

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XIII
N. 1-bis

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA per l'anno 1993

*(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(REVIGLIO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

il 30 settembre 1992

ALLEGATI:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE

e

RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

11-BIL-QUA-0001-0

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA PRESENTATE DALLE AMMINI-
STRAZIONI INTERESSATE E QUADRO RIASSUNTIVO PRE-
DISPOSTO DAL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9
della legge 23 agosto 1988, n. 362)

INDICE**A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:**

— Ministeri, Aziende autonome e Ente Ferrovie dello Stato, Fondo investimenti per progetti immediatamente eseguibili	<i>Pag.</i> 27
---	----------------

B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:**Ministeri:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 149
Ministero del tesoro	» 165
Ministero del bilancio e della programmazione economica	» 245
Ministero di grazia e giustizia	» 261
Ministero degli affari esteri	» 285
Ministero dell'interno	» 289
Ministero dei lavori pubblici	» 297
Ministero dei trasporti	» 437
Ministero della difesa	» 461
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	» 533
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	» 539
Ministero del commercio con l'estero	» 571

Ministero della marina mercantile	Pag.	581
Ministero delle partecipazioni statali	»	609
Ministero del turismo e dello spettacolo	»	633
Ministero per i beni culturali e ambientali	»	649
Ministero dell'ambiente	»	651
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	»	661
 Aziende autonome e Ente Ferrovie dello Stato:		
Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)	»	697
Ente Ferrovie dello Stato	»	707
Amministrazione delle poste e delle telecomunica- zioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici ...	»	743
 Interventi straordinari nel Mezzogiorno	 »	 779

AVVERTENZA

Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi sono state trasmesse dalle Amministrazioni competenti. I dati contabili riportati nel quadro riassuntivo sono stati verificati con il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991. I dati relativi all'esercizio 1992 hanno carattere provvisorio.

Per quanto riguarda le aziende autonome sono state indicate le leggi inerenti ai principali programmi di intervento, anche se finanziati direttamente a carico del bilancio statale. In questo caso le leggi sono riportate sia nella parte dell'elenco afferente ai Ministeri cui spetta il trasferimento dei fondi, sia nella parte delle aziende autonome.

Salvo poche eccezioni sono state inserite le sole autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale afferenti alla parte capitale del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome.

Per la verifica dello stato di attuazione di taluni finanziamenti, è stato necessario rinviare alla « legge base ». In tali casi l'autorizzazione di spesa viene messa tra parentesi e non inclusa nei totali della legge che la prevede, e viene, viceversa, aggiunta ai totali della legge cui si rimanda.

Per quanto concerne, in particolare, i rifinanziamenti disposti con le leggi finanziarie, per alleggerire il testo sono stati imputati direttamente alle « leggi base ».

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 5° comma)

a) MINISTERI

b) AZIENDE AUTONOME E ENTE FERROVIE DELLO STATO

c) FONDO INVESTIMENTI PER PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

LEGENDA :		(1)	- PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
		(2)	- PROVVEDIMENTO DI RIFINANZIAMENTO
		(3)	- PROVVEDIMENTO ORIGINARIO PER ALCUNI ARTICOLI E DI RIFINANZIAMENTO PER ALTRI
LEGGE	949 / 1952	(1)	Conferimento al fondo dotazione costituito presso Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane, di cui alle leggi di rifinanziamento.
LEGGE	623 / 1959	(1)	Credito agevolato alle piccole e medie imprese - Limiti impegno anomali (La legge 623/1959 e' stata abrogata dall'art. 15 della legge 183/1976 con decorrenza entrata in vigore DPR 902/1976. I fondi residui -mid.966,7- affluiscono al FNCA).
LEGGE	211 / 1962	(1)	Piano decennale delle Ferrovie dello Stato (Cfr. anche leggi 688/67, 374/68 e 1089/68).
LEGGE	1774 / 1962	(1)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
LEGGE	1 / 1963	(1)	Legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 - Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
LEGGE	635 / 1967	(1)	Ripristino linea Cuneo-Ventimiglia (Cfr. anche leggi 510/71, 158/75, 33/79).
LEGGE	1089 / 1968	(1)	Quadruplicamento linea Roma - Firenze (Cfr. anche legge 409/75 art. 1/1).
LEGGE	822 / 1971	(1)	Provvidenze porto di Trieste.
LEGGE	920 / 1971	(1)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
LEGGE	1114 / 1971	(2)	Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
LEGGE	52 / 1973	(1)	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	295 / 1973	(1)	Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale.
LEGGE	15 / 1974	(1)	Costruzione uffici postali.
LEGGE	268 / 1974	(1)	Piano rinascita Sardegna (Provvedimento assunto in attuazione art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale n. 3 del 26.11.48).
LEGGE	369 / 1974	(1)	Collegamento Firenze - Aeroporto Pisa.
LEGGE	377 / 1974	(1)	Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	227 / 1975	(1)	Interventi straordinari meccanizzazione servizi postali e riassetto servizi telefonici.
LEGGE	517 / 1975	(1)	Crediti agevolati al commercio.
LEGGE	75 / 1976	(1)	Tutela carattere artistico e monumentale di Siena.
LEGGE	86 / 1976	(1)	Potenziamento ferrovia Alifana.
LEGGE	203 / 1976	(1)	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento morchie petroliere.
LEGGE	261 / 1976	(1)	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
LEGGE	336 / 1976	(1)	Provvidenze a favore dei comuni del Friuli colpiti dal terremoto del maggio 1976 - cvs D.L. 227/76.
D.P.R.	902 / 1976	(1)	Attuazione della Legge n. 183/1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale.
LEGGE	404 / 1977	(1)	Edilizia carceraria (comprensivo stanziamento di 100 mld. di cui art.1/1 legge 1133/1971).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 546 / 1977 (3) Ricostruzione zone terremotate del Friuli.
Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/1b
- LEGGE 675 / 1977 (1) Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
- D.P.R. 218 / 1978 (1) Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno.
- LEGGE 497 / 1978 (1) Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni compreso l'afflusso degli affitti per l'80% in base art.14 stessa legge.
- LEGGE 503 / 1978 (1) Finanziamento integrativo per ammodernamento e potenziamento materiale rotabile etc..
- LEGGE 843 / 1978 (1) Legge finanziaria 1979.
- LEGGE 861 / 1978 (1) Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.7 della L.19/05/1967 n.378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
- LEGGE 863 / 1978 (1) Rilevamento dati metereologici via satellite.
- LEGGE 681 / 1979 (2) Provvidenze porto di Trieste.
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/1
- LEGGE 60 / 1980 (1) Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli.
- LEGGE 146 / 1980 (3) Legge finanziaria 1980.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.25/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.34/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.40/-
- LEGGE 336 / 1980 (1) Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- LEGGE 373 / 1980 (2) Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.l.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1 e 2
- LEGGE 443 / 1980 (2) Rifinanziamento della Legge 268/74 e convalida effetti del D.L. 153/79 non convertito.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 784 / 1980 (1) Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
- LEGGE 845 / 1980 (1) Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
- LEGGE 846 / 1980 (2) Cfr. L. 261/1976 art.37/1 e 2 per art.1/-
- LEGGE 17 / 1981 (1) Programma integrativo Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 64 / 1981 (1) Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zona del Belice distrutta dal terremoto del gennaio 1968.
- LEGGE 92 / 1981 (1) Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico citta' di Roma.
- LEGGE 119 / 1981 (3) Legge finanziaria 1981.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.0/0 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/2 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.20/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.7/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.TAB/A
- LEGGE 151 / 1981 (1) Legge quadro per riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
- LEGGE 219 / 1981 (3) Cvs. in legge, con modificazioni, del D.L.19.3.81,n.75, recante ulteriori interv. per le popolaz. colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e gennaio '81. Provvedimenti organici per la ricostruz. e lo svil. dei territori colpiti.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.37/2
- LEGGE 220 / 1981 (1) Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
- LEGGE 416 / 1981 (1) Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- LEGGE 536 / 1981 (1) Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici - Cvs. D.L. 397/81.
- LEGGE 544 / 1981 (2) Cvs. D.L. 414/81.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.3/1

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 598 / 1981 (2) Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
Cfr. L. 920/1971 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 798 / 1981 (2) Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 11 / 1982 (2) Provvidenze porto di Trieste (Cvs. D.L. 677/1981).
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/-
- LEGGE 27 / 1982 (1) Consolidamento torre di Pisa.
- LEGGE 32 / 1982 (2) Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.2/1
- LEGGE 39 / 1982 (1) Autorizz. delle Aziende dipendenti dal Min. Poste e Telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
- LEGGE 41 / 1982 (1) Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
- LEGGE 46 / 1982 (1) Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
- LEGGE 48 / 1982 (1) Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
- LEGGE 85 / 1982 (1) Concessione all'ENEA (ex CNEN) contributo statale attivita' quinquennio 1980-1984 ed anticipo contributo 1985-1989 e 1986-1990. Lo stanziamento assorbe anche i finanziamenti di cui alle leggi 59/1981 (508 mld.) e DL 414/1981 (185 mld.).
- LEGGE 94 / 1982 (1) Programmi edilizia residenziale (Cvs. D.L. 9/1982).
- LEGGE 308 / 1982 (1) Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- LEGGE 526 / 1982 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.17/1, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.30/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.51/1(12o), Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.51/1(6o)
- LEGGE 531 / 1982 (1) Piano decennale per la viabilita'di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.
- LEGGE 547 / 1982 (1) Misure urgenti per la protezione civile.
- LEGGE 568 / 1982 (2) Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.
Cfr. L. 60/1980 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 752 / 1982 (1) Norme per l'attuazione della politica mineraria.
- LEGGE 828 / 1982 (3) Ulteriori provvedimenti per completamento opera ricostruzione e sviluppo zone Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e zone terremotate Regione Marche.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/3, Cfr. L. 546/1977 art.10/- per art.2/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.21/4, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/-, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.12/1 per art.6/-
- LEGGE 887 / 1982 (2) Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (cvs. D.L.697/82).
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.9/1
- LEGGE 888 / 1982 (2) Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 960 / 1982 (1) Rifinanziamento legge 73/77 concernente la ratifica accordi di Osimo.
- LEGGE 979 / 1982 (1) Disposizioni per la difesa del mare.
- LEGGE 130 / 1983 (2) Legge finanziaria 1983.
Cfr. L. 17/1981 art.1/3 per art.0/0, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.10/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/3, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/5, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.18/1a -1b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.19/1/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.19/5, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.19/6, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.19/7, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.19/8, Cfr. FIO per art.21/1 e 5, Cfr. FIO per art.21/1 e 5a, Cfr. FIO per art.21/1 e 5b, Cfr. FIO per art.21/1 e 5c, Cfr. FIO per art.21/1 e 5d, Cfr. FIO per art.21/1 e 5e, Cfr. FIO per art.21/1 e 5f, Cfr. FIO per art.21/1 e 5g, Cfr. FIO per art.21/1 e 5h, Cfr. FIO per art.21/1 e 5i, Cfr. FIO per art.21/1 e 5l,

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cfr. FIO per art.21/1 e 5m . Cfr. FIO per art.21/1 e 5n , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.8/1
- LEGGE 156 / 1983 (3) Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.4/2
- LEGGE 189 / 1983 (1) Piano decennale passaggi a livello delle linee delle Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 190 / 1983 (1) Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (cfr. L.1457 del 1963 e successive modificazioni).
- LEGGE 217 / 1983 (1) Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
- LEGGE 696 / 1983 (1) Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (cfr. L.46/82).
- LEGGE 730 / 1983 (3) Legge finanziaria 1984.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/10 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/7 , Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.34/6 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.35/1 , Cfr. FIO per art.37/1 e 3 , Cfr. FIO per art.37/1 e 3a , Cfr. FIO per art.37/1 e 3b , Cfr. FIO per art.37/1 e 3c , Cfr. FIO per art.37/1 e 3d , Cfr. FIO per art.37/1 e 3e , Cfr. FIO per art.37/1 e 3f , Cfr. FIO per art.37/1 e 3g , Cfr. FIO per art.37/1 e 3h , Cfr. FIO per art.37/1 e 3i , Cfr. FIO per art.37/1 e 3l , Cfr. FIO per art.37/1 e 3m , Cfr. FIO per art.37/1 e 3n , Cfr. FIO per art.37/1 e 3o , Cfr. FIO per art.37/1 e 3p , Cfr. FIO per art.37/1 e 3q , Cfr. FIO per art.37/1 e 3r , Cfr. FIO per art.37/1 e 3s , Cfr. FIO per art.37/1 e 3t , Cfr. FIO per art.37/1 e 3u , Cfr. FIO per art.37/1 e 3v , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.37/7
- LEGGE 80 / 1984 (1) Proroga dei termini ed accelerazioni procedure per l'applicazione della legge 219/81 e successive modifiche (Cvs.D.L. 19/84).
- LEGGE 193 / 1984 (2) Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico di intervento della GEPI (art. 9 aumento fondo per la realizzazione impianti siderurgici di cui art. 20 L.46/82).
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.9/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.9/2
- LEGGE 212 / 1984 (2) Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria a grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (art.3/c4 incremento fondo rotativo per innovazione tecnologica)-Cvs.D.L. 62/84.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.3/5
- LEGGE 223 / 1984 (1) Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della delibera CIPI del 5/5/83.
- LEGGE 230 / 1984 (2) Cfr. L. 531/1982 art.4/1 per art.1/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.1/2
- LEGGE 231 / 1984 (2) Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.3/1
- LEGGE 246 / 1984 (2) Integrazione e modifiche al D.P.R.9/4/59 n.128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6/10/82 n.752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.6 e 7/0 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6 e 7/00 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.6 e 7/000 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.6 e 7/0000 , Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.7/1
- LEGGE 342 / 1984 (2) Aumento autorizzazione di cui art.1 e 2 legge 861/78 per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 363 / 1984 (3) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cvs. D.L. 159/84).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2
- LEGGE 395 / 1984 (1) Acquisto costruzione e ristrutturazione immobili per rappresentanze all'estero.
- LEGGE 428 / 1984 (2) Integrazione fondo contributi stampa quotidiana ai sensi art. 29 L. 416/81.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1
- LEGGE 456 / 1984 (1) Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni.
- LEGGE 462 / 1984 (2) Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.28/-

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 798 / 1984 (1) Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (L'autoriz. complessiva iniziale di 600 mld. e' stata integrata di 700 mld. con L. 910/1986 art.7/1, di 800 mld. con L. 67/88 art.17/12, di 100 mld. con TAB. D della Legge finanziaria 1992).
- LEGGE 887 / 1984 (3) Legge finanziaria 1985.
 Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.11/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.11/12, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.11/12a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.11/12b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.11/12c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.11/13, Cfr. L. 75/1976 art.3/1 e 2 per art.11/13a, Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.11/13b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/14, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.11/20, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.11/21, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.11/9, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.11/9a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2, Cfr. FIO per art.12/1 e 2a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2b, Cfr. FIO per art.12/1 e 2c, Cfr. FIO per art.12/1 e 2d, Cfr. FIO per art.12/1 e 2e, Cfr. FIO per art.12/1 e 2f, Cfr. FIO per art.12/1 e 2g, Cfr. FIO per art.12/1 e 2h, Cfr. FIO per art.12/1 e 2i, Cfr. FIO per art.12/1 e 2j, Cfr. FIO per art.12/1 e 2m, Cfr. FIO per art.12/1 e 2n, Cfr. FIO per art.12/1 e 2o, Cfr. FIO per art.12/1 e 2p, Cfr. FIO per art.12/1 e 2q, Cfr. FIO per art.12/1 e 2r, Cfr. FIO per art.12/1 e 2s, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.14/1 e 2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/11, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.14/18, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.14/3, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.14/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.4/8, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.5/1, Cfr. L. 17/1981 art.1/3 per art.8/19-21, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.8/23, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.9/6
- LEGGE 16 / 1985 (1) Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri.
- LEGGE 31 / 1985 (2) Razionalizzazione e sviluppo pesca marittima (cfr. 41/1982).
 Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1c
- LEGGE 49 / 1985 (1) Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 99 / 1985 (3) Interventi in materia di opere pubbliche.
 Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.4/1
- LEGGE 110 / 1985 (2) Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 696/1983 art.1/1 per art.1/1c, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/1e, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.1/1h1, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1h2
- LEGGE 118 / 1985 (3) Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa (cvs. D.L.12/85).
 Cfr. L. 94/1982 art.3/1 per art.3/10, Cfr. L. 94/1982 art.1/4 - 11 per art.5quat/1
- LEGGE 135 / 1985 (1) Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori soggetti alla sovranita' italiana all'estero (limiti di impegno quindicennali-mld. l annuo dal 1985 al 1990).
- LEGGE 143 / 1985 (2) Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/1a
- LEGGE 197 / 1985 (2) Rifinanziamento provvedimenti straordinari per potenziamento e ammodernamento servizio Corpo Nazionale dei servizi dei Vigili del Fuoco (cfr. legge 336/1980).
 Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.1/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 198 / 1985 (2) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15/10/1981 n.590.
 Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.12/2, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.9/1 e 2
- LEGGE 284 / 1985 (1) Programma ricerche in Antartide (1985-1991).
- LEGGE 295 / 1985 (1) Finanz. nel triennio 1984-1986 per ristr. razionalizz. industria navalmecc. (Compresi 25 mld. leggi 111 e 122/85, rifin. L.41/86 art.11/28 mld.320, L. 910/86 art.3/9 mld.550, L.67/88 art.15/29 mld.285, L.155/89 mld.-25, L.234/89 mld.450).
- LEGGE 331 / 1985 (1) Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
- LEGGE 335 / 1985 (1) Ammodernamento e rinnovamento servizio e segnalamento marittimo.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 351 / 1985 (1) Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
- LEGGE 387 / 1985 (2) Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1bis/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.1bis a/-
- LEGGE 408 / 1985 (2) Contributo all'ENEA per il 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 449 / 1985 (1) Interventi ampliamento-ammodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
- LEGGE 462 / 1985 (1) Ulteriori provvedimenti per la città di Urbino.
- LEGGE 526 / 1985 (1) Programma triennale di interventi al piano decennale della grande viabilità (rifiutato con legge 41/1986 per mld. 2200 e con legge 910/1986 per mld. 2975).
- LEGGE 662 / 1985 (1) Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi (cvs. D.L. 480/85).
- LEGGE 710 / 1985 (2) Interventi in favore della produzione industriale.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/1 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.7/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/2
- LEGGE 808 / 1985 (1) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.
- LEGGE 26 / 1986 (3) Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.6/1b
- LEGGE 41 / 1986 (3) Legge finanziaria 1986.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.10/3 , Cfr. L. 39/1982 art.11/1 per art.10/9 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.11/12 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.11/14 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.11/15-16 , Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.11/24 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.11/25 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.11/26 , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.11/27 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.11/28 , Cfr. L. 752/1982 art.20/lc per art.11/29 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/6 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.11/8 e 9 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.13/1 , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.13/10 , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.13/13 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.13/4 , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/5 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3a , Cfr. FIO per art.14/1 e 3b , Cfr. FIO per art.14/1 e 3c , Cfr. FIO per art.14/1 e 3d , Cfr. FIO per art.14/1 e 3e , Cfr. FIO per art.14/1 e 3f , Cfr. FIO per art.14/1 e 3g , Cfr. FIO per art.14/1 e 3h , Cfr. FIO per art.14/1 e 3i , Cfr. FIO per art.14/1 e 3l , Cfr. FIO per art.14/1 e 3m , Cfr. FIO per art.14/1 e 3n , Cfr. FIO per art.14/1 e 3o , Cfr. FIO per art.14/1 e 3p , Cfr. FIO per art.14/1 e 3q , Cfr. FIO per art.14/1 e 3r , Cfr. FIO per art.14/1 e 3s , Cfr. FIO per art.14/1 e 3t , Cfr. FIO per art.14/1 e 3u , Cfr. FIO per art.14/1 e 3v , Cfr. FIO per art.14/1 e 3x , Cfr. FIO per art.14/1 e 3y , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.14/6 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.16/1 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.16/11 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/i per art.16/4 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.16/4a , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.34/1
- LEGGE 44 / 1986 (1) Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (cvs.D.L.786/85).
- LEGGE 46 / 1986 (2) Conversione D.L. 791/85,
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/1
- LEGGE 64 / 1986 (1) Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
- LEGGE 113 / 1986 (1) Piano straordinario per l'accupazione giovanile.
- LEGGE 495 / 1986 (2) Integrazione del contributo di 500 mld. assegnato con L.41/86 art.11/27 per il 1986.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 688 / 1986 (2) Bilancio assestamento 1986.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/1
- LEGGE 730 / 1986 (3) Disposizioni in materia di calamità naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.15/2
- LEGGE 752 / 1986 (1) Attuazione interventi programmati in agricoltura.
- LEGGE 771 / 1986 (1) Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
- LEGGE 776 / 1986 (1) Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio.
- LEGGE 831 / 1986 (1) Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 875 / 1986 (2) Ulteriore contributo per l'anno 1986 (cvs. D.L. 671/86).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 879 / 1986 (3) Disposizioni per completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1975 e zone Regione Marche colpite da calamita'.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/2, Cfr. L. 828/1982 art.7/- per art.12/1, Cfr. L. 828/1982 art.21/5 per art.23/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.26/1, Cfr. L. 156/1983 art.1/1 per art.29/2, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.6/1
- LEGGE 896 / 1986 (1) Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
- LEGGE 910 / 1986 (3) Legge finanziaria 1987.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.2/8, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.3/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.3/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/6, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.3/9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.3/9a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.3/9b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.3/9c, Cfr. L. 675/1977 art.29/1V per art.4/2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.4/3, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.5/8a, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.5/8b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.6/2a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.6/3, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.6/4, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.6/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.6/7, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.7/10, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.7/12a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.7/12b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.7/12c, Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.7/12d, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.7/12e, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.7/14a, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.7/14b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.7/1a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.7/1b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.7/1c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.7/1d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.7/1e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.7/1f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.7/1g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.7/1h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.7/1i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.7/1j, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.7/1m, Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.7/1n, Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.7/1o, Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.7/1p, Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.7/1q, Cfr. L. 798/1984 art.9/3 per art.7/1r, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.7/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.7/6, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.7/8, Cfr. L. 887/1984 art.11/23 per art.7/9, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.8/10, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.8/15, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.8/16, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.8/19, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.8/5, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.8/8
- LEGGE 911 / 1986 (2) Legge Bilancio 1987.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.24/2
- D.M. 48 / 1987 (1) Attuazione di un programma poliennale di investimenti (DM 48/T/BIS/87).
- LEGGE 65 / 1987 (1) Misure urgenti per ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico (cvs. D.L. 287).
- LEGGE 67 / 1987 (2) Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.20/4, Cfr. L. 416/1981 art.34/6 per art.21/-
- LEGGE 119 / 1987 (2) Cvs.D.L.10/1987.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.5/4 - 7
- LEGGE 120 / 1987 (3) Misure urgenti per fronteggiare emergenza Comune di Senise ed altri comuni da dissesto territorio e avversita' atmosferiche del gennaio 1987 (cvs.D.L. 8/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 - 5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.13bis/14, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.13bis/9, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.13bis/9a, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9b
- LEGGE 121 / 1987 (1) Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
- LEGGE 399 / 1987 (3) Rifinanziamento interventi politica mineraria (cvs. D.L. 318/87 e succ.integrazioni).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.2/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.4/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.4/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.4/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.4/1d
- LEGGE 401 / 1987 (2) Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 - 3
- LEGGE 439 / 1987 (2) Legge di Bilancio 1987.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.0/0
- LEGGE 441 / 1987 (1) Disposizioni urgenti smaltimento rifiuti (cvs.D.L.361/87).
- LEGGE 445 / 1987 (2) Rifiinanziamento Leggi 308/82 e 784/80 (cvs.D.L.364/1987).
Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1/2, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1/2a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1/2b, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1/2c, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1/2d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.2/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1987 (1) Adeguamento immobili per musei, archivi e biblioteche (cvs. D.L.371/87).
- LEGGE 470 / 1987 (3) Interventi urgenti per i comuni della Valtellina, etc. a seguito calamita' luglio-agosto 1987 (cvs. D.L.384/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.6/2
- LEGGE 531 / 1987 (1) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (cvs. D.L.443/87).
- LEGGE 545 / 1987 (1) Rupe Orvieto e colle Todi.
- LEGGE 47 / 1988 (2) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (cvs.D.L.534/1987).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.18/3
- LEGGE 66 / 1988 (1) Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze.
- LEGGE 67 / 1988 (3) Legge finanziaria 1988.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.13/8 - 9, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.14/1-2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.15/10, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.15/17, Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.15/18, Cfr. L. 675/1977 art.29/1Va per art.15/1b, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.15/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.15/23, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.15/24, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.15/26, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8h per art.15/29, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.15/29a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.15/29b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.15/29c, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.15/31, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.15/32, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.15/34, Cfr. L. 399/1987 art.1 e 7/1 per art.15/35, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.15/36, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.15/37a, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.15/37b, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/39, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.15/42, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.15/43, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.15/7, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.15/8, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.17/1, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.17/10, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.17/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.17/12b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.17/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.17/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.17/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.17/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.17/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.17/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.17/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.17/12j, Cfr. L. 798/1984 art.3/im per art.17/12m, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.17/12n, Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.17/12o, Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.17/12p, Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.17/12q, Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.17/12r, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12s, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12u, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12v, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12w, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12z, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.17/13, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.17/15, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.17/24, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.17/3, Cfr. F10 per art.17/31, Cfr. F10 per art.17/31a, Cfr. F10 per art.17/31b, Cfr. F10 per art.17/31c, Cfr. F10 per art.17/31d, Cfr. F10 per art.17/31e, Cfr. F10 per art.17/31f, Cfr. F10 per art.17/31g, Cfr. F10 per art.17/31h, Cfr. F10 per art.17/31i, Cfr. F10 per art.17/31j, Cfr. F10 per art.17/31m, Cfr. F10 per art.17/31n, Cfr. F10 per art.17/31o, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.17/3a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.17/45, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.17/46a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.17/46b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.17/46c, Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.17/46d, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.17/46e, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.17/5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.17/5a, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.17/5b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.17/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.17/9, Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.22/3
- LEGGE 73 / 1988 (2) Completamento contributo ENEA per 1987 in c/prog.85/89 (cvs.D.L. 7/1988).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 79 / 1988 (2) Legge di Bilancio 1988.
Cfr. L. 531/1982 art.6/1a per art.0/00, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.21/-
- LEGGE 160 / 1988 (1) Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercati di lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Lavoro e della Previdenza Sociale.

- LEGGE 321 / 1988 (2) Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione programma 1985-1989 (cvs. D.L.185/88).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 346 / 1988 (1) Modifiche alla L. 46/82 e partecipazione programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (limiti di impegno decennale - i rate: 125 mld. per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991) - Sono considerati gli ammontari complessivi.
- LEGGE 357 / 1988 (1) Assegnazione ai Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante.
- LEGGE 373 / 1988 (1) Realizzazione dell'Esposizione internazionale spacializzata "Colombo 1992" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".
- LEGGE 506 / 1988 (1) Ratifica ed esecuzione scambio note tra Governo Repubblica Italiana e la FAO per ampliamento sede centrale organizzazione.
- LEGGE 521 / 1988 (2) Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.27/1 e 4
- LEGGE 541 / 1988 (2) Legge finanziaria 1989.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.3/5-6-7, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB/E, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB/F
- LEGGE 543 / 1988 (1) Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- LEGGE 556 / 1988 (1) Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (cvs.DL 465/1988).
- D.M. 148749 / 1988 (2) Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.1/-
- D.M. 180154 / 1988 (2) D.M. del 24/4/1988.
Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/0000
- LEGGE 13 / 1989 (1) Disposizioni per favorire superamento barriere architettoniche negli edifici privati.
- LEGGE 41 / 1989 (2) Interventi politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.2/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.2/1ab, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.2/1ac, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/1b, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.2/1c
- LEGGE 45 / 1989 (2) Disposizioni vigenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1
- LEGGE 47 / 1989 (2) Rifinanziamento della Legge 308/82.
Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1b, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1c, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1e
- LEGGE 81 / 1989 (2) Proroga e riferimento legge 268/74.
Cfr. L. 268/1974 art.17/1 per art.1/1
- LEGGE 122 / 1989 (1) Disposizione in materia di parcheggi.
- LEGGE 155 / 1989 (2) Accompagnamento finanziaria 1989 (Cvs. D.L. 65/89).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8b per art.6/2, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.6/2b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.6/2c, Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.6/2d, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.6/2e, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.6/2f, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.6/2g, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.6/2h, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.6/2i, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2j, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2m, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.6/2n, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.6/2o, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/2p, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/2q, Cfr. L. 67/1988 art.13/20 per art.6/2r
- LEGGE 181 / 1989 (3) Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia (cvs.DL.120/1989).
Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.10/1 e 2, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.10/3
- LEGGE 183 / 1989 (3) Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.31/5c

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- D.L. 201 / 1989 (2) D.L. 201 del 1989 convertito in L. 262/89.
Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.0/0
- LEGGE 205 / 1989 (1) Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio.
- LEGGE 234 / 1989 (3) Disposizioni concernenti l'industria naval-meccanica e armatoriale.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.37/3 e 4
- LEGGE 246 / 1989 (3) Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria (cvs. D.L. 166/89).
Cfr. L. 67/1988 art.13/15 per art.6/1a
- LEGGE 262 / 1989 (2) Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 274 / 1989 (1) Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993.
- LEGGE 281 / 1989 (2) Contributo all'ENEA per l'anno 1989 (cvs. D.L. 239/89).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 283 / 1989 (3) Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cvs.D.L.227/89).
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1 bis/4 e 5 , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.1bis/4
- LEGGE 289 / 1989 (2) Impiantistica sportiva.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.1/1 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1
- LEGGE 305 / 1989 (1) Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
- LEGGE 367 / 1989 (2) Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 407 / 1989 (2) Legge finanziaria 1990.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17-3a , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/17-3b , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/17-3c , Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.TAB E/10 , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.TAB E/11a , Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.TAB E/11b , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.TAB E/12 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/9
- LEGGE 408 / 1989 (3) Conferimenti agli enti di gestione delle PP.SS..
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.1/1a , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.1/1b
- LEGGE 409 / 1989 (2) Legge di bilancio 1990.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/00 , Cfr. L. 335/1985 art.1/1 per art.1/- , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.18/1a , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.23/1 , Cfr. L. 305/1989 art.A/0 per art.23/1a
- LEGGE 424 / 1989 (3) Misure di sostegno attivita' economica nelle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.5/1
- D.M. 135387 / 1989 (2) Il Decreto Ministeriale 135387 del 23.5.1989 riassegna al cap. 7406 disponibilita' pari a mld. 103,903 e al cap. 7422 disponibilita' pari a mld. 1,384, provenienti dalla L.416/81 e successive integrazioni e dalla L.172/75 art.5.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.0/0 , Cfr. L. 416/1981 art.33/4punt3 per art.0/00
- D.M. 183735 / 1989 (2) D.M. 30.12.1989.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/-
- D.M. 187202 / 1989 (2) D.M. del 31.12.1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 38 / 1990 (3) Misure urgenti in materia di finanza locale (cvs. D.L. 415/89).
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.24/1 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.27/1 , Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.27/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.28/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.30/2,2bis
- LEGGE 51 / 1990 (2) Aumento autorizzazione di spesa di cui legge 342/84 per acquisizione navi cisterna.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 57 / 1990 (3) Istituzione autorità Adriatico.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.4/3
- LEGGE 71 / 1990 (2) Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate ad uso potabile.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1
- LEGGE 84 / 1990 (1) Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali.
- LEGGE 87 / 1990 (3) Interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.8/1a1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.8/1a2 , Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.8/1a3
- LEGGE 100 / 1990 (1) Norme sulla promozione della partecipazione a societa' e imprese miste all'estero.
- LEGGE 102 / 1990 (1) Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.
- LEGGE 124 / 1990 (3) Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (cvs. D.L.64/90).
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a
- LEGGE 126 / 1990 (1) Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio).
- LEGGE 135 / 1990 (1) Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
- LEGGE 174 / 1990 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3
- LEGGE 209 / 1990 (3) Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/7
- LEGGE 218 / 1990 (1) Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di diritto privato (Cfr. anche D. Leg. 358/90).
- LEGGE 221 / 1990 (2) Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.5/- , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6/- , Cfr. L. 752/1982 art.14/a-b-c per art.7/1 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.7/1a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.7/1b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.9/4
- LEGGE 230 / 1990 (1) Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di carattere generale di cui art. 29 L. 416/81.
- LEGGE 235 / 1990 (2) Rifinanziamento legge 1457/63 e successive modificazioni e integrazioni(cfr. legge 190/83) concernenti lo sviluppo economico zone del Vajont.
Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.1/1 , Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.2/1
- LEGGE 240 / 1990 (3) Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore delle intermodalita'. Finanziamenti disponibili capo II legge.
Cfr. L. 67/1988 art.13/20 per art.18/1
- LEGGE 245 / 1990 (1) Piano triennale di sviluppo dell'Universita' e piano quadriennale 1986-1990.
- LEGGE 250 / 1990 (2) Provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.5/-
- LEGGE 292 / 1990 (2) Riorganizzazione Ente Nazionale Turismo.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.22/1
- LEGGE 304 / 1990 (2) Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1
- LEGGE 306 / 1990 (1) Partecipazione alla settima ricostituzione risorse BID.
- LEGGE 321 / 1990 (2) Cassa per il credito alle imprese artigiane - Aumento fondo art. 37 L.949/52.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1
- LEGGE 345 / 1990 (2) Assegnazione all'ENEA contributo 1990 quale anticipazione finanziaria ordinaria pluriennale.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- D.L. 364 / 1990 (2) Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.0/0
- LEGGE 366 / 1990 (1) Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
- LEGGE 380 / 1990 (1) Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.
- LEGGE 385 / 1990 (3) Disposizioni in materia di trasporti - Programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente (Approvato con DI 48/T/90).
Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/1 , Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- art.1/2 , Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.6/-
- LEGGE 396 / 1990 (3) Interventi per Roma, capitale della Repubblica.
Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.0/0
- LEGGE 401 / 1990 (1) Riforma degli Istituti Italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
- LEGGE 405 / 1990 (2) Legge finanziaria 1991.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/P3a , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/P3b , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/P3c , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/U4 , Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.TAB D/1 , Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.TAB D/10 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.TAB D/11a , Cfr. L. 57/1990 art.1/2e per art.TAB D/11b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB D/11c , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/2 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.TAB D/3 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5a , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/9 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/2 - 3
- LEGGE 406 / 1990 (2) Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991.
Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.10/- , Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.12/- , Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.14/1 , Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.18/1 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.21/1 , Cfr. L. 305/1989 art.15/2 per art.23/1c , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.23/2 , Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.23/2a , Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.23/2b
- LEGGE 431 / 1990 (1) Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali.
- D.M. 121808 / 1990 (2) DM 121808 del 13.3.1990, in applicazione DL 415/89 art.26.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 156403 / 1990 (2) D.M. 156403 del 1/8/90.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.1/1a
- D.M. 161622 / 1990 (2) D.M. 161622 del 9.9.1990 - OPC per finanziamenti.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- D.M. 200436 / 1990 (2) DM 200436 del 31.12.1990.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/2 , Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.1/3 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.1/5 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/6 , Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.1/7 , Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.1/8
- LEGGE 10 / 1991 (1) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- LEGGE 19 / 1991 (1) Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- LEGGE 34 / 1991 (2) Potenziamento infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- LEGGE 42 / 1991 (2) Interventi a favore degli Enti a PP.SS..
Cfr. L. 38/1990 art.27/2 per art.1/1
- LEGGE 74 / 1991 (1) Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli Enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (Mutui quindicennali fino alla concorrenza di 300 mld. annui per ciascuno degli anni 1991, 1992, e 1993).
- LEGGE 99 / 1991 (1) Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
- LEGGE 107 / 1991 (2) Rifinanziamento legge 234/1989, recante disposizioni urgenti concernenti l'industria navalmecanica e armatoriale, etc..
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1 , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/2 , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.1/3
- LEGGE 117 / 1991 (2) Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sede di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, inoltre ad alloggi per il personale.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 169 / 1991 (2) Disposizioni urgenti in materia di sostegno all'occupazione (Cvs. D.L.108 del 28.3.1991).
Cfr. L. 160/1988 art.6/1 e 10 per art.7/1

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 181 / 1991 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.4/3 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/1 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.6/2a
- LEGGE 193 / 1991 (1) Completamento lavori Duomo di Orvieto.
- LEGGE 195 / 1991 (3) Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nell'autunno 1990 (Cvs.D.L.142/91).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1,2,5/1,2,3 , Cfr. L. 183/1989 art.30/3 per art.5/4 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.5/4a , Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.8/1 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1a , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2f per art.8/1c , Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.8/2
- LEGGE 201 / 1991 (2) Rifinanziamento Legge 752/86.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/- , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/1 e 2
- LEGGE 205 / 1991 (1) Interventi urgenti per la sede Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio (Cvs. D.L. 155/91).
- LEGGE 208 / 1991 (1) Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
- LEGGE 233 / 1991 (1) Finanziamento per il restauro e recupero di Ville Venete.
- LEGGE 243 / 1991 (1) Universita' non statali legalmente riconosciute.
- D.M. 252 / 1991 (2) Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 267 / 1991 (2) Attuazione terzo piano pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/0 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/000 , Cfr. L. 41/1982 art.0/00 per art.00/0 , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.00/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.1/1 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/2 , Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.3/0
- LEGGE 275 / 1991 (2) Modifiche ed integrazioni alla Legge 44/86 recante "Misure straordinarie per la promozione e sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno".
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/1
- LEGGE 282 / 1991 (2) Riforma Enea.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.26/1
- LEGGE 284 / 1991 (2) Interventi di sostegno al settore turistico.
Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.2/3
- LEGGE 317 / 1991 (2) Cfr. L. 67/1988 art.15/22 per art.0/0
- LEGGE 358 / 1991 (1) Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze.
- LEGGE 360 / 1991 (3) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/1b
- LEGGE 366 / 1991 (2) Legge bilancio assestamento 1991.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1/1a , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.1/1b
- LEGGE 380 / 1991 (2) Rifinanziamento L.284/85 - Programma nazionale ricerche in Antartide.
Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 382 / 1991 (1) Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.
- LEGGE 394 / 1991 (1) Legge quadro sulle aree protette.
- LEGGE 415 / 1991 (2) Legge finanziaria 1992.
Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/ 2 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/11a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.TAB D/11b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.TAB D/11c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.TAB D/11d , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/11e , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.TAB D/11f , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/13 , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.TAB D/3 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/4 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d , Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.TAB D/6a , Cfr. L.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 67/1988 art.15/1a per art.TAB D/6b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/9 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/2-3a- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/3b , Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.TAB E/8
- LEGGE 430 / 1991 (1) Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
- LEGGE 431 / 1991 (2) Interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale (rifinanziamento leggi n.111 del 22.3.85 e n.234 del 14.6.89).
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1 , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1
- LEGGE 433 / 1991 (2) Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite da eventi sismici nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1 , Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.8/1 e 6
- D.M. 104981 / 1991 (2) Decreto ministeriale 104981 del 31.12.1991.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 105191 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.105191 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.M. 110529 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.110529 del 15.2.91 (storni dal capitolo 9006 del Ministero del Tesoro sui capitoli della L. 798/84).
Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.1/1a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.1/1b , Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.1/1c , Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.1/1d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.1/1e , Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.1/1f , Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.1/1g , Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.1/1h , Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.1/1i
- D.M. 122861 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.122861/91.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.1/1
- D.M. 126508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.126508 del 26.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1c , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.1/1d
- D.M. 143626 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.143626 del 13.6.91 (storni dal capitolo 7552 ministero Marina Mercantile L.67/88 art.15/29).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.1/1b , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.1/1c
- D.M. 169091 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 169091 26.9.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1b
- D.M. 173443 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 173443 del 17.10.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3d per art.1/1
- D.M. 189045 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.189045 del 29.11.91.
Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.1/1a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.1/1b
- D.M. 195317 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 195317 del 20.12.1991 (riduzione di 5 miliardi dai residui del capitolo 22-7717 L.57/90).
Cfr. L. 57/1990 art.1/2c per art.1/1
- D.M. 196508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.196508 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1c
- D.M. 197793 / 1991 (2) Decreto ministeriale 197793 del 31.12.91 - Riduzione residui del 1990 della L.121/87.
Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/1
- D.M. 198003 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.198003 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1
- D.M. 199935 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.199935/91.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 7 / 1992 (2) Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia.
Cfr. L. 124/1990 art.2/1 per art.3/1 , Cfr. L. 124/1990 art.3/2a per art.3/1a , Cfr. L. 124/1990 art.3/2b per art.3/1b , Cfr. L. 124/1990 art.4/1 per art.4/1a , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1b
- LEGGE 32 / 1992 (1) Ricostruzione per interventi in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

colpiti da eventi simili.

- LEGGE 34 / 1992 (2) Proroga e rifinanziamento di disposizioni di leggi concernenti la ricostruzione del Friuli per il terremoto del 1976. Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/1, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 58 / 1992 (1) Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.
- LEGGE 113 / 1992 (1) Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- LEGGE 114 / 1992 (1) Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal.
- LEGGE 139 / 1992 (1) Interventi per la sua salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
- LEGGE 140 / 1992 (1) Interventi per la realizzazione di opere nel settore irrigazione e concessione mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
- LEGGE 185 / 1992 (1) Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale.
- LEGGE 211 / 1992 (1) Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
- LEGGE 212 / 1992 (1) Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
- LEGGE 217 / 1992 (1) Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia, Corpo naz. dei Vigili del Fuoco, e potenziamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.
- LEGGE 220 / 1992 (2) Interventi per la difesa del mare. Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.8/2, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.8/3
- LEGGE 257 / 1992 (1) Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- BEI (2) Fondi BEI ai sensi art. 15bis DL 776/80 cvt. L.874/80, pari a 99,95 mld.. Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.0/0
- FIO (1) Progetti immediatamente eseguibili.

a) MINISTERI

b) AZIENDE AUTONOME E ENTE FERROVIE DELLO STATO

**c) FONDO INVESTIMENTI PER PROGETTI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI**

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

LEGGI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

(importi in miliardi di lire)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO C. INE. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	POTENZ.	RESIDUI PRELIMI	RESIDUI STANZIATO
				1982	1983								
DELLE OPERE E DEI L. ARREDAMENTI PUBBLICI													
Art. 1 Com. 1	Consorzio Porto di Genova - VEDI NOTA 1	162,70	162,70	86,70	7,00	7,00	49,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	162,70	162,70	86,70	7,00	7,00	49,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
L. 1/1/1963													
LEGGI COSTITUZIONALE N. 1 DEL 31 GENNAIO 1963 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO DI TRIESTE													
Art. 70 Com. 1	Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste - VEDI NOTA 1	880,70	880,70	595,70	60,00	60,00	45,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00
								268,73	268,73	0,00	0,00	0,00	0,00
								24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00
								311,52	294,10	17,72	14,33	63,09	13,73
								66,54	63,81	0,00	5,22	2,49	6,59
								300,25	302,83	1,72	14,33	63,09	13,73
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	880,70	880,70	595,70	60,00	60,00	45,00	66,54	63,81	0,00	5,22	2,49	6,59
L. 636/1967													
RIPRISTINO LINEA CURIO-VERIMMIGLIA (OTR. ANDE LEGGI 510/71, 1507/5, 33/79)													
Art. 1 Com. 1		34,70	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. 1089/1968													
QUADRIPLICAMENTO LINEA ROMA - TRIESTE (OTR. ANDE LEGGE 409/75 ART. 1/1)													
Art. 7 Com. 3	Quadruplicamento linea Roma-Trieste (cfr. D.L. 918 del 30.8.68)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	395,34	0,00	0,00	0,00	4,62
L. 827/1971													
PROVVEDIMENTI PORTO DI TRIESTE													

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-5-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE FORESTAZ.	RESIDUI PRELIMI	RESIDUI STANZIATO
				1991	1992	1993	1994					
Art. 1 Com. 1 e 2	Costruzione uffici postali da destinare a sedi di uffici locali - (ESABRILID)	150.00 *										
L. 288/1974	PIANO RIMASCITA SAREGNA (PROVVEDIMENTO ASSIUNTO IN ATTUAZIONE ART. 13 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SAREGNA ENNAIATO CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 26.11.48)	2153.20	IES 7702	2153.20	.00	.00	.00	.00	250.00	250.00	.00	-250.00
Art. 1 Com. 1	Piano Finasc. Sard. (l. art. 28/2 scadenza che per gli anni 1979-1984 il 1° Fin. sarà concesso con leggi di bilancio) - VEDI NOTA 1	2153.20	**	2153.20	.00	.00	.00	.00	250.00	250.00	.00	-250.00
L. 369/1974	COLLEGAMENTO FIRENZE - AEROPORTO PISA	8.00	FTSS 0517	8.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.52	.00	.48
Art. 2 Com. 2	Collegamento Firenze - Aeroporto Pisa	8.00		8.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.52	.00	.48
L. 377/1974	PROGRAMMA DI INTERVENTI STRADORINARI PER L'AMBIENTAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO	2000.00	FFSS 0516	2000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.70	.00	-1.70
Art. 1 Com. 2	Programma di interventi stradordinari	2000.00		2000.00	.00	.00	.00	.00	2000.00	1913.70	.00	86.30
L. 227/1975	INTERVENTI STRADORINARI MECCANIZZAZIONE SERVIZI POSTALI E RISSETTO SERVIZI TELEFONICI	830.00	ART 0518 0519 0515	180.00	.00	.00	.00	.00	.00	174.46	.00	5.52
Art. 1 Com. 3	Programma servizi postali e delle telecomunicazioni	830.00		180.00	.00	.00	.00	.00	.00	174.46	.00	5.52
				650.00	.00	.00	.00	.00	880.00	694.27	.00	85.73

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORNO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO O IN RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1991	1992	1993	1994						
		107		2.97	.00	.00	.00	.00	.00	27	27	49	.00
										2.41	2.12	17	.00
Art. 3 Com. 1 e 2	Carso edimento e restauro edifici privati - VEDI NOTA 2	1.15	1199 8709	1.15	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.05	.00
										1.04	.85	.11	.00
Art. 4 Com. 1 e 2	Risparmio quartieri cittadini - contributi ai comuni - VEDI NOTA 3	2.48	1199 8710	2.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.01	.25	.00
										2.48	1.66	.25	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6.60	**	6.60	.00	.00	.00	.00	.00	27	53	77	.00
										5.93	4.62	46	.00
L. 06/1976	POTENZIAMENTO FERROVIA ALIFANA	63.00	7285 7293	63.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.08	.00
Art. 1 Com. -	Potenziamento ferrovia alifana									63.00	23.71	19.29	.00
L. 203/1976	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO MERCHIE PETROLIFERE	130.00	8051	130.00	30.00	30.00	30.00	.00	.00	.00	.00	1.89	.00
Art. 1 Com. 5	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento merchie petrolifere - VEDI NOTA 1									36.17	.17	34.11	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	130.00	**	130.00	30.00	30.00	30.00	.00	.00	36.17	.17	34.11	.00
L. 26/1976	LI TERRIERE FINIZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CAUSATE ANTRACI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMARE DI LIERO	201.50	7081	201.50	17.50	12.00	5.00	10.00	.00	1715.00	1575.00	140.00	.00
Art. 3 Com. -	Trasfer. equivalenti alla Reg. Marche (art. 29 ter L. 26/75 (art. cap. 7081 anche fondi									8103.46	7963.46	9.56	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 9 -

ESTREMI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPORIT CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORI	UFFICI	PAGAMENTI (COPIONE PEREN.)	RESIDUI FINANZ.	RESIDUI STANZIATO				
				1991	1992	1993	1994							1995			
Art. 1 Com. 1	Edilizia carceraria - VEDI NOTA 1	4.700.00	4.700.00	340.00	70.00	190.00	200.00	400.00	0.00	0.00	271.02	195.17	33	-2.59	78.43	-21.35	
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	4.700.00	4.700.00	340.00	70.00	190.00	200.00	400.00	0.00	0.00	271.02	195.17	33	-2.59	78.43	-21.35	
											360.42	312.33	7.86	69.46	404.63	191.72	
											360.42	312.33	7.86	69.46	404.63	191.72	
Art. 10 Com. 1	Opere di sistemazione idrologica - VEDI NOTA 2	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.56	136.08	1.44	6.75	3.97	-1.13	
Art. 11 Com. 1	ex legge 292/1988 - (ESARITTO)	3.00 *	3.00 *														
Art. 11 Com. 2	Stanziamento aggiuntivo art. 35/A D.L. 22/76 e art. 35 D.L. 680/76. Riprist. e ricostruz. opedem. e complessi edili. culto - VEDI NOTA 3	195.00	150.00	105.00	20.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.86	6.48	0.00	4.01	-7.63	14	
											103.93	91.16	87	6.30	6.47	20	
											45.00	17.43	2.25	0.00	15.18	4.43	
											33.57	2.96	0.00	0.00	30.61	11.43	
											150.00	20.29	8.73	0.00	4.01	7.55	-4.29
											137.50	94.12	87	6.30	37.08	11.63	
Art. 12 Com. 1	Trasferimenti Ferrovie dello Stato - VEDI NOTA 4	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	396.30	0.00	0.00	6.70	0.00	
Art. 13 Com. 1	Ricostruzione impianti ripristino mezzi - (ESARITTO)	37.00 *	37.00 *														
Art. 14 Com. 1	Ricostruzione zone terremotate del Friuli e del Veneto - VEDI NOTA 5	267.91	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	64	
											30	23	0.00	0.00	0.07	2.58	
											2.88	2.60	0.00	0.00	0.14	0.03	
											2.88	2.47	0.00	0.00	0.41	0.00	
											3.84	3.68	0.00	0.00	0.16	0.00	
											3.84	3.64	0.00	0.00	0.20	0.00	
											17.25	4.40	0.00	0.00	3.85	1.00	
											17.10	10.08	1.5	0.00	5.94	0.00	
											56.06	14.40	16.41	0.00	2.91	0.00	
											82.91	35.41	0.00	0.00	16.74	0.00	
											20.39	20.99	0.00	0.00	0.35	0.61	
											80.12	55.15	21	1.33	23.64	2.58	

RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PRONOME/COGNOME	DESCRIZIONE	IMPERIO STANZIATO	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	FORNIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.		
				1991	1992									
Art. 22 Com. 1 e 2	Gestione stradale ex art. 2 del D.L. 648/76 conv. in legge 730/76 - (ESURITTO)	5.00 *		1991	1992									
Art. 26 Com. 1	Università di Udine per il biennio 1977/78 più 11,4 mld. reperiti nel bilancio 1977/78 - (ESURITTO)	11.40 *												
Art. 28 Com. 1	Stanziamento aggiuntivo art. 17 D.L. 227/76 conv. in legge 336/76 - (ESURITTO)	5.00 *												
Art. 30 Com. -	Somme da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi plurenni alla c/interessi ricostr. zone terremotate - (ESURITTO)	8.00 *												
Art. 31 Com. 1	Trasferimento AWS pronto intervento - (ESURITTO)	2.00 *												
Art. 9 Com. 1	Strade statali trasferimento AWS - (ESURITTO)	60.00 *												
Art. 9 Com. 5	Autosstrada Udine-Tarvisio (trasferimento tramite AWS a Società concessionaria) - (ESURITTO)	95.00 *												
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIVE LEGGI														
		5999.31	**	5612.91	5325.91	133.00	84.00	70.00	.00	.00	147.68	136.07	8.18	3.57
											34.65	5232.90	2.52	14.38
														114.55
														74.21
L. 675/1977	PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICORSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE													
Art. 29 Com. 11	Conferim. fondo speciale ricerca applicata (al sensi art. 4 L. 1089/1968) (Cfr. L. 687/68) +100 mld.; L. 544/78; +200 mld.; - (ESURITTO)	900.00 *												
Art. 29 Com. 111	Conferimento fondi donazione ad aziende a partecipazione statale (IRI, ENI, ENP, ENAG, ENAM, F. Cimento) - VEDI NOTA 1	2825.00	PPSS 7560	2825.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2825.00	125.00	.00	175.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-11-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO		IMP. CAPITOLO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI FINANZ.	RESIDUI STAMZ. TO
		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998							
Art. 29 Com. IV	Aumento capitale GEPI con conferimento tramite IRI-ENI-EPIM (25% ind.) - VEDI NOTA 2	758.50	.00	.00	.00	758.50	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	300.00	.00	.00	300.00	.00
Art. 29 Com. IVa	Aumento capitale GEPI con concorso IRI - VEDI NOTA 3	617.00	50.00	.00	.00	567.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	367.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1	Fondo per ristruttur. e riconvers. industriale (l. art. 29/1 dispone il finan. del fondo per le finalita' artt. 4 e 5) - VEDI NOTA 4	723.00	60.00	70.00	.00	643.00	660.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	643.00	20.00	.00	.00	300.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INVAZ.	1293.50	110.00	70.00	.00	1053.50	660.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	1053.50	20.00	.00	425.00	300.00
L. 218/1978	SOMME DA DEVOLVERE ALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	3000.00	3000.00	.00	.00	.00	.00
Art. 19 Com. -	Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno - VEDI NOTA 1	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	3000.00	.00	.00	.00	.00
L. 497/1978	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE E DISCIPLINA DELLE RELATIVE CONCESSIONI COMPRESO L'ATTILUSSO DEGLI AFFETTI PER L'80% IN BASE ART. 14 STESSA LEGGE	633.99	.00	.00	.00	633.99	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	25.96	55.14	.78	4.60	33.78	20.74
Art. 1 Com. -	Contr. all'hopi pers. milit. (2/5 ind. e 67,989 mila fitti fino al '90 - art. 14/3) (Cfr. art. 26) - VEDI NOTA 1	633.99	.00	.00	.00	633.99	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	622.69	320.56	.78	4.60	97.73	10.32
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INVAZ.	633.99	.00	.00	.00	633.99	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	25.96	55.14	.78	4.60	33.78	20.74
L. 503/1978	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PER AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO MATERIALE ROTABILE ETC.	1665.00	.00	.00	.00	1665.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	-1.00	.00	.00	1.00	.00
Art. 2	Finanz. tantum Integrativo	1665.00	.00	.00	.00	1665.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	-1.00	.00	.00	1.00	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-12-

ESTRORDI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. TOTALE CAP. / TOTALE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1991	1992	1993				
Com. 1		0620		1991	1992	1993			27.70	.00
L. 063/1978	LEGE FINANZIARIA 1979									
Art. 41 Com. 1	Autorizzazione all'ANAS a contrarre mutui per mil. 2500 per l'esecuzione dei propri programmi nel triennio 1978-1981 - VEDI NOTA 1	5187.80	5187.80	.00	.00	.00	3187.80	.00	.00	.00
				1991	1992	1993			.00	.00
				1991	1992	1993			.00	.00
				1991	1992	1993			30.75	142.78
				1991	1992	1993			606.67	2.02
	TOT	5187.80	5187.80	.00	.00	.00	3187.80	.00	.00	.00
				1991	1992	1993			.00	.00
				1991	1992	1993			90.75	142.78
				1991	1992	1993			606.67	2.02
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	5187.80	5187.80	.00	.00	.00	3187.80	.00	.00	.00
				1991	1992	1993			90.75	142.78
				1991	1992	1993			606.67	2.02
L. 061/1978	AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALL'ART. 7 DELLA L. 19/05/1967 N. 378, PER IL RIFORMAMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI									
Art. 1 - 3 Com. 1 - 3	Acquisto navi cisterna per rifornimento idrico isole minori - VEDI NOTA 1	51.04	51.04	45.84	5.20	.00	.00	.00	.00	.00
				1991	1992	1993			.00	.00
				1991	1992	1993			29.22	.19
				1991	1992	1993			43.60	2.13
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	51.04	51.04	45.84	5.20	.00	.00	.00	.00	.00
				1991	1992	1993			.00	.00
				1991	1992	1993			29.22	.19
				1991	1992	1993			43.60	2.13
L. 063/1978	RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI VIA SATELLITE									
Art. 3 Com. 1 e 2	Rilevato dati meteorologici via satellite (finanz. iniz. di 7,5 mil. ai quali sono stati aggiunti 1,5 mil. nel 1991) - VEDI NOTA 1	13.43	13.43	13.43	.00	.00	.00	.03	1.36	1.46
				1991	1992	1993			.01	.02
				1991	1992	1993			8.40	.53
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	13.43	13.43	13.43	.00	.00	.00	.03	1.36	1.46
				1991	1992	1993			.01	.02
				1991	1992	1993			8.40	.53
L. 60/1980	FINANZIAMENTI PER COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CANTAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E									
				1991	1992	1993			1.31	1.46
				1991	1992	1993			2.93	1.50

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-13-

ESTRONI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP. 2957	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPORTI	PAGAMENTI ECONOMICI RENDIZ.	RESIDUI PRELIEVI	RESIDUI STABILITI
				1992	1993					
	PER LA COSTRUZIONE DEI BACINI DI CARICAMENTO DI NAPOLI	34.85 *								
Art. 1 Com. 1	Contributo al consorzio autonomo del porto di Genova - (ESBURITO)	47.30	47.30	.00	.00	.00	.00	46.88	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Contributo alla società' arsenale triestina S. Marco - VEDI NOTA 1	47.30		.00	.00	.00	47.30	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1 e 3	Contributo consorzio per costituzione bacino caricaggio di Napoli - (ESBURITO)	20.00 *		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	102.15	47.30	.00	.00	.00	47.30	46.88	.00	.00
L. 146/1980	LEGGI FINANZIARIA 1980	938.00	938.00	.00	.00	.00	156.09	73.88	.00	82.71
Art. 29 Com. 1a	Programma per completamento funzionale e attrezzatura tronchi di arterie già avviati nell'area Cassa del Mezzogiorno	938.00	938.00	.00	.00	.00	937.80	880.88	.00	256.92
L. 336/1980	PROMEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	983.65	219.10	.00	.00	.00	.00	35.03	.00	33.95
Art. 5 Com. 1	Costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - VEDI NOTA 1	983.65	764.55	44.20	200.00	100.00	203.83	189.63	27	26.77
			276.15				28.37	15.81	71	10.38
			495.25	44.20	200.00	100.00	267.65	199.83	5.30	60.84
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	983.65	495.25	44.20	200.00	100.00	495.46	388.56	5.30	87.56
L. 784/1980	NOVE PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEP, PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	983.65	495.25	44.20	200.00	100.00	495.46	388.56	5.30	87.56
			495.25	44.20	200.00	100.00	283.37	50.84	71	23.61
			495.25	44.20	200.00	100.00	495.46	388.56	5.30	87.56
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	983.65	495.25	44.20	200.00	100.00	495.46	388.56	5.30	87.56

L. 784/1980
NOVE PER LA RICAPITALIZZAZIONE
DELLA GEP, PER IL
POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO
DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-14-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				M. 1991	1992	1993	1994					
Art. 11 Com. 3	LIQUIDAZIONE-LIQUIDAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI METANIZZAZIONE	1785.00	TES 7802	1785.00	.00	.00	.00	.00	.00	280.00	280.00	.00
	Autorizzazione spesa per l'attuazione del programma metanizzazione Mezzogiorno - (VEDI NOTA 1)			1785.00	.00	.00	.00	.00	1785.00	1476.96	300.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1785.00	**	1785.00	.00	.00	.00	.00	1785.00	1476.96	300.00	.00
L. 845/1980	PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BALEGNAN DAL FENOMENO DELLA SUESSIONE	615.50	TES 9207 1109 1109 1109 1419 7711 7720	200.00	70.00	30.00	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 1	Autorizzazione spesa per opere a carico Ministero Lavori Pubblici e Ministero dell'Agricoltura - (VEDI NOTA 1)			200.00	70.00	30.00	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00
				200.00	70.00	30.00	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00
				30.00	30.00	.00	.00	.00	.00	78.48	10.87	23.05
				191.50	191.50	.00	.00	.00	.00	54.49	31.13	10.95
				10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	17.57	3.37	23.29
				184.00	184.00	.00	.00	.00	.00	30.25	32.10	0.71
				615.50	485.50	30.00	50.00	50.00	.00	8.81	41.78	.00
				615.50	485.50	30.00	50.00	50.00	.00	15.84	23.59	21.95
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	615.50	**	615.50	485.50	30.00	50.00	50.00	.00	49.39	148.19	21.95
				615.50	485.50	30.00	50.00	50.00	.00	38.39	61.23	14.39
				615.50	485.50	30.00	50.00	50.00	.00	49.10	270.42	36.12
				615.50	485.50	30.00	50.00	50.00	.00	38.39	61.23	14.39
				615.50	485.50	30.00	50.00	50.00	.00	49.10	270.42	36.12
L. 17/1981	PROGRAMMA INTEGRATIVO FERROVIE DELLO STATO	34750.00	FFSS 0526	34750.00	.00	.00	.00	.00	.00	1697.00	669.20	1697.00
Art. 1 Com. 3	Programma integrativo Ferrovie dello Stato - (VEDI NOTA 1)			34750.00	.00	.00	.00	.00	.00	28400.50	3582.20	6349.50
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	34750.00	**	34750.00	.00	.00	.00	.00	.00	1697.00	669.20	1697.00
				34750.00	.00	.00	.00	.00	.00	28400.50	3582.20	6349.50
L. 64/1981	INTERVenti FINANZIAMENTI PER RICOSTRUZIONE ZONA DEL BELICE DISTRUTTA DAL TERREMOTO DEL	34750.00		34750.00	.00	.00	.00	.00	.00	1697.00	669.20	1697.00
				34750.00	.00	.00	.00	.00	.00	28400.50	3582.20	6349.50

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 15 -

ESTREMI PROMEDIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	ECONOMICHE PERENZ.		RESIDUI PROGRI	RESIDUI STANZIATO
				1992	1993			1994	1995		
Art. 1 Com. 1	GENNAIO 1989 Ulteriore autorizzazione di spesa per opere di urbanizzazione di cui art. 17 e 26 L. 220/78 art. 4 bis e 4 ter D.L. 220/78 convertito in L. 464/78 - VEDI NOTA 1	28.00	9009	28.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 2 e 3	Ulteriore autorizzazione di spesa per opere di urbanizzazione di cui art. 17 e 26 L. 21/70 (fold. 116 c.2 - mid. 57 c.3) - VEDI NOTA 1	500.16	9061	338.16	42.00	60.00	.00	31.40	14.44	61	2.88
Art. 16 Com. 1	Per interventi natura statica e strutturale - VEDI NOTA 2	17.50	8647	17.50	.00	.00	.00	2.99	15	.01	2.17
Art. 2 Com. 1	Ulteriore spesa per concessione contributi a privati ai sensi art. 4 bis e 4 ter D.L. 220/78 convertito in L. 464/78 - VEDI NOTA 3	285.00	9175	285.00	.00	.00	.00	9.87	73	3.16	6.12
Art. 2 Com. 1a	Summi da assegnare alla Regione Sicilia - VEDI NOTA 4	818.40	8617	590.40	96.00	133.00	.00	98.00	98.00	.00	.00
Art. 30 Com. 1	Per completamento opere portuali di Sciacca e Mazzara del Vallo	10.00	7531	10.00	.00	.00	.00	10.00	10.00	.00	.00
Art. 4 Com. 1	Sistemazione scarichi e rimozione rifiuti - VEDI NOTA 5	8.00	7006	8.00	.00	.00	.00	.03	10	.03	.00
Art. 5 Com. 2	Contributi per rimborso spese di energia che a partire dal 1982 saranno fissati con la legge di Bilancio - VEDI NOTA 6	9.60	1580	9.60	.00	.00	.00	4.56	3.92	3.44	.53
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1676.66	**	1286.66	137.00	191.00	60.00	112.36	114.28	65	6.71
								1125.18	900.00	62.73	144.58
1.92/1981	PROMEDIENTI URGENTI PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CITTA' DI ROMA	230.00	8012	230.00	.00	.00	.00	228.75	1.44	.00	.02
Art. 1 Com. 1	Provedimenti urgenti patrimonio archeologico città di Roma - VEDI NOTA 1	230.00	**	230.00	.00	.00	.00	228.75	1.44	.00	.02
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	230.00	**	230.00	.00	.00	.00	228.75	1.44	.00	.02
								227.92	1.25	2.28	3.56

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-17-

ESTRETI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA												RESIDUI STANZIATO
		ANNO C.A.P.	1991	1992	1993	1994	1995	PERIODO O.TRE	RIFIBUTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PORDZ.	
Com. 1b	per l'attuazione degli investimenti di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 3	7808	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	35.00	27.00	8.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1c	Somma da corrispondere all'Azienda di Stato Servizi Telefonici per l'attuazione degli interventi di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 4	7809	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.75	5.75	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1d	Somma da corrispondere alla Cassa di Risparmio di Roma (D.P.P. al sens) dell'art. 3 comma 22 della L. 30/86 - VEDI NOTA 5	5943	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	37.00	37.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1e	Somma da corrispondere al Credito Centrale - VEDI NOTA 6	7859	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	70.00	70.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1f	Riparazione beni demaniali e patrimoni rimasti danneggiati dagli eventi sismici - VEDI NOTA 7	4332	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.17	.17	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1g	Interv. edilizia deman. da effettuare in Campania e Basilicata colpite da eventi sismici - VEDI NOTA 8	5064	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	332.80	331.08	1.72	19.91	57.50
Art. 3 Com. 1h	Interv. su immobili di interesse storico-artistico e su edifici di culto della Campania e Basilicata colpite dai sismi - VEDI NOTA 9	1036 1139 1135 1134 1134 5065	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	1.47 30 30 7.53 64.20 889.51	1.15 .00 .00 .00 127.88 542.77	1.14 .00 .00 .00 80 6.74	.00 .00 .00 .00 35.51 701.01	.00 .00 .00 .00 -99.19 219.55
Art. 3 Com. 1i	Risanamento ferrovie concessione e in gestione diretta a carico dello Stato danneggiate da eventi sismici - VEDI NOTA 10	TOT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	872.81	865.22	7.59	101.11	219.55
Art. 3 Com. 1j	Manutenzione, riparazioni e spese ricostruzione - VEDI NOTA 11	7297	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	85.80	85.82	9.72	75.46	11.15
Art. 3 Com. 1k	Manutenzione, riparazioni e spese ricostruzione - VEDI NOTA 11	4071	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 18 -

ESTREMI PROVVEDIMENTI	DESCRIZIONE	IMPORITO STANZIATO	IMPORITO CAP.		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO Q. IRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE FORNIZ.	RESIDUI INDEBIT.	RESIDUI STANZ. TO	
			AL 1991	AL 1991	1992	1993								1994
Art. 3 Com. 1a	Manutenzioni, riparazioni e spese di ricostruzione e completamento di infrastrutture militari - (ESABRIT0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	9.50	0.00	2.24	0.00	0.00
		7408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 3 Com. 3a	Interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	12.98	0.00	1.02	0.00	0.00
		8228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	8.62	0.00	3.78	0.00	0.00
		8229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.75	0.00	6.25	0.00	0.00
		TOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10	30.50	0.00	7.27	0.00	0.00
Art. 3 Com. 3a0	Interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territori colpiti da eventi sismici - (ESABRIT0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		800C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.30	340.50	0.00	2.80	0.00	0.00
		8001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.37	104.68	34	4.06	78.29	0.00
		TOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.67	445.18	34	6.86	78.29	0.00
		PC0M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 3 Com. 3a	Spese per costruzione e funzionamento ufficio speciale ricostruzione e sviluppo zone terremotate - VEDI NOTA 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PC0M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PC0M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		PC0M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 3 Com. 3a	Spese per propaganda turistica - VEDI NOTA 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ISTITUTI PROVALENTI	AMM. CAP.	IMPERIO STATALE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO C. D. L. RIFERITE	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	POTENZ.	RESIDUI IMPEGNI	RESIDUI STATALI
			1992	1993							
COLFIDE DA ESSENTI SISMICI - C.S. E.L. 30/7/91											
Art. 18 Com. 1	8/78	454.00	454.00	40.00	1991 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Assicurazione alla regione statale di un contributo agli interv. previsti dal presente decreto - VEDI NOTA 1							764.00	0.00	0.00	0.00	40.00
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIVE MODIFICHE	**	454.00	304.00	40.00	1991 A	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	40.00
<hr/>											
1.27/1982											
Art. 1 Com. 1	863	15.00	15.00	0.00	1991 A	0.00	7.30	0.04	0.00	3.67	0.00
CONSEGNA EDIFICIO TORRE DI PISA							7.55	7.80	4.59	0.00	0.00
<hr/>											
1.30/1982											
Art. 1 Com. 1											
AUTORIZZAZIONE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MIN. POSTE E TELECOMUNICAZIONI A PRESEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO E DI RIASSOTTO DEI SERVIZI E DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE FUNZIONARIO											
Interventi Strutturali dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni - VEDI NOTA 1											
Art. 1 Com. 1	6426.37	917.00	917.00	0.00	1991 A	0.00	151.48	105.82	0.00	45.66	3.52
							871.00	637.70	0.00	734.00	30.70
							368.00	53.93	0.00	44.67	23.60
							300.00	233.74	0.00	105.97	28.29
							55.00	4.66	0.00	35.95	40.61
							1105.00	270.61	0.00	61.13	28.26
							460.00	0.02	0.00	5.87	0.07
							710.00	78.07	0.00	6.39	5.4
							460.00	76.99	0.00	53.10	23.11
							710.00	810.44	0.00	160.67	214.89
							1454.00	302.24	0.00	125.82	31.94
							710.00	43.07	0.00	10.25	32.82
							1454.00	592.03	0.00	80.04	37.93
							271.00	88.49	0.00	60.21	5.78
							85.00	1170.53	0.00	216.83	66.64
							271.00	15.00	0.00	6.52	16.52
							85.00	78.54	0.00	74.46	18.00
							190.00	7.75	0.00	3.59	15.75
							190.00	88.59	0.00	9.83	6.98
							62.36	36.64	0.00	26.72	32.36

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-72-

LEGGI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	M.M. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PREVENZ.	RESIDUI PRELIMI	RESIDUI STABILIT.
				1992	1993								
0530				95.37	.00	AL 1991	.00	164.57	93.77	.35	.00	70.80	25.08
AP1						AL 1991	.00	85.37	18.51	.00	.00	66.86	10.00
0532				20.00	.00	AL 1991	.00	85.37	18.51	.00	.00	66.86	10.00
AP1						AL 1991	.00			.00	.00		
0533				180.00	.00	AL 1991	.00	.00	.00	.00	.00	.00	180.00
AP1						AL 1991	.00	.00	.00	.00	.00	.00	180.00
0534				110.00	.00	AL 1991	.00	.00	.00	.00	.00	.00	110.00
AP1						AL 1991	.00	.00	.00	.00	.00	.00	110.00
0535				6426.37	.00	AL 1991	.00	564.58	475.71	.00	.00	88.87	110.79
TOT								5607.67	4444.27	.35	.00	1163.40	818.35
Art. 11	Programmi della Azienda di Stato	465.00		165.00	.00	AL 1991	.00	8.27	11.37	.00	.00	2.90	8.27
Com. 1	per i servizi telefonici - VEDI					AL 1991	.00	145.14	122.31	.00	.00	27.83	19.86
NOTA 2				300.00	.00	AL 1991	.00	259.56	277.04	.00	.00	1.00	7.00
0549				465.00	.00	AL 1991	.00	9.05	13.00	.00	.00	22.52	.44
TOT								444.70	399.35	.00	.00	3.95	9.05
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6881.37		6881.37	.00	AL 1991	.00	573.63	488.71	.00	.00	84.97	101.74
						AL 1991	.00	8062.37	7843.62	.35	.00	1208.75	838.65
I. 41/1982	PIANO PER LA PAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA												
Art. 0	Spese di pubblicità - VEDI NOTA 1	0.00		.00	.00	AL 1991	.47	.47	.47	.00	.00	.00	.00
Com. 0						AL 1991	3.32	3.32	3.32	.00	.00	.00	.00
Art. 0	Spese di pubblicità - VEDI NOTA 2	0.00		.00	.00	AL 1991	.88	.00	.00	.88	.00	.00	.00
Com. 0						AL 1991	.88	.00	.00	.88	.00	.00	.00
Art. 0	Contributo a fondo perduto per ricostruzione unità adibite alla pesca a reti di posta (Cfr. anche l. 302/88) - VEDI NOTA 3	0.00		.00	.00	AL 1991	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.00
Com. 000						AL 1991	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.00
Art. 0	Per attuazione L. 302/89 - VEDI NOTA 4	0.00		.00	.00	AL 1991	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.00
Com. 0000						AL 1991	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.00
Art. 10	Fondo centrale per il credito peschereccio - VEDI NOTA 5	111.23		111.23	.00	AL 1991	59.04	54.35	3.05	.00	.00	51.30	4.99
Com. 1 e 2						AL 1991	112.06	216.40	165.10	.00	.00	51.30	7.69
Art. 20	Contributi a fondo perduto - VEDI NOTA 6	41.25		41.25	.00	AL 1991	18.05	9.85	8.70	3.10	2.47	1.32	5.10
Com. 1a						AL 1991	44.30	64.45	49.73	9.24	6.52	8.20	11.86
Art. 20	Campagna promozionale pesca marittima - VEDI NOTA 7	2.00		2.00	.00	AL 1991	3.55	.00	.00	.00	.00	.00	3.55
Com. 1b						AL 1991	3.93	2.37	2.37	.00	.00	.00	3.56

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-24-

ESTIMATI PROSPETTIVO	DESCRIZIONE	IMP. STANZIATO	AMM. CAP.	IMP. CAPITALE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO DI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RISERVI FINANZ.	RESIDUI STANZIATO
					1992	1993	1994	1995							
L. 85/1982	CONCESSIONE ALL'AREA (EX OREN) CONTRIBUTO STRALE ATTIVITA' QUINQUENNIO 1980-1984 ED ANTICIPO CONTRIBUTO 1985-1989 E 1985-1990. LO STANZIAMENTO ASSORBE ANCHE I FINANZIAMENTI DI CUI ALLE LEGGI 59/1981 (508 MIL.) E DI 414/1981 (185 MIL.)	9455.00		9455.00	600.00	600.00	600.00	600.00	MEI 1991 A 1991	00	500.00 1255.00	500.00 1255.00	00 00	00 00	10.00
Art. 1 Com. 1	Concessione all'ENEA contributo statale - MEDI NOTA 1	9455.00	**	9455.00	600.00	600.00	600.00	600.00	MEI 1991 A 1991	00	500.00 1255.00	500.00 1255.00	00 00	00 00	00
L. 94/1982	PROGRAMMI EDILIZIA RESIDENZIALE (C.V.S. D.L. 9/1982)	600.00	185 7792	600.00	00	00	00	00	MEI 1991 A 1991	00	800.00	800.00	00 00	00 00	00
Art. 1 Com. 1	Edilizia sovvenzionata a carico dello Stato - Ricarica I e II biennio legge 45/78	600.00		600.00	00	00	00	00	MEI 1991 A 1991	00	800.00	800.00	00 00	00 00	00
Art. 1 Com. 4 - 11	Edilizia sovvenzionata e agevolata - nuovi programmi III e IV biennio (limiti di impegno - prime rate) - MEDI NOTA 1 - (ESAD110)	555.00 *		555.00	00	00	00	00	MEI 1991 A 1991	00	800.00	800.00	00 00	00 00	00
Art. 1 Com. 4a	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Ricarica I e II biennio L. 45/78 (limiti di impegno - prime rate) - (ESAD110)	10.00 *		10.00	00	00	00	00	MEI 1991 A 1991	00	1330.00	1330.00	00 00	00 00	00
Art. 1 Com. 6	Edilizia sovvenz. Carico Stato - Nuovi prog. III e IV biennio. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2	2000.00	715 7795	2000.00	330.00	330.00	330.00	330.00	MEI 1991 A 1991	00	1330.00	1330.00	00 00	00 00	00
Art. 2 Com. 1 - 4	Edilizia sovvenz. Carico Stato - Costruz. acquisto alloggi da Comuni. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 - (ESAD110)	900.00 *		900.00	00	00	00	00	MEI 1991 A 1991	00	1330.00	1330.00	00 00	00 00	00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVAEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPIGNO STANZIATO	AMM. CAPITOLO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO DI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI IMPEGNI	RESIDUI STANZIATO
			A 1991	A 1991	1992	1993						
Art. 2 Com. 10 11	Edilizia sovvenzionata agevolata - Contributi c/capitale - (ESARTO) e	440,00 *										
Art. 2 Com. 12	Edilizia sovvenzionata agevolata - Contributi c/interessi (limite impiego prima rate) - (ESARTO) e	30,00 *										
Art. 21 Com. 5	Edilizia sovvenzionale - Edilizia rurale (comuni) anche 15 mid. della "cooperativa Aspacia" ripartiti all'art. 21bis/0) - (ESARTO)	35,00 *										
Art. 3 Com. 1	Edilizia sovvenzionata - Acquisizione ed urbanizzazione aree - VEDI NOTA 2	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Art. 4 Com. 3	Edilizia sovvenzionale - (ESARTO)	565,00 *										
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		6115,00	2930,00	2930,00	320,00	350,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
			3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3740,00	3700,00	0,00	3740,00
Art. 10 Com. 1	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA E DI CALORE - CONTRIBUTI A FONDO PERDITO - VEDI NOTA 1	20,20	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	11,32	2,26	4,20
Art. 10 Com. 3	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA E DI CALORE - CONTRIBUTI c/capitale - VEDI NOTA 2	1318,76	1318,76	1318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1305,17	677,21	5,86	202,13
Art. 11 Com. 1	Progetti dimostrativi - VEDI NOTA 3	107,41	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18	3,83	0,07	27,75
Art. 12 Com. 1a - 2	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore fotovoltaico - contributi	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00

L. 308/1992
MEME SA CONTINAMENTO DEI CIRCUI ENERGETICI LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE A IMPERIALE CON CONTRIBUTI DIVERSI OGNI 1000000000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTO PROVAVEDIMENTO	ELEGIZIONE	IMPARTO STABILITO	APPL. CAP.	IMPARTO CONFERITO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORIE	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI FINANZI	RESIDUI STATALI
					1992	1993						
						1995						
Art. 12 Com. 1 e 3	c/capitale - VEDI NOTA 4 Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore fotovoltaico - contributi c/interessi (trasf. regionali) - VEDI NOTA 5	22.00	7534	22.00	.00	.00	.00	.00	22.00	.00	.00	.00
Art. 13 Com. 1	Contributi in c/capitale alle aziende municipalizzate per acquisto veicoli a trazione elettrica o mista	6.00	7711	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 13 Com. 7 e 8	Piano dimostrativo per utilizzo alcol metilico o etilico per autotrazione, ecc.	2.00	7712	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 14 Com. 1	Piccole derivazioni di acqua - contributi per riattivazione e costruzione nuovi impianti - VEDI NOTA 6	220.05	7713	220.05	.00	.00	.00	.00	14.39	17.15	45.07	-2.76
Art. 21 Com. 1	Interventi cassa congraglio per settore elettrico	70.00	7547	70.00	.00	.00	.00	.00	70.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1	Contributi in c/capitale e sostegno utilizzo fonti rinnovabili di energia in edilizia - VEDI NOTA 7	779.86	7785	779.86	.00	.00	.00	.00	42.46	.00	.00	-42.46
Art. 8 Com. 1 e 3	Limiti di ammontare annuali - prime rate (1991: 50 mid.; 1992: 90 mid.; 1993: 120 mid.; 1997: 72 mid.; 1998: 76,13 mid.) - VEDI NOTA 8	2098.13	7707	2098.13	.00	.00	.00	.00	884.29	668.61	1213.84	76.13
	** TOTALE LEGGE E SUCCESSIVE MODIFICHE	4810.41	**	4810.41	.00	.00	.00	.00	132.30	337.31	126.55	507.21
									536.90	2457.52	2723.51	349.44
												-5.75

L. 531/1992
PIANO DECENNALE PER LA
VIABILITA' DEI SERVIZI COMUNICAZIONE
E MISURE DI RILASCIAMENTO NEI SETTORI
AUTOTRAZIONE

Art. 11
Com. 1
Contributo alla Società
Autocredito
(ISARITID)

Art. 15
Pagamenti debiti società

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTO PROVALEGGIO	DESCRIZIONE	IMPRESTIO STANCIATO	CONV. CANTILE	IMPRESTIO CANTILE	ATT. 1991	ATT. 1992	ATT. 1993	ATT. 1994	STUDI	IMPRESTIO CANTILE	ATT. 1991	ATT. 1992	ATT. 1993	ATT. 1994	IMPRESTIO CANTILE	ATT. 1991	ATT. 1992	ATT. 1993	ATT. 1994
Com. 16	di cui all'art. 9 - VDI NOIA 5	7901							00	13.82	94.05	1.32	11.28	42.49					
Art. 20 Com. 16	Per il completamento delle miniere in stato di esaurimento ed in attesa di essere coltivate, al sensi dell'art. 14 - VDI NOIA 6	286.70	192.907	58.00	2.00	00	00	00	37.00	8.30	10.38	39	72	71.76	95.79				
Art. 20 Com. 15	Per la provvidenza attività di ricerca all'estero di cui all'art. 17 - VDI NOIA 7	308.30	308.30	273.30	35.00	00	00	00	50.00	9.30	3.99	9.29	3.70	15.93	65.01				
Art. 20 Com. 1e	Per i programmi di cui al primo punto dell'art. 1 (art. 3 e 17 gennaio 1980 - VDI NOIA 8	140.50	140.50	65.50	55.00	00	00	00	27.00	42.24	00	00	00	42.24	15.24				
** TOTALE ITCER E SACC.RIF. INNOV.		1225.47	1225.47	1085.47	150.00	00	00	00	00	136.23	37.67	11.40	10.97	67.50	37				
										966.42	603.48	18.39	18.14	344.00	100.06				
l. 826/1982	UTERIORI PROMEMORIA PER COMPLETAMENTO OPERA RICOSTRUZIONE E SVILUPPO ZONE REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA CULPIE IN INTERMEDIO DEL 1976 E ZONE INTERMEDIOE REGIONE MARCHE	300.00	8009	272.50	2.50	2.50	2.50	2.50	00	2.50	2.50	00	00	00	00				
Art. 10 Com. 1 e 2	Contributi speciali, alla Regione Friuli Venezia Giulia, da destinare a progetti organici di sviluppo (dal 1983 al 2002) - VDI NOIA 1	300.00	8009	272.50	2.50	2.50	2.50	2.50	00	2.50	2.50	00	00	00	00				
Art. 11 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di linee, ricerca, acquisizione di attrezzature didattiche - (USAR110)	35.00 *																	
Art. 2 Com. 1b	Esecuzione opere sistemazione idrogeologica nei bacini antichiani nell'area colpita dal sisma - (USAR110)	25.00 *																	
Art. 21 Com. 1	Completamento interventi Canon Rug. Marche colpiti dal terremoto del 1972 (art. 6 e 7 D.L. 25/72 c.v. L. 68/72)	16.50	9066	16.50	00	00	00	00	00	0.05	2.84	0.05	0.89	3.78	00				
Art. 21 Com. 5	Rifinanziamento interventi di cui art. 1/b L. 115/80 per ricostruzione di zone terremotate	53.00 *								16.07	12.11	43	3.85	1.11	00				

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI FONNAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANCIAIO	ANAL. CAP.	IMPRIO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STIPENDI	IMPIGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI FINANZI.	RESIDUI SPAZZIO
					1992	1994					
					1992	1994					
Art. 21 Com. 7	di comuni della regione Marche - VEDI NOTA 2 - (LSAR110)	30.00 *									
Art. 21 Com. 8	Realizzazione raccordo stradale tra il porto di Ancona e la SS.16 da parte ANS - (LSAR110)	30.00 *									
Art. 5 Com. 1	Ammodernamento strada statale 7/ tramite ANS - (LSAR110)	80.00 *									
Art. 7 Com. -	Completamento e sistemazione strade statali, ecc., da effettuare a cura dell'ANS - (ESAR110)	20.00 *									
Art. 8 Com. -	Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per esigenze urbanistiche - VEDI NOTA 3 - (LSAR110)	1.50 *									
Art. 9 Com. 1	Avanzo contributo all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste in ragione di 500 mil. annui dal 1983 al 1985 - (LSAR110)	200.00 *									
** TOTALE LEGGE E SICCR. RIF. PAVU.											
		791.00	**	316.50	2.50	2.50	17.50	2.45	5.34	05	3.78
				289.00	2.50	2.50	120.00	288.57	284.61	03	3.68
: 960/1982											
RIFINANZIAMENTO LEGGE 73/77 CONCERNENTE LA RATIFICA ACCORDI DI OSIMO											
Art. 1 Com. 1	Assegnazione di un contributo speciale per prosecuzione e completamento investimenti di cui art. 4 DPR 100/78, ecc. - VEDI NOTA 1	420.00	8/288	420.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Provvedimento di ANS opere di cui art. 3 DPR 100/78 (54 mil.) e sistem. cura. Min. 11.447. valichi conf. Reg. Friuli-VG -	294.00	11/99 7226 11/99 7272	39.00 161.00 161.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	30.00 94.00 94.00	62.00 132.93 132.93	1.54 9.45 9.45	.00 .07 .07	60.53 121.88 121.88
: 960/1982											
RIFINANZIAMENTO LEGGE 73/77 CONCERNENTE LA RATIFICA ACCORDI DI OSIMO											
Art. 1 Com. 1	Assegnazione di un contributo speciale per prosecuzione e completamento investimenti di cui art. 4 DPR 100/78, ecc. - VEDI NOTA 1	420.00	8/288	420.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Provvedimento di ANS opere di cui art. 3 DPR 100/78 (54 mil.) e sistem. cura. Min. 11.447. valichi conf. Reg. Friuli-VG -	294.00	11/99 7226 11/99 7272	39.00 161.00 161.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	30.00 94.00 94.00	62.00 132.93 132.93	1.54 9.45 9.45	.00 .07 .07	60.53 121.88 121.88

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	MIR. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		RIFUGIO CIRCA	STIPENDI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PRELEV.	RESIDUI FRUIRI	RESIDUI STANZIATI
				1991	1992						
	VEDI NOTA 2			94,00	0,00	1991	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294,00	0,00	1991	62,00	1,54	0,07	60,53	32,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INVAL.	714,00		714,00	0,00	1991	62,00	1,54	0,07	60,53	32,00
				137,15	70,00	1991	21,71	16,10	3,32	2,29	0,00
				25,04	0,00	1991	4,82	6,03	1,20	1,41	0,00
				245,00	35,00	1991	50,00	57,09	0,00	7,09	0,00
				434,75	50,64	1991	28,90	36,15	1,14	7,68	3,36
				106,60	0,00	1991	2,07	6,78	1,06	6,51	3,13
				154,28	72	1991	152,57	127,71	1,71	24,06	0,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INVAL.	1413,55		952,19	156,36	1991	107,10	124,67	1,67	5,35	22,92
						1991	942,74	719,06	9,07	16,30	206,58

L. 156/1982 PROMEMORIO IN FAVORE DELLA

L. 979/1982 DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DI:
 Art. 3 Per i servizi osservazione per difesa ambiente, etc. - VEDI NOTA 1
 Art. 32 Per interc. di cui art. 26 e 28 concern. le risorse marine (3 mil. di cui 456 mil. trasi a L. 201/80 art. 0/0) - VEDI NOTA 2
 Art. 39 Programma quadriennale potenziamento ed infrastruttura logistica ed operative capitalmente di porto - VEDI NOTA 3
 Art. 4 Per costruzione, acquisto o noleggio unità navali o aeromobili per interventi di prevenzione e controlli (regolamentari) - VEDI NOTA 4
 Art. 5 Costruzione e acquisto di unità navali per potenziamento servizi vigilanza e soccorso in mare - VEDI NOTA 5
 Art. 6 Costruzione o acquisto di unità navali o aeromobili per istituzione servizi vigilanza - VEDI NOTA 6

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-34-

ESTREMI PROVALEGGIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STANZIATO	APP. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STIPENZI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI ALTERN.	RESIDUI FINANZ.	RESIDUI STANZIATO
				1991	1992	1993	1994					
I. 363/1984	INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE FOGLIAZIONI CIEPILIRI DEI MONUMENTI SIBIRICI DELL'APRILE 1984 IN UMERIA E DEL MAGGIO 1984 IN ARIZZO, MILISE, LAZIO E CAMPANIA (CNS. D.L. 159/84)	30.00		30.00	00	00	00	00	00	1.14	00	00
Art. 13nov1 Com. 6	Completamento piani di ricostituzione ai sensi della L.1402/751	30.00	9307	30.00	00	00	00	00	00	29.95	00	00
I. 395/1984	ACQUISTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO	169.40		69.40	10.00	20.00	20.00	30.00	00	14.19	11.99	2.53
Art. 1 Com.	Acq. costr. ristr. imm. rappres. est. (L. 395/84: 60 mld.; L. 348/88: 1,5 mld.; L. 367/89: 0,735 mld.; L. 409/89: 6,5 mld.) - VEDI NOTA 1	169.40	7501	69.40	10.00	20.00	20.00	30.00	00	82.23	75.27	4.89
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	169.40	**	69.40	10.00	20.00	20.00	30.00	00	14.19	11.99	2.53
I. 456/1984	PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE E TELECOMUNICAZIONI	996.00		276.00	00	00	00	00	00	276.00	215.00	00
Art. 1 Com. 1	Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aerospaziali e telecomunicazioni	996.00	4011 01F 4031 01F 4051	276.00 300.00 470.00 470.00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 10.00 00 00 00	00 00 00 00 00
I. 798/1984	MODULI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI ANTICHI (L. AUTORIZZ. COMPLESSIVA INIZIALE DI 600 MLD. E SINTRA INTEGRAIA DI 700 MLD. CON L. 510/1986)			996.00	00	00	00	00	00	996.00	935.00	00
				996.00	00	00	00	00	00	996.00	935.00	00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PARLAMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STABILITO	APP. CAP.	IMPEGNO CAPITOLIO	A 1991	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		SUGGERI L. 1991	IMPEGNO L. 1991	PAGAMENTI L. 1991	RISERVA L. 1991	RISERVA L. 1991
						1993	1994					
Art. 17 Com. 1	Contributo straordinario al Procedimento al Parlamento di benzina	21.00	25/R	21.00	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 18 Com. 1	Conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali	10.00	75/S0	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	4.81	4.33	4.81
Art. 3 Com. 1a	Studi, sperimentazione ed opere volte al risparmio tecnologico della legna - VDI MOA 1	574.35	7733	574.35	574.35	.00	.00	.00	50.35	362.83	.00	41.58
Art. 3 Com. 1b	Ristrutturazione e acquisto attrezzature per servizio vigilanza ed antinquinamento - VDI MOA 2	10.85	5033	40	40	.00	.00	.00	.07	.03	.07	.03
Art. 3 Com. 1c	Ringhiamento legname VDI MOA 3	52.50	7734	52.50	52.50	.00	.00	.00	8.90	3.71	1.95	3.51
Art. 3 Com. 1d	Opere puntuali a difesa del litorale - VDI MOA 4	77.50	7510	77.50	77.50	.00	.00	.00	49.03	28.27	3.47	4.45
Art. 3 Com. 1e	Restauri ed edifici monumentali ed a carattere storico e artistico - VDI MOA 5	114.50	8650	114.50	114.50	.00	.00	.00	32.33	13.99	.01	23.76
Art. 3 Com. 1f	Benigno complesso edilizio Assabile - VDI MOA 6	27.20	8649	27.20	27.20	.00	.00	.00	2.60	1.63	.00	1.58
Art. 3 Com. 1g	Opere di consolidamento e sistemazione di ponti, cavalli, etc. - VDI MOA 7	53.00	8621	53.00	53.00	.00	.00	.00	13.55	5.27	.03	8.20
Art. 3 Com. 1h	Sistemazione corsi d'acqua VDI MOA 8	13.50	7745	13.50	13.50	.00	.00	.00	1.78	.87	.00	1.20
Art. 3 Com. 1i	Restauri e conservazione patrimonio artistico mobiliare per la zona - VDI MOA 9	6.30	8651	6.30	6.30	.00	.00	.00	1.26	.08	.00	1.23

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

37.

ESPOSIZIONE PROVALEGGIO	DESCRIZIONE	IMPEDITO STANZIARIO	APP. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI S.V.S.A.		IMPEGNO CAPITOLIO	1975	C.I.R.E. RIFERITO	STUDI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PUSANZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
				1992	1993								
Art. 16/1984 Com. 17/12e	Same non ripartite - VIDI NOTA 22	350.00	9000	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		2216.00	**	1886.00	100.00	2.16.00	0.00	0.00	0.00	194.59	230.79	2.88	9.86
										1835.08	1394.44	12.96	29.86
												470.78	17.94
L. 889/1984 LEGGE FINANZIARIA 1985													
Art. 11 Com. 1	Interventi straordinari di edilizia periferica	530.00	8411	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47	0.00	135.96
Art. 11 Com. 15	Finanziamento opere di cui D.P.R. 650/78 per regolazione bacino lavoro a seguito accordi di Osimo	30.00	7725	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.76	3.02	204.85
Art. 11 Com. 18	Completamento interventi sistema intermodale vire interessate dal fornimento del traliccio - VDI NOTA 1	455.00	7823	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
Art. 11 Com. 23	Finanziamento per il 1985 programma per la prevenzione rischi sismici - VDI NOTA 2	100.00	8017	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16	0.00	0.06
Art. 19 Com. 3	Sistema amministrativa giudiziaria - VDI NOTA 3	325.86	7013	325.86	62.18	263.68	0.00	0.00	0.00	65.48	22.08	1.36	2.64
Art. 8 Com. 14a	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azioni Poste e Telecomunicazioni	2000.00	0629	2000.00	200.00	1400.00	200.00	200.00	0.00	214.00	62.61	0.00	151.39
Art. 8 Com. 14b	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azioni di Stato per i servizi telefonici	3000.00	0630	3000.00	500.00	2000.00	200.00	200.00	0.00	800.35	487.96	0.11	342.39
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	6440.86	**	6440.86	782.18	4078.68	400.00	200.00	0.00	794.12	677.93	1.37	138.05
										4420.96	2770.05	35.53	224.42
												21.86	619.19

L. 16/1985
PROGRAMMA QUINQUENNALE DI
COSTRUZIONE DI NUOVI SEDI DI
SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE
PER L'AREA DEI CARABINIERI

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 38 -

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPIGNO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				IMPIGNI STORNATI	PAGAMENTI ECONOMICI PESERAZ.	RESIDUI PRELIEVI	RESIDUI STANZIATI			
			1992	1993	1994	1995							
Art. 6 Com. 1	Programma quinquennale di casificazione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'area del Carabinieri	1450.00	1450.00	100.00	100.00	00	00	153.55	100.24	2.74	56.41	51.10	106.29
		8412	1150.00	20.00	100.00	00	00	1136.28	334.86	9.34	213.57	689.86	2.38
1.49/1986	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COTIZAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE	260.00	260.00	00	00	00	00	40.00	40.00	00	00	00	00
Art. 1 Com. 1	Istituz. fondo rotaz. per la promoz. e svil. dell'occupaz. presso S.N.L. (art. 1/1)- anticipaz. 30 mil.(artt.2/1a-20/2) - VEDI NOTA 1	8187	260.00	00	00	00	00	260.00	260.00	00	00	00	00
Art. 17 Com. 1	Istituz. presso Sez. speciale forscoper BNL "un fondo spec. per il cred. alla cooperaz." (Cir. anche artt. 2/1a e 20/2) - VEDI NOTA 2	7828	260.00	00	00	00	00	30.00	30.00	00	00	00	00
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		510.00	510.00	00	00	00	00	70.00	70.00	00	00	00	00
								510.00	510.00	00	00	00	00
1.99/1986	INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	592.00	592.00	00	00	00	00	13.71	128.48	00	00	114.77	13.71
Art. 1 Com. 1a	Opere idrauliche (1) finanz. iniz. era pari a 600 mil. ridotte a 592 mil. perche' 8 mil. destinati a parte corrente)	7701	592.00	00	00	00	00	392.00	592.00	00	00	00	00
Art. 1 Com. 1b	Opere idrauliche e di navigazione interna di competenza provinciale di Frosinone e Boezio	7065	260.00	00	00	00	00	260.00	260.00	00	00	00	00
Art. 1 Com. 1c	Interventi in materia di opere idrauliche di competenza M.A.	7715	50.00	00	00	00	00	50.00	41.33	00	6.16	7.46	00
Art. 2 Com. 1	Opere di edilizia demaniale (1985: 30 mil.; 1987: 50 mil.; 1988: 150 mil.); Realizzazione 7000. (artt.2/4) e 3000. (artt.3/2)	6405	590.00	00	00	00	00	4.37	211.64	00	00	207.27	4.37
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		1482.00	1482.00	00	00	00	00	18.08	341.42	00	6.16	329.50	18.08

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-4-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO DI RIFERIMENTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIZIA	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO		
		1992	1993	1994	1995								
Art. 1 e 8a Com. 1 e 8a	25 M.D. LEGGI 111 E 127/85; RIL. IN. 1-41/86 ART. 11/78; M.D. 320. L. 910/86 ART. 3/79 M.D. 550. L. 6/7/88 ART. 15/79 M.D. 285. L. 155/89 M.D. -25. L. 234/89 M.D. 450)	1585.00	1585.00	.00	.00	.00	78.75 178.75	239.43 747.24	354.52 1660.70	16.41 5.54	9.89 17.43	-97.66 91.00	.57 .10
Art. 1 Com. 1 e 8b	Concessione di contributi di cui art. 3-11-12-13 legge 569/82 (compresi 5 mld. della L. 111/86) - VEDI NOTA 1	75.00	75.00	.00	.00	.00	31.01	.00	31.00	43.99	.01	.08	.00
Art. 1 Com. 1 e 8c	Concessione di contributi di cui art. 16 legge 569/82 (compresi 5 mld. L. 111/86) - VEDI NOTA 3	80.00	80.00	.00	.00	.00	9.00 9.00	8.70 88.30	2.64 44.94	30 79.40	7.12 19.40	-1.06 -23.96	.00 .00
Art. 1 Com. 1 e 8d	Contrib. immobilizzi per attività costruz. ripara- zioni marcantili (comp. 5 mld. L. 111/86) - VEDI NOTA 4	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1 e 8e	Finanziamenti interventi di cui titolo terzo legge 848/84	95.00	95.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.06	.00	.00	-1.06	.00
Art. 1 Com. 1 e 8f	Finanziamento intervento titolo primo legge 848/84 - VEDI NOTA 5	695.00	695.00	.00	.00	.00	47.25 97.25	47.15 786.85	53.01 786.85	.00 1.30	.00 .00	-10.86 .00	.10 5.10
Art. 1 Com. 1 e 8g	Amianto fondo centrale di garanzia di cui art. 13 legge 848/84 (compresi 5 mld. L. 122/86)	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1 e 8h	Interventi ristrutturazione e razionalizzazione industria navalmasc. sensi direttive CEE 81/303 (cir. 1.6/7/88 art. 15/29) - VEDI NOTA 6	285.00	285.00	.00	.00	.00	-130.00 -285.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 4	Rifinanziamento legge 259/76 e successive modifiche ad integrazioni	60.00	60.00	.00	.00	.00	.00	60.00	59.00	.00	.00	2.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI		2935.00	2935.00	.00	.00	.00	200.28 2781.80	411.30 2640.70	10.19 142.00	-10.31 -24.95	110.71 122.15	-47 5.20	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVAUIMENO	DESCRIZIONE	IMPIGNO SINGOLO	AMM. CAP.	IMPIGNO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPIGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZ. TO
					1994	1995						
1.331/1985	INNOVAMENTI L'EDILIZIA UNIVERSITARIA PER	2600.00	7303	2600.00	100.00	2500.00	0.00	300.00	471.19	0.00	171.19	0.00
Art. 1 Com. 1	Opere immedesimamente realizzabili di cui art. 12 legge 641/67 - (VEDI NOTA 1)							2500.00	2305.25	0.00	194.75	0.00
Art. 2 Com. 1	Secours universitari di Roma - Tur Vergata - VEDI NOTA 2	410.00	7304	410.00	100.00	310.00	0.00	50.00	80.00	0.00	30.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	3010.00	**	3010.00	200.00	2810.00	0.00	350.00	551.19	0.00	151.19	0.00
								2810.00	266.25	0.00	744.75	0.00
1.357/1985	APPODERAMENTO E RINNOVAMENTO SERVIZIO E SEGNALAMENTO MARITTIMO	63.48	8101	63.48	0.00	63.48	0.00	60.00	4.82	0.06	4.03	0.06
Art. 1 Com. 1	Ammodernamento rinnovamento servizio (art. 1 segno lamento marittimo (cfr. anche art. 3/1) - VEDI NOTA 1							62.60	60.77	0.88	1.81	0.06
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	63.48	**	63.48	0.00	63.48	0.00	60.00	4.82	0.06	4.03	0.06
								62.60	60.77	0.88	1.81	0.06
1.439/1985	INTERVENTI AMPLIAMENTO-APPODERAMENTO SISTEMI PERIFERICI DI ROMA E RILANO	2315.00	7509	2315.00	1415.00	1415.00	250.00	300.00	157.38	0.00	157.05	0.00
Art. 1 Com. 1	Interventi per ampliamento e ammodernamento degli impianti aerportuali di Roma e Mi da effettuare nel per-iodo 1984-88 - VEDI NOTA 1							1415.00	353.75	0.00	1058.78	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	2315.00	**	2315.00	1415.00	1415.00	250.00	300.00	157.38	0.00	157.05	0.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-47-

ESTREMI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPERIO STAZIONALE	AMM. CAPITOLO	IMPEGNO CAPITOLO	ANNUALIZZAZIONI DI STATO		PERIODO RIFERITO	SICUREZZA	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIA	PUBBLICAZ.	RESIDUI IMPEGNI	RESIDUI STAZIONALI
					1993	1994								
L. 462/1985	LE TRIPOLI (PROVAVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI USUINO)													
Art. 1 Com. 1	Contributo Regione Marche	10.00	8793	10.00			MI 1991							
Art. 2 Com. 1	Quere edilizia demaniale	7.00	9422	7.00			MI 1991		10.00	10.00				
Art. 3 Com. 1	Contributi per consolidamento e ripulimento patrimonio artistico e storico	7.00	8006 8008 8105	3.00 4.00			MI 1991							
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	24.00		24.00			MI 1991		24.00	24.00			24.00	

L. 526/1985
PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI
AL PIANO LECHESE DELLA GOMME
VIABILITÀ (RILINQUATO CON
LEGG. 41/1986 PER M.D. 2200 E
CON LEGGE 9/10/1986 PER M.D.
2975)

Art. 6 Com. 1 e 3	Progr. trienn. interv. sulla bus-piano aviano, grazie viale "Italia" (RILINQUATO CON LEGG. 41/1986 PER M.D. 2200 E CON LEGGE 9/10/1986 PER M.D. 2975)	8840.00	7810 4005 0729 0465 0750 0751	6275.00			MI 1991							
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	8840.00		6275.00			MI 1991		6275.00	6275.00			6275.00	

L. 662/1985
INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI

4

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-47-

ESTRATTI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	AMM. CAP.	IMPARTO SIAMBIATO	AUTORIZZAZIONE DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PENNZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
				1991	1992	1993	1994					
1591		9.96						12.99	5.57	3.01	3.20	4.22
MAF								1.00				1.69
1602								9.96	3.1			6.96
MAF		275.50						56.23	38.69	7.3	2.54	14.80
7240								136.33	116.73	7.3	2.54	20.44
MAF		27.70						8.3	5.90			2.11
7241								21.62	14.34			6.94
MAF		64.00						24.76	13.36			11.44
7243								100.81	60.74	12		20.13
MAF		7.30						4.11	2.68			3.23
7244								7.07				4.47
MAF		5.50										
7246												
MAF		1.20										
7247												
MAF		9.00						9.00				9.00
7248												
TOT		469.61						128.92	85.28	7.70	5.05	36.99
								416.54	258.29	14.74	15.02	143.23
697.68												
7040								76				26
MAF		26.30						8.10				8.10
7230								25.69	15.56	4.1		10.13
MAF		15.05						62	1.48			8.31
7281								5.69	4.11	5.3		1.58
MAF		4.20										
7282								3.10	2.04	5.0		1.60
MAF		5.60										
7911								3.10	1.47			32
MAF		3.80										
7912								2.08	1.10	92		30
MAF		515.05						192.28	72.57	21		98
7902								507.07	365.32	63		41.76
MAF		92.70						27.66	20.48			7.36
7903								91.96	89.51			2.18
MAF		15.60						7.19	4.5			4.39
7904								4.60	10.82			3.74
MAF		15.40						1.96	2.19			3.23
7905								14.35	4.38			9.97
MAF		1.50										
7907								5.99	5.99			
MAF		2.20										
7908												
TOT		697.68						135.37	98.51	3.02	1.06	35.00
								669.83	593.32	6.46	1.06	75.45
473.00												
MAF		5.00						2.35				2.35
7413												

Art. 4
Com. 2b
Miglioramento genetico e varietale delle specie animali, tenuta libri genealogici - VDI
MUA 3

Art. 4
Com. 7c
Innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTO PROVALE N.º 3 (ESERIZIONE)	IMPORTO STIPULATO	AVV. CAPITOL.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPORTI	PAGAMENTI ECONOMICI POSSIBILI	RESIDUI PRELIMI	RESIDUI STATUTI
				1992	1994						
			2,50	2,50	.00	A 1991	.00	.00	.00	.24	.00
			9,00	9,00	.00	A 1991	.00	2,37	2,13	13	.24
			399,00	399,00	.00	A 1991	.00	1,09	2,44	22	.00
			7,50	7,50	.00	A 1991	.00	8,28	4,87	27	.00
			423,00	423,00	.00	A 1991	.00	108,00	38,80	30	.00
			3,80	3,80	.00	A 1991	.00	3,75	1,73	.05	.00
			2,48	2,48	.00	A 1991	.00	2,37	1,03	.11	.40
			1,80	1,80	.00	A 1991	.00	1,60	.18	.00	.00
			10,80	10,80	.00	A 1991	.00	1,33	1,70	.10	.21
			1,60	1,60	.00	A 1991	.00	8,37	1,03	.10	1,21
			47,00	47,00	.00	A 1991	.00	1,58	1,38	.02	.20
			62,40	62,40	.00	A 1991	.00	29,55	20,35	1,35	.16
			58,62	58,62	.00	A 1991	.00	4,53	6,54	.35	1,70
			1,60	1,60	.00	A 1991	.00	2,0	.09	.00	.30
			6,00	6,00	.00	A 1991	.00	1,58	4,1	02	6,8
			1,80	1,80	.00	A 1991	.00	1,60	.01	.00	.00
			7,00	7,00	.00	A 1991	.00	1,55	6,00	.25	.25
			2,20	2,20	.00	A 1991	.00	1,73	.49	.00	.00
			2,80	2,80	.00	A 1991	.00	1,00	.00	.10	.50
			30,01	30,01	.00	A 1991	.00	4,66	5,26	.01	.40
			10,45	10,45	.00	A 1991	.00	26,76	20,93	6,69	.40
			59,62	59,62	.00	A 1991	.00	3,84	3,8	6,94	.00
			104,00	104,00	.00	A 1991	.00	7,92	5,81	.45	1,18
			208,00	208,00	.00	A 1991	.00	30,31	22,85	15,63	1,83
						A 1991	.00	15,00	15,31	.00	2,88
						A 1991	.00				3,19
						A 1991	.00				4,63
						A 1991	.00				07
						A 1991	.00				2,27
						A 1991	.00				13,64
						A 1991	.00				11,82
						A 1991	.00				04
						A 1991	.00				19
						A 1991	.00				48
						A 1991	.00				59
						A 1991	.00				12
						A 1991	.00				49
						A 1991	.00				29
						A 1991	.00				04
						A 1991	.00				1,00
						A 1991	.00				2,80
						A 1991	.00				1,93
						A 1991	.00				5,43
						A 1991	.00				81
						A 1991	.00				3,46
						A 1991	.00				94
						A 1991	.00				13,64
						A 1991	.00				3,19
						A 1991	.00				4,63
						A 1991	.00				07
						A 1991	.00				2,27
						A 1991	.00				13,64

Art. 4
Com. 2d
Riscossione e valorizzazione
passività agricole

Art. 4
Com. 2e
Previdenza e riprese su fondi -
VEDI NOTA 4

Art. 4
Com. 2f
Promozione commerciale sul

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PARLAMENTO LEGISLAZIONE	IMPRETO STABILITO	MMA CAP.	IMPRETO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SVISA			PERIODO BILANCIARIO	STUDI	INTORNI PAGAMENTI	ECONOMIE RISERVA	RESIDUI FINANZI	RESIDUI STRALI
				1992	1993	1994						
Com. 27			19,00	.00	.00	.00	1991	.00	103,97	68,92	03,78	27,67
	mercato interno e su quelli esteri						1991	.00	.00	.00	.00	.00
			64,00	.00	.00	.00	1991	.00	19,00	5,80	1,30	.00
							1991	.00	15,00	12,48	.00	.00
			81,00	.00	.00	.00	1991	.00	53,76	31,98	7,47	25,85
							1991	.00	20,00	13,43	.00	6,57
							1991	.00	91,00	16,10	.00	42,90
TOT			268,00	.00	.00	.00	1991	.00	50,00	41,22	.00	6,78
							1991	.00	247,73	123,70	.77	27,56
Art. 4 Com. 29			10,30	.00	.00	.00	1991	.00	1,10	69	.20	.41
	Contributi ad Istituti incaricati analisi, revisione per acquisto attrezzatura alta tecnologia - VUDI MEDIA 5						1991	.00	8,38	5,43	.92	2,95
Art. 4 Com. 291			.00	.00	.00	.00	1991	.00	.78	.00	.02	.78
	Sviluppo informazione in agricoltura. Sistema informativo agricolo nazionale						1991	.00	.00	.00	.02	.00
			.30	.00	.00	.00	1991	.00	.30	.00	.00	.30
			2,50	.00	.00	.00	1991	.00	2,50	.00	.00	.00
			7,55	.00	.00	.00	1991	.00	96	78	04	36
			22,25	.00	.00	.00	1991	.00	5,68	2,68	1,86	1,12
							1991	.00	2,68	.00	.97	2,65
			17,00	.00	.00	.00	1991	.00	21,07	12,77	1,18	4,18
			9,60	.00	.00	.00	1991	.00	3,99	1,93	.01	1,03
			7,30	.00	.00	.00	1991	.00	7,41	6,44	7,19	8,39
			7,30	.00	.00	.00	1991	.00	7,01	6,44	7,19	8,39
			16,00	.00	.00	.00	1991	.00	5,06	7,75	2,44	1,87
			31,30	.00	.00	.00	1991	.00	16,00	15,20	.00	.00
							1991	.00	16,00	15,20	.00	.00
			114,60	.00	.00	.00	1991	.00	30,38	29,20	.92	1,18
TOT			114,60	.00	.00	.00	1991	.00	12,51	8,89	.69	2,83
							1991	.00	106,35	73,24	9,25	11,43
Art. 4 Com. 292			1,05	.00	.00	.00	1991	.00	.00	.00	.05	.00
	Contributo Istituto Nazionale Biologia della Selva Marina						1991	.00	1,00	1,00	.00	.00
			29,70	.00	.00	.00	1991	.00	8,47	6,22	.03	2,25
			219,00	.00	.00	.00	1991	.00	21,23	10,69	.07	1,10
			24,80	.00	.00	.00	1991	.00	63,94	43,79	.00	20,05
							1991	.00	217,59	101,81	.00	35,78
							1991	.00	3,77	2,95	.00	.82
			50,00	.00	.00	.00	1991	.00	21,67	11,02	.19	2,94
							1991	.00	4,30	.44	.30	4,74
							1991	.00	45,64	.91	4,36	44,73
TOT			324,55	.00	.00	.00	1991	.00	114,60	106,35	9,25	11,43
							1991	.00	1,00	1,00	.00	.00
			29,70	.00	.00	.00	1991	.00	8,47	6,22	.03	2,25
			219,00	.00	.00	.00	1991	.00	21,23	10,69	.07	1,10
			24,80	.00	.00	.00	1991	.00	63,94	43,79	.00	20,05
							1991	.00	217,59	101,81	.00	35,78
							1991	.00	3,77	2,95	.00	.82
			50,00	.00	.00	.00	1991	.00	21,67	11,02	.19	2,94
							1991	.00	4,30	.44	.30	4,74
							1991	.00	45,64	.91	4,36	44,73

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

50

ESPOSIZIONE PROPOSTA DI LEGGE	IMPEGNO STIPULATO	AMM. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RILEVANTE	STIPULI	IMPEGNI	PAGAMENTI (COMUNE PERZ.)	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STIPULATI
			1992	1993	1994	1995						
Art. 4 Com. 3a Prestazione coltivatrice	TOT	324,55	324,55	.00	.00	.00	.00	.00	71,78	53,40	4,41	18,39
	MV	447,00	447,80	.00	.00	.00	.00	.00	64,50	64,50	.00	.00
	MV	4,70	4,70	.00	.00	.00	.00	.00	442,80	442,80	.00	.00
	MV	4,70	4,70	.00	.00	.00	.00	.00	1,12	.00	.00	.00
	MV	7467	4,70	.00	.00	.00	.00	.00	1,24	.00	2,48	.00
Art. 4 Com. 3b Sostegno e sviluppo previliferi agricoli	TOT	447,00	447,00	.00	.00	.00	.00	.00	64,62	64,50	.00	30
	MV	53,25	12,05	.00	.00	.00	.00	.00	444,04	442,00	2,48	42
	MV	12,05	12,05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,99	.00
	MV	20,75	20,75	.00	.00	.00	.00	.00	11,44	7,45	.61	7,00
	MV	1993	70,45	70,45	.00	.00	.00	.00	20,31	1,79	44	18,52
Art. 4 Com. 3c Sostegno e sviluppo agricola - VDJ 101A 6	TOT	53,25	53,25	.00	.00	.00	.00	.00	2,09	.00	.00	1,99
	MV	288,12	288,12	.00	.00	.00	.00	.00	42,29	12,69	8,50	20,51
	MV	3,00	3,00	.00	.00	.00	.00	.00	1,86	.00	.00	1,86
	MV	7288	3,00	.00	.00	.00	.00	.00	1,86	.00	.00	1,86
	MV	7289	8,00	8,00	.00	.00	.00	.00	7,76	.00	.64	7,76
Art. 4 Com. 3d Completamento ed impianti provvista acqua ai fini di irrigazione - VDJ 101A 7	TOT	1701,42	1701,42	.00	.00	.00	.00	.00	273,67	194,91	17,75	5,59
	MV	548,08	548,08	.00	.00	.00	.00	.00	273,67	194,91	18,39	5,59
	MV	47,92	47,92	.00	.00	.00	.00	.00	1394,73	948,98	19,21	3,59
	MV	7719	47,92	.00	.00	.00	.00	.00	92,52	43,21	.00	3,35
	MV	7719	47,92	.00	.00	.00	.00	.00	278,45	293,40	42	3,35
Art. 4 Com. 3e Interventi settore foreste	TOT	596,00	596,00	.00	.00	.00	.00	.00	59,03	23,49	.03	4,67
	MV	596,00	596,00	.00	.00	.00	.00	.00	59,65	53,75	.00	5,02
	MV	3,00	3,00	.00	.00	.00	.00	.00	517,48	316,69	4,45	5,02
	MV	7291	3,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.17	.21	.00
	MV	7292	76,00	76,00	.00	.00	.00	.00	1,92	.00	.33	.49
Art. 4 Com. 3f Interventi settore foreste	TOT	73,00	73,00	.00	.00	.00	.00	.00	5,40	1,51	.25	1,68
	MV	73,00	73,00	.00	.00	.00	.00	.00	5,40	1,51	.25	1,68
	MV	7293	73,00	.00	.00	.00	.00	.00	19,50	2,94	.00	16,56
	MV	7294	73,00	.00	.00	.00	.00	.00	43,78	4,77	.00	39,01
	MV	7295	73,00	.00	.00	.00	.00	.00	19,50	2,94	.00	16,56

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-51-

ESPOSIZIONE PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	IMPEGNO STABILIMENTO	AMM. CAPITOLIO	IMPEGNO CAPITOLIO	ANNUALIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERSUAS.	RESIDUI IMPEGNI	RESIDUI STABILIM.
				1991	1992	1993	1994				
			62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	24,90
			3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	27,19	2,00
			4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
			117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
			286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00
			47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
			8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	33,48	45,44
			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,94	136,72	84,72
			18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
			10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
			12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00
			219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00
			243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00
			10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00
			12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00
			219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	1,53	0,00
			243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	6,78	0,00
			2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	1,41	0,00
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	9,68	0,00
			21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	31,43	0,00
			243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,17	172,45	0,00
			2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	54,82	0,00
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	188,91	0,00
			21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	4,17	0,00
			6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	9,41	0,00
			51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	0,00
			5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	4,86	0,00
			5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	10,79	0,00
			5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	31,97	0,00
			5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-52-

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERDEB.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO
		ANAL. CAP.	IMPORTO	1992	1993				
Com. 31	di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e managers	1603	575.00	AL 1991	2500.00	AL 1991	5.88	0.00	5.88
Art. 5 Com. 1	Finanziamento interventi previsti nel regolamento D.L. 70/785 relativo all' miglioramento della efficienza strutture agrarie	8323	2500.00	AL 1991	2500.00	AL 1991	2500.00	0.00	0.00
Art. 6 Com. 1	Finanziamento azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa previste nel Piano Forest. Naz. - VEDI NOTA 10	7087	575.00	AL 1991	575.00	AL 1991	100.00	0.00	0.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		18447.61	18447.61	AL 1991	18447.61	AL 1991	3167.11	36.33	3176.57
L. 771/1986	CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI SASSI DI MATERA						2790.79	100.05	98.29
Art. 11 Com. 1	Conservazione e recupero dei rifiuti Sassi di Matera	9076	8.00	AL 1991	8.00	AL 1991	2.40	0.00	2.03
Art. 5 Com. 1	Conservazione e recupero dei rifiuti Sassi di Matera	9177	92.00	AL 1991	92.00	AL 1991	10.00	0.00	0.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		100.00	100.00	AL 1991	100.00	AL 1991	2.40	0.00	2.03
L. 776/1986	COMPLETAMENTO ARRE OCCASUALI VALICO AUTOSTRADALE DI TARVISIO						13.15	0.00	13.15
Art. 1 Com. 1	Completamento arre doppiati valico autostradale di Tarvisio	0704	65.00	AL 1991	65.00	AL 1991	15.00	0.00	28.34
L. 831/1986	DISPOSIZIONI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA						75.28	0.00	7.56
Art. 1 Com. 1	Disposizioni per realizzazione programmi interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza	8422	700.00	AL 1991	400.00	AL 1991	67.72	0.00	245.15
					50.00		121.07	0.00	30.70

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-53-

ESTRATTI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPIERO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORI	INTEGRI PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
				1992	1993	1994	1995					PERIODO C. IR. : RITERITO
L. 8/9/1986 Art. 31 Com. 1	DISPOSIZIONI PER COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE ZONA FRULLI-MARZIA GIULIA COLPITE DA TERREMOTO DEL 1974 E ZONE REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA' Programmi di edilizia universitaria di Udine ex art. 31 legge 828/82	120.00	7302	99.00	21.00	.00	.00	.00	21.00	98.00	1.00	.00
Art. 2 Com. 1	Proseguire e completamento sistemazione idrologica bacino interregionale del Tagliamento e bacino dell'alto Piave	280.00	7759	280.00	5.00	30.00	20.00	.00	52.95	42.15	10.80	-12.98
Art. 24 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ripristino e riparazione opere pubbliche di Ancona	70.00	8959	70.00	.00	.00	.00	.00	20.00	70.00	.00	.00
Art. 25 Com. 1	Ricorso statico e ripristino funzionale area archeologica di Ancona, etc.	35.00	8073	29.00	.00	.00	.00	.00	10.20	.66	9.44	-6.20
			8108	6.00	.00	.00	.00	.00	28.35	4.55	23.69	.00
			107	35.00	.00	.00	.00	.00	2.00	.40	1.60	-7.00
Art. 28 Com. 1	Opere potenziamento porto di Ancona	90.00	7569	45.00	35.00	10.00	.00	.00	9.99	10.00	.01	.00
Art. 29 Com. 3	Contributo alla Regione Marche per opere completamento reti acqua e gas metano in zone fratane di Ancona	20.00	8000	20.00	.00	.00	.00	.00	40.10	10.27	4.90	29.83
Art. 30 Com. 1	Lavori di costruzione Mucio-Capiferro sella SS.77, etc. - VEDI NOTA 1	95.00	7897	95.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8001	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8002	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8003	.00	.00	.00	.00	.00	29.38	8.94	20.45	29.39
			107	95.00	.00	.00	.00	.00	29.38	8.94	20.45	29.39
Art. 31	Ricostruzione e completamento	35.00	8108	35.00	5.00	.00	.00	.00	8.00	8.00	.00	.00
			107	35.00	5.00	.00	.00	.00	8.00	8.00	.00	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-55-

ESTREMI PROVVEDIMENTI N.º	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PUBBLI	RESIDUI STRANZ.
				1991	1992	1993	1994	1995					
Art. 7 Com. 14	Collegamento stradale valico di Ferrettì	201.00	ANWS 0/30	162.69	30.31	.00	.00	.00	.00	1275.00	1275.00	.00	5660.00
Art. 7 Com. 15	Contributo straordinario all'ANWS di 6700 miliardi per gli anni 1987-1990 - VEDI NOTA 2	6700.00	TES 7839 TES 7840 TES 7841 TES 7842	1600.00	.00	.00	.00	.00	.00	53.75	31.27	.00	22.48
				1997.00	365.00	630.00	803.00	115.00	.00	141.15	34.27	.00	106.88
				1000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				577.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				4774.00	378.00	630.00	803.00	115.00	.00	97.00	1747.00	.00	.00
Art. 7 Com. 15a	Interventi di completamento - VEDI NOTA 3	0.00	ANWS 0/49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	113.00	195.30	.00	-13.80
Art. 7 Com. 15d	Assodotamento autostrada Salerno-Reggio Calabria - VEDI NOTA 4	0.00	ANWS 0/72	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1600.00	757.20	.00	842.71
Art. 7 Com. 15e	Autostrada Livorno-Civitavecchia - VEDI NOTA 5	0.00	ANWS 0/87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	312.34	209.46	.00	102.88
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	17076.00	**	11761.69	3766.31	630.00	803.00	115.00	.00	738.16	475.12	.00	263.04
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	53.00	198.28	.00	146.28
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	377.00	247.19	.00	329.81
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	629.89	731.40	.00	101.51
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	8078.31	4535.87	.00	1542.44
Art. 1 Com. 1	Attuazione di un programma poliennale di investimenti	41000.00	FFSS 0537	12000.00	3000.00	3000.00	3000.00	20000.00	.00	3600.80	828.00	.00	2772.80
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	6258.10	1683.70	.00	4614.40
Art. 1 Com. 1a - 6	MISURE URGENTI PER RICOSTRUZIONE E AMBIERAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PER UTILIZZAZIONE FINANZIAMENTI A FAVORE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO (C.V.S. D.L. 287)	70.00	TUR 7547	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18.64	.00	18.64
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	65.50	40.73	.00	25.77

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-56-

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTE SINGOLANO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PACAMENTI	CODICILE PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO
		1991	1992	1993	1994							
Art. 2 Com. 1bis	Inceneritori di calcinacci del 1990 Limiti d'imp. vent. (la rata 1988: 90 ml; 1990: 45 ml); L. 6/7/88 art. 15/7 1990: 60 ml; L. 289/89 art. 1 1990: 86 ml); VEDI NOTA 1	5620.00	742.00	281.00	281.00	1485.00	2540.00	0.00	279.68	118.27	1.56	161.41
		7548					AL 1991	1655.84	282.24	1.56	373.60	24.50
Art. 2 Com. 1ter	Contributo statale a province Trento e Bolzano per realizzazioni impianti di cui all'art. 1/1 lettera b) e c) - VEDI NOTA 2	129.69	47.69	14.00	14.00	40.00	0.00	13.75	3.34	0.00	10.41	0.00
		7542					AL 1991	43.69	6.09	0.06	37.60	3.94
Art. 2 Com. 2	Contributo in conto capitale per interventi di cui art. 1/1 lettera c)	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00
		7543					AL 1991	13.11	3.46	1.89	9.65	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INWAZ.	5834.69	814.69	295.00	295.00	1525.00	2540.00	283.43	141.81	1.56	151.62	24.54
		**					AL 1991	779.14	332.52	7.01	446.62	88.54
L. 120/1987	MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA ONDINE DI SISMICITÀ ED ALTRI RISCHI DA DISSASTO TERRITORIO E ANVERSTIA ATMOSFERICHE DEL GENNAIO 1987 (CVS.D.L. 8/1987)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
Art. 11 Com. 1	Ripristino opere marittime di competenza dello Stato e opere difesa costiera danneggiate nel gennaio 1987	50.00	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	0.00	7.75	0.00
		8024					AL 1991	21.02	19.68	0.01	1.34	0.00
Art. 11 Com. 4	Salvaguardia, recupero e restauro beni culturali	50.00	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00
		8109					AL 1991	28.95	26.80	0.02	2.15	0.00
		TOT	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00
		**					AL 1991	49.97	46.46	0.03	3.49	0.00
Art. 12 Com. 5ter	Contributi a pescatori per fermo attività lavorativa	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.09	0.00	10.89	0.00
		3567					AL 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INWAZ.	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.97	197.57	2.03	21.89	3.51
		**					AL 1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-57-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREGR.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1984	1985	1986	1987					
1.121/1987	MODIFICHE ALLA LEGGE 517/75 SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO	310.74		210.74	50.00	25.00	25.00	.00	94.13	2.92	.81	91.21
Art. 3c e f Com. 1	Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio - VEDI NOTA 1								76.89	2.92	31.82	173.97
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INWAZ.		310.74		210.74	50.00	25.00	25.00	.00	94.13	2.92	.81	91.21
									176.89	2.92	31.82	173.97
1.399/1987	RIFINANZIAMENTO INTERVENTI PUBBLICA MINIERARIA (C.V.S. D.L. 318/87) E SUCC. INTEGRAZIONI	70.00		70.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 e 7 Com. 1	Interventi ai sensi L. 606/83 - Spesa 160 ml. grava su fondo art. 14 L. 49/82 - VEDI NOTA 1								.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Artigliato ai sensi legge 413/85 - VEDI NOTA 2	330.00		330.00	.00	.00	.00	.00	99.76	76.55	1.19	23.21
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INWAZ.		400.00		400.00	.00	.00	.00	.00	99.76	76.55	1.19	23.21
									266.46	6.12	.00	43.35
									369.60	82.67	7.31	66.56
441/1987	DISPOSIZIONI URGENTI SMALTIMENTO RIFIUTI (C.V.S. D.L. 361/87)	60.00		60.00	.00	.00	.00	.00	18.83	5.48	1.34	13.35
Art. 14 Com. 3 e 6	Contributo conto capitale imprese								58.66	7.03	1.34	51.63
Art. 14 Com. 4 e 7	Predisposizione Piano Nazionale Ricerca in materia smaltimento rifiuti	46.00		46.00	.00	.00	.00	.00	2.89	.00	-1.14	-1.75
Art. 14 Com. 5 e 8	Programma raccolta differenziata rifiuti	75.00		75.00	.00	.00	.00	.00	91.98	4.51	.02	16.51
Art. 5 Com. 5	Bonifica aree tramite Regioni	100.00		100.00	.00	.00	.00	.00	75.00	.03	.00	24.97
Art. 6 Com. 1 e 2	Realizzazione mappa di scariche	5.00		5.00	.00	.00	.00	.00	25.00	2.72	.00	22.28
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIF. INWAZ.		286.00		286.00	.00	.00	.00	.00	99.36	8.72	.62	30.66
									4.91	2.54	.09	7.37
									102.75	11.12	1.34	92.77
									282.93	22.83	2.07	226.77

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-98-

ESTRONI PROVADEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI Emissione PERDEZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZ. TO
				1991	1992	1993	1994					
L. 449/1987	ACQUISTO IMMOBILI PER MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE (CVS) D.L. 371/87)	1265.01	BCC	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.70	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Programma interventi urgenti - VEDI NOTA 1		7503								-7.70	.00
			BCC	129.79	.00	.00	.00	.00	18.97	18.99	.03	.00
			BCC	1.71	.00	.00	.00	.00	32.03	32.03	.00	.00
			BCC	1.71	.00	.00	.00	.00	32.79	32.79	.00	.00
			BCC	447.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			BCC	447.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			BCC	514.69	.00	.00	.00	.00	447.93	311.15	.02	.00
			BCC	514.69	.00	.00	.00	.00	447.93	311.15	.02	.00
			BCC	71.26	.00	.00	.00	.00	511.69	114.90	.00	.00
			BCC	71.26	.00	.00	.00	.00	511.69	114.90	.00	.00
			BCC	29.61	.00	.00	.00	.00	71.22	8.19	.04	.00
			BCC	29.61	.00	.00	.00	.00	71.22	8.19	.04	.00
			BCC	29.61	.00	.00	.00	.00	29.61	10.89	.00	.00
			BCC	29.61	.00	.00	.00	.00	29.61	10.89	.00	.00
			TOT	1265.01	.00	.00	.00	.00	208.91	208.91	.00	.00
			**	1265.01	.00	.00	.00	.00	1265.21	891.80	1.09	.00
			**	1265.01	.00	.00	.00	.00	208.91	208.91	.00	.00
			**	1265.01	.00	.00	.00	.00	1265.21	891.80	1.09	.00

ESTRONI PROVADEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI Emissione PERDEZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZ. TO
				1991	1992	1993	1994					
L. 470/1987	INTERVENTI URGENTI PER I COMUNI DELLA VAL TOLLINA, ETC. A SEGUITO C.A.M.I.T.A. LUGLIO-AGOSTO 1987 (CVS. D.L. 384/1987)	100.00 *	U.P.P.	80.00	.00	.00	.00	.00	.05	25.50	.05	.00
Art. 4 Com. 18	Fondo "Solidarietà" Nazionale per interventi in agricoltura per 140 mld. di cui 40 al Fondo Protezione Civile - (ESABRIT)		U.P.P.	80.00	.00	.00	.00	.00	.05	25.50	.05	.00
Art. 5 Com. 5	Contributo straordinario ai Comuni per imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, etc. - (ESABRIT)	160.00 *	U.P.P.	80.00	.00	.00	.00	.00	78.72	53.02	.28	.00
Art. 7 Com. 1	Sistemazione idraulica (80 miliardi di cui 50 finanziati a carico del F.P.C.)	80.00	U.P.P.	80.00	.00	.00	.00	.00	119.95	145.50	.05	.00
		340.00	**	80.00	.00	.00	.00	.00	119.95	145.50	.05	.00
			**	80.00	.00	.00	.00	.00	119.95	145.50	.05	.00
			**	80.00	.00	.00	.00	.00	119.95	145.50	.05	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-59-

ESTREMI PRESENTAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1991	AL 1991							
L. 53/1987	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANTARIA (O.S. D.L. 443/87)	19.70		19.20	.00	.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	2.00
Art. 5 Com. 2	Disposizioni urgenti in materia santaria						2.00	2.00	.00	.00	.00	2.00
L. 546/1987	RIFE ORVIETO E COLLE TODI	180.00		180.00	.00	.00	.00	180.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Contributi straordinari Regione Umbria						.00	180.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 4	Interventi Ministero Beni Culturali	109.52		17.48	7.70	.00	7.70	11.18	.00	.00	7.58	.00
				59.03	8.81	.00	8.81	3.38	.00	.00	4.10	.00
							8.89	6.40	.00	.00	2.49	.01
							59.02	16.09	.00	.00	42.93	.01
	TOT	109.52		76.51	16.51	.00	16.50	6.51	.00	.00	9.99	.01
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	289.52		256.51	16.51	.00	16.50	19.47	.00	.00	57.03	.01
L. 56/1988	ACQUANIMENTO SERVIZI GUARDIA FINANZA E SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO FINANZE	850.00		325.00	66.00	130.00	155.00	175.00	.00	.00	8.14	35.45
Art. 1 Com. 1	Acquianamento Servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze							67.41	.00	8.14	127.39	52.63
L. 67/1988	LEGGE FINANZIARIA 1988	250.00		227.00	.00	.00	.00	43.91	.00	.00	43.91	8.00
Art. 13 Com. 15	Nuovi approdi per razionalizzazione trasporti Stretto di Messina - VEDI NOTA 1							213.91	.00	.00	213.91	13.00
				23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23.00
				250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	23.00
	TOT	250.00		227.00	.00	.00	.00	43.91	.00	.00	43.91	31.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	25.00		25.00	.00	.00	.00	213.91	.00	.00	213.91	36.00
Art. 13	Impianti fissi Piano Generale							.00	.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-61-

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORITTO STAGIATO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA					RESTIUI PROPR	RESIDUO STAGIATO			
		ANNO CAPITOLO	IMPORITTO	A. 1991	A. 1992	A. 1993	A. 1994	A. 1995			Q. TRE	PERIODO RIFERITO	
L. 160/1988													
Art. 6 Com. 1 e 10	MODIFICA IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI OCCUPAZIONE GIOVANILE E DI MERCATI DI LAVORO, MODIFICA PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Norme in materia previdenziale e di occupazione giovanile e di mercati di lavoro - VEDI NOTA 1	833.00	833.00										
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	833.00	833.00										
L. 346/1988													
Art. 1 Com. 3	MODIFICHE ALLA L. 46/82 E PARTICIPAZIONE, PRELIMINARI INTERNAZIONALI E COMITATI DI RICERCA APPLICATA (LIMATI) DI INGRESSO LECITUALE, NOTE, L. 25 MED. PER CARICO DEC. ANNI DAL 1989 AL 1991 - SINO CONSIDERATI GLI AFFIDAMENTI COMPLESSIVI	3750.00	3750.00	875.00	375.00	375.00	375.00	1375.00					
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3750.00	3750.00	875.00	375.00	375.00	375.00	1375.00					
L. 357/1988													
Art. 1 Com. 1	ASSIGNAZIONE AI MONDRI I DI STATO DI FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PRODUZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA MANIFATTURA TABACCHI DI LUCCA E PER LA CORRESPONSIONE DEL PREMIO INCENTIVANTE	130.00	130.00										
Art. 2 Com. 1	Ristrutturazione manifatture tabacchi di Lucca	130.00	130.00										
	Completamento lavori nuova manifattura tabacchi di Lucca, prevista dalla legge 477/82	20.00	20.00										
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	150.00	150.00										

-61-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-62-

ESTREMI PROMOTTORI	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPORTI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIT.
				A. 1991	1992	1993	1994	1995							
L. 373/1988	REALIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE SPECIALIZZATA "COLUMBO 1992" AMBITO CONE TEMA "CRISTOFORO COLOMBO: LA INNE E IL MARE"														
Art. 2 Com. 2	Realizzazione Espositiva internazionale specializzata "Columbo 1992" (5 mil. spese correnti non sono considerati)	295,00	BEC 7902	172,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. 506/1988	RATIFICA ED ESECUZIONE SCAMBIO NOTE TRA GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA E LA FAO PER AFFILAMENTO SEDE CENTRALE ORGANIZZAZIONE														
Art. 4 Com. 1	Affiliazione sede centrale organizzazione FAO	25,00	LI 99 8439	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	7,46	0,00	0,00	5,33	2,13
L. 543/1988	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA (RANERNA)														
Art. 1 Com. 1	Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna	60,00	949 7801	40,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10,00
L. 566/1988	MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RICETTIVE E TECNOLOGICHE (C.V.S. D. 465/1988)														
Art. 1 Com. 1A	Adattamento strutture turistiche in vista del mondiale di calcio - Contributi in c/capitale sino al 35% di spesa	400,00	TUR 7545	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,14	1,86	0,00	0,00	1,86	1,86
Art. 1 Com. 1B	Contributi decennali interessi - Limite Impiego 1989 f rata: 21 miliardi	210,00	TUR 7546	210,00	21,00	21,00	21,00	84,00	0,00	20,91	15,39	0,00	0,00	5,53	0,00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-65-

ESTRANI FONDEMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STANZIATO	ANNO CAPITULO	IMPEGNO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO		STORNI	IMPEGNI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				N. 1991	M. 1991	1992	1993	1994	1995				
Art. 16 Com. 1	Contributo Istituto Navale "Vasca Navale"	20,20	7561	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Art. 17 Com. 9	Finanziamento programmi triennali "Centro per gli Studi di Tecnica Navale"	61,20	7562	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00
Art. 18 Com. 1 e 3	Contributi per costruzione prototipi	12,00	7566	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
Art. 2 Com. 1 e 10	Contributi per nuove costruzioni - VEDI NOTA 1	1014,60	7553	1014,60	344,60	285,00	325,00	60,00	0,00	0,00	217,12	153,57	65,00
Art. 27 Com. 1 e 3	Contributi per acquisti navi bardiera estera (8 mld. dal 1988 e 20 mld. dal 1990) (durata massimo 8 anni) - VEDI NOTA 2	384,00	7558	384,00	112,00	48,00	48,00	128,00	0,00	0,00	70,80	36,80	1,20
Art. 37 Com. 3 - 4b	Limiti di impegno la rata (65 mld. 1990) durata 12 anni	780,00	7541	780,00	130,00	65,00	65,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Art. 4 Com. 9	Contributo per verifiche conformita' regole convenzioni internazionali	24,00	7560	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Art. 6 Com. 9	Contributi a imprese costruzioni navali per razionalizzazioni produttive	47,00	7554	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	34,16	14,16
Art. 7 Com. 5	Contributi per demolizioni	15,00	7555	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	12,45	11,68
Art. 9 - 12 Com. 4	Contrib. diretti riduz. oneri finanziari (9 mld. per ogni anno dal '88 al '91 e 35 mld. dal '90) durata 8 anni e 6 mesi - VEDI NOTA 3	873,50	7557	873,50	200,00	131,00	151,00	91,00	228,50	0,00	128,45	41,14	0,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3234,50	**	3234,50	969,00	529,00	589,00	264,00	811,50	0,00	456,21	288,96	20,35
											592,61	301,16	20,35
Art. 1 Com. 2	INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DI REGIONI CALABRESI (C.V.S. D.L. 166/88)	600,00	7652	600,00	320,00	0,00	100,00	180,00	0,00	0,00	50,00	70,00	0,00
	Costituzione fondo problemi aree urbane (di cui 320 mld. stornati										20,00	30,00	0,00
											20,00	30,00	0,00
											177,25	289,45	45,44
											0,00	0,00	0,00

L. 246/1989

INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DI REGIONI CALABRESI (C.V.S. D.L. 166/88)

Art. 1
Com. 2
Costituzione fondo problemi aree urbane (di cui 320 mld. stornati

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-69-

ESTRINI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPERIO STANZIATO		AMM. CAP.		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STERRI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROGR.	RESIDUI STANZIATO
		1991	1992	1993	1994	1995	CLASSE					
Art. 1 Com. 2d	NOTA 3 Istituzione autorità Adriatico per ricerca e sperimentazione per salvaguardie Mare Adriatico - (VEDI NOTA 4)	13.00		13.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00
Art. 1 Com. 2e	Istituzione Autorità Adriatico: spese per elaborazione del Piano per il risanamento del mare Adriatico - (VEDI NOTA 5)	3.00		3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00
Art. 1 Com. 2f	Istituzione Autorità Adriatico: spese per intervento pilota - (VEDI NOTA 6)	3.00		3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	212.00		122.00	60.00	30.00	.00	.00	23.68	16.43	20.00	14.12
									102.12	72.49	20.00	29.63
1.84/1990	PIANO ORGANICO DI IMMERIARIZZAZIONE, CANTINAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE CARTE DI RISCHIO DEI BENI CULTURALI	130.00		130.00	.00	.00	.00	.00	130.00	.00	.00	130.00
Art. 1 Com. 1	Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle Carte di rischio dei beni culturali	7504		130.00	.00	.00	.00	.00	130.00	.00	.00	130.00
1.87/1990	INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOECNIA	400.00		400.00	.00	.00	.00	.00	40.00	.00	.00	40.00
Art. 1 Com. 1	Ist. fondo ristr. risan. sett. zoocen. (mid.140 art.3/1 L.752/98, mid.140 art.4/1 L.752/98, mid.60 residui cap.7542) - (VEDI NOTA 1)	7569		400.00	.00	.00	.00	.00	40.00	.00	.00	40.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	400.00		400.00	.00	.00	.00	.00	40.00	.00	.00	40.00
1.100/1990	NOTA SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' E INNESE INISTE ALL'ESTERO	400.00		400.00	.00	.00	.00	.00	40.00	.00	.00	40.00
									40.00	.00	.00	40.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRORNI APPROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMABILE	ANAL. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		O. IR. 1975	PERIODO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI TO
				1991	1992							
Art. 1 Com. 1 e 5	Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero	250.00	7561	250.00	30.00	40.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00
-70-												
L. 102/1990												
DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA												
Art. 1 Com. 1 e 2	Istituzione Fondo per la rinascita dei comuni della provincia di Sondrio etc.	2375.00	7083	2375.00	129.00	343.00	1000.00	0.00	550.21	0.00	550.21	350.21
Art. 13 Com. 1	Contributo straordinario agli Enti locali in ragione di 20 miliardi, portato a scorporo finanziamento di cui art.1	20.00	1590	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
			1592	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Art. 16 Com. 1	Completamento opere finanziate ai sensi D.L. 30/87 art. 1, 470/87 e interventi a carattere socio-economico	100.00	7795	100.00	40.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 4	Contributo alla Regione Lombardia per azioni di rilievo e monitoraggio	5.00	7791	5.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2500.00	**	2500.00	190.00	250.00	1000.00	0.00	571.21	0.00	570.21	350.21
									612.21	42.00	0.00	123.79
L. 124/1990												
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE (ONS. D.L. 64/90)												
Art. 2 Com. 1	Ristrutturazione edifici statali sede di uffici giudiziari - VEDI NOTA 1	95.00	7001	95.00	68.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
Art. 3 Com. 2a	Acquisto beni mobili ed attrezzature - VEDI NOTA 2	45.00	7003	45.00	37.00	8.00	0.00	0.00	8.00	3.50	0.00	22.00
Art. 3 Com. 2b	Acquisto beni mobili e attrezzature - VEDI NOTA 3	68.30	7005	68.30	62.30	6.00	0.00	0.00	14.48	3.07	0.00	22.52
Art. 4 Com. 1	Acquisizione di beni, macchine e attrezzature	121.14	7010	121.14	94.32	23.82	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32
									38.06	12.11	0.00	26.74

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-71-

ESTRINSECI PROVEDIMENTI	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STABILITO	IMPOR- TO CAPITOLO	IMPOR- TO 1991	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1992 1993 1994 1995	PERIODO CIRCA RIFERITO	STIPEN- DI	IMPEGNI PAGAMENTI	ECONOMICHE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO
	all'arricchimento di nuovi uffici e ad innovazioni tecnico-scientif. - VEDI NOTA 4	329,44	329,44	761,62	37,62 15,00 15,00	ML 1991 N 1991	.00	62,73	.00	.00	198,62
	** FOTAE LIGURIE E SUCC. RIF. INNOV.							19,08	.00	.00	43,65
L. 126/1990	FINANZIAMENTO COSTRUZIONE EDIFICIO PER ESISTENZE ABITATIVE STUDENTI UNIVERSITARI (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO)	60,00	60,00	40,00	20,00	ML 1991 N 1991	.00	20,00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio)							40,00	.00	.00	.00
L. 135/1990	PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS	2100,00									
Art. 1 Com. b	Autorizz. spesa 2100 mil. per costruz. e ristruttur. reparti militari infanti. Ammori. Carico Stato: 250 mil./anno dal 1990										
L. 209/1990	NUOVE NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE BIFITICOLO SACCHARIFERO	20,00	20,00	10,00	10,00	ML 1991 N 1991	.00	10,00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 4 e 6	Integrazione fondi di cui art. 3/2 D.L. 3/7/83 art. 1, 546/83 per erogazione contributi da parte della RIBS in c. capitale							10,00	.00	.00	.00
L. 218/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PATRIMONIO E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PRIVATO (C.R. ARDE D. LEG. 359/90)	1800,00	1800,00	797,00	452,00 502,00 546,00	ML 1991 N 1991	.00	297,00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione Istituti Credito diritto pubblico - Banco							297,00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

72.

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI FORNIT.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
				1993	1994					
			A. 1991	1992	1993	A. 1991				
	Contributi alle imprese industriali private di cui alla presente legge	20.00	7408	20.00	6.15	0.00	6.29	6.04	25.55	14.00
L. 230/1990	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI PRIVATE CHE ABBIANO SCELTO ATTIVITA' DI INERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART. 29 L. 416/81									
Art. 1 e 2 Com. 1		20.00	7408	20.00	6.15	0.00	6.29	6.04	25.55	14.00
L. 230/1990	INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMBOSCHI FINALIZZATI AL TRASPORTO RESETI IN FAVORE DELLE INTERMEDIEITA'- FINANZIAMENTI DISPONIBILI CUIO II LEGGI	155.00	7309	155.00	52.50	0.00	62.00	0.00	46.12	4.38
Art. 17 Com. 1		155.00	7309	155.00	52.50	0.00	62.00	0.00	46.12	4.38
Art. 6 Com. 4	Limiti impegno quindic. con la sequente modulaz.: 1989: 5 mid.; 1990: 25 mid.; 1991: 10 mid.; 1992: 15 mid.; 1993: 15 mid.	1050.00	7308	1050.00	30.00	70.00	4.00	0.00	4.00	36.00
Art. 17 Com. 1	** TOTALE LEGGE E SUCCESS. RIFORMAZ.	1205.00	**	1205.00	127.50	70.00	4.62	0.00	27.12	40.38
L. 245/1990	PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PIANO QUINQUENNALE 1986-1990	950.00	7314	950.00	180.00	207.00	130.00	128.92	1.08	0.00
Art. 17 Com. 1	Attualizzazione dei piani di sviluppo dell'Universita'	950.00	7314	950.00	180.00	207.00	130.00	128.92	1.08	0.00
L. 186/1990	PRESSIONE ALLA SETTIMA RICOSTITUZIONE RISORSE BID	14.28	8375	14.28	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00
Art. 1 Com. 1	Partecipazione alla ricostituzione risorse BID	14.28	8375	14.28	4.76	0.00	4.76	4.76	0.00	0.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREQUAZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1991	1992	1993	1994					
	capitoli di parte cor.) - VEDI NOIA 1											
Art. 9 Com. 1	Contributo straordinario al Comune di Roma	100.00	PCM 765A	100.00	.00	.00	.00	.00	100.00	.00	.00	-100.00
Art. 9 Com. 10	Restaurio immobili demaniali determinati "Casa Strozzi"	3.00	BCC1	3.00	.00	.00	.00	.00	3.00	.00	2.10	-2.00
Art. 9 Com. 2	Contributo straordinario al Comune di Reno per lotta all'inquinamento	10.00	AMB 7707	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 3	Riallocazione caseone	70.00	DIF 8002	70.00	.00	.00	.00	.00	.73	.00	.73	.00
Art. 9 Com. 6	Interventi per beni culturali (i fondi stanziati sono pari a 115 mld. di cui 60 nel 1990 e 55 nel 1991).	115.00	BCC3 BCC2 BCC1 BCC5 BCC6 BCC7	76.50	.00	.00	.00	.00	49.44 3.24 12.00 76.50	.00 .00 .00 1.38	46.20 46.20 12.00 25.12	-12.69 27.06 -6.00 12.00 14.25
	TOT	115.00		115.00	.00	.00	.00	.00	87.94	4.62	83.32	-32.94
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	1037.00		587.00	50.00	100.00	300.00	.00	87.94 190.94	4.62 106.25	83.32 84.69	27.06 -105.94
L. 401/1990	RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO	5.00	EST 8007	5.00	.60	1.60	1.10	1.10	.00	.00	.00	.00
Art. 21 Com. 1	Spese per sedi di istituti e scuole italiane all'estero	5.00		.60	.60	1.60	1.10	1.10	.00	.00	.00	.00
L. 431/1990	MISURE URGENTI DI SICUREZZA PER I BENI CULTURALI	82.00	BCC1 BCC2 BCC3 BCC4 BCC5	11.00	.00	.00	.00	.00	2.25 2.25	.10 .10	2.15 2.15	8.75 8.75
Art. 1 Com. 1	Interventi per l'adozione e l'integrazione ed perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza	82.00		1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOT	82.00		40.00	.00	.00	.00	.00	26.36 17.18	1.67 1.14	24.69 17.04	13.64 -13.64

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-75-

ESTREMI PARLAMENTO DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	APP. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI PROVVISORI	ECONOMIE PARENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			1991	1992	1993	1994						
8118 BICC	11.00	11.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1991	.00	17.18	.00	17.04	.82
8207 BICC	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1991	.00	2.94	.00	2.46	8.06
8253 BICC	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1991	.00	2.94	.00	2.46	8.06
8253 BICC	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1991	.00	97	.00	97	.03
8253 BICC	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1991	.00	97	.00	97	.03
TOT	82.00	82.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1991	.00	49.70	2.37	47.33	32.30
							NEL 1991	.00	49.70	2.37	47.33	32.30
L. 10/1991	261.10	261.10	42.70	33.70	127.70	38.50	18.50	.00	42.70	.00	42.70	.00
Art. 33 Com. 1								NEL 1991				
Art. 38 Com. 2a	1344.00	1344.00	270.00	100.00	699.00	110.00	135.00	.00	42.70	.00	42.70	.00
Art. 38 Com. 2b	200.00	200.00	33.00	25.00	92.00	50.00	.00	.00	.00	.00	.00	33.00
Art. 38 Com. 2c	91.50	91.50	14.50	36.50	40.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14.50
Art. 38 Com. 4	714.40	714.40	116.80	61.70	317.90	106.50	31.50	.00	116.80	116.80	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2611.00	2611.00	427.00	337.00	1277.00	386.00	106.00	.00	159.50	116.80	42.70	267.50

L. 10/1991
ADDE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Art. 33
 Onere destinato alle finalità art. 3 presente legge

Art. 38
 Contributi in c/capitale per studi di "fattibilità" tecnico-economica etc. (cfr. art.11)

Art. 38
 Contributi in c/capitale per la progettazione e realizzazione di impianti, ecc (cfr. art.12)

Art. 38
 Contributi in c/capitale a soggetti che producono energia elettrica ad uso proprio o per cedere etc. (cfr. art. 14)

Art. 38
 Spesa autorizzata per l'attuazione delle finalità di cui agli artt. 8-10-13 della presente legge

** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.

L. 19/1991
ADDE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA-BAZZIA GIULIA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-76-

ESTREMI PROVVEDIMENTI	IMPORTO STANZIARIO	AN. CAP. ARTICOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	PAGAMENTI ECONOMICI POSSENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
			AL 1991	1992	1993	1994	1995				
Art. 10 Com. 1 e 5	12.00	RIC 1523	4.00	3.00	3.00	2.00	.00	.00	4.00	.00	-1.00
			Contributo alle Università' di Trieste ed Udine (mid. 8) e al Collegio del Muro d'Atto dell'Abbazia (mid. 4)								
Art. 10 Com. 7	3.00	RIC 7316	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00	.00	.00
			Contributo università: Udine per finalità art. 26 L. 546/77 - spese a carico L. 283/63 - effettuare storno da tale legge								
Art. 10 Com. 4	5.00	RIC 1524	2.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	2.00	.00	.00
			Contributo Università: di Venezia								
Art. 10 Com. 6	1.00	BROC 6027	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.43	.00	.43
			Contributo per parco archeologico di Aquileia								
Art. 11 Com. 1	3.00	EST 2571	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.44	1.03	.48
			Contributo per l'organizzazione dell'iniziativa pentagonale								
Art. 14 Com. 1	24.00	TES 9955	8.00	8.00	8.00	.00	.00	.00	8.00	8.00	.00
			Contributo speciale Regione Friuli-Venezia Giulia per tutela minoranza slovena								
Art. 14 Com. 2	12.00	EST 2572	4.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	3.97	3.56	.42
			Autorizzazione spese per tutela popolazione italiana in Jugoslavia								
Art. 2 Com. 2	10.00	COM 7552	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00	.00	7.00
			Contributo straordinario per sottoscrivere quote capitale società finanziaria SIMEST								
Art. 2 Com. 9	9.00	COM 1616	3.00	2.00	2.00	2.00	.00	.00	3.00	.00	.00
			Contributo speciali ICE per partecipazione Centro Servizi Informazione e consulenza								
Art. 2 - 8 Com. 10a-2	60.00	TES 8776	12.00	10.00	10.00	10.00	18.00	.00	12.00	12.00	.00
			Contributo speciale alla Regione Veneto (suo congresso 01 art.: 2/10a ex mid., 8/72 8 mid.)								
Art. 5 Com. 2	5.00	MR 8052	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00
			Contributo speciale al provvedimento al Porto di Venezia per trasferimento porto Franco di Venezia								
Art. 7 Com. 1	90.00	TES 8166	5.00	8.00	8.00	10.00	59.00	.00	5.00	5.00	.00
			Conferimento al fondo di rotazione per iniziative economiche - Proinde di Trieste e Genova di cui art. 2 L. 198/76								
Art. 9	60.00	IND	10.00	10.00	10.00	15.00	.00	.00	.00	.00	10.00
			Autorizzazione spese 60 miliardi								

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-77-

ESTERNO PROCESSIONE DESCRIZIONE	IMPORTE STANDARD	IMPORTE CAP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMZ. TO
			1991	1992							
Com. 6 nel periodo 1991-1995 per contributi alle imprese per acquisti macchinari, etc.	750	430.00	48.00	59.00	61.00	64.00	198.00	.00	.00	.00	10.00
Art. var. 1 Com. var. 1 Cont. Reg. Fr. V. G. della Spec. connessi gli art. 2/10 200ml. 7/2 10ml., 8/1 120 ml., 12 94 ml., 13 6 ml)	875	430.00	48.00	59.00	61.00	64.00	198.00	48.00	48.00	48.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	724.00	774.00	116.00	107.00	107.00	104.00	290.00	94.84	92.98	92.98	19.65
L. 74/1991											
CONCORSO DELLO STATO AGLI OPERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISIZIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI (MUTUI QUINDICI ANNI) ALLA CONDIZIONE DI 300 MLD. ANNUI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991, 1992, E 1993)											
Art. 1 Com. 1	0.00										
Autorizz. Comuni per costruz. sistemi ferrov. passanti ad assumere mutui quindic. fino a concor. 300 ml./an. (ml. 500 91-93)											
Art. 1 Com. 4	216.00										
Onere a carico del Bilancio dello Stato in relazione art. 1/1 per 11 triennio 1991-1993											
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.											
L. 99/1991											
INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPANSIONE INTEGRATIVA DEL "COLONNO '92"											
Art. 1 Com. 1	1095.00	1095.00	50.00	73.00	73.00	73.00	826.00	.00	.00	.00	.00
Autorizz. limiti impegno quindic. 50 ml. da 1991 e 23 ml. da 1992 (sono considerati gli ammontari complessivi)											
L. 193/1991											
COMPLETAMENTO LAVORI CUIO DI ORVIETO											

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 79 -

ESIBIZIONE PARAGRAFATO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. C/ARTICOLO	IMPORTO C/ARTICOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RILEVATO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMICHE	PEREQUAZ.	RESTITUI PROPRI	RESTITUI STATALE
					1993	1994	1995	A 1991							
Art. 1 Com. 1 - 2	Costituzione presso Ministero Tesoro fondo per gli investimenti diretti alla realizzaz. di itinerari ciclabili e pedonali	50,00	TES 7878	50,00	20,00	30,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.233/1991	FINANZIAMENTO PER IL RESTAURO E RICOORDO DI VILLE VENETE	45,00	BEC 8121	45,00	15,00	15,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,00
Art. 1 e 4 Com. 0	Contributo alla Regione Veneta da devolvere all'Istituto regionale per le Ville Venete	45,00	BEC 8121	45,00	15,00	15,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,00
1.243/1991	UNIVERSITA' NON STATALI E LEADERE RICERCA	20,00	BIC 7315	20,00	10,00	10,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 2	Assegnazione di fondi alla libera universita' di Urbino, per interventi in opere di utilita'	20,00	BIC 7315	20,00	10,00	10,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.358/1991	OPERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	300,00	LUP 7540	29,00	29,00	.00	.00	.00	.00	29,00	13,39	.00	.00	15,61	.00
Art. 9 Com. 4	Ricorso per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze	300,00	LUP 7540	29,00	29,00	.00	.00	.00	.00	29,00	13,39	.00	.00	15,61	.00
1.360/1991	INTERVENTI URGENTI PER VENEZIA E CHIOGGIA	29,00	LUP 7513	2,00	2,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,00
Art. 1 Com. 1b)	Assegnazione Regione Veneto	29,00	LUP 7513	2,00	2,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,00
Art. 2 Com. 1a	Comune di Venezia e di Chioggia	2,00	LUP 7513	2,00	2,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,00
Art. 2 Com. 1c	Comune di Comuni di Venezia e Chioggia	39,00	LUP 8663	39,00	.00	.00	.00	.00	.00	39,00	10,00	.00	.00	29,00	.00
Art. 2 Com. 1d	Comune di Venezia e di Chioggia	9,00	LUP 9462	9,00	.00	.00	.00	.00	.00	9,00	5,00	.00	.00	4,00	.00
Art. 2 Com. 1g	Comune di Venezia e di Chioggia	5,00	AMB 7607	5,00	.00	.00	.00	.00	.00	5,00	5,00	.00	.00	4,00	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-82-

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO SIAMBIANO	NUM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMZ. TO
				1991	1992				
Art. 1 Com. 1	Autorizzazione limiti impegno quadrimestrali di 150 mld. dal 1993 e 100 mld. dal 1994	1387,50							
Art. 2 Com. 2	Completamento aeroporto Marco Polo di Venezia	60,00							
Art. 2 Com. 3	Interventi di competenza Regione Venezia	1072,50							
Art. 2 Com. 4	Interventi di competenza del Comuni di Venezia e Chioggia	930,00							
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto integrato di all'art. 5	166,00							
Art. 2 Com. 8	Restauro e risanamento patrimonio centri storici di Venezia e Chioggia	37,50							
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Università Ca' Foscari di Venezia	60,00							
Art. 2 Com. 9a	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia	37,50							
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3750,00							
<hr/>									
L. 140/1992	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEL SETTORE IRRIGAZIONE E CONCESSIONE MUTUI A TASSO ADEGUATO PER OPERAZIONI DI CREDITO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE								
Art. 1 Com. 1	Completamento opere di accumulo acqua scopo irrigu (autorizz. limiti di impegno ventem. di 30 mld. dal '92 e di 20 dal '93)	1000,00							
Art. 2 Com. 1	Concessione mutui a basso aggravato a cooperative agricole e loro consorzi (limiti di impegno ventem. di 40 mld. dal '97)	800,00							
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1800,00							

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-84-

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI FINANZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			ANNO CAPITOLO	PERIODO RIFERITO				
1-25/1992	NERVE RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMMANTO		1991	1992				
Art. 10 Com. 1	Piani regionali e delle province autonome	24.00	1994	1995				
Art. 11 Com. 3	Risanamento della miniera di Balargero	30.00						
Art. 14 Com. 6	Appellazioni per l'innovazione e la ricostruzione produttiva - Fondo speciale per la riconvers. delle produz. di amianto	50.00						
Art. 16 Com. 4	Mutui concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti locali di cui all'art. 10 (limiti di impiego di 40 mil. complessivi dal 1993)	40.00						
Art. 4 Com. -	Istituzione commissione per la valutazione dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto	6.00						
	** TOTALE LEGGE E SUDDIRIFINANZ.	150.00						

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRONI PROVADEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORITIO STAGIAND	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
				A 1991	1992	1993	1994					
149.60	Art. 12 comma 1 e 2p della L. 687/1994 (legge finanziaria 1995; Univ. Cagliari - Univ. Studi della Calabria - Univ. Cassolid. e rest. Palazzo Cavigliano - Napoli - Univ. PV) rifinanzia L. 130/1993 art. 2) comma 1 e 5a	149.60	RIC 7307	149.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
630.06	Art. 14 comma 1 e 3t della L. 41/1986 (legge finanziaria 1986; Politecnico Torino ed altri) rifinanzia L. 130/1993 art. 2) comma 1 e 5a	630.06	RIC 7307	630.06	355.59	274.47	.00	.00	.00	.00	.00	.00
413.37	Art. 17 comma 3in della L. 67/1988 (legge finanziaria 1988; Università di Bari, Obietti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - ECOFINAME e Istituto elettr. Galileo Ferraris) rifinanzia L. 130/1993 art. 2) comma 1 e 5a	413.37	RIC 7307	413.37	337.89	75.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1486.60	TOTALE CAPITOLO	1486.60	RIC 7307	1486.60	1136.65	349.95	.00	.00	.00	48.13	52.77	4.64
58.62	Art. 21 comma 1 e 5f della L. 130/1993 (legge finanziaria 1993; Accasamento Carabinieri Tor di Quinto)	58.62	LIPP 8408	58.62	.00	.00	.00	.00	.00	1110.44	1060.15	50.29
63.61	Art. 14 comma 1 e 3m della L. 41/1986 (legge finanziaria 1986; Completamento insediamenti Arma dei Carabinieri Viale Tor di Quinto - 111 lotto) rifinanzia L. 130/1993 art. 2) comma 1 e 5f	63.61	LIPP 8408	63.61	52.18	11.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00
122.23	TOTALE CAPITOLO	122.23	LIPP 8408	122.23	110.80	11.43	.00	.00	.00	.00	14.30	13.28
38.13	Art. 21 comma 1 e 5g della L. 130/1993 (legge finanziaria 1993; Ristrutturazione Caserma Pieve in Roma)	38.13	LIPP 8409	38.13	.00	.00	.00	.00	.00	38.97	30.09	6.42
40.91	Art. 14 comma 1 e 3p della L. 41/1986 (legge finanziaria 1986; Ristrutturazione Caserma Pieve - Comando Generale Guardia di Finanza) rifinanzia L. 130/1993 art. 2) comma 1 e 5g	40.91	LIPP 8409	40.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
79.04	TOTALE CAPITOLO	79.04	LIPP 8409	79.04	.00	.00	.00	.00	.00	11.37	17.39	6.01
										79.68	69.73	8.95

-86-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-87-

STROFI RIFORMULAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMICHE	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITI
				A. 1991	1992	1993	1994								
	Art. 21 comma 1 e 5 ^a della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Costruzione edificio per apparecchiature MM - Policlinico Umberto I di Roma)	6.00	LLPP 8410	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	Art. 14 comma 1 e 3 ^a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Completamento e integrazione della struttura al servizio R.M.M. I Clinica Medica Università di Roma) rifinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5 ^a	12.00	LLPP 8410	10.28	1.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	TOTALE CAPITOLO	20.00	LLPP 8410	16.28	1.72	.00	.00	.00	.00	.00	2.64	.00	-.07	.00	
	Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Protes (3 aerei G22) - Eliprotex (3 elicotteri OH77))	163.00	PCOM 7581	163.00	.00	.00	.00	.00	.00	18.28	9.90	.00	-.55	7.83	
	Art. 12 comma 1 e 2 ^a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: Sistema abilit. di pronto intervento: SAPI - Progetto Argo - Sistema abitativo modulare: COMFER) rifinanzia L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3 ^a	84.67	PCOM 7581	84.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	Art. 14 comma 1 e 3 ^a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Protes 86 (aerei antincendio)) rifinanzia L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3 ^a	104.21	PCOM 7581	103.91	.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	Art. 17 comma 3 ^a della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: Sist. abilit. pronto intervento: SAPI - SAIRA - Protes 88 (2 elicotteri OH77 e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3 ^a	89.25	PCOM 7581	70.01	19.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	TOTALE CAPITOLO	441.13	PCOM 7581	421.59	19.54	.00	.00	.00	.00	.00	7.71	56.94	.00	49.23	
	Art. 17 comma 1 e 2 ^a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: Dativ. accise inc. 4454 - Opera press. Adige - SIST. int. d'orient. Canale Emiliano Rom. (AVI - lotto) - Ann. Imp. Irr. Piacenza)	113.36	MFF 7717	113.36	.00	.00	.00	.00	.00	421.26	368.50	.33	1.52	21.24	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRINI PROIEZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. C/P.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	SUDONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECCEDENTE	RISULTI FISCALI	RISULTI STATALI
					1991	1992	1993	1994							
	Art.17 comma 3in della L.67/1988 (legge finanziaria 1988: N. 15 progetto Ministero Beni Culturali e Ambientali) (C/P. dell'area C/16 19.12.1988) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3.	240.07	B002 B029	240.07	91.81	148.26	.00	.00	.00						
	TOTALE CAPITULO	640.19	B002 B029	640.19	407.06	233.13	.00	.00	.00	MEI 1991 AL 1991	.00	103.77	.00	-103.77	.00
	Art.14 comma 1 e 3v della L.41/1986 (legge finanziaria 1986: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea)	41.65	SMI B052	41.65	32.32	9.33	.00	.00	.00		407.06	183.72	.00	-223.84	.00
	Art.17 comma 3in della L.67/1988 (legge finanziaria 1988: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea - 1 e 11 gruppo) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3v	35.00	SMI B052	35.00	11.38	23.62	.00	.00	.00		.00	103.77	.00	-103.77	.00
	TOTALE CAPITULO	76.65	SMI B052	76.65	43.70	32.95	.00	.00	.00	MEI 1991 AL 1991	9.68	12.67	.00	-2.99	.00
	Art.14 comma 1 e 3v della L.41/1986 (legge finanziaria 1986: Realizzazione centro biotecnologia avanzata I.S.T. - Genova)	35.87	SMI B053	35.87	30.43	5.44	.00	.00	.00		43.70	31.79	.00	-11.91	.00
	Art.17 comma 3in della L.67/1988 (legge finanziaria 1988: Centro biotecnologie dell'I.S.T. di Genova) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3v	25.21	SMI B053	25.21	15.80	9.41	.00	.00	.00		.00	12.67	.00	-2.99	.00
	TOTALE CAPITULO	61.08	SMI B053	61.08	46.23	14.85	.00	.00	.00	MEI 1991 AL 1991	.00	20.72	.00	-20.72	.00
	Art.21 comma 1 e 5b della L.130/1983 (legge finanziaria 1983: Costruzione nuovo diga "Punta Riso" - Riassetto diga "Punta Augusta" e coste di Oella e Iurva Janica)	130.20	LIPP 7532	130.20	137.84	2.36	.00	.00	.00		46.23	31.61	.00	-8.62	.00
	Art.21 comma 1 e 5c della L.130/1983 (legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Sangro)	29.80	LIPP 7730	29.80	29.80	.00	.00	.00	.00		7.49	6.08	.07	1.41	-7.56
	Art.21 comma 1 e 5d della L.130/1983 (legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Gela)	22.08	LIPP 7731	22.08	22.08	.00	.00	.00	.00		137.77	124.25	.07	-8.86	.00
	TOTALE CAPITULO	240.07	LIPP 7731	240.07	240.07	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 AL 1991	29.80	29.53	.00	-0.27	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

90.

ESTREMI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO SIMBOLICO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		RIFERITO A TRE	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PUBBLICAZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
		MM. CAP.	1991	1992	1993								
Art.21 comma 1 e 5a della L.130/1983 (legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Dittaino)	LUPP 7752	48.73	48.73	.00	.00	.00	.00	.02	.84	.00	.78	.04	.02
		7752						81.57	40.07	.16	2.93	5.57	.00
Art.21 comma 1 e 5i della L.130/1983 (legge finanziaria 1983: Ammodernamento e potenziamento della ferrovia Cumana)	TRAS 7259	78.00	78.00	.00	.00	.00	.00	.00	36	.00	.67	1.03	.00
		7259						78.00	77.33	.00	.67	.00	.00
Art.21 comma 1 e 5l della L.130/1983 (legge finanziaria 1983: Completamento opere in regime di competenza statale dell'Umbria e della Toscana)	MFF 7693	32.80	32.80	.00	.00	.00	.00	.00	.80	.00	.80	.00	.00
		7693						32.80	31.94	.00	.01	.86	.00
Art.21 comma 1 e 5n della L.130/1983 (legge finanziaria 1983: Ristrutturazione Istituto Ortopedico Rizzoli)	SAM 8030	23.72	23.72	.00	.00	.00	.00	3.72	.00	.00	.00	3.72	3.72
		8030						23.72	20.00	.00	.00	3.72	.00
Art.21 comma 1 e 5n della L.130/1983 (legge finanziaria 1983: Nuove scoli Nisoso Romano e di Poppei)	BIOC 8015	78.10	78.10	.00	.00	.00	.00	.33	1.69	.00	.00	1.36	.33
		8015						78.10	74.93	.00	.15	3.02	.00
Art.37 comma 1 e 3a della L.730/1983 (legge finanziaria 1984: Rete scolastica bacino Tringio - Bonifica idraulica comprensorio irriguo di Perugia)	MFF 7716	30.14	30.13	.01	.00	.00	.00	.00	3.42	.00	.00	3.42	.00
		7716						.00	30.12	26.74	.01	.00	3.36
Art.37 comma 1 e 3b della L.730/1983 (legge finanziaria 1984: Residenze e collezioni sabaudie)	BIOC 8201	13.50	13.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8201						.00	11.79	7.70	.02	.50	3.59
Art.37 comma 1 e 3c della L.730/1983 (legge finanziaria 1984: Restauro castelli della Lunigiana - Restauro e occup. funzionale teatri storici Marche e Veneto (mld.5,4 da altre fonti))	BIOC 8014	79.10	79.10	.00	.00	.00	.00	.00	12.69	.00	.41	12.28	.00
		8014						.00	70.94	62.42	.16	3.15	13.37
Art.37 comma 1 e 3d della L.730/1983 (legge finanziaria 1984: Opere di difesa basso corso e delta del Po)	LUPP 7736	77.44	77.44	.00	.00	.00	.00	.06	3.64	.06	1.30	5.00	.00
		7736						.00	76.78	72.81	.66	3.00	.97
Art.37 comma 1 e 3e della L.730/1983 (legge finanziaria 1984: Molo Porto Com.15 - Barchina - Porto Com.15 - Barchina (Marilacore) - Bacino port. di Valtell (Borsosa porto 11 - Porto M. (revoc.))	LUPP 7533	205.36	225.23	70.13	.00	.00	.00	38.53	35.40	.01	16.56	19.69	11.46
		7533						156.57	171.83	28.98	23.28	11.46	30.62

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

91

ESTREMI PRONOME/COGNOME	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	POTENZ.	RISULTI FINANZ.	RISULTI STANZIO
				1992	1993	1994	1995						
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Istituto Nazionale Ricoveri Lunari Milano)		34,70	LIPP 8414	25,88	8,82	.00	.00	.00	15,23	2,45	10,65	2,25	20,00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Sistemazione Idraulica torrente Verriro)		28,66	LIPP 7337	28,66	.00	.00	.00	.00	28,66	4,30	.00	1,21	4,30
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Nestaro e recupero Palazzo Carignano)		27,83	LIPP 8415	24,68	3,15	.00	.00	.00	3,98	.00	.00	.00	3,98
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Ristrutturazione centro storico di Bari)		15,00	LIPP 8416	13,90	1,10	.00	.00	.00	13,89	1,00	.00	.00	1,00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Salvaguardia acque alte Venezia)		75,00	LIPP 7738	75,00	.00	.00	.00	.00	75,00	70,09	.00	.00	4,91
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Completamento porto di Pozzallo)		106,24	PCON 7533	90,55	7,69	.00	.00	.00	90,55	17,55	.00	.00	17,55
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Ristrutturazione edifici esistenti e costruzione nuovi edifici a Patriciano (TS))		19,30	RIC 7401	19,30	.00	.00	.00	.00	19,30	19,30	.00	.00	19,30
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Ist. Naz. Fisica Nucleare: complet. laboratorio acceleratori Superconduct (vita) applicata Milano; laboratorio Sud-Catania)		15,40	RIC 7511	15,40	.00	.00	.00	.00	15,40	1,16	.00	.00	1,16
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: completamento raddoppio fuorigrotta - Pozzuoli)		38,50	TPAS 7300	38,50	.00	.00	.00	.00	30,80	7,69	7,70	.00	7,69
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Linea ferroviaria Noceraese - S. Pietro)		120,00	TES 7794	120,00	.00	.00	.00	.00	120,00	.00	.00	.00	.00
Art. 37 comma 1 e 3 ^a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Ammodernamento ferrovia Rmo - I id)		48,89	TPAS 7301	48,89	.00	.00	.00	.00	48,89	9,50	.00	4,74	9,50

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-92-

ESTRATTI PROVALETTI INTI	DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO					RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI	
		1991	1992	1993	1994	1995	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05			
258.93	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Quadruplicamento ferrovia Nord-Milano - Bovisio-Saronno)	258.93	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	21.94	13.43
7302													23.16	.00
20.77	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (legge finanziaria 1984: Avvicinamento aeroporto Pisa)	20.77	18.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00	2.00	5.50	.00
7508													5.50	.00
144.63	Art. 12 comma 1 e 2b della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: MI Cultura - Infr. aus. M. Pal. Pitti) e Art. 12 comma 1 e 2b della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: Galleria Naz. RM - Mura LU - Raccanigi - Padula - Ostia)	144.63	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13.60	1.17	13.77	.00
8021													21.55	.00
3.50	Art. 12 comma 1 e 2c della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: Archivio di Stato Torino)	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
8205													.01	.00
50.88	Art. 12 comma 1 e 2e della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: Completamento calata Arco e sporgente fornelli nel porto di La Spezia (IV lotto))	50.88	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.53	1.04	1.56	7.53
7534													12.55	.00
63.74	Art. 12 comma 1 e 2f della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: Completamento terminali contenitori ed accosti Ro-Ro a Capo Verde)	63.74	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17.84	6.00	11.84	17.83
7535													13.29	.01
21.00	Art. 12 comma 1 e 2g della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: Ristrutturazione il braccio molo foraneo del porto di Bari con piazzale operativo)	21.00	10.46	10.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7536													.00	.00
52.59	Art. 12 comma 1 e 2h della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: Istituti universitari ed unita' ospedaliere del Policlinico di Siena (1° imp. iniz. di 35 mld. e' aumentato di 17,59 mld))	52.59	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13.77	.00	13.77	.00
8420													22.86	.00
54.50	Art. 12 comma 1 e 2i della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: Scuola per 1500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza - L'Aquila)	54.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.91	.00	12.91	.00
8421													2.25	.00
43.00	Art. 12 comma 1 e 2n della L. 887/1984 (legge finanziaria 1985: Porto commerciale di Augusta)	43.00	29.82	13.18	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.43	.00	2.43	.00
7534													2.43	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-93-

ESTRATTO PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	INFERIORE STABILIZIATO		INFERIORE CAP.		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		DIREZIONE		PERIODO		STORICI	DISEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PENSIONI	RESIDUI PROBARI	RESIDUI STABILIZI
		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000							
Art.12 comma 1 e 2b della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca CNR di Frascati)		38.36	19.12	19.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	19.12	.00	.00	.00	.00
Art.12 comma 1 e 2b della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca CNR di Frascati)		35.00	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	30.44	5.04	.00	.00	4.56
Art.12 comma 1 e 2b della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca CNR di Frascati)		84.50	75.22	9.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	75.22	7.22	.00	.00	7.22
Art.12 comma 1 e 2b della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca CNR di Frascati)		25.10	25.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica a Ivrea S. Rocco)		56.88	32.42	24.47	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	32.42	16.21	.00	.00	16.21
Art.14 comma 1 e 3f della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica a Ivrea S. Rocco)		48.08	48.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	27.57	10.30	.00	.00	17.27
Art.14 comma 1 e 3g della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica a Ivrea S. Rocco)		15.36	15.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	8.76	3.43	.00	.00	3.43
Art.14 comma 1 e 3h della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica a Ivrea S. Rocco)		25.09	17.38	7.71	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	4.52	3.34	.00	.00	3.34
Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica a Ivrea S. Rocco)		28.22	8.04	20.18	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	8.04	1.21	.00	.00	1.21
Art.14 comma 1 e 3j della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica a Ivrea S. Rocco)		23.50	15.65	7.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1991 A 1991	.00	.00	8.99	8.99	.00	.00	8.99

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-94-

ISTRUZIONE - NUMERO IN ORDINE DI PRESENTAZIONE	DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO DI RIFERIMENTO	STORNII	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECCEZIONE PUNTA	RESIDUI FINANZIARI	RESIDUI STATALI
		1991	1992	1993	1994							
86.88	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Opere di difesa affluenti emiliani del Po: Parma, Enza, Crostolo, Poaro - Spionda della darsena del porto di Livorno)	50.00	36.88	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	21.50	13.67	.00	7.83	-5.00
7745								49.79	35.51	.21	14.28	.00
38.45	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione e difese arginifilare Livorno nei comuni di Carrile e S. Stino di Livorno (W))	37.15	1.30	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	18.17	5.33	.00	12.84	-17.74
7746								36.72	27.84	.00	8.88	.43
12.40	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ampliamento complesso domiciliare e sede clinica oncologica universitaria ospedale S. Martino - Genova)	12.40	.00	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	.00	.00	.00	.00	3.56
8441								8.84	2.44	.00	6.40	3.56
39.90	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Area di Fricenza OR di Bologna)	37.73	2.17	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7512								37.73	37.73	.00	.00	.00
27.38	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Aerovalutazione passaporti aeroporto Borgo Panigale - Bologna)	21.60	5.78	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	.00	3.05	.00	-3.05	.00
7512								21.60	3.05	.00	18.55	.00
24.65	Art. 17 comma 31b della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro)	6.64	18.01	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	6.64	6.61	.00	-5.03	.00
8442								6.64	6.61	.00	.03	.00
15.43	Art. 17 comma 31c della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: Porto di Napoli: molo F. Giola levante e calata Granillo (ristrutturazione ed ampliamento banchine))	6.96	8.47	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7539								6.96	.00	.00	6.96	.00
28.60	Art. 17 comma 31d della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: Uffici finanziari provinciali - Cosenza)	17.91	15.69	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	.00	1.63	.00	-1.63	.00
8443								17.91	1.63	.00	11.28	.00
50.00	Art. 17 comma 31e della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Sanola Altieli Carabini - Ruffio Calabria)	50.00	.00	.00	.00	MEI 1991 M 1991	.00	4.97	4.97	.00	-4.97	.00
8200								50.00	4.97	.00	45.03	.00

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-95-

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO		IMPORTO CAPITOLI		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	POTENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998							
79.12	Art.17 comma 311 della L.67/1988 (Legge Finanziaria 1988; Centro nazionale di informazioni per il turismo)	79.12	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1991 AL 1991	0.00	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.00	Art.17 comma 311 della L.67/1988 (Legge Finanziaria 1988; Costa Verde Jonica - Sistema integrato strutture e servizi)	55.00	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1991 AL 1991	0.00	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Art.17 comma 310 della L.67/1988 (Legge Finanziaria 1988; Area di ricerca OR di Pisa (1 lotto))	25.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1991 AL 1991	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6562.75	TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6562.75	1158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1991 AL 1991	0.00	352.82	688.41	27	29.03	306.56	39.11	124.29
17208.00	** TOTALE GENERALE	17208.00	3297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1991 AL 1991	0.00	837.26	1317.78	27	29.03	451.49	523.55	124.29

N O T E

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-2-

- L. 949 / 1952
- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7743 e' modificato per 130,00 mlid dall'art. 30/1 della L.526/1982; per 980,00 mlid dall'art. 19/1/1 della L.130/1983; per 560,00 mlid dall'art. 14/6 della L.687/1984; per 600,00 mlid dall'art. 11/8 e 9 della L.41/1985; per 490,00 mlid dall'art. 3/6 della L.910/1985; per 840,00 mlid dall'art. 15/43 della L.67/1988; per 230,00 mlid dall'art. 28/1 della L.36/1990; per 750,00 mlid dall'art. 1/1 della L.32/1990; per 150,00 mlid dall'art. 140 D/2 della L.415/1991;
- L. 623 / 1959
- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 3189,71 mlid sul cap. 14.0-7541 e' modificato per -528,35 mlid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7773 (L.902/1976 art.1/1 e 2); per -338,35 mlid stornati nel 1989 al cap. 14.0-7545 (L.902/1976 art.1/1 e 2);
- L. 1774 / 1962
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 4,00 mlid sul cap. 02.0-4519 e' modificato per 158,70 mlid dall'art. 1/1 della L.798/1981;
- L. 1 / 1963
- (1) ART. 70 / - : l'importo iniziale di 50,70 mlid sul cap. 02.0-6857 e' modificato per 97,00 mlid dall'art. 1/1 della L.1114/1971; per 450,00 mlid dall'art. 1/1 e 2 della L.373/1980; per 283,00 mlid dall'art. 6/1b della L.26/1986; per -97,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.0-9412 (L.1114/1971 art.1/1); per -181,55 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -24,07 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per -24,35 mlid stornati nel 1991 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2);
- (1) l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-9412 e' modificato per 97,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-6857 (L.1114/1971 art.1/1); per 181,55 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 24,07 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2); per 24,35 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2);
- L. 822 / 1971
- (1) ART. 5 / - : l'importo iniziale di 65,80 mlid sul cap. 17.0-2572 e' modificato per 41,40 mlid dall'art. 1/1 della L.681/1979; per -0,23 mlid dall'art. 1/- della L.11/1982;
- L. 920 / 1971
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,61 mlid sul cap. 09.0-8702 e' modificato per 4,65 mlid dall'art. 1/1 della L.598/1981;
- (1) l'importo iniziale di 0,35 mlid sul cap. 09.0-8703 e' modificato per 3,10 mlid dall'art. 1/1 della L.588/1981;
- L. 295 / 1973
- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7775 e' modificato per 250,00 mlid dall'art. 11/1 della L.526/1982; per 2500,00 mlid dall'art. 8/1 della L.130/1983; per -26,50 mlid dall'art. 18/10 della L.730/1983; per 2500,00 mlid dall'art. 18/7 della L.730/1983; per 2400,00 mlid dall'art. 9/6 della L.887/1984; per 1000,00 mlid dall'art. 11/6 della L.41/1986; per 134,70 mlid dall'art. 1/1 della L.304/1990; per -1100,00 mlid dall'art. 148 E/2-3a della L.415/1991;
- L. 268 / 1974
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 600,00 mlid sul cap. 02.0-7762 e' modificato per 60,00 mlid dall'art. 40/- della L.146/1980; per 33,20 mlid dall'art. 1/- della L.443/1980; per 90,00 mlid dall'art. 148/A della L.119/1981; per 160,00 mlid dall'art. 5/1 della L.887/1984; per 200,00 mlid dall'art. 11/14 della L.41/1986; per 230,00 mlid dall'art. 8/16 della L.910/1986; per 330,00 mlid dall'art. 1/1 della L.81/1989; per 200,00 mlid dall'art. 24/1 della L.30/1990; per 250,00 mlid dall'art. 0/0 della L.364/1990;
- L. 517 / 1975

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-3-

- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 36,08 miliardi sul cap. 14.0-2002 e' modificato per 250,00 miliardi dall'art. 34/1 della L.146/1980; per 500,00 miliardi dall'art. 9/1 della L.887/1982; per 600,00 miliardi dall'art. 14/11 della L.887/1984; per -25,00 miliardi dall'art. 4/8 della L.887/1984; per 80,00 miliardi dall'art. 1/1 e della L.1107/1985; per 600,00 miliardi dall'art. 11/13 della L.41/1986; per 300,00 miliardi dall'art. 3/3 della L.910/1986; per 1000,00 miliardi dall'art. 15/23 della L.67/1988; per 130,00 miliardi dall'art. 2/1 della L.174/1990; per -200,00 miliardi dall'art. 3/3 della L.174/1990; per -0,02 miliardi dall'art. 1/2 della L.2004/1990; per 50,00 miliardi dall'art. 2/1 della L.181/1991;
- (2) ART. 6 / 7 : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 14.0-2043 e' modificato per 450,00 miliardi dall'art. 11/15-16 della L.41/1986; per 150,00 miliardi dall'art. 15/24 della L.67/1988; per 150,00 miliardi dall'art. 3/7 della L.174/1990; l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 14.0-3044 e' modificato per 500,00 miliardi dall'art. 11/15-16 della L.41/1986; per 140,00 miliardi dall'art. 3/7 della L.174/1990;
- L. 75 / 1976
- (1) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 0,20 miliardi sul cap. 09.0-8636 e' modificato per 0,13 miliardi dall'art. 11/13 della L.887/1984; l'importo iniziale di 1,60 miliardi sul cap. 09.0-8646 e' modificato per 1,04 miliardi dall'art. 11/13 della L.887/1984;
- (2) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0,70 miliardi sul cap. 09.0-8709 e' modificato per 0,45 miliardi dall'art. 11/13a della L.887/1984;
- (3) ART. 4 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1,50 miliardi sul cap. 09.0-8710 e' modificato per 0,98 miliardi dall'art. 11/13b della L.887/1984;
- L. 203 / 1976
- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 40,00 miliardi sul cap. 17.0-8051 e' modificato per 90,00 miliardi dall'art. 8/3 della L.220/1992;
- L. 261 / 1976
- (1) ART. 3 / - : l'importo iniziale di 51,50 miliardi sul cap. 04.0-7081 e' modificato per 100,00 miliardi dall'art. 21/4 della L.828/1982; per 50,00 miliardi dall'art. 26/1 della L.829/1986;
- (2) ART. 37 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 7,00 miliardi sul cap. 09.0-9052 e' modificato per 26,00 miliardi dall'art. 1/1 della L.846/1980;
- L. 336 / 1976
- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 400,00 miliardi sul cap. 02.0-8789 e' modificato per 400,00 miliardi dall'art. 1/1b della L.546/1977; per 200,00 miliardi dall'art. 1/3 della L.828/1982; per 340,00 miliardi dall'art. 1/2 della L.829/1986;
- L. 902 / 1976
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2000,00 miliardi sul cap. 02.0-7773 e' modificato per 620,35 miliardi stornati nel 1989 dal cap. 14.0-7541 (L.623/1989 art.4/1); l'importo iniziale di 130,00 miliardi sul cap. 14.0-7545 e' modificato per 26,00 miliardi dall'art. 10/2 della L.1197/1981; per -35,00 miliardi dall'art. 10/5 della L.1397/1983; per -55,00 miliardi dall'art. 25/1 della L.207/1983; per -46,00 miliardi dall'art. 3/3 della L.212/1984; per 160,00 miliardi dall'art. 1/1 e 2 della L.939/1985; per 400,00 miliardi dall'art. 6/1 della L.710/1986; per 10,00 miliardi dall'art. 5/4 della L.319/1987; per 80,00 miliardi dall'art. 2/1 della L.399/1989; per 10,00 miliardi dall'art. 18/3 della L.47/1988; per 50,00 miliardi dall'art. 15/31 della L.67/1988; per -121,00 miliardi dall'art. 1/48 E/1 della L.405/1990; per -20,00 miliardi dall'art. 1/48 E/1 della L.415/1991; per 336,35 miliardi stornati nel 1989 dal cap. 14.0-7541 (L.623/1989 art.4/1);
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500,00 miliardi sul cap. 09.0-9404 e' modificato per 150,00 miliardi dall'art. 25/1 della L.1467/1985; per 1050,00 miliardi dall'art. 20/1 della L.1197/1981; per 500,00 miliardi dall'art. 4/1 della L.997/1986; per 1000,00 miliardi dall'art. 13/1 della L.417/1986; per 1600,00 miliardi dall'art. 7/6 della L.910/1986; per -20,00 miliardi dall'art. 1/1 della L.121808/1990;
- L. 546 / 1977

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4

- (1) ART. 1 / 1 a : l'importo iniziale di 2775,00 mid sul cap. 02.0-8786 e' modificato per 1550,00 mid dall'art. 1/1 della L. 8/9/1986 ; per 825,00 mid dall'art. 2/1 della L. 34/1982 ;
- (2) Art. 19 / - : l'importo iniziale di 76,00 mid sul cap. 09.0-7773 e' modificato per 75,00 mid dall'art. 2/1 della L. 8/9/1986 ;
- (3) Art. 11 / 2 : l'importo iniziale di 10,00 mid sul cap. 09.0-9450 e' modificato per 90,00 mid dall'art. 3/7 della L. 8/9/1986 ; per 20,00 mid dall'art. 5/1 della L. 34/1982 ;
- (4) Art. 12 / 1 : l'importo iniziale di 150,00 mid sul cap. 10.1-0519 e' modificato per 300,00 mid dall'art. 6/1 della L. 8/9/1986 ;
- (5) Art. 14 / 1 : l'importo iniziale di 2,50 mid sul cap. 21.0-1010 e' modificato per 1,60 mid dall'art. 4/1 della L. 8/9/1982 ; per 2,86 mid dall'art. 6/1 della L. 8/9/1986 ; l'importo iniziale di 1,50 mid sul cap. 21.0-3048 e' modificato per 1,30 mid dall'art. 4/1 della L. 8/9/1982 ; per 2,86 mid dall'art. 6/1 della L. 8/9/1986 ; l'importo iniziale di 2,50 mid sul cap. 21.0-3103 e' modificato per 0,70 mid dall'art. 4/1 della L. 8/9/1982 ; per 3,81 mid dall'art. 6/1 della L. 8/9/1986 ; l'importo iniziale di 10,90 mid sul cap. 21.0-0008 e' modificato per 6,30 mid dall'art. 4/1 della L. 8/9/1982 ; per 17,25 mid dall'art. 6/1 della L. 8/9/1986 ; l'importo iniziale di 81,65 mid sul cap. 21.0-8101 e' modificato per 46,10 mid dall'art. 4/1 della L. 8/9/1982 ; per 61,00 mid dall'art. 6/1 della L. 8/9/1986 ; per 20,00 mid dall'art. 4/1 della L. 34/1982 ;
- L. 6/5 / 1977
- (1) ART. 29 / III : l'importo iniziale di 2500,00 mid sul cap. 18.0-7560 e' modificato per 125,00 mid dall'art. 1/1a della L. 408/1989 ; per 200,00 mid dall'art. 2/73 della L. 36/1990 ;
- (2) ART. 29 / IV : l'importo iniziale di 252,00 mid sul cap. 18.0-7558 e' modificato per 6,50 mid dall'art. 4/2 della L. 910/1986 ; per 300,00 mid dall'art. 1/1b della L. 408/1989 ; per 200,00 mid dall'art. 2/71 della L. 36/1990 ;
- (3) ART. 29 / IVa : l'importo iniziale di 252,00 mid sul cap. 02.0-8818 e' modificato per 315,00 mid dall'art. 15/11b della L. 6/7/1988 ; per 50,00 mid dall'art. 141 D/6a della L. 415/1991 ;
- (4) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 4560,00 mid sul cap. 14.0-7546 e' modificato per 52,50 mid dall'art. 3/1 della L. 547/1981 ; per 100,00 mid dall'art. 51/1(6c) della L. 526/1982 ; per 5300,00 mid dall'art. 18/1a, 1b della L. 130/1983 ; per 80,00 mid dall'art. 19/7 della L. 130/1983 ; per 500,00 mid dall'art. 9/2 della L. 193/1984 ; per 150,00 mid dall'art. 7/1a della L. 143/1985 ; per 150,00 mid dall'art. 12/2 della L. 198/1985 ; per 75,00 mid dall'art. 1815 a/ della L. 887/1985 ; per 200,00 mid dall'art. 7/2 della L. 710/1985 ; per 4,50 mid dall'art. 15/34 della L. 6/7/1988 ; per 345,00 mid dall'art. 1/48/f della L. 541/1988 ; per 420,00 mid dall'art. 1/41 f/9 della L. 407/1989 ; per 460,00 mid dall'art. 1/41 f/2 - 3 della L. 405/1990 ; per 460,00 mid dall'art. 1/48 f/3a della L. 415/1991 ;
- L. 218 / 1978
- (1) ART. 19 / - : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7736 e' modificato per 30000,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7759 (L. 64/1986 art.1/1) ;
- L. 497 / 1978
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 342,99 mid sul cap. 12.0-8001 e' modificato per 130,00 mid dall'art. 3/1/7 della L. 730/1983 ; per 114,00 mid dall'art. 13/5 della L. 41/1986 ; per 41,00 mid dall'art. 17/24 della L. 67/1988 ; per 4,00 mid dall'art. 0/0c della L. 386/1990 ; per 2,00 mid dall'art. 1/11c della L. 366/1991 ;
- L. 843 / 1978
- (1) ART. 41 / 1 : l'importo iniziale di 2500,00 mid sul cap. 02.0-7789 e' modificato per 100,00 mid dall'art. 0/0c della L. 119/1981 ; per 420,00 mid dall'art. 7/1 della L. 119/1981 ; per 20,00 mid dall'art. 2/1 della L. 32/1982 ; per 540,00 mid dall'art. 12/1 della L. 55/1982 ; per 20,00 mid dall'art. 4/2 della L. 146/1983 ; per 40,00 mid dall'art. 4/2 della L. 146/1983 ; per 40,00 mid dall'art. 1/2 della L. 230/1984 ; per 2000,00 mid dall'art. 8/0/3 della L. 882/1984 ; per 5187,80 mid stornati nel 1987 dal cap. 09.1-0731 (L. 843/1978 art.4/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0731 e' modificato per 5187,80 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7789 (L. 643/1978 art.4/1) ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L. 861 / 1978

- (1) ART. 1 / 1 - 3 : 1° importo iniziale di 7.64 mld sul cap. 12.0-8152 e' modificato per 8.20 mld dall'art. 1/1 della L.342/1984 ; per 35.20 mld dall'art. 1/1 della L.51/1990 ;

L. 863 / 1978

- (1) ART. 3 / 1 e 2 : 1° importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 12.0-7233 e' modificato per 4.50 mld dall'art. 8/10 della L.910/1986 ; per -0.08 mld dall'art. 1/3 della L.200436/1990 ;

L. 60 / 1980

- (1) ART. 2 / 1 : 1° importo iniziale di 20.10 mld sul cap. 09.0-7597 e' modificato per 27.20 mld dall'art. 1/1 della L.568/1982 ;

L. 336 / 1980

- (1) ART. 5 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 08.0-3167 e' modificato per 220.00 mld dall'art. 1/1 della L.197/1985 ; per -0.90 mld dall'art. 5/1 della L.262/1989 ; 1° importo iniziale di 114.55 mld sul cap. 09.0-8439 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 5/1 della L.187/1985 ; per 500.00 mld dall'art. 2/1 e 4 della L.521/1988 ;

L. 784 / 1980

- (1) ART. 11 / 3 : 1° importo iniziale di 605.00 mld sul cap. 02.0-7802 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 3/2 della L.219/1981 ; per 50.00 mld dall'art. 19/8 della L.130/1983 ; per 730.00 mld dall'art. 3/1 della L.445/1980 ; per 300.00 mld dall'art. 15/36 della L.67/1988 ;

L. 845 / 1980

- (1) ART. 5 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9007 e' modificato per 200.00 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per -25.16 mld stornati nel 1990 al cap. 13.0-7720 (L.67/1988 art.17/15) per -9.84 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per 2.16 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -5.46 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-7740 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 15.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 15.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; 1° importo iniziale di 95.50 mld sul cap. 09.0-9419 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 16/11 della L.41/1985 ; per 36.00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 9.84 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 2.16 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7720 e' modificato per 194.00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 25.16 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 12.38 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ;

L. 17 / 1981

- (1) ART. 1 / 3 : 1° importo iniziale di 12450.00 mld sul cap. 10.1-0526 e' modificato per 6400.00 mld dall'art. 0/0 della L.130/1983 ; per 15000.00 mld dall'art. 8/19-21 della L.887/1984 ;

L. 64 / 1981

- (1) ART. 1 / 2 e 3 : 1° importo iniziale di 173.00 mld sul cap. 09.0-9051 e' modificato per 10.50 mld dall'art. 11/12 della L.887/1984 ; per -3.34 mld dall'art. 0/0 della L.439/1987 ; per 300.00 mld dall'art. 1/75 della L.67/1988 ;

- (2) ART. 16 / 1 : 1° importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 09.0-8647 e' modificato per 4.50 mld dall'art. 11/12a della L.887/1984 ; per 8.00 mld dall'art. 17/5b della L.67/1988 ;

- (3) ART. 2 / 1 : 1° importo iniziale di 180.00 mld sul cap. 09.0-9175 e' modificato per 105.00 mld dall'art. 11/12b della L.887/1984 ; per 230.00 mld dall'art. 6/3 della L.910/1986 ; per -230.00 mld dall'art. 13bis/4 della L.120/1980 ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (4) ART. 2 / 1 a : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8817 e' modificato per 216.40 mid dall'art. 13bis/9 della L.120/1987 ; per 472.00 mid dall'art. 17/5a della L.67/1988 ; per 130.00 mid dall'art. 8/1 e 6 della L.433/1991 ;
- (5) ART. 4 / 1 : 1° importo iniziale di 4.00 mid sul cap. 09.0-7006 e' modificato per 4.00 mid dall'art. 13bis/5a della L.120/1987 ;
- (6) ART. 5 / 2 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 08.0-1580 e' modificato per 9.60 mid dall'art. 13bis/9b della L.120/1987 ;
- L. 92 / 1981
- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 180.00 mid sul cap. 21.0-8012 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 8/19 della L.910/1986 ;
- L. 151 / 1981
- (1) ART. 11 / 1 e 2 : 1° importo iniziale di 2000.00 mid sul cap. 10.0-7256 e' modificato per 1500.00 mid dall'art. 34/1 della L.41/1986 ; per 1000.00 mid dall'art. 8/8 della L.910/1986 ; per -70.00 mid dall'art. 148 E/12 della L.407/1989 ;
- L. 219 / 1981
- (1) ART. 3 / 1 : 1° importo iniziale di 8000.00 mid sul cap. 04.0-7500 e' modificato per 1416.00 mid dall'art. 10/3 della L.130/1983 ; per 4034.00 mid dall'art. 11/10 della L.887/1984 ; per 4000.00 mid dall'art. 16/1 della L.47/1986 ; per 6000.00 mid dall'art. 6/1 della L.910/1986 ; per 6000.00 mid dall'art. 17/1 della L.67/1988 ; per 99.95 mid dall'art. 0/0 della L.0/861 ; per -1.17 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-4644 (L.219/1981 art.3/1e) ; per 35.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7808 (L.219/1981 art.3/1b) ; per -0.75 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7809 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -5.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7809 (L.219/1981 art.3/1c) ; per 37.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-5943 (L.219/1981 art.3/1d) ; per -10.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7869 (L.219/1981 art.3/1e) ; per -0.17 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-4302 (L.219/1981 art.3/1f) ; per 25.85 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-9064 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -804.51 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -1.47 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-1035 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -30.30 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-1135 (L.219/1981 art.3/1j) ; per -1.53 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -34.65 mid stomati nel 1989 al cap. 09.0-1154 (L.219/1981 art.3/1j) ; per -12.46 mid stomati nel 1989 al cap. 13.0-8228 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -14.00 mid stomati nel 1989 al cap. 13.0-8230 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -273.30 mid stomati nel 1989 al cap. 13.0-8230 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -4.50 mid stomati nel 1989 al cap. 01.0-4354 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -50.00 mid stomati nel 1989 al cap. 13.0-7410 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -10.00 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-8301 (L.219/1981 art.3/1p) ; per -2.00 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-1065 (L.219/1981 art.3/1q) ; per -12.35 art.3/1n) ; per 187.37 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-8301 (L.219/1981 art.3/1p) ; per -4.00 mid stomati nel 1989 al cap. 20.0-1532 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -20.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-8170 cap. 01.0-6662 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -4.00 mid stomati nel 1989 al cap. 20.0-1532 (L.219/1981 art.3/1p) ; per -192.99 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-756 (L.219/1981 art.3/1u) ; per -8.19 mid stomati nel 1989 al cap. 21.0-8202 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -0.7831 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -450.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-4628 (L.219/1981 art.3/1u) ; per -819.12 mid stomati (L.219/1981 art.3/1s) ; per -30.00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-756 (L.219/1981 art.3/1u) ; per -70.00 mid stomati nel 1989 al cap. 07.0-4000 (L.219/1981 art.3/1v) ; per -443.81 mid stomati nel 1989 al cap. 23.0-3305 (L.219/1981 art.3/1y) ; per -65.00 mid stomati nel 1990 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -1268.50 mid stomati nel 1990 al cap. 02.0-7756 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -200.00 mid stomati nel 1990 al cap. 02.0-7758 (L.219/1981 art.3/1v) ; per -1.50 mid stomati nel 1990 al cap. 01.0-1840 (L.219/1981 art.3/1o) ; per 13.0-8267 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -99.95 mid stomati nel 1990 al cap. 09.0-9064 (L.219/1981 art.3/1g) ;
- (2) ART. 3 / 1 a : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4644 e' modificato per 1.17 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (3) ART. 3 / 1 b : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7808 e' modificato per 35.00 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (4) ART. 3 / 1 c : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7809 e' modificato per 0.75 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 5.00 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (5) ART. 3 / 1 d : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5943 e' modificato per 37.00 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (6) ART. 3 / 1 e : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7869 e' modificato per 10.00 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (7) ART. 3 / 1 f : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 03.0-4302 e' modificato per 0.17 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (8) ART. 3 / 1 g : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9064 e' modificato per 232.85 mid stomati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 99.95 mid stomati nel 1990 dal cap.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (9) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-1015 e' modificato per 1,47 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-1135 e' modificato per 0,30 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-1154 e' modificato per 1,53 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-9065 e' modificato per 801,51 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 65,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (10) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 10.0-7291 e' modificato per 85,80 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (11) ART. 3 / 1j : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 12.0-1403 e' modificato per 1,60 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 12.0-2802 e' modificato per 34,65 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 12.0-4071 e' modificato per 3,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 12.0-4611 e' modificato per 0,45 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (12) ART. 3 / 1m : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-7407 e' modificato per 11,70 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-7408 e' modificato per 4,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-7410 e' modificato per 14,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-8228 e' modificato per 12,40 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-8230 e' modificato per 10,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (13) ART. 3 / 1n : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7501 e' modificato per 273,30 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 70,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-8301 e' modificato per 107,37 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (14) ART. 3 / 1o : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-1890 e' modificato per 1,50 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-6562 e' modificato per 50,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-8354 e' modificato per 4,50 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (15) ART. 3 / 1p : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 20.0-1532 e' modificato per 4,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (16) ART. 3 / 1q : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-1085 e' modificato per 2,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-8202 e' modificato per 12,35 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (17) ART. 3 / 1r : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7756 e' modificato per 1892,99 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 1268,50 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (18) ART. 3 / 1s : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-8170 e' modificato per 20,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (19) ART. 3 / 1t : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7831 e' modificato per 30,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (20) ART. 3 / 1u : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-4628 e' modificato per 450,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (21) ART. 3 / 1v : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7758 e' modificato per 891,12 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ; per 200,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (22) ART. 3 / 1x : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 07.0-4000 e' modificato per 0,19 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (23) ART. 3 / 1y : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 23.0-7305 e' modificato per 443,81 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1981 art. 3/1) ;
- (24) ART. 80-85 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-8908 e' modificato per 1050,00 mid dal l'art. 1072 della L. 130/1983 ; per 2000,00 mid dal l'art. 1179 della L. 887/1984 ; per 3000,00 mid dal l'art. 1614 della L. 471/1986 ; per 3500,00 mid dal l'art. 672 della L. 910/1986 ; per 2500,00 mid dal l'art. 1713 della L. 67/1988 ; per 425,00 mid dal l'art. 6/2a della L. 155/1989 ; per 4450,00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7813 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ; per 3725,00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7814 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ; per 99,70 mid stornati nel 1990 al cap. 01.0-7602 (L. 1616/27/1990 art. 1/1) ; per 725,00 mid stornati nel 1991 al cap. 02.0-7814 (L. 219/1981 art. 80-85/1a) ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (25) ART. 80-85 / a : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0.7815 e' modificato nel 1989 dal cap. 07.0-8908 (L.210/1981 art.80-85/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0.7814 e' modificato per 375,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 725,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ;
- L. 416 / 1981
- (1) ART. 32 / 1 : l'importo iniziale di 100,00 mid sul cap. 01.0.7406 e' modificato per 100,00 mid dall'art. 1/1 della L.478/1984 ; per 100,00 mid dall'art. 14/18 della L.887/1984 ; per 230,00 mid dall'art. 20/4 della L.6/1987 ; per 103,90 mid dall'art. 0/0 della L.135387/1989 ; per 200,00 mid dall'art. 5/- della L.250/1990 ;
- (2) ART. 33 / 4art3 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0.7422 e' modificato per 1,38 mid dall'art. 0/00 della L.135387/1989 ;
- (3) ART. 34 / 6 : l'importo iniziale di 40,00 mid sul cap. 21.0-7551 e' modificato per 40,00 mid dall'art. 21/- della L.6/1987 ;
- L. 536 / 1981
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 104,00 mid sul cap. 02.0-8778 e' modificato per 5,00 mid dall'art. 28/- della L.462/1984 ; per 75,00 mid dall'art. 11/12c della L.887/1984 ; per 40,00 mid dall'art. 6/4 della L.910/1986 ; per 40,00 mid dall'art. 17/6 della L.6/1988 ; per 190,00 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ;
- L. 39 / 1982
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 250,00 mid sul cap. 11.1-0519 e' modificato per 30,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 90,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 214,00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 310,00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per 10,00 mid dall'art. 1/1 della L.19935/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 160,00 mid sul cap. 11.1-0520 e' modificato per 13,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 29,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 76,00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 150,00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 260,00 mid sul cap. 11.1-0521 e' modificato per 30,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 30,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 60,00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 40,00 mid sul cap. 11.1-0522 e' modificato per 6,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 4,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 5,00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 350,00 mid sul cap. 11.1-0523 e' modificato per 127,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 454,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 425,00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -170,00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 350,00 mid sul cap. 11.1-0524 e' modificato per 6,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 74,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 30,00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 450,00 mid sul cap. 11.1-0525 e' modificato per 205,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 55,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 750,00 mid sul cap. 11.1-0526 e' modificato per 341,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 168,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 260,00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per -60,00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per 5,00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 150,00 mid sul cap. 11.1-0527 e' modificato per 16,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 20,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 125,00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -90,00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 50,00 mid sul cap. 11.1-0528 e' modificato per 7,00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 6,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 5,00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 7,00 mid dall'art. 13/8 - 9 della L.67/1988 ; per 25,00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per 50,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per -15,00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 11.1-0530 e' modificato per 50,00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 50,00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 50,00 mid dall'art. 13/8 - 9 della L.67/1988 ; per 100,00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -50,00 mid dall'art. 1/1 della L.122861/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 11.1-0532 e' modificato per 75,37 mid dall'art. 12/- della L.466/1990 ; per 20,00 mid dall'art. 1/1 della L.99935/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 11.1-0533 e' modificato per 20,00 mid dall'art. 1/1 della L.99935/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 11.1-0534 e' modificato per 180,00 mid dall'art. 1/1 della L.99935/1991 ;
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 11.1-0535 e' modificato per 110,00 mid dall'art. 1/1 della L.99935/1991 ;
- (2) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 100,00 mid sul cap. 11.2-0548 e' modificato per 65,00 mid dall'art. 10/9 della L.41/1986 ;
- L. 41 / 1982
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 17.0-1120 e' modificato per 1,20 mid stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L.6/1988 art.15/32) ; per 1,65 mid stornati nel 1990 dal cap.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 0,47 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ;
- (2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 17.0-3522 e' modificato per 0,89 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 26/1991 art. 1/1) ;
- (3) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 17.0-8567 e' modificato per 15,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 26/1991 art. 1/1) ;
- (4) ART. 0 / 0000 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 17.0-8565 e' modificato per 6,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 26/1991 art. 1/1) ;
- (5) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 35,95 mld sul cap. 17.0-8559 e' modificato per 75,78 mld dall'art. 1/1a della L. 31/1985 ; per 5,13 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 20,50 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 26,19 mld stornati nel 1990 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 7,69 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 51,35 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 26/1991 art. 1/1) ;
- (6) ART. 20 / 1a : l'importo iniziale di 12,83 mld sul cap. 17.0-8560 e' modificato per 28,43 mld dall'art. 1/1b della L. 31/1985 ; per 2,50 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 10,10 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 13,75 mld stornati nel 1990 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 14,30 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 26/1991 art. 1/1) ;
- (7) ART. 20 / 1b : l'importo iniziale di 2,00 mld sul cap. 17.0-8561 e' modificato per 0,37 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 3,56 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 26/1991 art. 1/1) ;
- (8) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 17.0-8564 e' modificato per 120,00 mld dall'art. 15/32 della L. 67/1988 ; per 300,00 mld dall'art. 1/1 della L. 26/1991 ; per 8,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8558 (L. 41/1982 art. 9/1b) ; per 20,50 mld stornati nel 1989 al cap. 17.0-8559 (L. 41/1982 art. 10/1 e 2) ; per 10,00 mld stornati nel 1989 al cap. 17.0-8560 (L. 41/1982 art. 10/1 e 2) ; per 1,20 mld stornati nel 1989 al cap. 17.0-1120 (L. 41/1982 art. 0/00) ; per 2,50 mld stornati nel 1989 al cap. 17.0-8558 (L. 180/154/1988 art. 0/00) ; per 5,13 mld stornati nel 1989 al cap. 17.0-8559 (L. 180/154/1988 art. 0/00) ; per 0,30 mld stornati nel 1989 al cap. 01.0-1401 (L. 115/75/1989 art. 0/00000) ; per 11,41 mld stornati nel 1990 al cap. 17.0-8558 (L. 41/1982 art. 9/1b) ; per 1,65 mld stornati nel 1990 al cap. 17.0-1120 (L. 41/1982 art. 0/0) ; per 26,19 mld stornati nel 1990 al cap. 01.0-1401 (L. 108/11/1990 art. 1/5) ; per 0,47 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8560 (L. 41/1982 art. 10/1 e 2) ; per 13,75 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-1120 (L. 41/1982 art. 0/0) ; per 7,69 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8559 (L. 41/1982 art. 10/1 e 2) ; per 3,00 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8558 (L. 41/1982 art. 9/1b) ; per 0,47 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8559 (L. 41/1982 art. 10/1 e 2) ; per 8,90 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8558 (L. 26/1991 art. 0/00) ; per 51,35 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8560 (L. 26/1991 art. 0/00) ; per 3,56 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8561 (L. 26/1991 art. 0/00) ; per 14,30 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8560 (L. 26/1991 art. 0/00) ; per 6,00 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-8560 (L. 26/1991 art. 0/00) ; per 0,09 mld stornati nel 1991 al cap. 01.0-1401 (L. 109/52/1991 art. 0/00000) ;
- (9) ART. 9 / 1b : l'importo iniziale di 7,33 mld sul cap. 17.0-8558 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 1/1c della L. 31/1985 ; per 2,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 8,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 11,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 3,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 67/1988 art. 15/32) ; per 8,90 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L. 26/1991 art. 1/1) ;
- L. 46 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700,00 mld sul cap. 23.0-7551 e' modificato per -27,30 mld dall'art. 1/- della L. 888/1982 ; per 1800,00 mld dall'art. 14/3 della L. 887/1984 ; per 370,00 mld dall'art. 1/1b della L. 110/1985 ; per 250,00 mld dall'art. 11/25 della L. 41/1986 ; per 1500,00 mld dall'art. 3/5 della L. 910/1986 ; per 1750,00 mld dall'art. 15/2 della L. 67/1988 ;
- (2) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 1500,00 mld sul cap. 14.0-7548 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 51/1(120) della L. 526/1982 ; per 350,00 mld dall'art. 19/6 della L. 130/1983 ; per 85,00 mld dall'art. 3/4 della L. 212/1984 ; per 1930,00 mld dall'art. 14/1 e 2 della L. 887/1984 ; per 465,50 mld dall'art. 1/1a della L. 110/1985 ; per 200,00 mld dall'art. 7/1 della L. 710/1985 ; per 250,00 mld dall'art. 11/26 della L. 41/1986 ; per 1500,00 mld dall'art. 3/4 della L. 910/1986 ; per 100,00 mld stornati nel 1989 al cap. 14.0-7548 (L. 666/1983 art. 1/1) ;
- (3) ART. 20 / 2 : l'importo iniziale di 300,00 mld sul cap. 14.0-7549 e' modificato per 250,00 mld dall'art. 19/5 della L. 130/1983 ; per 550,00 mld dall'art. 9/1 della L. 193/1984 ; per 100,00 mld dall'art. 14/4 della L. 887/1984 ; per 150,00 mld dall'art. 7/1 della L. 143/1986 ; per 75,00 mld dall'art. 1bis/- della L. 387/1986 ;
- L. 48 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 09.0-7596 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 8/15 della L. 910/1986 ;
- L. 85 / 1982

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-10-

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2890,00 mld sul cap. 14.0-7054 e' modificato per 900,00 mld dall'art. 1/1 della L.405/1985 ; per 500,00 mld dall'art. 11/27 della L.41/1986 ; per 240,00 mld dall'art. 1/1 della L.495/1986 ; per 240,00 mld dall'art. 1/1 della L.815/1986 ; per 350,00 mld dall'art. 3/17 della L.919/1986 ; per 350,00 mld dall'art. 1/1 della L.73/1988 ; per 700,00 mld dall'art. 1/1 della L.321/1988 ; per 700,00 mld dall'art. 1/1 della L.281/1989 ; per 700,00 mld dall'art. 1/1 della L.345/1990 ; per 1700,00 mld dall'art. 26/1 della L.285/1991 ; per 240,00 mld dall'art. 1/1 della L.495/1986 ; per 240,00 mld dall'art. 1/1 della L.815/1986 ; per 350,00 mld dall'art. 3/17 della L.919/1986 ; per 350,00 mld dall'art. 1/1 della L.73/1988 ; per 700,00 mld dall'art. 1/1 della L.321/1988 ; per 700,00 mld dall'art. 1/1 della L.281/1989 ; per 700,00 mld dall'art. 1/1 della L.345/1990 ; per 1700,00 mld dall'art. 26/1 della L.285/1991 ;
- L. 94 / 1982
- (1) ART. 1 / 4 - 11 : l'importo iniziale di 540,00 mld sul cap. 09.0-8267 e' modificato per -5,00 mld dall'art. Squatr/1 della L.118/1985 ;
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 600,00 mld sul cap. 02.0-8171 e' modificato per -400,00 mld dall'art. 3/10 della L.318/1985 ;
- L. 308 / 1982
- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 14.0-7708 e' modificato per 8,00 mld dall'art. 1/1/2a della L.445/1987 ; per 2,20 mld dall'art. 1/1a della L.47/1989 ;
- (2) ART. 10 / 3 : l'importo iniziale di 415,00 mld sul cap. 14.0-7709 e' modificato per 696,60 mld dall'art. 1/1/2b della L.445/1987 ; per 207,16 mld dall'art. 1/1b della L.47/1989 ;
- (3) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 51,00 mld sul cap. 14.0-7710 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 1/1h della L.110/1985 ; per 35,80 mld dall'art. 1/1/2d della L.445/1987 ; per 10,61 mld dall'art. 1/1c della L.47/1989 ;
- (4) ART. 12 / 1a - 2 : l'importo iniziale di 126,00 mld sul cap. 13.0-7533 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 1/1h della L.110/1985 ; per 30,00 mld dall'art. 15/37a della L.67/1988 ;
- (5) ART. 12 / 1b - 3 : l'importo iniziale di 18,00 mld sul cap. 13.0-7534 e' modificato per 4,00 mld dall'art. 15/37b della L.67/1988 ;
- (6) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 70,00 mld sul cap. 14.0-7713 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 1/1/12 della L.110/1985 ; per 92,60 mld dall'art. 1/1/2c della L.445/1987 ; per 27,45 mld dall'art. 1/1d della L.47/1989 ;
- (7) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 590,00 mld sul cap. 14.0-7706 e' modificato per 147,40 mld dall'art. 1/1/2 della L.445/1987 ; per 42,46 mld dall'art. 1/1 della L.47/1989 ;
- (8) ART. 8 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 2657,40 mld sul cap. 14.0-7707 e' modificato per 72,00 mld dall'art. 1/1 della L.445/1987 ; per -707,40 mld dall'art. 2/2 della L.445/1987 ; per 76,13 mld dall'art. 1/1e della L.47/1989 ;
- L. 531 / 1982
- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 800,00 mld sul cap. 09.1-0711 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 1/1 della L.230/1984 ;
- (2) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 410,00 mld sul cap. 09.1-0783 e' modificato per -8,00 mld dall'art. 0/00 della L.79/1988 ;
- L. 547 / 1982
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7602 e' modificato per 1150,00 mld dall'art. 1/2 della L.363/1984 ; per 200,00 mld dall'art. 11/14 della L.689/1984 ; per 50,00 mld dall'art. 11/1 della L.46/1986 ; per 1042,00 mld dall'art. 15/2 della L.730/1986 ; per 335,00 mld dall'art. 1/3 - 5 della L.120/1987 ; per 990,00 mld dall'art. 1/2 della L.470/1987 ; per 80,00 mld dall'art. 2/1 della L.45/1988 ; per 248,50 mld dall'art. 30/2 bis della L.36/1990 ; per 5/5,00 mld dall'art. 9/1 della L.71/1990 ; per 10,00 mld dall'art. 1/48 D/9 della L.405/1990 ; per 1265,00 mld dall'art. 1.2.5/1.2.3 della L.195/1991 ; per 99,70 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-8008 (L.219/1981 art.80.85/1) ; per 35,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7759 (L.64/1986 art.1/1) ; per 180,17 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
- L. 752 / 1982
- (1) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 14.0-7911 e' modificato per 7,00 mld dall'art. 9/4 della L.221/1990 ; per 5,00 mld dall'art. 1/48 D/11f della L.415/1991 ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (2) ART. 14, 4/bis e 4/c: l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-7909 e' modificato per 64,00 mid dall'art. 71 della l. 1.170 ; per 37,00 mid stornati nel 1991 al cap. 14.0-7909 (l. 752/1982 art. 20/16) ; per 27,00 mid stornati nel 1991 al cap. 14.0-7904 (l. 752/1982 art. 20/16) ;
- (3) ART. 15 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-7906 e' modificato per 90,00 mid dall'art. 71 della l. 246/1984 ; per 70,00 mid dall'art. 21c della l. 41/1989 ;
- (4) ART. 20 / 1a : l'importo iniziale di 50,00 mid sul cap. 14.0-7900 e' modificato per 5,00 mid dall'art. 6 e 7/1988 e 7/1988 ; per 4,25 mid dall'art. 1/1 della l. 688/1986 ; per 14,00 mid dall'art. 4/1a della l. 399/1987 ; per 15,00 mid dall'art. 27/1a della l. 41/1989 ; per 0,04 mid dall'art. 1/1 della l. 307/1989 ; per 0,74 mid dall'art. 1/1 della l. 189/1989 ; per 16,00 mid dall'art. 5/1 della l. 221/1990 ; per 8,00 mid dall'art. 146/17/1a della l. 415/1991 ;
- (5) ART. 20 / 1b : l'importo iniziale di 100,00 mid sul cap. 14.0-7901 e' modificato per 18,60 mid dall'art. 6 e 7/1988 e 7/1988 ; per 20,00 mid dall'art. 47/1b della l. 309/1987 ; per 30,00 mid dall'art. 27/1ab della l. 41/1989 ; per 10,00 mid dall'art. 6/1 della l. 221/1990 ; per 15,00 mid dall'art. 146/17/1b della l. 415/1991 ;
- (6) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 110,00 mid sul cap. 14.0-7902 e' modificato per 43,80 mid dall'art. 6 e 7/1988 e 7/1988 ; per 50,00 mid dall'art. 11/79 della l. 41/1989 ; per 95,00 mid dall'art. 4/1c della l. 399/1987 ; per 45,50 mid dall'art. 7/1a della l. 221/1990 ; per 33,00 mid dall'art. 146/17/1c della l. 415/1991 ; per 50,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 14.0-7903 (l. 752/1982 art. 20/16) ; per 37,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 14.0-7909 (l. 221/1990 art. 7/1) ;
- (7) ART. 20 / 1d : l'importo iniziale di 100,00 mid sul cap. 14.0-7903 e' modificato per 21,70 mid dall'art. 6 e 7/1988 e 7/1988 ; per 70,00 mid dall'art. 47/1d della l. 399/1987 ; per 60,00 mid dall'art. 27/1ac della l. 41/1989 ; per 65,00 mid dall'art. 8/1 della l. 221/1990 ; per 35,00 mid dall'art. 146/17/1d della l. 415/1991 ; per 50,00 mid stornati nel 1990 al cap. 14.0-7904 (l. 752/1982 art. 20/1c) ;
- (8) ART. 20 / 1e : l'importo iniziale di 20,00 mid sul cap. 14.0-7904 e' modificato per 25,00 mid dall'art. 2/1b della l. 41/1989 ; per 40,50 mid dall'art. 7/1b della l. 221/1990 ; per 55,00 mid dall'art. 146/17/1e della l. 415/1991 ; per 27,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 14.0-7909 (l. 221/1990 art. 7/1) ;
- l. 828 / 1982
- (1) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 250,00 mid sul cap. 02.0-8889 e' modificato per 50,00 mid dall'art. 11/21 della l. 889/1984 ;
- (2) ART. 21 / 5 : l'importo iniziale di 18,00 mid sul cap. 02.0-8810 e' modificato per 35,00 mid dall'art. 23/1 della l. 879/1986 ;
- (3) ART. 7 / - : l'importo iniziale di 10,00 mid sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 10,00 mid dall'art. 17/1 della l. 879/1986 ;
- l. 960 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 250,00 mid sul cap. 02.0-8788 e' modificato per 170,00 mid dall'art. 7/14a della l. 910/1986 ;
- (2) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 10,00 mid sul cap. 09.0-7206 e' modificato per 29,00 mid dall'art. 7/14b della l. 910/1986 ; per 12,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 09.0-9400 (l. 910/1986 art. 7/14b) ; per 30,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 09.0-9400 (l. 910/1986 art. 7/14b) ; l'importo iniziale di 54,00 mid sul cap. 09.0-7277 e' modificato per 102,00 mid dall'art. 7/14c della l. 910/1986 ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-9400 e' modificato per 24,00 mid dall'art. 7/14d della l. 910/1986 ; per 3,00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.0-7206 (l. 960/1982 art. 2/1) ; per 30,00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7206 (l. 960/1982 art. 2/1) ;
- l. 979 / 1982
- (1) ART. 3 / 9 : l'importo iniziale di 25,00 mid sul cap. 17.0-2554 e' modificato per 34,00 mid dall'art. 7/12a della l. 910/1986 ; per 29,50 mid dall'art. 17/46a della l. 67/1988 ; per 12,00 mid dall'art. 1 bis/4 e 5 della l. 283/1989 ; per 15,00 mid dall'art. 146/17/3a della l. 407/1989 ; per 35 mid dall'art. 4/3 della l. 57/1990 ; per 20,00 mid dall'art. 146/17/3a della l. 405/1990 ; per 2,00 mid dall'art. 1/1a della l. 366/1991 ; per 190,00 mid dall'art. 146/17/1 della l. 415/1991 ;
- (2) ART. 32 / 1 : l'importo iniziale di 3,00 mid sul cap. 17.0-2556 e' modificato per 3,00 mid dall'art. 7/12c della l. 910/1986 ; per 12,50 mid dall'art. 17/46b della l. 67/1988 ; per 0,46 mid dall'art. 0/0 della l. 201/1989 ; per 2,00 mid dall'art. 146/17/3c della l. 407/1989 ; per 7,00 mid dall'art. 146/17/3c della l. 405/1990 ; per 2,00 mid dall'art. 18/1 della l. 406/1990 ;
- (3) ART. 39 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 17.0-7981 e' modificato per 95,00 mid dall'art. 11/10 della l. 41/1989 ; per 150,00 mid dall'art. 17/45 della l. 67/1988 ; per 120,00 mid dall'art. 1/1 della l. 34/1991 ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

12.

- (4) ART. 4 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 40.000 mld sul cap. 17.0-8022 e' modificato per 75.000 mld dall'art. 1476 della L. 41/1986 ; per 37.400 mld dall'art. 7/124 della L. 910/1986 ; per 25.000 mld dall'art. 17/404 della L. 67/1988 ; per 10.000 mld dall'art. 10/1-0531 (L. 189/1983 art.1/1) ; per 7.000 mld dall'art. 1481 (L. 17) della L. 307/1989 ; per 1.350 mld dall'art. 10/1-0531 (L. 189/1983 art.1/1) ; per 1.350 mld dall'art. 10/1-0531 (L. 189/1983 art.1/1) ; per 150.000 mld dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art.1/1) ; per 150.000 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art.1/1) ;
- (5) ART. 5 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 60.000 mld sul cap. 17.0-8023 e' modificato per 75.600 mld dall'art. 7/124 della L. 910/1986 ; per 21.000 mld dall'art. 17/404 della L. 67/1988 ;
- (6) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 120.000 mld sul cap. 17.0-8024 e' modificato per 31.000 mld dall'art. 7/124 della L. 910/1986 ; per 2.000 mld dall'art. 17/404 della L. 67/1988 ;
- L. 156 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 213.000 mld sul cap. 02.0-8791 e' modificato per 65.000 mld dall'art. 29/2 della L. 879/1986 ;
- L. 189 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700.000 mld sul cap. 02.0-7811 e' modificato per 930.000 mld stornati nel 1989 al cap. 10.1-0531 (L. 189/1983 art.1/1) ; per 150.000 mld stornati nel 1991 al cap. 10.1-0531 (L. 189/1983 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.000 mld sul cap. 10.1-0531 e' modificato per 930.000 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art.1/1) ; per 150.000 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art.1/1) ;
- L. 190 / 1983
- (1) ART. 2 / 1b : l'importo iniziale di 9.000 mld sul cap. 09.0-9058 e' modificato per 3.000 mld dall'art. 5/63 della L. 910/1986 ;
- (1) l'importo iniziale di 12.700 mld sul cap. 09.0-9059 e' modificato per 7.000 mld dall'art. 5/63 della L. 910/1986 ; per 8.000 mld dall'art. 148 D/1 della L. 405/1990 ;
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 9.000 mld sul cap. 14.0-7045 e' modificato per 5.000 mld dall'art. 17/13 della L. 67/1988 ; per 10.000 mld dall'art. 148 D/1 della L. 407/1988 ; per 10.000 mld dall'art. 17/1 della L. 235/1990 ;
- (3) ART. 4 / - : l'importo iniziale di 77.500 mld sul cap. 14.0-7042 e' modificato per 50.000 mld dall'art. 5/80 della L. 910/1986 ; per 150.000 mld dall'art. 2/1 della L. 235/1990 ;
- L. 217 / 1983
- (1) ART. 13 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 300.000 mld sul cap. 20.0-7540 e' modificato per 530.000 mld dall'art. 11/74 della L. 41/1986 ; per 15.000 mld dall'art. 6/2 della L. 470/1987 ; per 100.000 mld dall'art. 5/1 della L. 424/1989 ; per 120.000 mld dall'art. 22/1 della L. 292/1990 ;
- L. 686 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.000 mld sul cap. 14.0-7548 e' modificato per 100.000 mld dall'art. 1/1c della L. 110/1985 ;
- L. 80 / 1984
- (1) ART. 5 / 1d : l'importo iniziale di 500.000 mld sul cap. 04.0-7099 e' modificato per 300.000 mld dall'art. 11/70 della L. 887/1984 ; per 350.000 mld dall'art. 6/6 della L. 910/1986 ; per -50.000 mld dall'art. 17/10 della L. 67/1988 ; per -60.000 mld dall'art. 148 E/9 della L. 415/1991 ; per 1044.000 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7759 (L. 64/1986 art.1/1) ;
- L. 395 / 1984
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 68.740 mld sul cap. 06.0-7501 e' modificato per 100.000 mld dall'art. 1/1 della L. 117/1991 ; per 0.660 mld dall'art. 1/1 della L. 366/1991 ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-13-

L. 798 / 1984

- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 230.00 mid sul cap. 09.0-7713 e' modificato per 155.00 mid dall'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 181.35 mid dall'art. 17/12a della L.67/1988 ;
- (2) ART. 3 / 1b : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1037 e' modificato per 1.74 mid dall'art. 7/1b della L.910/1986 ; per 2.05 mid dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; l'importo iniziale di 3.10 mid sul cap. 09.0-7011 e' modificato per 3.26 mid dall'art. 7/1b della L.910/1986 ; per 0.30 mid dall'art. 17/12b della L.67/1988 ;
- (3) ART. 3 / 1c : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 09.0-7734 e' modificato per 23.00 mid dall'art. 7/1c della L.910/1986 ; per 9.50 mid dall'art. 17/12c della L.67/1988 ;
- (4) ART. 3 / 1d : l'importo iniziale di 7.50 mid sul cap. 09.0-7510 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 7/1d della L.910/1986 ; per 30.00 mid dall'art. 17/12d della L.67/1988 ;
- (5) ART. 3 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 09.0-8650 e' modificato per 80.00 mid dall'art. 7/1e della L.910/1986 ; per 14.50 mid dall'art. 17/12e della L.67/1988 ;
- (6) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 16.50 mid sul cap. 09.0-8649 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 7/1f della L.910/1986 ; per 0.70 mid dall'art. 17/12f della L.67/1988 ;
- (7) ART. 3 / 1g : l'importo iniziale di 13.00 mid sul cap. 09.0-9421 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 7/1g della L.910/1986 ; per 10.00 mid dall'art. 17/12g della L.67/1988 ;
- (8) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 9.00 mid sul cap. 09.0-7735 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 7/1h della L.910/1986 ; per 1.50 mid dall'art. 17/12h della L.67/1988 ;
- (9) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 2.00 mid sul cap. 09.0-8661 e' modificato per 2.00 mid dall'art. 7/1i della L.910/1986 ; per 2.30 mid dall'art. 17/12i della L.67/1988 ;
- (10) ART. 3 / 1j : l'importo iniziale di 7.00 mid sul cap. 09.0-7012 e' modificato per 1.00 mid dall'art. 7/1j della L.910/1986 ; per 0.80 mid dall'art. 17/12j della L.67/1988 ;
- (11) ART. 3 / 1m : l'importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 09.0-9420 e' modificato per 5.90 mid dall'art. 17/12m della L.67/1988 ;
- (12) ART. 5 / 1a - b : l'importo iniziale di 82.00 mid sul cap. 02.0-8812 e' modificato per 175.00 mid dall'art. 7/1m della L.910/1986 ; per 170.60 mid dall'art. 17/12n della L.67/1988 ; per 16.00 mid dall'art. 2/1b della L.360/1991 ;
- (13) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 84.00 mid sul cap. 09.0-9449 e' modificato per 110.00 mid dall'art. 7/1n della L.910/1986 ; per 38.80 mid dall'art. 17/12o della L.67/1988 ;
- (14) ART. 6 / 1b : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 09.0-9446 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 7/1o della L.910/1986 ; per 12.90 mid dall'art. 17/12p della L.67/1988 ;
- (15) ART. 6 / 1c : l'importo iniziale di 31.00 mid sul cap. 09.0-8273 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 7/1p della L.910/1986 ; per 14.80 mid dall'art. 17/12q della L.67/1988 ;
- (16) ART. 6 / 1d : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 09.0-9450 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 7/1q della L.910/1986 ; per 3.10 mid dall'art. 17/12r della L.67/1988 ;
- (17) ART. 9 / 3 : l'importo iniziale di 0.50 mid sul cap. 21.0-8018 e' modificato per 1.00 mid dall'art. 7/1r della L.910/1986 ;
- (18) ART. 167/88 / 17/12a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 23.0-7402 e' modificato per 20.00 mid dall'art. 17/12s della L.67/1988 ;
- (19) ART. 167/88 / 17/12b : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 23.0-7312 e' modificato per 25.00 mid dall'art. 17/12u della L.67/1988 ;
- (20) ART. 167/88 / 17/12c : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-8711 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 17/12v della L.67/1988 ;
- (21) ART. 167/88 / 17/12d : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9451 e' modificato per 2.90 mid dall'art. 17/12z della L.67/1988 ;
- (22) ART. 167/88 / 17/12e : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-9006 e' modificato per 250.00 mid dall'art. 17/12w della L.67/1988 ; per 100.00 mid dall'art. 748 D/3 della L.415/1991 ;

L. 887 / 1984

- (1) ART. 11 / 18 : l'importo iniziale di 130.00 mid sul cap. 02.0-7823 e' modificato per 175.00 mid dall'art. 677 della L.910/1986 ; per 150.00 mid dall'art. 17/9 della L.67/1988 ;
- (2) ART. 11 / 23 : l'importo iniziale di 50.00 mid sul cap. 21.0-8017 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 7/9 della L.910/1986 ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-14-

- (3) ART. 19 / 3 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 06.0-70/3 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 13/4 della L.41/1986; per 34.00 mld dall'art. 8/5 della L.910/1986; per 30.30 mld dall'art. 1/1 - 3 della L.401/1987; per 151.36 mld dall'art. 4/1a della L.124/1990; per 50.00 mld dall'art. 4/1b della L.7/1992;
- L. 49 / 1986
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 02.0-818/ e' modificato per 70.00 mld dall'art. 15/17 della L.67/1988; per 100.00 mld dall'art. 10/3 della L.181/1989;
- (2) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 02.0-7828 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 15/18 della L.67/1988; per 70.00 mld dall'art. 10/1 e 2 della L.181/1989;
- L. 118 / 1985
- (1) ART. 3 / 7 : l'importo iniziale di 200.00 mld sul cap. 09.0-8267 e' modificato per 450.00 mld dall'art. 22/3 della L.67/1988;
- L. 284 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 230.00 mld sul cap. 23.0-7505 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 1/1 della L.360/1991;
- L. 295 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 720.00 mld sul cap. 17.0-7543 e' modificato per 415.00 mld dall'art. 3/9 della L.910/1986; per 450.00 mld dall'art. 37/3 e 4 della L.234/1989; per 50.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-7552 (L.67/1988 art.15/28); per 50.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 17.0-7552 (L.67/1988 art.15/29); per 78.75 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-7552 (L.67/1988 art.15/29);
- (2) ART. 1 / 1 e 8b : l'importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 17.0-7545 e' modificato per -15.00 mld dall'art. 6/2 della L.155/1989;
- (3) ART. 1 / 1 e 8c : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 17.0-7544 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 3/9a della L.910/1986; per 9.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-7552 (L.67/1988 art.15/29);
- (4) ART. 1 / 1 e 8d : l'importo iniziale di 55.00 mld sul cap. 17.0-7551 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 3/9b della L.910/1986; per -10.00 mld dall'art. 6/2b della L.155/1989;
- (5) ART. 1 / 1 e 8f : l'importo iniziale di 275.00 mld sul cap. 17.0-7546 e' modificato per 320.00 mld dall'art. 11/28 della L.41/1986; per 100.00 mld dall'art. 3/9c della L.910/1986; per 50.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 17.0-7552 (L.67/1988 art.15/28); per 5.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 17.0-7552 (L.67/1988 art.15/29); per 42.25 mld stornati nel 1991 dal cap. 17.0-7552 (L.67/1988 art.15/29);
- (6) ART. 1 / 1 e 8h : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 17.0-7552 e' modificato per 285.00 mld dall'art. 15/29 della L.67/1988; per -50.00 mld stornati nel 1989 al cap. 17.0-7543 (L.67/1988 art.15/28a); per -50.00 mld stornati nel 1990 al cap. 17.0-7546 (L.67/1988 art.15/28c); per -78.75 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-7546 (L.67/1988 art.15/28c); per -42.25 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-7546 (L.67/1988 art.15/28c); per -9.00 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-7544 (L.143626/1991 art.1/1c); per -42.25 mld stornati nel 1991 al cap. 17.0-7544 (L.143626/1991 art.1/1b);
- L. 331 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 700.00 mld sul cap. 23.0-7303 e' modificato per 950.00 mld dall'art. 7/8 della L.910/1986; per 950.00 mld dall'art. 7/8 C/04 della L.405/1990;
- (2) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 260.00 mld sul cap. 23.0-7304 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 7/8 D/2 della L.405/1990; per 100.00 mld dall'art. 7/8 D/4 della L.415/1991;
- L. 335 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 64.00 mld sul cap. 12.0-8101 e' modificato per -0.52 mld dall'art. 1/- della L.409/1986;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L. 449 / 1985

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1115,00 mlid sul cap. 10,0-7549 e' modificato per 1200,00 mlid dall'art. 14,1-7 della l. 67/1985 ;

L. 526 / 1985

(1) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 4875,00 mlid sul cap. 02,0-7810 e' modificato per 2200,00 mlid dall'art. 13/13 della l. 41/1985 ; per -100,00 mlid dall'art. 6/2h della l. 155/1989 ; per -3368,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09,1-0729 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per -977,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09,1-0750 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per -560,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09,1-0751 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per -348,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09,1-0750 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per -302,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09,1-0751 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per -400,00 mlid stornati nel 1991 al cap. 09,1-0750 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per -350,00 mlid stornati nel 1991 al cap. 09,1-0751 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09,1-0729 e' modificato per 3368,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02,0-7810 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09,1-0729 e' modificato per 600,00 mlid dall'art. 10/- della l. 406/1990 ; per 877,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02,0-7810 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per 348,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02,0-7810 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per 400,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02,0-7810 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per 580,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02,0-7810 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per 302,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02,0-7810 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ; per 360,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02,0-7810 (l. 526/1985 art. 6/1 e 3) ;

L. 662 / 1985

(1) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 1,80 mlid sul cap. 09,0-9072 e' modificato per 6,00 mlid dall'art. 1/- della l. 148/89/1988 ;

L. 808 / 1985

(1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 680,00 mlid sul cap. 14,0-7552 e' modificato per 81,00 mlid dall'art. 148 D/3 della l. 405/1990 ; per 150,00 mlid dall'art. 6/1 della l. 181/1991 ;

(2) ART. 3 / 1b-1c : l'importo iniziale di 750,00 mlid sul cap. 14,0-7553 e' modificato per -120,00 mlid dall'art. 148 E/10 della l. 407/1989 ; per -110,00 mlid dall'art. 6/7a della l. 181/1991 ;

L. 41 / 1986

(1) ART. 11 / 10 : l'importo iniziale di 75,00 mlid sul cap. 18,0-7543 e' modificato per 15,00 mlid dall'art. 148 F/1 della l. 531/1988 ; per 10,00 mlid dall'art. 148 D/2 della l. 407/1989 ; per 10,00 mlid dall'art. 148 D/5a della l. 405/1990 ; per 10,00 mlid dall'art. 148 D/5 della l. 415/1991 ;

(2) ART. 12 / 4 : l'importo iniziale di 27,00 mlid sul cap. 13,0-7542 e' modificato per -40,00 mlid dall'art. 4/3 della l. 910/1986 ; per 60,00 mlid dall'art. 15/10 della l. 67/1985 ; per -60,00 mlid dall'art. 8/1a3 della l. 87/1990 ; per -6,17 mlid stornati nel 1990 al cap. 02,0-7800 (l. 200436/1990 art. 1/4) ;

(3) ART. 34 / 2 : l'importo iniziale di 500,00 mlid sul cap. 10,0-7277 e' modificato per 250,00 mlid dall'art. 7/10 della l. 910/1986 ; per 75,00 mlid dall'art. 148 D/4 della l. 407/1989 ; per 150,00 mlid dall'art. 148 D/5d della l. 405/1990 ;

L. 44 / 1986

(1) ART. 1 / 14 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02,0-7830 e' modificato per 100,00 mlid dall'art. 148 D/4 della l. 405/1990 ; per 600,00 mlid dall'art. 2/1 della l. 275/1991 ; per 2200,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02,0-7759 (l. 64/1986 art. 1/1) ;

L. 64 / 1986

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 120000,00 mlid sul cap. 02,0-7759 e' modificato per 950,00 mlid dall'art. 148 D/6 della l. 405/1990 ; per -30000,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 02,0-7726 (l. 218/1978 art. 19/-) ; per -1044,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 04,0-7039 (l. 80/1984 art. 5/1d) ; per -3,50 mlid stornati nel 1989 al cap. 02,0-7759 (l. 745/1984 art. 2/13) ; per -300,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 02,0-7759 (l. 41/1986 art. 16/6) ; per -3,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 02,0-7559 (l. 41/1986 art. 32/18) ; per -2200,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 02,0-7830 (l. 44/1986 art. 1/14)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-16-
 ; per -76,00 mid stomati nel 1989 al cap. 15.0-8057 (l. 113/1986 art. 2/1) ; per -622,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7835 (l. 113/1986 art. 4/1) ; per -50,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 129/1983 art. 1/-) ; per -36,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 46/1988 art. 6/11) ; per -40,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 48/1988 art. 2/2) ; per -20,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 67/1988 art. 3/2) ; per -700,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 67/1988 art. 15/52) ; per -50,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 151/1/1988 art. 1/-) ; per -40,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 236/1984 art. 6/1c) ; per -2,50 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 283/1989 art. 4/1c) ; per -300,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 286/1989 art. 8/1) ; per -100,00 mid stomati nel 1989 al cap. 02.0-7759 (l. 115/03/1989 art. 1/-) ; per -35,00 mid stomati nel 1990 al cap. 04.0-7950 (l. 67/1988 art. 17/31) ; per -150,00 mid stomati nel 1990 al cap. 02.0-7759 (l. 206/1989 art. 15/52) ; per -326,00 mid stomati nel 1990 al cap. 04.0-7950 (l. 67/1988 art. 17/31) ; per -150,00 mid stomati nel 1990 al cap. 02.0-7759 (l. 246/1989 art. 6/1c) ; per -450,00 mid stomati nel 1990 al cap. 02.0-7759 (l. 31/1991 art. 11/1a) ; per -350,00 mid stomati nel 1991 al cap. 02.0-7759 (l. 67/1988 art. 15/52) ; per -130,00 mid stomati nel 1991 al cap. 02.0-7759 (l. 246/1989 art. 6/1c) ; per -100,00 mid stomati nel 1991 al cap. 02.0-7759 (l. 31/1991 art. 11/1a) ;

L. 113 / 1986

(1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 15.0-8057 e' modificato per 78,00 mid stomati nel 1989 dal cap. 02.0-7759 (l. 64/1986 art. 1/1) ;

(2) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7835 e' modificato per 622,00 mid stomati nel 1989 dal cap. 02.0-7759 (l. 64/1986 art. 1/1) ;

L. 752 / 1986

(1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 7000,00 mid sul cap. 04.0-7081 e' modificato per -256,00 mid dall'art. 748 f/11a della l. 407/1989 ; per -140,00 mid dall'art. 8/1a della l. 87/1990 ; per 1392,00 mid dall'art. 1/- della l. 207/1991 ;

(2) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 152,04 mid sul cap. 02.0-9008 e' modificato per -9,00 mid dall'art. 2472 della l. 911/1935 ; per -0,04 mid dall'art. 1/- della l. 183725/1989 ; per -140,00 mid dall'art. 8/1a della l. 209/1990 ;

(3) ART. 4 / 2b : l'importo iniziale di 0,50 mid sul cap. 13.0-7040 e' modificato per -0,22 mid dall'art. 1/1 della l. 194003/1991 ; l'importo iniziale di 504,00 mid sul cap. 13.0-7962 e' modificato per 11,05 mid dall'art. 1/1 della l. 196508/1991 ;

(4) ART. 4 / 2c : l'importo iniziale di 1,70 mid sul cap. 13.0-5004 e' modificato per -0,10 mid dall'art. 1/1b della l. 126508/1991 ; l'importo iniziale di 2,50 mid sul cap. 13.0-5200 e' modificato per -0,30 mid dall'art. 1/1c della l. 126508/1991 ; l'importo iniziale di 40,01 mid sul cap. 13.0-6600 e' modificato per -2,00 mid dall'art. 1/1a della l. 126508/1991 ;

(5) ART. 4 / 2g : l'importo iniziale di 12,50 mid sul cap. 13.0-8800 e' modificato per -2,20 mid dall'art. 1/1d della l. 126508/1991 ;

(6) ART. 4 / 3c : l'importo iniziale di 4,10 mid sul cap. 13.0-7290 e' modificato per -1,00 mid dall'art. 1/1a della l. 196508/1991 ;

(7) ART. 4 / 3d : l'importo iniziale di 537,08 mid sul cap. 13.0-7718 e' modificato per 11,00 mid dall'art. 1/1 della l. 173443/1991 ;

(8) ART. 4 / 3e : l'importo iniziale di 7,50 mid sul cap. 13.0-7293 e' modificato per -0,35 mid dall'art. 1/1b della l. 196508/1991 ; l'importo iniziale di 78,00 mid sul cap. 13.0-7294 e' modificato per -5,00 mid dall'art. 1/1c della l. 196508/1991 ;

(9) ART. 4 / 3c2 : l'importo iniziale di 10,70 mid sul cap. 13.0-4013 e' modificato per 0,17 mid dall'art. 1/1a della l. 169091/1991 ; l'importo iniziale di 12,70 mid sul cap. 13.0-4017 e' modificato per 0,02 mid dall'art. 1/1b della l. 169091/1991 ; l'importo iniziale di 202,50 mid sul cap. 13.0-8223 e' modificato per 16,39 mid dall'art. 1/1 della l. 105191/1991 ;

(10) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 500,00 mid sul cap. 04.0-7087 e' modificato per -25,00 mid dall'art. 748 f/11b della l. 407/1989 ; per 100,00 mid dall'art. 14/1 della l. 405/1990 ;

L. 879 / 1986

(1) ART. 30 / 1 : l'importo iniziale di 95,00 mid sul cap. 02.0-7847 e' modificato per -17,00 mid stomati nel 1989 al cap. 09.1-0701 (l. 879/1986 art. 30/1) ; per -34,00 mid stomati nel 1989 al cap. 09.1-0702 (l. 879/1986 art. 30/1) ; per -34,00 mid stomati nel 1989 al cap. 09.1-0703 (l. 879/1986 art. 30/1) ; per -3,00 mid stomati nel 1990 al cap. 06.1-0701 (l. 879/1986 art. 30/1) ; per -1,00 mid stomati nel 1990 al cap. 09.1-0702 (l. 879/1986 art. 30/1) ; per -6,00 mid stomati nel 1990 al cap. 09.1-0703 (l. 879/1986 art. 30/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0701 e' modificato per 17,00 mid stomati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (l. 879/1986 art. 30/1) ; per 3,00 mid stomati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (l. 879/1986 art. 30/1) ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 1/-
- L. 896 / 1986
- (1) ART. 8 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0702 e' modificato per 34,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 1,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0703 e' modificato per 34,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 6,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ;
- (2) ART. 8 / 1 : l'importo iniziale di 120,00 mid sul cap. 09.0-7276 e' modificato per -46,15 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0704 (L.879/1986 art.8/1) ; per -42,85 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0704 (L.879/1986 art.8/1) ; per -31,00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0704 (L.879/1986 art.8/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0704 e' modificato per -46,15 mid stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ; per -42,85 mid stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ; per 31,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ;
- L. 910 / 1986
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 14.0-4559 e' modificato per 7,10 mid dall'art. 15/39 della L.67/1988 ; per -0,56 mid dall'art. 1/8 della L.200436/1990 ; l'importo iniziale di 35,00 mid sul cap. 14.0-7910 e' modificato per 52,90 mid dall'art. 15/39 della L.67/1988 ; per -4,68 mid dall'art. 15/1 della L.406/1990 ; per -11,34 mid dall'art. 1/8 della L.200436/1990 ;
- (2) ART. 2 / 6 : l'importo iniziale di 1000,00 mid sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 890,00 mid dall'art. 1/1 della L.365/1990 ; per -8725,00 mid dall'art. 1/2 della L.365/1990 ; per -1950,00 mid stornati nel 1990 al cap. 10.1-0536 (L.365/1990 art.1/1) ; per -3600,00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.1-0536 (L.365/1990 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-7841 e' modificato per 100,00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -349,93 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -100,00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; l'importo iniziale di 1000,00 mid sul cap. 02.0-7842 e' modificato per -629,00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -221,00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15a) ; l'importo iniziale di 600,00 mid sul cap. 02.0-7842 e' modificato per -300,00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; per -224,00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; per -53,00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ;
- (3) ART. 7 / 15a : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0749 e' modificato per 1150,07 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ; per 349,93 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ; per 100,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ;
- (4) ART. 7 / 15d : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0722 e' modificato per 629,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ; per 221,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ;
- (5) ART. 7 / 15e : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0907 e' modificato per 300,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 224,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 53,00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ;
- L. 65 / 1987
- (1) ART. 2 / Ibis : l'importo iniziale di 2700,00 mid sul cap. 20.0-7544 e' modificato per 1200,00 mid dall'art. 15/7 della L.67/1988 ; per 1720,00 mid dall'art. 1/1 della L.289/1989 ;
- (2) ART. 2 / Iter : l'importo iniziale di 50,00 mid sul cap. 20.0-7542 e' modificato per 40,00 mid dall'art. 15/8 della L.67/1988 ; per 40,00 mid dall'art. 2/1 della L.289/1989 ; per -0,25 mid dall'art. 2/1 della L.406/1990 ; per -0,06 mid dall'art. 1/5 della L.200436/1990 ;
- L. 171 / 1987
- (1) ART. 3octie / I : l'importo iniziale di 90,00 mid sul cap. 14.0-8045 e' modificato per 150,00 mid dall'art. 15/42 della L.67/1988 ; per 50,00 mid dall'art. 1/6 della L.405/1990 ; per -29,23 mid dall'art. 1/6 della L.200436/1990 ; per 50,00 mid dall'art. 1/6 della L.415/1990 ; per -0,03 mid dall'art. 1/1 della L.19753/1991 ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-18-

L. 399 / 1987

- (1) ART. 1 e 7 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 14.0-7555 e' modificato per 70.00 mid dall'art. 15/35 della L.67/1988 ;
 (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 14.0-7301 e' modificato per 90.00 mid dall'art. 15/26 della L.67/1988 ; per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.174/1990 ; per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.181/1991 ; per -0.94 mid stornati nel 1990 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ;

L. 449 / 1987

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 38.00 mid sul cap. 21.0-7503 e' modificato per 32.00 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 65.45 mid sul cap. 21.0-7604 e' modificato per 64.34 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 247.90 mid sul cap. 21.0-8026 e' modificato per 199.97 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 222.99 mid sul cap. 21.0-8112 e' modificato per 291.70 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 18.24 mid sul cap. 21.0-8205 e' modificato per 53.02 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 25.63 mid sul cap. 21.0-8252 e' modificato per 3.95 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

L. 67 / 1988

- (1) ART. 13 / 15 : l'importo iniziale di 277.00 mid sul cap. 10.0-7210 e' modificato per -50.00 mid dall'art. 6/1a della L.246/1989 ;
 (2) ART. 13 / 20 : l'importo iniziale di 75.00 mid sul cap. 10.0-7306 e' modificato per -7.50 mid dall'art. 6/2r della L.155/1989 ; per -42.50 mid dall'art. 18/1 della L.240/1990 ;
 (3) ART. 15 / 16 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 13.0-7966 e' modificato per -27.50 mid dall'art. 1/7 della L.200436/1990 ;
 (4) ART. 15 / 1a : l'importo iniziale di 315.00 mid sul cap. 18.0-7562 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 178 D/65 della L.415/1991 ;
 (5) ART. 15 / 22 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 02.0-8022 e' modificato per 17.00 mid dall'art. 0/0 della L.317/1991 ;

L. 160 / 1988

- (1) ART. 6 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 533.00 mid sul cap. 15.0-8048 e' modificato per 300.00 mid dall'art. 7/1 della L.169/1991 ;

L. 181 / 1989

- (1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 660.00 mid sul cap. 18.0-7549 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 178 D/78 della L.415/1991 ;

L. 183 / 1989

- (1) ART. 30 / 3 : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -20.00 mid dall'art. 5/4 della L.195/1991 ;
 (2) ART. 31 / 5 : l'importo iniziale di 1310.17 mid sul cap. 02.0-9010 e' modificato per -130.00 mid dall'art. 5/4a della L.195/1991 ; per -180.17 mid stornati nel 1990 al cap. 01.0-7602 (L.409/1989 art.0/00) ;

L. 205 / 1989

- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 697.00 mid sul cap. 02.0-7764 e' modificato per -87.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0789 (L.205/1989 art.5/1) ; per -16.50 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0790 (L.205/1989 art.5/1) ; per -373.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0789 (L.205/1989 art.5/1) ; per -220.50 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0790 (L.205/1989 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0789 e' modificato per 87.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ; per 373.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7764

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-19-

(L. 205/1989 art. 5/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 09.1-0790 e' modificato per 16.50 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7764 (L. 205/1989 art. 5/1) ; per 220.50 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7764 (L. 205/1989 art. 5/1) ;

L. 234 / 1989

- (1) ART. 2 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 449.60 mlid sul cap. 17.0-7553 e' modificato per 15.00 mlid dall'art. 1/1 della L.107/1991 ; per 550.00 mlid dall'art. 1/1 della L.431/1991 ;
(2) ART. 27 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 274.00 mlid sul cap. 17.0-7558 e' modificato per 160.00 mlid dall'art. 1/3 della L.107/1991 ;
(3) ART. 9 - 12 / 4 : l'importo iniziale di 306.00 mlid sul cap. 17.0-7557 e' modificato per 467.50 mlid dall'art. 1/2 della L.107/1991 ; per 100.00 mlid dall'art. 2/1 della L.431/1991 ;

L. 283 / 1989

- (1) ART. 2bis / 4 : l'importo iniziale di 1276.00 mlid sul cap. 22.0-7708 e' modificato per 29.65 mlid dall'art. 23/1 della L.409/1989 ; per 50.00 mlid dall'art. 148 D/14 della L.415/1991 ;

L. 305 / 1989

- (1) ART. 11 / 4 : l'importo iniziale di 28.45 mlid sul cap. 22.0-7714 e' modificato per 28.45 mlid dall'art. 23/2 della L.406/1990 ;
(2) ART. 12 / 1 : l'importo iniziale di 28.65 mlid sul cap. 22.0-8001 e' modificato per 7.85 mlid dall'art. 23/2b della L.406/1990 ; per 50.00 mlid dall'art. 148 D/6 della L.415/1991 ;
(3) ART. 13 / - : l'importo iniziale di 194.00 mlid sul cap. 22.0-7951 e' modificato per 54.00 mlid dall'art. 23/2a della L.406/1990 ;
(4) ART. 15 / 2 : l'importo iniziale di 1.00 mlid sul cap. 22.0-7716 e' modificato per -1.00 mlid dall'art. 23/1c della L.406/1990 ;
(5) ART. A / 0 : l'importo iniziale di 69.65 mlid sul cap. 22.0-7001 e' modificato per -21.65 mlid dall'art. 23/1a della L.409/1989 ;

L. 424 / 1989

- (1) ART. 1 / 8 e 12 : l'importo iniziale di 204.00 mlid sul cap. 20.0-7548 e' modificato per 20.00 mlid dall'art. 148 D/10 della L.405/1990 ; per 90.00 mlid dall'art. 8/2 della L.195/1991 ; per 20.00 mlid dall'art. 2/3 della L.284/1991 ;

L. 38 / 1990

- (1) ART. 27 / 2 : l'importo iniziale di 50.00 mlid sul cap. 18.0-7566 e' modificato per 200.00 mlid dall'art. 1/1 della L.42/1991 ;

L. 57 / 1990

- (1) ART. 1 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 01.0-7370 e' modificato per 61.00 mlid dall'art. 8/7b della L.195/1991 ; per 30.00 mlid dall'art. 148 D/13 della L.415/1991 ;
(2) ART. 1 / 2b : l'importo iniziale di 69.00 mlid sul cap. 17.0-7802 e' modificato per 71.00 mlid dall'art. 148 D/11a della L.405/1990 ; per 9.00 mlid dall'art. 8/1 della L.195/1991 ;
(3) ART. 1 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mlid sul cap. 22.0-7717 e' modificato per -5.00 mlid dall'art. 1/1 della L.1953/1991 ;
(4) ART. 1 / 2d : l'importo iniziale di 10.00 mlid sul cap. 23.0-7403 e' modificato per 3.00 mlid dall'art. 148 D/11c della L.405/1990 ;
(5) ART. 1 / 2e : l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 22.0-7601 e' modificato per 3.00 mlid dall'art. 148 D/11b della L.405/1990 ;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(5) - Art. 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

L. 86 / 1990

(1) - Art. 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

L. 104 / 1991

(1) - Art. 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

(2) - Art. 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

(3) - Art. 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

(4) - Art. 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

L. 306 / 1990

(1) - Art. 5 - 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

(2) - Art. 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

L. 386 / 1990

(1) - Art. 10 - 1 - Il presente articolo è abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1992.

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGIServizio Editoria

Legge 5 agosto 1981 n. 416 e succ. mod. e integraz.
(Leggi: 4 agosto 1984 n. 428; 22 dicembre 1984 n. 887;
25 febbraio 1987 n. 67 e Legge 250/1990)

Protezione Civile

Legge	22 dicembre	1984	n. 887 (Fondi FIO)
Legge	28 febbraio	1986	n. 41 (Fondi FIO)
Legge	11 marzo	1988	n. 67 (Fondi FIO)
Legge	28 febbraio	1990	n. 38
Legge	3 luglio	1991	n. 195

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLA LEGGE
9 AGOSTO 1981, N. 468, SOSTITUITO DALL'ART. 9, 2° COMMA
DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 362

Legge 9 agosto 1981, n. 468 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

Art. 33 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza cap. 7406, esercizio 1980, già capitolo 7404 esercizi precedenti).

Gli artt. 29 - 33 della legge 468/1981 prevedono finanziamenti agevolati per imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese trasportatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici nonché imprese editrici di libri per rinnovamenti tecnologici.

A tal fine, nell'art. 29 della stessa legge, è stato istituito un fondo per i contributi in conto interessi a carico dello Stato, per il quale è stata autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25.11.1971, n. 1341, e le cui dotazioni, già iscritte sul cap. 7404 del bilancio dello Stato - Presidenza del Consiglio, sono costituite da 5 miliardi di lire per l'anno 1982, 10 miliardi di lire dall'anno 1983 al 1991 e 5 miliardi di lire per il 1992.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 6°, della legge 23 febbraio 1987, n. 67, che ha rimborsato la

gestione del fondo alle norme generali della contabilità dello Stato emanate con regio decreto 18.11.1923, n. 2440 è venuta a cessare la predetta contabilità speciale e non sono stati di conseguenza effettuati versamenti dal cap. 7404 a decorrere dall'anno 1987.

Istituito al Capo XXX dell'entrata dello Stato il cap. n. 3638 per consentire il versamento delle somme residue esistenti sul fondo in questione, nella legge di assestamento per l'anno finanziario 1988 è stata iscritta apposita norma per consentire il versamento in entrata e la relativa riassegnazione in spesa delle somme stesse.

Gli stanziamenti previsti nell'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 310 come dotazione del fondo, sono stati rapidamente esauriti dalle concessioni effettuate dall'apposito Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi in conto interessi, talchè con la legge 4 agosto 1984, n. 428 e con la legge 22 dicembre 1984, n. 837 il fondo è stato rifinanziato con 10 miliardi di lire annui da ciascuna delle due leggi per la durata di anni 10.

Dalla Contabilità Speciale sono stati anche versati sul cap. 7404, esercizio 1989, complessive L. 103.902.824.630=, residuanti della Contabilità Speciale, corrispondenti alle somme fino al 1986 del Cap. 7404 e alle somme ancora disponibili sulla autorizzazione di spesa relativa alla legge 6 giugno 1975, n. 172, art. 3.

La liquidazione delle rate di contributo per le concessioni effettuate dal Comitato fino all'entrata in vigore della legge 67/1987 è continuata, ai sensi delle norme della contabilità generale dello Stato emanate con regio decreto 18 novembre 1922, n. 2440 a valere sul Cap. 7406 (già 7404) della spesa del bilancio dello Stato.

Con la stessa legge 25 febbraio 1987, n. 67 le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/1981 sono state prorogate per il quinquennio 1986 - 1990, con un ulteriore stanziamento al fondo di L. 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1993, che vanno ad aggiungersi agli stanziamenti figuranti sul Cap. 7406.

Tali somme sono state interamente impegnate e i contributi vengono liquidati alla scadenza.

Con la legge 7 agosto 1990, n. 250 le disposizioni di cui trattasi sono state prorogate per il quinquennio 1991 - 1995 e a tal fine è stata autorizzata una spesa di L. 20.000.000.000= annui dal 1991 al 2000. Tale somma è stata totalmente impegnata.

Il fondo è stato poi incrementato della somma di L. 13 miliardi annui dall'art. 70, comma 3, della legge 413/1991.

Le relative concessioni saranno effettuate nel rispetto

della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla G.U. del 20 maggio 1992.

La ricordata legge n. 67 del 25 febbraio 1987 ha inoltre previsto, all'art. 12, la corresponsione di contributi a carico dello Stato, di durata massima ventennale, sui mutui concessi ad imprese editoriali per l'estinzione di debiti emergenti dal bilancio al 31.12.1986, con uno stanziamento di 5 miliardi di lire annui dal 1987 al 2006, aumentati di 10 miliardi annui dal 1988 al 2007 con la legge 338 del 5.8.1988.

Tali somme sono state completamente impegnate.

La legge 7 agosto 1990, n. 250, ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di 5 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1990 - 1999. Anche tali somme sono state completamente impegnate. La legge 14 agosto 1991, 278, ha stanziato 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, prorogando le disposizioni dell'art. 12 della legge 67/1987 per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990.

Tale fondo è stato incrementato di altri 7 miliardi di lire dall'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le concessioni per le quali il termine di presentazione delle domande è scaduto il 31 marzo 1992, saranno effettuate nel rispetto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1992.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887.

Legge finanziaria 1985.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 12, 1° comma, della legge 22.12.1984, n. 887, il C.I.P.E., con deliberazione del 6.2.1986, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: S.A.P.I. (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 25.000; ARGO (sistema via satellite per comunicazioni di emergenza e raccolta dati territoriali) per l'importo di milioni 47.670; CO.PI.FER. (sistema abitativo modulare di pronto intervento con utilizzo della ferrovia per esercizio e trasporto) per l'importo di milioni 12.000-.

Per quanto concerne il progetto S.A.P.I., trattasi di acquisizione, presso la stessa SpA EDIL-PRO di modulistica abitativa a completamento del sistema finanziato con la precedente legge finanziaria 1984.

L'importo del progetto è stato assegnato a bilancio - cap. 7581 - ed ha formato oggetto di due contratti stipulati con la SpA EDIL-PRO, per l'acquisizione di moduli monofamiliari, pluriuso e di servizio, nonché di grigliato pedonale e carrabile.

I contratti sono stati interamente eseguiti e la modulistica è stata assunta in carico presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto.

Per il progetto ARGO, l'importo totale è stato assegnato al cap. 7581 in tre tranches, rispettivamente di milioni 23.755, milioni 14.992,315 e milioni 8.922,685, con le quali sono state assicurate le tre fasi di approntamento con contratti stipulati con la SpA TELESPAZIO.

Il progetto prevede l'acquisizione di sistemi di controllo, stazioni di ripresa televisiva e ricetrasmittente e relativi terminali.

Le tre fasi sono esaurite e sono in corso di pagamento gli

importi del 5% a garanzia relativa alla fornitura dei materiali sottoposti a collaudo definitivo.

Infine, per il progetto CO.PI.FER. l'importo totale del progetto è stato assegnato a cap. 7581 in due tranches da milioni 5.980 e milioni 6.020, ed ha formato oggetto di contratti stipulati con la SpA COSTAMASNAGA, per l'approvvigionamento di carri specializzati comprendenti la modulistica abitativa monofamiliare, semiattrezzata ed intensiva nonché moduli di servizio, potabilizzatori, ristoro, ambulatorio e megazzino con relativo grigliato pedonale e carrabile.

I contratti sono stati completamente eseguiti.

Lo stato di attuazione dei progetti in premessa viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, NR. 41.

Legge finanziaria 1986.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 14, 1° comma, della legge 28.2.1986, n. 41, il C.I.P.E., con deliberazione del 12.5.1988, pubblicata nella G.U. n. 144 del 21.6.1988, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla protezione civile: PROTEX 86 (aerei antincendio) per l'importo di milioni 70.000 e CO.PI.FER. (sistema abitativo modulare di pronto intervento con utilizzo della ferrovia per esercizio e trasporto) per l'importo di milioni 34.208-.

Per quanto concerne il progetto PROTEX 86 trattasi di completamento della linea di volo della Protezione Civile a seguito della deliberazione C.I.P.E. del 22.2.1985 di cui alla legge 27.12.1983, n. 730 (finanziaria 1984).

Il relativo contratto, stipulato a cura del Ministero della Difesa - COSTARMAEREO - con la S.p.A. AERITALIA, ha comportato lo acquisto di n. 2 velivoli G222 antincendio configurati come i precedenti velivoli acquistati con il Protex 84 ed equipaggiati con rampa forata, sistema antighiaccio, motori ed allestimenti per sistemi di aviolancio a bassa quota, nonchè pubblicazioni tecniche e parti di ricambio per operazioni di 1° e 2° livello tecnico.

L'importo complessivo di milioni 70.000 è affluito al cap. 7581 della Rubrica 6 del bilancio di questo Ufficio ed è stato trasferito al bilancio del citato Dicastero della Difesa mediante l'istituto della riassegnazione.

Per il progetto CO.PI.FER. che segue a completamento di quello previsto dalla precedente legge 22.12.1984, n. 887 (finanziaria 1985) è stato assegnato al cap. 7581, il complessivo importo di milioni 34.208 che hanno formato oggetto di contratto stipulato con la SpA COSTAMASNAGA.

Lo stato di attuazione dei progetti in premessa viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 11 MARZO 1988, NR. 67.

Legge finanziaria 1988.

Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 17, comma 31, della legge 11.3.1988, n. 67, il C.I.P.E. con deliberazione del 19.12.1989, pubblicata nella G.U. n. 13 del 17.1.1990, ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti di investimento relativi alla Protezione Civile: PROTEX 88 (2 elicotteri CH-47) per l'importo di milioni 74.252 e S.A.P.I. - SAIRA (sistema abitativo di pronto intervento) per l'importo di milioni 15.000-.

A valere sui predetti finanziamento il Ministero del Bilancio ha determinato in milioni 60.512 la prima tranche per il PROTEX 88 e milioni 9.497 per la SAIRA.

L'acquisto degli elicotteri in premessa viene effettuato, per conto di questo Ufficio, dal Ministero della Difesa - COSTARMAE REO - a mezzo di contratti da stipulare con la SpA Costruzioni Aeronautiche Giovanni AGUSTA.

Al citato Dicastero della Difesa sono stati accreditati, mediante riassegnazione a bilancio, i relativi fondi sul cap. 7581 per 60.512 milioni direttamente a carico del bilancio dello stato e per la restante somma di milioni 13.740 saranno accreditati mediante mutuo di finanziamento richiesto alla B.E.I.-

Per l'acquisto del S.A.P.I., per un importo complessivo di milioni 15.000 è stato stipulato contratto con la SpA SAIRA, tenuto conto della specificità tecnica del sistema e della conseguente privativa industriale. L'importo del contratto è di lire 9.497 milioni pari alla 1ª tranche del finanziamento.

Il finanziamento è stato assicurato sul cap. 7581 direttamente a carico del bilancio, senza ricorso a mutuo B.E.I.-

La prima fase è esaurita ed è in corso di pagamento l'importo del 5% a garanzia relativo alla fornitura dei materiali sottoposti a collaudo definitivo.

Sulla seconda tranche di milioni 5.603 il Ministero del Bi-

lancio ha effettuato un primo trasferimento di milioni 2.000-

Lo stato di attuazione del progetto in premessa viene riportato nell'allegato prospetto analitico riassuntivo.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, NR. 38.

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

L'ottavo comma dell'art. 30 bis ha stanziato, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il complessivo importo di lire 8.500 milioni ripartito in tre esercizi: 1990 (2.500 milioni), 1991 (2.500 milioni) e 1992 (3.500 milioni).

La quota relativa al 1990 è stata completamente impegnata ed erogata - a titolo di concorso spese per la campagna antincendio - in favore del Ministero della Difesa.

Gli impegni assunti nel corso del 1991 a carico della rispettiva quota di stanziamento ammontano a lire 1.428 milioni destinati per la realizzazione di un progetto di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Lo stato di attuazione della legge in oggetto viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

LEGGE 3 LUGLIO 1991, NR. 195.

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

La realizzazione degli interventi urgenti a seguito del terremoto del dicembre 1990 (art. 1, comma 1) è stata affidata, in massima parte, ad un Commissario Straordinario appositamente nominato.

In suo favore sono state impegnate somme per lire 94.700 milioni, di cui erogate lire 69.700 milioni. L'attività posta in essere dal Commissario ha riguardato, tra l'altro:

- l'urbanizzazione delle aree per il posizionamento di tende, roulottes e prefabbricati leggeri;
- l'acquisto e la manutenzione di fabbricati;
- lavori di puntellamento e transennamento;
- contributi di prima sistemazione e per autonoma sistemazione alloggiativa;
- sistemazione in strutture turistico-alberghiere e spese di vitto;
- trasferimento di fondi ad Amministrazioni locali, alle Forze Armate e all'I.A.C.P..

Sono state quasi interamente impegnate (44.500 su 50.000 milioni) le somme stanziato dall'art. 2, 1° e 2° comma, per l'avvio del programma di adeguamento antisismico degli edifici pubblici della Sicilia e, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Geofisica, per la realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale.

E' stato provveduto anche a ripartire, in massima parte, tra le regioni interessate lo stanziamento profferito dall'art. 5, comma 1, per gli interventi sul territorio nazionale connessi alle avversità atmosferiche da giugno '90 al gennaio '91. Sono in

itinere i provvedimenti per l'assegnazione dei fondi alle Amministrazioni locali.

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, sono stati stornati ed interamente utilizzati in favore di interventi previsti da altra normativa (legge 938/82, legge 363/84 e legge 120/87).

Lo stato di attuazione della legge in oggetto viene riportato nell'allegato prospetto riassuntivo numerico.

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge	25 luglio	1952	n. 949
Legge	23 dicembre	1962	n. 1774
Legge	28 maggio	1973	n. 295
Legge	24 giugno	1974	n. 268
D.P.R.	9 novembre	1976	n. 902
Legge	28 novembre	1980	n. 784
Legge	14 maggio	1981	n. 219
Legge	17 febbraio	1982	n. 46
Legge	25 marzo	1982	n. 94
Legge	10 maggio	1983	n. 189
Legge	12 giugno	1984	n. 223
Legge	27 febbraio	1985	n. 49
Legge	5 aprile	1985	n. 118
Legge	5 aprile	1985	n. 135
Legge	3 ottobre	1985	n. 526
Legge	1 marzo	1986	n. 64
Legge	8 novembre	1986	n. 752
Legge	22 dicembre	1986	n. 910
Legge	11 marzo	1988	n. 67
Legge	10 agosto	1988	n. 357
Legge	29 maggio	1989	n. 205
Legge	2 maggio	1990	n. 102
Legge	5 giugno	1990	n. 135
Legge	6 ottobre	1990	n. 306
Legge	29 novembre	1990	n. 366
Legge	9 gennaio	1991	n. 19
Legge	30 gennaio	1991	n. 31
Legge	3 luglio	1991	n. 195

LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 - ART.37 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTI

Conferimento al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese artigiane

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa artigiana, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.949, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto Fondo è stato incrementato:

- a) con l'art.30 della legge 7 agosto 1982, n.526 della somma di lire 1.350 miliardi, ripartita in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1990;
- b) con l'art.19/1°c della legge 26 aprile 1983 n.130 della somma di lire 980 miliardi ripartita in ragione di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1989;
- c) con l'art.14/6°c della legge 24 dicembre 1984, n.887 della somma di lire 560 miliardi ripartita in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991;
- d) con l'art.11, 8° e 9° comma della legge 28 febbraio 1986, n.41 della somma di lire 750 miliardi ripartita in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 100 miliardi per gli anni 1987 e 1988, lire 30 miliardi per l'anno 1989, lire 100 miliardi per gli anni 1990 e 1991 e lire 170 miliardi per l'anno 1992 (di cui lire 70 miliardi relativi all'anno 1989);
- e) con l'art.3/6°c della legge 22 dicembre 1986, n.910 della somma di lire 490 miliardi ripartita in ragione di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1990, 1991, lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 140 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per l'anno 1994;
- f) con l'art.15/43°c della legge 11 marzo 1988, n.67 della somma di lire 840 miliardi ripartita in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1991, lire 50 miliardi per l'anno 1992, lire 120 miliardi per l'anno 1993, lire 260 miliardi per l'anno 1994 e lire 170 miliardi per l'anno 1995;;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- g) con l'art. 28/1c del D.L. 28.12.1989, n.415 delle somme di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990.
- h) con l'art.1 della legge 5 novembre 1990, n.321 della somma di lire 750 miliardi ripartita in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1991, 50 miliardi per l'anno 1992, 150 miliardi per gli anni 1993-94 e lire 250 miliardi per l'anno 1995.

Il capitolo di bilancio competente per il Fondo è il 7743 del Ministero del Tesoro.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 3.240.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 1.660.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 1.660.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 1.660.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 1.580.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 200.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 200.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N.1774 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Con la predetta legge n.1774 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali di Genova passa da lire 4.500.000 a lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

Con legge 20 dicembre 1967, n.1251 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio autonomo, scadente il 30 giugno 1984, come previsto dall'art.11 della legge n.156 del 1954, al 31 dicembre 2002.

Successivamente, con legge 22 dicembre 1981, n.798, il contributo in parola è stato ulteriormente aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, di lire 7 miliardi annue.

Gli stanziamenti, posti a carico del capitolo di spesa 4519 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) vengono corrisposti mediante accreditamento su apposita contabilità speciale (n. 3920) intestata al succitato Consorzio autonomo e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Genova.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	162.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	"	85.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	"	85.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	"	85.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	"	77.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	7.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	7.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 28 MAGGIO 1973, N.295 e successive integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al fondo costituito presso il Mediocredito Centrale.

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito Centrale. Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato (la modulazione iniziale della spesa è cambiata in seguito alle variazioni apportate dalle leggi finanziarie):

a) con l'art.11 della legge 7 agosto 1982, n.526 della somma di lire 2.290 miliardi inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. La quota relativa all'anno 1983 è stata determinata in lire 100 miliardi, quelle relative agli anni dal 1984 al 1987 in lire 280 miliardi, quella per il 1988 ed il 1989 in lire 350 miliardi, quella per il 1991 in lire 50 miliardi, quella per il 1992 in lire 200 miliardi e quella per il 1993 in lire 120 miliardi.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria n.415 del 1991 la cifra complessiva della legge è stata ridotta a 2140 miliardi e le autorizzazioni annuali per il 1992 sono state ridotte da 200 miliardi a 50 miliardi.

b) con l'art.8 della legge finanziaria 1983 (legge 130/83) della somma complessiva di lire 2.550 miliardi successivamente ridotta con l'art.18, ultimo comma, della legge 27/12/1983, n.730 di lire 26.500 milioni per l'anno 1984. Pertanto l'autorizzazione complessiva di spesa è di lire 2.473.500 milioni.

Della predetta somma lire 88.500 milioni, sono stati assegnati per l'anno 1984, lire 322 miliardi per gli anni dal 1985 al 1987, lire 450 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e lire 145 miliardi per il 1990, lire 50 miliardi per il 1991, lire 194 miliardi per il 1992 e lire 130 miliardi per il 1993.

Con la Finanziaria per il 1992 le autorizzazioni complessive ammontano a 2.323,50. Per il 1992: 44 miliardi; per il 1993: 130 miliardi.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) con l'art.18 - comma 6° e 7° della legge 27/12/1983, n.730 (legge finanziaria 1984) di lire 2.500 miliardi ripartiti in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1985, lire 400 miliardi per gli anni dal 1986 al 1988, lire 200 miliardi per gli anni 1989 e 1990, lire 100 miliardi per l'anno 1991, lire 500 miliardi per l'anno 1992 e lire 100 miliardi per l'anno 1993.

Con la legge finanziaria per il 1992 l'importo complessivo si è ridotto a 2.200 miliardi. Per il 1992 non sono state autorizzate spese e per il 1993, 1994, 1995 si autorizzano spese per 100 miliardi annui.

d) con l'art. 9 della legge 24/12/1984, n.887 (legge finanziaria 1985) di lire 2.400 miliardi ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 390 miliardi per l'anno 1987, lire 465 miliardi per gli anni 1988, 1990 e 1992, lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 415 miliardi per l'anno 1993.

L'autorizzazione complessiva è ridotta a 2.000 miliardi, con la legge finanziaria 1992. Per il 1992 si autorizzano spese per 15 miliardi, nel 1993: 215 miliardi, nel 1994: 200 miliardi, nel 1995: 50 miliardi.

e) con l'art.11/6°c della legge 28/2/1986, n.41 (legge finanziaria 1986 di lire 1000 miliardi ripartiti in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1987, lire 100 miliardi per il 1988, lire 170 miliardi per gli anni 1990, 1992 e 1993 e lire 100 miliardi per l'anno 1991. La differenza di lire 240 miliardi sarà ripartita con successive leggi finanziarie.

L'autorizzazione complessiva è ridotta a 900 miliardi con legge finanziaria 1992. La spesa autorizzata per il 1992 è di 20 miliardi, per il 1993: 170 miliardi, per il 1994: 290 miliardi.

f) con l'art.3/10c della legge 22/12/1986 n.910 (legge finanziaria 1987) di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

Il capitolo di competenza dei conferimenti al fondo è il 7775 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 9.563.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 7.959.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 7.959.000.000.000
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 7.959.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 1.604.500.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 129.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 129.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 24 GIUGNO 1974, N.268 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Piano di rinascita della Sardegna

La legge prevede stanziamenti a favore della Regione autonoma della Sardegna da destinarsi al sostegno e allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

Da uno stanziamento iniziale di 600 miliardi si è giunti, attraverso l'integrazione di 60 miliardi con l'articolo 40 della legge 146/1980, di 33,2 miliardi con la legge 443/1980, di 90 miliardi per effetto della legge 119/1981, di 160 miliardi con la legge 887/1984, di lire 200 miliardi con legge 41/86 - art.11/14c, di lire 230 miliardi con legge 910/86 - art.8, di lire 330 miliardi con legge 27.2.1989, n.81, di lire 200 miliardi con il D.L. 28/12/1989, n.415, e lire 250 miliardi con la legge 364/90 - art.9 commal, a lire 2.153.200 milioni, così ripartiti: 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 92.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 100 miliardi nell'anno 1983, lire 110 miliardi nell'anno 1984, lire 160 miliardi nell'anno 1985, lire 200 miliardi nell'anno 1986, lire 230 miliardi nel 1987, lire 330 miliardi nel 1988, e lire 200 miliardi nel 1989 e lire 250 miliardi nel 1990.

Sono stati pagati nel 1991 in conto residui .250 miliardi di competenza '90 sul cap.7762.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.153.200.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 2.153.200.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 2.153.200.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 2.153.200.000.000

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale

Ai termini dell'art. 25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980;
- b) dalle somme (destinate agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato;
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30.7.1959, n. 623 e successive modificazioni.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7773. A tale capitolo sono destinate nella misura del 65% le somme disponibili con l'art. 1/1c del D.P.R. 902/76 (Fondo nazionale credito agevolato).

Art. 1/1c

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.080.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 1.420.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 1.420.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 1.420.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 e successivi anni	" 660.000.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - ART 11 - COMMA 16°

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La legge sopracitata prevede, all'art. 11, comma 16°, che alla realizzazione delle opere di metanizzazione si farà fronte con lire 605 miliardi, iscritti, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (capitolo 7802).

La legge 14.5.1991, n. 219, all'art. 37, ha stanziato la ulteriore somma di lire 100 miliardi per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981 e la legge 26 aprile 1983, n. 130 (art. 19, ultimo comma), ha integrato di lire 50 miliardi gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Il D.L. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 445/87 stabilisce che per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28.11.1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata all'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989 in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative.

Detto importo è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

Successivamente la legge 11.3.1988, n. 67 con l'articolo 15/36c incrementa, per il 1990, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge 784/80, di lire 300 miliardi.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1989 sono cadute in perenzione lire 8.711.177.255, di cui 670.079.059 reiscritte con l'esercizio 1990.

La legge finanziaria 1992 (tabella D) ha rifinanziato per lire 100 miliardi il programma di metanizzazione.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.885.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 1.785.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 1.785.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 1.485.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 100.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 300.000.000.000

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

La legge 219/81 al titolo VIII, art. 85 costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi statali per l'edilizia a Napoli.

La legge sopracitata è stata successivamente modificata ed integrata dalle leggi:

- 22.12.1984, n. 887 art. 11 comma 9 (lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e lire 700 miliardi per il 1987);
- 28.2.1986, n. 41 art. 16 comma 4 (lire 678 miliardi per l'anno 1986, lire 1792 miliardi per il 1987 e lire 530 miliardi per il 1988);
- 22.12.1986, n. 910 art. 6 comma 2 (lire 1250 miliardi per il 1988, 1200 miliardi per il 1989, lire 925 miliardi per il 1990, lire 75 miliardi per il 1992, lire 50 miliardi per il 1993);
- 11.3.1988, n. 67 art. 17 comma 3 (lire 25 miliardi per l'anno 1992, e lire 2.475 miliardi per il 1994).

Gli importi autorizzati anno per anno dalle leggi suddette devono essere ripartiti, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne del Comune di Napoli capitolo 7814 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) (ex Presidente della Giunta Regionale Campana) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli capitolo 7813 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) (ex Sindaco di Napoli).

Le leggi in parola autorizzano la spesa complessiva di lire 11.300 miliardi per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14.5.1981, n. 219.

Detta spesa è stata più volte rimodulata dalla leggi finanziarie. In base alla ultima rimodulazione la spesa medesima - iniziata nell'anno 1985 - avrà termine nell'anno 1995.

Cap. nn. 7813-7814

LEGGE 22.12.1984 n. 887 art. 11 comma 9
LEGGE 28.2.1986 n. 41 art. 16 comma 4
LEGGE 22.12.1986 n. 910 art. 6 comma 2
LEGGE 11.3.1988 n. 67 art. 17 comma 3

a) autorizzazioni complessive	Lit. 11.300.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 8.675.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 7.950.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 7.950.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 2.625.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi residui	" 90.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi competenza '92	" 90.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 100.300.000.000

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.1

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art. 1, 6° comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito in legge 25-3-1982, N.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro Consorzi, nonché ai Comuni, Lire 7.000 miliardi stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di Lire 2.000 miliardi.

La modulazione della spesa è avvenuta, negli anni, con le leggi finanziarie (Tabella F).

Per l'anno 1991 non sono state impegnate e pagate somme in bilancio; per il 1992 le autorizzazioni sono di lire 350 miliardi e per il 1993 di lire 320 miliardi.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, del bilancio del Ministero del Tesoro, al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 1.330.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 1.330.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 1.330.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 670.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) <u>pagamenti</u> previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione nel periodo 1983-1992, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 miliardi.

Le autorizzazioni di spesa sono state così ripartire negli anni: lire 150 miliardi per il 1983 ed il 1984, lire 180 miliardi per il 1986, lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992. La rimanente somma di lire 320 miliardi sarà modulata con le successive leggi finanziarie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.700 mld
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 1.230 mld
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 1.230 mld
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 1.230 mld
e) autorizzazioni previste per il 1992	
ed i successivi anni	" 470 mld

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 60 mld
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 60 mld
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N.223 - ART.3

Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983.

La legge sopra indicata autorizza l'EFIM ad emettere fino all'importo massimo di lire 400 miliardi obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico dello Stato nella misura del 10% annuo per tutta la durata delle stesse.

Dall'anno 1988 sono state rimborsate le quote capitale del prestito pari a lire 100.000.000.000 annui. Conseguenzialmente l'onere assunto dallo Stato per gli interessi di che trattasi è per l'anno 1989 di lire 30 miliardi, per l'anno 1990 di lire 20 miliardi e per l'anno 1991 di lire 10 miliardi in conto residui. Risultano in economia 62.63 miliardi di lire.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 7805 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 280.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 280.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 227.730.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 217.370.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" ---

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N.49 - ART.1 E 17 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

L'art.1 della legge 27.2.1985, n.49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, indica che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la BNL, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER.

Il successivo art.17 della legge n.49/85 stabilisce che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La legge finanziaria 1988 (legge 11.3.1988, n.67) all'art.15, comma 17° indica che il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della BNL (ART.1 della legge 49/85) è incrementato per l'anno 1988 di lire 70 miliardi. Il successivo comma 18° dello stesso art.15 della legge finanziaria 1988 prevede che al Fondo di cui all'art.17 della già citata legge 49/85, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

Il D.L. 1° aprile 1989, n.120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n.181, prevede misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

L'art.10, comma 1, del D.L. n.120/89 indica che la durata del Fondo previsto dall'art.17 della legge 27.2.1985, n.49 è prorogata di tre anni e sempre l'art.10, comma 2, stabilisce che al Fondo di cui al predetto comma 1 è conferita, per il triennio 1989-91, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Il successivo comma 3 del già menzionato art.10 indica che al Fondo di cui all'art.1 della legge n.49/85 è conferita, per il triennio 1989-91 la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

La D.G.T. trasferisce gli stanziamenti attribuiti ai capitoli di spesa 7828 e 8187 sul c/c n. 765 in essere presso la Tesoreria Centrale.

Gli impegni ed i pagamenti vengono effettuati regolarmente ogni anno in base alle autorizzazioni di spesa su entrambi i capitoli.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Artt. 12 e 20 cap. 8187

a) autorizzazioni complessive	Lit. 260.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 260.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 260.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 260.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	"

Artt. 17 - 20 e 22 cap. 7828

a) autorizzazioni complessive	Lit. 250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 250.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 250.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 250.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	"

LEGGE 5 APRILE 1985, N.118

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede allo scopo un onere di lire 1.750 miliardi a carico del bilancio statale da ripartirsi in lire 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

Per l'edilizia sovvenzionata sono state assegnate lire 940 miliardi iscritte in bilancio al capitolo 7820 del Ministero del Tesoro (D.G.T.). Tale somma è stata ripartita in lire 100 miliardi per il 1986, lire 520 miliardi per il 1987, lire 170 miliardi per il 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1992.

I trasferimenti vengono effettuati a favore della Cassa Depositi e Prestiti e accreditati al conto corrente infruttifero n.20103 che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	940.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	"	890.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	"	890.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	"	890.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	"	50.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 3 OTTOBRE 1985, N. 526 - ART. 6

Programma triennale di interventi relativi al piano decennale della grande viabilità

L'art. 6 della legge 3.10.1985, n. 526 autorizza la spesa di lire 4.875 miliardi per l'esecuzione, da parte dell'ANAS, di un piano triennale in interventi nel campo della viabilità, sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985.

Detta spesa, inizialmente prevista per il triennio 1985-87, è stata ripartita in ragione di lire 275 miliardi per l'anno 1985, di lire 2.100 miliardi per l'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1987, rimodulati con la legge 910/86 in ragione di lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1989 e questi ultimi rimodulati con la legge 67/88 in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi per l'anno 1990.

L'art. 13, comma 13° della legge finanziaria 1986, nel quadro della politica dei trasporti ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi, di cui all'art. 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

L'ammontare complessivo della spesa è stato ripartito in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e lire 2.000 miliardi nell'anno 1988, rimodulati con la legge 67/88 in lire 800 miliardi per l'anno 1988 e lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

La legge finanziaria 1991 rimodula le autorizzazioni di spesa, per il 1991, della legge 41/86 spostando lire 100 miliardi all'anno 1993.

La legge finanziaria 1992 autorizza per il 1992, il 1993 e il 1994 parte della quota relativa all'anno 1988.

Le somme vengono erogate, nei limiti annuali fissati, su richiesta presentata dall'A.N.A.S. in base alle proprie esigenze, ed accreditate ad un conto che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	Lit. 6.975 mld
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 6.275 mld
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 6.275 mld
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 6.275 mld
e) autorizzazioni previste per il 1992	
ed i successivi anni	" 700 mld

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 280 mld
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 280 mld

LEGGE 1 MARZO 1986, N.64 - ART.1 E 18

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

L'art.1 - comma 1 - della legge 1° marzo 1986, n.64 prevede che l'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art.1 della legge 1° dicembre 1983, n.651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Il suddetto importo di lire 120.000 miliardi è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art.59 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art.4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n.651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al D.L. 1° marzo 1985, n.44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n.155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art.59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziata ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dal finanziamento iniziale di 120.000 miliardi comprensivo di 10.000 miliardi rinvenienti dalla legge 65/1983 sono stati stralciati i seguenti fondi: 30.000 miliardi per adempimenti art. 19 D.P.R. 218/78; 2.200 miliardi per adempimenti legge 44/86; 700 miliardi per adempimenti legge 113/86-60/86; 3,5 miliardi per adempimenti legge 775/84 art. 2/13c; 300 miliardi per adempimenti legge 41/86 art. 16/6c; 3 miliardi per adempimenti art. 32/19c legge 41/86; 50 miliardi con D.M. 129730 del 14.5.87; 36 miliardi per adempimenti art. 6/10 e 11c legge 48/88; 1.750 miliardi in ragione di 350 mld annui dal 1988 al 1992 per adempimenti art. 15/52c legge 67/88; 20 miliardi per adempimenti art.30/2c legge 67/88; 40 miliardi per adempimenti art. 2/2c legge 48/88; 1.044 miliardi per adempimenti legge 80/84; 50 miliardi con D.M. 151171 del 26.7.88; 320 miliardi in ragione di 40 mld nel 1989, 150 mld nel 1990 e 130 mld nel 1991 per adempimenti legge 246/89; 100 miliardi con D.M. 115703 del 9.3.89; 7,5 miliardi per adempimenti legge 283/89; 300 miliardi per adempimenti legge 286/89; 326 miliardi nel 1990 per finanziamento progetti F10 1989; 35 miliardi nel 1990 con Ordinanza Protezione Civile per interventi siccità. La legge 31/1991 di conversione D.L. 367/90 prevede un ulteriore storno di 550 miliardi di cui 450 miliardi nel 1990 e 100 miliardi nel 1991. Sulle autorizzazioni di spesa della legge 64/86, per il quinquennio 1988-1992, graverà il maggior onere di spesa di lire 565 miliardi (di cui lire 65 miliardi già assegnati) in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per adempimenti legge 16 maggio 1989, n.184.

Con la legge finanziaria 1991 la legge 64/86 è stata rifinanziata per lire 950 miliardi. Di conseguenza le autorizzazioni complessive diventano lire 120.950 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro affluiscono al capitolo 7759 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 651/83 e 64/86 più volte rimodulate dalle leggi finanziarie.

A norma dell'art.2, ultimo comma, della legge 8 agosto 1969, n.160, gli stanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno sono versati dal Tesoro a rate trimestrali uguali anticipate, mediante accreditamento al conto corrente n.189 in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 83.115.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 24.747.980.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 24.621.880.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 24.621.880.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 58.367.020.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 2.684.008.333.333
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	---

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART.3/2c

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

La legge 8 novembre 1986 n.752 prevede, tra l'altro, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, all'art.3 - 2° comma, uno stanziamento, per gli interventi nel settore agricolo e forestale alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, di L. 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, comprensivo della somma annua di L. 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1 del citato art.3, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art.18 della legge 27 dicembre 1977, n.984.

Al riparto delle somme stanziare in bilancio fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art.13 della legge 16 maggio 1970, n.281. Il Ministero del Tesoro, con proprio decreto, autorizza il pagamento della somma complessiva secondo il riparto effettuato dal CIPE (Capitolo 7746).

La legge 201/91 ha rifinanziato la legge 752 autorizzando una ulteriore spesa per 50 miliardi nel 1991 e 50 miliardi nel 1992.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 350.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 300.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 297.950.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 297.900.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 50.000.000.000

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART. 5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

Il I comma dell'art.5 della citata legge autorizza il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n.797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri Regolamenti Comunitari in materia di azioni strutturali.

A tale finanziamento è destinata la somma complessiva di Lit.2.500 miliardi da ripartirsi negli anni 1986/1990 rispettivamente in miliardi 450, 475, 500, 525 e 550.

I 550 miliardi previsti per il 1990 sono stati ridotti a 300 pur conservando lo stesso numero di capitolo di spesa (8323) ma con denominazione diversa. Ciò in quanto è stato istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato il conto corrente infruttifero denominato "Ministero del Tesoro, fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" previsto dalla legge n.183 del 16 aprile 1987.

I rimanenti 250 miliardi sono slittati nel 1991.

A tutto il 1989, le somme sono state versate sul c/c infruttifero n.769/24110 appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato e denominato "Min.Tesoro L.752/86 art.5".

Dal 1990, invece, le somme stanziare in bilancio sono state versate sul c/c n.777/23209 denominato "Ministero del Tesoro, fondo di rotazione ecc.".

L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 752/86 è differita, ai sensi dell'art.1 della legge 201/91, sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura con autorizzazione della spesa complessiva di Lit. 2.675 miliardi per l'anno 1991 e Lit. 3.085 miliardi per l'anno 1992.

Gli importi destinati all'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali, determinati, secondo quanto previsto dalla citata legge 201/91, con delibere CIPE 2.8.1991, punto 10 (G.U. n.188 del 12.8.1991) e 31.1.1992, punto 9 (G.U. n.42 del 20.2.1992) ammontano a ulteriori complessive Lit. 516 miliardi di cui 233 miliardi per l'anno 1991 e 283 miliardi slittati nell'anno 1993.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	Lit.	3.016.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	"	2.733.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	"	2.733.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	"	2.733.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	"	283.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 (art.7, comma 15)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)

La legge finanziaria 1987 ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di lire 6.700 miliardi per gli anni 1987-1990.

Il predetto contributo inizialmente è stato così ripartito:

- a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n.526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
- b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabile per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n.526, e ad interventi di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali, nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987;
- c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord;
- d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.531.

A seguito delle rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie degli anni 1989, 1990 e 1991 la spesa avrà termine nel 1994.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le autorizzazioni di spesa attuali dei capitoli 7839, 7840, 7841 e 7842 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.), distinte per anni sono le seguenti: lire 680 miliardi per il 1987, lire 1.760 miliardi per il 1988, lire 1.080 miliardi per il 1989, lire 1.004 miliardi per il 1990, lire 250 miliardi per il 1991, lire 1.023 miliardi per il 1992, lire 500 miliardi per il 1993 e lire 403 miliardi per il 1994.

I trasferimenti all'ANAS vengono effettuati su richiesta della stessa, in base alle proprie esigenze, nei limiti annuali fissati, ed accreditati al conto che l'ANAS intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 6.700 mld
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 4.774 mld
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 4.774 mld
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 4.774 mld
e) autorizzazioni previste per il 1992	
ed i successivi anni	" 1.926 mld

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 378 mld
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 378 mld

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 5 APRILE 1985 N.135 - ART.2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art.2 della legge 5 aprile 1985 n.135 prevede tra l'altro la concessione, a coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali in tutto o in parte gli indennizzi dovuti ai sensi della legge di che trattasi, di un ulteriore concorso statale, a domanda, dell'8% costante quindicennale.

Per la concessione del suddetto concorso statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno di cui al terzo comma dell'art.12 della legge 26 gennaio 1980 n.16, gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 97.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 33.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 27.340.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 8.920.156.475
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 64.500.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 2.713.129.035
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.15/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

L'art.5 della legge n.184/71 autorizzò l'IMI insieme con l'EFIM, l'ENI e l'IRI a costituire la società finanziaria GEPI. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o di riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità di risanamento delle imprese interessate.

In base all'art.6 della predetta legge n.184 il capitale della GEPI è costituito dalle sottoscrizioni dei summenzionati Enti. A tale fine, il Ministero del Tesoro è stato autorizzato dalla medesima legge n.184 e via via da successive leggi "ad hoc", a conferire al patrimonio dell'IMI, le somme occorrenti rispettivamente alla costituzione ed agli aumenti di capitale della GEPI.

Con l'art.15, 1° comma della legge 11.3.1988 n.67 il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI per l'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n.184, la somma di lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

I predetti importi, per complessive lire 315 miliardi, sono stati tutti erogati all'I.M.I. mediante accreditamento su apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Provinciale di Roma dal cap.8018.

Da ultimi l'art.3 della legge 28 dicembre 1991, n.421 e la legge finanziaria '92 n.415 hanno autorizzato il Ministero del Tesoro rispettivamente a conferire al patrimonio dell'IMI l'ulteriore somma di lire 50 miliardi per l'anno 1992 per un nuovo aumento del capitale della GEPI S.p.A. e a rifinanziare per il 1992 con 50 miliardi l'art.15 legge 67 del 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 415.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 315.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 315.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 315.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 100.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi otto mesi	Lit.	50.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi otto mesi	"	50.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> quattro mesi	"	50.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> quattro mesi	"	50.000.000.000

LEGGE 10 AGOSTO 1988, N.357

Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n.357 autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture.

A tal fine è assegnato alla stessa Amministrazione un finanziamento di Lire 130 miliardi, in ragione di Lire 20 miliardi per il 1987, di Lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di Lire 45 miliardi per il 1990 e di Lire 15 miliardi per il 1991.

Le autorizzazioni di spesa sono state assegnate sul capitolo di spesa 7963 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.). La corresponsione del predetto finanziamento viene effettuata mediante versamenti da accreditarsi su apposita contabilità speciale aperta a favore dell'Amministrazione in parola presso la Tesoreria provinciale di Roma.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	130.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	"	130.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	"	130.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	"	130.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	"	----

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	----
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	----
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	----
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	----

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGI 29 MAGGIO 1989 N.205 - ART.5/1c

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990

La legge sopra citata ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni dal 1989 al 1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 67 miliardi per l'anno 1989, lire 329.500 milioni per il 1990 e lire 320.500 milioni per il 1991.

Le autorizzazioni di spesa sono state assegnate al capitolo 7764 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 697.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 697.500.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 697.500.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 697.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" ---

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1990 N.102 - ART.9 (comma 4)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle affluenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.

L'articolo 9 comma 4 della legge 102/90 ha autorizzato, per l'attività di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale, uno stanziamento a favore della Regione Lombardia di lire 5 miliardi, in ragione di 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

Questa Amministrazione trasferisce le somme assegnate al capitolo 3001 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) per le finalità sopra indicate, mediante accreditamento al c/c infruttifero n.22718 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato a favore della Regione Lombardia. Nell'anno 1991 sono stati pagati residui del 1990 e la competenza del 1991.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 5.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 2.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 2.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 2.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 3.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi otto mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi otto mesi	" ---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> quattro mesi	" 1.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> quattro mesi	" 1.000.000.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N.102 - ART.16 (comma 1)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.

L'art. 16, comma 1, della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di lire 100 miliardi nel sessennio 1989-1994, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e lire 20 miliardi per gli anni dal 1991 al 1994, per interventi di ricostruzione nei comuni della Provincia di Novara colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 1987.

Dette somme verranno erogate alla Regione Piemonte a seguito dell'approvazione di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dal D.L. 19.9.87, n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 19.11.87, n.470, nonché interventi di carattere socio-economico.

Questa Amministrazione corrisponde, per le predette finalità, le autorizzazioni di spesa del capitolo 7796 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.) alla Regione Piemonte mediante accreditamento al c/c infruttifero n.22710 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 40.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 40.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 20.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 60.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 20.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 20.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 20.000.000.000

LEGGE 5 GIUGNO 1990, N.135

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

La legge 5 giugno 1990, n.135, nell'ambito di un piano di prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizza un programma pluriennale di interventi, in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare complessivo di 2.100 miliardi.

Al finanziamento si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro;

All'onere di ammortamento dei mutui valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'art.20 della legge 11 marzo 1988, n.67.

Le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui sono state stabilite con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.85 del 12.4.1989.

Gli stanziamenti di bilancio vengono effettuati, per questo Ministero, sul capitolo 7855 amministrato dalla Direzione Generale del Tesoro. Nel corso dell'anno 1989 sono state stanziare lire 330 miliardi che a consuntivo 1990 rimangono come residui impegnati.

La competenza per il 1990 risultava di 715 miliardi, di cui 250 miliardi da destinare alla legge AIDS.

La competenza del capitolo per il 1991 è di lire 400 miliardi, dei quali 250 miliardi per la legge 135/90 (AIDS).

Lo stanziamento nell'anno 1992 risulta di 1100 miliardi, come riconsiderazioni delle economie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 1.445.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 1.045.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" ---
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 655.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	346.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE N.306 DEL 22 OTTOBRE 1990

Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca Interamericana di Sviluppo (BID).

Con la legge n.306 del 1990 l'Italia partecipa alla VII ricostruzione delle risorse della Banca Interamericana di Sviluppo (BID).

L'onere finanziario globale è stato calcolato in L. 19.050.532.000, da suddividere in 4 annualità secondo il seguente schema:

1990	Lit. 4.762.633.000
1991	" 4.762.633.000
1992	" 4.762.633.000
1993	" 4.762.633.000

Il relativo capitolo di spesa è il n. 8325 del Bilancio Tesoro, che reca la seguente denominazione: "Somma da versare al conto corrente infruttifero denominato: Partecipazione a Banche, Fondi ed organismi internazionali".

Infatti, poiché i contributi alla Banca Interamericana si pagano mediante l'emissione di promissory-notes, che vengono poi incassate ratealmente negli anni successivi, i fondi stanziati dalla legge, in base all'art.2 della stessa, sono versati in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale, in attesa dei prelevamenti da parte della Banca Interamericana.

Le operazioni a carico del cap.8325 avvengono sempre in conto competenza e per l'intera cifra stanziata, per cui non si creano né residui, né economie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 19.050.532.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 9.525.266.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 9.525.266.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 9.525.266.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 9.525.266.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 4.762.633.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 4.762.633.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	" ---

LEGGE 29 NOVEMBRE 1990, N. 366 - ART. 5

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

La legge 366/90 autorizza l'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:

- a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
- b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
- c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale - laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonché il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.

All'onere di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della predetta legge nel quadriennio 1990-1993, per quello che concerne la prima fase dei lavori di completamento, si fa fronte quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 15 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando la specifica voce "completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso".

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 7845 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.).

La legge in parola concernente completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso prevede una spesa complessiva di lire 110 miliardi.

La legge finanziaria del 1992 ha rimodulato la spesa medesima che dovrebbe aver termine nel 1993 salvo un ulteriore anno per consentire la corresponsione all'ANAS di lire 9 miliardi non corrisposti alla predetta azienda nel primo anno di applicazione della legge (1991) per limite di stanziamento sul capitolo 7845.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	Lit. 110 mld
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 14 mld
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 14 mld
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 14 mld
e) autorizzazioni previste per il 1992	
e tutti i successivi anni	" 87 mld

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 42 mld
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 42 mld

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.19 - ART.7/1c

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

La legge 19/91, con l'art. 7 comma 1, conferisce, alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n.198, la somma di lire 90 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le rimanenti lire 69 miliardi saranno modulate negli anni successivi.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 8166 del bilancio del Ministero del Tesoro (D.G.T.). Questa Amministrazione effettua i trasferimenti sul c/c infruttifero, aperto presso la Tesoreria Centrale, denominato "Gestioni speciali di cui alla legge 30.4.1976 n.198".

a) autorizzazioni complessive	Lit. 90.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.91	" 5.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.91	" 5.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.91	" 5.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 85.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 5.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" ---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" 5.000.000.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 30 GENNAIO 1991 N.31 - (CONVERSIONE D.L.6 DICEMBRE 1990 N.367)

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche

Il D.L. 6 dicembre 1990 n. 367, convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31, reca misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

All'onere derivante dall'attuazione del citato decreto, valutato in lire 650 miliardi per l'anno 1990 e lire 250 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981 n. 890 e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato di lire 650 miliardi per il 1990 e lire 100 miliardi per il 1991.

Le autorizzazioni di spesa del Ministero del Tesoro a carico del Cap. 8317, in ottemperanza al menzionato decreto-legge, affluiscono al c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale denominato "Fondo di solidarietà nazionale" ed intestato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Con i decreti n. 114085 del 31.8.1990, n. 604010 del 21.12.1991 e n.601642 del 15.4.1991 si è provveduto all'autorizzazione dei pagamenti rispettivamente di L. 450 miliardi e L. 200 miliardi per l'anno 1990 e L. 100 miliardi per il 1991.

La Legge è stata ulteriormente finanziata con legge n. 185 del 1992 per 510 miliardi (170 miliardi fino al 1994).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.260.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 750.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 750.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 750.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	" 510.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 3 LUGLIO 1991 N.195 (CONVERSIONE D.L. 3 MAGGIO 1991 N.142)

Provvedimenti a favore delle province di Siracusa, Catania, Ragusa

Il D.L. 3 maggio 1991, n.142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n.195, reca provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

L'art. 5 - V comma - del citato decreto-legge n.142 stabilisce che, per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n.590 è integrato di lire 120 miliardi per il 1991.

In applicazione alla predetta disposizione è stata disposta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, per l'anno finanziario 1991, una variazione in aumento, sia in termini di competenza che di cassa, della somma di L. 120 miliardi da versare nel c/c aperto presso la Tesoreria Centrale, denominato "Fondo di solidarietà nazionale".

Con decreto n.603588 del 14 novembre 1991 si è provveduto all'autorizzazione di pagamento della somma stanziata.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 120.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1991	" 120.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1991	" 120.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1991	" 120.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1992 ed i successivi anni	---

E S E R C I Z I O 1 9 9 2

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" ---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 16.10.1975, N. 492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 376 (artt. 14, 15 e 16)	Provvedimenti per il rilancio dell'economia	8782 (art.14)
		8781 (art.15)
		8783 (art.16)
- L. 16.10.1975, N. 493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 377 (artt. 9, 10/I c. e 10/V c.)		8784 (art.9)
		8785 (art.10 c.1)
		8792 (art.10 c.5)
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	
- L. 8.8.1977, N. 546		8786
		8787
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c.1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c.1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell' opera di ricostruzione e di svilup po delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8809
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c. 2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982	8797

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 29.12.1984, N. 798
(artt. 2 e 5)
- L. 22.12.1986, N. 910
(art. 7, c.1)
- L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.12)
- L. 8.11.1991, N. 360
(art. 2, c.1, lett. b)
- Nuovi interventi per la salva-
guardia di Venezia 8812
- L. 1.12.1986, N. 879
(artt. 5, 9 e 24)
- Disposizioni per il completa-
mento della ricostruzione del-
le zone del Friuli-Venezia G.
colpite dal terremoto del 1976
e delle zone della regione Mar-
che colpite da calamità 8796 (art. 5)
8798 (art. 9)
8799 (art. 24)
- L. 27.3.1987, N. 120
di conversione del
D.L. 26.1.1987, N. 8
(art. 13-bis)
- L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.5)
- Interventi in favore della
regione Siciliana per la rico-
struzione e riparazione edili-
zia nelle zone del Belice col-
pite dal terremoto del 1960 8817
- L. 29.12.1990, N. 432
- Misure urgenti per l'attuazio-
ne dell'intervento idrogeolo-
gico e forestale nella regio-
ne Calabria 8789
- L. 9.1.1991, N. 19
- Norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della
cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia
Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitro-
fe 5955 (art. 14, c.1)
8775 (art. 2, c.10
art. 7, c.2
art. 8, c.1
art. 12,
art. 13)
8776 (art. 2, c. 10
art. 8, c.2)

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti) destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, é risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che é stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi

dell'art. 51 della legge numero 833 e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive regioni.

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (commi 1 e 2): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200

miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle regioni.

- art. 10-quinquies: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1991 nonché, per la gestione 1992, la situazione al 30 giugno, concernente gli interventi di cui sopra.

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 600,00 miliardi (di cui: a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del tesoro e b) lire 290 miliardi dal Ministero del bilancio)

GESTIONE: 1976-1991

Situazione a tutto il 31 dicembre 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,338	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344	-	8,656

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 310,000 miliardi

GESTIONE: 1992

Situazione al 30 giugno 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
	-	-	-	-	-

ART. 15

OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1991

Situazione a tutto il 31 dicembre 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,710	-	-
CALABRIA	6,852	6,852	4,959	-	1,893
CAMPANIA	11,159	11,159	11,159	-	-
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	77,035	-	22,965

ART. 15

OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1992

Situazione al 30 giugno 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
	-	-	-	-	-

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1991

Situazione a tutto il 31 dicembre 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,402	-	0,308
CALABRIA	6,852	6,852	5,973	-	0,879
CAMPANIA	11,159	11,159	9,176	-	1,983
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,760	-	0,377
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,896
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	83,866	-	16,134

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: Lire 100,000

GESTIONE: 1992

Situazione al 30 giugno 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
	-	-	-	-	-

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1976-1991

Situazione a tutto il 31 dicembre 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,159	-	0,841
CAMPANIA	8,468	8,468	8,468	-	-
EMILIA ROM.	8,931	8,931	8,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,681	-	0,319
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,836	7,836	7,836	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	8,324	8,324	-	-	8,324
SARDEGNA	9,500	9,500	8,168	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	128,811	128,811	107,154	-	21,657

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1992

Situazione al 30 giugno 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
	-	-	-	-	-

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1991

Situazione a tutto il 31 dicembre 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,543	-	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,546	-	45,454

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1992

Situazione al 30 giugno 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
	-	-	-	-	-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10 quinquies

OGGETTO: FORESTAZIONE

CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1991

Situazione a tutto il 31 dicembre 1991

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	11,867	-	3,133

ART. 10, V c.

OGGETTO: FORESTAZIONE

CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1992

Situazione al 30 giugno 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
	-	-	-	-	-

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1992 le seguenti percentuali:

Legge 492/75:

- art. 14: 97%
- art. 15: 77%
- art. 16: 84%

-

Legge 493/75:

- art. 9: 83%
- art. 10, comma 1: 72%
- art. 10, comma 5: 79%

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, n.879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N.34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.(cap.8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786) nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare con il comma 1, del predetto articolo

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Da ultimo con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art.2) alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/'86.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.975,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	4.798,00
b) Pagamenti eseguiti	4.798,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

<u>CAPITOLO 8787 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.340,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	748,00
b) Pagamenti eseguiti	748,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame é stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni é stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazione a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire</u>	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988/1994	2,5	per anno
1995 e seg.	20,0	

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	272,5
b) Pagamenti eseguiti	272,5
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N.156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal
movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	18,00
b) Pagamenti eseguiti	18,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N.798, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, comma 1, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art.2, ultimo comma, della legge n. 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS.Giovanni e Paolo	5	5	2	12
Totale	24	54	2	80

L'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al

finanziamento degli interventi di competenza della regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Per l'anno 1989 l'iscrizione in bilancio è stata successivamente ridotta per l'importo di lire 17,750 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Il predetto importo è stato poi reiscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990 ai sensi del comma 4 della medesima norma.

L'art. 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta anticipazione da destinare alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

Successivamente le leggi finanziarie 1989 (tab. A) e 1990 (tab. F) hanno rimodulato l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 67/88, facendo slittare all'anno 1991 e 1992, tra l'altro, rispettivamente la quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989 e di lire 50 miliardi relativa all'anno 1990.

Relativamente a queste ultime due quote, pari a complessive lire 160 miliardi, la legge finanziaria 1991 (tab. F), ha provveduto ad un ulteriore frazionamento determinando in lire 30,6 miliardi, lire 89,7 miliardi e lire 39,7 miliardi gli stanziamenti relativi, rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993.

Da ultimo, poi, con l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 360, è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Veneto un ulteriore contributo di lire 16 miliardi per l'anno 1991 per il finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale.

<u>CAPITOLO 8812 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	571,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	441,60
b) Pagamenti eseguiti	441,60
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

a) articolo 5

Con l'articolo in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab.A per il 1989 e tabb F dal 1990 in poi).

CAPITOLO 8796 - TESORO (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1991	5 00
a) Impegni assunti	5'00
b) Pagamenti eseguiti	,
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	-
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

b) articolo 9

L'articolo in questione ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di complessive lire 30 miliardi, da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, ai fini, tra l'altro, della realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità ordinaria nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale.

Con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata poi modulata

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la restante quota di lire 20 miliardi in ragione di lire 7 miliardi per gli anni 1989 e 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991; la predetta modulazione per gli anni 1990 e 1991 è stata confermata, rispettivamente, dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F).

CAPITOLO 8798 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	30,00
b) Pagamenti eseguiti	30,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

d) articolo 24

Con l'articolo 24 è stato concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 70 miliardi per il quinquennio 1987-1991, ai fini del completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e alla mensa dell'ERSU di Ancona, danneggiati dagli eventi sismici e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, da destinare alle seguenti provincie:

- Prov. ANCONA	lire 15 miliardi
- Prov. MACERATA	lire 30 miliardi
- Prov. ASCOLI PICENO	lire 25 miliardi

Totale	lire 70 miliardi

Il comma 2 dell'articolo di cui sopra ha poi determinato in lire 5 miliardi le quote del predetto contributo da assegnare per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mentre con legge finanziaria 1989 (tab. A) è stata determinata in lire 20 miliardi la quota da iscrivere in bilancio per gli anni 1989 - 1990 e 1991. La predetta modulazione per gli anni 1990 e 1991 è stata confermata, rispettivamente, dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F).

<u>CAPITOLO 8799 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	70,00
b) Pagamenti eseguiti	70,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 27 MARZO 1987, N.120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è assicurato dalle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n.910 che ha disposto una autorizzazione globale di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Nell'ambito di tale complessiva autorizzazione, l'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro è stato determinato per gli anni 1987, 1988 e 1989 in ragione, rispettivamente, di lire 64,8 miliardi, di lire 74,8 miliardi e di lire 76,8 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

<u>CAPITOLO 8817 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	688,4
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	590,4
b) Pagamenti eseguiti	590,4
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.432

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico
e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del tesoro di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992, tab.D), è stato poi provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.640,0
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	1.240,0
b) Pagamenti eseguiti	700,0
c) Residui propri	540,0
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 9 gennaio 1991, N. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

a) articolo 2

Con l'articolo in questione é stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati i seguenti contributi speciali:

<u>Friuli-Venezia Giulia</u>	: lire 200 miliardi per i periodi 1991-
(cap. 8775)	1997, di cui:
	lire 30 miliardi per l'anno 1991
	lire 27 " " " 1992
	lire 22 " " " 1993

<u>Veneto</u>	: lire 52 miliardi per lo stesso
(cap. 8776)	periodo, di cui lire 10 miliardi per
	l'anno 1991 e lire 8 miliardi per
	ciascuno degli anni 1992 e 1993

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, (cap. 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 120 miliardi per il periodo
(comma 1) (cap.8775) 1991-1997, di cui lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993;

Veneto (comma 2) : lire 8 miliardi per gli anni 1991 -
(cap. 8776) 1994, in ragione di lire 2 miliardi
per ciascun anno.

a) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslava é stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

e) articolo 13

Con l'articolo 13 é stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

f) articolo 14

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate hanno trovato conferma, sia come importo che come modulazione temporale, nell'ambito della tab. F) della L.F. '92, trovando corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	24,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	8,00
b) Pagamenti eseguiti	8,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	8,00
b) Pagamenti eseguiti	8,00

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	430,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	48,00
b) Pagamenti eseguiti	48,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

CAPITOLO 8776 - TESORO (Veneto) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	60,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1991	
a) Impegni assunti	12,00
b) Pagamenti eseguiti	12,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70).

1.1 Agricoltura

- Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett. a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 8 novembre 1986, n. 752
Legge 28 febbraio 1990, n. 33, art. 12

1.2 Altri (vari)

- Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 11 novembre 1982, n. 828
Legge 1° dicembre 1986, n. 879

2. Sanità

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

- Legge 14 maggio 1981, n. 219

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

- Legge 18 aprile 1984, n. 80

5. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)

- Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37).

7. Fondo investimenti ed occupazione 1985 (vari)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

8. Fondo investimenti ed occupazione 1986 (1987 e 88) (vari)

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 35° c.)

Fondo investimenti ed occupazione 1989 (vari).

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

1. LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART. 9

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1992, come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 893 mld, relativo alla quota fissa a partire dall'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della nuova legge sulla finanza regionale n. 158/90. Tale quota è costituita dall'importo di lire 30 miliardi da devolvere a titolo di limite d'impegno di cui alla legge 574/65, per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici. Il residuo importo di lire 863 miliardi, ripartito secondo coefficienti determinati sulla base di parametri socio-economici (popolazione residente corretta con il reciproco del PIL, tasso di disoccupazione e zone montane), viene trasferito senza vincoli di destinazione settoriale di spesa. Nelle more dell'attuazione

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della detta legge, relativamente alla quota variabile, di cui all'art. 3, lett. b), da determinare con legge finanziaria e comprensiva degli stanziamenti previsti dalle leggi di settore, il fondo è costituito, dalle varie leggi settoriali, nonché dalla provvisoria limitata quota variabile di lire 137 miliardi.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni a statuto ordinario.

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni (art. 3 del decreto legislativo 418/89).

L'ammontare complessivo dell'ulteriore quota, relativa alle leggi di settore, ammonta a lire 755,939 mld. Complessivamente il fondo determinato con legge di bilancio ammonta a lire 1.648,939 mld.

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo 1992, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati, nel corso dell'esercizio 1991 e primo semestre 1992 dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

1.1 AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, LETT. A).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Nel decorso esercizio 1991 sono state erogate a favore delle Regioni complessive lire 20,2 miliardi ed hanno riguardato, quanto a lire 13,6 miliardi a somme perenti riscritte in bilancio e lire 6,6 miliardi a residui propri. Al 31.12.1991 sono state accertate perenzioni, di provenienza 1986, per lire 27,6 miliardi, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1978/85. Sempre nel corso dell'esercizio in

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

questione si è provveduto all'impegno di lire 20,4 miliardi in conto 1991. Sono stati accertati, altresì, residui propri per complessive lire 126,3 miliardi, di cui 20,4 miliardi di provenienza 1991, 20,400 miliardi in conto 1990, lire 21,0 miliardi di provenienza 1989, lire 32,5 miliardi di provenienza 1988 e lire 31,7 miliardi di provenienza 1987.

Nel corso del 1° semestre del corrente esercizio, sono stati assunti impegni di somme perenti e reiscritte in bilancio 1992 pari a lire 9,5 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, LETT. C).

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Nel corso dell'esercizio 1991, sono stati effettuati accreditamenti per lire 1,0 miliardi di somme perenti reiscritte in bilancio e lire 0,2 miliardi in conto 1991.

Sono state accertate, al 31.12.1991, perenzioni, di provenienza 1986, per lire 2,6 miliardi.
Nel corso del primo semestre 1992 è stata impegnata, a valere sulle somme perenti e reiscritte in bilancio, la somma di lire 10 miliardi.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario.

Autorizza un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 mld, da finalizzare alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1991 sono stati effettuati trasferimenti per complessive lire 66,71 miliardi relativi agli esercizi 1989/90/91 (di lire 22,237 miliardi per ciascun esercizio).

Nel corso del 1° semestre 1992 è stato assunto l'impegno per lire 20,6 miliardi in conto 1992.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura.

Premessa

L'art. 1 di tale legge autorizza per il quinquennio 1986/1991 la spesa complessiva di lire 16.500 mld, per gli interventi programmati previsti, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica, nel settore agricolo e forestale.

Art. 3

L'art. 3 attribuisce alle Regioni, per la realizzazione dei rispettivi programmi, la somma complessiva di lire 8.500 mld, articolata nel sopra indicato arco quinquennale.

L'importo di lire 1.252 mld, per il 1991 è stato interamente trasferito alle Regioni.

Il riparto della sopramenzionata somma, stanziata sul cap. 7081 è stato disposto dal CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura, sentita la Conferenza Stato/Regioni.

Il riparto è stato effettuato secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 e dall'art. 1, 5° comma, innovativi rispetto a quelli più rigidamente vincolanti settorialmente, di cui all'ex legge Quadrifoglio 984/77.

Per quanto attiene, infine, alla autorizzazione di spesa 1991, di complessive lire 300 mld è stata interamente impegnata ed erogata.

D.L. 28 DICEMBRE 1989, N.415, ART.2, CONVERTITO IN LEGGE 28/2/1990, N. 38.

Disposizioni integrative della legge 93/81, recante provvedimenti per lo sviluppo della montagna.

L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1990, originariamente pari a lire 100, alla fine dell'esercizio 1990, è stata disposta, con D.M.T. una variazione in aumento di lire 50 miliardi (che all'1.1.1991 hanno costituito residui di stanziamento) i cui provvedimenti di impegno e di erogazione sono stati perfezionati nell'esercizio 1991 in conto residui 1990.

L'autorizzazione di spesa per il 1991 è stata di lire 100 mld ed è stata stornata, con decreto ministeriale Tesoro, sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli Interni. Lo storno viene legittimato dal fatto che le risorse, a partire dal 1991, sono devolute direttamente alle Comunità Montane, anziché tramite le Regioni.

1.2. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da varie calamità.

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

La disponibilità 1991 di lire 3 miliardi è stata trasferita alle

Marche per sopperire alle calamità verificatesi nel 1972.

LEGGE 828/82

Contributi alla Regione Marche.

Tale legge, all'art. 21 - 4° comma - mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 mld per il 1982, di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e lire 15 mld per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi di cui alle ex leggi 734/72 e 261/76.

La disponibilità stanziata nel bilancio 1991 di lire 15 mld è stata impegnata ed erogata.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche.

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalle due precedenti leggi, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

Al 31/12/1991 sono stati emessi titoli di spesa pari agli stanziamenti 1987/91, per complessive lire 25 mld.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il

servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificarne l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonchè per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

A partire dall'esercizio 1988, invece, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

Relativamente allo stanziamento 1991, di lire 1.500 miliardi, si è provveduto all'impegno complessivo di lire 1.268 miliardi, interamente erogato, per gli interventi previsti dalla finanziaria.

Sempre nel corso dell'esercizio 1991 si è provveduto ad erogare lire 584,146 mld in conto 1985/87, lire 12,041 mld in conto esercizio 1989 e lire 721,354 mld in conto 1990.

3. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

La disponibilità iscritta in bilancio 1991 ammonta, a complessive lire 2.500 miliardi, interamente erogati a favore dei comuni interessati dagli eventi sismici.

Per quanto attiene all'iscrizione in bilancio 1992 di lire 600 miliardi, con delibera CIPE 31 gennaio 1992 ha reso trasferibile la somma complessiva di lire 315,5 miliardi ai soli comuni per le rispettive assegnazioni già indicate nella delibera di programma, 11/1/1990 - e i cui provvedimenti di impegno e di erogazione sono stati trasmessi agli Organi di controllo ai primi di giugno del corrente esercizio 1992.

La residua disponibilità, pari a lire 284,5 miliardi è stata stornata con provvedimento del Tesoro a favore delle Amministrazioni Centrali per interventi di propria competenza.

4. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati.

Nel corso dell'esercizio 1991 si è provveduto all'erogazione della somma complessiva di lire 60 miliardi (a favore della sola regione Basilicata) in conto residui, di cui 10 miliardi di provenienza 1990 e 50 miliardi di provenienza 1988.

Al 31 dicembre dell'esercizio 1991 si sono registrati economie (di provenienza 1990) per 45 miliardi e lire 65 miliardi di residui di stanziamento per mancata deliberazione CIPE.

5. LEGGI 27 DICEMBRE 1982, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (ART. 17, COMMI 31 E 35).

Come già specificato nelle precedenti relazioni, i fondi per i progetti immediatamente eseguibili di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetti di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza regionale, invece, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili alla realizzazione dei progetti di loro competenza. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, come noto, sono stati tutti messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Pertanto, restano da devolvere: i fondi di provenienza BEI, via via introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata e, poi, affluiti sul capitolo 7090; i fondi autorizzati dalle finanziarie, per sopperire ai minori finanziamenti BEI concessi, rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali, previsti dall'art. 17, comma 35 della legge 67/88 e stanziati sul capitolo 7510; lo stanziamento di lire 100 miliardi recato ad integrazione delle somme riassegnate, a seguito di revoche FIO, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili 1989, approvati dal CIPE ma sprovvisti di finanziamento.

5. CAP. 7090 - Fondo Investimento e occupazione (progetti regionali)

GESTIONE AFFLUSSI BEI

I finanziamenti BEI introitati in bilancio hanno interessato i progetti dal 1983 al 1989.

Sul Capitolo 7090 nel corso del 1991, con DMT, sono state effettuate

variazioni di bilancio per complessive lire 484,430.468 miliardi, integralmente erogate: lire 27,346 FIO 1983; lire 3,998 FIO 1984; lire 31,383 FIO 1985; lire 368,728 FIO 1986 e lire 49,975 FIO 1989. Inoltre, si è provveduto ad erogare lire 158,590.731 miliardi in conto residui: lire 23,988 FIO 1983, lire 14,992 FIO 1984; lire 10,994 FIO 1985; lire 94,953 FIO 1986/88 e lire 13,663 per progetti ex art. 17, c. 34 l. 67/88.

Quadro finanziario sul grado di copertura dei progetti FIO al 31.12.1991 (Fondi Stato + promesse BEI di finanziamento)

Relativamente al FIO 1982, tutti i progetti risultano finanziabili, essendo stati interamente coperti con i fondi di diretta provenienza statale.

- Per quanto attiene al FIO 1983, considerando le revoche disposte dal CIPE, si verificherà un esubero di finanziamento di lire 7,261 mld, da non poter utilizzare per i progetti FIO successivi.

- Il FIO 1984, risulta completamente finanziato.

- Per il FIO 1985 risulta un deficit complessivo di lire 31.170.235.250 che dovrà essere coperto a valere sui fondi del capitolo 7510, appositamente istituito per sopperire ai minori finanziamenti BEI, ai sensi dell'art. 17, comma 35 della legge 67/88.

- Il FIO 1986/88 risulta scoperto per complessive lire 367.364.964.750, da coprire ai sensi del sopradetto art. 17.

- Per il FIO 1989 si verifica il rilevante deficit di lire 660,184 mld.

Complessivamente, pertanto, il deficit al 31.12.1991, per minori finanziamenti BEI, ammonta a lire 1.058,719.200 mld. A fronte del detto deficit la legge finanziaria 1992 autorizza, invece, all'allegata tabella C, la spesa per il triennio 1992/94 per complessive lire 800 mld. Quindi, per la differenza di lire 258,719.3 miliardi con successive finanziarie, dovranno essere recate corrispondenti risorse. L'attuale scarsità di finanziamenti non potrà soddisfare le complete esigenze espresse in particolare dalle Amministrazioni Centrali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTIQuadro finanziario trasferimenti Cassa Depositi e Prestiti su progetti FIO regionali (in percentuale)

Rif. FIO	Finanz. CIPE al netto revoche	Erogazioni Cassa	%
<u>FIO 1982</u>	531,300	454,802	85,6
<u>FIO 1983</u>	1.320,775	1.207,695	91,4
<u>FIO 1984</u>	1.262,121	963,667	76,4
<u>FIO 1985</u>	1.962,767	1.401,386	71,4
<u>FIO 1986/88</u>	3.881,270.8	2.090,539	53,9
<u>FIO 1989</u>	2.178,857	332,101	15,2

Dal quadro su esposto fa eccezione alla decrescenza, nel grado dei trasferimenti, soltanto il FIO 1983 che risulta maggiormente finanziato rispetto al FIO 1982.

6. CAPITOLO 7510 - Autorizzazione ex art. 17, comma 35, legge 67/88, per sopperire ai minori finanziamenti BEI.

In corso d'anno si è provveduto a redistribuire l'intera disponibilità di lire 200 miliardi a favore esclusivamente dei progetti delle Amministrazioni Centrali, per i quali si concentrano pressoché gli interi deficit di finanziamento, derivanti dal differenziale tra il tetto CIPE dei finanziamenti e la prima assegnazione autorizzativa di spesa a carico diretto dei fondi statali.

Va fatto rilevare che a causa delle limitate disponibilità stanziato sul capitolo, annualmente non si riescono a soddisfare tutte le esigenze espresse dalle Amministrazioni.

Complessivamente, per minori finanziamenti BEI, le previsioni vanno incrementate dell'importo di lire 260 miliardi circa, con la seguente nuova rimodulazione nel triennio 1993/95:

Nuova rimodulazioneLegislazione vigente

(in miliardi di lire)

<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>
300,0	300,0	260,0	200,0	300,0	300,0

Con tale adeguamento, invero, si riuscirà a coprire i deficit che si risconteranno complessivamente per tutti i progetti, ma per soddisfare esaurientemente le esigenze che si presentano nell'immediato, occorrerebbe anticipare la richiesta indicata per il 1995, mediante corrispondente elevazione delle autorizzazioni per il biennio 1993/94.

Va segnalato, infatti, che a favore delle Amministrazioni Centrali (e per quote minori, anche a quelle regionali) già si è provveduto a devolvere pressochè l'intera autorizzazione di spesa 1992; nonostante ciò, non si è potuto soddisfare finanziamenti per oltre 100 miliardi circa, con il rischio della sospensione dei lavori.

7. CAPITOLO 7511. Fondo ad integrazione di risorse liberatesi a seguito revoche FIO.

Come già specificato nella premessa, l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi - prevista dai D.D.L.L. più volte reiterati - viene utilizzata per il finanziamento dei progetti già valutati dal CIPE, ma per varie cause sprovvisti di finanziamenti.

Sino ad oggi (maggio 1992) sono state adottate dal CIPE nelle sedute del 20.12.1990 e del 31.1.1992 numero tre delibere.

Relativamente alla deliberazione 20.12.1990, sono stati finanziati, per complessive lire 75 miliardi, i progetti 1989 n. 183 (Ministero Lavori Pubblici) "Policlinico di Siena" e n. 182 (Regione Veneto) "Parcheggi di Belluno". Per tali progetti già si è provveduto a trasferire - a carico dei 100 miliardi e di riassegnazioni per revoche - complessivamente l'importo deliberato, tranne che per la quota di lire 5.910.884.679 che

ancora deve essere oggetto di versamento in entrata al bilancio.

Il CIPE, inoltre, nella seduta del 31 gennaio 1992, ha adottato due delibere. Con una viene finanziato parzialmente il progetto 1989 n. 181 "Piano parcheggi Università La Sapienza" per l'importo limitato a lire 21 miliardi, peraltro già messo a disposizione sul relativo capitolo di spesa del Ministero dell'Università; tale progetto era già stato precedentemente approvato dal CIPE nella seduta del 19.12.1989 per un importo di lire 36,953 miliardi. Con la seconda, vengono finanziati gli aeroporti n. 184 "Sant'Egidio" e n. 185 "Galileo Galilei", per l'importo complessivo di lire 12,508 miliardi, recuperabili sul progetto revocato dal CIPE "Marco Polo di Venezia" (FIO 1985).

Considerando, infine, le variazioni di bilancio per il finanziamento dei suddetti progetti, effettuate a tutt'oggi, risulta ancora disponibile sul capitolo l'importo di lire 33.910.885.000 da finalizzare, come previsto dall'attuale D.L. 274/92, art. 13, comma 3, per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Oltre tali risorse potranno rendersi disponibili somme per revoche disposte a carico dei seguenti progetti:

FIO 1983 "Costruzione Porto Bova Marina (Calabria)";

FIO 1986/88 n. 261 "Smaltimento rifiuti Rovigo (Veneto)";

" " n. 166 "Disinquinamento S. Giuliano (Lombardia)";

" " n. 178 "Smaltimento rifiuti Mantova (Lombardia)".

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 1° giugno 1977, n. 285
- Legge 5 agosto 1978, n. 469
- Legge 24 aprile 1980, n. 146
- Legge 30 marzo 1981, n. 119
- Legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del D.L.
28 febbraio 1983, n. 55
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- Legge 22 dicembre 1986, n. 910
- Legge 11 marzo 1988, n. 67
- Legge 24 maggio 1990, n. 124, di conversione del D.L.
26 marzo 1990, n. 64

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile

L'Amministrazione è interessata in via residuale all'attuazione della legge 1 giugno 1977 e successive proroghe.

A) Organizzazione Giudiziaria

Avendo collocato anche in soprannumero nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva, il personale assunto a suo tempo per l'esecuzione dei progetti socialmente rilevanti in materia di controversie individuali del lavoro ed in materia previdenziale, allo stato, per strascichi di varia natura, rimane da collocare in ruolo una unità di tale personale.

B) Istituti di prevenzione e pena e servizi sociali

Sebbene il piano occupazionale di cui alla Legge 1.6.77, n. 285, si sia definitivamente concluso con l'immissione in ruolo di tutto il personale interessato ai progetti, permane, tuttavia, l'eccezione rappresentata nel decorso esercizio finanziario riguardante un operaio che non è stato ancora inquadrato nei ruoli organici in quanto sospeso dal servizio per giudizio penale pendente; pertanto i relativi oneri fanno carico al cap. 2011 dello stato di previsione di spesa di questo Dicastero.

Si precisa al riguardo che a seguito di sentenza assolutoria dell'autorità giudiziaria di altro giudizio a suo carico, sono state in parte liquidate all'operaio competenze arretrate e continua ad essergli corrisposto l'assegno alimentare.

Pertanto, la spesa complessiva sostenuta nell'anno 1991 sul capitolo è stata interamente destinata alla corrispondenza dei predetti emolumenti.

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469

Case Mandamentali

Ai sensi del 1° comma, art. 4 della legge suindicata, questa Amministrazione eroga ai Comuni sedi di Case Mandamentali un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento di tali istituti.

L'ammontare complessivo annuo fissato dall'art. 1 - comma 4 della citata legge nel limite massimo di L. 141.150.000, varia di anno in anno in funzione delle temporanee chiusure per lavori e delle riaperture degli Istituti.

Per quanto concerne la previsione per l'anno 1993 e successivi esercizi, in considerazione della necessità di attivare tutte le Case Mandamentali esistenti in buone condizioni strutturali nonchè quelle nuove via via ultimate onde far fronte al costante aumento della popolazione detenuta, si formula la proposta di rimodulazione del finanziamento nel limite di spesa di L. 200.000.000 annui.

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119
LEGGE 26 APRILE 1983, N. 131, DI CONVERSIONE DEL D.L. 28
FEBBRAIO 1983, N. 55
LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887
LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910
LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
LEGGE 24 MAGGIO 1990, N. 124

Mutui ai Comuni per l'edilizia giudiziaria e le case mandamentali

L'erogazione di mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata mediante le seguenti norme:

- Legge 24.4.1980, n. 146 (art. 28) per lire 500 miliardi (1)
- Legge 30.3.1981, n. 119 (art. 19) per lire 700 miliardi (2)
- D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131 (art. 8), per L. 700 miliardi
- Legge 22.12.1984, n. 887, per L. 800 miliardi
- Legge 28.2.1986, n. 41, per L. 800 miliardi
- Legge 22.12.1986, n. 910, per L. 800 miliardi
- Legge 11.3.1988, n. 67, per L. 580 miliardi.

Le realizzazioni portate a compimento con i predetti accantonamenti possono così riassumersi:

(1) L'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146 prevedeva, solo nel caso in cui i Comuni non risultassero in grado di assumere i mutui, che il relativo onere di ammortamento fosse a carico dello Stato. L'accantonamento di L. 500 miliardi previsto nel predetto articolo poteva essere utilizzato solo nel 1980.

(2) L'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119 ha definitivamente stabilito il sistema di finanziamento degli interventi di edilizia giudiziaria ponendo totalmente e in ogni caso a carico dello stato l'onere di ammortamento dei mutui.

a) Edilizia giudiziaria

Ai sensi dell'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146:

- Progetti approvati dall'Amministrazione e mutui concessi dalla Cassa DD. e PP. n. 41 per L. 29.816.437.000.=

Ai sensi dell'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119:

- Progetti approvati dall'Amministrazione:

n. 998 per L. 2.227.333.098.107;

- Mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.:

n. 797 per L. 1.979.590.822.074;

- Pratiche in istruttoria:

n. 82 per L. 423.663.879.065;

- Interventi in corso di richiesta:

n. 57 per L. 418.900.339.000.

PREVISIONE DI INTERVENTI AL 31.12.1992

Distretto di Bari

Sez. dist. Modugno

- Costruzione L. 6.650.000.000

Distretto di Cagliari

Sez. Corte Appello Sassari

- Ristrutturazione L. 33.000.000.000

Distretto di Catanzaro

Sez. dist. Catanzaro

- Complet. costruzione L. 1.401.757.000

Distretto di Firenze

Pret. circ. Arezzo

- Complet. ristruttur. L. 542.000.000

Distretto di Lecce

Sez. dist. Nardò

- Costruz.-3^a-per.suppl.
e var. L. 633.877.800

Sez. dist. Tricase

- Costruz.-per.var. e suppl. L. 1.028.000.000

Distretto di Napoli

Trib. Torre Annunziata

- Costruz.-per.var. L. 3.942.302.350

Distretto di Perugia

Trib. Orvieto

- Ampliamento L. 2.500.000.000

Distretto di Potenza

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sez. dist. Lauria	
- Costruzione	L. 1.500.000.000
<u>Distretto di Roma</u>	
Trib. di Civitavecchia	
- Complet. costruz.	L. 3.500.000.000
<u>Distretto di Torino</u>	
Trib. Mondovì	
- Complet. ristruttur.	L. 5.000.000.000
<u>Distretto di Trieste</u>	
Trib. Sorv. Trieste	
- Ampl. e ris-trutt.	L. 2.345.000.000
Trib. Pordenone	
- Costruzione	L. 10.000.000.000

La legge 24 maggio 1990 n. 124, che ha convertito il D.L. 26.3.1990 n. 64, con i finanziamenti straordinari sul Capitolo 7001 ha consentito già negli anni 1990-1991 e nei primi mesi del corrente anno di fronteggiare la necessità e l'urgenza per l'adeguamento delle strutture edilizie demaniali esistenti alle esigenze del nuovo codice di procedura penale.

Sono stati infatti operati interventi attraverso i quali è stato possibile approntare nuove aule per le udienze preliminari e nuovi locali per la istituzione delle Preture Circondariali e delle Procure presso le Preture.

Allo stato di operare in modo quanto più spedito possibile si è fatto e si farà ricorso, nella quasi totalità dei casi, alla procedura di assegnazione fondi regolata dall'art. 17 Comma 23 della legge finanziaria n. 67/88.

Dai primi mesi del 1991 fino ad oggi sono stati emessi n. 40 decreti per un ammontare complessivo di L. 84.871.859.340.

Con detta somma sono state finanziate opere di ristrutturazione ed adeguamento negli edifici demaniali delle città di seguito indicate: Reggio Calabria, Bologna, Bari, Napoli, Campobasso, Milano, Messina, Catania, Palermo e Roma.

Sono già pervenute richieste da parte dei Capi degli uffici giudiziari e si è in attesa del perfezionamento degli atti per poter quindi procedere alla emissione dei decreti di assegnazione per i fondi necessari alla ristrutturazione ed adeguamento degli edifici demaniali nelle città di seguito indicate: Palermo, Piacenza, Venezia, Reggio Calabria, Bolzano, Avezzano, Cassino, Milano, Firenze.

In Roma saranno realizzati alcuni edifici industrializzati: in P.le Clodio, ove troverà sede l'Ufficio del Giudice di Pace e la D.N.A., in Via R. Romei, per l'allocatione delle sezioni penali e del CED della Corte d'Appello di Roma, all'interno della ex Caserma Cavour per l'insediamento definitivo dell'Ufficio Unico della Corte d'Appello di Roma.

La stessa legge n. 124/90 ha finanziato straordinariamente anche il capitolo 7003, utilizzato per l'installazione e l'adeguamento degli impianti funzionanti negli edifici demaniali ed il Capitolo 1701 onde consentire l'adeguamento dei contributi da erogare ai Comuni per le maggiori spese sostenute nella sistemazione degli uffici giudiziari a seguito dell'entrata in vigore della nuova procedura penale.

Infine, la legge n. 374/91 che ha istituito il nuovo Ufficio del Giudice di Pace ha stanziato fondi straordinari sul capitolo 1701 nella misura di L. 30 miliardi, per il 1991, L. 37 miliardi per il 1992 mentre ancora deve essere quantificato con specifico provvedimento di spesa la cifra prevista per il 1993.

Detti fondi consentiranno una congrua rideterminazione dei contributi ai Comuni perchè questi provvedano, in tempi relativamente brevi, all'allestimento di idonei locali in cui allocare l'istituendo Ufficio.

b) Case mandamentali

La legge 119/81 disciplina il settore dell'edilizia mandamentale relativamente alle ristrutturazioni (manutenzione straordinaria) e alle ricostruzioni delle strutture, la cui gestione è attribuita dalla legge 469/78 ai Comuni. La competenza di questo Dicastero attiene unicamente all'approvazione dei progetti, esaminati alla luce delle esigenze tecnico-penitenziarie.

Sono stati a tutt'oggi approvati n. 329 progetti per un importo complessivo di L. 461.134.348.963.

I finanziamenti di tali opere edilizie vengono operati dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 19 della predetta legge 119/81 che consente ai Comuni interessati l'accesso all'accensione di mutui con la Cassa medesima, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Previsioni di interventi al 31.12.1992

Si premette che il continuo aumento della popolazione detenuta induce questa Amministrazione ad utilizzare quanto più possibile le Case Mandamentali tuttora funzionanti o comunque in condizioni strutturali tali da poter essere utilizzate a breve termine.

Non meno indispensabile si rende la utilizzazione di quelle nuove strutture in corso di costruzione per le quali comunque sarà necessario assicurare i finanziamenti per eventuali lotti di completamento e perizie di variante e suppletive.

Tenuto conto che, in relazione a quest'ultimo punto, le pratiche in corso sono circa 73 e che per le strutture già esistenti saranno certamente necessari lavori di manutenzione straordinaria, da una stima eseguita, si segnala la necessità di un finanziamento per il 1993 di lire 120 miliardi, mentre per gli anni 1994 e 1995 tale previsione si può stimare in lire 90 miliardi annui.

Sistema informativo

LEGGE 22.12.1984, N. 887 (ART.19 N.3 LIRE 50 MILIARDI)
 LEGGE 28.2.1986, N.41 (ART. 13 N. 4 LIRE 30 MILIARDI)
 LEGGE 22.12.1986, N.910 (ART. 8 N. 5 LIRE 34 MILIARDI)
 LEGGE 24.5.1990, N. 124, DI CONVERSIONE DEL D.L. 26.3.1990,
 N. 64 (ART. 1 N. 2 LIRE 27 MILIARDI)

I fondi riferentesi alle leggi 22.12.1984 n.887, 28.2.1986 n. 41 e 22.12.1986 n.910 debbono intendersi completamente impegnati negli anni passati in esecuzione degli investimenti programmati e di cui si è fornito cenno nelle relazioni precedenti, con il D.L. 26.3.1990 n. 64, convertito in legge 24.5.1990 n.124, è stata inoltre assegnata a questo Ministero, sul Capitolo 7013 per l'anno 1991, la somma di L. 62.180 milioni.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 sono stati assunti impegni sui fondi assegnati sul Capitolo 7013, in linea con i programmi a suo tempo formulati, per complessive L. 61.438.266.824.=

Si riportano, di seguito, gli interventi effettuati e le spese rispettivamente sostenute:

- Progetto "carichi pendenti"	L. 42.150.855.690.=
- Opzione riscatto sistema I.B.M. 4381 per la Procura Generale della Corte di Appello di Roma	L. 24.634.030.=
- Adeguamento e potenziamento sistema "casellari giudiziari"	L. 8.611.933.000.=
- Potenziamento C.E.D. Corte di Cassazione	L. 6.486.607.000.=
- Assistenza sistemistica	L. 1.298.137.000.=
- Progetto "informatica individuale"	L. 1.970.092.000.=
- Potenziamento progetti "area civile"	L. 896.008.204.=
Totale	L. 61.438.266.824.=

Previsione degli investimenti al 31 dicembre 1992

Entro il 31 dicembre 1992 si prevede di impegnare l'intera somma di L. 62.180 milioni che il D.L. prima citato assegna sul Capitolo 7013 anche per l'anno finanziario 1992 e precisamente:

- Acquisto di personal computers
per lo sviluppo del progetto di
"informatica individuale" e quali
terminali per reti informatiche L. 30.000 milioni
 - Potenziamento dei sistemi informatici
relativi all'"area civile" con adegua-
mento, sviluppo e distribuzione
delle procedure necessitate dalla leg-
ge di riforma del codice di procedura
civile L. 12.000 milioni
 - Sviluppo della realizzazione del
sistema informativo delle Corti
d'Appello L. 10.000 milioni
 - Sviluppo e distribuzione procedure
informatiche relative alla istitu-
zione del "giudice di pace" L. 10.000 milioni
-
- Totale L. 62.000 milioni

Pertanto, alla luce delle attività svolte e dei risultati finora raggiunti, l'Amministrazione giudiziaria ritiene di non dover avanzare ulteriori proposte di rimodulazione dei finanziamenti per il corrente esercizio finanziario riservandosi, comunque, di valutare se ulteriori esigenze o situazioni, legate alla "emergenza giustizia" non richiedano finanziamenti straordinari al di fuori di quelli già previsti per gli esercizi finanziari futuri.

Obiettivo principale del C.E.D. del D.A. Penitenziaria, così come per gli anni precedenti, è la realizzazione di un compiuto sistema informativo e gestionale, tale che sia possibile al Dipartimento, nonché alle direzioni amministrative periferiche, Provveditorati Regionali, operare tempestivamente per quanto concerne il personale e le attività degli istituti, con particolare riguardo ai dati della matricola detenuti e ai dati contabili, in modo da migliorare

e ottimizzare la gestione della Amministrazione penitenziaria e di poter adottare rapidamente decisioni informate. Di fondamentale importanza è, inoltre, l'attuazione della razionalizzazione e dello snellimento delle varie procedure e delle operazioni amministrative contabili centrali e periferiche; altro obiettivo principale che il C.E.D. si propone è la realizzazione presso i Provveditorati Regionali e presso gli istituti e i servizi dipendenti di un sistema di automazione d'ufficio che consenta una razionale e meccanizzato trattamento dei testi, la gestione degli archivi, un compiuto sistema di data-base, una rapida trasmissione di dati e documenti e la redazione di statistiche.

Ovviamente per poter realizzare quanto sopra è necessario svolgere attività di qualificazione e aggiornamento al personale tecnico centrale e periferico, al fine di ottenere autonomia operativa e un corretto uso dei sistemi e delle apparecchiature centrali e periferiche.

Con la realizzazione degli anzidetti programmi l'Amministrazione Penitenziaria migliorerà sempre più l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; otterrà, poi, un recupero di personale ed una più razionale utilizzazione del medesimo; otterrà risparmi di tempo e risorse materiali, ottimizzandone la destinazione e l'uso e, soprattutto, conseguirà la conoscenza approfondita di ogni segmento del sistema.

Tutto ciò è di fondamentale importanza per l'Amministrazione Penitenziaria, la quale, oltre al Dipartimento, si articola in oltre 350 direzioni periferiche, costituite da istituti penitenziari, Case mandamentali, Provveditorati Regionali, Servizi Sociali, Scuole e Magazzini.

Prioritaria ed indifferibile è la necessità di recuperare parte del personale attualmente addetto ad attività amministrative e contabili, specie quelle di tipo ripetitivo, per destinarlo alle funzioni che gli sono proprie, la custodia e il trattamento dei detenuti e degli internati.

L'Amministrazione penitenziaria, pertanto, ha realizzato un piano di automazione integrale, del tipo di informatica distribuita, articolato: in un centro elaborazione dati, dotato di un potente elaboratore elettronico IBM 3090, in 71 elaboratori elettronici periferici, collocati in sessantadue istituti e destinati a gestire sistemi informatici locali. Nel corso del 1992, i 74 sistemi IBM 8100 sono stati sostituiti con n. 71 nuovi sistemi dipartimentali IBM 9371, negli istituti penitenziari (escluse le case mandamentali) e nelle direzioni amministrative periferiche. E' imminente la sostituzione degli attuali terminali Olivetti

TCV 280 NDL con personal computer utilizzabili sia come terminali sia come stazioni di lavoro autonome collegabili in rete.

Appositi prodotti-programma, realizzati in gran parte dal personale tecnico del Centro, consentono la gestione delle numerose e importanti procedure automatizzate operative (matricola dei detenuti e internati, statistiche, messaggistica, liquidazione stipendi, ecc...).

Altre procedure (quali i conti correnti, le mercedi detenuti, la contabilità generale degli istituti, ed altre procedure amministrative) sono state recentemente rese operative.

Ovviamente, come per il passato, vengono stipulati appositi contratti con le ditte IBM Italia, Olivetti ed altri del settore informatico, per la fornitura di macchine software e di assistenza ed è stata stipulata una convenzione a carattere nazionale con la SIP per la locazione delle linee per la teletrasmissione dati per convogliare messaggi. Nel corso del 1992 le dorsali primarie della rete sono state aumentate dal 13 a 20.

Questi contratti hanno comportato uno sforzo finanziario notevole, che è gravato quasi tutto sul capitolo speciale 7013, oltre che sull'apposito capitolo 2094.

I personal computer da acquistare e da utilizzare oltre che come terminali, anche, per le attività di office automation dovranno essere forniti agli Uffici centrali e a tutti gli istituti e servizi penitenziari, con esclusione delle case mandamentali, in numero variante per ogni direzione.

Per la trasmissione in tempo reale di documenti in tutto il territorio nazionale, con enorme risparmio di tempo e conseguente recupero di efficienza ed efficacia della Amministrazione, si è fatto ricorso alla fornitura di n.351 telefax.

Con gli stanziamenti dei fondi sul cap.2094 e 7013 si fa fronte anche alle spese gestionali riguardanti il sistema informatico del corpo di Polizia Penitenziaria, dotato di un elaboratore IBM 4381, necessario per gli usi interni del Corpo medesimo.

I risparmi diretti ed indiretti in termine di risorse umane e finanziarie che questo sistema informatico permette sono tali da coprire largamente l'impegno finanziario previsto, specie ove si consideri la maggiore affidabilità e precisione delle procedure. In particolare, la procedura

che fornisce circa 90.000 certificazioni annue all'Autorità Giudiziaria, evita l'annullamento di numerosi procedimenti penali, e offre frequentemente un valido supporto alle indagini di Polizia Giudiziaria.

A causa della esigua assegnazione di fondi sull'apposito capitolo 2094, l'Amministrazione nel 1992 ha fatto, come per il passato, nuovamente ricorso all'utilizzazione di fondi del Capitolo in conto capitale 7013. Sono stati infatti acquisiti i nuovi sistemi dipartimentali IBM 9371 e si prevede di utilizzare altri fondi per l'acquisto dei circa 3.500 personal computer. Con i fondi del capitolo 7010 si procederà nel 1992 ad acquistare ulteriori apparati telefax (fac-simili) per la teletrasmissione di immagini e documenti.

L'utilizzazione degli stessi ha prodotto i benefici attesi, migliorando notevolmente la velocità e la precisione delle comunicazioni del sistema penitenziario, con particolare riguardo ai provvedimenti concernenti il movimento dei detenuti, specie nei casi di urgenza per le traduzioni per motivi di giustizia.

LEGGE 22.12.1984, N. 887

LEGGE 28.2.1986 N. 41

LEGGE 22.12.1986 N. 910

Edilizia penitenziaria

Relativamente alle leggi in oggetto si rappresenta che i finanziamenti relativi vengono gestiti dal Ministero dei Lavori Pubblici sulla base di programmi predisposti di concerto con questa Amministrazione e sui quali si esprime il Comitato paritetico istituito ai sensi del decreto interministeriale 17.12.1975.

Si allega, ad ogni buon fine, relazione sintetica dello stato di attuazione delle predette leggi.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887Art. 11/10

L'attività dell'Amministrazione penitenziaria si esplica attraverso la programmazione degli interventi, mentre la gestione dei lavori e relativi finanziamenti è attribuita al Ministero dei Lavori Pubblici.

Quest'ultimo ha già relazionato sull'attività svolta congiuntamente dalle due Amministrazioni come di seguito.

La legge 22 dicembre 1984, N. 887, (legge finanziaria 1985) dispone al primo comma dell'art. 11 una spesa di lire 530 miliardi, di cui 80 miliardi per il 1987 per interventi straordinari per l'edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in strutture industrializzate.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assestando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.L. (Grazia e Giustizia - Lavori Pubblici) 8 aprile 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n. 15 interventi di cui 4 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n. 5 si riferiscono alla realizzazione di Case Circondariali e n. 6 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per Agenti di Custodia e Magazzini Vestiario in strutture già esistenti.

Strutture di semilibertà : Torino, Messina, Belluno, Avellino;

Costruzioni di C.C. : S.M.Capua Vetere, Vibo Valentia,
Rossano Calabro, Caltagirone, Siracusa;
Caserme Agenti di Custodia: Napoli, Crotone, Rimini, Udine;
Magazzini Vestiari : Aversa, Roma-Rebibbia.

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla Edil-Pro S.p.A. del Gruppo IRI-ITALSTAT e relativa convenzione è stata sottoscritta il 18.7.1986.

Allo stato attuale risultano approvati n. 12 progetti esecutivi degli interventi, mentre il Consiglio Superiore dei LL.PP. si è pronunciato favorevolmente su ulteriori n. 2 progetti, relativi al programma, presentati dalla Concessionaria.

Espletati dalla Concessionaria gli ulteriori adempimenti relativi alla aggiudicazione degli appalti, nomina direttori dei lavori, etc. nei primi mesi del 1992 sono stati consegnati i lavori relativi a n. 6 interventi.

LEGGI 41/86 e 210/86

Le leggi in argomento costituiscono le leggi finanziarie rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, e attraverso di esse sono stati rimodulati i finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi di edilizia penitenziaria predisposti

a seguito delle leggi 1133/71, 119/81, 404/77, 146/80.

Anche in questo caso l'attività dell'Amministrazione penitenziaria è limitata alla programmazione degli interventi mentre l'Amministrazione dei Lavori Pubblici gestisce la esecuzione delle opere e relativi finanziamenti.

Al riguardo si riporta la relazione redatta dal predetto Dicastero, integrata da questa Amministrazione.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 404

- Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 legge 1133/1971, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.

La legge 1 luglio 1977, n. 404, recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art. 1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.71, n. 1133 di lire 400 miliardi; di cui lire 30 miliardi per il 1977; 70 miliardi per il 1978; lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981; 60 miliardi per il 1982. Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta legge 1133/71.

Con le ulteriori leggi n. 146/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale

dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo all'attuale situazione che registra fino al 31.12.1991 autorizzazioni per complessive lire 3.900 miliardi, mentre la legge 31.12.1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), come risulta dalla relativa tabella F, stanziava lire 20 miliardi per il 1992; 190 miliardi per il 1993; lire 200 miliardi per il 1994 e 490 miliardi per il 1995 e successivi.

In relazione al programma d'interventi stabilito inizialmente con D.L. 30 marzo 1972 e successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto tra il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione delle leggi in parola, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati realizzati n. 49 nuovi istituti penitenziari geograficamente così distribuiti:

- PIEMONTE: Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Tortona, Vercelli;
- LOMBARDIA: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Milano, Voghera;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LIGURIA: Genova;
- EMILIA ROMAGNA: Bologna, Modena, Rimini, Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia;
- TOSCANA: Firenze (2^a C.C.), Livorno, Prato, San Gimignano;
- MARCHE: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro;
- VENETO: Padova, Vicenza;
- FRIULI: Tolmezzo;
- LAZIO: Frosinone, Velletri;
- BASILICATA: Melfi;
- UMBRIA: Spoleto;
- ABRUZZO: Teramo, Vasto;
- MOLISE: Larino;
- CAMPANIA: Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Carinola, Salerno;
- PUGLIA: Foggia, Taranto, Trani;
- CALABRIA: Cosenza, Crotono, Palmi;
- SICILIA: Augusta, Catania;
- SARDEGNA: Cagliari.

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa lire 2.140 miliardi.

Sono stati ultimati e sono in fase di consegna provvisoria:

- EMILIA ROMAGNA: Parma;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- UMBRIA: Terni,
- ABRUZZO: Larino, L'Aquila, Sulmona;
- LAZIO: Viterbo, Civitavecchia;
- CAMPANIA: Napoli;
- CALABRIA: Paola.

La spesa finale presunta per le predette strutture carcerarie è quantificabile in lire 700 miliardi.

Sono infine, in fase di realizzazione le seguenti ulteriori n. 15 Case Circondariali per le quali è prevista una spesa di lire 1.000 miliardi.

- LOMBARDIA: Cremona, Monza, Pavia, Vigevano;
- LIGURIA: San Remo;
- VENETO: Verona;
- MARCHE: Ancona;
- UMBRIA: Perugia;
- LAZIO: Civitavecchia, Viterbo;
- PUGLIA: Lecce;
- CALABRIA: Castrovillari, Catanzaro;
- SICILIA: Agrigento, Palermo;

In relazione, poi, alle necessità avanzate da questa Amministrazione per adeguare le strutture carcerarie ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria nonché alle richieste di ristrutturazioni degli istituti penitenziari esistenti, sono stati finanziati n. 50 interventi per una spesa complessiva di lire 80 miliardi.

Tuttavia occorre precisare che la scarsa disponibilità di bilancio della legge 31.12.1991, n. 415 (legge finanziaria), che ha assegnato uno stanziamento di sole lire 20 miliardi per l'esercizio in corso, ha molto rallentato l'attività edilizia, in un momento in cui, per il pressante aumento della popolazione detenuta, sarebbe stato quanto mai auspicabile accelerare le opere in corso per addivenire in tempi rapidi alla loro ultimazione.

A tale riguardo si precisa che il Comitato paritetico nella seduta del 12.2.1992, ha deliberato l'assegnazione di tutti i fondi disponibili per l'anno in corso e in particolare lire 36,767 miliardi residui 1991 e lire 20 miliardi 1992 come di seguito:

Fondi residui di cui alla legge 29.12.1990, n. 405 (legge finanziaria 1991)

- REGGIO CALABRIA	7 miliardi
- MARSALA	5 "
- PATTI	3 "
- POTENZA U.G.M.	4 "
- MONZA	1,057 "
- MINORI C.P. 9.9.1991	9,875 "
- GENOVA	6.535 "
- PADOVA	300 milioni

Fondi di cui alla legge 31.12.1991, n. 415 (legge finanziaria 1992)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- MILANO-Bollate	13,700 miliardi
- BARI - CATANIA U.G.M.	2 "
- ENNA	1 "
- CASTROVILLARI	1,300 "
- MONZA	0,943 "
- PADOVA	1,057 "

Occorre infine sottolineare che la citata legge 415/91 disponeva lire 190 miliardi per l'esercizio finanziario 1993, lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1994 e lire 490 miliardi per il 1995 e successivi.

Tali finanziamenti allo stato risultano insufficienti a soddisfare le esigenze per il futuro in quanto l'Amministrazione penitenziaria per far fronte al già citato aumento della popolazione detenuta ha l'urgente necessità di realizzare un programma di interventi già segnalato nel corso della relazione inviata per la predisposizione della legge finanziaria.

Tale programma si prefigge, con procedura d'urgenza, la realizzazione di n. 8.400 posti detenuto nell'arco di 2-3 anni, ed il miglioramento delle condizioni del personale con una spesa calcolata di lire 2.500 miliardi, da ripartire nel prossimo triennio come segue:

- Esercizio finanziario 1993	lire 700 miliardi
- " " 1994	lire 900 "
- " " 1995	lire 900 "

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 22 dicembre 1990 n. 401 art. 21/1c

R E L A Z I O N E
sugli interventi pluriennali a carico del cap. 8001

La legge del 22.12.90, n.401, art. 21, comma 1, autorizza la spesa di Lit. 5.000 milioni in cinque anni finanziari, a decorrere dal 1991, per l'acquisto o la effettuazione di interventi di ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura all'estero.

Questa Direzionale Generale ha già impegnato una parte dei fondi degli esercizi finanziari 1991 e 1992 nell'acquisto delle sedi per gli Istituti di Cultura di Cordova ed Edimburgo.

Negli esercizi finanziari 1993-1995, con l'utilizzazione anche dei restanti fondi del cap. 8001/92, sono previsti l'acquisto di un immobile ad uso dell'Istituto di Los Angeles, per il quale è già stato acquisito il parere favorevole di un tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, e la costruzione in tre anni della nuova sede dello Istituto di New Delhi, con l'impiego altresì delle somme in valuta locale non convertibile in essere presso l'Ambasciata ed i Consolati d'Italia in India.

I fondi, eventualmente disponibili, saranno destinati alla ristrutturazione delle sedi degli Istituti di Atene, Cordova ed Edimburgo.

MINISTERO DELL'INTERNO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

in senso della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4 e 5 comma

INDICE PER LEGGI

Legge	6 luglio	1980	n. 336
Legge	5 dicembre	1988	n. 521
Legge	30 novembre	1990	n. 359

LEGGE 6 LUGLIO 1980, N. 336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco -

La legge 13 maggio 1985, n. 197, concernente "rifi naziamento provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ha stanziato, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, il fondo complessivo di L. 220 miliardi di cui L. 20 miliardi per il 1985, L. 55 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e L. 45 miliardi sia per l'anno 1988 che per il 1989.

Lo stanziamento di L. 45 miliardi iscritto al Capitolo 3167 per l'anno finanziario 1989 è stato ridotto a L. 44,1 miliardi (D.L. 201 del 29.5.1989 art. 5 1° comma).

Nel 1991 sono stati liquidati, in applicazione dell'art. 7 della legge 468 del 5 agosto 1978, i seguenti contratti stipulati nel 1986 i cui residui passivi erano stati eliminati per perenzione amministrativa:

fornitura 29 apparecchi telefonici	L.	60.519.320=
" 1 Centrale telefonica	L.	146.515.460=
" tuga di nave	L.	98.128.800=
" materiale per elicotteri	L.	856.292.020=

TOT.	L.	1.161.456.000=
		=====

LEGGE 5 dicembre 1988, n.521

Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La legge 5 dicembre 1988, n.521 è articolata in due Capi: il primo, riguardante misure di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia; il secondo, concernente l'aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito al Capo I, si fa presente che, con l'art.1, il Ministro dell'Interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n.121.

Il piano predetto, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra le citate forze, ed è determinato con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n.121.

Per l'avvio del piano di che trattasi la legge n.521/88 ha autorizzato la spesa complessiva di lire 60 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per il 1989, demandando ad un successivo provvedimento legislativo le ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano.

Con D.L. 29 dicembre 1990, n.142 - ripresentato, da ultimo, in data 3 maggio 1991, n.141 - è stata stanziata la somma di lire 37 miliardi, per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, da utilizzare, da parte del

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ministero dell'Interno, con le modalità previste dal capo I della Legge 5 dicembre 1988, n.521.

Presso il Ministero, è istituita una commissione, presieduta dal Ministro dell'Interno, avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

Per l'attuazione del più volte citato piano, il Ministro dell'Interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, come modificato dalla legge 1° marzo 1986, n.64, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n.113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio.

Per la costruzione di poligoni di tiro è, altresì, previsto che non si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n.765, e alla legge 28 gennaio 1977, n.10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47, purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme, appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

E', infine, prescritto che il Ministro dell'Interno riferisca al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di che trattasi.

LEGGE 30 novembre 1990, n. 359

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

La legge 30 novembre 1990, n. 359 all'art. 14, comma 1, dispone che il Ministro dell'Interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 58 del codice di procedura penale.

Per l'avvio del piano di che trattasi la legge n. 359/90 ha autorizzato la spesa complessiva di lire 9 miliardi, iscritta al cap. 2786 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1991.

Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono demandate ad un successivo provvedimento legislativo.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello di Grazia e Giustizia, del 4.12.1991 registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 1992, interno 5 foglio n° 337, è stato approvato il piano predetto, recante l'indicazione delle opere dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie al potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Edilizia Statale

Legge	9 marzo	1976	n. 75
Legge	1 luglio	1977	n. 404
Legge	7 marzo	1981	n. 64
Legge	14 maggio	1981	n. 219
Legge	7 agosto	1982	n. 526
Legge	10 maggio	1982	n. 190
Legge	18 aprile	1984	n. 80
Legge	24 luglio	1984	n. 363
Legge	22 dicembre	1984	n. 887
Legge	6 febbraio	1985	n. 16
Legge	7 marzo	1985	n. 99
Legge	13 maggio	1985	n. 197
Legge	22 agosto	1985	n. 462
Legge	28 ottobre	1986	n. 730
Legge	11 novembre	1986	n. 771
Legge	1 dicembre	1986	n. 831
Legge	1 dicembre	1986	n. 879
Legge	3 novembre	1988	n. 506
Legge	5 dicembre	1988	n. 521

Relazione Delibere F.I.O

Opere Marittime

Legge	20 febbraio	1980	n. 60
Legge	12 agosto	1982	n. 568
Legge	10 dicembre	1980	n. 845
Legge	7 marzo	1981	n. 64 art. 30
Legge	23 febbraio	1982	n. 48
Legge	26 aprile	1983	n. 130
Legge	27 dicembre	1983	n. 830
Legge	29 novembre	1984	n. 798 art. 3d
Legge	22 dicembre	1984	n. 887
Legge	1 dicembre	1986	n. 879
Legge	28 febbraio	1986	n. 41
Legge	11 marzo	1988	n. 67

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Difesa suolo

D.P.R.	19 settembre	1978	n. 650
Legge	29 novembre	1984	n. 798
Legge	10 dicembre	1980	n. 845
Legge	1 dicembre	1986	n. 879
D.L.	19 settembre	1987	n. 384 cvt. L. 470/87
Legge	11 marzo	1988	n. 67
Legge	18 maggio	1989	n. 183

Edilizia residenziale (C.E.R.)

Legge	5 agosto	1978	n. 457
Legge	15 febbraio	1980	n. 25
Legge	25 marzo	1982	n. 94
Legge	5 aprile	1985	n. 118
Legge	11 marzo	1988	n. 67 art. 22/3 c.

LEGGE 9 MARZO 1976, N.75

Proroga della legge 3.1.1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale ed artistico della città di Siena.

Con tale legge è stata autorizzata (art. 9) una spesa complessiva di lire 4.000.000.000 iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici (Capitoli 8636, 8646, 8709 e 8710) ripartita in 10 esercizi finanziari a decorrere dal 1975 e destinata:

1) per le opere di cui all'art. 2
a totale carico dello Stato

a) consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, etc.

Cap. 8636 L. 200.000.000

b) costruzione di opere di viabilità e tecniche che siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico

Cap. 8646 L. 1.600.000.000

per un importo complessivo di lire 1.800.000.000 in gestione diretta al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana.

2) per le opere di cui all'art. 3
a contributo statale (50%)

a) consolidamento, restauro e sistemazione storiche contrade ed edifici privati, aventi interesse storico, artistico e monumentale

Cap. 8709 L. 700.000.000

3) per le opere di cui all'art. 4
a contributo statale (50%)

a) al Comune per esecuzione lavori ed eventuali espropriazioni necessari all'attuazione del piano di risanamento dei quartieri cittadini deliberati dal Consiglio Com/le etc.

Cap. 8710 L. 1.500.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre, sempre per provvedere al risanamento monumentale, storico ed artistico della città di Siena, con la legge 28.2.1986, n. 41 è stata autorizzata, sul bilancio di questo Ministero, la spesa complessiva di lire 2.000.000.000.

Tale spesa è stata suddivisa nei quattro capitoli (8636, 8646, 8709 e 8710) di bilancio relativi alle opere di cui sopra, di cui due (cap. 8636 e 8646) sempre in gestione diretta al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana.

La somma di lire 1.100.000.000 (lire 350.000.000 - Cap. 8709 e lire 750.000.000 - Cap. 8710) complessivamente destinata alle opere di cui agli artt. 3 e 4 della legge 75/1976, è stata da tempo interamente assegnata al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori relativi agli interventi previsti risultano sostanzialmente ultimati

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 404 - ART. 1 (Cap.8404)

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 l. 1133/71, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena

ATTIVITA'

La legge 1 luglio 1977 n. 404, recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art. 1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.71 n. 1133 di lire 400 miliardi: di cui lire 30 miliardi per il 1977; 70 miliardi per il 1978; lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981; 60 miliardi per il 1982. Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ed istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta l. 1133/71.

Con le ulteriori leggi n. 146/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo all'attuale situazione che registra fino al 31 dicembre 1991 autorizzazioni per complessive lire 3.900 miliardi, mentre la l. 31 dicembre 1991 n. 415 (legge finanziaria 1992), come risulta dalla relativa tabella F, stanziava lire 20 miliardi per il 1992; 190 miliardi per il 1993; lire 200 miliardi per il 1994 e 490 miliardi per il 1995 e successivi.

In relazione al programma d'interventi stabilito inizialmente con D.I. 30 marzo 1972 e successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto per il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati realizzati n.49 nuovi istituti penitenziari geograficamente così distribuiti:

- Piemonte: Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli;
- Lombardia: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Milano, Voghera;
- Liguria: Genova;
- Emilia Romagna: Bologna, Modena, Rimini, Ferrara, Piacenza,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Reggio Emilia;
- Toscana: Firenze (2 C.C.), Livorno, Prato, S.Gimignano;
 - Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro;
 - Veneto: Padova, Vicenza;
 - Friuli: Tolmezzo;
 - Lazio: Frosinone, Velletri;
 - Basilicata: Melfi;
 - Umbria: Spoleto;
 - Abruzzo: Teramo, Vasto;
 - Molise: Larino;
 - Campania: Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Cerisola, Salerno;
 - Puglia: Foggia, Taranto, Trani;
 - Calabria: Cosenza, Crotona, Palmi;
 - Sicilia: Augusta, Catania;
 - Sardegna: Cagliari;

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa L. 2.140 miliardi. Sono stati ultimati e sono in fase di consegna provvisoria:

- Emilia Romagna: Parma;
- Umbria: Terni;
- Abruzzo: Lariano, L'Aquila, Sulmona;
- Lazio: Viterbo, Civitavecchia;;
- Campania: Napoli;
- Calabria: Paola;

La spesa finale presunta per le predette strutture carcerarie è quantificabile in L. 700 miliardi.

Sono infine, in fase di realizzazione le seguenti ulteriori n. 15 case circondariali per le quali è prevista una spesa di L. 1.000 miliardi.

- Lombardia: Cremona, Monza, Pavia, Vigevano;
- Liguria: San Remo;
- Veneto: Verona;
- Marche: Ancona;
- Umbria: Perugia;
- Lazio: Civitavecchia, Viterbo;
- Puglia: Lecce;
- Calabria: Castrovillari, Catanzaro;
- Sicilia: Agrigento, Palermo.

In relazione, poi, alle necessita avanzate dal Ministero di Grazia e Giustizia per adeguare le strutture carcerarie ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria nonche alle richieste

di ristrutturazioni degli istituti penitenziari esistenti, sono stati finanziati n. 50 interventi per una spesa complessiva di L. 80 miliardi.

LEGGE 7 MARZO 1981, N.64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

Con la legge n.64/1981 (art.1, 2 e 16) è stata ulteriormente finanziata, per gli anni 1981-1985, la ricostruzione nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, di competenza del Ministero dei Ll.PP. (opere pubbliche e urbanizzazioni, demolizioni e sgombero macerie, patrimonio storico monumentale, contributi a privati), per uno stanziamento globale pari a 219,5 miliardi.

Il programma di cui alla legge n.64/1981 è stato interamente realizzato.

Con successive leggi (n.887/1984 e n. 120/1987) sono state disposte nuove provvidenze a favore del Belice, dando diretta competenza ai Comuni per i contributi privati e inserendo i finanziamenti per opere pubbliche, urbanizzazioni e patrimonio storico, monumentale nella legge finanziaria, con ripartizione di tutti i fondi mediante decreto del Ministro dei Ll.PP., su parere della Commissione Bicamerale per il Belice appositamente costituita.

I fondi ripartiti - fino al 1992 - ammontano a 225 miliardi per contributi a privati, gestiti direttamente dai Comuni e a 10 miliardi per opere pubbliche, che risultano tutte in corso di realizzazione.

E' in corso la ripartizione di 30 miliardi di cui alla legge n.433/1991 (3 miliardi sul Cap.7006 del Ministero dei Ll.PP. per la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori e 27 miliardi per contributi a privati gestiti dai Comuni).

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap.9065)

Ricostruzione opere edilizia demaniale, culto e interesse storico artistico co-monumentale danneggiate dal terremoto del novembre 1980, in Campania, Basilicata e Puglia

La legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Nel 1991 non si è preceduto ad alcuna assegnazione ai Provveditorati interessati in quanto le somme previste dalla delibera dell'11.1.90 CIPE per il 1991, sono state rimodulate per il 1992.

Gli interventi di alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico - artistico e monumentale (cap. 9065 e di edifici demaniali (cap. 9064).

Detti interventi sono tutti in corso di realizzazione.

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 1991 ammontano a f. 170,165 miliardi si indicano qui di seguito, il numero degli edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli n. 133

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Avellino	n.	9
Benevento	n.	8
Caserta	n.	14
Salerno	n.	14

per complessivi 178 edifici.

Gli interventi finanziati risultano tutti appaltati con una percentuale di completamento del 70%.

Nella stessa regione, per quanto riguarda, invece gli interventi su edifici di Culto di cui al Cap. 9065 i finanziamenti assegnati ammontano a f. 720,9 miliardi.

Il numero degli edifici di Culto su cui si è intervenuti, per provincia, mediante l'attuazione di stralci esecutivi successivi finanziati nei vari anni sono i seguenti:

Napoli	n.	133
Avellino	n.	350
Benevento	n.	149
Caserta	n.	252
Salerno	n.	327

per complessivi 1606 edifici di culto.

I lavori per n. 1512 interventi risultano appaltati e completati al 60% mentre per n.94 nuovi interventi si è nella fase dell'appalto dei lavori.

BASILICATA

Per la Basilicata, per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono stati disposti finanziamenti per f. 60.800.000.000. Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha predisposto il relativo programma di intervento per n. 29 opere nella Provincia di Potenza e n. 10 opere in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così riassumersi:

- ultimati e/o collaudati	n.	31
- in fase di collaudo	n.	2
- in fase di avanzata esecuzione	n.	4
- in corso di esecuzione	n.	2

Per quanto riguarda invece gli edifici di Culto ed interesse storico-artistico, sono stati disposti finanziamenti per f. 133.039.000.000.

Il Provveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento per n. 264 opere, di cui n. 185 nella Provincia di Potenza e n. 79 in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così sintetizzarsi:

- ultimati e/o collaudati per n. 69
- ultimati n. 39
- in corso n. 139
- fase avanzata progettazione n. 5

PUGLIA

Per la Puglia sono stati disposti finanziamenti di f. 15.034.997.000 per gli edifici di culto ed interesse storico-artistico e f. 1.800.000.000 per gli edifici demaniali, interventi tutti nella Provincia di Foggia.

Per quanto riguarda gli edifici di culto, la situazione attuale dei lavori, risulta la seguente:

- in corso n. 12 interventi
- ultimati n. 2 interventi
- in fase di progettazione n. 1 interventi

Per quanto concerne l'edilizia demaniale è in fase di progettazione il complesso "ex consolazione" di Delicato che risulta essere l'unico progetto finanziato.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526

Piani di ricostruzione

L'art. 10 della legge 7.8.1982, n. 526 ha autorizzato un limite di impegno di lire 4 miliardi per provvedere al completamento del piano di ricostruzione di Pantelleria, compresa la diga foranea e protezione del porto e relative strutture.

Non tutte le opere tempestivamente programmate si sono potute realizzare per l'intervenuta difficoltà, poi superata, promossa dalla delegazione della Corte dei Conti sulla procedura adottata per l'affidamento delle opere stesse.

Ciò ha comportato, infatti, un notevole ritardo per cui parte delle risorse sono andate in economia di bilancio.

Comunque, le opere approvate sono state realizzate da tempo e per la costruenda diga foranea è stato possibile finanziare due stralci.

Il primo è sostanzialmente stato eseguito, il secondo è in avanzata fase di realizzazione.

Al riguardo va fatto presente che per il completamento della stessa diga necessita di un ulteriore finanziamento valutabile in almeno 60 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N.190

Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla
catastrofe del Vajont.

Con la legge 190/1983 (art. 2) è stato disposto l'ulteriore stanziamento di 31 miliardi per la ricostruzione delle zone del Veneto e del Friuli colpite dalla catastrofe del Vajont, per il quinquennio 1983/1987 (di cui 6 miliardi per contributi a privati e 24,2 miliardi per opere pubbliche ed infrastrutture, in ragione di 9 miliardi per il Friuli 12,2 per il Veneto.

Il programma di cui alla legge n. 190/1983 è stato interamente realizzato.

Con la legge finanziaria 1991 è stato disposto l'ulteriore stanziamento di 8 miliardi per il completamento di opere pubbliche nel Veneto.

Su proposta del Provveditorato alle OO.PP. di Venezia, di concerto con la Regione Veneto, lo stanziamento è stato ripartito in ragione di 7.300.000.000 alla Regione Veneto e di 700 milioni al Provveditorato alle OO.PP.

LEGGE 13 APRILE 1984, N. 80

Piani di ricostruzione

L'art. 15 della legge n.80/1984 ha autorizzato per il triennio 1984/1986 la spesa totale di lire 45 miliardi per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27.10.1951, n. 1402, dei Comuni colpiti da entrambe gli eventi sismici del 1962 e del 1980.

E' questa la prima delle norme che hanno permesso ai piani di ricostruzione di trasformarsi in strumenti oltre che di ricostruzione anche di rinascita e sviluppo dei Comuni interessati, colpiti da calamita naturali.

I Comuni che si trovavano nelle condizioni volute da tale norma sono stati individuati tutti ricadenti nella Campania:

Alife (CE)	L. 2.500.000.000
Ariano Irpinio (AV)	L. 32.500.000.000
Mignano Monte Lungo (CE)	L. 8.000.000.000
Teano (CE)	<u>L. 2.000.000.000</u>
Totale	L. 45.000.000.000

Le risorse disposte che, sono state ripartite sulla base delle richieste dei Comuni stessi, sono risultate di gran lunga inferiori alle necessita progettate.

Al momento tutte le opere programmate sono state sostanzialmente realizzate e collaudate, tranne quelle di Ariano Irpinio (vedere scheda legge 730).

LEGGE 24 LUGLIO 1984, N. 363

Piani di ricostruzione

L'art. 3 sexiesdecies della legge 363/1984 ha autorizzato la spesa complessiva di 30.= miliardi per il triennio 1984/1986 per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27.10.1951, n. 1402, dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile e maggio 1984.

Tale norma ha riguardato popolazioni di 28 Comuni siti in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

L'esigua disponibilità, rispetto alle richieste ha consentito la ripartizione dello stanziamento in favore solo di 21 Comuni, quelli risultati maggiormente colpiti, sulla base dell'unico dato omogeneo pervenuto: ordinanze di sgombero, ovvero dichiarazioni di inagibilità.

I Comuni che si trovavano nelle condizioni esposte sono risultati i seguenti:

- Alfedena (AQ)	L. 2.750.000.000
- Ateleta (AQ)	L. 2.000.000.000
- Castel di Sangro (AQ)	L. 4.000.000.000
- Rivisondoli (AQ)	L. 1.200.000.000
- Roccaraso (AQ)	L. 800.000.000
- S.Pietro Avellana (IS)	L. 1.500.000.000
- Lama dei Peligni (CH)	L. 600.000.000
- Palena (CH)	L. 950.000.000
- Taranta Peligna (CH)	L. 600.000.000
- Capua (CE)	L. 3.700.000.000
- Pietravairano (CE)	L. 2.000.000.000
- S.Pietro Infine (CE)	L. 700.000.000
- Teano (CE)	L. 1.000.000.000
- Atina (FR)	L. 950.000.000
- Cervaro (FR)	L. 1.500.000.000
- Piedimonte S.Germano (FR)	L. 950.000.000
- Roccasecca (FR)	L. 1.000.000.000
- S.Ambrogio sul Garigliano (FR)	L. 700.000.000
- S.Elia Fiumerapido (FR)	L. 1.500.000.000
- S.Vittore del Lazio (FR)	L. 900.000.000
- Viticuso (FR)	<u>L. 700.000.000</u>
Totale	L. 30.000.000.000

Detti interventi sono stati al momento sostanzialmente eseguiti e collaudati.

LEGGE 24 LUGLIO 1984, N. 363

Piani di ricostruzione

L'art. 13 noviesdecies della legge 24.4.1984, n. 363 per il completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, al fine della ricostruzione, rinascita e sviluppo del capoluogo, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, ha stanziato un limite di impegno di lire 30.500 milioni, corrispondente ad un capitale di circa 200 miliardi, che si è rilevato insufficiente per portare a compimento le opere previste e prescelte dal Comune.

Le disposizioni in esso contenute sono caratterizzate da decisivi elementi di eccezionalità e l'attività di questo Ministero ne risulta molto vincolata in ordine ai contenuti: basta accennare alla richiamata possibilità del Comune di approvare varianti tecniche.

Infatti, anche il Comune di Ancona si è avvalso di tale norma per approvare una serie di perizie che comporterebbero urgentissimi interventi.

Premesso che al riguardo sono in corso una serie di iniziative di questa Amministrazione per superare la delicata questione, al momento le opere approvate e finanziate, sia pure parzialmente, risultano in corso di realizzazione.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887 - ART. 11/1^c (cap. 8411)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

ATTIVITA'

La legge 22 dicembre 1984 n. 887, (legge finanziaria 1985) dispone al 1° comma dell'art. 11 una spesa di lire 530 miliardi, di cui lire 80 miliardi per il 1985; lire 200 miliardi per il 1986 e lire 250 miliardi per il 1987 per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in struttura industrializzata.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.I. (Grazia e Giustizia-Lavori Pubblici) 8 aprile 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n. 15 interventi di cui 4 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n. 5 si riferiscono alla realizzazione di case circondariali e n. 6 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per agenti di custodia e magazzini vestiario in strutture già esistenti.

Strutture di semilibertà: Torino, Messina, Belluno,
Avellino

Costruzioni di C.C.: S.M.Capua Vetere, Vibo Valentia,
Rossano Calabro, Caltagirone,
Siracusa

Caserme Agenti di Custodia: Aversa, Napoli, Roma-Rebibbia
Crotone, Rimini, Udine

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla Edil.Pro. S.p.A. del gruppo IRI-ITALSTAT e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 1986.

Allo stato attuale risultano approvati n.12 progetti esecutivi degli interventi, mentre il Consiglio Superiore dei LL.PP. si è pronunciato favorevolmente su ulteriori n.2 progetti, relativi al programma, presentati dalla Concessionaria.

Espletati dalla Concessionaria gli ulteriori adempimenti relativi alla aggiudicazione degli appalti, nomina direttori dei lavori, ecc. nei primi mesi del 1992 sono stati consegnati i lavori relativi a n.6 interventi.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N.16 (CAP.8412)

Programma quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri.

ATTIVITA'

Con la legge in esame, è, stata autorizzata la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati dal Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa.

Il programma originario, che ha poi subito variazioni non rilevanti, prevedeva, n.500 interventi di cui n. 481 per nuove costruzioni e n. 19 per ristrutturazioni oltre agli acquisti di n. 69 strutture da adibire a caserma.

Gli interventi previsti nel programma sono stati suddivisi per Regione come segue:

	Nuove Costr.	Ristrutt.	Acquisto
PIEMONTE VAL d'OSTA	40	1	1
LOMBARDIA	23	1	2
TRENTINO A.A.	21	4	6
FRIULI V.G.	17	1	1
VENETO	28	-	2
LIGURIA	26	3	1
EMILIA ROMAGNA	49	2	9
TOSCANA	9	6	2
MARCHE	16	-	78
UMBRIA	1	-	1
LAZIO	30	2	7
ABRUZZO	11	-	2
MOLISE	8	-	-
CAMPANIA	43	1	5
PUGLIA	28	-	1
BASILICATA	5	-	-
CALABRIA	42	1	6
SICILIA	51	-	8
SARDEGNA	44	2	8

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il programma, viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di 1.450 milioni stanziati con la legge n. 16/1985.

Per gli interventi che, su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A. la convenzione n.1463 in data 24.4.1986 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi.

Attualmente sono in corso di esecuzione- per gli interventi affidati alla concessionaria- lavori per complessive lire 140.000 milioni e sono curati in gestione da questa Amministrazione centrale.

Sono stati presentati 221 progetti:
123 di massima (di cui 114 approvati);
98 esecutivi (di cui 81 approvati);
70 appaltati (di cui 18 ultimati).

Nel programma, da realizzare ai sensi della citata legge, sono compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma.

Attualmente sono in corso di ultimazione, per l'intervento di Livorno, lavori per complessive lire 48.632.815.000.

Per la ristrutturazione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri di Roma, sono in corso di esecuzione lavori per circa 111 miliardi con un avanzamento intorno al 50%.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono pressochè ultimati.

La legge in questione prevede, inoltre, l'acquisto di immobili da destinare all'Arma dei Carabinieri.

Con nota del 10.2.1987 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato le procedure da seguire per l'espletamento dei suddetti acquisti, suddividendo i compiti tra il Dicastero delle Finanze e questa Amministrazione. A

tutt'oggi sono stati predisposti dal Ministero delle finanze 10 provvedimenti d'acquisto per l'importo di lire 9,727 miliardi circa.

Il Capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/66.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99 ART. 2 (Cap. 8405)

Interventi nel settore dell'Edilizia demaniale

L'art. 2 della legge n. 99 ha autorizzato per il triennio 1984/86 la spesa complessiva di lire 600 miliardi per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento degli edifici pubblici statali e altri immobili demaniali.

Una quota non superiore al 70% del suddetto stanziamento è destinata ad opere di completamento e ristrutturazione.

Il suddetto stanziamento si è, però, ridotto a lire 590 miliardi, poiché 7 miliardi sono stati utilizzati per l'acquisto di immobili e infrastrutture in territorio austriaco, occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine- Tarvisio - Villach e 3 miliardi sono stati riservati all'indagine sul patrimonio immobiliare, disposta ai sensi dell'art. 3 dell'art. 3 della legge stessa.

Dal relativo programma è stato possibile escludere parte degli interventi interessanti i VV.FF. e l'Arma dei Carabinieri, in quanto si è tenuto conto di provvedimenti legislativi esistenti o successivamente intervenuti, che garantivano la realizzazione degli interventi stessi con disponibilità finanziarie appositamente autorizzate (l. 13 maggio 1985, n.197 per i VV.FF. e l. 6 febbraio 1985, n. 16 per l'Arma dei Carabinieri).

La legge in argomento all'art. 2 - comma 1 autorizzava la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1984-1985-1986.

Le prime due quote dello stanziamento della citata legge sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero solo nel 1985 pertanto i fondi relativi (lire 390 miliardi) sono stati assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. nel corso dell'esercizio finanziario 1985.

Va inoltre segnalato che la legge 22.12.1986, n. 910, ha operato un nuovo slittamento dei fondi suddetti, stanziando solo una quota parte (lire 50 miliardi) dell'ultima trance del finanziamento previsto per il 1986 (lire 200 miliardi).

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'ultimo stanziamento di lire 150 miliardi quale parte dei fondi relativi al 1986 è stato previsto dalla legge 24.12.1988, n.541 nell'esercizio finanziario 1989.

Pertanto il programma in questione ha subito varie situazioni di stallo, pur se i fondi assegnati ai Provveditorati alle OO.PP.risultano in larga massima impegnati.

In tale quadro è evidente che il ritardo nell'attuazione del programma, che è stato peraltro motivo di notevoli difficoltà per tutti i Provveditorati, lungi da consentire il raggiungimento delle finalità poste dalla legge, ha causato situazioni di estremo disagio, in special modo per quanto riguarda i lavori di completamento da eseguire con i fondi in questione. In effetti i fondi per tale ultimo tipo di intervento erano destinati principalmente a rendere agibili, quindi fruibili, molte infrastrutture iniziate con precedenti programmi straordinari, realizzabili esclusivamente per lotti funzionali, in relazione sia alla loro complessità, sia al notevole impegno finanziario necessario.

Ad ogni buon fine la ripartizione definitiva dello stanziamento di f. 590 miliardi viene riferita nel seguente specchio riepilogativo:

Prov. to Reg.le alle OO.PP.	per la Liguria	f.12 miliardi
"	" per il Piemonte	f.53,9 miliardi
"	" per il Lombardia	f.89 miliardi
"	" per il Trentino A.A.	f.14 miliardi
"	" per il Friuli V.G.	f.10,5 miliardi
"	" per il Veneto	f.20 miliardi
"	" per l'Emilia Romagna	f.23,6 miliardi
"	" per la Toscana	f.16 miliardi
"	" per l'Umbria	f.9 miliardi
"	" per le Marche	f.15 miliardi
"	" per il Lazio	f.103 miliardi
"	" per il Piemonte	f.53,9 miliardi
"	" per l'Abruzzo	f.25 miliardi
"	" per il Molise	f.17 miliardi
"	" per la Campania	f.58 miliardi
"	" per la Puglia	f.32 miliardi
"	" per la Basilicata	f.12 miliardi
"	" per la Calabria	f.38 miliardi
"	" per la Sicilia	f.32 miliardi
Ass.to ai Lavori Pubblici	per la Sardegna	f. 10 miliardi

I suddetti fondi sono stati assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. nel mese di marzo del 1989.

Va inoltre segnalato che il programma ha subito nel tempo alcune modifiche imposte in sede di esecuzione, per cui sono stati depennati dal programma stesso alcuni interventi non più realizzabili, che hanno comportato una diversa distribuzione delle risorse, contenute, comunque, nell'importo assegnato ad ogni singolo Provveditorato alle OO.PP..

Comunque può assicurarsi che, nonostante i suddetti problemi ed alcune difficoltà funzionali delle strutture decentrate operative di questo Ministero, si sono conseguiti risultati che possono ritenersi soddisfacenti in quanto il programma risulta ormai in avanzata fase di realizzazione.

ANDAMENTO DELLA SPESA

Per i motivi suesposti, fino al 1989 non si sono verificati pagamenti per la citata legge.

Con l'inizio dell'attività di realizzazione degli interventi programmati nel biennio 1990-1991 si notano i consistenti importi dei pagamenti effettuati dai Provveditorati Regionali alle OO.PP..

Si ritiene che siano rispettate la percentuale di riserva a favore del Mezzogiorno anche se la gestione della spesa affidata ai Provv. Reg. alle OO.PP. non permette di conoscere l'esatto importo dei pagamenti afferenti la suddetta riserva.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 197 ed artt. 27,28,30 legge 5 dicembre 1988 n. 521 (CAP. 8438)

Potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stabiliti con precedente legge 8.7.1980, n.336.

ATTIVITA'

Con la legge 197/'85 venne disposto uno stanziamento - di lire 150 miliardi da utilizzare nel quinquennio 1985/1989 in ragione di lire 30 miliardi annui.

Il programma degli interventi - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno - prevedeva:

Regione	Numero Interventi Finanziati	Somme assegnate nel periodo 1985-1991 in miliardi)
PIEMONTE	1	3.708
LIGURIA	3	3.010
LOMBARDIA	1	1.400
FRIULI V.G.	1	10.750
VENETO	3	3.847
EMILIA ROMAGNA	4	20.243
TOSCANA	4	10.208
MARCHE	3	5.250
UMBRIA	1	2.300
LAZIO	6	28.007
ABRUZZO	2	11.575
CAMPANIA	3	8.058
PUGLIA	4	8.811
CALABRIA	4	10.000
SICILIA	8	12.050
SARDEGNA	2	4.783
	53	150.000

Tale programma è ormai pressochè ultimato, nonostante le ripetute modifiche sia al programma stesso (imposte da sistuazioni determinatesi in sede di esecuzione delle opere) sia all'originario piano di riparto, per effetto delle note disposizioni di cui alle leggi finanziarie 1989/1990 e 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con la legge 521/88, inoltre, è disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993, di cui lire 11.600 milioni per il triennio 1989/1991:

es. 1989	lire	400.000.000
es. 1990	lire	11.000.000.000
es. 1991	lire	200.000.000

Il programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - stabilito con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989, n.333/UPP, di recente modificato relativamente al piano finanziario, in conseguenza della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1992 e 1993 operati dalla finanziaria 1992 - che ha disposto il nuovo riparto come segue:

es. 1992	es. 1993	es. 1994	es. 1995
	(in miliardi)		
44,2	144,2	200.-	100. -

prevede, secondo le proposte formulate da quello stesso Dicastero:

Regione	Numero Interventi Programmati	Somme Stanziare (in miliardi)	Finanziam. finora effett. (triennio 1989-91 in miliardi)
PIEMONTE	7	23.-	
LIGURIA	8	23,5	1,5
LOMBARDIA	4	22,-	
FRIULI V.G.	6	20,-	3,6
VENETO	9	24,-	1,-
EMILIA ROMAGNA	6	28,-	
TOSCANA	6	39,-	2,5
MARCHE	5	25,-	
UMBRIA	4	18,-	1,-
LAZIO	12	77,-	2,-
ABRUZZO	6	20	
CAMPANIA	8	24,-	
PUGLIA	7	28,-	
BASILICATA	1	2,-	
CALABRIA	7	18,-	
SICILIA	12	39,-	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SARDEGNA	3	20,-	
	<hr/> 111	<hr/> 500,-	<hr/> 11,6

I relativi interventi sono in fase di realizzazione.

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 462

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico

L'art. 2 comma 1 della legge 22 agosto 1985 n. 462 ha disposto che, per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei LL.PP. in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

Il 2° comma dell'art. 2 ha altresì disposto che i lavori siano realizzati secondo un programma di interventi predisposto congiuntamente dai Ministeri dei Lavori Pubblici e per i Beni Culturali ed Ambientali.

Questo Ministero ha quindi provveduto di concerto con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, per il triennio 1985/87, all'approvazione dei programmi esecutivi e all'assegnazione a favore del Provveditorato alle OO.PP. di Ancona dei relativi fondi per gli interventi di edilizia demaniale e di culto nella città di Urbino.

Essendo già stati assegnati negli anni passati i fondi stanziati dalla suddetta legge, l'attuale gestione si limita all'assegnazione di cassa a favore del suindicato Provveditorato al fine del pagamento dei residui passivi.

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, N. 730

Piani di ricostruzione

L'art.3 comma 6 della legge 730/1986 ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 13 n.d. della legge 24.7.1984, n.363, di cui si dirà appresso, all'attuazione dei piani di ricostruzione previsti dalla legge 17.5.1973, n. 205 e dalla richiamata legge 80/1984.

Inoltre, è stato disposto un ulteriore finanziamento di lire 40 miliardi per finanziare i piani di ricostruzione di cui alla citata legge n. 80/1984, con riferimento al disposto dell'art. 13 undecies della medesima legge n. 363/1984.

L'unico Comune in possesso dei requisiti richiesti è risultato quello di Ariano Irpinio, che a così beneficiato dei predetto ulteriore finanziamento, oltre a quello già ottenuto con i fondi della legge 80/1984.

Tra le disposizioni innovative recate dalla richiamata legge 363/1984 occorre richiamare l'attenzione su quella che, in deroga alla normativa vigente, permette alle autorità Comunali di procedere all'approvazione di varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato.

Di tale disposizione si è avvalsa l'amministrazione di Ariano Irpinio, la quale ha approvato una perizia suppletiva e di variante per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori di notevole importo.

Al riguardo va rappresentata la sospensione dei lavori disposta in seguito alla mancata approvazione della suddetta perizia per l'assoluta carenza dei fondi nel relativo capitolo di bilancio, ormai come detto, tutti destinati ed impegnati.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1986, N. 771

Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera

La legge 11 novembre 1986 n.771 ha disposto la conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei Rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico in quanto risultanti di preminente interesse nazionale.

L'art. 5, comma 1 ha stabilito che, per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986 - 1989 e assegnato al Comune di Matera con contributo dello Stato di 100 miliardi di lire di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 - 1989.

L'art. 11, comma 1, ha altresì disposto che, fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di restauro di cui sopra, il Provveditorato alle OO.PP. della Basilicata provvede nei Rioni di Sassi di Matera a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

Sulla base di detta normativa questo Ministero ha provveduto, negli anni precedenti, all'erogazione a favore del Comune di Matera (cap. 9177) e all'assegnazione al Provvt.to alle OO.PP. per la Basilicata (cap. 9076) delle somme risultanti in bilancio.

Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha presentato il seguente programma di interventi:

- 1) lavori di somma urgenza nei "Rioni sassi" di Matera agli immobili ubicati in Via Madonna delle Virtù, Via Civita, Vico Conservatorio e Via Muro.
- 2) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Via Madonna delle Virtù, Via Civita, Vico Conservatorio e Via Muro.
- 3) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Via Purgatorio Vecchio, Calata Ridola, Vico mannese, Via S. Francesco da Paola vecchio e Via S.Maria delle Grazie.

4) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati nel sasso Caveoso.

5) Lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Rione Casalnuovo e Via Casalnuovo.

6) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Rione Casalnuovo e Vico S. Leonardo.

7) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati nel Rione Casalnuovo.

Tutti i suddetti lavori risultano in corso di esecuzione.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza

ATTIVITA'

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso Comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2° della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero, nei tre settori; Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni ed Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo Dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/1988 (Acquisti lire 84 miliardi; Ristrutturazioni lire 220 miliardi e Nuove Costruzioni lire 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle ristrutturazioni, che quella di L. 26 miliardi, destinata alle Nuove Costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto, destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di Ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove Costruzioni .

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Successivamente, considerata l'impossibilità di definire entro il 31.12.1991 tutte le procedure in corso relative agli interventi nel settore acquisti, e al fine di evitare la caduta in economia di bilancio della somma di L. 47.500.000.000 rimasta disponibile per quel settore, si è ritenuto - su indicazione dello stesso Comando Generale della Guardia di Finanza e sempre d'intesa con il Ministero delle Finanze - di finanziare gli unici due interventi d'acquisto definibili entro quella data per un ammontare complessivo di L. 3.900 milioni, destinando la residua somma di L. 43.600 milioni a finanziamenti di immediato impiego nei settori ristrutturazioni etc. (L. 40.600 milioni) e nuove costruzioni (lire L. 3 miliardi).

A fine 1991 il piano finanziario della legge n. 831/1986 era pertanto il seguente:

SETTORE D'INTERVENTO	E S R C I Z I F I N A N Z I A R I								
	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	Tot.
ACQUISTI	-	-	3,9	-	-	-	-	-	3,9
RISTRUTT.	20	140	125,6	-	20	27	44,7	45	422,3
NUOVE COST.	-	-	40,5	-	-	23	73,3	98,5	235
RISERVA	-	-	-	-	-	-	2	36,8	700
	20.-	140.-	170.-	/	20.-	50.-	120.-	180.-	700.-

che a seguito della rimodulazione degli stanziamenti relativi agli esercizi 1992 e 1993 (ripartiti quindi tra gli es. 1992,1993 e 1994) operata dalla legge 31. dicembre 1991, n. 415, viene modificato in:

'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93
20.-	140.-	170.-	/	20.-	50.-	120.-	180.-

per un totale di L. 700.000 milioni come all'art. 1, comma 1, della legge stessa, e un a quota di Riserva di L. 38,8 miliardi.

Riepilogando:

Somma stanziata per Ristrutturazioni etc.	L.422,3	miliardi
"	"	Nuove Costruzioni " 235,- "
"	"	Acquisti " 39,- "
"	"	Riserva " 38,8 "
		per un totale di lire 700,- "

di cui all'art. 1 comma 1 della legge stessa.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N.879 - ART 4 - COMMA 1 E 3 - ART 8

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpita dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

L'art. 4, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto che, per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nonché di quelli di interesse storico-artistico, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991.

In base alle vigenti disposizioni, i fondi stanziati, a carico del capitolo 9050, del bilancio di previsione del Ministero dei lavori Pubblici, sono gestiti direttamente dal Provveditorato alle OO.PP. per il Friuli - Venezia Giulia.

L'art. 4, comma 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha riservato la quota di lire 45 miliardi a valere del finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987 - 1991, per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nella provincia di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato per i Vigili del Fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'Interno.

Questo Ministero ha provveduto per ciascuno degli anni indicati e nei limiti dell'importo risultante in bilancio, all'assegnazione dei fondi per gli interventi di cui sopra che prevedono il completamento della sede provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine e la costruzione della sede della Questura di Pordenone.

Tali interventi risultano tutti in corso di realizzazione.

L'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, ha disposto che, per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonché per gli interventi sulla strada statale n. 13 Pontebbana, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1991.

Questo Ministero provvede, annualmente, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, all'erogazione a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade, della somma risultante in bilancio.

e autorizzazioni di spesa affluiscono, quindi, al c/c in fruttifero intestato all'ANAS presso la Tesoreria Centrale.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART.7 - COMMA 14

Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernenti gli accordi di Osimo

La legge 22 dicembre 1986 n. 910, art.7 comma 14, prevede nel quadriennio 1987-1990 una spesa di lire 230 miliardi da ripartire tra il Ministero dei LL.PP. e l'A.N.A.S. con DD.II. LL.PP. - Tesoro.

La citata legge prevede, inoltre, che con tale finanziamento vengono realizzate da parte dell'A.N.A.S. le opere di cui all'art.3 del D.P.R. n. 100 del 1978, mentre questa Amministrazione deve provvedere alla spesa di edilizie complementari e servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S.Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di Finanza.

In relazione a quanto sopra ed in considerazione delle necessità rappresentate dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la realizzazione di una Caserma da adibire a scuola della Guardia di Finanza in Gorizia la suddetta somma di lire 230 miliardi è stata ripartita da questo Dicastero e l'A.N.A.S. con DD.II. Ministero LL.PP. - Tesoro nel modo seguente:

LL.PP.

L. 123 miliardi

A.N.A.S.

L. 107 miliardi

Con la somma di L. 123 miliardi, assegnate al Provveditorato alle OO.PP. di Trieste, la Concessionaria ha in corso di progettazione esecutiva il primo lotto dell'opera per un importo complessivo di lire 113.500.000.000.

LEGGE 3 NOVEMBRE 1988, N. 506

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra, il Governo della Repubblica italiana e la F.A.O. per l'ampliamento delle scale centrali dell'Organizzazione stessa, effettuati a Roma il 10 giugno 1986

Con legge 3 novembre 1988 n. 506 è stata autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscriverne sullo stato di previsione di questo Ministero per provvedere ai lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede della F.A.O..

Il finanziamento è stato ripartito in tre esercizi finanziari: quanto a lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990.

Il progetto di massima delle opere è stato redatto a cura della F.A.O. ed ha riportato, con note del Ministero dei LL.PP. del 23.4.86 l'autorizzazione della esecuzione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24.7.77 n. 616.

La progettazione esecutiva è stata redatta dall'Ufficio speciale del Genio Civile per le OO.EE. della Capitale.

La spesa complessiva pari a lire 25 miliardi prevista dalla citata legge per i lavori di cui trattasi è stata già assegnata, con DD.MM., al competente Provveditorato alle OO.PP.

I lavori risultano in fase di ultimazione.

DELIBERA C.I.P.E. 22.12.83

FIO 1983

- Progetto n. 7 - Cap. 8408 - Roma
"Accasermamento Carabinieri Tor di Quinto"

Finanziamento lire 58.620.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 8 - Cap. 8409 - Roma
"Ristrutturazione caserma Piave"

Finanziamento lire 38.130.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8410 - Roma
"Policlinico Umberto I, edificio per apparecchiature RMN"

Finanziamento lire 8.000.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

DELIBERA C.I.P.E. 22.2.85

FIO 1984

- Progetto n. 10 - Cap. 8414 - Milano
"Istituto nazionale ricerca tumori"

Finanziamento lire 34.700.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 25.874.009.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 70% degli interventi programmati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8415 - Torino
"Restauro e recupero di Palazzo Carignano ricerca tumori"

Finanziamento lire 27.832.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 27.259.804.040.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

- Progetto n. 13 - Cap. 8416 - Bari
"Ristrutturazione centro storico"

Finanziamento lire 15.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 13.886.004.000. Per quanto riguarda l'ulteriore finanziamento di lire 1.113.996.000 è stata avanzata apposita richiesta al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 89% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 6.2.86

F.I.O. 1985

- Progetto n. 21 - Cap. 8420 - Firenze

"Istituti universitari e unità ospedaliera del Policlinico di Siena"

Finanziamento lire 35.000.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 22 - Cap. 8421 - L'Aquila

"Scuola per 1.500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza"

Finanziamento lire 54.500.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 94% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 12.5.88

FIO 1986-88

Progetto n. 32 - Cap. 8410 - Roma

" Completamento ed integrazione della struttura al servizio della R.M.N. istituto I^a clinica medica Università di Roma "

Finanziamento lire 12.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 10.280.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l'8% degli interventi programmati, a causa di una perizia di variante in corso al progetto che comporterà un differimento dei tempi di esecuzione dell'intera opera.

Progetto n. 33 - Cap. 8431 - Roma

" Costruzione di una caserma per la Polizia di Stato fuori l'aeroporto di Roma - Fiumicino "

Finanziamento lire 48.083.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 50% degli interventi programmati.

Progetto n. 38 - Cap. 8408 - Roma

" Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (Viale Tor di Quinto) - III^a lotto "

Finanziamento lire 63.606.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 56.571.341.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

Progetto n. 42 - Cap. 8409 - Roma

" Ristrutturazione Caserma Piave Comando Generale della Guardia di Finanza"

Finanziamento lire 40.908.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 40.548.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 86% degli interventi programmati.

Progetto n. 43 - Cap. 8441 - Genova

" Ampliamento e ristrutturazione del complesso demaniale e sede della clinica oculistica universitaria dell'Ospedale S.Martino di Genova"

Finanziamento lire 12.400.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 25% degli interventi programmati, a causa di una perizia di variante in corso al progetto che comporterà un differimento dei tempi di esecuzione dell'intera opera.

DELIBERA C.I.P.E. 19.12.89

FIO 1989

- Progetto n. 20 - Cap. 8442 - Catanzaro

"Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale (Catanzaro)"

Finanziamento lire 24.650.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 20.643.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 27% degli interventi programmati.

- Progetto n. 21 - Cap. 8443 - Catanzaro

"Uffici finanziari provinciali (Cosenza)"

Finanziamento lire 28.603.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 12.909.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 13% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 20.12.90

FIO 1989

- Progetto n. 183 - Cap. 8420 - Firenze

"Policlinico di Siena"

Finanziamento lire 55.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 49.089.115.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 39% degli interventi programmati.

LEGGE 20 FEBBRAIO 1980 N.60 E LEGGE 12 AGOSTO 1982 N.568 (CAP.7591 - 7597 - 7598)

Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli.

Con la legge 20 febbraio 1980, n.60, furono concessi contributi per il bacino di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli.

Per quanto attiene il contributo di L.34.850 milioni per il completamento della costruzione del superbacino di carenaggio e delle opere complementari del porto di Genova, tale somma risulta completamente impegnata.

Per il contributo di L.20.000 milioni per la costruzione di un bacino di carenaggio galleggiante per navi non superiore a 200.000 t.p.l. del porto di Napoli, tale somma risulta completamente impegnata.

Anche per quanto attiene il contributo di L.20.100 milioni per il completamento della costruzione di un bacino di carenaggio fisso e di opere complementari del porto di Trieste, tale somma risulta completamente impegnata.

Con la legge n.568 del 12 agosto 1982, è stato previsto per il triennio 1982-84 un ulteriore contributo di L.27,2 miliardi per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Trieste.

Tale somma risulta completamente impegnata.

PORTO DI GENOVA: BACINO DI CARENAGGIO.

Si tratta di un bacino di carenaggio galleggiante, con una capacità di sollevamento di 100.000 tonnellate.

Le dimensioni della struttura sono le seguenti:

Lunghezza ml.350,00 - larghezza ml 76,00 esterna ed interna ml.69,99 - altezza ml.29,00.

La struttura è realizzata in calcestruzzo precompresso alleggerito, con struttura metallica interna di irrigidimento.

L'opera è realizzata al 90% con un impegno finanziario di L.60 miliardi, con L.11 miliardi ancora disponibili.

PORTO DI TRIESTE: COMPLETAMENTO BACINO DI CARENAGGIO.

Il bacino di carenaggio è del tipo a porta metallica a ribalta con struttura in c.a. e dimensioni: ml.297,00 x ml.52,00 con una altezza di ml.11,00 dal l.m.m.

E' idoneo per navi fino a 170.000 TDW.

I lavori sono ultimati e collaudati.

PORTO DI NAPOLI. BACINO DI CARENAGGIO.

L'opera prevista è del tipo galleggiante in calcestruzzo armato di dimensioni in pianta ml.115,00 x ml.20,00 in grado di fornire una spinta di 500 tnls.

L'opera non risulta ancora iniziata.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N.845 (CAP.9419)

Subsidenza di Ravenna.

Con D.M. 13.10.1986 n.2453/2601 registrato alla Corte dei Conti il 13.11.1986 reg.16 foglio 106, furono approvate nell'importo di L.53,760 miliardi, le convenzioni 11.9.1986 n.1491 con la Cooperativa Muratori e Cementisti per L.29,710 miliardi e 24.9.1986 n.1494 con la Soc.Aquater s.p.a. per L.24,050 miliardi relative all'esecuzione di studi, indagini, rilevamenti, progettazione e realizzazione delle opere di difesa dei litorali e degli abitati la prima, ed esecuzione di studi, indagini, rilevamenti, progettazione e rilevazione di opere di rialzo e sistemazione banchine ed aree portuali necessarie alla protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, la seconda.

La legge finanziaria 1986, 28 febbraio 1986 n.41, dispose un ulteriore finanziamento di L.60 miliardi in ragione di L.10 miliardi per il 1986, 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988.

La legge finanziaria 1987, 22 dicembre 1986 n.910, dispose la suddivisione, tra il Ministero dei Lavori Pubblici e quello dell'Agricoltura e Foreste, di uno stanziamento di L.250 miliardi in ragione di L.20 miliardi per il 1987, 50 miliardi per il 1988 e 60 miliardi per ciascuno degli anni 1989 - 1990 e 1991.

La ripartizione della predetta cifra di L.250 miliardi concede luogo ad una assegnazione di L.66 miliardi al Ministero dei Lavori Pubblici suddivisa tra i Capp.9419 e 7740 in ragione di L.5 miliardi per il 1987, di L.20 miliardi per il 1988, 20 miliardi per il 1989, 10 miliardi per il 1990 e 11 miliardi per il 1991.

Con D.M. 24.11.1989 n.2585 si procedette all'impegno della somma di L.13.296.472.000 in conto residui 1987 e L.18.622.000.000 in conto residui 1988 per un totale di L.31.918.472.000 con riserva da impegnare la restante somma di L.331.528.000 per complessive L.32.250.000.000 (convenzione aggiuntiva C.M.C. difesa del litorale del Comune di Ravenna).

La somma di L.331.528.000 fu impegnata con D.M. n.1563 del 2.7.1990 sul Cap.9419 in conto competenza 1990.

La legge finanziaria 1988, 11 marzo 1988 n.67 e la successiva legge finanziaria 1989, 24 dicembre 1988 n.541, disposero un ulteriore finanziamento di L.200 miliardi da ripartire tra il Ministero Agricoltura e Foreste (107 miliardi), il Magistrato per il Po nelle province di Rovigo e Ferrara (50 miliardi) ed il Ministero dei Lavori Pubblici (43 miliardi) di cui 20 miliardi destinati alla Direzione Generale delle Opere Marittime.

Dei 20 miliardi sopracitati fu assegnata, alla fine dell'esercizio 1990, alle Opere Marittime, una somma pari a L.9,840 miliardi. Con D.M. 21.12.1991 n.3271 è stata approvata una seconda convenzione con la s.p.a. Aquater per la somma di L.21.800.000.000 ed impegnata la spesa di L.9.508.472.000, unica disponibilità esistente sul Capitolo 9419, con riserva di impegno della spesa restante negli esercizi successivi.

Gli interventi previsti riguardano:

- opere di miglioramento del Porto canale Candiano consistenti nel rialzo delle banchine a quota (+2,50) m. sul l.m.m. nell'adeguamento delle strade e piazzali, rifacimento rete fognaria per ml.6.500,00;
- opere di difesa delle coste mediante ricostruzione del rilevato dunale in località Lido Dante per ml.1500,00 in località Punta Marina e Marina di Ravenna, in località Porto Corsini e foce Lamone;
- ripascimenti artificiali protetti in località Casal Borsetti sud per ml.700,00 in località Casal Bosetti nord per ml.450,00 ed in località Lido di Classe nord per ml.450,00.

LEGGE 7 MARZO 1981 N.64 ART.30 (CAP.7531)

Ulteriori finanziamenti per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. Completamento opere portuali di Sciacca e di Mazara del Vallo.

Con l'art.30 della legge 64/81 fu concesso un finanziamento di L.10 miliardi in ragione di L.5 miliardi per i lavori di prolungamento del molo foraneo di ponente nel porto di Mazara del Vallo e di L.5 miliardi per i lavori di costruzione di tratti di banchina a giorno all'interno della nuova darsena nel porto di Sciacca.

Lo stanziamento è stato completamente impegnato ed i lavori sono stati collaudati.

SCIACCA: COSTRUZIONE DI TRATTI DI BANCHINA A GIORNO.

I lavori si riferiscono:

- alla costruzione di circa ml.170,00 di banchina a giorno larga ml.22,00, radicata al nuovo molo di levante;
- escavazione dei fondali a quota (-6,00) nel bacino portuale.

I lavori sono in fase di collaudo.

MAZARA DEL VALLO: PROLUNGAMENTO MOLO FORANEO DI PONENTE.

I lavori consistono nel prolungamento del molo foraneo di ponente per una lunghezza di ml.128,00 e nella escavazione dei fondali a quota (- 8,00), in modo da rendere più agevole e sicura la manovra di ingresso al porto.

Il prolungamento è stato realizzato a scogliera.

I lavori sono stati collaudati in data 18.6.1990.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48 (CAP.7596)

Costruzione del bacino di carenaggio del porto di Palermo.

Con la legge n.48/82 fu autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984 n.4105 fu approvata la convenzione 13 dicembre 1984 n.1382 con la Società concessionaria Bacino 5 ed impegnata la somma di L.20 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 1982-83 e 84.

Con D.M. 5.7.1988 n.1767 registrato alla Corte dei Conti l'11.8.1988, reg.12, foglio 231 fu impegnata l'ulteriore somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre, la legge 22 dicembre 1986 n.910 recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) autorizzò l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23.2.1982 n.48 di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989 n.2606 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.1989, reg.13, foglio 11, fu impegnata la somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1988.

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (Legge finanziaria 1990) dispose che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1990 fosse invece iscritto nel bilancio dell'esercizio 1991.

La legge 29.12.1990 n.405 (Legge finanziaria 1991) dispose, inoltre, che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1991 fosse iscritto per L.10 miliardi nel bilancio 1991 e per L.10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991 n.415 (Legge finanziaria 1992) ha disposto che lo stanziamento di L.10 miliardi per il 1992 sia iscritto per L.5 miliardi ^{nel bilancio '92 e per L.5 miliardi} nel bilancio 1993.

Con D.M. 4.3.1992 n.488 si è proceduto all'impegno della somma di L.15 miliardi di cui L.10 miliardi in conto residui '91 e L.5 miliardi in conto competenza '92.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpi con vasca di ml.310,00 x ml.52,00. Le fiancate sono costituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni:

ml.10,00 x ml.35,68 in pianta ed altezza media ml.13,80.

La platea ha lo spessore di m.2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml.20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, ammonta a L.35 miliardi, pari al 44% dell'importo totale del progetto.

LEGGE 26 APRILE 1983 N.130 (CAP.7532 - FIO 1983)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

Costruzione nuova diga foranea "Punta Riso" nel porto di Brindisi, per il riassetto della diga foranea nel porto di Augusta, nonché delle coste di Ostia e Torvaianica.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti spese:

L.99,7 miliardi per Brindisi, 14,5 miliardi per Augusta e 24,00 miliardi per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi fu assicurato un prestito della BEI per l'importo massimo di L.80 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate, L.138,2 miliardi), di L.15,133, di L.15,993, di L.2,481, di L.9,995, ancora di L.9,995, di L.5,997, ancora L.5,997, L.12,361 e L.4,606 per un totale di L.137,839 miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al porto di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi della legge 843/78 di cui agli interventi del piano triennale) ed i lavori del porto di Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n.1319 registrato alla Corte dei Conti il 25.11.1989 reg.12, foglio 23, è stato approvato, con impegno di L.24 miliardi sul Cap.7532, il progetto dei lavori di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della Vittoria al Canale dei Pescatori.

Con D.M. 18.2.1991 n.229/335 registrato alla Corte dei Conti il 3.4.1991 reg.6, foglio 288 è stata approvata, per l'importo di L.4.590.314.500 una perizia suppletiva relativa ai lavori di cui sopra; detti lavori sono in avanzata fase di esecuzione.

I lavori dei porti di Brindisi ed Augusta sono praticamente ultimati.

Con D.M. 24.12.1991 n.3084 è stata impegnata la somma di L.2.889.355.700 (resto dell'assegnazione Tesoro dell'aprile 1990) per la costruzione di opere di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso tra il canale dei Pescatori e Via Vivaldi. A tutt'oggi il capitolo, quindi, non presenta nessuna disponibilità.

BRINDISI: DIGA FORANEA "PUNTA RISO".

La lunghezza complessiva della diga costruita risulta di ml.2390,00 di cui ml.1310,00 a scogliera e ml 1080,00 a parete verticale, con cassoni cellulari.

I lavori sono stati ultimati il 28.6.1990, in corso di definizione il relativo collaudo.

Restano da eseguire l'impianto di illuminazione ed il segnalamento (faro) di testata, previsti in un progetto dell'importo di L.952.000.000.-

PORTO DI AUGUSTA: DIGA FORANEA.

I lavori eseguiti riguardano:

- il rifiorimento, con la ricostruzione del profilo della scogliera esterna, del III e del IV braccio della diga foranea, per complessivi ml.1475,00 con massi artificiali, da 60 tonn.

L'intervento è ultimato e collaudato.

COMUNE DI ROMA: LIDO DI OSTIA.

L'opera si estende dal molo nord del canale dei Pescatori al Pontile della Vittoria, per circa ml.3.000 di costa. L'intervento consiste nella costruzione di una barra longitudinale sommersa, in massi naturali, a circa 150 m dalla battigia, con retrostante versamento di materiale granulare di opportune dimensioni per la ricostruzione della spiaggia emersa e sommersa.

Il progetto prevede un avanzamento della linea di Battigia di circa 60 - 70 m., per complessivi 200.000 mq circa di nuova spiaggia emersa.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.830 (CAP.7533 - FIO 1984)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984

Costruzione del Molo VII nel porto commerciale di Trieste (1° lotto) per L.21,875 miliardi - Costruzione di una banchina di Portorosega nel bacino portuale di Monfalcone per 15 miliardi - Completamento del 1° stralcio del bacino portuale di Genova Voltri per L.160 miliardi - Completamento del lato Ovest della Darsena Toscana nel porto di Livorno per L.58,473 miliardi, nonché costruzione del terminale rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia per 40 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295,348), L.3 miliardi, di lire L.19,990 miliardi, di L.9,994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997, di L.3,130, di L.4.998, di L.3,839, di L.2,161, di L.19,990 e ancora di L. 29.985 per un totale di L.225,21 in c.t.

Si deve tenere presente che, alla data del 31.12.1987, andarono in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.94,068 miliardi per Genova, L.21,438 miliardi per Trieste, lire L.21,538 per Livorno, L.11,910 per Venezia per un totale di L.163,774 in c.t. alla data del 31.12.1991.

Si deve, comunque, tenere presente che il finanziamento di lire L.40 miliardi relativo al terminal rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia è stato revocato e parimenti è stata revocata la prima assegnazione di L.16 miliardi a suo tempo iscritta sull'apposito capitolo di bilancio. Alla restituzione di detto importo si è fatto fronte con la cancellazione degli impegni assunti e con parte della somma andata in economia al 31.12.1987.

PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA : TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A"

Il progetto dei lavori prevedeva:

- la costruzione di ml 600,00 di banchina, escavo del canale di penetrazione e del bacino di evoluzione;
- costruzione strada, piazzale ed opere ausiliarie;
- impianto elettrico, idrico ed antincendio.

I lavori sono sospesi per la mancanza del parere del Ministero dei BB.CC.AA. ed il finanziamento è stato revocato.

PORTO DI GENOVA VOLTRI: COMPLETAMENTO I STRALCIO I LOTTO DEL BACINO PORTUALE.

Il progetto complessivo si articola in una serie di interventi che si elencano:

- Tombamenti specchi acquei con materiali di risulta da dragaggi e con materiale proveniente
cave (avanzamento 100%)
- Viadotto tra casallo autostradale e varco
portuale (avanzamento 100%)
- pavimentazione ed infrastrutture di servizio;
- completamento rilevato mediante dragaggi;
- canalizzazione rivi (avanzamento 100%)
- capannone svuotamento contenitori (appalto);
- fabbricati di servizio, infrastrutture,
pavimentazione (avanzamento 60%);
- bilici stradali e ferroviari;
- mezzi meccanici (appaltati);
- cabine elettriche ed impianti
elettrici (lavori consegnati);
- impianti ferroviari (" ");
- modifica casello autostradale (convenzione in corso di
approvazione);
- convenzione ENEL (avanzamento 90 %)
- convenzione acqua / gas.

L'avanzamento degli interventi, complessivamente, è di circa il 50%.

PORTO DI LIVORNO: COMPLETAMENTO LATO OVEST DARSENA TOSCANA

I lavori si riferiscono al completamento della sponda Ovest della darsena Toscana, per uno sviluppo di banchina di ml.525,00. La banchina è costituita da cassoni cellulari in c.a. alti mt.12,40.

Il tirante d'acqua è di (-12,00) m., con piano di banchina a + 2,50. La profondità del piazzale è di circa 200,00 ml.

I lavori sono in corso d'esecuzione.

PORTO DI TRIESTE: COSTRUZIONE DEL MOLO VII (I LOTTO)

L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori ml 326,00 di banchina, in ampliamento di quelle esistenti e nuovi piazzali di servizio per mq. 49.500,00 circa.

La struttura del molo in ampliamento è del tipo "a giorno" con pali di grande diametro (1800 mm) e piastre in c.a.p. da 9.90 x 9.90 m, nervate sulle pareti e lungo gli assi ortogonali alle pareti.

Lavori attualmente sospesi per il fallimento della impresa appaltatrice. L'avanzamento raggiunto è dell'86%.

PORTO DI MONFALCONE: COSTRUZIONE BANCHINA DI PORTOROSEGA

Il lavoro si articola in due lotti. Il primo lotto è stato suddiviso in due stralci.

- il I stralcio del I lotto prevede la realizzazione di ml 160,00 di fronte banchinato, con struttura a gravità con massi prefabbricati in conglomerato cementizio, imbasato a quota (- 14,00) m dal lmm e l'escavazione dello specchio acqueo antistante a (- 10,50) m. I lavori sono ultimati.

- il II stralcio del I lotto prevedeva la realizzazione di ml 152,00 di banchina con caratteristiche identiche al I stralcio.

I lavori sono ultimati.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798 (CAP.7510)

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia - Opere a difesa del litorale.

L'art.3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L.7.500 milioni in ragione di L.2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84, 85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art.4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L.6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L.750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L.750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n.3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art.7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n.910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L.40 miliardi in ragione di L.5 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 15 miliardi per il 1989.

L'art.17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n.67, autorizzò una ulteriore spesa di L.800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n.104721 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L.101 miliardi di cui L.12 miliardi nel 1988, 38 miliardi nel 1989 e 51 miliardi nel 1990.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In base al D.L. 2 marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, si verificò una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510, pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.12.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	—	—	—	—
	40	101	25	101

Con D.M. 2.10.1989, n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990 reg.1, foglio 31, fu autorizzata la spesa di L.40 miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui 87, L.32 miliardi in c/residui 88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi ci si riservò di utilizzare i fondi da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa fu iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro fu iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.51 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto competenza/90 fu assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 di rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

Con nota 22 gennaio 1991 n.200329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap.7510, per l'anno finanziario 1990, pari a L.33 miliardi.

La residua disponibilità di L.30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n.945, fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta ^{quanto} disposto dell'On.le Ministro con D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7.

Gli interventi previsti si articolano:

- nella protezione del murazzo di Caroman con una scogliera sommersa estesa 800,00 m., ampia 30,00 m. in cresta a quota (- 0,50);
- nella difesa del litorale di Cavallino con ripascimento artificiale protetto, per un'estesa di 200,00 m;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml.50,00 con imbasamento a (-3,50) m. con massi prefabbricati e palancole in c.a.v.

L'avanzamento complessivo è di circa il 30% sul finanziamento di 7,50 miliardi.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N.887
(CAP.7534 - 7535 - 7536 - FIO 1985)
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1985

Lavori di ristrutturazione II braccio molo foraneo con piazzale operativo nel porto di Bari per L.21 miliardi - Lavori di completamento del terminal contenitori e degli accosti RO-RO a Capo Vado nel porto di Savona per L.63.740 miliardi - Lavori di completamento della Calata Artom dello sporgente Fornelli - IV lotto nel porto di La Spezia per L.50.879 miliardi - Spesa globale autorizzata L.135.619 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.10,465 miliardi per Bari, L.63,740 miliardi per Savona, di L.50,879 miliardi per La Spezia, per un totale di L.125,084 miliardi.

Sono stati finora finanziati completamente i lavori del porto di Bari con un impegno di L.19,527 miliardi (alla differenza tra la spesa effettiva e la prima assegnazione sul Cap.7536 si fece fronte utilizzando i normali fondi di bilancio di parte straordinaria del Cap.7501 per il 1986, salvo compensazione tra i due capitoli con gli stanziamenti a venire dello stesso Cap.7536).

La compensazione in questione è stata disposta con D.M. del Ministro del Tesoro 23.5.1990 n.139058 e la cifra di L.10,535 miliardi è stata iscritta sul Cap.7501 dello stato di previsione di questo Ministero.

I lavori del porto di La Spezia sono stati completamente finanziati per la cifra assegnata di L.50,879 miliardi, utilizzando per intero lo stanziamento del Cap.7534.

Lo stesso dicasi dei lavori del porto di Savona, completamente finanziati con l'azzeramento totale del Cap.7535.

PORTO DI BARI: II BRACCIO MOLO FORANEO

E' stata completata la nuova opera di difesa a scogliera

del II braccio del molo foraneo, per uno sviluppo di ml.400,00 e completato il terrapieno di servizio per mq.37.500,00.

Lavori ultimati in corso di collaudo.

Con un distinto progetto (n.5015 del 19.6.1990) è previsto l'utilizzo delle economie, complessivamente stimate in circa L.4,90 miliardi, per finanziare il consolidamento del fronte interno del II braccio.

PORTO DI LA SPEZIA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM E DELLO SPORGENTE FORNELLI (IV LOTTO)

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di banchina di circa ml.150,00 a levante del costruendo sporgente Fornelli.

L'opera è prevista in cassoni cellulari in c.a. (n.7) imbasati a quota (-13,00) m. sul l.m.m. con estradosso finito a quota (+1,90) m.

Lavori in corso di esecuzione.

PORTO DI SAVONA: COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTAINER E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO

Gli interventi previsti si articolano:

- nella costruzione di un terrapieno per un'estesa di 170.000 mq. con opera di difesa a gettata di sviluppo pari a ml.1.400,00;
- nella costruzione di una banchina a cassoni di sviluppo pari a ml.150,00 con tirante utile da (-10,00) m. a (-15,00) m. retrostante terrapieno di servizio di 68.000 mq;
- nel prolungamento del molo di sottoflutto per ml.303,00 con struttura a cassoni in c.a. poggiati a quota (-19,00) m;
- nella costruzione di vie di corsa per gru;
- nella fornitura di due scaricatori per containers e di due gru a cavalletto.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 n.879 (CAP.7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di L.90 miliardi, di cui L.10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in L.5 miliardi per il 1986, L.5 miliardi per il 1987 e L.10 miliardi per il 1988.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n.737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n.67- furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di L.25 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990 e L.20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n.541 (Legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.15 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 20 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di L.15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a L.5.104.400.000 a seguito di variazioni di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n.155 (riduzione di L.9.895.600.000 pari al 50% dei residui sul Cap.7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (Legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè L.20 miliardi per il 1991 e L.35 miliardi per il 1992. La differenza di L.9.895.600.000 fu iscritta sul Cap.7509 per l'esercizio 1990.

La legge 29 dicembre 1990 n.405 (Legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: L.10 miliardi per il 1991, L.35 miliardi per il 1992 e L.10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a L.4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n.913 furono impegnati L.10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n.1688 fu approvata nell'importo di L.54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece, una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n.3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Restano attualmente disponibili sul Capitolo 7509 L.9.907.910.955 in conto competenza '92 e L.10 miliardi dello stanziamento 1993.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml.546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml.288,00 della nuova banchina di riva n.26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n.23 e n.25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n.24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

LEGGE 28.2.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 34
CAP.7538 FIO 86

Porto di Livorno. Costruzione della banchina sulla sponda est della nuova darsena Toscana. II stralcio. I lotto. I parte. Delibera CIPE del 12 maggio 1988 pubblicata sulla G.U. del 21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del Bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio '92 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi.

Con D.M. 26.9.91 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lotto, I parte di cui sopra.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra n.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

Il piazzale utile a tergo della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq.18.000.

L'avanzamento dei lavori è di circa il 70%

LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 - FIO 1988

Porto di Napoli. Molo Flavio Gioia levante e calata Granili (ristrutturazione ed ampliamento banchina). Delibera CIPE del 19.12.1989 pubblicata sulla G.U. del 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia levante e calata Granili per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a L.6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n.3244/3246.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00) m., quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,00.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

D.P.R. 19 SETTEMBRE 1978 N.650

Finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo.

Con D.P.R. 19.09.78 n.650 veniva autorizzata la spesa, successivamente rifinanziata con la legge 22.12.1984 n.827 (finanziaria 1985) per l'importo di L. 30 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcana, in Comune di Gorizia.

Complesse vicende di ordine internazionale ed amministrativo non hanno consentito l'utilizzazione di dette disponibilità fermo restando l'obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Jugoslava.

Essendo state in gran parte superate le menzionate difficoltà si rende ora necessario, al fine di realizzare la costruzione di detta traversa, provvedere al rifinanziamento dell'importo di L. 80 miliardi considerato che il relativo capitolo risulta soppresso, lo stesso va ripristinato, rimodulando detto importo di 80 miliardi in ragione di L. 28 miliardi, per il 1992, L. 27 miliardi per il 1993 e L.25 miliardi per il 1994.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 29 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L. 600 miliardi nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte, attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed antinquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata 12 luglio 1985, sono stati affidati in concessione in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova, gli studi, le progettazioni e le opere indicate dalle lettere a), c), d) ed l), dell'art. 3 della legge n. 798/84, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente, per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986 n.910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L.700 miliardi, ripartita in ragione di L.100 miliardi nell'esercizio 1987 e di L.300 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988/1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art.4 della legge n.798/84).

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato alle Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L.211 miliardi.

L'art.17, comma 12, della legge finanziaria 1988, n.67, ha poi disposto un'integrazione di 800 miliardi (100 miliardi per il 1988, 300 per il 1989 e 400 per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia, ed alla Procuratoria di San Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2100 miliardi, hanno subito, tuttavia, per effetto

delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n.541 del 1988, n.407 del 1990 e n.405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Numerose difficoltà sono poi insorte in sede parlamentare per l'approvazione dei disegni di legge destinati ad attivare i nuovi flussi di risorse finanziarie accantonati negli appositi fondi speciali delle predette leggi finanziarie.

Successivamente tale situazione si è sbloccata, consentendo il perfezionamento di due iniziative legislative riguardanti Venezia: la legge 8 novembre 1991, n.360 e , più di recente la legge 5 febbraio 1992, n. 139.

La legge n.360, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", ha stanziato la somma di L.100 miliardi nel 1991 (lire 36 miliardi per lo Stato, lire 16 miliardi per la Regione Veneto e lire 48 miliardi per i Comuni di Venezia e di Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana, per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di

disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

Nelle ultime battute della passata legislatura è stata, infine, approvata una nuova legge per la salvaguardia n.139, del 5 febbraio 1992 che, con particolare tempestività, ha attivato i fondi accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti dell'ordine di circa L.1.700 miliardi per il prossimo triennio, idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti i 100 miliardi di lire che pure la legge finanziaria 1992 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro - Lavori Pubblici, già registrati alla Corte dei Conti, sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex art.4 nella seduta dell'11 febbraio 1992.

In particolare, per quanto attiene al nucleo di interventi più significativi previsti dalla legge speciale, cioè

gli sbarramenti mobili alle bocche di porto per la regolazione delle maree, il Consorzio concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici, in una lunga serie di studi, ricerche e sperimentazioni, ha acquisito un rilevante patrimonio conoscitivo e di esperienze che lo mette in grado di avviare la realizzazione del sistema di opere destinate a porre al sicuro la città dalle acque alte, secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento in data 19 giugno 1991.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N.845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza

Con la legge 10.12.1980 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio, la spesa di L.105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L.95,5 miliardi e, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L.10 miliardi.

Nella ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle Province di Ferrara e di Rovigo, con l'art. 7, comma 5, della legge 22.12.1986 n.910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale, descritto, autorizzando una spesa complessiva di L.250 miliardi, di cui L.50 miliardi riservati al ravennate, e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87/91.

Le successive leggi finanziarie n.67/88 e n.407/89 hanno incorporato la soppressione della quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990 60 miliardi;
- 1991 70 miliardi;
- 1992 70 miliardi;

da inserire negli stati di previsione dei Ministeri interessati, di concerto fra gli stessi, e d'intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua somma di L.150 miliardi in ragione di:

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 1991 30 miliardi;
- 1992 80 miliardi;
- 1993 50 miliardi.

Pertanto con D.M. 24.4.1991 n.1222, si è provveduto al riparto della somma di competenza di questo Ministero pari a L.68.160 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna...), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare...) come segue:

	Cap. 9419	Cap. 7740
1991 - 7280 milioni	2180 milioni	5460 milioni
1992 - 35700 =	15700 =	20000 =
1993 - 24840 =	15200 =	9540 =
-----	-----	-----
33160 milioni	33160 milioni	35000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 1992) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L.120 miliardi in ragione di:

- 1992 30 miliardi;
- 1993 50 miliardi;
- 1994 50 miliardi;

Con decreto ministeriale n.976 del 12.3.1992 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L.50.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap.9419	cap.7740
1992 14.900 milioni	6.700 milioni	6.200 milioni
1993 23.300 milioni	12.500 "	10.800 "
1994 22.340 milioni	9.800 "	12.540 "
-----	-----	-----
Totale L.50.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

LEGGE 1 DICEMBRE 1986 N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'articolo 2 della legge 1 Dicembre 1986 n. 879 per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrologica del bacino interregionale del Tagliamento, (di cui anche all'art.2 della legge 11.11.1982 n.828) e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito una autorizzazione di spesa di L. 280 miliardi nel periodo 1987/91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 miliardi è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 miliardi per il bacino dell'Alto Piave di competenza della regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 miliardi, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata destinata per L.105 miliardi alle opere di competenza statale e per L.105 miliardi per opere di competenza regionale (Regione Friuli-Venezia Giulia).

Questo Ministero, negli esercizi 1988/90 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

	1987/88	1989	1990	1991
Mag.Acque Ven.	34 mld	21,212915 mld	35,787135 mld	19 mld
Reg.Friuli VG	25 "	24 "	39 "	17 "
Reg. Veneto	1 "	2 "	3 "	4 "
	---	-----	-----	-----
	60 mld	47,212915 mld	77,787135 mld	40 mld

La legge 415/91 (finanziaria 92) ha rimodulato la ripartizione dei fondi stanziati sul capitolo 7739, già stabilita con legge finanziaria 407/89, nel seguente modo:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1992	1993	1994
5 mld	30 mld	20 ml
Pertanto con D.M. n.492 in data 6.3.92 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento del 1992 pari a L. 5 miliardi al Magistrato alle Acque di Venezia.		
- Magistrato alle Acque Venezia	19 miliardi	
- Regione Friuli-Venezia Giulia	17 miliardi	
- Regione Veneto	4 miliardi	

	40 miliardi	

Le ulteriori esigenze , già segnalate dal Magistrato alle Acque e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, potranno essere valutate in sede di predisposizione degli schemi previsionali e programmatici del triennio 1992/94, di cui alla legge 183/1989.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987 N. 384 CONVERTITO IN LEGGE 19.11.1987 N. 470

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dall'eccezionale avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.09.87 n. 384, convertito nella legge, 19.11.87 n. 470, ha previsto una spesa di L. 80 miliardi nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 miliardi per l'anno 87 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 miliardi. E' stato quindi necessario istituire il capitolo 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità. Nel corso del 1991 è stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.1991 il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n. 106/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po. Si è tuttavia in attesa che detta quota venga iscritta sullo stato di previsione di questo Ministero. Ulteriori interventi saranno certamente presi in esame nella più ampia ottica dalla pianificazione del Bacino del Po che la citata legge affida alla relativa Autorità.

LEGGE 11 MARZO 1988 N.67

"Legge finanziaria 1988" art.17 comma 39 interventi in materia di acquedotti interregionali.

L'articolo 17, comma 39 della legge 11.3.88 n.67, "legge finanziaria 1988" ha disposto un'autorizzazione di spesa di L.270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere interregionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma è ripartita in ragione di L.10 miliardi nel 1989, L.60 miliardi nel 1990 e L.100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, com'è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione di risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva, uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n.274 del 24.03.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nella indicazione delle proposte.

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel secondo capoverso effettuate dalla legge 31.12.1991 n.415 (finanziaria 1992), il quadro di ripartizione dei fondi risulta: L.10 miliardi nel 1989, L.60 miliardi nel 1990 e L.100 miliardi per il 1991, L.20 miliardi nel 1992, L. 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute, è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziato che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVVEDITORATO ALLE	FINANZIAMENTO (mlrd di lire)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria.	Provveditorato alle OO.PP. di Bari	216.000
Acquedotto del Fionia a servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio	Provveditorato alle OO.PP. Firenze	30.000
Acquedotto del Basso Livenza a servizio dei Comuni del Veneto e del Friuli V.G.	Provveditorato alle OO.PP. Venezia	18.000
Acquedotto della Valle del Lamone	Provveditorato alle OO.PP. Firenze	0.650

a servizio dei
Comuni della To-
scana e della
Emilia Romagna

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000

Nota: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò Mantovano e della Bassa pianura modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi completamente dell'acquedotto del Pertusillo (Provv. Bari) e L. 3 miliardi per il completamento dell'acquedotto del Fiora (Provv. Firenze).

Nel 1991 risultano impiegati 97 miliardi (i restanti 2 miliardi sono stati impegnati in conto residui nell'anno 1991).

Il settore acquedottistico, pertanto, impone la necessità di un rifinanziamento per lo meno della somma di L. 200 miliardi, modulabili nel triennio a venire, in considerazione della complessiva situazione del Paese nel settore, atteso che la previsione di spesa ipotizzata nella precedente legge finanziaria (1990), per oggettive cause non ha potuto trovare ancora riconoscimento legislativo.

LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183.

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.

Il processo d'attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto, caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di Bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Dopo i primi oggettivi ritardi, sono stati, tuttavia, adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare, si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.12 della legge (D.F.C.M. del 10.08.1989);
- alla nomina dei Segretari generali delle stesse Autorità di Bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all'art.6 della legge (D.F.C.M. 15.12.1989), insediatosi in data 26.1.1990;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle 3 Autorità di Bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge (D.F.C.M. del 23.03.1990);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il Bacino regionale pilota del Serchio di cui all'art.30 (D.F.C.M. 1 giugno 1990);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- ai sensi dell'art.7 della legge, nella sua nuova veste anche di segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7 agosto 1990 n.253, d'iniziativa governativa recante integrazione e modifica della legge n.183/189.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art.31 della citata legge n.183, si è introdotta, limitatamente al primo anno una procedura semplificata che rende più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L.802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dalla applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quelle che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Prendendo poi atto dell'inevitabile ritardo verificatosi nella predisposizione dei già citati schemi previsionali e programmatici il cui termine per la presentazione era stato prorogato al 31.10.90, con D.P.C.M. 1.3.91, si è provveduto alla ripartizione dei fondi disponibili nel periodo 1989/1993.

Conclusivamente con il cennato D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91, e pubblicato sulla G.U. il 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale la complessiva somma di L. 1.976.826.000.000.= ripartiti in ragione di L.802.000.000.000.= per il 1989 e L.44.826.000.000.= per il 1990, L.130.000.000.000.= per il 1991, L.600.000.000.000.= per il 1992 e L.400.000.000.000.= per l'anno 1993, l'anzidetta

complessiva somma riferentesi al triennio 1989/1991, interessa anche gli esercizi 1991/1992 a seguito di slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.1989 n.407 (finanziaria 1990) e 29.12.1990 n.405 (finanziaria 1991).

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89/91 come sotto specificato.
Cap.7748 "spese per studi progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 90 per l'importo di L.90 miliardi.

La quota prevista per l'esercizio 1991 pari a L.20 miliardi non è stata trasferita in quanto non sono pervenute da parte dell'organo competente le relative proposte.

Cap.7749 "spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in c/residui disponibilità finanziarie per L.743.257.520.000 ed in c/competenza L.15.495.050.000;

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in c/residui L.48.588.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in c/residui L.30 miliardi e L.113.307.450.000 in c/competenza 1991.

CAPITOLO 8267 LL.PP. (finanziamenti venticinquennali)

(in milioni)

al 31.12.1992 Competenza f. 1.545 Cassa f. 1.545
 così ripartite:

Legge 5.8.1978 n. 457 art. 36

1° biennio	1978	f. 70	scadenza 2002
	1979	f. 70	" 2003
		<u>f. 140</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)
2° biennio	1980	f. 70	scadenza 2004
	1981	f. 70	" " 2005
		<u>f. 140</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Legge 25.3.1982 n. 94 art. 1 comma 11°:

3° biennio	1982	£. 45	scadenza 2006
	1983	£. 120	slittata al <u>1986</u> scadenza 2010
		—————	
		£. <u>165</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)
4° biennio	1984	£. 120	scadenza 2008
	1985	£. 115	ridotto a £. 110 dall'art. 5 quater legge 118/85 - scadenza 2009
		—————	
		£. <u>235</u>	Ripartizione CIPE ridotta successivamente a £. <u>230</u> (vedi Relazione semestrale al Parlamento) Si richiama l'attenzione sulla necessità di ripristinare in bilancio lo stanziamento di 115 miliardi mediante l'elevazione di £. 5 miliardi dell'attuale £. 110 miliardi previsto per il 1985 fin da tale anno.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Legge 94/82 art. 1 c. IV maggiori oneri 1° quadriennio Legge 457/78 art.36

£. 140

Scadenza 2006

Ripartizione CIPE (vedi Relazione
semestrale)

Legge 5/4/85 n. 118 art. 3 c. 7 - 7 bis

5° biennio	1986	£. 130	slittato a <u>1990</u> scadenza al 2014
	1987	£. 150	scadenza 2011
		£. <u>280</u>	£. 250 ripartiti dal CIPE (V.Rel. sem.le Parl.) £. 30 programma straord. CER

Legge 11.3.88 n. 67 art. 22 c. 3

6° biennio	1988	£. 150	scadenza 2012
	1989	£. 150	slittato al <u>1991</u> scadenza 2015
		£. <u>300</u>	£. 250 ripartiti dal CIPE (V.Rel. sem.le Parl.) £. 50 programm.straord. CER

Legge 11.3.88 n.67 art.22 c.3

7° biennio		L. 100	scadenza 2014 ripartiti dal CIPE (v.Rel. sem.le Parl.)
		L. 50	Programma straordinario CER L.203/91
		L. <u>150</u> ===	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si riassume la situazione complessiva in c/competenza ed in c/cassa delle annualità in corso che debbono essere iscritte nelle future leggi finanziarie e di bilancio fino alle rispettive scadenze:

1° Biennio	f.	140
2° "	f.	140
3° "	f.	165
4° "	f.	230
5° " + progr.straord.	L.	280
6° Biennio + progr.straord.	L.	300
7° Biennio + progr.straord.	L.	150
M.O. (1 e 2 bien.)	L.	140

L.1.545 Totale al 31.12.1992
=====

CAPITOLO 8268 (edilizia agevolata rurale)

(in milioni)

Legge 5.8.1978 art. 37 (finanziamento quindicennale)

1978

f. 30

scadenza 1992 -

Ripartiti dal CIPE (Vedi Rel.
sem.le Parl.)

CAPITOLO 8269 (completamento programmi leggi ante 457/78 finanziamento venticinquennale)

(in milioni)

Legge 5.8.1978 n. 457 art. 38

1977

l. 20

scadenza 2001 Ripartiti dal CIPE (Vedi Rel. sem.le Parl.)

CAPITOLO 8270 (mutui individuali)
 finanziamento venticinquennale

(in milioni)

Legge 15.2.1980 n. 25 art. 9

1980	£. 70	scadenza 2004
1981	£. 50	" 2005
	<u>£. 120</u>	Ripartiti dal CIPE (Vedi Rel. sem.le Parl.)

Legge 25.3.1982 n. 94 art. 2 c. 12

1982	£. <u>30</u>	scadenza 2006 Ripartiti dal CIPE (Vedi Rel. sem.le Parl.)
------	--------------	--

Si riassume la situazione complessiva del capitolo in c/competenza e c/cassa le cui annualità in corso debbono essere iscritte nelle future leggi finanziarie e di bilancio fino alle relative scadenze:

art. 9 L. 25/80	£. 120
art. 2 c. 12 L. 94/82	£. 30
	<u>£. 150</u> al 31.12.1992

XI LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I capitoli esauriti ai fini previsionali i cui stanziamenti per contributi in c/capitale iscritti nei relativi bilanci di previsione del Ministero LL.PP. sono stati globalmente impegnati e trasferiti alla Cassa DD. e PP. per il meccanismo citato in premessa da parte del CER sono i seguenti:

CAPITOLO 8271 (esaurito)

(in milioni)

L. 94/82 art. 2 c. 10 f. 440 Ripartiti dal CIPE

Storia del capitolo

	<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>
1982	70	1985	70
1983	150	1985	150
1984	120	1984	90
1986	100	1985	30
	<u>440</u>	1986	<u>100</u>
			<u>440</u>

CAPITOLO 8274 (esaurito):

L. 23.12.1986 n. 899 art. 5 c. 1 lett. b) f. 200 Ripartiti dal CIPE

Storia del capitolo

	<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>
1986	<u>200</u>	1987	50
		1988	<u>150</u>
			<u>200</u>

CAPITOLO 2236 in coogestione con altre Direzioni Generali

Per il CER - Divisione II Flussi finanziari - su tale capitolo deve essere iscritta la somma di f. 2 miliardi fino al 1997 per effetto del ruolo fisso in corso riferito alla legge 23.3.1973 n. 36 art. 5 bis e L. 8.8.1977 n. 513 art. 12 (alluvionati Calabria e Sicilia)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 — art. 36
I BIENNIO 1978/79

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1978/79	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 art. 2 e trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	11.349,0	164.560,5	12.11.91	139.848,8	
VALLE D'AOSTA	258,0	3.741,0	26.05.92	3.571,7	
LOMBARDIA	13.799,0	200.085,5	28.06.90	168.919,1	
TRENTO	1.895,0	27.477,5	14.05.90	17.045,0	
BOLZANO	2.141,0	31.044,5	02.95.91	11.780,0	
VENETO	5.545,0	80.402,5	11.12.91	50.957,5	
FRIULI V. GIULIA	3.224,0	46.748,0	02.04.92	21.287,7	
LIGURIA	3.740,0	54.230,0	19.05.87	26.809,8	
EMILIA ROMAGNA	12.767,0	185.121,5	02.04.92	139.537,0	
TOSCANA	9.672,0	140.244,0	13.02.90	88.412,6	
UMBRIA	4.772,0	69.194,0	14.04.92	47.854,1	
MARCHE	3.224,0	46.748,0	11.06.91	40.300,0	
LAZIO	16.121,0	233.754,5	26.05.92	195.874,2	
ABRUZZO	2.708,0	39.266,0	03.06.92	32.793,2	
MOLISE	903,0	13.093,5	04.06.92	9.808,5	
CAMPANIA	11.091,0	160.819,5	18.06.91	23.306,2	
PUGLIA	7.222,0	104.719,0	23.04.92	45.020,9	45.254,1
BASILICATA	2.063,0	29.913,5	26.05.92	18.919,7	
CALABRIA	4.514,0	65.453,0	14.04.92	50.962,0	
SICILIA	12.510,0	181.395,0	09.02.89	66.413,7	
SARDEGNA	3.482,0	50.489,0	26.05.92	39.275,8	
Accantonamento	7.000,0	-			
TOTALE	140.000,0	1.928.500,0		1.238.697,5	45.254,1

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1976 n. 457 - art. 36
II Biennio 1980/81

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 80/81	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 artt. 2 e 6 trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	9.979,0	124.737,5	12.11.91	98.837,1	
VALLE D'AOSTA	253,0	3.162,5	14.11.91	2.175,3	
LOMBARDIA	14.844,0	185.550,0	28.06.90	85.962,7	
TRENTO	1.895,0	23.687,5	14.05.90	17.055,0	
BOLZANO	2.142,0	26.775,0	19.02.85	2.142,0	
VENETO	5.968,0	74.600,0	15.01.92	43.793,9	
FRIULI V. GIULIA	2.836,0	35.450,0	03.04.92	3.674,2	
LIGURIA	3.289,0	41.112,5	18.02.91	19.526,1	
EMILIA ROMAGNA	11.231,0	140.387,5	02.04.92	40.604,7	
TOSCANA	8.507,0	106.337,5	30.06.92	56.806,1	
UMBRIA	4.197,0	52.462,5	14.04.92	35.334,6	
MARCHE	2.836,0	35.450,0	05.06.91	21.012,1	
LAZIO	14.552,0	181.900,0	30.06.92	61.561,8	
ABRUZZO	2.840,0	35.500,0	03.06.92	20.494,5	
MOLISE	880,0	11.000,0	04.06.92	9.229,4	
CAMPANIA	12.796,0	159.950,0	14.04.92	31.799,1	
PUGLIA	8.334,0	104.175,0	16.10.91	12.830,5	74.676,5
BASILICATA	1.960,0	24.500,0	26.02.92	10.464,4	
CALABRIA	5.208,0	65.100,0	14.02.92	19.849,2	
SICILIA	14.435,0	180.437,5	22.02.89	89.518,7	
SARDEGNA	4.018,0	50.225,0	26.05.92	20.403,1	
Accantonamento	7.000,0	-	-	-	
TOTALE	140.000,0	1.662.500,0	-	703.074,5	74.676,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA AGEVOLATA
 LEGGE 25.3.1982, n.94 - art.1 - comma 4
 FONDI PER MAGGIORI ONERI 1978/1981
 (in milioni)
 Tav. n.

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo (°)	Legge 179/92 artt.2 e 6 Trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	10.667,0	117.337	19.11.91	91.426,2	
VALLE D'AOSTA	253,0	2.783	-	(°)	
LOMBARDIA	14.324,0	157.564	17.07.90	54.357,8	
TRENTO	1.887,0	20.757	10.11.89	13.209,0	
BOLZANO	2.141,0	23.551	10.11.89	14.987,0	
VENETO	5.759,0	63.349	-	-	
FRIULI V. GIULIA	3.032,0	33.352	-	-	
LIGURIA	3.511,0	38.621	-	(°)	
EMILIA ROMAGNA	11.997,0	131.967	18.03.91	40.558,2	
TOSCANA	9.084,0	99.924	13.03.90	43.743,4	
UMBRIA	4.482,0	49.302	04.05.92	40.655,6	
MARCHE	3.033,0	33.363	-	-	
LAZIO	15.335,0	168.685	-	-	
ABRUZZO	2.780,0	30.580	-	(°)	
MOLISE	891,0	9.801	-	-	
CAMPANIA	11.943,0	131.373	04.05.92	18.036,8	
PUGLIA	7.781,0	85.591	23.04.92	5.837,4	64.191,6
BASILICATA	2.008,0	22.088	-	-	
CALABRIA	4.868,0	53.548	-	-	
SICILIA	13.473,0	148.203	-	-	
SARDEGNA	3.751,0	41.261	-	-	
accantonamento	7.000,0	-	-	-	
TOTALE	140.000,0	1.463.000,0		322.811,4	64.191,6

Fonte: C.F.R.
 Data di aggiornamento: 30.6.92
 Elaborazione: Div. II

(°) Regioni che hanno utilizzato i fondi per nuovi programmi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
III BIENNIO 1982/83

Tav. n. (in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 82/83	Limiti d'impegno annuali depositati c/o Cassa DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 artt2 e 6 trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	12.139,0	98.218,2	12.11.91	74.639,4	
VALLE D'AOSTA	308,0	2.492,0	14.11.91	992,1	
LOMBARDIA	20.580,0	166.516,8	28.06.90	23.718,8	
TRENTO	2.234,0	18.074,8	14.05.90	14.686,0	
BOLZANO	2.524,0	20.421,2	02.05.91	19.116,0	
VENETO	8.027,0	64.945,0	04.12.91	46.496,1	
FRIULI V. GIULIA	3.211,0	25.979,4	03.04.92	15.092,7	
LIGURIA	4.086,0	33.059,2	16.07.90	2.670,6	
EMILIA ROMAGNA	12.253,0	99.142,2	20.02.91	42.767,6	
TOSCANA	9.745,0	78.845,0	11.06.91	32.673,1	
UMBRIA	3.957,0	32.015,4	14.04.92	23.834,2	
MARCHE	3.415,0	27.630,2	30.06.92	15.327,9	
LAZIO	16.879,0	136.564,6	13.03.90	28.426,5	
ABRUZZO	3.228,0	26.117,2	03.06.92	6.370,6	
MOLISE	850,0	6.877,2	11.06.92	3.359,7	
CAMPANIA	15.248,0	123.368,0	14.04.92	20.964,1	
PUGLIA	10.245,0	82.890,2	17.10.91	15.761,2	46.639,0
BASILICATA	2.160,0	17.476,0	26.02.92	4.252,4	
CALABRIA	5.779,0	46.756,6	30.06.92	19.927,0	
SICILIA	15.475,0	125.205,0	17.10.91	3.868,7	
SARDEGNA	4.407,0	35.655,8	26.05.92	29.180,2	
accantonamento	8.250,0	-	-	-	
TOTALE	165.000,0	1.268.250,0 (*)	-	444.124,9	46.639,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

(*) stanziamento legislativo per il 1983 di L. 120 miliardi slittato al 1986
(vedi Legge finanziaria 1986).

XI LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA AGEVOLATA
 LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
 IV BIENNIO 1984/1985

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 84/85	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 artt.2 e 6 Trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	16.920,2	144.189,6	02.04.92	26.356,3	
VALLE D'AOSTA	429,6	3.660,8	14.11.91	1.317,5	
LOMBARDIA	28.688,3	244.474,2	28.06.90	39.064,2	
TRENTO	3.113,3	26.530,7	14.05.90	15.905,0	
BOLZANO	3.517,5	29.975,2	02.05.91	21.564,0	
VENETO	11.188,8	95.348,0	04.12.91	35.434,4	
FRIULI V.GIULIA	4.476,7	38.149,8	31.07.91	12.038,1	
LIGURIA	5.695,2	48.533,0	16.07.90	4.928,4	
EMILIA ROMAGNA	17.080,7	145.557,3	03.06.92	22.351,2	
TOSCANA	13.572,9	115.664,7	02.04.92	25.193,8	
UMBRIA	5.516,1	47.006,8	14.04.92	9.772,6	
MARCHE	4.761,5	40.576,3	05.06.91	8.957,4	
LAZIO	23.513,8	200.378,4	13.03.90	23.073,4	
ABRUZZO	4.499,2	38.341,0	03.06.92	12.424,3	
MOLISE	1.505,3	12.827,8	11.16.92	5.838,9	
CAMPANIA	21.231,4	180.928,2	14.04.92	8.446,5	
PUGLIA	14.031,0	119.568,1	13.02.90	10.808,4	80.697,7
BASILICATA	3.010,5	25.655,0	14.04.92	936,9	
CALABRIA	8.056,9	68.658,8	30.06.92	14.235,2	
SICILIA	21.547,6	183.623,0	16.10.91	5.386,9	
SARDEGNA	6.143,5	52.353,3	-	-	
accantonamento	11.500,0	-	-	-	
TOTALE	230.000,0 (*)	1.862.000,0		304.033,4	80.697,7

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

(*) Stanziamento legislativo per il 1985 di L.115 miliardi ridotto dall'art.5 quater legge 118/1985 a L.110 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n. 457 - art. 36
V Biennio 1986/87

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 86/87	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 artt. 2 e 6 trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	18.392,0	83.867,4	02.05.91	17.183,4	
VALLE D'AOSTA	466,0	2.124,9	14.11.91	435,9	
LOMBARDIA	31.182,0	142.189,8	28.06.90	15.913,3	
TRENTO	3.384,0	15.431,1	29.03.89	6.768,0	
BOLZANO	3.823,0	17.433,0	02.05.91	11.469,0	
VENETO	12.161,0	55.454,1	03.12.91	36.875,8	
FRIULI V. GIULIA	4.865,0	22.184,4	31.07.91	19.124,1	
LIGURIA	6.190,0	28.226,4	16.07.90	2.455,6	
EMILIA ROMAGNA	18.565,0	84.656,4	03.06.92	42.862,7	
TOSCANA	14.758,0	67.296,6	02.04.92	7.689,2	
UMBRIA	5.996,0	27.341,4	14.04.92	21.345,4	
MARCHE	5.176,0	23.602,5	30.06.92	6.428,6	
LAZIO	25.565,0	116.576,4	09.02.89	6.391,3	
ABRUZZO	4.891,0	22.302,9	03.06.92	14.299,3	
MOLISE	1.493,0	6.808,2	11.06.92	1.554,7	
CAMPANIA	23.088,0	105.281,4	14.04.92	274,7	
PUGLIA	15.365,0	70.059,9	16.10.91	31.499,5	7.832,5
BASILICATA	3.273,0	14.925,0	26.02.92	1.267,2	
CALABRIA	8.758,0	39.936,6	17.10.91	2.844,6	
SICILIA	23.432,0	106.849,8	19.11.88	5.858,0	
SARDEGNA	6.678,0	30.451,8	-	1.699,5	
Accantonamento	12.500,0	-	-	-	
TOTALE	250.000,0	1.083.000,0		253.639,5	7.832,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

* Stanziamento legislativo di L. 130 miliardi previsto per il 1986 slittato
al 1990 (vedi legge finanz. 1986/1987/1988/1989/1990).

Elaborazione: Div. II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA AGEVOLATA
 Legge 11.3.1988 n.67 - art.22 c.3°
 VI Biennio 1988/89
 Tav. n. (in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 88/89	Limiti d'impegno		Data ultima effettuata	Erogazione	Importo	Legge 179/92 art.2 e 6 trasferimento fondi in c/capitale
		annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92				
PIEMONTE	18.114,0	68.833,2	09.12.91	4.572,4			
VALLE D'AOSTA	460,0	1.748,0	-	-			
LOMBARDIA	30.711,0	116.701,8	05.09.90	7.677,7			
TRENTO	3.384,0	12.859,2	-	-			
BOLZANO	3.824,0	14.531,2	18.02.92	7.648,0			
VENETO	11.978,0	45.516,4	17.10.91	2.994,5			
FRIULI V. GIULIA	4.792,0	18.209,6	-	-			
LIGURIA	6.097,0	23.168,6	04.03.91	1.524,2			
EMILIA ROMAGNA	18.285,0	69.483,0	13.05.92	4.702,2			
TOSCANA	14.535,0	55.233,0	-	-			
UMBRIA	5.904,0	22.435,2	06.04.92	1.579,0			
MARCHE	3.415,0	12.977,0	12.12.91	858,2			
LAZIO	26.978,0	102.516,4	12.03.90	6.744,5			
ABRUZZO	5.006,0	19.022,8	-	-			
MOLISE	1.528,0	5.806,4	20.12.91	382,00			
CAMPANIA	23.632,0	89.801,6	-	-			
PUGLIA	15.725,0	59.755,0	11.05.91	3.931,2		24.373,7	
BASILICATA	3.349,0	12.726,2	-	-			
CALABRIA	8.963,0	34.059,4	31.10.91	2.240,7			
SICILIA	23.984,0	91.139,2	-	-			
SARDEGNA	6.836,0	25.976,8	11.05.91	1.709,0			
accantonamento	12.500,0	-	-	-			
TOTALE	250.000,0 *	902.500,0 *		46.563,6		24.373,7	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

(*) stanziamento di L. 150 miliardi previsto per l'anno 1989 dall'art.22 c.3°
 legge 67/88 slittato al 1991 (vedi leggi finanziarie 1989/90/91)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 Tav. n.

EDILIZIA AGEVOLATA
 Legge 11.3.1988 n.67 - art.22 c.3°
 VII Biennio 1990/91
 (in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 90/91	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	7.357	22.071,		
VALLE D'AOSTA	187	561		
LOMBARDIA	12.473	37.419		
TRENTO	1.354	4.062		
BOLZANO	1.529	4.587		
VENETO	4.865	14.595		
FRIULI V. GIULIA	1.946	5.838		
LIGURIA	2.476	7.428		
EMILIA ROMAGNA	7.426	22.278		
TOSCANA	5.903	17.709		
UMBRIA	2.398	7.194		
MARCHE	2.070	6.210	10.06.92	517,5
LAZIO	10.227	30.681		
ABRUZZO	1.956	5.868		
MOLISE	597	1.791		
CAMPANIA	9.235	27.705		
PUGLIA	6.145	18.435		
BASILICATA	1.309	3.927		
CALABRIA	3.503	10.509		
SICILIA	9.373	28.119		
SARDEGNA	2.671	8.013		
accantonamento	5.000	-		
TOTALE	100.000	285.000		517,5

Fonte: C.E.R.
 Data di aggiornamento: 30.6.92
 Elaborazione: Div. II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
L. EGGE 5.8.1978 n. 457 - art. 38
I BIENNIO 1978/1979

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1977	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 artt. 2 e 6 Trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	1.707,0	27.312	12.11.91	23.895,9	
VALLE D'AOSTA	39,0	624	- (*)	-	
LOMBARDIA	2.075,0	33.200	06.02.82	15.896,0	
TRENTO	285,0	4.560	14.05.90	3.705,0	
BOLZANO	322,0	5.152	02.05.91	4.508,0	
VENETO	834,0	13.344	04.12.91	11.147,6	
FRIULI V. GIULIA	485,0	7.760	14/4.92	2.334,8	
LIGURIA	562,0	8.992	25.07.89	6.531,1	
EMILIA ROMAGNA	1.920,0	30.720	14.07.88	13.410,4	
TOSCANA	1.454,0	23.264	19.12.89	17.762,7	
UMBRIA	718,0	11.488	06.06.88	7.191,6	
MARCHE	484,0	7.744	31.03.89	7.604,7	
LAZIO	2.424,0	38.784	20.09.91	22.086,9	
ABRUZZO	407,0	6.512	10.06.92	3.370,3	
MOLISE	136,0	2.176	05.05.92	1.762,9	
CAMPANIA	1.668,0	26.688	05.05.92	24.601,0	
PUGLIA	1.086,0	17.376	14.04.92	13.477,9	1.726,1
BASILICATA	310,0	4.960	26.02.92	3.683,6	
CALABRIA	679,0	10.864	06.06.88	7.772,5	
SICILIA	1.881,0	30.096	25.07.90	12.391,1	
SARDEGNA	524,0	8.384	26.05.92	7.860,0	
TOTALE	20.000,0	320.000		210.993,4	1.726,1

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

(*) Fondi utilizzati 1° biennio (L. 457/78 art. 38 c. 2°)
L. 457/78 art. 35

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. al 30.6.92	Erogazioni	Art. 5 bis Legge 118/85		(in milioni)
				Trasferimento in conto capitale disposto	Erogazioni	
PIEMONTE	8.920,0	112.243	15.029,1	64.939,9	37.350,0	
VALLE D'AOSTA	226,0	2.845	1.828,2	-	-	
LOMBARDIA	15.480,0	194.789	52.132,4	-	-	
TRENTO	1.710,0	21.517,5	16.387,5	-	-	
ROLZANO	1.932,0	24.310,5	20.446,5	-	-	
VENETO	6.984,0	87.882	26.755,7	29.819,0	29.819,0	
FRIULI V. GIULIA	2.492,0	31.358	5.124,9	-	-	
LIGURIA	3.294,0	41.450	17.782,1	12.201,1	12.201,1	
EMILIA ROMAGNA	8.898,0	111.966	20.724,9	57.094,1	57.094,1	
TOSCANA	7.339,0	92.350	28.046,3	15.000,0	2.100,0	
UMBRIA	2.648,0	33.321	16.439,0	13.098,5	9.849,0	
MARCHE	2.663,0	33.509	19.867,4	8.138,3	8.138,3	
LAZIO	11.614,0	146.142,	15.834,9	-	-	
ABRUZZO	2.687,0	33.811	12.065,0	16.372,0	15.500,0	
MOLISE	779,0	9.802	3.992,8	-	-	
CAMPANIA	11.964,0	150.547	14.583,7	92.602,0	-	
PUGLIA	8.185,0	102.994	12.194,2	-	-	
BASILICATA	1.596,0	20.084	3.206,2	10.390,4	10.390,4	
CALABRIA	4.714,0	59.318	12.142,8	35.248,9	21.208,5	
SICILIA	12.239,0	154.007	5.891,3	-	-	
SARDEGNA	3.636,0	45.754	2.060,4	-	-	
TOTALE	120.000,0	1.510.000,0	322.535,3	354.904,2	203.650,4	

EDILIZIA AGEVOLATA

Legge 15.12.1980 n.25 art.9
contributi per mutui individuali

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Fav. n.

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.

LEGG. 25.3.1982, n.94 - art.2 - comma 12
 Fondi per mutui individuali

EDILIZIA AGEVOLATA

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. al 30.6.92	Erogazioni	Trasferimento in conto capitale art.5 bis L.118/85	Erogazioni
PIEMONTE	2.229,9	24.528,9	13 090,1	8.242,1	8.242,1
VALLI D'AOSTA	56,4	620,4	-	-	-
LOMBARDIA	3.870,0	42.570,0	-	-	-
TRENTO	427,5	4.702,5	-	-	-
BOLZANO	483,0	5.313,0	-	-	-
VENETO	1.746,0	19.206,0	12.364,6	-	-
FRIULI V.GIULIA	623,1	6.854,1	-	-	-
LIGURIA	823,5	9.058,5	568,4	5.328,5	5.328,5
EMILIA ROMAGNA	2.224,5	24.469,5	-	20.020,5	20.020,5
TOSCANA	1.834,8	20.182,8	-	-	-
UMBRIA	662,1	7.283,1	-	6.621,0	2.648,0
MARCHE	665,7	7.322,7	-	2.014,4	2.014,4
LAZIO	2.903,4	31.937,4	2.237,9	-	-
ABRUZZO	671,7	7.388,7	-	5.158,5	5.158,5
MOLISE	194,7	2.141,7	309,0	-	-
CAMPANIA	2.991,0	32.901,0	-	-	-
PUGLIA	2.046,3	22.509,3	-	-	-
BASILICATA	399,0	4.389,0	-	-	-
CALABRIA	1.178,4	12.962,4	537,9	1.710,7	-
SICILIA	3.060,0	33.660,0	-	-	-
SARDEGNA	909,0	9.999,0	-	-	-
TOTALE	30 000,0	330 000,0	29.107,9	49 095,7	43 412,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA RURALE
 LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.37

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1978	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.92	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	2.128,0	31.920,0	31.10.91	23.133,0
VALLE D'AOSTA	111,0	1.665,0	21.10.85	138,8
LOMBARDIA	1.658,0	24.870,0	03.04.87	162,1
TRENTO	406,5	6.097,5	-	-
BOLZANO	458,5	6.877,5	-	-
VENETO	1.907,0	28.605,0	18.05.92	2.135,6
FRIULI V. GIULIA	442,0	663,0	13.01.92	1.341,3
LIGURIA	442,0	663,0	28.07.87	289,6
EMILIA ROMAGNA	2.349,0	35.235,0	07.02.92	13.932,3
TOSCANA	1.382,0	20.730,0	28.11.91	2.829,8
UMBRIA	691,0	10.365,0	18.05.92	2.947,3
MARCHE	1.299,0	19.485,0	18.02.92	6.044,3
LAZIO	1.713,0	25.695,0	18.11.91	428,2
ABRUZZO	1.326,0	19.890,0	05.05.92	1.338,4
MOLISE	581,0	8.715,0	11.06.92	352,1
CAMPANIA	2.764,0	41.460,0	11.06.92	210,5
PUGLIA	2.211,0	33.165,0	-	-
BASILICATA	1.050,0	15.750,0	-	-
CALABRIA	1.326,0	19.890,0	01.04.92	362,3
SICILIA	2.487,0	37.305,0	-	-
SARDEGNA	1.768,0	26.520,0	05.05.92	2.791,2
accantonamento	1.500,0	-	-	-
TOTALE	30.000,0	427.500,0		58.436,8

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II e III

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA SOVVENZIONATA
 LEGGE 25.3.82 n.94 art.2 - comma 10
 (contributi in conto capitale a singoli)

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione fondi D.M. n. 11 del 3.1.83	Somme messe a disposizione	Erogazioni	Residui
PIEMONTE	32.705,200	32.705,200	32.705,200	-
VALLE D'AOSTA	827,200	827,200	827,200	-
LOMBARDIA	56.760,000	56.760,000	56.760,000	-
TRENTO	6.270,000	6.270,000	6.270,000	-
BOLZANO	7.084,000	7.084,000	7.084,000	-
VENETO	25.608,000	25.608,000	24.644,795	963,205
FRIULI V. GIULIA	9.138,800	9.138,800	9.138,800	-
LIGURIA	12.078,000	12.078,000	12.078,000	-
EMILIA ROMAGNA	32.626,000	32.626,000	32.626,000	-
TOSCANA	26.910,400	26.910,400	26.910,400	-
UMBRIA	9.710,800	9.710,800	9.710,800	-
MARCHE	9.763,600	9.763,600	9.763,600	-
LAZIO	42.583,200	42.583,200	25.798,037	16.785,163
ABRUZZO	9.851,600	9.851,600	9.851,600	-
MOLISE	2.855,600	2.855,600	2.751,300	104,300
CAMPANIA	43.868,000	37.286,000	37.286,000	-
PUGLIA	30.012,400	30.012,400	28.763,100	1.249,300
BASILICATA	5.852,000	5.852,000	5.852,000	-
CALABRIA	17.283,200	17.283,200	14.110,272	3.172,928
SICILIA	44.880,000	44.880,000	3.236,450	41.643,550
SARDEGNA	13.332,000	13.332,000	13.332,000	-
TOTALI	430.000,000	433.418,000	369.499,554	63.918,446

Fonte C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.8.78 n. 457 - art. 35
I Biennio 1978/79

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. I

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni per N.C. e RE	Erogazioni (*)	%
PIEMONTE	83.647,0	83.647,0	83.647,0	115.234,609	137,7
VALLE D'AOSTA	2.138,0	2.138,0	2.138,0	2.138,000	100,0
LOMBARDIA	165.300,0	165.300,0	165.300,0	255.658,765	154,6
TRENTINO A.A.	43.320,0	43.320,0	43.320,0	60.591,000	139,8
VENETO	73.815,0	73.815,0	73.815,0	122.539,243	166,0
FRIULI V. GIULIA	35.055,0	35.055,0	35.055,0	55.899,239	159,5
LIGURIA	40.470,0	40.470,0	40.470,0	72.882,300	180,0
EMILIA ROMAGNA	63.412,0	63.412,0	61.302,0	97.289,974	158,7
TOSCANA	67.118,0	67.118,0	67.118,0	108.279,489	161,3
UMBRIA	11.258,0	11.258,0	11.258,0	15.971,909	141,9
MARCHE	20.805,0	20.805,0	20.805,0	36.349,720	174,6
LAZIO	176.842,0	176.842,0	176.842,0	290.672,605	164,4
ABRUZZO	31.920,0	32.393,0 (1)	32.393,0 (1)	46.583,542	143,8
MOLISE	6.555,0	6.555,0	6.555,0	8.264,562	126,0
CAMPANIA	149.482,0	149.482,0	149.482,0	214.807,142	143,7
PIUGLIA	114.855,0	114.855,0	103.369,5	140.011,761	135,4
BASILICATA	21.090,0	21.090,0	21.090,0	37.101,070	175,9
CALABRIA	102.315,0	102.315,0	100.240,0	127.815,154	127,5
SICILIA	167.865,0	174.865,0 (1)	174.865,0 (1)	237.952,191	136,1
SARDEGNA	47.738,0	47.738,0	47.738,0	62.502,945	130,9
accantonamento	75.000,0	-	-	-	-
TOTALE	1.500.000,0	1.432.655,0	1.416.804,5	2.108.545,219	148,8

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Div. II

(*) comprensive dei maggiori oneri, sia degli accantonamenti sia dei finanziamenti integrativi ai sensi dell'art. 1 Legge n. 9/82.

(1) comprensive ulteriori finanziamenti revocati dalla legge 513/77.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.1978 n.457 - art.35
 II Biennio 1980/81

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni per:		Erogazioni:		Costruzioni %	Acquisto %
			N.C.	RE	N.C - RE	Acquisto		
	1	2	3	4	5	6	7(5/3)	8(6/4)
PIEMONTE	101.422,0	101.422,0	101.422,000	-	111.757,520	6	110,1	-
VALLE D'AOSTA	3.173,0	3.173,0	3.173,000	-	2.643,000	-	83,3	-
LOMBARDIA	200.412,0	200.412,0	169.082,000	-	176.514,739	-	104,4	-
TRENTO	27.075,0	27.075,0	27.075,000	-	27.075,000	-	100,0	-
BOLZANO	30.590,0	30.590,0	30.590,000	-	30.590,000	-	100,0	-
VENEZIA	97.280,0	97.280,0	76.266,000	8.000,000	115.097,013	8.000,000	150,9	100,0
FRIULI V. GIULIA	42.522,0	42.522,0	37.077,000	-	39.643,958	-	106,9	-
LIGURIA	49.058,0	49.058,0	44.152,000	4.096,000	64.276,719	3.448,872	145,6	84,2
EMILIA ROMAGNA	76.893,0	76.893,0	59.372,000	7.689,000	77.431,689	7.663,765	130,4	99,6
TOSCANA	81.377,0	81.377,0	58.651,000	-	124.749,999	-	212,7	-
UMBRIA	16.720,0	16.720,0	15.521,000	275,000	19.507,000	-	125,6	-
MARCHE	30.894,0	30.894,0	21.165,900	3.000,000	24.219,000	-	114,4	-
LAZIO	214.396,0	214.396,0	193.050,000	13.500,000	370.926,708	13.500,000	192,1	100,0
ABRUZZO	47.405,0	47.405,0	42.664,000	4.740,500	44.659,463	3.542,000	104,6	74,7
MOLISE	9.823,0	9.823,0	9.473,450	-	11.671,787	-	123,2	-
CAMPANIA	222.015,0	222.015,0	196.574,130	22.201,490	208.446,089	5.428,741	106,4	24,4
PUGLIA	170.582,0	170.582,0	137.000,000	2.000,000	133.280,359	888,732	97,3	44,0
BASILICATA	31.312,0	31.312,0	22.597,540	7.005,070	24.197,133	-	107,1	-
CALABRIA	137.009,0	137.009,0	130.209,000	-	140.541,545	-	107,9	-
SICILIA	239.153,0	239.153,0	201.968,486	12.868,213	220.018,293	4.870,525	108,9	37,8
SARDEGNA	70.889,0	70.889,0	54.140,000	6.370,000	63.723,970	5.416,457	117,7	85,0
accanton. (1)	60.000,0							
accanton. (1)	40.000,0							
TOTALE	2.000 000,0	1.900 000,0	1.631.222,606	91.745,273	2.030 970,984	52.759,092	124,5	57,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Divisione II

(*) comprensivo dei maggiori oneri sia degli accantonamenti, sia dei finanziamenti integrativi ai sensi dell'art. 1, legge n. 94/82.

(1) accantonamento ai sensi degli artt. 3 lett. q) e 2 lett. f), legge n. 457/78.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5 8 78 n. 457 - art 35
 III Biennio 1982/83

Tav. n.

REGIONI	Ripartizione Fondi		Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni nel biennio 82/83			Erogazioni		Costruzioni
	1	2		3	4	5	6	%	
PIEMONTE	410.550,6	205.275,300	163.105.000	1.550.000	199.960,912	1.550.000	7(5/3)	122,6	
VALLE D'AOSTA	10.667,1	6.283,500	6.141,000	-	6.283,500	-		102,3	
LOMBARDIA	793.459,0	499.516,300	469.516,300	-	470.795,428	-		100,3	
TRENTO	96.757,5	48.378,750	48.378,750	-	24.189,375	-		50,0	
BOLZANO	109.319,0	54.659,500	54.659,500	-	27.239,750	-		49,8	
VENETO	369.830,9	254.879,630	204.249,630	-	195.237,200	-		95,6	
FRUII V. GIULIA	143.866,5	100.706,550	96.480,213	-	99.963,886	-		103,6	
LIGURIA	165.485,9	115.840,130	61.567,440	-	67.536,941	-		109,7	
EMILIA ROMAGNA	315.280,1	220.562,100	172.192,000	21.570,100	114.549,284	21.284,300		83,9	
TOSCANA	304.008,7	167.000,000	142.000,000	-	142.000,000	-		100,0	
UMBRIA	76.774,5	38.387,250	37.619,250	-	37.738,424	-		100,3	
MARCHE	125.119,3	62.559,500	62.009,500	-	62.559,500	-		100,8	
LAZIO	729.986,1	445.291,000	270.467,000	15.000,000	304.992,795	13.895,800		112,7	
ABRUZZO	170.591,9	119.414,000	108.500,006	913,994	105.376,593	913,994		97,1	
MOLISE	63.296,4	6.877,000	6.877,000	-	10.469,471	-		152,2	
CAMPANIA	775.282,2	221.985,000	212.158,855	-	219.119,564	-		103,3	
PUGLIA	580.945,6	327.817,170	320.232,670	-	317.159,107	-		99,0	
BASILICATA	120.807,7	60.500,000	60.500,000	-	60.164,080	-		99,4	
CALABRIA	413.707,9	289.595,530	256.026,300	-	203.194,296	-		79,4	
SICILIA	769.055,8	538.339,060	485.604,871	22.495,660	181.494,667	12.888,348		37,4	
SARDEGNA	245.207,3	170.304,000	144.357,000	-	170.304,000	-		117,9	
accantonamento	210.000,0								
TOTALE	7.000.000,0	3.954.171,270**	3.382.642,285	61.529,754	3.050.328,773	50.532,442		90,2	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30 6 92

Elaborazione: Divisione II

* comprensivo degli accantonamenti per maggiori oneri
 ** comprensivo di 1.950 milioni del biennio 80/81

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 LEGGE 5 8.1978 n.457 - art.35
 IV Biennio 1984/85

Tav. n. 6

(in milioni)

REGIONI	Disponibilità biennio 84/85	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamento Programmi		Erogazioni *		Costruzioni 7(5/3)
			N.C. + RE	Acquisto Alloggi	N.C. - RE	Acquisto	
	1	2	3	4	5	6	%
PIEMONTE	205.275,300	205.275,300	183.536,000	600.000	193.092,307	281.000	105,2
VALLE D'AOSTA	5.333,500	5.333,500	5.333,500	-	5.333,500	-	100,0
LOMBARDIA	293.942,700	293.942,700	292.950,700	-	292.950,700	-	100,0
TRENTO	48.378,750	48.378,750	48.378,750	-	24.189,375	-	50,0
BOLZANO	54.659,500	54.659,500	54.659,500	-	27.329,750	-	50,0
VENETO	114.951,270	114.951,270	78.393,000	-	115.102,590	-	146,8
FRIULI V. GIULIA	43.159,950	43.159,950	43.159,950	-	43.159,950	-	143,5
LIGURIA	49.645,770	49.645,770	49.645,770	-	49.163,536	-	99,0
EMILIA ROMAGNA	94.718,000	94.718,000	94.718,000	-	94.928,136	-	100,2
TOSCANA	137.008,700	137.008,700	102.726,434	-	124.943,511	-	121,6
UMBRIA	38.387,250	38.387,250	37.384,250	-	38.428,170	-	102,8
MARCHE	62.559,800	62.559,800	62.559,800	-	61.649,800	-	98,5
LAZIO	284.690,600	272.442,100	222.280,000	10.000,000	241.413,283	3.031,618	108,6
ABRUZZO	51.177,900	51.177,900	23.340,900	12.741,000	35.060,282	2.882,178	150,2
MOLISE	56.419,400	56.419,400	44.995,400	-	40.615,105	-	90,2
CAMPANIA	553.297,200	320.712,540	282.712,540	-	390.061,153	-	137,9
PUGLIA	278.245,600	278.245,600	258.070,000	-	202.372,548	-	78,4
BASILICATA	60.307,700	60.307,700	58.387,000	-	58.139,465	-	99,6
CALABRIA	124.112,370	124.112,370	120.112,370	-	65.694,157	-	54,7
SICILIA	230.716,740	230.716,740	215.992,875	-	223.654,563	-	103,5
SARDEGNA	75.533,300	75.533,300	70.799,000	-	70.787,523	-	99,9
TOTALE	2.862.521,300	2.617.687,840	2.350.135,439	23.341,000	2.398.069,405	6.194,796	102,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Divisione II

* comprensivo maggiori oneri erogati

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R.	Finanziamento Programmi per N.C. e RE	Acquisto		Erogazioni		% Nuove Costruzioni
				Alloggi	4	N.C. - RE	5	
1	2	3	4	5	6	7(5/3)		
PIEMONTE	195.892,0	195.892,000	130.555,000	-	172.660,492	-	132,2	
VALLE D'AOSTA	5.089,0	5.089,000	4.840,000	-	5.089,000	-	105,1	
LOMBARDIA	278.594,0	390.118,800	302.875,000	75.718,800	313.093,620	66.372,438	103,4	
TRENTO	46.167,0	46.167,000	46.167,000	-	46.167,000	-	100,0	
BOLZANO	52.160,0	52.160,000	52.160,000	-	52.160,000	-	100,0	
VENETO	176.463,0	181.919,780	152.507,600	-	125.521,102	-	82,3	
FRIULI V. GIULIA	68.645,0	65.277,000	52.641,000	-	54.991,789	-	104,5	
LIGURIA	78.960,0	78.960,000	78.960,000	-	60.051,030	-	76,0	
EMILIA ROMAGNA	150.434,0	150.434,000	130.434,000	15.000,000	135.434,000	2.900,020	103,8	
TOSCANA	145.056,0	145.056,000	97.941,942	-	90.540,083	-	92,4	
UMBRIA	36.633,0	43.542,500	41.616,000	1.178,000	35.218,189	-	84,6	
MARCHE	59.699,0	59.699,000	54.000,000	2.186,000	57.425,025	1.711,341	106,3	
LAZIO	348.308,0	348.308,000	295.000,000	10.000,000	194.448,810	3.431,735	65,9	
ABRUZZO	81.397,0	81.397,000	66.397,000	-	48.667,234	-	73,3	
MOLISE	30.202,0	30.202,000	27.180,000	3.022,000	10.744,747	-	39,5	
CAMPANIA	369.920,0	204.919,462	204.919,462	-	103.094,098	-	50,3	
PUGLIA	277.195,0	277.195,000	257.625,500	-	133.427,323	-	51,8	
BASILICATA	57.642,0	57.642,000	57.642,000	-	40.108,544	-	69,6	
CALABRIA	197.397,0	197.397,000	170.397,000	27.000,000	16.100,800	-	9,4	
SICILIA	366.949,0	359.576,262	282.756,500	-	366.945,939	-	129,7	
SARDEGNA	116.998,0	116.998,000	116.998,000	-	122.284,213	-	104,5	
accantonamento	100.200,0	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	3.240.000,0	3.087.949,804	2.623.613,004	134.104,800	2.184.174,018	74.415,534	83,2	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Divisione II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.EDILIZIA SOVVENZIONATA
l.egge 67/88 art. 22 comma 2
VI biennio 1988/89 - 1° tranche

Tav. n. 10

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi		Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.		Finanziamenti Programmati dalle Regioni per:		Erogazioni:		% (in milioni)	
	1	2	3	4	N.C.	RE	N.C.	RE	Costruzioni	Acquisto
PIEMONTE	57.352,0	57.352,0	57.352,000	4	5	43.938,649	6	7(5/3)	8(6/4)	-
VALLE D'AOSTA	1.490,0	1.490,0	1.490,000	-	-	-	-	76,6	-	-
LOMBARDIA	110.844,0	110.844,0	110.844,000	-	-	52.436,860	-	47,3	-	-
TRENTO	25.765,0	25.765,0	25.765,000	-	-	-	-	-	-	-
BOLZANO	29.110,0	29.110,0	29.110,000	-	-	29.110,000	-	100,0	-	-
VENETO	51.664,0	51.664,0	51.664,000	-	-	17.144,777	-	33,2	-	-
FRIULI V. GIULIA	20.099,0	20.099,0	20.099,000	-	-	14.140,973	-	70,3	-	-
LIGURIA	23.118,0	23.118,0	23.118,000	-	-	5.468,931	-	23,6	-	-
EMILIA ROMAGNA	44.043,0	44.043,0	44.043,000	-	-	21.345,260	-	48,5	-	-
TOSCANA	42.471,0	42.471,0	42.471,000	-	-	8.947,014	-	21,1	-	-
UMBRIA	10.725,0	10.725,0	10.725,000	-	-	8.685,838	-	80,9	-	-
MARCHE	17.479,0	17.479,0	17.224,000	255,000	-	17.011,020	-	98,7	-	-
LAZIO	170.057,0	170.057,0	155.000,000	15.057,000	-	34.280,542	-	22,1	-	-
ABRUZZO	65.427,0	65.427,0	65.427,000	-	-	18.859,862	-	28,8	-	-
NIOLISE	24.257,0	24.257,0	24.257,000	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	297.346,0	297.346,0	297.346,000	-	-	35.434,256	-	11,9	-	-
PUGLIA	222.811,0	222.811,0	222.811,000	-	-	9.860,674	-	4,4	-	-
BASILICATA	46.332,0	46.332,0	46.332,000	-	-	19.385,180	-	41,8	-	-
CALABRIA	158.670,0	158.670,0	158.670,000	-	-	4.050,000	-	2,5	-	-
SICILIA	294.957,0	294.957,0	285.555,250	9.401,750	-	30.382,679	-	10,6	-	-
SARDEGNA	94.045,0	94.045,0	94.045,000	-	-	52.734,671	-	56,1	-	-
TOTALE	1.808.062,0	1.808.052,0	1.783.348,250	24.713,750	-	423.217,186	-	26,4	-	-

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Divisione II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 67/88 art. 22 comma 2
VI biennio 1988/89 - 2° tranche

Tav. n. II

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni per :		Esecuzioni :		% Costruzioni	% Acquisto
			N.C. RE	Acquisto	N.C. - RE	Acquisto		
		2	3	4	5	6	7(5/3)	8(6/4)
PIEMONTE	69.229,0	69.229,0	69.229,0	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	1.798,0	1.798,0	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	133.798,0	133.798,0	133.798,0	-	4.373,985	-	-	-
TRENTO	31.101,0	31.101,0	-	-	-	-	-	-
BOLZANO	35.138,0	35.138,0	-	-	-	-	-	-
VENETO	62.363,0	62.363,0	-	-	-	-	-	-
FRIULI V. GIULIA	24.261,0	24.261,0	-	-	7.294,505	-	30,1	-
LIGURIA	27.905,0	27.905,0	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	53.164,0	53.164,0	510,0	-	20.780,322	-	39,1	-
TOSCANA	51.265,0	51.265,0	51.265,0	-	5.190,676	-	10,1	-
UMBRIA	12.947,0	12.947,0	-	-	-	-	-	-
MARCHE	21.098,0	21.098,0	21.098,0	3.661,0	13.685,600	-	64,8	-
LAZIO	205.273,0	205.273,0	185.273,0	20.000,0	11.788,762	-	5,7	-
ABRUZZO	78.976,0	78.976,0	78.976,0	-	2.149,373	-	2,7	-
MOLISE	29.302,0	29.302,0	29.302,0	-	-	-	-	-
CAMPANIA	358.921,0	358.921,0	358.921,0	320,000	-	-	-	-
PUGLIA	268.952,0	268.952,0	268.952,0	-	-	-	-	-
BASILICATA	55.927,0	55.927,0	55.927,0	-	-	-	-	-
CALABRIA	191.627,0	191.627,0	-	-	-	-	-	-
SICILIA	356.037,0	356.037,0	323.337,0	32.700,0	18.679,824	-	5,7	-
SARDEGNA	113.518,0	113.518,0	113.518,0	-	6.679,800	-	5,8	-
TOTALE	2.182.600,0	2.182.600,0	1.892.427,0	56.871,0	90.942,847	-	4,8	-

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Divisione II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 67/88 art. 22 comma 2
 VII biennio 1990/91

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 11

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni		Erogazioni :		% Costruzioni	% Acquisti
			N.C.	RE	N.C. - RE	Acquisto		
	1	2	3	4	5	6	75/3)	8(6/4)
PIEMONTE	305.637,0	305.637,0						
VALLE D'AOSTA	7.271,1	7.271,0						
LOMBARDIA	591.332,0	591.332,0						
TRENTO	74.214,0	74.214,0						
ROLZANO	83.849,0	83.849,0						
VENETO	275.253,0	275.253,0						
FRIULI V. GIULIA	106.655,0	106.655,0						
LIGURIA	122.784,0	122.784,0						
EMILIA ROMAGNA	234.553,0	234.553,0						
TOSCANA	226.152,0	226.152,0						
UMBRIA	56.596,0	56.596,0						
MARCHE	92.718,0	92.718,0		4.790,0				
LAZIO	559.646,0	559.646,0						
ABRUZZO	133.918,0	133.918,0						
MOLISE	49.257,0	49.257,0						
CAMPANIA	611.075,0	611.075,0						
PUGLIA	457.726,0	457.726,0						
BASILICATA	94.640,0	94.640,0						
CALABRIA	325.760,0	325.760,0						
SICILIA	606.164,0	606.164,0						
SARDEGNA	192.800,0	192.800,0						
TOTALE	5.208.000,0	5.208.000,0		4.790,0				

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Divisione II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(in miliardi)

Legge	Stanziamiento di Legge	Erogazioni	%
LEGGE 118/85 Art.4	800	710,1	88,7
LEGGE 899/86 art.5 lett.a) e comma 15 bis	600	441,2	73,5
TOTALE	1.400	1.151,3	82,2

Tab. n.3 - STATO DELLA SPESA DEI PROGRAMMI STRAORDINARI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA A CURA DEI COMUNI (30.6.1992).

(in miliardi)

Legge	Stanziamento di Legge	Erogazioni	%
LEGGE 118/85 Art.4	800	710,1	88,7
LEGGE 899/86 art.5 lett.a) e comma 15 bis	600	441,2	73,5
TOTALE	1.400	1.151,3	82,2

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Legge 5.8.1978, n.457 - Art.2, lett.f)

Tav. n.

<u>CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</u>		(in miliardi)	
<u>1° quadriennio 1978/81</u>	Accantonamenti	Impegni	Erogazioni
- Ricerche e Sperimentazione	103,000	101,719	72,198
- Anagrafe	20,000	19,995	8,193
TOTALE	123,000	121,714	80,391
<u>2° quadriennio 1982/85</u>	Accantonamenti	Impegni	Erogazioni
- Ricerche e Sperimentazione	60,000	26,949	1,481
- Anagrafe	10,000	2,734	2,537
TOTALE	70,000	29,683	4,018

<u>CONTRIBUTI IN C/INTERESSI</u>			
	Accantonamenti	Impegni	Erogazioni
<u>1° quadriennio 1978/81 :</u>			
- Sperimentazione	13,500	12,460	47,551
<u>2° quadriennio 1982/85</u>			
- Sperimentazione	11,850	1,500	--

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione: Divisione II

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI LEGGE 17.2.1992 n.179 art.2 c.2
 Segretariato Generale del C.E.R. Fondi in c/capitale
 Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Giacenze art.4 bis L.637/83 trasferite in c/capitale		Destinazione fondi		Erogazioni	
	art.2 c.3	art.6 c.16-II	art.16	art.2 c.3	art.6 c.6-II	art.16
PIEMONTE						
VALLE D'AOSTA						
LOMBARDIA						
TRENTO						
BOLZANO						
VENETO						
FRIULI V.GIULIA						
LIGURIA						
EMILIA ROMAGNA						
TOSCANA						
UMBRIA						
MARCHE						
LAZIO						
ABRUZZO						
MOLISE						
CAMPANIA						
PUGLIA	345.391,2			170.789,9		
BASILICATA		310.852,1				
CALABRIA						
SICILIA						
SARDEGNA						
TOTALE	345.391,2	310.852,1		170.789,9		

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.92

Elaborazione Div.II

LEGGE 27 GIUGNO 1985, n° 335

Ammodernamento e rinnovamento del servizio fari e del segnalamento marittimo

A. - Prima parte

1. - Natura e finalità del programma

Ammodernamento e rinnovamento del Servizio dei Fari e del Segnalamento Marittimo mediante la realizzazione di un programma di adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature dei segnalamenti marittimi, delle attrezzature di officina e dei mezzi di trasporto navale e terrestri, articolato nelle seguenti voci:

- acquisizione di n. 5 MOTOTRASPORTI PER SERVIZIO FARI (MTF) di 500 tonnellate (in sostituzione di altrettante vetuste unità radiate dal servizio) necessari per l'assolvimento dei compiti di rifornimento, manutenzione e controllo della segnaletica galleggiante;
- acquisizione di IMBARCAZIONI MINORI DI VARIO TIPO occorrenti per il rifornimento e la manutenzione della segnaletica in mare e per il trasporto di personale e materiali;
- acquisizione di AUTOMEZZI DA LAVORO E DA TRASPORTO DI VARIO TIPO occorrenti per il rifornimento e la manutenzione della segnaletica a terra;
- RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO RADIOELETTRICO mediante l'acquisizione di moderni impianti automatizzati;
- RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO ELETTRICOACUSTICO (nautofoni) con impianti automatizzati di moderna concezione;
- ISTITUZIONE DI UNA RETE DI RISPONDITORI RADAR ATTIVI;
- RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA GALLEGGIANTE mediante la sostituzione delle boe luminose con mede metalliche semi-elastiche dotate di apparecchiature luminose alimentate con

impianti fotovoltaici a pannelli solari;

- ELETRIFICAZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI A GAS con allacciamenti, ove possibile, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- MANUTENZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE DEI FARI mediante lavori di consolidamento delle opere murarie, ripristino e ristrutturazione dei servizi essenziali;
- ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DEI FARI E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI DALLE SOVRATENSIONI ATMOSFERICHE E DI MANOVRA ELETTRICA con la sistemazione di impianti parafulmini, sistemi di terra, scaricatori autovalvola, ecc.;
- AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE ATTREZZATURE dell'officina principale di Maritecnofari La Spezia e delle 6 officine secondarie dislocate presso i Comandi Zona Fari dipartimentali;
- ALLINEAMENTO DELLE OFFICINE ALLE VIGENTI NORME ANTINFORTUNISTICHE;
- AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI MAGAZZINI DI MARITECNOFARI E DEI COMANDI ZONA FARI
- INFORMATIZZAZIONE DELLE COMPONENTI TECNOLOGISTICHE DEL SERVIZIO FARI.

2. - Ammontare e durata del programma

L'onere complessivo derivante dall'attuazione del predetto programma quinquennale, iscritto al capitolo di spesa 8101, ammonta a lire 64 miliardi ripartiti come segue:

- esercizio 1985	£.	11	miliardi
- esercizio 1986	£.	11	miliardi
- esercizio 1987	£.	11	miliardi
- esercizio 1988	£.	11	miliardi
- esercizio 1989	£.	18,94	miliardi
- esercizio 1990	£.	1,06	miliardi

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

6. - Seconda parte**1. - Dati finanziari**

- I dati programmatici sono riportati nelle tabelle allegate al testo della legge 335 del 27.6.1985, pubblicata nella G.U. n. 161 del 10.7.1985.

- I dati finanziari sono riportati nell'allegato A.

2. - Stato di attuazione della legge

Il programma è stato completato. La situazione a tutto il '91 circa gli impegni assunti dalle Direzioni Generali competenti per l'attuazione della spesa è la seguente:

a. - Cap. 8101/I Navalcostarmi

- le 5 MTF, di cui ai contratti 15011 del 23.9.1986 e 16596 del 20.3.1989 con i Cantieri Morini di Ancona, sono state consegnate alla M.M.;

- sono stati introdotti in servizio e sistemati in opera, i materiali approvvigionati per l'ammodernamento/risanamento dei segnalamenti contemplati dal programma di modernizzazione.

b. - Cap. 8101/N Motordife

- sono stati introdotti in servizio tutti i mezzi di trasporto terrestre programmati negli Esercizi Finanziari 1985-89.

c. - Cap. 8101/P Geniodife

Sono stati eseguiti lavori di grossa manutenzione e impiantistica alle infrastrutture ed ai segnalamenti, per i seguenti importi:

E.F. 1985	1,5 Mld.
E.F. 1986	2,0 Mld.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E. F. 1987	2,0 Mld.
E. F. 1988	1,5 Mld.
E. F. 1989	1,5 Mld.
E. F. 1990	0,4 Mld.
TOTALE	8,9 Mld.

Fonte del Cap. 8101/P impegnate nel Mezzogiorno:

REGIONE	1986	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE
Abruzzo		31.159.080					31.159.080
Basilicata			50.000.000				50.000.000
Campania	20.000.000	40.000.000	585.900.210	385.000.000	180.000.000	78.238.000	1.289.138.210
Emilia-Rom.	127.904.000	246.950.000	163.000.000	250.000.000	155.000.000		942.854.000
Calabria	152.894.000	161.000.000			40.000.000		353.894.000
Apulia	373.862.070	575.991.405	335.643.925	755.000.000	166.000.000	30.632.000	2.237.129.500
Sardinia	60.000.000	149.061.140	404.010.000	467.000.000	46.000.000	328.017.000	1.454.088.140
Lazio				40.000.000			80.000.000
Liguria	40.000.000			40.000.000			80.000.000
Lombardy	40.000.000	130.000.000	120.000.000	96.000.000	65.000.000		451.000.000
Marche							
U.S. Ben.							
Trentino	79.556.310		30.000.000				109.556.310
Totale	894.216.380	1.334.161.625	1.688.554.135	1.993.000.000	652.000.000	436.887.000	6.998.819.240

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67

Capitolo 4072 - Spese per l'acquisizione di elicotteri da adibire anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, nonché per altre emergenze di carattere socio-sanitario.

A. - Parte prima

1. - Natura e finalità del programma

La legge 67/1988 (Legge finanziaria 1988) ha autorizzato la spesa di 60 mld per ciascuno degli anni 1988 - 1989 - 1990 da destinare all'acquisizione di elicotteri da parte della Difesa da adibire anche alle eventuali esigenze dei servizi della Protezione Civile.

2. - Ammontare e durata del programma

Nel contesto delle disponibilità di legge sono stati assegnati alla Marina sul capitolo 4072 del bilancio della Difesa 12 mld per ciascuno degli esercizi 1988 - 1989 - 1990 per l'acquisizione di 4 elicotteri AB-212 completi degli allestimenti necessari per eventuali esigenze della Protezione Civile ed imbarcabili, all'occorrenza, sulla LPD S.MARCO.

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

B. - Parte seconda

1. - Dati finanziari

In allegato A sono riportati i dati finanziari relativi alla legge in oggetto alla data del 31.12.1991 e per i primi sei mesi del 1992.

2. - Stato di attuazione della legge

Sono operanti due contratti, con la Ditta Augusta rispettivamente di lire 29.980.221.000 e di lire

Legge 15 dicembre 1990 n.º 396

La legge 15.12.1990, n.º 396 all'art.9 comma 3 recita: "per consentire la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo in altra area, in aggiunta ad ogni altra risorsa disponibile allo scopo, e' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi."

La rilocalizzazione si e' resa necessaria per rendere disponibile gli immobili adibiti a caserme, per le esigenze degli uffici giudiziari.

Per le operazioni propedeutiche alla rilocalizzazione delle prefate caserme, sono state impegnate lire 910.000.000 (progettazione).

5.983.374.000 per l'acquisizione di 4 elicotteri AB-212 completi degli allestimenti necessari per le esigenze dei servizi della Protezione Civile.

C. - Quote impegnate nel Mezzogiorno

Nessuna quota di legge è stata impegnata nel Mezzogiorno.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ammodernamento e rinnovamento servizio dei fari e del segnalamento marittimo"

Per la realizzazione degli incumbenti previsti dalla legge, dal suo inizio al 31/12/91 sono state stanziare lire 9,87 miliardi - (impegnate 8,52).

Le realizzazioni sono riportate di seguito:

Marifari S.Cataldo	19,30
Faro Lanterna GE	28,00
Savona-Fanale 1549	32,60
Civitavecchia	25,00
Faro di Portofino	28,00
Marifari P.Alice - C.Rizzuto	35,00
LSP Faro Livorno	21,00
Faro di Portofino	100,00
Sciaccia	30,00
Isola Marettimo	30,00
Segn.Strambolicchie	25,00
Faro P.Sottile	60,00
Faro Cozzo Spadaro	34,87
Faro S.Ranieri	74,99
Isola S.Pietro	44,96
Baia Carbonara	17,70
Punta Stilo	21,75
(ME) Zona Com.Fari	162,12
Faro di Termoli	50,00
Faro di Fano	50,00
Faro di Barletta	45,00
Faro Pugno Chiuso	45,00
Faro M.San Bartolo	55,00
F.Porto garibaldi	60,00
F. di Manfredonia	35,00
F. di Manfredonia	38,00
Fari C.Palinuro e Scarico	40,00
Capo Comino	30,00
Gabbia di Farady	35,28
Marig.Faro S.Elia	32,73
RG.Faro C.Scalambri	65,05
Fari Porto Torres	127,01

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Faro C.Rizzuto (CZ)	39,29
Faro S.M. di Leuca	23,60
Compr. Capo Colonne	23,60
Faro S.Vito	25,00
S.Fel.Circeo-F.Anzio	40,00
Faro di Pedaso	19,94
Oristano S.Marco	60,00
Portofino P.Coppo	40,00
Faro Cefalù	59,00
Elba	40,00
CT-Capo Molini	60,00
S.Cataldo	60,00
Faro Miseno	20,00
VE-Marifari	64,95
F.S.Benedetto del T.	59,61
F.C.Vaticano-C.Suvero	55,00
Bari	88,11
F.P.Maestra (RO)	524,85
Isola del Tino	69,69
Capo Testa	86,40
Mazara del Vallo	60,00
F.S.Giacomo di Licata	146,53
Faro di Vieste	44,84
Faro di P.Penna	31,16
Lampedusa F.C.Grecale	84,24
IS.Tremiti F.S.Domino	59,94
Faro di Punta Stilo	44,25
Faro di Licata	59,50
F.Punta Alice	55,00
F.Capo Mele-C.Vado	70,00
F.Punta Verde	30,00
Faro di Viareggio	40,00
Massa di Carrara	20,00
F.Capo Severo	40,00
F.Castellammare di S.	40,00
F.Punta Ferraione	60,00
F.Isol.Palmaiola	25,00
Scoglio Africa	25,00
Isole Formiche di GR.	20,00
F.B.Tuccio di Linosa	93,60
F.Giggia	29,50
F. di Molfetta	20,00
F. di Molfetta	22,53
F. di Barletta	22,53

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

F. Torre Preposti	23,9
F. Fanale di Pedagne	25,0
Isola del Tino	60,0
F. Cap. Maniace	42,0
S. Bened. del Tronto	30,0
F. P. Tagliamento	152,7
Capo San Marco	140,0
F. di Capo Palinuro	50,0
F. Capo Caccia	39,0
F. Verde S. Remo	35,0
F. di S. Carlo	160,0
Forta Guardia	112,68
F. Isola del Giglio	120,00
Anacapri Porta Carena	223,22
F. Punta Sottile ME	152,02
F. Capo Granitola TP	184,98
F. Capo Grecale	151,35
F. Pianosa	40,00
F. Capelrosso LI	50,00
F. Capo dell'Armi RC	22,85
F. Punta Stilo	23,80
F. Punta Scilla	24,00
F. Punta Pezzo	25,00
F. Cefalù	28,60
F. San Cataldo BA	25,00
F. Capo Rizzuto TA	60,00
S. Croce-Is. Correnti	60,00
F. Campo Molini CT	74,89
Fanalista Sciacca	29,63
Punta Libeccio	40,00
F. Capo Spartivento	41,50
F. San Vito TA	25,00
Loc. Varie	210,00
F. Capo Spartivento	23,00
Augusta-Vari	165,00
Messina	249,50
Napoli	305,00
Napoli-Base Navale	107,45

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Punta Alice (Ta)	20,00
Anzio-Circo (Rm)	40,00
F. Capo Arma (Sp)	33,00
Secche d. Meloria (Li)	65,00
Torre Preposti (Ta)	30,00
F.C. Craul (Ta)	40,00
F. Monte Orlando (Na)	78,80
Mg. Messina (Me)	209,03
P. Pezzo-Tp-Lampedusa	80,00
Marifari La Spezia (Lsp)	114,30
P. Penna (An)	45,00
P. Filetto (Lmd)	46,40
C. Colonne (Ta)	55,00
Mg. La Maddalena	10,00
Faro e Mag. Regg. (Au)	56,23
F. Licata e Agrigento-G/Liq. Fin.	1,05
Lido di Malamocco (Ve)	38,00
Calerno-Pal. Panalisci	78,24
Sciacca (Me)	29,59

LEGGE 30 MARZO 1981, n. 119

Concorso alla protezione civile

La costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di Reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile ed il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità sono le finalità previste dall'art. 17 della legge 119/1981.

A tal fine gli organi competenti hanno stanziato, per l'acquisto di materiali ed attrezzature del Genio mld. 22,89 di lire.

Sono stati assunti, fino ad oggi, impegni di spesa per complessive L.22.840.851.575= a seguito dei contratti stipulati per l'acquisto dei seguenti materiali:

- equipaggiamenti mobili di illuminazione campale (n.70)	L.	1.081.809.130=
- motocompressori pesanti completi di attrezzature a corredo (n. 13)	L.	925.667.535=
- escavatori a cucchiaia rovescia SIMIT FE/20 (n. 2)	L.	253.877.415=
- escavatori ruotati Cantatore modello TC-135-ES (n. 9)	L.	1.500.147.335=
- complessi illuminazione campale (n. 55)	L.	594.810.505=
- autolivellatrici (n.2)	L.	301.504.280=
- apripista cingolati (n. 5)	L.	915.271.630=
- martelli perforatori "Cobra 148" (n. 11)	L.	43.807.500=
- motosegna a catena (n. 11)	L.	8.609.625=
- motopompe barellabili (n. 10)	L.	83.039.550=
- complessi antincendio leggeri tipo CAL/P/100	L.	61.676.240=
- stetoscopi elettronici (n. 18)	L.	139.099.535=
- materiali vari da lavoro	L.	97.452.115=
- autocostipatori (n. 2)	L.	130.382.925=
- autobetoniere (n. 3)	L.	111.864.400=
- motobarche con propulsione ad elica (n. 59)	L.	13.992.098.295=
- materiali per esercitazione reparti del Genio	L.	27.000.000=
- autogru (n. 6)	L.	2.272.188.560=
- apripista da 60 HP	L.	175.230.000=
- carro FO.P.I.	L.	105.315.000=
- attrezzature varie per interventi in montagna	L.	20.000.000=

La ripartizione della predetta spesa, di mld. 22,841 di lire, in relazione alla sede sociale delle Ditte con le quali sono stati stipulati i relativi contratti di appalto per le forniture di materiali è la seguente:

- Centro Sud	mld. 2,633 di lire pari all'11,5%
- Restante territorio nazionale	mld. 20,208 di lire pari all'88,5%

Le Regioni del Centro Sud interessate agli appalti sono state: Lazio e Puglia.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIEPILOGO DATI CONTABILI - AL 31.12.81 - RELATIVO ALLA LEGGE 119/81

A) Stanziamenti

A/O	A N N O						TOTALE
	fino al '86	1987	1988	1989	1990	1991	
SME	19.862	1.191	513 (1)	=	=	=	21.566
SMM	968	=	=	=	=	=	968
SMD	27	27	=	=	=	=	54
SMA	=	300	=	=	=	=	300
TOT.	20.857	1.518	513	=	=	=	22.888

B) Impegni assunti

A/O	A N N O						TOTALE
	fino AL '86	1987	1988	1989	1990	1991	
SME	19.862	1.191	235 (2)	278	=	=	21.566
SMM	968	=	=	=	=	=	968
SMD	=	27	=	=	=	=	27
SMA	=	280	=	=	=	=	280
TOT	20.830	1.498	235	278	=	=	22.841

NOTE:

Cifre in milioni di lire

(1) più L. 320.000.000 finanziati con fondi di Forze Armate

(2) più L. 320.000.000 impegnati sui fondi di cui al precedente punto (1)

Qualora si vogliano inserire nella relazione i suddetti finanziamenti ed impegni dovranno essere apportate alla stessa le seguenti varianti al:

1° capoverso ... Genio mld 23,21 di lire

2° capoverso a) ... per complessive L.23.160.851.500.

b) aggiungere dopo l'ultima esigenza elencata

- tettoie per cucine da campo L. 170.000.000

- prefabbricato tipo leggero L. 150.000.000

LEGGE 30 MARZO 1981 n. 119

CONCORSO ALLA PROTEZIONE CIVILE

La costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di Reparti operativi delle Forze Armate in concorso alla protezione civile ed il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'Estero, da calamità sono le finalità previste dall'art. 17 della legge 119/81.

A tal fine gli Organi competenti hanno stanziato, per i lavori da eseguirsi nelle infrastrutture militari dell'Esercito, mld. 19,30 di lire.

Sono stati assunti, fino ad oggi, i seguenti impegni di spesa:

- Palermo - Pal. Normanni - Installazione imp. telefonico centro operativo L. 523.860.000
- Palermo - Cas. De Maria - Ristrutturazione locali per sistemazione C.do servizi Trasporti e Materiali L. 394.335.000
- Palermo - Cas. Scianna - Demolizione e ricostruzione Pal. 2 piani L. 3.759.600.000
- Palermo - Cas. Scianna - Atto Aggiuntivo per demolizione e ricostruz. Pal. 2 Piani L. 208.920.180
- Palermo - Cas. Scianna - Ristrutturazione laboratorio Btg. G.P. L. 1.132.516.800
- Palermo - Cas. Ferrara - Realizzazione locali per dislocamento C.do Servizi Sanitari L. 593.960.000
- Palermo - Cas. Sianna - Ristrutturazione imp. elettrici L. 732.614.800
- Palermo - Cas. Scianna - Rev. Prezzi - Adeguamento locali ricez. Pad. 6 L. 22.952.415

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cosenza - Cas. Settino - Costruzione di un complesso edilizio da adibire ad officina e parcheggio coperto con strade e piazzali	L.	2.230.200.000
- Civitavecchia (RM) - Poligono Pian del Termine Area di rimessaggio Roulottes e Containers	L.	301.010.805
- Cosenza - Cas. Settino - Risanamento statico Casermetta Cp. g.p.	L.	649.374.720
- Cosenza - Cas. Settino - Risanamento statico Casermetta Cp. g.p.	L.	466.400.000
- Palermo - Cas. Ferrara - Realizzazione locali 6/5 [^] Contrattuale	L.	114.667.770
- Grosseto - Cas. Barbetti - Fornitura materiali	L.	72.057. 535
- Palermo - Palazzo Normanni - Realizzazione Centro Operativo	L.	850.000.000
- Grosseto - Cas. Barbetti - Fornitura materiali	L.	45.987.785
- Maddaloni - Cas. Magrone - Costruzione nuova sede ferroviaria per sosta treno prot. civ.	L.	425.000.000
- Potenza Comprensorio Betlemme Realizzazione off. leggera parcheggio automezzi Deposito carb. e lubrif Opere di sistemazione	L.	2.416.000.000
- Palermo - Cas. Ferrara Realizzazione locali ridislocazione servizi sanitari. 6/5 al contr. 10793 del 25/6/86	L.	112.000.000
- Palermo - Cas. Sciarra Realizzazione sezione autorimessa per il 51 [^] Btg.Simeto	L.	399.000.000
- Firenze - Località Varie - Spese di funzionamento per la protezione civile	L.	60.000.000
- Bolzano - Località Varie - spese di funzionamento per la protezione civile	L.	21.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Napoli - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 18.000.000

- Cagliari - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 65.000.000

- Bolzano - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 140.000.000

- Milano - Localita' Varie - spese di funzionamento
per la protezione civile L. 300.000.000

- Palermo - Localita' Varie - spese di funzionamento
per la protezione civile L. 150.000.000

- Padova - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 10.000.000

- Persano - Sede del R.B.M.P.C. - Sistemazione area
da rimessaggio ruolottes L.1.114.245.700

- Maddaloni - Cas.Magrone - Costruzione sede ferro-
viaria per sosta treno della protezione civile
(sesto quinto) L. 85.026.138

- Maddaloni - Cas.Magrone - Costruzione nuova sede
ferroviaria per sosta treno della protez. civ. L. 425.130.689

- Potenza - Comprensorio Betlemme - Rinnovamento
e potenziamento infrastrutture L.1.106.000.000

- Torino - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 300.000.000

- Firenze - Localita'Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 60.000.000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLE SPESE DELLA CATG. X

Le spese relative alla catg. X "Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato" che il Ministero della Difesa sostiene si riferiscono ai seguenti capitoli di spesa:

Cap. 7002

Trattasi di spese per la realizzazione e sistemazione di campi sportivi, palestre, infrastrutture per centri sportivi.

Le previsioni di cassa tengono conto di un residuo proprio di mld. 3,4 e mld. 5,1 derivanti dai seguenti impegni per il 1992 e il 1993 - con pagamenti a scadenza dell'E.F. 1993 - :

- . Bologna/Prati di Caprara - Centro Sportivo Esercito: 2 campi di calcio, 1 pista di atletica, 1 palestra polivalente;
- . Sabaudia - pista di atletica leggera.

Cap. 8001

A carico di tale capitolo sono poste le spese derivanti dall'attivazione della legge 18.8.78, n. 497. Tale legge ha autorizzato l'A.D. ad attuare un programma di realizzazione di alloggi di servizio per i propri dipendenti . I residui di pagamento ammontano a mld. 16, mentre nel 1993 si avranno i pagamenti relativi ai 13 mld. impegnati nel 1992.

Cap. 8002

Per la ridislocazione delle Caserme "CAVOUR" e "MONTEZEMOLO" nel corrente anno saranno impegnati, per ambedue i comparti, mld. 69 di cui andranno in pagamento, presumibilmente, 4 mld. nel 1992 e 24 mld. nel 1993.

Cap. 8101

A carico di tale capitolo sono state poste le spese derivanti dall'attuazione della legge 27.6.85, n. 335. Le previsioni sono relative all'ammodernamento ed al rinnovamento delle apparecchiature dei segnalamenti marittimi, delle attrezzature delle officine, dei mezzi di trasporto navali e terrestri.

Cap. 8200

Trattasi di spese per la realizzazione della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio di Calabria.

Il primo lotto, già appaltato, avrà pagamenti per mld. 30 nel 1992 e mld. 20 nel 1993, mentre il secondo lotto, per un impegno di spesa di mld. 56, vedrà pagamenti per mld. 5 nel 1992 e mld. 30 nel 1993.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLE SPESE DELLA CATG. XI

Le spese relative alla categoria XI "Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato" che il Ministero della Difesa sostiene sono iscritte nei sottototati capitoli di spesa:

Cap. 7010

Trattasi di spese per la ricerca scientifica, studi ed esperienze inerenti all'assistenza al volo. Gli stanziamenti sono iscritti annualmente sulla base delle ricerche e degli studi in programma da finanziare.

Nell'esercizio finanziario 1992 sono stati già effettuati pagamenti per mld. 116. Le previsioni di ulteriori pagamenti per il 1992 circa 313 mld. sono dovute ai contratti relativi ad accordi internazionali ed al contratto relativo allo studio di fattibilità sull'elaborazione avanzata di informazioni.

Cap. 7231

A carico di tale capitolo sono poste, in particolare, le spese relative all'acquisizione ed installazione di apparecchiature per l'assistenza al volo e il controllo del traffico aereo civile.

Cap. 7233

Gli stanziamenti iscritti annualmente sono necessari per la gestione di un sistema di stazioni, già realizzato, in campo intereuropeo, in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite METEOSAT.

La previsione per il corrente ed il successivo esercizio finanziario é relativa alla liquidazione dei lotti maturati per il contratto concernente "Manutenzione in linea operativa rete nazionale METEOSAT".

Cap. 8152

I fondi iscritti provengono dagli stanziamenti previsti dalla legge 21.12.78, n. 861, assegnati per la costruzione di navi cisterne da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori. Si prevedono pagamenti a saldo di tutti i residui propri.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PREVISIONE DEI PAGAMENTI ESERCIZI FINANZIARI 1992 E 1993

<u>Categoria X</u>	1 9 9 2	1 9 9 3
Cap. 7002	3.400.000.000	5.100.000.000
" 8001	16.000.000.000	13.000.000.000
" 8002	4.000.000.000	23.000.000.000
" 8101	1.500.000.000	3.750.000.000
" 8200	35.000.000.000	50.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
T O T A L E	59.900.000.000	94.850.000.000

Categoria XI

Cap. 7010	313.268.000.000	309.000.000.000
" 7231	22.427.000.000	14.402.000.000
" 7233	838.000.000	437.000.000
" 8152	8.000.000.000	8.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
T O T A L E	344.533.000.000	331.839.000.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Motorizzazione civile e trasporti in concessione

Legge	29 dicembre	1969	n. 1042
Legge	13 febbraio	1970	n. 82
Legge	16 ottobre	1975	n. 493 di cvs. con modif.
D.L.	13 agosto	1975	n. 377 (art. 2)
Legge	16 ottobre	1975	n. 493 di cvs. con modif.
D.L.	13 agosto	1975	n. 377 (art. 14)
Legge	16 marzo	1976	n. 86
Legge	10 aprile	1981	n. 151
Legge	14 maggio	1981	n. 219
Legge	7 agosto	1982	n. 526
Legge	4 agosto	1990	n. 226 e
Legge	21 marzo	1991	n. 97
Legge	4 agosto	1990	n. 240
Legge	29 novembre	1990	n. 380
Legge	15 dicembre	1990	n. 385

Aviazione civile

Legge	22 agosto	1985	n. 449
Legge	5 febbraio	1992	n. 193

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

LEGGE 29 DICEMBRE 1969, n° 1042.

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane. - Cap. 7274 -

Autorizza la concessione di un contributo annuale dello Stato per trent'anni per la realizzazione di metropolitane nei Comuni maggiori, nel limite del 6% della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio, riconosciuta ammissibile da apposita Commissione Interministeriale, demandando al CIPE la scelta dei Comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi all'anno, 360 miliardi nei trent'anni).

Scopo della legge era di favorire la costruzione di metropolitane nelle grandi aree urbane fornendo ai Comuni, competenti per la costruzione e l'esercizio di tali sistemi di trasporto, una parte dei mezzi finanziari occorrenti. Per consentire ai Comuni il reperimento degli ulteriori mezzi finanziari la legge prevede la garanzia dello Stato sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per l'importo dell'investimento, dedotto il valore del contributo.

Lo scopo della legge è stato in parte vanificato dall'inflazione, pur considerando l'ulteriore finanziamento (330 miliardi) portato dall'art. 14 del D.L. 13.8.75, numero 377, convertito con modificazioni nella legge 16.10.75, numero 493 (cfr.).

In base alle indicazioni del CIPE e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commissione per la realizzazione dei progetti presentati, i contributi sono stati attribuiti ai seguenti Comuni per gli importi a fianco precisati:

<u>Comune</u>	<u>Importo annuale</u>	<u>Importo totale</u>
MILANO	£ 2.511.000.000-	£ 75.330.000.000-
TORINO	£ 3.200.000.000-	£ 96.000.000.000-
NAPOLI	£ 2.520.000.000-	£ 75.600.000.000-
ROMA	£ 3.769.000.000-	£ 113.070.000.000-

I contributi vengono liquidati per quote non inferiori a un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale, e possono essere messi a disposizione del Comune beneficiario o del suo concessionario per operazioni finanziarie.

Il programma di costruzioni metropolitane del Comune di Milano, finanziato con i fondi della legge, è stato totalmente realizzato, sicché è stato liquidato interamente l'importo annuale del relativo contributo.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A Napoli sono in fase avanzata i lavori per la costruzione di una linea metropolitana.

Il Comune di Torino ha rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo era stato concesso e non ha finora esibito un progetto alternativo tale da conseguire, ai fini della corresponsione del contributo stesso, il giudizio di equivalenza, ritenuto necessario dal CIPE e da questo demandato al Ministero dei Trasporti (delibera 6.5.76).

I fondi destinati per legge alla realizzazione della metropolitana di Torino, in assenza del progetto alternativo che avrebbe consentito l'acquisizione del giudizio di equivalenza, non sono stati utilizzati dalla D.G. M.C.T.C.. Dagli atti della Divisione 51 della D.G. M.C.T.C., che gestisce i fondi in questione, non risultano le destinazioni ulteriori delle somme non utilizzate per la costruzione della metropolitana di Torino.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N° 493 (ART. 1) DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 13.8.75, N° 377 (ART. 14).

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i Trasporti. - Cap. 7274 -

Autorizza la concessione di ulteriori contributi agli stessi Comuni prescelti dal CIPE ai sensi della legge 29.12.69, n° 1042, stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (330 miliardi nei trent'anni), ponendo peraltro come condizione del riconoscimento del contributo l'inizio dei lavori entro il 1976 e prevedendo un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c.d. metropolitana leggera) tale da ridurre i costi di realizzazione.

Poichè i lavori, oltrechè a Milano (dove erano già in corso) hanno avuto ufficialmente inizio nel predetto termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti a questi tre Comuni adottando, sentito il CIPE, un criterio di proporzionalità (11/12) rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della legge 29.12.1969, n° 1042, come dal seguente prospetto:

<u>Comune</u>	<u>Importo annuale</u>	<u>Importo totale</u>
MILANO	£ 2.301.750.000-	£ 69.052.500.000-
ROMA	£ 3.454.917.000-	£ 103.647.510.000-
NAPOLI	£ 2.310.000.000-	£ 69.300.000.000-

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.70, n° 281, per essere iscritta, a termini dell'art. 130 del D.P.R. 24.7.77, n° 616, sul cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero dei Tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1978.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione, stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

I contributi vengono liquidati secondo le norme della legge n° 1042/69 e cioè per quote non inferiori a un decimo in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi da finanziare con i fondi della legge, trattandosi degli stessi programmi cui si riferiscono i finanziamenti della legge n° 1042/69, si rinvia a quanto rilevato a proposito di tale legge.

LEGGE 19 FEBBRAIO 1970, n° 82.

Finanziamenti delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea A della Ferrovia Metropolitana di Roma di cui alla legge 24.12.1959, n° 1145. - Cap. 7275 -

Autorizzava, per la costruzione delle opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea A della metropolitana di Roma (Osteria del Curato - Prati) il concorso dello Stato in trenta annualità, in misura pari alla quota annua di ammortamento e interessi al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti e in ogni caso non superiore al 6,50% della spesa entro il limite di 30 miliardi.

In base alla legge è stato accordato al Comune di Roma un concorso in trenta annualità di E 2.297.000.000- (scadenza 2010), corrispondente alla quota annuale ammortamento e interessi al tasso del 6,50% della spesa di 30 miliardi.

Le modalità di liquidazione sono quelle previste dalla legge n° 1042/69.

In relazione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti, le annualità di concorso sono state liquidate per l'intero importo.

LEGGE 16 MARZO 1976, N° 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana. - Cap. 7293 -

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana in concessione, all'epoca dell'approvazione della legge, alla Società Tramvie Provinciali di Napoli. Alla predetta Società concessionaria è subentrato, nella gestione della linea ferroviaria, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti n° 877 del 13.5.86, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli è stato dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria ed il servizio ferroviario è stato assunto direttamente dal Ministero dei Trasporti per svolgerlo tramite un Commissario Governativo.

Al 31.12.1991 risulta impegnato l'intero importo di lire 63 miliardi stanziato dalla legge 86/76 e risultano effettuati pagamenti per lire 30.890 milioni.

LEGGE 10 APRILE 1981, N° 151.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore. - Cap. 1660 -

Come è noto, la legge-quadro 10 aprile 1981, n° 151, per i pubblici esercizi di trasporto locali non di competenza statale ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione del settore delle spese correnti, l'altro per l'acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Al ripiano delle perdite di gestione nel settore pubblici servizi di trasporto locali non di competenza regionale si provvede con gli stanziamenti che affluiscono annualmente sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - istituito ai sensi dell'art. 9 della citata legge n° 151/81. Le somme stanziolate dalle leggi di bilancio annuale e dalle varie leggi finanziarie sono le seguenti:

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo 1660 - Bilancio Trasporti -

Esercizio finanziario				miliardi di lire		
1982	"	"	2.922	"	"	"
"	"	1983	2.979,7	"	"	"
"	"	1984	3.446	"	"	"
"	"	1985	4.049	"	"	"
"	"	1986	4.292	"	"	"
"	"	1987	4.464	"	"	"
"	"	1988	4.643	"	"	"
"	"	1989	3.623	"	"	"
"	"	1990	4.201	"	"	"
"	"	1991	4.411	"	"	"
"	"	1992	4.764	"	"	"

La Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto, di volta in volta, a trasferire alle Regioni destinatarie degli interventi dello Stato, tutte le somme disponibili in bilancio.

E' da evidenziare che l'applicazione della legge 10 aprile 1981, n° 151, non consente di perseguire pienamente l'obiettivo del ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto perchè detto ripiano, che deve realizzarsi nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Parlamento, è subordinato al recupero della produttività aziendale, alle manovre di natura tariffaria e al tasso reale di inflazione che rappresentano condizioni al cui soddisfacimento concorrono, in via prevalente, le scelte di politica economica sul piano nazionale, nel settore dei trasporti.

Per il 1991, la legge finanziaria ha determinato il fondo in 4.411 miliardi di lire, mentre il decreto legge n.415/90, in materia di finanza regionale, convertito in legge n.38/90, ha escluso dalla ripartizione del fondo le regioni a statuto speciale. Tali regioni devono provvedere, pertanto, al finanziamento delle loro aziende di trasporto con oneri a carico dei propri bilanci.

Ora la materia è disciplinata dalla recente legge 14.6.90, n.158, che subordina, la confluenza del fondo nazionale trasporti di parte corrente, nel "fondo comune" delle regioni a statuto ordinario, ad una verifica dello stato di attuazione della legge 151/81.

Il problema della copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per gli anni 1987-1990 è stato affrontato sul piano normativo con la legge 22/12/1990, n° 403 che prevede, all'art. 2, l'accensione di mutui decennali da parte degli enti locali per la copertura dei disavanzi di esercizio 1987-90 delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta con imputazione a carico dei bilanci degli enti locali stessi degli oneri di ammortamento dei suddetti mutui.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per effetto del suddetto D.L. 345/92, quindi, i tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali sono autorizzati a concedere la predetta anticipazione straordinaria da estinguere entro il 31.12.1992 con i mutui che le regioni e gli enti locali possono contrarre nei limiti stabiliti.

Resta, pertanto, insoluto il problema della copertura dei disavanzi 1987-1990 e l'autorizzazione normativa per l'accensione di mutui per l'intero periodo 1987-1991.

Fondo per gli investimenti - Legge 151/81 -

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art. 11 della detta legge n° 151/81, ha avuto inizialmente una dotazione di competenza di 2.000 miliardi distribuiti, nel quadriennio 1981-1984, in ragione di 550 miliardi per ciascuno dei primi due anni e di 450 miliardi per gli ultimi due anni.

L'art. 34 della legge finanziaria 1986, n° 41, ha previsto il rifinanziamento del fondo di investimenti per ulteriori 1.500 miliardi, le cui quote annuali sono state così rideterminate:

Anno 1982:	550 miliardi di lire			
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	600	"	"	"
" 1988:	600	"	"	"

Con il decreto 3.10.1985, pubblicato sulla G.U. n° 269 del 15.11.85, si è provveduto, di concerto con il Tesoro, ad approvare per il triennio 85-87 l'aliquota minima dei costi d'esercizio da coprire con i ricavi da traffico dei pubblici esercizi di trasporto locali.

Con la legge finanziaria 1987 il fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 è stato ulteriormente finanziato (art. 8 legge 22.12.1986, n° 910) per 1.000 miliardi di lire.

Con le leggi finanziarie 1989 e 1990 le quote annuali del fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 sono così rideterminate:

Anno 1982:	550 miliardi di lire			
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	700	"	"	"
" 1988:	700	"	"	"
" 1989:	400	"	"	"
" 1990:	400	"	"	"
" 1991:	---			

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il problema degli investimenti per il trasporto pubblico locale è stato risolto legislativamente con l'emanazione della legge 202 del 12.7.1991 che prevede espressamente (art. 18 ter) la possibilità per le regioni di contrarre mutui per lire 100 miliardi per l'anno 1991 e lire 175 miliardi per l'anno 1992 le cui procedure sono state fissate con D.M. Tesoro del 24.2.1992 e con successivo D.M. Tesoro 20.6.1992.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N° 219 (ART. 4).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.3.1981, n° 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e del febbraio '81. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

La legge n° 219 del 14.5.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa £ 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione aggiornata del complesso dei lavori ammontava a £ 48.270 milioni.

Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge n° 219/81 sono stati di 6000 milioni per l'anno 1981; 20.765 milioni per l'anno 1983 e 18.000 milioni per l'anno 1984, per un importo complessivo di 44.765 milioni di lire a tutto il 1984.

Nel corso d'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa 42.000 milioni di lire.

Ai fini di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, della legge 22.12.1986, n° 910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente.

Con delibera dell'8.4.1987 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di 40.600 milioni di lire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge numero 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente. I pagamenti effettuati a tutto il 1991 ammontano a 74.650 milioni di lire.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N° 526.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Con legge 7 agosto 1982, n.526 è stato istituito il Fondo Investimenti Occupazione (FIO) finalizzato alla realizzazione di specifici progetti d'investimento collegati a precisi obiettivi di politica economica.

La procedura di finanziamento prevedeva l'approvazione, da parte del CIPE, dei singoli progetti ed il conseguente assenso del finanziamento a carico del bilancio statale in concorso con i finanziamenti accordati dalla BEI.

Il quadro complessivo dei fondi, affluti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti D.G. M.C.T.C., a valere sui fondi FIO e BEI, espone i seguenti dati contabili:

Finanziamenti complessivi (FIO/82-83-84-85)(in milioni di lire)	Pagamenti effettuati al 31.12.1991	
Cap.7298	61.000	58.740
" 7299	78.000	77.480
" 7300	38.500	27.619
" 7301	48.891	42.071
" 7302	258.930	241.330
" 7303	82.500	58.890
	-----	-----
Per gli importi complessivi:	567.821	506.130

Con delibera CIPE del 12.5.88 (FIO 86), a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, sono state deliberate somme per £ 207.586 milioni per la ferrovia Milano-Malpensa (progetto n° 300 - collegamento ferroviario Saronno-Malpensa) e £ 55.678 per la ferrovia Circumetnea (progetto n° 301 - potenziamento e trasformazione del tratto urbano della ferrovia Circumetnea nella città di Catania).

La delibera CIPE 19.12.89 (FIO 89), sempre a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, ha assegnato somme per £ 63.656 per le ferrovie Nord-Milano (progetto n° 186 - soppressione passaggi a livello); con nota n° 284 del 30.1.91 la Direzione Generale M.C.T.C. ha proposto al Ministero del Bilancio - che ha accettato - di far gravare gli oneri relativi a detto progetto sui fondi della legge 385/90 anzichè su quelli della legge 910/86.

COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI (CAP. 7277)

Per il completamento della linea metropolitana di Napoli sono stati accordati finanziamenti per complessivi 1.125.000 milioni di lire, rimodulati nel corso degli anni ed inseriti nelle apposite tabelle allegate alle singole leggi finanziarie.

Le autorizzazioni di spesa sono state cadenzate nel modo seguente:

a tutto il 1989:	415.000	milioni di lire:	
per l'anno 1990:	275.000	"	"
per l'anno 1991	250.000	"	" (comprendente il rifinanziamento di 150.000 milioni di lire previsto in Tabella D)
per l'anno 1992	150.000	"	" (rifinanziamento disposto con legge finanziaria 1992, n° 415/91, per E 150 miliardi)
per l'anno 1993	35.000	"	" (rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1992, n° 415/91, Tabella F)

I pagamenti effettuati, a tutto il 31.12.1991, ammontano a 331.770 milioni di lire.

LEGGE 4/8/1990, N° 240.

Interporti e intermodalità - Capp. 7308 e 7309 -

La legge 4 agosto 1990, n° 240 di sostegno all'interportualità ed all'intermodalismo dei trasporti costituisce un evento di grande rilievo infrastrutturale perchè capace di incidere significativamente, in termini di rete sull'offerta complessiva del nostro Paese. Essa, peraltro, non assicura totalmente le necessità, dovendosi tener conto del numero e dell'entità delle operazioni infrastrutturali occorrenti, sia pure nel contesto di una rigorosa programmazione ispirata a criteri di selettività.

INTERPORTI (Cap. 7308)

Con legge 4.8.1990, n° 240, al capo I, in materia di interporti sono state dettate diverse disposizioni: in primo luogo è stata prevista la creazione di un piano quinquennale ove sono indicati, sulla base del Piano Generale Trasporti, gli interporti di 1° e 2° livello di rilevanza nazionale, piano da predisporre da parte del Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 L. 15.6.84, n° 245, su proposta congiunta del Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate e da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, quale presidente del predetto Comitato.

Per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture previste dal detto piano si dovrà procedere all'affidamento in concessione ad enti pubblici o Società per azioni anche riuniti in consorzi. Si prevedono, altresì, disposizioni specifiche:

- per la ripartizione delle azioni delle nuove società che intendano concorrere, singolarmente o in consorzio, all'affidamento in concessione;
- per l'ammontare del capitale sociale o di somme mese a disposizione di società già concessionarie di infrastrutture pubbliche;
- per la composizione dei collegi sindacali delle società;
- per l'adeguamento da parte delle società già esistenti, che abbiano ottenuto l'affidamento delle concessioni in parola, alle predette disposizioni in materia di azioni, di capitale sociale, di collegio sindacale.

Il Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delibera l'affidamento in concessione ai soggetti che abbiano presentato la domanda relativa corredata da apposita documentazione.

All'atto di concessione dovrà essere annessa una convenzione che deve prevedere il programma, la procedura per l'accertamento della validità della progettazione esecutiva, i corrispettivi spettanti al concessionario, l'assunzione di oneri da parte del concessionario, la devoluzione degli introiti ed infine i criteri per la determinazione delle tariffe.

In materia finanziaria la legge autorizza i concessionari a contrarre mutui di importo definito per ognuno degli anni dal 1989 al 1993 per un volume complessivo di 700 miliardi di lire.

E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 5% semestrale, per la durata di 15 anni, della spesa per investimenti modulata per gli anni 1989-1993, con l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato.

Nell'ambito del programma di contributi alla realizzazione e/o potenziamento degli interporti di cui al Capo I della legge 240/90, è stata data attuazione all'art. 9 della legge stessa, relativamente agli interporti di I livello. Per questi è stato

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

autorizzato un volume di investimenti pari a £ 482 miliardi, a fronte del volume di investimenti globalmente autorizzato dalla legge, pari a £ 700 miliardi. Gli interventi sugli interporti di I livello sono di imminente realizzazione, essendo in corso di perfezionamento i decreti interministeriali Trasporti-Lavori Pubblici di approvazione delle convenzioni.

Per quanto concerne gli interporti di II livello, il piano quinquennale, a seguito della delibera del CIPET del 31.3.1992, è in corso di invio alle Commissioni permanenti delle Camere per il prescritto parere.

Successivamente sarà possibile provvedere alla approvazione del piano stesso ed all'avvio delle procedure di ammissione ai contributi mediante affidamenti in concessione di costruzione e gestione delle singole realtà interportuali di II livello

Considerata la rilevanza degli interventi programmati ed al fine di perseguire l'obiettivo della realizzazione di una rete adeguata di realtà interportuali distribuite sull'intero territorio nazionale, secondo le indicazioni del Piano Generale dei Trasporti e del relativo aggiornamento approvato l'8.3.90 dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 245/84, si ritiene necessario un rifinanziamento della legge 240/90 - Capo I - onde poter garantire, in una prima fase, un maggior volume di investimenti da destinare alle realtà di secondo livello (completamente da realizzare) e, in una seconda fase, un ulteriore volume di investimenti teso a proseguire gli interventi di ampliamento e potenziamento degli interporti di I livello.

A tal fine si rende noto che i soggetti gestori degli interporti di I livello hanno, a suo tempo, formulato richieste per ulteriori £ 500 miliardi.

Per quanto concerne quelli di II livello, trattandosi come sopra detto di realizzazioni ex-novo, si ritiene congruo un ulteriore volume di investimenti di £ 500 miliardi.

Per le finalità relative alla realizzazione degli interporti ed alla conseguente erogazione di contributi alla spesa per investimenti precisata in precedenza, sono stati fissati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per gli anni dal 1989 al 1993, così modulati: (in milioni di lire)

1989	1990	1991	1992	1993
5.000	25.000	10.000	15.000	15.000

INTERMODALITA' - Capitolo 7309 -

Al Capo II della legge 4.8.1990, n° 240, sono dettate le norme relative agli interventi per favorire l'intermodalità.

A tale scopo sono previsti, nel quinquennio 1989-1993, contributi straordinari di diverso tipo da concedere ad imprese o cooperative di autotrasporto di cose per c/terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada - rotaia.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per poter ottenere la concessione dei contributi, tali imprese o cooperative, ivi incluse quelle che controllano o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi che svolgono trasporto intermodale, debbono possedere alcuni requisiti:

- a) abbiano utilizzato servizi ferroviari effettuati da reti di Paesi appartenenti alla CEE o da Società appartenenti all'Union Internationale Rail Route, o dalla Società Intercontainer, nei tre anni precedenti all'anno di presentazione della domanda, per corrispettivi complessivamente non inferiori ad un miliardo di lire, per merci che abbiano provenienza originaria l'Italia e destinazione un Paese appartenente alla CEE o viceversa;
- b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda di contributo, di almeno 100 unità di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia.

I contributi possono essere di diverso tipo:

- contributi straordinari nella misura del 20% o 40% della spesa per investimenti in nuove unità di carico idonee al trasporto intermodale ad imprese che abbiano le caratteristiche di cui al punto b).
Alle imprese che pur non possedendo le caratteristiche di cui al punto b) intendano acquisire il detto requisito, mediante l'acquisto di unità di carico sufficienti, è concesso un contributo pari al 20% della spesa;
- nella misura del 10% dei corrispettivi già pagati per l'utilizzazione dei servizi ferroviari di cui al punto a), nel quinquennio terminato il 31.12.89, per un importo non inferiore ad 8 miliardi; i soggetti interessati a beneficiare di tali tipi di contributo dovranno però presentare un programma pluriennale di potenziamento o rinnovo delle unità atte al trasporto intermodale.

Con decreto del Ministro del Tesoro dell'1.3.91, pubblicato nella G.U. n° 84 del 10.4.91, sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione di tali contributi. Allo stato attuale non è possibile quantificare il numero delle domande presentate dagli interessati.

Le imprese interessate avranno tempo 60 giorni per presentare le domande di contributo. In seguito l'Amministrazione provvederà ad espletare tutta la fase istruttoria prevista dall'art. 7 del D.M. su citato. Tale fase risulterà estremamente laboriosa e di notevole complessità poichè ciascuna impresa potrà presentare fino a tre tipi di istanze e l'Amministrazione dovrà verificare sia i requisiti tecnici (effettuazione del trasporto combinato, corrispettivi pagati, disponibilità di "unità di carico", programma di rinnovo parco) sia i requisiti giuridici inerenti alle imprese associate in cooperative, in consorzi, nonché di imprese controllanti e di quelle controllate.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre, considerato che solo nella seconda metà di giugno p.v. si conosceranno il numero delle imprese aventi titolo ai contributi, non è possibile, al momento, stabilire degli obiettivi a medio termine.

Per favorire l'intermodalità la legge stessa ha autorizzato un limite complessivo di spesa per 155 miliardi di lire suddivisi per gli anni dal 1989 al 1993 come segue: (in milioni di lire)

1989	1990	1991	1992	1993
12.500	35.000	5.000	52.500	50.000

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (Cap. 7211)

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990-92 uno stanziamento di 110 miliardi di lire. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravitante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90 è stata data parziale attuazione all'articolo 6 della legge stessa, assegnando £ 70 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero dei Lavori Pubblici da destinarsi ad interventi urgenti relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto. Il relativo provvedimento è in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Sempre relativamente all'articolo 6 della citata legge 380/90 rimangono da assegnare £ 40 miliardi previsti inizialmente come quota dello stanziamento per l'anno 1992 e rimodulati con legge finanziaria 1992 nella misura di £ 20 miliardi rispettivamente per gli anni 1992 e 1993.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei suddetti 40 miliardi di lire, è in corso di acquisizione il prescritto parere delle regioni idroviarie in merito alla destinazione degli stessi.

E', altresì, in corso di perfezionamento il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 2 della citata legge 380/90 sul quale con delibera 31.3.1992 si è espresso favorevolmente il CIPET.

Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a £ 4.900 miliardi.

Si rileva, altresì, che al di fuori dei 110 miliardi previsti nell'articolo 6 della citata legge 380/90 non esistono nel bilancio ulteriori quote di stanziamento previste. Occorrerà, pertanto, per dare corso all'attuazione del programma di interventi di cui sopra, prevedere un adeguato finanziamento.

LEGGE 15/12/1990, N° 385.

Sistemi integrati di trasporto - Capp. 7212 e 7310 -

La legge 385 del 15.12.1990 ha dettato disposizioni nei diversi settori in cui si articola la materia dei trasporti, con obiettivi e finalità che possono essere ricondotte a diverse aree di spesa.

All'articolo 8 della stessa legge sono dettate le disposizioni che interessano l'area che raggruppa gli interventi dello Stato per l'attuazione di sistemi integrati di trasporto, che possono così riassumersi:

- Vengono semplificate le procedure per l'approvazione di progetti di opere (sia reti ferroviarie che impianti aeroportuali), con la convocazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per delega del Ministro dei Trasporti, di una conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali o dei soggetti comunque tenuti ad adottare atti di concerto o intesa, o a rilasciare pareri, nulla osta, concessioni, approvazioni, per la valutazione di progetti esecutivi; l'espressione di un parere sugli stessi, nel rispetto dei vincoli esistenti (ambientali, storici, territoriali, ecc.). L'approvazione all'unanimità della conferenza sostituisce tutti gli atti di intesa, concerto, pareri, nulla osta, ecc., previsti da leggi statali o regionali. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, potrà essere promossa la conclusione di un accordo di programma tra l'Amministrazione e gli enti territoriali interessati. Le ferrovie in concessione ed in gestione governativa sono autorizzate ad accendere mutui garantiti dallo Stato aventi le seguenti finalità:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 1) ammodernamento e realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti e la rete ferroviaria esistente;
- 2) realizzazione di reti su guida vincolata integrate con linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani;
- 3) interventi per innovazioni tecnologiche finalizzate ad incentivare la riduzione di personale.

Il Ministro dei Trasporti può concedere contributi pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

Il programma di interventi in questione prevede un volume di investimenti globale a fronte della spesa autorizzata, per mutui garantiti, per 25 miliardi di lire per ogni anno finanziario 1990-91-92.

In base a quanto sopra, il Ministro dei Trasporti, con D.M. n° 208 del 18.4.91, ha individuato una serie di interventi inquadrabili nell'ambito delle finalità della legge, provvedendo anche ad una ripartizione del volume di investimenti attivabili.

Peraltro nella legge finanziaria 1992 non sono stati inseriti detti limiti di impegno, essendosi il legislatore limitato ad inserire nel bilancio di previsione 1992 £ 25 miliardi come competenza nel capitolo 7310.

Successivamente la legge 26.2.1992, n° 211, all'art. 10, ha inserito, fra i soggetti beneficiari del finanziamento, anche quelli previsti dal citato articolo 8 della legge 385/90.

Il CIPET con delibera 31.3.1992, ha espressamente previsto un volume di investimenti pari a £ 150 miliardi, a carico dell'articolo 8 della legge 385/90.

Pertanto si rende necessario inserire nella legge relativa all'assestamento di bilancio 1992 l'importo di £ 25 miliardi come limite di impegno quindicennale, per l'attivazione di detto volume di investimenti.

L'onere derivante dall'attuazione è stato quantificato per il triennio 1990-92 come segue (in milioni di lire):

1990: 25.000
1991: 35.000
1992: 45.000

Allo scopo è stato istituito il capitolo 7212 al quale sono affluiti o affluiranno gli stanziamenti predetti.

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N.449

Interventi di ampliamento e ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

La legge ha lo scopo di realizzare opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa da effettuarsi nel periodo 1984 - 1989.

La spesa complessiva, compresi oneri per revisioni prezzi, è di £.1.115 miliardi.

La legge prevede snellimenti procedurali quali l'esonero dei pareri preventivi per progetti e contratti fino a £.1.000 milioni, la sottoposizione di quelli di importo superiore ad uno speciale Comitato, nonché l'esercizio del controllo di legittimità in via successiva.

La realizzazione delle opere è affidata in concessione alle Società concessionarie delle gestioni aeroportuali le quali devono redigere anche i piani regolatori e i progetti.

Data l'insufficienza dei fondi stanziati, con la legge finanziaria 67/1988 si è provveduto al rifinanziamento dei lavori, con una maggiore autorizzazione di spesa di £.1.200 miliardi.

Il finanziamento complessivo di £. 2.315 miliardi è così ripartito:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	£.	1.320,65	MLD
- Aeroporto di Milano Malpensa	£.	934,35	MLD.
- Assistenza al volo AAVTAG	£.	60,00	MLD.

Il 9% circa di detto stanziamento è destinato per convenzione alle società di gestione aeroportuale (SEA - SAR) a titolo di rimborso spese generali; rimangono disponibili per lavoro, quindi:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	£.	1.200	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	£.	934	MLD.

A fronte dei suddetti finanziamenti, sono stati presentati alla approvazione della D.G.A.C. progetti esecutivi per l'importo complessivo di:

- Aeroporto di Roma Fiumicino £. 685 MLD.
 - Aeroporto di Milano Malpensa £. 796 MLD.
- mentre altri sono in corso di redazione.

Di seguito vengono riportate, per singolo aeroporto le opere appaltate e il relativo ammontare, quelle in corso di appalto nonché le opere ultimate.

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO

A) Progetti approvati con D.M. appaltati e in atto

1-Ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione nazionale e relative pertinenze (molo nazionale)

- Molo nazionale: importo dell'appalto f.60 MLD. di cui pagate f.42,59 MLD.
- Opere di pertinenza: importo dell'appalto f.13 MLD di cui pagate f.8,83 MLD.
- Arredi: importo dell'appalto f.2 MLD.

2-Ampliamento e adeguamento della rete elettrica M.T. importo dell'appalto f.33 MLD. di cui pagate f.7,24 MLD

3-Ampliamento piazzale sosta aeromobili e riconfigurazione aerea SERAM est: importo dell'appalto f.8,5 MLD. di cui pagate f.6,95 MLD.

4-Ampliamento e ristrutturazione dell'aerostazione internazionale (molo internazionale):importo dell'appalto f.93 MLD. di cui pagate f. 17,71 MLD.

5-Piano di acquisizione aree di espansione aeroportuale lato sud est:importo f. 36 MLD. totalmente pagato

6 - Viabilità di svincolo area tecnica est:importo dell'appalto f.3,4 MLD.

7 - Viabilità, gallerie e sottoservizi lotto fronte aerostazione:importo dell'appalto f.15,8 MLD. di cui pagate f.1,58 MLD.

8 - Viabilità,galleria e sottoservizi lotto ovest:importo dell'appalto f.14,5 MLD.

B) Progetti approvati con D.M. di prossimo appalto:

- 1 Edificio per centrali tecnologiche f.14 MLD.
- 2 Fognature lotto sud - ovest f. 8 MLD

AEROPORTO DI MILANO MALPENSAA) Progetti approvati con D.M. appaltati e in atto:

- 1 - Aerostazione passeggeri 1^a fase - 1^o lotto opere edili e movimento di terra: importo di appalto f.147 MLD. di cui pagati f.14,73 MLD.
- 2 - Infrastrutture di volo piste e raccordi: importo di appalto f.27 MLD di cui pagati f.18,61 MLD.. I lavori sono stati oggetto di n.2 perizie di variante, ambedue approvate con D.M. che hanno elevato l'importo di appalto a f.29MLD.Importo di appalto della canaletta f.2,4 MLD di cui pagate f.2,32 MLD.
- 3 - Recinzione aeroportuale: importo di appalto f.1,8 MLD di cui pagate 0,54 MLD.
- 4 - Sistema fognario, idrico, potabile e antincendio: importo di appalto f.8,5 MLD di cui pagate f.0,93 MLD.
- 5 - Adeguamento dei sistemi luminosi di pista e di assistenza al volo: a)importo di appalto opere edili f.5,3 MLD. di cui pagati f.2,97 MLD.b)importo di appalto impianti elettrici f.9,9 MLD. di cui pagate 0,99.

B) Progetti approvati con D.M., di prossimo appalto:

- | | | | |
|--|----|----|-----|
| 1 Sistemazione ferroviaria | f. | 60 | MLD |
| 2 Raccordo ferroviario | f. | 33 | MLD |
| 3 Recapito fognario al Consorzio S.Antonio | f. | 9 | MLD |
| 4 Imp.meccanici dell'aerostazione passeggeri | f. | 60 | MLD |
| 5 Impianti elettrici dell'aer.ne passeggeri | f. | 15 | MLD |

FIO 1984

Ampliamento aerostazione aeroporto di Pisa

L'importo del finanziamento ammonta a f.20.765 milioni dei quali sono stati iscritti a bilancio f.18,81 MLD.

I lavori sono curati in regime di concessione alla S.A.T., concessionaria della gestione dell'aeroporto di Pisa.

Essi hanno incontrato nella fase iniziale alcune difficoltà dovute alla necessità di introdurre modifiche nel progetto a suo tempo approvato. Essendo state ora definite le varianti progettuali, i lavori sono ripresi.

In relazione a quanto sopra, è stata avanzata richiesta di assestamento di bilancio 1992 per acquisire l'intera disponibilità prevista.

FIO 1986

Aerostazione passeggeri aeroporto di Bologna - Borgo Panigale.

L'importo del finanziamento ammonta a f.27.383 mil., dei quali sono stati già iscritti a bilancio f.21.602 Mil.

I lavori sono curati dalla SAB, concessionaria della gestione dell'aeroporto di Bologna.

Essi sono stati già appaltati e hanno avuto inizio secondo le scadenze concordate con il Ministero del Bilancio.

In relazione al programma dei lavori, è stata avanzata richiesta di assestamento di bilancio 1992 per la rimanente somma di f.5.781 mil.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 193.

Interventi urgenti per l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Con la legge, concernente la salvaguardia di Venezia, la società concessionaria SAVE é stata autorizzata a contrarre mutui, a decorrere dall'anno 1993 e dall'anno 1994, per la realizzazione delle opere di completamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Gli oneri di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui in questione, di durata quindicennale, sono a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, la citata legge prevede limiti di impegno di f.3.000 MIL. a decorrere dal 1993 e f.1.000 MIL. a decorrere dal 1994.

In sede di predisposizione del bilancio 1993 - 1995, quindi, si sono previsti i conseguenti stanziamenti, a carico del Cap. 7513, già istituito ai sensi della Legge 360/1991, relativa a interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

MINISTERO DELLA DIFESA

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 21 dicembre 1978	n. 861
Legge 21 dicembre 1978	n. 863
Legge 30 marzo 1981	n. 119
Legge 6 agosto 1984	n. 456
Legge 27 giugno 1985	n. 335
Legge 11 marzo 1988	n. 67
Legge 15 dicembre 1990	n. 396

LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 861

Rifornimento idrico delle isole minoriA. - Parte prima1. - Natura e finalità del programma

Costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

2. - Ammontare e durata del programma

La legge cui si fa riferimento autorizzava, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967 n. 378, l'assegnazione negli anni dal 1978 al 1981 di ulteriori 7.635 mil. e stabiliva, nel contempo, le quote per il 1978 ed il 1979 rispettivamente in 700 milioni e 2.750 milioni.

Per mezzo delle leggi finanziarie 1980 e 1981 le quote relative agli anni '80 e '81 furono rispettivamente fissate in 2.750 milioni e 1.435 milioni.

Con la legge 18 luglio 1984 n. 342 il Parlamento ha autorizzato l'incremento di 8.200 milioni della spesa sino a tale data autorizzata e ripartito tale finanziamento secondo le seguenti quote: 1.800 milioni per il 1984 ed il 1985, 4.600 milioni per il 1986.

Con la legge 19 marzo 1990 n° 51, è stata autorizzata una ulteriore integrazione di 35.200 milioni della spesa in oggetto che è stata ripartita secondo le seguenti quote: 25.000 milioni per il 1990, 5.000 milioni per il 1991, 5.200 milioni per il 1992.

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

All'argomento è stata espressa una raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare le commesse ad imprese del mezzogiorno.

B. - Parte seconda1. - Dati finanziari

In allegato A sono riportati i dati finanziari relativi alla legge in oggetto alla data del 31.12.1991 e per i primi 6 mesi del 1992.

2. - Stato di attuazione della legge

La prima gara, a licitazione privata, per l'acquisizione di 2 navi cisterna andò deserta per l'inadeguatezza dei fondi disponibili.

La seconda gara di appalto a concorso, eseguita il 14

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

aprile 1981, e limitata a ditte del mezzogiorno, consentì di stipulare un contratto con la ditta "Cantieri Navali Ferbex" di Napoli, per la costruzione di una motocisterna con capacità di trasporto di 1250 tonnellate di acqua, con opzione per una seconda.

I lavori di costruzione della citata motocisterna, dopo aver subito notevoli ritardi rispetto ai termini contrattuali, furono interrotti per sopravvenute gravi difficoltà finanziarie della ditta appaltatrice costretta a dichiarare fallimento nel corso del 1987.

Al riguardo:

- è in corso la procedura di esecuzione in danno per inadempienza contrattuale (mancato rispetto dei tempi di approntamento dell'Unità) nei riguardi dei "Cantieri Navali Ferbex";
- la Difesa ha rinunciato ad esercitare il diritto di opzione nei confronti della ditta "Ferbex" per la costruzione della 2ª Unità.
- è stata effettuata nell'area del mezzogiorno una ricerca di cantiere, in possesso dei requisiti tecnici necessari, per il completamento dell'Unità in costruzione nei cantieri Ferbex.

A seguito degli eventi sopra descritti fu indetta una ulteriore gara a licitazione privata, riservata alle ditte del mezzogiorno, per la costruzione della seconda motocisterna di 1200 tonnellate, a seguito della quale fu stipulato il contratto n. 14358 del 20.9.1985 con la ditta C.I.N.E.T. di Molfetta (BA).

L'Unità è stata consegnata alla M.M. nel luglio del 1988.

In relazione all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 19 marzo 1990 n° 51, è stata recentemente indetta una gara di appalto a concorso per l'acquisizione di ulteriori due navi cisterna di caratteristiche ed equipaggiamenti simili a quelli delle unità più recenti già in linea.

Il contratto di fornitura è stato stipulato con il Cantiere DE POLI di Pellestrina (VE) il 25.10.91; la consegna delle Unità è prevista entro il 1993.

C. - Quote impegnate nel Mezzogiorno

Dei fondi di legge già impegnati, 14,380 mld. sono stati destinati ad imprese del Mezzogiorno.

LEGGE 21.12.1978 N. 863

Realizzazione rete nazionale per il rilevamento dati meteorologici via satellite.

A. PRIMA PARTE

1. Natura e finalità.

trattasi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma.

La Legge N. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente alla sua gestione.

Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 14,5 miliardi.

3. Procedure previste dalla Legge.

La legge N. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE.

1. Dati contabili.

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

LEGGE 30 MARZO 1981, N°119Concorso alla protezione civile

Le finalita'della legge 119/81, art.17 sono la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di Reparti operativi mobili delle Forze Armate per il concorso alla protezione civile ed il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia ed all'Estero, da calamita'.

A tal fine sono stati stanziati per L'Aeronautica fondi per l'approvvigionamento di gruppi elettrogeni e per lavori di sistemazione delle aree di rimessaggio, per un totale di milioni 3213, al 31 dicembre 1990.

Alla stessa data sono stati presi impegni di spesa per milioni 1603,6 cosi' suddivisi:

- AEROPORTO FALCONARA

completamento e sistemazione
area rimessaggio roulotte -

Esecutore: 8° R.G.C. (lavori ultimati)

Importo L. 650.000.000

- CAPO FRASCA - BORGO PIAVE:

approvvigionamento di n.2 sistemi
elettrici per alimentazione auto-
noma radar MRCS-403

Esecutore: Societa' AGRERA
(fornitura in corso)

Importo: L. 721.135.200

- Idem C.S.integrazione IVA L. 129.804.355

- Localita' VARIE

acquisto parti di ricambio per
gruppi elettrogeni

Esecutore: Soc. AGRERA L. 102.750.000

Totale impegni L. 1.603.689.000

LEGGE 30 MARZO 1981 N. 119

Reparti operativi mobili per concorso alla Protezione CivileA. - Parte prima1. - Natura e finalità del programma

Acquisizione di equipaggiamenti per il concorso alla Protezione Civile ed il soccorso alle popolazioni colpite da calamità.

Nell'ambito di quanto previsto dalla legge i programmi di competenza della Marina sono:

- n. 1 unità trasporto e sbarco per il soccorso in pubbliche calamità;
- n. 2 mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impiegato in operazioni di salvataggio subacqueo;
- automezzi per il trasporto di personale e materiali in zone colpite da calamità (24 ACP80, 15 campagnole, 11 ACM80, 4 ACM52);
- supporto logistico per l'impiego di elicotteri utilizzati in sedi non attrezzate per concorso in pubbliche calamità;
- materiali vari da soccorso.

2. - Ammontare e durata del programma

Per la attuazione dei provvedimenti di competenza dello S.M.M., sono stati assegnati 136,0 mld. così suddivisi:

Esercizio finanziario 1981	8,00	mld.
" " " " 1982	12,95	mld.
" " " " 1983	12,90	mld.
" " " " 1984	30,945	mld.
" " " " 1985	40,00	mld.
" " " " 1986	11,15	mld.
Esercizio finanziario 1987	7,805	mld.
" " " " 1988	12,250	mld.

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

B. - Parte seconda1. - Dati finanziari

I dati programmatici e finanziari sono riportati negli allegati A e B.

2. - Stato di attuazione della legge

- a. - Contratti nn. 16499, 16652, 16656 e 16667 di Motordife per l'acquisizione di automezzi per il trasporto di personale e materiale in zone colpite da calamità, per l'importo complessivo di lire 4.670.000.000, approvati nell'adunanza del 2.3.1982 dal Comitato per l'attuazione della legge 16.6.1977, n. 372, Ditta Società FIAT V.I. (Torino).
- b. - Contratto di Navalcostarmi per l'acquisizione dei mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza a personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo per l'importo complessivo di lire 4.952.575.000, approvato dal Comitato per l'attuazione della legge 16.6.1977, n. 372 in data 27.7.1982. Cui si aggiungono oneri previsionali di revisioni prezzo di circa 250.000.000 Ditta CRESTITALIA.
- c. - Contratti vari per l'acquisizione del supporto logistico per l'impiego degli elicotteri in pubbliche calamità, per l'importo complessivo di lire 14.505.024.655 (competenza Costarmaereo: contratto operante con Ditta AUGUSTA per l'importo di lire 1.961.646.000; contratto con Ditta PRATT & WHITNEY, per l'importo di lire 8.381.880.000 - acquisto materiale all'estero -; contratto con Ditta ALFA ROMEO per l'importo di lire 962.808.390; contratto con Ditta ARIS per l'importo di lire 1.162.842.800; contratto con Ditta AUGUSTA per l'importo di lire

630.150.000; contratto con Ditta HOBART per l'importo di lire 260.000.000 per l'approvvigionamento di gruppi elettrogeni, acquisto all'estero; contratto con Ditta DETEC per l'importo di lire 143.790.000; contratto con Ditta AERMACCHI per lire 168.000.000; contratto con Ditta MEASUREMENT SISTEM U.S.A. per lire 117.740.000, acquisto bilance elettroniche all'estero; contratto con Ditta SAME per lire 33.870.000, per l'acquisto 2 trattori; contratto con Ditta ARIS per supporto mobile per un costo di lire 562.297.465) (competenza Navalcostarmi: n. 1 contratto con Ditta PANERAI, per l'importo di lire 120.000.000).

d. - Contratti vari di competenza di Geniodife e Commidife per l'importo complessivo di lire 1.578.000.000 così articolati:

- Contratti di Geniodife per l'importo complessivo di lire 968.000.000 di cui lire 525.000.000 per l'acquisizione di n. 6 motocompressori Mattei DR 250 e n. 8 impianti di illuminazione campale, il cui progetto di contratto è stato approvato dal Comitato per l'attuazione della legge 16.6.1977, n. 372. Si sono svolte gare di licitazione privata nei mesi di febbraio/marzo 1983, per l'acquisizione di materiali di equipaggiamento (aggiudicataria: Ditta MACOTEX Spa);

- Contratti di Commidife per l'importo complessivo di lire 610.000.000: contratti n. 36343 in data 16.3.1983 con la Ditta MACOTEX Spa di Milano e n. 36341 in data 16.3.1983 con la Ditta LAMISUD per la forniture rispettivamente di tende e stufe policombustibili: i predetti contratti, di importo superiore, sono per una quota parte comprensivi delle relative assegnazioni della Marina.

e. - Contratto di Navalcostarmi per l'acquisizione di n. 1 unità da trasporto e sbarco per il soccorso in pubbliche calamità per l'importo di lire 111.741.234.310 (di cui lire 103.981.000.000 per il contratto principale e lire 7.760.234.310 per oneri di

revisione prezzo ed atti aggiuntivi), approvato dal Comitato per l'attuazione della legge 16.6.1977, n. 372 in data 24.10.1983 con l'esercizio del diritto di opzione con la Ditta C.N.I. (Divisione Costruzioni Militari) sul contratto per la fornitura di una unità similare in costruzione per la componente anfibia della M.M. (dispaccio n. 13300 del 29.1.1985). L'impegno di spesa è stato assunto in base al D.M. n. 211 del 15.3.1985.

- f. - Contratti di Navalcostarmi per l'acquisizione delle componenti operative dell'Unità da sbarco non incluse nel contratto principale per l'importo complessivo di lire 10.481.121.080 così articolati: contratto di lire 2.084.148.000 stipulato con la Ditta SMA per la fornitura di radar; contratto di lire 24.430.820 (di cui lire 22.538.040 per il contratto principale e lire 1.892.780 per gli oneri di differenza cambio) stipulato con la Ditta SPERRY per la fornitura di ripetitrici di girobussola; contratto di lire 203.621.775 stipulato con la Ditta 'SITEP per la fornitura di apparati video; contratto di lire 526.297.860 stipulato con la Ditta GEM ELETTRONICA per la fornitura di n. 1 radar di navigazione; contratti di lire 127.938.690 e lire 289.476.000 stipulati con la Ditta TED per la fornitura rispettivamente di n. 1 apparecchiatura D.R.A./D e di una rete dati; contratto di lire 82.370.795 (di cui lire 78.875.000 per il contratto principale e lire 3.495.795 per oneri di revisione prezzo) stipulato con la Ditta ITALTEL per la fornitura di un apparato di identificazione (IFF); contratto di lire 542.817.000 stipulato con la Ditta LITTON ITALIA per la fornitura di un sistema girobussola; contratto di lire 93.092.200 stipulato con la ditta SITEP per la fornitura di un sistema di rappresentazione dati operativi; contratti di lire 5.787.683.685 e lire 694.816.345 stipulati con la Ditta ELMER per la fornitura di un sottosistema TLC; contratti vari per lire 24.427.910.

g. - E' già stata completata l'introduzione in servizio di tutti i materiali, dei veicoli, dei mezzi navali e dell'unità da trasporto e sbarco (1988).

C. - Quote impegnate nel Mezzogiorno

Nessuna quota di legge è stata impegnata nel Mezzogiorno.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A

PROGRAMMI DELLA MARINA MILITARE RELATIVI ALLA
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 (ART. 17)

"disposizioni in materia di costituzione equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle forze Armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'Estero, da calamità".

MATERIALI E MEZZI	QUANTITÀ	ONERE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							TOTALE DISPONIBILITÀ DI LEGGE
			1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
Unità da trasporto e sbarco tipo (LPO) per concorso in pubbliche calamità	1	125.000 (*)			10.000	29.010	40.176	10.650	20.114	109.950
Mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumizzati e per l'assistenza personale impiegato in operazioni di salvataggio subacqueo	2	5.200	5.000			200				5.200
Supporto logistico per impiego elicotteri in pubbliche calamità		14.523		10.040	2.483	1.000	500			14.523
Supporto per il trasporto materiale in zone colpite da calamità		4.717	3.000	1.200	417	100				4.717
Materiali vari		1.610		1.610						1.610
TOTALE GENERALE		151.150	8.000	12.850	12.900	30.310	40.676	11.150	20.114	136.000

(*) Onere previsionale.

Allegato A

LEGGE 6 Agosto 1984 , n.456

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

INDICE

1. **PREMESSA**
 - a Natura e finalita' dell'intervento
 - b Durata dei programmi e relativi stanziamenti

2. **SITUAZIONE ANNUALE PER OGNI PROGRAMMA**
 - a **Programma AM-X**
 - (1) Generalita'
 - (2) Composizione del Comitato e sua attivita' nel periodo 1.1.1991 - 31.12.1991
 - (3) Attivita' contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1991 - 31.1.1991
 - (4) Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1991 - 31.12.1991.
 - b) Situazione complessiva.
 - (5) Settori industriali interessati alle forniture
 - (6) Stato di attuazione del programma
 - (7) Sviluppi futuri
 - (8) Incremento costi del programma
 - b **Programma EH-101**
 - (1) Generalita'
 - (2) Composizione del Comitato e sua attivita' nel periodo 1.1.1991 - 31.1.1991
 - (3) Attivita' contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1991 - 31.12.1991
 - (4) Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1991 - 31.12.1991.
 - b) situazione complessiva
 - (5) Settori industriali interessati alle forniture.
 - (6) Stato di attuazione del programma
 - (7) Sviluppi futuri
 - (8) Incremento costi del programma
 - c. **Programma CATRIN**
 - (1) Generalita'
 - (2) Composizione del Comitato e sua attivita' nel periodo 1.1.1991 - 31.12.1991
 - (3) Attivita' contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1991 - 31.12.1991
 - (4) Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1991 - 31.12.1991
 - b) situazione complessiva.
 - (5) Settori Industriali Interessati alle forniture
 - (6) Stato di attuazione del programma
 - (7) Sviluppi futuri
 - (8) Incremento costi del programma

3. **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE**

I. PREMESSA

a. Natura e finalità dell'intervento

La Legge 6 Agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 Mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1991) da impiegare per la realizzazione dei sottoelencati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X) ;
- aereo mobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101) ;
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 e' determinata annualmente con la legge finanziaria.

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

(1) PROGRAMMA AM-X

L'importo di 470 Mld. e' cosi' ripartito :

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	240
. esercizio 1985	mld.	60
. esercizio 1986	mld.	10
. esercizio 1987	mld.	35
. esercizio 1988	mld.	66
. esercizio 1989	mld.	59
. Totale	mld.	470

(2) PROGRAMMA EH-101

L'importo complessivo di Mld.300 e' cosi' ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	100
. esercizio 1985	mld.	60
. esercizio 1986	mld.	10
. esercizio 1987	mld.	85
. esercizio 1988	mld.	41
. esercizio 1989	mld.	4
. Totale	mld.	300

(3) PROGRAMMA CATRIN

L'importo complessivo di Mld.226 e' cosi' ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	20
. esercizio 1985	mld.	60
. esercizio 1986	mld.	10
. esercizio 1987	mld.	85
. esercizio 1988	mld.	41
. esercizio 1989	mld.	10
. Totale	mld.	226

2. SITUAZIONE ATTUALE DI CIASCUN PROGRAMMA

a. PROGRAMMA AM-X

(1) Generalità.

Il "programma AM-X" è nato intorno alla meta' del 1977 dopo l'emissione, da parte dello SMA, di un dettagliato requisito militare per la realizzazione di un caccia-bombardiere *ricognitore leggero*. Il programma AM - X ebbe inizio come programma nazionale.

A seguito della partecipazione del Brasile, il programma AM-X è stato trasformato da nazionale a programma congiunto e sono stati definiti quindi anche i nuovi impegni finanziari.

(2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Aeronautica;
- Direttori Generali delle Costruzioni, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- Direttore dell' Ufficio Centrale allestimenti militari;
- Direttori Generali della Produzione Industriale o da un delegato;
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell' Aeronautica;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa-Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato);
- da un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro della Difesa.

(3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1991 - 31.12.1991.

Nel periodo in esame non è stato sottoposto al Comitato alcun progetto di contratto relativo ad attività di sviluppo.

(4) Riepilogo dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.

(a) SITUAZIONE RELATIVA AL PERIODO 1.1.1991 - 31.12.1991

Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti per lo svolgimento di attività di sviluppo; non sono stati sottoscritti impegni internazionali.

(b) SITUAZIONE COMPLESSIVA

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 938,2.

Per il completamento del programma sono previste sino al 1993, altre spese per Mld. 100,0.

Il programma, ha raggiunto un costo complessivo presunto, sino al 1993, di MLD. 1038,2.

(5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane ed estere operanti nel settore aeronautico, motoristico ed elettronico.

Il lavoro viene svolto in Italia per il 70% circa.

Le ditte italiane non hanno sede in regioni del Mezzogiorno.

(6) Stato di attuazione del programma.

La Fase di Sviluppo del programma AM-X fu suddivisa in due sottofasce successive.

La prima sottofase prevedeva essenzialmente, oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n° 4 prototipi di cui n° 3 in versione base e n° 1 (il quarto) in variante brasiliana, nonché attività di volo per un totale di 177 voli, di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva sia il completamento delle attività peculiari dello sviluppo sia la costruzione di ulteriori n° 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana), sia attività di volo per un totale di 393 voli di cui n° 43 specifici della variante brasiliana; per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) sono stati inoltre previsti ulteriori 300 voli (per un totale quindi di 870 voli).

Ciascuna sottofase è stata suddivisa in lotti caratterizzati da attività simili ed in ciascun lotto sono stati individuati degli obiettivi significativi caratteristici del lotto stesso.

Tutti gli obiettivi previsti dalla 1^a sottofase sono stati dichiarati raggiunti dalla Commissione Tecnica ed i velivoli sono stati presentati al collaudo. I lavori della Commissione di Collaudo sono stati completati.

Per quanto riguarda la 2^a sottofase, invece, per la versione base sono stati individuati n° 16 obiettivi, mentre per la variante brasiliana sono stati definiti n° 11 obiettivi. Tutti i velivoli prototipi previsti, anche per la seconda sottofase, sono completati.

(7) Sviluppi futuri.

Nel prosieguo con l'evolversi dell'esigenza tecnica ed operativa, anche in funzione della "minaccia futura", sono prevedibili:

- attività aggiuntive di interesse degli SS.MM., alcune già finalizzate ed altre da definire;
- integrazione sul velivolo AM-X dell'armamento specifico, ed integrazione di nuove configurazioni di armamento;
- integrazione sul velivolo AM-X dei sistemi JTIDS, GPS, NIS, etc..

(8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per Mld. 470 mentre le spese effettivamente sostenute e previste sino al 1993 ammontano a Mld. 1038,2.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge 456/84 ha approvato il programma prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento è stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si è mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a Mld. 568,2, è stato o verrà sostenuto dall'Aeronautica, attingendo ai fondi del proprio bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza e impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

b PROGRAMMA EH 101

(1) Generalità.

Il programma EH - 101 è volto a realizzare, in collaborazione con il Regno Unito, un aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH 101).

Tale programma prevede la esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque e che saranno destinati:

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica base comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi);
- i rimanenti due, per la messa a punto degli allestimenti necessari per il soddisfacimento delle specifiche esigenze operative degli elicotteri (intesi come sistemi d'arma) rispettivamente della Marina Militare Italiana e della Royal Navy.

(2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF AA. - Sezione Marina;
- Presidente del Comitato per i progetti delle navi ed armamenti navali;
- Direttore dell'Ufficio Centrale allestimenti militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare;
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

(3) Attività del comitato nel periodo 1.1.1991 - 31.12.1991.

Nel periodo in esame il Comitato ha esaminato ed approvato il Supplemento n° 4 al MOU n° 3.

(4) Riepilogo dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.

(a) Situazione relativa al periodo 1.1.1991 - 31.12.1991

Nel periodo in esame sono stati firmati il MOU n° 4 (industrializzazione) e Supplemento n° 4 al MOU n° 3 (aumento dell'importo massimo contratto sviluppo).

(b) Situazione complessiva

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di Mld. 627,80.

Per il completamento del programma sono previste sino al 1994 (linea fase sviluppo), altre spese per Mld. 75,0 (c. e. 6/92).

Il programma ha raggiunto un costo complessivo presunto, sino al 1994, di Mld. 702,8.

(5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane operanti nel settore aeronautico, motoristico elettronico ed informatico dislocate in varie regioni italiane comprese quelle del Mezzogiorno.

(6) Stato di attuazione del programma.

Nel corso dell'anno 1991 sono stati effettuati numerosi voli dei vari prototipi, per un complessivo di circa 1600 ore di volo.

(7) **Sviluppi Futuri.**

E' stato firmato, nel settembre 1991 il MOU n° 4 relativo alla fase di industrializzazione. E' stato altresì finalizzato il relativo contratto.

(8) **Incremento costi del programma.**

La legge ha assegnato fondi per mld. 300 mentre le spese effettivamente sostenute e da sostenere previste sino al 1994 ammontano a mld. 702,8.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultate insufficienti in quanto :

- la legge 456/84 ha approvato il programma prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento e' stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa ;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione ;
- il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si è mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a mld. 402,8, e' stato sostenuto dalla Marina, attingendo ai propri fondi del bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza impedendo il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

c PROGRAMMA CATRIN.**(1) Generalità.**

Il CATRIN ha lo scopo di assicurare a livello Corpo d'Armata :

- trasmissioni rapide, sicure e ad alta sopravvivenza (in fonìa, telegrafia, dati e facsimile), utilizzando tecniche numeriche avanzate;
- la sorveglianza del campo di battaglia e l'acquisizione obiettivi impiegando "sensori" di tipo diversificato e centri di correlazione e diffusori dati ;
- l'avvistamento delle minacce aeree alle basse/bassissime quote, per la pronta reazione dei sistemi contraerei, e la definizione della situazione aerea nell'area del Corpo d'Armata, anche ai fini del sicuro impiego dei velivoli amici (aerei ed elicotteri).

A tal fine il CATRIN e' articolato nei seguenti tre sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure :

- sottosistema di trasmissioni Integrate (SOTRIN) ;
- sottosistema di sorveglianza e acquisizione obiettivi (SORAO) ;
- sottosistema di avvistamento tattico comando e controllo (SOATCC).

Si tratta di un sistema campale caratterizzato da elevato indice di mobilità' e flessibilità', idoneo anche ad essere impiegato per la gestione di situazioni di emergenza connesse con esigenze di protezione civile.

Il Sistema, oltre che ad esigenze militari nazionali, risponde anche ad esigenze prioritarie stabilite nel quadro dell'Alleanza Atlantica, consentendo l'armonica condotta di operazioni congiunte con unita' alleate.

(2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Esercito;
- Direttori Generali della motorizzazione e dei combustibili, delle armi e delle munizioni e degli armamenti terrestri, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dai mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- Direttore dell'Ufficio Centrale allestimenti militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa-Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

(3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1991 - 31.12.1991.

Nel periodo in esame il Comitato non ha svolto alcuna attività.

- (4) **Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.**
(a) Situazione relativa al periodo 1.1.1991 - 31.12.1991
Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti ed impegni internazionali.
(b) Situazione complessiva.
Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 916,6.
La sperimentazione e realizzazione del sistema pilota si concluderà, presumibilmente, nel 1994.
- (5) **Settori Interessati alle forniture.**
Alle forniture è interessato un consorzio legalmente costituito da ditte italiane.
Il Consorzio si avvale, inoltre, di altre qualificate ditte italiane.
- (6) **Stato di attuazione del programma.**
Il contratto "CATRIN" è divenuto operante nel 1987. Nei primi quattro anni di attuazione, le attività sono state essenzialmente incentrate su :
- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e militari per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali riguardanti i settori interessati ;
- definizione delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per proseguire l'attività di sviluppo ;
- definizione delle specifiche generali dell'intero sistema ;
- impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire all'industria di procedere nei tempi e nei modi contrattuali allo sviluppo del sistema ed all'Amministrazione della Difesa di effettuare tutte le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso;
- definizione dei piani e procedure per il controllo della qualità e verifica all'idoneità, da parte delle singole industrie, a garantire il pieno rispetto delle procedure.
- stipula di atto aggiuntivo essenzialmente per la standardizzazione della rete informativa tra i calcolatori (anno 1991, onere di circa 20 mld.);
- realizzazione, da parte del Consorzio, dei complessi pre-prototipici.
Nel 1992, è prevista la fase collaudo dei singoli complessi pre-prototipici.
- (7) **Sviluppi futuri.**
Il sistema pilota CATRIN, pur consentendo tutte le sperimentazioni e simulazioni operative a livello Corpo d'Armata, non è in grado di soddisfare tutte le esigenze trasmissive ed informative di tale livello di Comando. Occorrerà quindi prevedere un programma di completamento e integrazione, il cui onere finanziario, (valutato nel 1985 intorno ai 700 Mld.), potrà essere esattamente definito solo in prossimità della conclusione della sperimentazione e della realizzazione del sistema pilota (anno 94).
- (9) **Incremento costi del programma.**
La legge ha assegnato fondi per Mld. 226 mentre le spese effettivamente sostenute sino al 1991 ammontano a Mld. 917. I fondi messi a disposizione dalla legge sono risultanti insufficienti in quanto :
- la legge ha approvato il programma prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento è stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa avvenuta alcuni anni dopo la stima degli oneri dell'impresa ;
- i costi nel settore degli armamenti sono lievitati in misura maggiore a quello del tasso di inflazione.
Il maggior onere di Mld. 691 è stato sostenuto dall'Esercito, attingendo ai fondi del proprio bilancio ordinario.
Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza e impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE.

I tre programmi di ricerca e sviluppo hanno raggiunto un costo di Mld. 2658,0 mentre il relativo finanziamento di legge era di Mld. 996.

L'insufficiente finanziamento e' causato dal fatto che:

- la legge 456/84 ha approvato i programmi prevedendo finanziamento fissi, non indicizzabili;
- il finanziamento e' stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta circa 3 anni dopo la stima degli oneri delle imprese ;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore degli armamenti ha superato il tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della lira con il dollaro si e' mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere di mld. 1662,0 e' stato sostenuto dalle FF.AA., attingendo ai fondi stanziati sul loro bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza, inizialmente pianificati delle FF.AA. previsti sui fondi del loro bilancio ordinario.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 ART. 4 -

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N.201 -

Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).

A) Programmazione

I capitoli di spesa gestiti dal relativo servizio attengono alle azioni relative allo sviluppo della meccanizzazione ed alla proprietà coltivatrice e segnatamente sono quelli i cui stanziamenti scaturiscono dalla legge sopracitata per le azioni previste dall'art. 4 e contrassegnati con i nn. 7464 - 7545 - 7467 - 7465.

Circa le attività finanziate in relazione alle azioni indicate dai predetti capitoli si fa presente quanto segue:

Cap. 7464 - Nel corso del 1991 ha avuto una disponibilità complessiva pari a lire 1,806 miliardi derivanti per lire 0,5 miliardi dallo stanziamento di competenza dell'anno e per lire 1,306 miliardi da residui. E' stato assunto un impegno a favore del CONAMA per lire 1,208 miliardi per la sperimentazione di 7 macchine innovative.

Cap. 7545 - Questo capitolo riguarda indagini, studio e ricerca. La disponibilità del 1991 è stata pari a lire 2,6 miliardi, di cui 2,5 di competenza. Nel corso del 1991 sono state impegnate lire 44,523 milioni a favore del CONAMA e lire 52,4 milioni a favore dell'UNACOMA per il finanziamento di uno stand dimostrativo delle macchine innovative realizzate, nel corso dell'esposizione EIMA 1991.

Su questo capitolo rimangono da impegnare lire 2,5 miliardi.

Cap. 7465 - Riguarda interventi nel campo della meccanizzazione agricola per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica.

Lo stanziamento per il 1991 è stato complessivamente di lire 50 miliardi di cui 47 miliardi trasferiti alle Regioni.

Al 31 dicembre 1991 risultavano ancora da impegnare lire 3,106 miliardi di cui 0,106 miliardi residui del 1990.

Cap. 7467 - Nel corso del 1991 è stato assunto un impegno a favore dell'Ente di Sviluppo dell'Abruzzo per lire 113,932 milioni. Il finanziamento destinato alla realizzazione di un progetto pilota nel campo del riordino e della ricomposizione fondiaria. Rimangono da impegnare lire 481,063 milioni.

3) Produzioni animali

Nel settore zootecnico nel 1991 è continuata l'azione di vigilanza nei confronti delle Associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute, delle varie specie e razze presso le quali sono stati istituiti i libri genealogici del bestiame secondo criteri contenuti nei regolamenti approvati dal Ministero.

In proposito, occorre rilevare come anche nell'esercizio considerato è proseguita l'erogazione di contributi per lo svolgimento dell'attività connessa alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali da parte delle Associazioni e degli Enti interessati; per il funzionamento delle Associazioni provinciali degli allevatori; per l'organizzazione da parte dell'Associazione Italiana Allevatori di manifestazioni zootecniche a carattere nazionale ed internazionale, nonché per attività promozionali e di ricerca.

Sono stati portati a termine i già iniziati interventi per la valorizzazione e conservazione delle razze bovine italiane da carne ed è proseguito quello relativo al miglioramento della qualità del latte bovino.

E' stato tra l'altro finanziato un programma.

Nell'ambito dell'attività di miglioramento del bestiame è proseguita con il supporto finanziario dell'Amministrazione, la ricerca di riproduttori in grado di trasmettere alla discendenza miglioramenti produttivi e morfologici, nonché l'erogazione di contributi alle Associazioni di allevatori ed Enti specializzati per la realizzazione di G.C. e di struttu-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

re ed acquisto di attrezzature volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale ed embrionale.

Sono state inoltre finanziate iniziative a carattere promozionale a favore di capi di alta genealogia di razze italiane o estere, nell'ambito di manifestazioni fieristiche, mostre e concorsi.

Sempre in linea con gli obiettivi stabiliti dalla legge 752/86 ed ammessi a finanziamento dalle delibere CIPE 1990 e 1991 sono state avviate iniziative per la salvaguardia delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico minacciate da estinzione, aventi ad oggetto, a cura dell'A.I.A., da un lato la creazione di un apposito centro presso Circello (BN) per l'allevamento di varie specie e razze portatrici di particolari caratteri genetici, quali le traslocazioni Robertsoniane, dall'altro la realizzazione, soprattutto nel settore bovino, di piani di conservazione di razze minacciate, di raccolta dati e, soprattutto nel settore equino, di rilevazione delle consistenze disponibili.

Sono state inoltre finanziate la realizzazione di particolari strutture zootecniche per le fiere agricole internazionali di Cremona e Verona nonché impianti di rilevanza nazionale nel settore dell'acquacoltura.

Una terza convenzione ha invece riguardato iniziative di salvaguardia a favore del lupo italiano, la cui realizzazione è stata affidata all'Ente nazionale per la tutela del lupo italiano.

Tra le iniziative destinate al miglioramento della qualità e quantità dei servizi resi, si indica la predisposizione e l'invio delle seguenti circolari:

- n. 016517 del 02.7.91 relativa a "Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni istituzione stazioni fecondazione ed approvazione cavalli puro sangue inglese e da trotto (art.10 L. 3.2.63 n.127)", inviata a tutte le Regioni e Province autonome, ai relativi Commissari di governo, ecc.;
- n. 0268405-24558 del 7.11.91 relativa a "Programmi attività di miglioramento zootecnico anno 1991", inviata all'Associazione Italiana Allevatori, alle Associazioni nazionali allevatori, ecc.;
- n. 004733 del 6.2.92 relativa a disciplina della fecondazione artificiale degli equini inviata all'Associazione Italiana Allevatori, alle Associazioni di razza ecc.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In tale ambito si è inoltre provveduto a svolgere l'attività propositiva e programmatica di seguito specificata:

- nell'ambito della L. 15.1.1991, n. 30 "disciplina della produzione animale" (G.U. n. 24 del 29.1.91) si è lavorato alla predisposizione del relativo regolamento di esecuzione;
- è stata quasi ultimata l'elaborazione del piano faunistico;
- si è provveduto alla rielaborazione del piano di lotta alla ipofertilità animale;
- è in via di completamento il piano per la salvaguardia delle razze autoctone.

Nell'ambito dei vari programmi predisposti nel quadro del Sistema informativo agricolo nazionale di questo Ministero, sono già operanti i tre programmi relativi alla concessione di contributi alle Associazioni nazionale allevatori, alla concessione di contributi alle Regioni e Province autonome per le Associazioni provinciali allevatori; all'effettuazione di attività da parte dell'Associazione Italiana Allevatori sulla base di apposite convenzioni stipulate con il MAF. Nel corso dell'anno 1991 solo detti programmi sono stati utilizzati e si è anche provveduto a richiedere, ove necessario, qualche perfezionamento delle modalità di funzionamento per meglio adeguarle alle esigenze dell'Amministrazione.

Sono stati pienamente utilizzati i due programmi relativi al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stazioni di fecondazione ed all'approvazione degli stalloni da adibire alla riproduzione.

E' stato collaudato e messo in funzione il programma relativo al rilascio di autorizzazioni per importazione ed esportazione di animali vivi e riproduttori di razza pura e di materiale da riproduzione.

Sono state, inoltre, predisposte e rese operanti altre 2 procedure interne rispettivamente per la gestione del protocollo e per l'assegnazione delle pratiche relative a richieste di contributi e per la catalogazione di pubblicazioni, relazioni e riviste concernenti il settore zootecnico.

Le attività finanziate in relazione alle azioni indicate fanno riferimento ai seguenti capitoli:

Capp. 3573 - 3574 - 3575 - Gli stanziamenti, rispettivamente di lire 40.000.000, 10.000.000 e 5.000.000 sono stati interamente impegnati e li-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quidati nel corso dell'esercizio. I primi due capitoli prevedono contributi alle associazioni per la pesca sportiva e per quella nelle acque interne. Il terzo riguarda la quota di partecipazione al Consiglio Internazionale della Caccia (CIC).

Cap. 3575 - Lo stanziamento del capitolo, trattandosi di spese di parte corrente, è stato destinato unicamente alla concessione dei contributi alle Associazioni nazionali allevatori per far fronte alle spese relative alla tenuta dei Libri genealogici ed ai controlli funzionali.

Nell'esercizio sono stati erogati contributi per complessive lire 4,5 miliardi.

In proposito devesi sottolineare che gli stanziamenti di bilancio risultano del tutto insufficienti alle esigenze connesse all'attività di selezione del bestiame, tanto da determinare, per ogni esercizio, la necessità di far ricorso a stanziamenti in conto capitale per fronteggiare i costi sostenuti dalle Associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei Libri genealogici e per i controlli funzionali.

Cap. 7230 - Sono stati concessi contributi per lire 2 miliardi alle Associazioni Nazionali per realizzare iniziative volte a garantire alcuni servizi nella zootecnia bovina da latte e circa lire 4,469 miliardi a favore del Consorzio Vallicoltori Ravennati per la sistemazione e regimazione idraulica del comprensorio delle Valli di Comacchi nel Comune di Ravenna.

Cap. 7294 - I fondi stanziati riguardano la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota e dimostrativi e di particolari studi ad alto contenuto tecnologico-innovativo.

Nel 1991 si è provveduto ad impegnare lire 901.835.000 a favore dell'Associazione Italiana Allevatori per lo sviluppo applicativo di nuove biotecnologie riproduttive;

all'Ente Fiera di Verona, lire 7.530.170.000 per la realizzazione di un nuovo padiglione per la zootecnia e lire 4.000.000.000 per la costruzione di un nuovo padiglione nella zona della Fiera per l'esposizione di prodotti agricoli vari.

Cap. 7912 - Infine, sempre in linea con gli obiettivi stabiliti dalla legge 752/86, differiti dalla legge 201/91, ed ammessi a finanziamento dalle delibere CIPE 1990 e 1991, è stata stipulata una convenzioni per una spesa complessiva di lire 300.000.000 per l'attuazione di una programma relativo alla conservazione e valorizzazione della razza equina "Lipizzana".

Cap. 7962 - Gli stanziamenti di bilancio su questo capitolo interessano le attività straordinarie intraprese dalle Associazioni nazionali di allevato-

ri per programmi di attività scientifica delle diverse specie animali. Vi rientrano tutte quelle iniziative come fiere, mostre, partecipazione ad attività all'estero, ecc. che contribuiscono al potenziamento della selezione.

- ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI ALLEVATORI DELLE VARIE SPECIE E RAZZE sono stati concessi per tali scopi contributi per complessive lire 22.719.952.000 al fine di rendere anche possibile l'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse alla tenuta dei Libri genealogici, e principalmente le valutazioni genetiche dei riproduttori e l'esercizio dei centri genetici;
- ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME sono stati concessi contributi per complessive lire 59,7 miliardi per il funzionamento delle Associazioni Provinciali Allevatori relativamente alla detta tenuta dei Libri genealogici ed effettuazione di controlli funzionali;
- ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI è stato erogato un contributo di lire 1.065.972.000 per organizzare manifestazioni zootecniche a carattere nazionale ed internazionale, nonché altre attività promozionali e di ricerca.

Relativamente a tali contributi indispensabili per il proseguimento dell'azione di miglioramento e selezione del bestiame già da tempo in atto, non può non evidenziarsi, ancora una volta, l'inadeguatezza dello stanziamento a carattere ordinario sul Cap. 3575 attualmente ammontante a lire 4,5 miliardi. Pertanto per non vanificare i risultati finora raggiunti si è dovuto far ricorso agli stanziamenti previsti dal Cap. 7962 derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 752/86 e suo differimento con la legge n. 201/91, al fine di: - integrare i finanziamenti a favore delle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza; - erogare i contributi a Regioni e Province autonome per le Associazioni Provinciali Allevatori.

Cap. 7963 - Lo stanziamento di lire è stato utilizzato con riparto di lire 13 miliardi alle Regioni per programmi in regime di cofinanziamento per la lotta alla ipofertilità e per lire 2.751.220.000 come contributo all'A.I.A. per l'attivazione nell'ambito del piano nazionale di lotta alla ipofertilità di Uffici Tecnici Sanitari presso le Associazioni provinciali allevatori.

Cap. 7964 - E' stato poi concesso all'Associazione Italiana Allevatori un contributo di lire 2,133 miliardi per la realizzazione di un programma di

miglioramento della qualità del latte.

Inoltre, nel quadro della già citata legge 752/86 e suo differimento con la legge n. 201/91, e secondo le linee indicate dal Piano Nazionale di Lotta all'ipofecondità del bestiame e dalla mortalità neo e post natale, approvato con D.M. 21 ottobre 1987 che prevede sia azioni regionali, sia attività cofinanziate con le Regioni, sia attività centrali, sono stati concessi contributi per lire 18 miliardi alle Regioni a titolo di cofinanziamento e contributi per lire 4.671.625.000 all'Associazione Italiana Allevatori per proseguire la realizzazione di un Piano Sanitario Pilota, con allargamento dell'istituzione degli Uffici Tecnici Sanitari, già operanti in 49 province, ad ulteriori 41, in modo da coprire l'intero territorio nazionale. Nello stesso ambito, come attività più specificatamente di competenza centrale, è stata anche stipulata in data 27.12.1990 una convenzione MAF-AIA per l'importo di lire 1.599.598.000. Detta convenzione prevede la realizzazione, tra l'altro, di seminari ed incontri di aggiornamento, di iniziative di studio e sperimentazione, quali impiego di materiale seminale di razze iperprolifiche, estensione dell'assistenza tecnica agli allevatori anche al settore equino, messa a punto di un progetto operativo di integrazione delle diverse attività di assistenza attualmente svolte a favore degli allevamenti, per la lotta all'ipofecondità, per la produzione di latte di qualità, per la salvaguardia tecnico-sanitaria.

Cap. 7965 - Prevede contributi a favore di enti particolarmente qualificati per realizzazioni di strutture e acquisto attrezzature volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale. In tale senso sono stati concessi contributi per lire 1.960.321.000 per la realizzazione di strutture per il completamento del Centro Genetico e del Centro Servizi dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne.

C) Produzioni vegetali

In ottemperanza all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 752/86 concernente, fra l'altro, il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali, nonché interventi di sostegno per particolari produzioni anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi, la Direzione ha posto in essere le seguenti iniziative:

Cap. 1531 - Questo capitolo è relativo agli interventi obbligatori nel settore fitosanitario nonché a spese per studi e ricerche sugli organismi nocivi ai vegetali.

Le attività che hanno caratterizzato l'esercizio in tale settore di inter-

vento riguardano in particolare la proposta di organizzazione, presso il centro di addestramento professionale agricolo "F.Mancini" di Foligno, del corso di aggiornamento per i delegati speciali per le malattie delle piante incaricati dei controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali di importazione, esportazione e transito.

Tali attività hanno comportato la stipula di convenzioni per un impegno complessivo di lire 53.815.500 su una disponibilità di bilancio pari a lire 60.000.000.

Cap. 1534 - Con lo stanziamento previsto per il finanziamento dell'attività sementiera pari a lire 50 milioni, è stata stipulata una convenzione con l'ENSE per l'effettuazione di prove agronomiche e descrittive su varietà di specie agricole ed ortive per le quali è stata richiesta la iscrizione al registro nazionale. Sul capitolo, pertanto, sono stati assunti impegni per lire 50.000.000 importo corrispondente all'ammontare della convenzione suddetta.

Cap. 1536 - Su tale capitolo, che presentava una dotazione di competenza di lire 400 milioni, sono state fatte gravare le spese relative alla stipula di n. 7 convenzioni con Istituti sperimentali agrari e con l'Ente Nazionale Sementi Elette per l'effettuazione di prove sperimentali ai fini dell'iscrizione, nei registri nazionali, di nuove varietà vegetali, nonché per il rilascio dei relativi brevetti.

Per tale attività è stata impegnata la somma di lire 312.571.000.

Cap. 1575 - Le iniziative ricadenti nello stanziamento di che trattasi hanno interessato la messa in atto di piani di prelevamento di campioni di sementi provenienti da Paesi terzi per l'attuazione di campi post controllo e di piani di reperimento e di spedizione di campioni ai campi comparativi comunitari 1990/91.

La somma di lire 50 milioni, impegnata per la concessione del contributo per l'attuazione della suddetta iniziativa, ha interamente assorbito lo stanziamento previsto.

Cap. 1581 - Erogazione di contributi per il finanziamento di programmi predisposti dalle Unioni nazionali riconosciute, dalle Associazioni dei produttori agricoli per l'individuazione dei parametri produttivi, per la certificazione e il riconoscimento delle qualità dell'origine e della specificità dei prodotti e per i relativi controlli.

Competenza lire 1.300.000.000. Impegni su competenza lire 1.300.000.000.

Cap. 1598 Concessione di un contributo forfettario all'Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE) di Milano per l'importo di lire 1.200.000.000 a

valere sul capitolo di bilancio 1998, teso a coprire parzialmente gli oneri finanziari inerenti l'attività di controllo e certificazione delle sementi. Tale impegno di spesa ha avuto la finalità, tra l'altro, di compensare i maggiori oneri ai quali l'E.N.S.E. è chiamato a far fronte per effetto del nuovo contratto del personale per gli Enti di ricerca sottoscritto in data 14 novembre 1990, confermato in data 10 gennaio 1991 e recepito nella legislazione nazionale con il D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991, avente effetti giuridici dal 1° gennaio 1988 fino al 31 dicembre 1990 ed effetti economici dal 1° luglio 1988.

La concessione di tale contributo trova giustificazione, tra l'altro, nel fatto che la citata attività di controllo e certificazione delle sementi necessita di espansione e quindi di un conseguente potenziamento della struttura preposta (ENSE), attese le crescenti esigenze della produzione agricola in generale e degli operatori sementieri in particolare, in considerazione anche del fatto che le previste forme di autofinanziamento dell'ENSE, attraverso la riscossione di tariffe sulle attività di certificazione del materiale sementiero, non consentono ulteriori ed indiscriminati aumenti tariffari (articolo 41, legge 1096/71) se non con distorsioni nello specifico settore ripercuotibili sulle produzioni.

Concessione di un contributo all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma per l'importo di lire 154.522.160 al fine dell'effettuazione, nell'anno 1991, di prove agronomiche e descrittive di ibridi di mais necessarie per la loro iscrizione al registro varietale italiano e presupposto per la successiva commercializzazione.

Concessione di un contributo all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma per un impegno di spesa pari a lire 138.125.790 per la realizzazione, nell'annata 1990/91, di una serie di prove agronomiche e qualitative sui cereali a paglia, ai fini della loro iscrizione al registro varietale italiano, nonché per il coordinamento generale delle prove di iscrizione delle varietà di cereali affidate anche ad altre istituzioni pubbliche.

Concessione di un contributo all'Ente Nazionale delle Sementi Elette di Milano per un importo di lire 130.962.000 per l'effettuazione, nell'annata 1991, di prove agronomiche, descrittive e qualitative su varietà di cereali, riso, patata, barbabietola da quecchero, foraggiere ed ortive, al fine della loro iscrizione al Registro Varietale Italiano.

Concessione di un contributo al Centro Regionale per la Sperimentazione Agraria di Pozzuolo del Friuli (UD), per un importo di lire 75.047.000 per l'effettuazione, nell'annata 1991, di prove agronomiche e qualitative su

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

varietà di mais, sorgo da foraggio, sorgo da granella, soia, orzo autunnale e primaverile, frumento autunnale e primaverile, triticale, al fine della loro iscrizione al Registro Varietale Italiano.

Concessione di un contributo al Centro Regionale per la Sperimentazione Agraria di pozzuolo del Friuli (UD), per un importo di lire 75.047.000 per l'effettuazione, nell'annata 1991, di prove agronomiche e qualitative su varietà di mais, sorgo da foraggio, sorgo da granella, soia, orzo autunnale e primaverile, frumento autunnale e primaverile, triticale, al fine della loro iscrizione al Registro Varietale Italiano.

Contributo all'Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria N. Strampelli di Lodi (VI) per un importo di lire 113.755.125 per l'effettuazione, nell'annata 1991, di prove agronomiche e qualitative su varietà di foraggere (autunnali e primaverili), soia, mais, patata, cereali e colza, al fine della loro iscrizione al Registro Varietale Italiano.

Concessione di un contributo all'Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Bologna per un importo di lire 54.731.350 per l'effettuazione, nell'annata 1991, di prove agronomiche e qualitative su varietà di barbabietola da zucchero e girasole al fine della loro iscrizione al Registro Varietale Italiano.

L'esecuzione di tali prove viene affidata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai suddetti Organismi, a norma dell'articolo 15 del Regolamento di esecuzione della legge n. 1095/71 (D.P.R. n. 1065 dell'3 ottobre 1972).

I predetti contributi verranno liquidati in unica soluzione sulla base di una relazione tecnica relativa alle iniziative svolte e del rendiconto delle spese sostenute.

Concessione di un contributo a favore dell'Istituto nazionale della Nutrizione per un importo complessivo di lire 202.350.000, a carico del capitolo 1598, per l'attuazione di un programma di ricerca inerente il monitoraggio del livello tecnologico-qualitativo della produzione italiana di frumento. Tale ricerca assume particolare interesse per l'Amministrazione in quanto consente di ottenere elementi di valutazione sulle qualità di frumento prodotte nel Paese; Ciò consente l'acquisizione di utili elementi per gli operatori del settore, nonché per l'adozione di criteri qualitativi da applicare in sede comunitaria.

Sul suddetto contributo è stato erogato all'Istituto beneficiario una anticipazione del 50% per consentire all'Istituto stesso di far fronte, tempe-

stivamente, agli impegni finanziari inerenti l'attuazione del programma sopra citato. Il restante 50% del contributo verrà liquidato sulla base di una relazione tecnica relativa alle iniziative svolte e del rendiconto delle spese sostenute. Peraltro, sono state previste anche delle liquidazioni parziali dello stesso contributo, su richiesta dell'Istituto stesso.

Cap. 7243 - Il piano nazionale di lotta fitopatologica integrata si è concretizzato nel 1987 con l'approvazione della commissione di settore, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 752/86; tenuto conto della eterogeneità con cui si presenta il panorama regionale in materia, il primo anno i fondi di cofinanziamento previsti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (14 miliardi di lire) vengono ripartiti con un criterio proporzionale in base ad una serie di parametri: consumo di fitofarmaci, superficie agricola utilizzata e produzione lorda vendibile. Con l'anno 1988 si è avuto un quadro più delineato dello stato di attuazione del piano a livello locale, in quanto quasi tutte le regioni hanno presentato almeno un progetto di massima. In base ai progetti presentati, per un importo complessivo di 42 miliardi di lire, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha proceduto alla ripartizione nell'anno finanziario 1989 di 13 miliardi di lire previsti per il cofinanziamento dei piani regionali. Nel procedimento di ripartizione è stato introdotto un meccanismo correttivo che tiene conto dello stato di avanzamento dei singoli progetti al fine di premiare le regioni più sollecite e stimolare, al contrario, quelle più "lente" nelle realizzazioni. Il suddetto piano ha sviluppato nel 1989 un fabbisogno finanziario rappresentato dalle regioni di 42 miliardi di lire ed ha comportato un impegno di spesa da parte di questa Amministrazione pari a lire 15.395 milioni ripartiti sulla base di criteri adottati per l'anno 1988.

Nella ripartizione dei fondi per l'anno finanziario 1990, effettuata in due "tranches" per un totale di 13,346 miliardi di lire si è voluto accentuare il meccanismo correttivo di ripartizione introdotto nel 1988; pertanto, tenuto conto dello stato di avanzamento dei singoli progetti, le Regioni prive di progetto per il 1990 ed in alcuni casi anche di resoconti degli anni precedenti, hanno subito un "congelamento" del finanziamento M.A.F. fino a quanto non regolarizzeranno la loro posizione.

Nell'anno 1991 in base ai progetti presentati ed ai resoconti degli anni precedenti, inviati dalle Regioni, si è potuto acquisire con maggiore chiarezza quanto era emerso negli anni precedenti. Da una parte ci sono Regioni per le quali la lotta integrata è ormai un'attività acquisita ed operante ed i cui progetti sono caratterizzati da una dimensione economica grosso modo costante e con risorse finalizzate essenzialmente all'assistenza tecnica ed alla formazione ed aggiornamento di tecnici ed operatori.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dall'altra parte, ci sono regioni per le quali la lotta integrata stenta ancora a decollare dalla fase di prova e i cui progetti ancora riservano grosse risorse a interventi strutturali e di sperimentazione.

Infine c'è da rilevare che alcune regioni, peraltro poche, hanno avuto ritardi di approvazione dei progetti regionali a causa di problemi all'interno delle giunte o per l'avvicendamento dei responsabili.

I finanziamenti inerenti l'attività 1991 sono stati assegnati a fine anno ed in un'unica soluzione prendendo in considerazione i parametri oggettivi utilizzati in passato nonché la completezza della documentazione richiesta. Queste modalità di assegnazione hanno determinato l'esclusione di alcune regioni dal finanziamento in quanto prive del progetto per l'anno 1991.

Complessivamente sono stati assegnati 13,543 miliardi di lire a fronte di progetti presentati per complessivi 54,5 miliardi.

Nell'anno 1991, sempre nell'ambito dell'attivazione del Piano Nazionale di Lotta Fitopatologica Integrata, è stato concesso all'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma un contributo di lire 2.321.550.000 ed al Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara un contributo di lire 2.674.950.000, per l'attivazione della Rete Nazionale di Monitoraggio dei residui di fitofarmaci nei prodotti agricoli.

Le funzioni e le attività dei suddetti Organismi nell'ambito del Programma in questione, sono definite dal Piano di Lotta Integrata (paragrafo 59) e dal Progetto di fattibilità della Rete Nazionale di Monitoraggio messo a punto da questa Amministrazione (punti 5.2.2 e 5.2.3).

Contestualmente alla concessione dei sopra indicati contributi (concernenti per l'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma 3 anni di lavori progettuali ed un anno per quanto attiene il Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara), è stata prevista l'erogazione di anticipazioni a favore dei beneficiari dei contributi nella misura del 50% per l'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma e del 30% dietro presentazione di apposite garanzie bancarie o assicurative, per il Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara, onde permettere agli Organismi stessi di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'attuazione del Programma di che trattasi.

La restante somma dei contributi verrà erogata in una o più soluzioni sulla base di relazioni tecniche e di rendiconti analitici e sintetici relativi alle spese sostenute.

Cap. 7280 - Su tale capitolo, riguardante lo sviluppo e l'orientamento di particolari produzioni vegetali ed animali sono stati concessi contributi per complessive lire 4.700.000.000 a favore, rispettivamente, del Consorzio agrario provinciale di Ravenna per la realizzazione di un impianto di frantumazione di pellets ed alla Società Valnova Delta Po per la sistemazione dell'omonimo bacino vallivo per la produzione di specie ittiche pregiate.

Cap. 7281 Concessione di un contributo in conto capitale a favore dell'Istituto Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo per l'importo di lire 19.842.500 a valere sul capitolo 7281, afferente il terzo anno di attuazione del progetto triennale concernente l'organizzazione di un Servizio per gli esami tecnici necessari per il rilascio del brevetto delle nuove varietà vegetali nel settore floricolo-ornamentale.

Sul suddetto contributo è stata erogata all'Istituto concessionario un'anticipazione del 50% per consentire all'Istituto stesso di far fronte, tempestivamente, agli impegni finanziari inerenti l'attuazione del programma sopracitato. Il restante 50% del contributo verrà liquidato sulla base di una relazione tecnica relativa alle iniziative svolte e del rendiconto delle spese sostenute. Peraltro, sono state previste anche delle liquidazioni parziali dello stesso contributo, su richiesta dell'Istituto medesimo.

Concessione di un contributo a favore di 15 Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (TV) per un importo complessivo di lire 500.000.000 a valere sul capitolo 7281, per l'attuazione del 1° anno del Programma triennale di lavoro finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della Piattaforma Ampelografica Nazionale.

Tale Programma che è in regime di cofinanziamento con i suddetti Organismi, verrà rendicontato con relazioni tecniche da parte delle istituzioni partecipanti, vistate per conformità tecnica dall'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, e con rendiconti delle spese sostenute vistati dagli Assessorati competenti e dagli appositi Uffici di Ragioneria delle Regioni medesime. Contestualmente alla concessione del contributo di cofinanziamento, è stata erogata un'anticipazione del 50% per permettere alle istituzioni beneficiarie del contributo di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'attuazione del suddetto progetto.

Cap. 7282 - Concessione di un contributo in conto capitale a favore del Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara, per un importo di lire 133.921.325 concernente il completamento funzionale del "laboratorio di analisi interregionale", sorto in Ferrara presso il Consorzio medesimo.

La suddetta iniziativa trova indicazione nel Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e si configura come servizio all'utilizzatore finale in quanto a verifica dei limiti consentiti di residui di fitofarmaci presenti nei prodotti vegetali in importazione ed in esportazione. Il suddetto contributo verrà erogato in una o più soluzioni su presentazione delle fatture quietanzate del materiale acquistato.

D) Ricerca e sperimentazione agraria

Nell'ambito della legge 752/86 le attività di ricerca e sperimentazione agraria coinvolgono sia gli Istituti sperimentali sia altre istituzioni di ricerca e si concretizzano nei progetti finalizzati alle priorità fissate dal CIPSE.

Per quanto concerne poi gli Istituti sperimentali vengono concesse anche borse di studio a giovani laureati e diplomati ed interventi strutturali volti al potenziamento del sistema scientifico.

A tale fine i capitoli di bilancio sui quali si opera sono i seguenti:

Cap. 1532 - I 25.000.000 di dotazione di questo capitolo sono stati accreditati (impegnati ed erogati) al Direttore dell'Ufficio centrale di ecologia agraria di Roma, quale funzionario delegato, per il finanziamento di studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per il servizio di meteorologia ed ecologia agraria.

Le indicazioni della gestione indicano però, anche in questo caso, l'insufficienza dei fondi assegnati a fronte delle reali esigenze dell'ufficio centrale. Detti stanziamenti infatti risultano immutati da molti anni con crescente disagio dell'Ufficio centrale che, al contrario, necessita di sviluppare la propria attività ed una maggiore e più idonea presenza nel settore di competenza tenuto conto anche della rete agrometeorica nazionale che si intende realizzare.

Avendo a disposizione lire 25 milioni di cassa, si è richiesto in sede di assestamento di bilancio un'integrazione di cassa pari a lire 22.601.370 in modo da poter accreditare l'importo relativo ai residui.

I dati consuntivi interessanti il capitolo risultano:

- stanziamenti di competenza: lire 25.000.000
- accreditamenti emessi sulla competenza: lire 25.000.000
- accreditamenti emessi per sospesi di tesoreria e spese insoddisfatte: lire 22.601.370 per un totale quindi di lire 47.601.370 di pagamenti.

Cap. 1574 - La dotazione del capitolo è stata di lire 29.000.000.000 che sono stati interamente utilizzati per assicurare nel corso dell'anno 1991 il funzionamento e lo svolgimento dell'attività ordinaria di ricerca dei 23 Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituiti con D.P.R. 1318/67 e legge 306/73, sulla base dei programmi di ricerca dai medesimi formulati, così come approvati dal Ministero previa acquisizione del parere favorevole del Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

I dati consuntivi interessanti il capitolo risultano:

- stanziamenti di competenza: lire 29.627.000.000
- impegni assunti: lire 29.626.713.400
- pagamenti di competenza: lire 28.999.993.000

Cap. 7222 - Il capitolo è stato istituito nel 1989 con D.M.T. n. 145347 del 21.7.1989 recante spese per il potenziamento strutturale ed operativo dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e del Laboratorio centrale di idrobiologia ed ha avuto come dotazione lire 800.000.000. Considerato che il primo accreditamento dei fondi è avvenuto nel primo semestre 1989 e che quindi solo nel 1990 si è potuto utilizzarli, gli impegni hanno riguardato totalmente i residui. I dati consuntivi riguardanti il capitolo risultano:

Totale impegni assunti (sui residui): lire 798.905.430

I pagamenti relativi agli impegni citati verranno effettuati nel corso dell'anno 1992, mentre, per le liquidazioni relative agli anni precedenti l'importo erogato è stato di lire 418.195.435.

Cap. 7232 - Questo capitolo è preposto al finanziamento, attraverso la concessione di idonei contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dell'adeguamento e potenziamento delle strutture di pertinenza degli Istituti medesimi, ivi comprese le attrezzature tecnico-scientifiche. Nel 1991 il capitolo ha avuto una dotazione di cassa di lire 4.000.000.000 mentre non sono stati accreditati fondi da impegnare. I pagamenti effettuati in conto residui, sono stati pertanto pari a lire 1.425.193.535.

Cap. 7240 - Contributi a favore degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, Istituti universitari o altri organismi specializzati, per programmi finalizzati e coordinati di ricerca da attuarsi, anche mediante l'acquisizione o messa a disposizione delle necessarie attrezzature tecnico-scientifiche, secondo la priorità stabilite dalla programmazione agricola nazionale. Il capitolo all'inizio dell'anno è stato dotato di lire 55 miliardi di cassa, inoltre in data 24 settembre dello stesso anno, con decreto del Ministero del Tesoro sono stati assegnati i fondi relativi al capitolo per l'anno 1991 pari a lire 38,5 miliardi di competenza.

Gli impegni hanno riguardato principalmente i residui, considerato che in

effetti, continua lo sfasamento di un anno tra la messa a disposizione dei fondi e la realizzazione dell'iniziativa, avviata nel 1986, quando i fondi del primo anno della legge n. 752/86, ai cui sensi il capitolo è stato istituito, sono stati accreditati. I dati consuntivi riguardanti il capitolo risultano pertanto i seguenti:

Impegni asseuntati sui residui: lire 47.857.757.350

Impegni assunti in competenza: lire 9.059.023.050

Totale impegni: lire 56.916.780.400.

I pagamenti sono stati pari a lire: 39.321.120.360 di cui la quasi totalità sui residui.

Per quanto riguarda la ripartizione degli impegni tra i diversi Enti beneficiari si riporta il seguente evento:

- Consorzi ed Associazioni: 2.971.090.800;
- C.N.R.: 4.067.430.840;
- Dipartimenti Universitari: 10.355.380.980;
- Enti Pubblici: 3.316.859.370;
- I.R.S.A. e UU.OO.: 20.202.518.820;
- Istituti Privati: 4.465.181.560;
- Istituti Universitari: 11.538.318.030.

Totale lire: 56.916.780.400.

Cap. 7241 - Il capitolo è stato istituito ai sensi della legge pluriennale n. 752/86 e riguarda i contributi da destinare agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico scientifiche; nonché per il conferimento di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati nelle discipline interessate dai progetti di ricerca e sperimentazione agraria.

Il capitolo all'inizio dell'anno è stato dotato di lire 3.000.000.000 di cassa.

Nel luglio del 1991 è stata approvata la legge n. 201/91 di proroga, per due anni, della legge n. 752/86. In data 2 agosto 1991 il CIPE ha approvato il piano di ripartizione dei fondi relativi alla legge sopracitata. Infine, in data 24 settembre c.a., con Decreto del Ministro del Tesoro sono stati assegnati i fondi relativi al capitolo 7241 per l'anno 1991:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Lire 9.000.000.000 di competenza;

Lire 2.500.000.000 di cassa.

In sede di assestamento di bilancio si è richiesta un'integrazione di cassa di lire 2.500.000.000.

Stante questa situazione, nel corso dell'anno, si è provveduto a finanziare n. 100 borse di studio relative al ciclo 1991 e n. 27 progetti di interventi strutturali:

Impegni assunti sui residui: lire 5.437.716.390;

Impegni assunti in competenza: lire 3.091.818.150;

Totale impegni assunti: lire 8.529.534.540;

Pagamenti in residui: lire 4.986.458.700;

Pagamenti in competenza: lire 931.133.925;

Totale pagamenti: lire 5.917.592.625.

Cap. 3531 - L'importo di lire 50.000.000 di dotazione di questo capitolo è stato accreditato al direttore del laboratorio centrale di Idrobiologia di Roma, quale funzionario delegato, che ha impegnato ed erogato i fondi per finanziare spese per la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale nel settore ittico e degli inquinamenti idrici per l'acquisto delle attrezzature. In sede di assestamento di bilancio si è richiesta un'integrazione di cassa pari a lire 51.998.930 in modo da poter accreditare l'importo relativo ai residui.

I dati consuntivi interessanti il capitolo risultano:

- accreditamenti emessi per sospesi di tesoreria e spese insoddisfatte lire 51.998.930 più accreditamenti emessi sulla competenza per lire 50.000.000, per un totale quindi, di lire 101.998.930 di pagamenti.

E) Informazione e divulgazione

1. Sezione acquisizione, elaborazione, diffusione, valorizzazione e divulgazione dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria.

L'attività svolta si colloca nell'ambito delle azioni orizzontali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e g) della legge 752/86 riguardanti rispettivamente la ricerca e sperimentazione agraria e lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, nonché all'articolo 4, comma 3, lettera b), concernente il sostegno e lo sviluppo delle Associazioni riconosciute dei produttori agricoli e relative Unioni.

In particolare, per quanto riguarda la ricerca e sperimentazione agraria, il servizio ha promosso mediante l'erogazione di contributi sulla spesa, l'attuazione di programmi da parte di organismi specializzati indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria. Inoltre sono state stipulate n. 3 convenzioni per la realizzazione di studi e indagini, nel campo tecnologico, del risparmio energetico e delle ricerche sulle cause dello svantaggio del settore agricolo e della popolazione rurale.

Per quanto concerne invece lo sviluppo dell'informazione, il settore nel corso del 1991 ha attivato, mediante lo strumento del contributo finanziario, una nutrita serie di iniziative, quali convegni, seminari, pubblicazioni specializzate, ecc. diretti al potenziamento dei sistemi di trasferimento delle informazioni, avviando, altresì, specifici programmi per l'acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli e dei mezzi tecnici di produzione e la formulazione di analisi previsionali ed econometriche.

Per il sostegno e lo sviluppo delle Associazioni riconosciute dei produttori agricoli e relative Unioni, sono stati infine concessi contributi per la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associazionistica.

Va ricordato, inoltre, che le norme emanate per il controllo della spesa pubblica, hanno ridotto l'entità delle anticipazioni erogabili a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti concessi.

2. Settore Reg. CEE 270/79, Reg. CEE 797/85 e attività internazionali

L'attività svolta si colloca nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 5, comma 1, della legge 752/85 con la quale vengono finanziati i regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali.

Il regolamento 270/79 prevede, in sintesi, una azione comune con finanziamento FEOGA e dello Stato italiano per:

- la formazione e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli;
- l'impiego dei divulgatori formati, nell'ambito dei piani annuali di divulgazione per l'attuazione di programmi e misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tale attività è stata portata avanti, anche nel 1991, dai Centri di formazione (per quanto concerne il primo punto) gestiti dai Consorzi interregionali costituiti attraverso provvedimenti legislativi emanati dalle regioni.

3. Settore delle tecnologie avanzate SIAN, telerilevamento, Agrivideotel, ecc.

Per la parte di competenza - azioni individuate dalla delibera CIPE 1990, articolo 4, II comma, lettera g) della legge 752/86 - si riafferma quanto già accennato relativamente alla formazione dei residui passivi per gli stanziamenti assicurati dalle stessa legge.

Il meccanismo di autorizzazione della spesa (delibera CIPE, e conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa con decreto del Ministero del tesoro) mette a disposizione ogni anno, in autunno inoltrato, i fondi. Pertanto, puntualmente ogni anno, le attività dell'esercizio in corso, per gli obiettivi richiamati in premessa, sono attuati utilizzando lo stanziamento dell'anno precedente. Ciò è avvenuto anche quest'anno.

I capitoli inerenti alle azioni descritte sono di seguito riportate:

Cap. 1533 e 1541 - Nel corso del 1991 sono stati stipulati n. 3 contratti per la fornitura di servizi che hanno comportato impegni di spesa per lire 5.000.000.000.

Essi sono:

- diffusione via radio delle informazioni;
- EDISMEA;
- Agriquote.

Cap. 1540 - L'attività - concernente l'attuazione del reg. (CEE) 270/79 - riguarda il funzionamento del Comitato per la divulgazione agricola in Italia (CIDA) nonché la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti permanenti presso i Centri interregionali di formazione dei divulgatori agricoli (sessioni di aggiornamento; convegno nazionale; borse di studio). E' stata inoltre impegnata la somma di lire 65.000.000 per il funzionamento del Comitato interregionale per la divulgazione agricola (CIDA). Per tale iniziativa non è stata concessa alcuna anticipazione mentre sono state predisposte alcune liquidazioni gravanti sul predetto stanziamento per lire 40.000.000.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre sono state predisposte alcune liquidazioni a favore dei CIFDA che hanno presentato dei rendiconti su precedenti assegnazioni di fondi, ammontanti a lire 10.000.000 circa.

E' stata infine assegnata la somma complessiva di lire 4.711.000.000 a favore dei CIFDA di Minoprio (1 miliardo) e di Foligno (3,711 miliardi) per l'attività formativa relativa al 1991.

Cap. 1541 - Nel corso del 1991 sono stati stipulati n. 2 contratti per un importo complessivo di lire 1,3 miliardi; si tratta di:

- INEA determinazione dei redditi lordi standard per il triennio 1987-89 (adempimento alla decisione CEE n. 377/83) per un importo di lire 300.000.000;
- Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano-Romagnolo. Studi e ricerche per la razionale utilizzazione a scopo agricolo delle risorse idriche del bacino del Fiume Po. Importo contrattuale 1 miliardo

Sugli stanziamenti relativi ai Capitoli 1573 - 1580 - 1594 - 1595 - 1597 e 1599 il volume degli impegni è stato di lire 12,050 miliardi. Per la gran parte sono stati impegnati gli stanziamenti di bilancio recati dalla legge 201/91 l'anno 1991.

I trasferimenti, sotto forma di contributo, sono stati operati a favore di soggetti giuridici pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative divulgative a carattere nazionale, nonché per programmi di informazione e di trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione agraria. I pagamenti sono ammontati a lire 5 miliardi circa. Va detto che i tempi tecnici di attuazione dei programmi finanziati si aggirano mediamente sui due anni, per cui è da considerarsi inevitabile la formazione di consistenti residui finali.

Cap. 7200 - Con lo stanziamento si realizzerà, nel corso del 1991, il progetto AGRIT-7 "stima delle superfici e previsione delle produzioni delle principali colture", per una spesa ammessa di lire 7,944 miliardi.

Cap. 7222 - Il capitolo è stato istituito nel 1989 con D.M.T. n. 145347 del 21.7.1989 recante spese per il potenziamento strutturale ed operativo dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e del Laboratorio centrale di idrobiologia ed ha avuto come dotazione lire 800.000.000. Considerato che il primo accreditamento dei fondi è avvenuto nel primo semestre 1989 e che quindi solo nel 1990 si è potuto utilizzarli, gli impegni hanno riguardato totalmente i residui. I dati consuntivi riguardanti il capitolo risultano:

Totale impegni assunti (sui residui): lire 798.905.430

I pagamenti relativi agli impegni citati verranno effettuati nel corso dell'anno 1992, mentre, per le liquidazioni relative agli anni precedenti l'importo erogato è stato di lire 418.195.435.

Cap. 7226 - Il capitolo non recava stanziamenti per il 1990. Sono stati erogati lire 0,597 miliardi sui residui che sono stati in tal modo esauriti.

Cap. 7227 - Riguarda il Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN - con uno stanziamento di lire 45.000.000.000.

Per realizzare i programmi 1991, presentati dalla Società Agrisiel per i singoli contratti esecutivi sarà necessario impegnare l'intero stanziamento 1990 del capitolo 7227.

I provvedimenti sono stati già disposti, a seguito del parere favorevole del Comitato tecnico del SIAN, sui programmi annuali che sono stati presentati dalla Società.

Gli obiettivi del sistema SIAN si realizzano con tempestività per il meccanismo che è stato previsto dalla convenzione quadro 29 luglio 1986 (che regola i rapporti con la Società Agrisiel) e così pure si è in grado, per ogni esercizio, di determinare le somme spese a fronte degli impegni annuali assunti.

Cap. 7228 - Nel 1991 non ha avuto nessuna dotazione di bilancio di competenza di questo Servizio. Per gli impegni assunti è stato predisposto un provvedimento di lire 1.537.668.000 a favore del CENASAC per la realizzazione di un'attività formativa di quadri dirigenti funzionari dell'organizzazione professionale Confederazione Generale dell'Agricoltura.

I suddetti impegni sono a carico del Ministero del tesoro - Fondo di rotazione istituito ai sensi della legge 183/87.

Sono state effettuate liquidazioni a fronte di impegni assunti negli anni precedenti su rendiconti presentati dal (CENASAC) e dall'INIPA per £. 1.669.531.470.

Cap. 7229 - Non essendo stato predisposto, per questa voce di spesa, alcun provvedimento amministrativo a favore delle organizzazioni professionali agricole e non essendo stato possibile ottenere, per tempo, il parere favorevole del Consiglio di Stato per l'affidamento alle stesse organizzazioni professionali di attività formative ai sensi del regolamento CEE 270/79, gli stanziamenti previsti sono andati totalmente in economia.

Cap. 7273 - Il capitolo prevede contributi ad enti, istituti, società per iniziative a carattere nazionale riguardanti la realizzazione di una rete

agrometeorologica. Lo stanziamento di competenza è stato di lire 320,9 milioni. Sono stati effettuati pagamenti per lire 961,6 milioni sui residui e lire 36,9 milioni sulle competenze. Risultano da impegnare 284 milioni.

Cap. 7277 - Attiene al finanziamento a favore delle Regioni dei contributi per l'assunzione dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento (CEE) 270/79 e 2052/88. Sono stati impegnati e trasferiti alle Regioni per le attività dette lire 16.284.000.000 miliardi circa, di cui il 75% anticipati contestualmente.

Cap. 7272 - Nel 1991 non è stata stanziata alcuna dotazione di bilancio. Sono state invece predisposte alcune liquidazioni a fronte di impegni assunti negli esercizi precedenti sulla base dei rendiconti presentati dai CIFDA.

Cap. 7286 - Lo stanziamento sarà utilizzato in buona parte per attuare i seguenti progetti:

- a) Prosecuzione delle attività "Agrivideotel 2" nel 1991 da parte delle regioni e di organismi specializzati. Per le regioni è stato previsto un cofinanziamento al 50%.

Buona parte delle regioni e di organismi operanti nel settore hanno presentato i programmi che sono già stati approvati sotto il profilo tecnico.

Nel mese di aprile si sono tenuti presso il Ministero incontri per definire i programmi del 1991 per i quali si prevede una spesa dell'ordine di lire 1,8 miliardi

L'ISMEA, nominato coordinatore e "capo progetto", si avvale della consulenza di esperti del settore che valutano i singoli programmi per gli aspetti tecnici e di congruità della spesa.

- b) La realizzazione da parte del Consorzio ITA del programma riguardante l'innovazione tecnologica nel settore del telerilevamento in agricoltura messa a punto nel 1990 troverà attuazione nel 1991. Tale programma riguarda tra l'altro: l'identificazione di aree irrigue; modifiche ambientali in relazione agli impatti del sistema agricolo, sistema di allarme con riguardo per la siccità; implementazione su due regioni della metodologia basata sulle novità economiche aziendali in armonia con le norme CEE; perfezionamento del modello operativo di telerilevamento da agro-spettrale ad agro-spettro-meteorologico.

Per il progetto è stata impegnata, nel corso del 1990, una spesa di circa 2 miliardi.

Sui progetti di cui ai punti 1) e 2) b) sovrintende una Commissione di esperti che ne valuta la congruità e gli aspetti tecnico-scientifici.

F) Valorizzazione delle produzioni agricole

L'erogazione dei contributi è stata disposta in modo tale che numerosi utenti, su tutto il territorio nazionale, hanno potuto beneficiarne e, attraverso la realizzazione dei programmi, hanno quindi concretizzato una valida azione di valorizzazione.

Al riguardo si sottolinea il particolare impegno delle attività svolte dalle Unioni Nazionali dei produttori, utilizzando la possibilità di capillarizzare il messaggio divulgativo anche per il tramite della televisione e degli altri mass media. In effetti per quanto concerne l'azione di informazione del settore produttivo si sono predisposti numerosi corsi di formazione e di informazione nonché numerose pubblicazioni.

Di seguito sono riportati i capitoli relativi:

Cap. 1581 - Erogazione di contributi per il finanziamento di programmi predisposti dalle Unioni nazionali riconosciute, dalle Associazioni dei produttori agricoli per l'individuazione dei parametri produttivi, per la certificazione e il riconoscimento delle qualità dell'origine e della specificità dei prodotti e per i relativi controlli.

Competenza lire 1.300.000.000. Impegni su competenza lire 1.300.000.000.

Cap. 1600 - "Contributi a favore di organismi specializzati per la realizzazione di interventi e manifestazioni per la salvaguardia e valorizzazione dell'immagine, per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità concernenti le produzioni agro-alimentari nazionali.

Competenza lire 1.200.000.000. Impegni su competenza lire 1.200.000.000.

Cap. 7224 - Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno ed al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore ed Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Competenza lire 3.700.000.000. Impegni su competenza lire 1.326.000.000.

Cap. 7291 - Contributi ad Enti, Organismi ed Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale, della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

Competenza lire 2.000.000.000.

Capitolo 7244 - Contributi a favore di organismi a carattere associativo ed altri organismi specializzati per iniziative dirette alla valorizzazione della qualità delle produzioni a denominazione di origine, anche attraverso iniziative agrituristiche:

Competenza lire 200.000.000. Impegni su competenza lire 200.000.000

Cap. 7283 - Contributi a favore di Comitati nazionali, Consorzi di Tutela, altri Organismi specializzati ed Organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità di prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine.

Competenza lire 11,1 miliardi. Impegni in competenza lire 916.272.000.000.

7 - Interventi economici

Il servizio è articolato nei seguenti settori:

- a) Enti e cessate gestioni di importazione e di ammasso dei prodotti agricoli ed alimentari;
- b) Credito agrario e cooperazione;
- c) Associazioni di produttori.

- a) Per quanto concerne il settore degli Enti (Consorzi agrari provinciali e loro Federazione), il servizio controlla la legittimità degli atti e i bilanci degli Enti stessi e, quindi, la loro conformità alle norme vigenti.

Nel settore delle cessate gestioni di ammasso è stato completato il controllo del rendiconto relativo alla gestione "Granone surplus - Yellow corn n. 2", esaminato con parere favorevole dalla Commissione consultiva centrale ed in attesa di essere trasmesso agli organi di controllo.

E' stata inoltre esaminata la problematica relativa a 1.214 rendiconti della gestione cereali esteri, ai quali è stato negato il visto di registrazione da parte della Corte dei Conti ed è stato inoltrato all'Avvocatura Generale dello Stato un complesso ed articolato quesito, che investe anche la soluzione di problemi connessi ad altre gestioni.

E' ancora in corso di completamento l'esame dei rendiconti relativi alla gestione "Quote unificate ammassi", alla gestione CE.FA.PA. ed alla ge-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stione "Olio surplus" ed alle gestioni dell'ammasso del risone - per le campagne 1948/49, 1954/55 e 1961/62 - condotte dall'Ente Nazionale Risi.

- b) Il settore inerente al servizio del Credito agrario e cooperazione ha proseguito, per l'anno 1991, l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura nel quinquennio 1986/90 (contributi sulle spese di gestione, formazione aggiornamento quadri dirigenti, risanamento passività onerose), in applicazione della Legge n. 752/86 e sulla base degli stanziamenti relativi agli esercizi 1986/90, ammontanti a complessive lire 1.447.200.000. A tutto il 31.12.1991 sono stati assunti impegni, mediante decreti, per l'intero stanziamento ed effettuati pagamenti per lire 920.687.231.929.

Ai sensi della Legge 10 luglio 1991 n. 201, che dispone il differimento delle disposizioni della citata Legge 752/86, è stata predisposta la circolare n. 262 del 5.8.91 che stabilisce le procedure per accedere ai contributi di cui alla legge predetta.

Dopo il 15 novembre - termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di finanziamento da parte degli organismi cooperativi - è iniziato l'esame della documentazione allegata alle istanze medesime.

In merito agli stanziamenti recati dalla Legge 23.2.1986 n. 41, art. 12, comma 3 e della Legge 22.12.1986 n. 910, art. 4, comma 3, che prevedono contributi di riconversione a favore di Cooperative agricole, si fa presente che dopo le intese con la Corte dei Conti, e l'esito positivo delle verifiche, sono stati predisposti decreti di liquidazione per lire 5 miliardi circa a favore delle Cooperative beneficiarie.

Sono continuati gli interventi previsti dalla Legge 4.6.1984 n. 194, art. 6, con la variazione di alcuni nulla-osta, sia per il consolidamento, che per lo sviluppo, nonché dei decreti di liquidazione sui mutui entrati in ammortamento.

Si precisa che alla data del 31.12.1991 si è provveduto alla liquidazione e pagamento del concorso statale per lire annue 5.087.450.240, di cui lire 539.304.990 nel corso dell'anno 1991.

Per quanto riguarda la gestione del "Fondo per lo sviluppo e la meccanizzazione in agricoltura", nel corso dell'anno 1991 l'attività è continuata con la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della complessiva disponibilità di lire 185.000.000.000.

- c) Il settore Associazioni di produttori si occupa dei problemi inerenti l'applicazione dei Regolamenti comunitari e delle leggi nazionali che disciplinano l'attività delle Associazioni stesse.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel corso del 1991 relativamente alle Associazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo di cui al Reg. CEE n. 1035/72 e Legge 622/67, sono state riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo Nazionale n. 3 Associazioni, di cui una nel settore specifico della frutta in gusci. Pertanto il numero delle Associazioni riconosciute sale a 161, di cui 5 nel settore specifico della frutta in guscio. Nello stesso anno è stato revocato il riconoscimento di 4 Associazioni. Considerato che negli anni precedenti erano stati emessi altri 27 provvedimenti di revoca, il numero di Associazioni di produttori ortofrutticoli operanti al 31.12.1991 è di 130 unità.

Sono state altresì completate le istruttorie di n. 10 pratiche di contributi di costituzione e/o primo avviamento, per un importo complessivo di lire 1.752.586.000, che, per mancanza di fondi sull'apposito capitolo di spesa, verranno liquidate nel 1992.

E' stata svolta altresì un'assidua attività di vigilanza, effettuando n. 48 visite ispettive presso altrettante Associazioni.

Per quanto attiene alle Associazioni dei produttori degli altri settori produttivi di cui al Reg. CEE n. 1360/78 e Legge n. 674/78, la competenza di questa Amministrazione si limita al riconoscimento giuridico delle Unioni Nazionali delle Associazioni di produttori agricoli e ad una funzione di tramite tra le Associazioni stesse, il cui riconoscimento è di competenza regionale.

Nel 1991 sono state riconosciute n. 2 Unioni Nazionali, che vanno ad aggiungersi alle 16 precedentemente riconosciute, di cui 3 nel settore ortofrutticolo.

Inoltre si è provveduto a curare l'inoltro alla Commissione CEE della domande di rimborso per la quota parte dei contributi di avviamento e/o primo funzionamento, erogati nel 1990 dalle Regioni alle Associazioni per un importo complessivo di lire 5.037.567.185.

Per quanto concerne infine l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, lettera b) della Legge n. 752/86, differita con Legge n. 201/91, nel corso del 1991, per il sostegno e lo sviluppo delle Associazioni di produttori agricoli riconosciute e loro Unioni, sono stati liquidati contributi per un importo complessivo di lire 3.783.773.500 ed assunti impegni di spesa per lire 9.067.650.000.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

SETTORE PROMOZIONE

Le azioni sono state impostate nel rispetto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione delle Comunità Europee ed in coerenza con i principi stabiliti dal Piano Agricolo Nazionale. L'obiettivo perseguito è stato quello di diffondere una maggiore conoscenza dei prodotti tipici nazionali mediante l'evidenziazione delle caratteristiche qualitative, nutrizionali e della genuinità al fine di indurre un più diffuso interesse ed apprezzamento dei consumatori. In definitiva si sta portando avanti una politica di graduale miglioramento di "immagine" dei prodotti italiani basandosi sulle confortanti risultanze provenienti dal mondo della ricerca scientifica concernenti la positiva incidenza del cosiddetto "mangiare mediterraneo" sull'alimentazione umana.

In accordo con quanto previsto nelle deliberazioni del CIFE le azioni sono state realizzate da organismi di settore, nazionali ed internazionali, specializzati nello svolgimento di attività promozionali o di informazione del consumatore.

Per quanto attiene i mercati esteri, il sostegno dell'Amministrazione è andato a quei programmi che avessero come obiettivo la penetrazione o il consolidamento di un determinato prodotto in pochi mercati; questo al fine di non polverizzare eccessivamente l'investimento programmato. In linea di massima i Paesi più interessati sono stati: Germania, Francia, Inghilterra, U.S.A., Canada, Giappone, Austria, Svizzera, Paesi scandinavi e dell'Est Eu-

ropa.

Tra le iniziative di maggiore rilievo si segnalano quelle attuate nell'ambito dei sottospecificati interventi:

- campagne promozionali all'estero in favore dei comparti ortofrutticolo, zootecnico, vinicolo e colture mediterranee organizzate e realizzate dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero in esecuzione di finanziamenti concessi nel 1986, 1987, 1989;

- attività promozionali sui mercati esteri mediante contributi concessi a consorzi di tutela dei prodotti tipici per i seguenti settori: carni trasformate, derivati del latte. Inoltre, così come concordato con il Ministero per il Commercio Estero, si è dato spazio a contributi in favore della più qualificata ristorazione italiana all'estero al fine di sfruttare al meglio l'alta professionalità della "cucina" nazionale per diffondere, attraverso un canale privilegiato, la conoscenza del "mangiare italiano" e, attraverso di esso, dare un sensibile impulso verso una maggiore propensione al consumo dei prodotti tipici italiani.

Per quanto concerne il mercato interno sono state sostenute campagne di educazione alimentare e di orientamento dei consumi realizzate dall'Istituto Nazionale della Nutrizione, dall'Unione Nazionale Consumatori, dalle Unioni Nazionali delle Associazioni dei Produttori Ortofrutticoli, dall'Unione Nazionale dell'Avicoltura e dal Consorzio Nazionale per la Valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari Italiani al fine di offrire una corretta informazione in materia nutrizionale dei prodotti tipici nazionali.

RISULTATI CONSEGUITI

Gli interventi esposti hanno consentito di proseguire la realizzazione di programmi promozionali avviati a decorrere dal 1979. La continuità degli investimenti, che non sempre è stata resa possibile dalla irregolare disponibilità finanziaria, è la condizione fondamentale affinché le azioni di promozione su un determinato mercato per un determinato prodotto ottengano, nel medio periodo, risultati positivi traducibili in un aumento della propensione all'acquisto del prodotto stesso da parte del target colpito. Al fine di valutare in modo corretto i risultati ottenuti, è opportuno tenere presente altri fattori che incidono sulle "abitudini" alimentari e sulla capacità di spesa dei consumatori. D'altro canto, non si può non tener conto delle ripercussioni negative provocate dalle sofisticazioni in materia alimentare degli ultimi anni.

Tenuto conto di quanto accaduto dal 1985 ad oggi sia in Italia che nei Paesi oggetto di Intervento - scandali vari; demonizzazioni di alcuni prodotti; forte aumento della competitività; internazionalizzazione degli scambi; congiunture economiche non sempre favorevoli ecc. - è possibile affermare, alla luce dei risultati delle rilevazioni effettuate presso i consumatori, che i risultati si possono considerare soddisfacenti. In qualche caso si è riusciti a concorrere al recupero totale di quote di mercato perse (es. vino), in altri casi all'aumento di quote preesistenti (es. alcuni formaggi), o introduzione di alcuni prodotti in mercati nuovi (prosciutto).

Infine, si fa presente che l'avvenuta iscrizione dei fondi in bilancio relativi all'esercizio finanziario 1991 - legge 201/91 - ha consentito, nel corso dell'ultimo quadrimestre del 1991, di assumere impegni di spesa per £ 30 miliardi circa per l'avvio di campagne da realizzare sul mercato interno nel corso del biennio '92/'93.

Sempre tenendo presente le considerazioni di ordine generale, che sono alla base delle scelte fatte, tra le iniziative di rilievo si segnalano:

- partecipazione finanziaria a programmi promozionali proposti dai Consorzi di tutela dei prodotti tipici e di qualità dei settori carni trasformate, formaggi, ortofrutta, vino;
- sostegno finanziario ad iniziative di informazione dei consumatori da realizzare da parte dell'Istituto Nazionale della Nutrizione, dell'Unione Nazionale Consumatori, dell'Associazione dei Formaggi D.O.C., del Consorzio Carni Suine Garantite. Inoltre, si è assicurato un contributo all'Ente Nazionale Interpro-

fessionale per la Valorizzazione del Vino per la conclusione di uno studio sui reali effetti sulla salute dell'assunzione del vino.

E' stata stipulata, inoltre, una convenzione con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero per la realizzazione di una campagna promo-pubblicitaria inerente prodotti "trasformati" (paste alimentari, conserve vegetali, formaggi, olio di oliva, carni preparate, vini) e freschi (ortaggi, agrumi, frutta) per un importo di £ 20.000.000.

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI.

Per il finanziamento annuale delle predette attività deve essere attivata la procedura di cui all'art.4 comma 5 che richiede la deliberazione da parte del CIPE entro il 31 marzo di ogni anno per la ripartizione tra le azioni previste dalla legge della somma complessivamente disponibile per ciascun anno.

Con successivo D.M. del Tesoro i fondi di cui alla predetta delibera, vengono iscritti nei capitoli di Bilancio di finanziamento di ciascuna attività.

Passando, quindi, alla seconda fase dello schema di relazione proposta, non può non osservarsi come l'esperienza dei primi sei anni di applicazione della legge 752/86 abbia posto in evidenza la necessità di disporre con anticipo, rispetto ai tempi attuali, delle somme deliberate dal CIPE.

Considerata, infatti, anomala la situazione dal 1986 in cui il decreto del Ministero del tesoro di assegnazione dei fondi alla Amministrazione è stato emesso il 31.12.1986, dal momento che la legge era stata pubblicata nella G.U. del 13.11.86, va evidenziato che nel 1987 lo stesso decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 16 luglio dello stesso anno, nel 1988 la registrazione è avvenuta il 13.9.1988, mentre nel 1989 la comunicazione della avvenuta registrazione del D.M. di assegnazione dei fondi è pervenuta a questo Ispettorato centrale il 11.3.1989; nel 1990 il D.M. di assegnazione è stato notificato il 23.6.1990 e nel 1991 la registrazione è avvenuta il 6 ottobre.

Da ciò consegue che, in termini di competenza, le disponibilità sui singoli capitoli di spesa sono conosciuti in un tempo che precede di 4-6 mesi la scadenza dell'esercizio finanziario, mentre in termini di Cassa, tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Ragioneria centrale di accettare mandati di pagamento non oltre il 25 novembre di ogni anno, il periodo di disponibilità si riduce ancora.

Tale situazione si rivela quanto mai limitatrice della possibilità di finanziare iniziative con capitoli di parte corrente, tenuto conto che gli stessi debbono essere destinati ad attività svolte nel corso dell'esercizio di stanziamento.

D'altra parte non è neppure possibile "anticipare" iniziative in attesa di stanziamento, giacché il Ministero del Tesoro ha sempre provveduto ad una "revisione" delle richieste formulate dall'Amministrazione eliminando, molto spesso, del tutto alcune attività proposte o modificandole in altri casi.

Ciò premesso si indicano di seguito gli impieghi delle disponibilità finanziarie alla predetta data del 31.12.91:

Cap. n. 5003 - Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.

L. 60.000.000

Di detta disponibilità L. 15 milioni sono stati impiegati per anticipi di missioni, il restante importo è stato impegnato con D.M. 31-12-1991.

Cap. n. 5004 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni per lo sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, in attuazione soprattutto di programmi sistematici per interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale.

L. 300.000.000

Con D.M. n. 196508 del Ministero del Tesoro del 31-12-1991, registrato alla Corte dei Conti il 24-2-1992 reg. 9 fgl 66, è stata apportata una variazione in diminuzione di L. 100 milioni.

L'intera somma di L. 200 milioni è stata assegnata agli Uffici periferici. A causa delle difficoltà sopra dette, dovute al ritardo di stanziamento, non tutta è stata utilizzata.

Cap. n. 5005 - (di nuova istituzione) Compensi per lavoro straordinario per attività ispettive e di prevenzione e repressione delle frodi, nonché per i controlli di qualità alle frontiere e per tutti gli altri controlli demandati all'Ispettorato centrale

L. 600.000.000

L'intera somma è stata accreditata agli Uffici periferici.

Cap. n. 5064 - Spese per programmi rivolti alla formazione professionale, ecc.

L. 500.000.000

La somma di L. 500 milioni stanziati nel 1991, è stata assegnata in parte agli Uffici periferici (L. 64 milioni) ed in parte impegnata (L. 407 milioni) per i corsi di lingua inglese e per i corsi di informatica presso l'Agrisiel.

Cap. n. 5065 - (modificata la denominazione) Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi per lo sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, in attuazione soprattutto di programmi sistematici per interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale.

L. 300.000.000

E' stata assegnata agli Uffici periferici la somma di L. 200 milioni.

Cap. n. 5066 - Spese per l'acquisizione e traduzione di documenti o atti normativi in vigore nei paesi della CEE riguardanti il settore delle frodi agro-alimentari e prodotti di uso agrario e forestale.

L. 300.000.000

E' stata impegnata la somma di L. 75 milioni per far fronte alle spese di pubblicazione di n. 3 volumi relativi al 1° Convegno Internazionale dei servizi di repressione frodi.

Cap. n. 5200 - Spese per i servizi prestati dal Corpo della Guardia di Finanza e dall'Arma dei Carabinieri per l'attuazione di programmi di attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agro-alimentare.

L. 400.000.000

Non si registrano impegni in favore dell'Arma dei Carabinieri, ne del Corpo della Guardia di Finanza.

Cap. n. 5300 - Conferimento borse di studio per il completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati nelle discipline concernenti l'attività analitica di laboratorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

L.1.000.000.000

E' stata impegnata l'intera somma stanziata di L. 1.000 milioni, per il conferimento di n. 20 borse di studio a periti chimici e n. 10 a laureati in chimica.

Cap. n. 8600 - (modificata la denominazione) spese per il potenziamento delle strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, anche mediante investimenti immobiliari, per l'acquisizione ed il funzionamento di attrezzature scientifiche, da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale.

L. 4.740.000.000

Lo stanziamento totale degli esercizi 1986-1987, 1988, 1989, 1990 e 1991 ammonta a L. 40.010 milioni.

Con la variazione di bilancio di cui al D.M. del Tesoro è stata apportata una variazione in diminuzione di L. 2.000 milioni in conto resti 1990, pertanto lo stanziamento complessivo ammonta a L. 38.010 milioni.

Le somme impegnate dall'Amministrazione centrale o assegnate agli Uffici periferici ammontano a L. 27.245 milioni.

I fondi utilizzati per gli acquisti di attrezzature di laboratorio di cui l'Ispettorato centrale si è dotato nel corso del 1991, ammontano a L. 2.900 milioni.

Cap. n. 8601 - Spese per programmi da attuare con Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ecc.

L. 800.000.000

Lo stanziamento complessivo dall'inizio dell'operatività della legge ammonta a L. 10.850 milioni.

In particolare nel 1991 sono stati impegnati fondi per complessive L. 1.540 milioni per n. 5 convenzioni di collaborazione tecnico-scientifica in settori diversi di competenza dell'Ispettorato centrale.

Cap. n. 8800 - Contributi agli Istituti incaricati delle analisi di revisione per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

L. 1.000.000.000

La somma complessiva di L. 12.500 milioni derivante dallo stanziamento dei sei esercizi 1986-1987, 1988, 1989, 1990 e 1991 è stata impegnata per L. 8.487 milioni, di cui L. 1.207 milioni nel corso dell'esercizio 1991; a favore degli Istituti di Sperimentazione agraria incaricati delle analisi di revisione, per l'acquisto delle apparecchiature necessarie alle predette analisi.

Anche per quanto attiene a questo capitolo, con il citato D.M. del 31-12-1991 è stata apportata una variazione in diminuzione per L. 2.200 milioni in conto resti 1990, pertanto lo stanziamento complessivo ammonta a L. 10.300 milioni.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 ART. 4 (altre azioni)

Investimenti nel settore degli impianti di interesse pubblico

L'attività nel settore degli impianti d'interesse pubblico è disciplinata dall'art.10 della legge 27/10/1966 n.910 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di cui innanzi sono stati finanziati con spesa a totale carico dello Stato n.16 stabilimenti per la valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, così distinti per settore merceologico e per territorio:

	Centro_Nord	Mezzogiorno
- Lattiero	5	2
- Enologico	5	4
- Zootecnico	3	1
- Oleario	-	2
- Ortofrutticolo	3	9
- Floricolo	1	-
- Arumicolo	-	1
	-----	-----
TOTALI	17	19
	=====	=====

Degli anzidetti impianti, 34 risultano ultimati secondo i progetti originariamente approvati, mentre n.2 impianti sono in corso di completamento.

Si aggiunge che tenuto conto delle modalità stabilite con il D.M. 11 dicembre 1978 e successive modificazioni, n.32 complessi risultano già affidati in gestione agli organismi o Enti rientranti nei soggetti individuati dall'art.10, quarto comma della legge 910/66.

Circa l'attività svolta dall'Amministrazione nel settore in esame, appare utile precisare che nel 1991 gli interventi finanziari dello Stato hanno fatto carico alle disponibilità recate dalla legge pluriennale di spesa 8 novembre 1986 n.752 e della legge di rifinanziamento 201/91.

Detti interventi hanno riguardato principalmente i completamenti e gli adeguamenti tecnico-funzionali degli impianti stessi, tenuto conto delle indicazioni generali e specifiche espresse dal gruppo di esperti a suo tempo (1984) incaricato di procedere alle analisi tecnico-economica e gestionale degli stabilimenti in parola.

Per quanto più analiticamente riguarda l'utilizzazione della somma attribuita nel 1991 per gli interventi di cui trattasi si precisa altresì che la stessa, ammontante a £. 5.000 milioni, sul cap.7413, è stata utilizzata per £.2.353.713.588 per il finanziamento di opere di completamento e di ammodernamento degli impianti del settore Ortofrutticolo.

Al 31/12/1991 si evidenziano residui per lire 2.646.286.412 che saranno impegnati per la copertura degli interventi di iniziative proposte dagli Enti concessionari delle opere pubbliche, nonché per la definizione dei rapporti finanziari (riserve, revisione prezzi, oneri fiscali) con gli stessi Enti per ciò che attiene agli impianti ultimati.

Si aggiunge che nell'esercizio 1991 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per £. 14.052.576.345.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 - LEGGE 10 LUGLIO 1991 N. 201

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura - Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752

Le leggi 8 novembre 1986, n. 752 - legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura - e 10 luglio 1991 n. 201 concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, rappresentano il supporto programmatico e finanziario basilare per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati alla gestione ex ASFD.

In particolare la legge 752/86, all'art. 4, comma 3 lettera e), prevede gli "interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste....".

Le azioni finanziate dalla legge pluriennale hanno permesso di realizzare in modo soddisfacente gli obiettivi connessi con la legge stessa ed in particolare:

la realizzazione di interventi colturali per la conservazione ed il ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di rilevante interesse naturalistico nazionale ed internazionale; queste attività hanno permesso di tutelare importantissimi complessi naturalistici su tutto il territorio nazionale e che oggi costituiscono il fulcro del sistema delle aree protette italiane;

la realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi nazionali e delle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;

la realizzazione di interventi nel campo della sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota e sperimentali per la valorizzazione delle aree interne; con questi interventi è stato possibile preservare un patrimonio genetico di inestimabile valore che altrimenti rischiava di essere perduto;

la realizzazione di iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale, attraverso il miglioramento di boschi da seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione dei germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli

impianti di laboratorio;

la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed al sostegno di attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale.

La legge pluriennale (752/86 prima e 201/91 successivamente) ha quindi esplicitato un ruolo determinante nello svolgimento delle attività di competenza della ex ASFD.

Per quanto riguarda la sua funzionalità, se si escludono i primi 2 anni di relativa difficoltà derivante dal ritardo della disponibilità dei fondi dell'esercizio di competenza, si può ritenere che una volta entrata a regime anche questo aspetto è da ritenersi positivamente risolto.

Vi è da dire che, a causa della natura degli interventi della Gestione ex ASFD, che prevedono una costante attività durante tutto l'arco dell'anno, per ovviare alla disponibilità differita degli stanziamenti della legge pluriennale, i fondi di ogni esercizio in corso sono stati fatti parzialmente slittare, come dotazione di cassa, all'anno successivo, per far fronte al pagamento delle spese concernenti soprattutto la mano d'opera a tempo determinato e indeterminato necessarie per la realizzazione degli interventi, prima dell'assegnazione di competenza del nuovo anno.

A fronte di quanto sopra esposto non si ritiene di dover proporre modifiche od integrazioni della legge pluriennale, se non per quanto attiene alla disponibilità complessiva di fondi per far fronte alle molteplici attività della Gestione ex ASFD.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

Gli interventi per il settore Bonifica ed irrigazione sono stati previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) della legge, per il quinquennio 1986-1990.

L'importo degli impegni disposti a tutto il 1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di L. 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100 - 70 - 90 - 85 - 140 miliardi, di cui 30 iscritti in chiusura dell'esercizio 1990).

Permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, trattandosi di interventi rientranti nel settore irrigazione del Piano Agricolo Nazionale.

LEGGE 752/86 - ART.5 - ANNO 1991

LEGGE 201/91

Stato di attuazione degli interventi di competenza nazionale previsti dal Reg.CEE n.355/77 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli alla data del 31.12.1991.

A) Interventi di competenza nazionale.

Alla data del 31.12.1991 sono stati effettuati pagamenti per £.17.058,3 milioni.

E' da tener presente che trattandosi di progetti la cui esecuzione richiede tempi tecnici superiori all'anno, i pagamenti si riferiscono in massima parte ai progetti nazionali degli anni precedenti.

Si precisa che gli impegni sono stati assunti in base alla legge 183/87.

Per quanto riguarda la richiesta di dati di cui al punto c) si comunicano, i dati riguardanti sia gli impegni che i pagamenti effettuati nel I^ semestre 1992;

Liquidazioni £. 827,9 milioni

Impegni £.4.701,8 milioni (legge 201/91)

Settore	NORD		SUD	
	N.	Contributi	N.	Contributo
Carni	2	2.445,9	---	---
Vino	1	2.255,9	---	---

		4.701,8		

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n. 67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 8 anni (1987-1994).

Nel corso del 1991 sono stati disposti impegni per un ammontare complessivo di £.41,15 miliardi, corrispondente al 70% circa dello stanziamento disponibile in detto esercizio (£. 59,50 miliardi).

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n.752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è stato dato avvio al programma concernente la prosecuzione degli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio.

L'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha raggiunto l'importo di circa £. 42 miliardi rispetto allo stanziamento di lire 111 miliardi disposto nell'anno 1991.

LEGGI PLURIENNALI DI SPESA - LEGGE N. 201/91

In applicazione della legge n. 201/91, nel corso dell'esercizio 1991, sono state avviate attività a valere sui seguenti capitoli: 4073 - 8221 e 8227.

Sul Cap. 4073 recante «Spese per attività di studi indagini, ricerche di interesse nazionale in materia di produzione forestale, nonché di tutela dell'economia montana e forestale e di divulgazione e propaganda in materia forestale, anche ai fini della protezione ambientale», sono stati assunti impegni pari al 97% dell'intero stanziamento.

E' stato finanziato un articolato programma di ricerca riguardante le principali tematiche individuate dal Piano Forestale Nazionale e precisamente:

- l'innovazione silvicola (biogenetica, selezione di materiale di propagazione);
- l'innovazione nelle tecniche colturali;
- l'innovazione nelle tecniche di pianificazione forestale;
- l'innovazione nelle tecnologie di filiera.

Sul Cap. 8221 è stata finanziata l'attività riguardante l'esecuzione del piano nazionale di costruzione di caserme forestali. Al 31.12.1991 risultavano ancora disponibili 2 miliardi che sarebbero stati sicuramente impegnati nel corso del corrente esercizio finanziario se non fossero intervenute le note limitazioni di cui al D.L. 333/92.

Le somme impegnate comunque sono state destinate alla costruzione ovvero alla ristrutturazione di caserme forestali, strutture fondamentali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.

Per quanto riguarda il Cap. 8227, nel corso del 1991 è stato impegnato l'intero stanziamento di bilancio per avviare la realizzazione della Carta Forestale d'Italia.

Con le somme disponibili è stata avviata l'esecuzione di un prototipo di Carta riferito alla Regione Liguria.

Da quanto precede si evince che i programmi impostati sono stati sostanzialmente realizzati, anche se ciò è avvenuto grazie ad un profondo impegno dell'Amministrazione tenuto conto che la disponibilità delle risorse è stata acquisita solo nei mesi terminali dell'esercizio finanziario.

Si auspica che, qualora la legge venga (come del resto sembra) aggiornata e rifinanziata, possa essere introdotta nel dispositivo normativo la esigenza di poter disporre delle risorse nei mesi iniziali di ciascun anno.

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura).

I finanziamenti disposti dalla legge in oggetto hanno consentito lo svolgimento del servizio di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi mediante la gestione tecnico-operativa dei quattro velivoli anfibi Canadair CL 215 di proprietà di questo Ministero (uno dei quali è caduto in Liguria il 6 agosto 1991), dei due aerei dello stesso tipo a noleggio, oltre ai 12 elicotteri Breda Nardi NH 500 C/D e dei cinque elicotteri Agusta AB 412 in dotazione al Corpo Forestale dello Stato. Dal luglio 1991 il Dipartimento della Protezione Civile ha affidato in carico di utilizzazione al C.F.S. altri quattro AB 412.

Sono state anche acquistate vetture di vario tipo e veicoli attrezzati antincendio, provvedendo anche all'esercizio e alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione ai gruppi meccanizzati antincendio ed ai Comandi stazione forestali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAGAMENTI PRIMI 6 MESI ANNO 1992

156.	7711	-----	Cap.	5064	73.855.000
	7720	13.855.840.000	"	8600	3.613.810.000
	7407	-----	"	8601	105.266.000
	7408	-----	"	5004	1.810.000
	3228	233.100.000	"	5065	21.371.000
	3267	10.000.000.000	"	5200	-----
	7419	-----	"	3800	1.229.548.000
	3230	522.053.000	"	2083	-----
	7715	380.000.000	"	2084	-----
	3229	-----	"	2085	1.409.117.000
	7342	905.340.000	"	7302	-----
	7343	30.724.000	"	1594	365.264.000
	7239	-----	"	1595	792.935.000
	1541	525.413.000	"	1597	1.801.827.000
	1144	-----	"	1598	101.175.000
	1545	100.371.000	"	1599	304.989.000
	1502	135.000.000	"	2037	-----
	1267	10.000.000.000	"	2039	-----
	1300	3.322.474.000	"	7227	23.316.150.000
	1321	1.431.509.000	"	7200	8.858.550.000
	7240	6.222.233.000	"	7286	1.804.135.000
	7241	2.757.049.000	"	7287	738.140.000
	7242	10.506.380.000	"	7100	34.900.000.000
	7244	747.891.000	"	8264	-----
	7311	-----	"	8265	-----
	7312	-----	"	8266	23.000.000.000
	7322	142.549.966.000	"	8267	10.000.000.000
	7246	-----	"	7291	377.067.000
	7363	15.634.731.000	"	7292	1.222.982.000
	7364	1.886.835.000	"	7293	1.433.774.000
	7365	2.490.936.000	"	7294	7.483.523.000
	7367	-----	"	7354	4.606.759.000
	7220	2.825.082.000	"	7739	-----
	7231	1.343.339.000	"	3223	25.999.457.000
	7282	30.224.000	"	4013	1.173.237.000
	7453	-----	"	4017	1.439.702.000
	7464	1.134.218.000	"	4073	1.332.818.000
	7465	9.203.000.000	"	4053	100.000.000
	7345	567.980.000	"	1140	143.700.000
	7224	324.945.000	"	7411	4.699.175.000
	7226	-----	"	7966	-----
	7222	384.126.000	"	7593	-----
	7368	-----	"	7716	355.214.000
	1500	565.331.000	"	7717	18.410.262.000
	7283	3.051.756.000	"	7969	8.050.000.000
	7467	-----	"	1145	8.001.000
	1592	151.200.000	"	1146	-----
	1593	50.471.000	"	1332	3.420.000.000
	7253	1.750.000.000	"	1603	-----
	7320	105.784.204.000	"	1345	100.371.000
	7329	-----	"	7252	6.115.872.000
	7289	3.000.000.000	"	2040	-----
	7290	-----	"	7413	45.889.000
	7713	30.776.134.000	"	8279	-----
	7717	4.623.222.000	"	8280	-----

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 28 febbraio 1986, n° 41

Legge 8 novembre 1986, n° 752

Legge 22 dicembre 1986, n.910

Legge 10 luglio 1991, n. 201

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, n. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S. Bartolo, Rasponi e S. Marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di £. 10 miliardi, di cui £. 1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22/12/1966 n. 910, art. 7 comma 5.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/1982, concerne il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Gli stanziamenti recati dalle legge di cui trattasi ammontano a £. 50 miliardi, di cui £. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e £. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato pressochè interamente ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18/5/1989 n. 183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41

Legge finanziaria 1986

L'articolo 12 della predetta legge (rifinanziata dall'art.4 della legge 22.12.1986, n.910) dispone finanziamenti per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore di cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.

Per dette iniziative dopo le intese con la Corte dei Conti, e l'esito positivo delle verifiche, sono stati predisposti decreti di liquidazione per lire 3 miliardi circa a favore delle cooperative beneficiarie.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Industria

Legge	30 luglio	1959	n. 623
Legge	4 novembre	1963	n. 1457
D.P.R.	9 novembre	1976	n. 902
Legge	12 agosto	1977	n. 675
Legge	17 febbraio	1982	n. 46
D.P.R.		1982	n. 915
Legge	19 dicembre	1983	n. 696
Legge	13 maggio	1985	n. 198
Legge	24 dicembre	1985	n. 808
Legge	8 agosto	1985	n. 443

Settore commerciale

Legge		1975	n. 517
Legge		1987	n. 15
Legge		1988	n. 67

Politica mineraria

Legge	30 luglio	1990	n. 221
-------	-----------	------	--------

Politica energetica (relazione non pervenuta)

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni e integrazioni

Inventivi a favore delle medie e piccole industrie

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di lire 3.190 miliardi circa per il periodo 1960 - 1993 (capitolo di bilancio n. 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'art. 15 della legge 2.5.1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, e successive integrazioni e modificazioni

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge n. 1457/1963 prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che intendono insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

I contributi in conto interessi, diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, sono stati erogati con i fondi stanziati sul capitolo 7041.

I finanziamenti autorizzati sono ormai estinti.

I contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione sono concessi con onere a carico dei capitoli 7042 e 7045.

Contributi in conto interessi (capitolo 7042)

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il Consorzio, dopo aver deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento, unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente Comitato Interministeriale sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con l'Istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'Istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che la approva, riconocituala legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il

Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'Istituto di credito può stipulare il contratto da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi, relativi ai predetti finanziamenti, sono corrisposti da questo Ministero agli Istituti di credito che hanno erogato i mutui secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le autorizzazioni di spesa ammontano a L. 327.375 milioni per il periodo 1964 - 2000.

Contributi in conto capitale (capitolo 7045)

I contributi in conto capitale, alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione, sono erogati con i fondi stanziati sul capitolo di spesa 7045.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 45.120 milioni per il periodo 1964 - 1992.

Le domande di insediamento, debitamente documentate, vanno presentate ai Consorzi di Belluno e Pordenone, i quali esprimono in merito il proprio parere; tutta la documentazione viene, quindi, trasmessa a questo Ministero per il parere del competente Comitato Interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate, si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre di quelle che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 127, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare inoltre che, mentre l'erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata

soddisfacente, la erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

La legge 10.5.1983, n. 190, così come integrata dalle leggi 22.12.1986, n. 910, 11.3.1987, n. 67, 27.12.1989, n° 407 e 2.8.1990, n. 235, concernenti interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, ha previsto ulteriori stanziamenti che hanno favorito l'insediamento di circa 65 aziende, per le quali si è esaurita la fase di concessione dei contributi in questione.

La legge ha incontrato il favore degli operatori economici ed ha senz'altro contribuito ad un processo di industrializzazione della zona, che si sta avviando ormai alla sua conclusione per esaurimento dei fondi e per occupazione delle aree agevolate infrastrutturate.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. n. 902/1976 ha avuto come scopo la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti industriali o ampliamenti ed ammodernamenti di quelli esistenti.

A tal fine è stato istituito un apposito "Fondo nazionale per il credito agevolato" con gestione parzialmente fuori bilancio.

Il Ministero dell'Industria ha gestito la parte degli interventi relativi al Centro- Nord.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande al Ministero dell'Industria è scaduto il 6.5.1987.

Risultano complessivamente pervenute n. 9.290 istanze di contributo. Di queste, n. 1.632 sono state respinte dal Ministero o rinunciate dagli istituti di credito e n. 7.650 sono state accolte, con un onere a carico dello stato di oltre 1.666 miliardi.

Sino a tutto il 31.12.1990 sono pervenute dagli istituti di credito n. 9.068 domande di liquidazione, che hanno già dato luogo all'emanazione di n. 7.673 decreti di liquidazione e mandati di pagamento per L. 1.190 miliardi.

La disciplina agevolativa ha soddisfatto le aspettative dei beneficiari, grazie anche alle procedure poste in essere, che hanno consentito la concessione dei benefici in tempi abbastanza brevi, dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale, si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si è svolta in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N° 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'articolo 3 della legge n. 675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31.12.1982 con il D.L. 30.9.1981, n° 545, ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge n. 675/1977 con la legge finanziaria 26.4.1983, n° 130.

Essendo ormai conclusa la fase di approvazione delle domande, l'attività della legge è limitata alla sola erogazione delle agevolazioni concesse.

Ammontare delle disponibilità:

1 - l'art. 29 della legge 12.8.1977, n. 675, ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" l'ammontare di L. 4.565 miliardi così ripartiti:

- lettera a) = 2.180 miliardi

- lettera b) = 2.385 miliardi.

2 - L'art. 18 della legge finanziaria 26.4.1983, n° 130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982, ha autorizzato, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 29 della legge n. 675/1977, le seguenti spese così ripartite:

- lettera a) = 1.800 miliardi

- lettera b) = 3.500 miliardi.

Con una serie di norme emanate nel corso degli anni

successivi, le autorizzazioni di spesa di cui sopra sono state ridotte, prevedendosi di volta in volta nuovi oneri a carico del Fondo per interventi diversi dalla ristrutturazione e riconversione.

L'art. 15 della legge 11.3.1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha previsto che le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" esistenti alla data del 31.7.1988 e non utilizzate, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere assegnate al "Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica".

In applicazione del citato articolo è stato disposto, nel gennaio 1989, un versamento di L. 1.200 miliardi.

Con successive norme sono state disposte varie riduzioni degli stanziamenti, per cui l'importo che risulta utilizzabile per interventi di ristrutturazione e riconversione è pari a L. 4.006,1 miliardi.

Il CIPI ha approvato complessivamente n. 156 progetti.

L'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione è pari a L. 8.980 miliardi.

I settori più interessati dai programmi di investimento sono stati: il settore siderurgico, chimico ed automobilistico (compresa la componentistica).

Gli oneri previsti per le pratiche approvate ammontano a L. 4.250 miliardi. Si tratta ancora di una valutazione, tenendo conto che non è ancora possibile per tutte le iniziative determinare con precisione i contributi interessi per gli anni futuri. A questo import si aggiungono gli oneri derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi delle leggi 21.6.1986, n. 370 (invest. a Malta) e 24.1.1986, n. 7 (contenimento fenomeno eutrofizzazione), pari complessivamente a 40 miliardi.

Dal confronto dei dati sopra esposti risulta evidente che a seguito delle ultime riduzioni apportate non si potrà far fronte a tutti gli impegni già assunti.

Il problema si pone con una certa urgenza, poichè le disponibilità di cassa esistenti nel fondo al 15.7.1992, pari a L. 121 miliardi, non consentono di far fronte ai pagamenti prevedibili per l'anno in corso.

Nei corso del 1991 sono stati erogati contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 675 per un importo complessivo di L. 216 miliardi, di cui per mutui diretti L. 37 miliardi, per contributi in conto capitale L. 23 miliardi e per contributi interessi di L. 155 miliardi. Le somme finora usate dal Fondo a titolo di erogazione sono pari a L. 2.893 miliardi.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica.

Gli artt. 14/19 della legge 17.2.1982, n° 46, prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento e sulla base della stessa quota, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il CIPI, con deliberazione in data 30.3.1982 (G.U. n° 119 DEL 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi ed ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero (capitolo 7548), secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (in breve F.I.T.) di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, da gestire in contabilità fuori bilancio.

Al 31.12.1988 erano stati conferiti complessivamente al F.I.T., per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 46/82, 5.246,5 miliardi.

Nell'anno 1989 sono state ulteriormente conferite le seguenti somme:

- 1.200 miliardi provenienti dal Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, ai sensi dell'art. 15, comma

34, della legge 11.3.1988 n. 67;

- 200 miliardi quale tranche del rifinanziamento disposto dalla legge 910/1986.

Con legge 185/1989, 330 miliardi del F.I.T. sono stati destinati al rifinanziamento della legge 399/1987, e 4 miliardi al potenziamento dell' Ufficio Centrale Brevetti.

Al Fondo affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata sono da assegnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rientro dei rimborsi in questione al Fondo stesso.

A tutto il 31.12.1991 sono stati versati al F.I.T. dalle imprese beneficiarie, a titolo di interessi e di rimborsi, L. 665.155.385.120.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di innovazione tecnologica a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo", previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge n. 46/1982;
- il CIPI delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;
- l'erogazione del finanziamento avviene a seguito di contratto, da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

Sino al 31.12.1991, sono state presentate 3.410 richieste

di ammissione ai benefici del Fondo. Di queste, 232 non hanno avuto ulteriore corso, parte perchè respinte in fase istruttoria, parte perchè ritirate direttamente dalle imprese.

Il Comitato tecnico istituito dall'art. 16 della legge n. 46/1982, ne ha esaminate 2.355, esprimendo parere positivo per 2.183 programmi e giudizio negativo in 172 casi.

Le rimanenti 823 domande pervenute erano, al 31.12.1991, in corso di istruttoria.

Il CIPI, definendo successivamente alla delibera del Ministro dell'Industria l'entità, le condizioni e le modalità di intervento, ha deliberato alla medesima data su 2.006 programmi, approvandone 2.005, respingendone 1 ed impegnando 5.709 miliardi.

A seguito delle deliberazioni del Ministro dell'Industria e del CIPI, hanno stipulato il contratto, entro il 31.12.1991, 1.756 società.

Il consuntivo globale del Fondo registra erogazioni effettuate a fronte di costi sostenuti per stati di avanzamento, per un importo complessivo di 4.119 miliardi, di cui 3.571 quale quota finanziamento agevolato e 548 miliardi circa quale contributo attualizzato.

I dati più significativi sulla gestione del Fondo, riferiti all'anno 1991, possono essere riassunti come segue:

- sono pervenute 455 richieste di concessione relative a programmi di innovazione;
- il Comitato tecnico ha esaminato 284 progetti ed ha espresso parere favorevole per 246 di essi e negativo in 38 casi; l'impegno a fronte dei programmi approvati è pari a L. 664 miliardi.
- dei 246 programmi approvati, 94 sono relativi a grandi imprese e 152 ad imprese di dimensioni piccole e medie;
- i principali settori di intervento sono stati, nell'ordine, l'elettronica, l'auto, la chimica e l'agroindustria.;
- il CIPI ha deliberato, nell'anno 1991, su 286 programmi, approvandoli ed impegnando circa 750 miliardi;
- Le erogazioni effettuate sono state pari a 947,711 miliardi,

di cui 889,169 quale quota finanziamento e 58,542 in conto contributo attualizzato;

Il dato più significativo della gestione del Fondo è certamente costituito dal crescente interesse mostrato dalle piccole e medie imprese nei confronti delle agevolazioni del Fondo stesso; dei 246 programmi approvati dal competente Comitato tecnico, ben 152 programmi sono di piccole e medie imprese contro gli 94 delle grandi imprese. Tale dato dimostra inequivocabilmente la piena maturità raggiunta dalla normativa: le iniziali difficoltà della stessa a trovare una compiuta applicazione anche presso le piccole e medie imprese devono pertanto considerarsi completamente superate.

La riserva del 40% delle disponibilità del Fondo a favore del Mezzogiorno è stata invece solo parzialmente utilizzata.

Si tratta certamente di un dato che riflette innanzitutto la geografia industriale del nostro Paese. E' tuttavia da considerare che nonostante l'inserimento del settore agroindustriale tra i settori prioritari (delibera CIPI 10.7.1985) e la riduzione del tasso di interesse dal 60 al 36% del tasso di riferimento prevista dall'art. 12, punto 10, della legge n° 64/1986, limitatamente al finanziamento di iniziative realizzate nei territori meridionali, la maggior convenienza finanziaria delle provvidenze previste dalla legge n. 64 rende di fatto inevitabile lo scarso ricorso al F.I.T. da parte di imprenditori meridionali. A ciò si aggiunga che i nuovi interventi previsti dal comma quarto dell'art. 12 della medesima legge n. 64, relativo alle ulteriori agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese meridionali nel campo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, ridurranno ulteriormente, una volta applicati, l'interesse delle imprese del Mezzogiorno nei confronti delle agevolazioni del Fondo.

Tale situazione suggerisce pertanto la necessità di apportare opportune modifiche alla legge n. 46, allo scopo di adeguarne le misure di agevolazione a quelle in essere sulla normativa straordinaria per il Mezzogiorno.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N° 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984, agli articoli 2, 3 e 4, ha previsto nuovi interventi; in particolare, l'articolo 2 ha destinato contributi a fondo perduto a favore di imprese siderurgiche per la riduzione di capacità produttiva realizzata mediante rottamazione di impianti di laminazione, nonché di forni fusori collegati ai predetti impianti. Sono, inoltre, state previste maggiorazioni del predetto contributo per le imprese che hanno realizzato reinvestimenti. Ciò ha costituito un importante stimolo agli imprenditori per una strategia di ricollocazione del personale precedentemente addetto agli impianti soppressi. Secondo una stima vicina al reale sono stati recuperati circa 2.500 posti di lavoro.

Con l'articolo 3 si è potuta effettuare una azione di sostegno per la ristrutturazione finanziaria delle imprese. Anche tale obiettivo è stato raggiunto nell'ambito del settore privato.

L'articolo 4 ha destinato contributi a fondo perduto in favore delle imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva mediante demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati e senza saldatura. Si è iniziato così anche un programma di razionalizzazione di questo importante segmento produttivo che ha avuto un completamento con la legge n. 88/1986, agli articoli 2, 2 Bis e 2 Ter, nonché con l'articolo 6 della legge n. 19/1987 che ha previsto per le imprese per la produzione di tubi saldati i benefici di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 193/1984.

L'articolo 8 della legge n. 452/1987 ha affrontato infine il programma di ristrutturazione delle "fonderie di ghisa e di acciaio" con la previsione di contributi a fondo perduto per riduzioni di capacità produttiva nonché realizzazione di programmi di reinvestimento in altri settori industriali. La legge è in corso di attuazione : essendosi conclusa la fase di distruzione fisica degli impianti, si sta completando la fase di realizzazione dei programmi di investimento.

Il piano di interventi nei vari comparti produttivi è in fase di ultimazione; la ristrutturazione dell'intero settore della siderurgia privata potrà ritenersi acquisita. Il tasso di utilizzo degli impianti si è molto avvicinato alle previsioni ipotizzate in sede comunitaria e gli indicatori di carattere economico offrono rilevazioni confortanti.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.425 miliardi, sono stati iscritti sul capitolo 7549 e versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici". Al 31.12.1991, il Fondo presenta disponibilità per L. 134,571 miliardi, che debbono essere utilizzate a fronte delle ultime iniziative deliberate dal CIPI e non ancora attuate e a fronte dell'onere di cui all'art. 11, della legge 15.5.1989, n. 181, di conversione del D.L. 1.4.1989, n. 120, che ha, per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2.2.1988 (Resider), introdotto nuovi interventi in favore delle piccole e medie imprese diretti a favore dello sviluppo di nuove attività nelle zone colpite da crisi siderurgica.

In applicazione del citato articolo 11 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9.11.1991, il regolamento di attuazione 25.6.1991, n. 357, che ha posto alle imprese interessate un termine di 60 giorni per la presentazione delle domande.

Il numero delle domande di contributo presentate (circa 1.200) è risultato nettamente esorbitante rispetto agli stanziamenti disponibili per cui, con decreto del Ministro dell'Industria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992, sono stati pubblicati i criteri per la selezione delle domande stesse.

D.P.R. 915/82 - Agevolazioni per impianti di smaltimento rifiuti

L'articolo 23 del D.P.R. 915/82 prevede la concessione di contributi in conto interessi, con le medesime procedure stabilite per il D.P.R. 902/76, in favore delle imprese industriali che realizzino impianti per lo smaltimento, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Trattandosi di iniziative con elevati contenuti di tutela ambientale di particolare attualità, la disciplina agevolativa non è stata abrogata al momento della chiusura degli interventi di cui al D.P.R. 902/76, determinata dall'esaurimento degli stanziamenti.

Tuttavia, poichè l'onere derivante dalla concessione delle agevolazioni D.P.R. 915 grava sul Fondo D.P.R. 902, lo strumento rischia di non trovare applicazione, nonostante la validità dei contenuti.

Al 31.12.1991, risultavano pervenute 49 domande, comportanti circa 18 miliardi di contributi.

Le restanti 8 domande non possono essere accolte in quanto le riduzioni apportate dalla legge finanziaria 1991 hanno azzerato le residue disposizioni.

Il crescente interesse degli operatori a beneficiare di dette provvidenze, stante la snellezza delle procedure, collaudate da oltre un decennio e, soprattutto, l'esigenza di adeguarsi alle norme in materia di antinquinamento, fa ritenere opportuna l'assegnazione di L. 20 miliardi all'anno per il triennio 1992 - 1994.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696 - Art. 1 -

Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Ha consentito la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchine a tecnologia avanzata.

Nel corso del 1991 si è conclusa anche la fase di erogazione, per la quale le richieste potevano essere presentate entro il 31.7.1988.

Degli stanziamenti complessivamente disposti, il cui onere grava sul "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14, legge 17.2.1982, n. 46, pari a L. 615 miliardi, ne sono stati ed erogati oltre 428.

Data la chiarezza della normativa, nonché la snellezza delle procedure individuate, la legge ha soddisfatto le aspettative dei destinatari delle agevolazioni ed ha raggiunto l'obiettivo di attuare il programma di innovazione tecnologica nell'ambito delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

LEGGE 3 OTTOBRE 1987, N° 399 - DI CONVERSIONE DEL D.L. 31 LUGLIO 1987, N° 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese (art. 1)

Con tale legge sono stati ripristinati ed estesi ad apparecchiature più sofisticate gli interventi a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, previsti dall'art. 1 della legge n. 696/1983.

Gli stanziamenti complessivi ammontano a L. 802,9 miliardi.

Il termine di presentazione delle domande di contributo è scaduto il 3.5.1988, per ordini di acquisto emessi entro il

3.4.1988.

Sono complessivamente pervenute n. 14.936 istanze di cui, al 31.12.1991, tutte istruite dagli uffici; di queste, 9.773 sono state definite dal Competente Comitato che ne ha accolte 9.131 e respinte 642. Gli impegni relativi ammontano ad oltre L. 431 miliardi.

Al 31.12.1991 sono stati emessi mandati di pagamento per circa L. 429 miliardi di contributi.

Le erogazioni sono disposte con onere a carico della contabilità separata istituita nell'ambito della contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni.

In alternativa delle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n. 198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento.

Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi sono contenute nel D.M. 23.7.1985, pubblicato nella G.U. 28.11.1985, n. 280.

Per gli interventi di cui sopra, l'art. 9 della legge n. 198/1985 autorizza per l'anno 1985 due limiti di impegno quinquennale pari a lire 30 miliardi complessivi.

Le predette somme sono da iscrivere nel capitolo 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" di cui all'art. 1 del citato D.P.R. n. 902/1976.

Le erogazioni dei contributi in questione vengono quindi disposte con onere a carico delle disponibilità del predetto "Fondo", nell'ambito della cui gestione viene tenuta apposita

contabilità separata.

Il D.L. 26.1.1987, n. 8, convertito con legge 27.3.1987, n. 120, ha esteso i medesimi benefici alle imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di novembre 1985, settembre e ottobre 1986 e gennaio 1987.

A tutto il 31.12.1991, sono state definite n. 564 istanze, di cui n. 434 accolte e n. 130 respinte. Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi ammontano a L. 26,2 miliardi a fronte dei 165 disponibili dopo aver stornato L. 5 miliardi alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Al 31.12.1991 sono pervenute n. 381 domande di liquidazione, che hanno consentito l'emanazione di n. 381 decreti di erogazione e mandati di pagamento per L. 30,5 miliardi.

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N° 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

Alle imprese aereonautiche che partecipano a programmi industriali in collaborazione internazionale possono essere concessi:

1. mutui diretti per elaborazione di programmi, esecuzione di studi, investimenti, ecc. (capitolo 7552);
2. contributi in conto interessi non superiori al 60% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 902/1976 elevabili - in taluni casi - al 70% ed 80% su mutui accesi per la produzione (capitolo 7553);
3. contributi in conto interessi sui finanziamenti di istituti di credito per dilazioni di pagamento a clienti finali (capitolo 7553).

La dotazione complessiva della legge, dopo lo spostamento di risorse operato dalla legge 4 giugno 1991, n. 181, ammonta a 1.451 miliardi di lire, così diversamente ripartiti: 921 mld. per mutui diretti, 250 mld. (questi ultimi articolati su limiti di impegno sino al 1992) per contributi in conto interessi per attività di produzione e 280 mld. per contributi in conto interessi su dilazioni di pagamento accordate a clienti finali (questi fondi non sono utilizzabili in quanto - per una sopravvenuta interpretazione in sede di "consensus" OCSE - la norma regolamentare non è stata emanata.

La procedura per la concessione dei benefici di cui ai punti 1 e 2 prevede:

- 1 - la presentazione della domanda, con allegato l'intero programma, da parte dell'operatore al Ministero Industria;
- 2 - la presentazione della domanda (una volta istruita) al Comitato tecnico ex art. 2, 1° - 5° c. della legge n. 808/1985, la successiva proposta alla eventuale approvazione del CIPI da parte del Ministro dell'Industria (art. 4, 8° c.);

3 - l'erogazione dei finanziamenti con appositi decreti del Ministro dell'Industria.

La procedura per la concessione dei benefici di cui al punto 3, può sommariamente delinersi come appresso:

- 1 - domanda dell'operatore (corredata del programma) all'istituto di credito;
- 2 - concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e trasmissione della domanda al Ministero Industria;
- 3 - acquisito il previo parere del Comitato ex art. 2, legge n. 808/1085, il Ministro dell'Industria propone la domanda all'eventuale approvazione del CIPI;
- 4 - i contributi, approvati dal CIPI, vengono deliberati con appositi D.M. del Ministro dell'Industria ed erogati previo accertamento dei rimborsi effettuati dal beneficiario all'istituto di credito.

Per quanto riguarda la compatibilità con gli obblighi CEE, è stato acquisito (14.2.1986) l'assenso della Comunità alla legge 24.12.1985, n. 808.

Sono state sinora istruite n. 18 domande per mutui diretti, successivamente esaminate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2 della stessa legge ed approvate dal CIPI, per un importo complessivo di 920 mld. di lire, di cui 498 mld. sono andati alle aree meridionali. A fronte di tali concessioni le aziende beneficiarie hanno sinora consuntivato costi per 458 mld. di lire e le relative erogazioni sono tempestivamente intervenute.

Per contributi in conto interessi sui mutui accesi per la produzione sono state istruite n. 9 domande che, esaminate dal Comitato ex art. 2 L. 808/1985 ed approvate dal CIPI, comportano un onere complessivo - valutato sul tasso di riferimento vigente all'atto della concessione del beneficio di 248 mld. di lire, di cui 163 mld. sono andati alle aree meridionali.

Attualmente sono giacenti, in quanto l'esaurimento delle dotazioni finanziarie ha reso impossibile il prosieguo dell'attività, n. 10 domande di mutui diretti per un complesso di 829 mld. di lire. La legge n. 415 del 31 dicembre 1991, in tabella "B", dispone un accantonamento di 120 mld. di lire -

per gli anni 1992 - 1993 - subordinato alla presentazione di una norma di modifica della tipologia di intervento prevista agli artt. 3 e 4 della legge n. 308/1985.

PROBLEMI APERTI: l'esaurimento delle disponibilità rende necessario un immediato utilizzo dell'accantonamento inserito nella legge finanziaria per il 1992 tramite approvazione di un apposito provvedimento di legge. Il rifinanziamento comporterà comunque l'abbandono dell'intervento di mutuo diretto e la sua sostituzione con un'ulteriore agevolazione sotto forma di contributi su finanziamenti bancari. Il predetto rifinanziamento dovrà essere approvato - almeno da un ramo del Parlamento - entro il 31 dicembre 1992 per non perdere le somme già accantonate nella tabella B della finanziaria.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N° 443

Legge quadro per l'artigianato

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 ottobre 1987, n° 399, è stato istituito, presso il Ministero dell'Industria, il Fondo Nazionale per l'Artigianato, al fine di provvedere al finanziamento dei programmi e dei progetti di sostegno all'artigianato e per la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n° 443.

Detto Fondo è utilizzato:

- a) per una quota pari al 75% dalle Regioni. Il riparto fra le medesime è effettuato con il decreto del Ministro dell'Industria, sentito il Consiglio Nazionale dell'Artigianato.
- b) Per una quota pari al 15% per la realizzazione di iniziative di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero.

I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme sono stati determinati con D.M. 28 novembre 1989, n° 453, il quale prevede iniziative che potranno essere realizzate sia direttamente dal Ministero che per mezzo di convenzioni con enti pubblici, ovvero mediante concessione di contributi in favore di consorzi o organismi societari dell'artigianato.

E' stato costituito con, D.M. 17.9.1990, un Comitato tecnico che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, potrà esprimere pareri sulla concessione dei contributi previsti alla lettera b) dell'art. 3, in favore di consorzi e organismi societari dell'artigianato.

A tutt'oggi sono stati approvati n. 21 progetti che sono in corso di approvazione da parte degli organi di controllo.

- c) Per una quota pari al 10% per l'istituzione del Sistema Informativo e dell'Osservatorio Economico (SICE) dell'Artigianato, su disposizione del Consiglio Nazionale

dell'Artigianato, il quale ha approvato n. 43 convenzioni con istituti, enti di ricerca e società strumentali delle Confederazioni artigiane. I relativi decreti sono in corso di approvazione presso gli organi di controllo.

LEGGI 887/81 (CONSORZI FIDIS) - (Cap. 8042)

STANZIAMENTO COMPLESSIVO

Il stanziamento di 1 miliardi per comune degli anni dal 1982 al 1991 viene regolarmente utilizzato. Per le domande presentate entro il 30 settembre 1990 il contributo d'interesse è stato dello 0,50% rispetto al massimo previsto dell'1% in quanto è aumentato l'ammontare delle operazioni assesse a garanzia.

Con le domande presentate entro il 30 settembre 1990 ha cessato di operare anche questo strumento agevolativo.

LEGGI 41/86 - CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO (Capp. 8043-8044)

	C/CAPITALE	C/INTERESSI	TOTALE
STANZIAMENTO	473,6	150	623,6
IMPEGNI ASSENTI	270,1	18,1	288,2
IMPEGNI IN CORSO	140,7	137,1	277,8
DISPONIBILITA' EFFETTIVA	0	0	0

15 sono state complessivamente approvate dal Comitato di gestione di queste quattro centri risultano di realtà e funzionanti. Sono in corso di emissione decreti di impegno per complessivi 240,9 miliardi.

LEGGI 41/86 - MERCATI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO (Capp. 8043-8044)

	C/CAPITALE	C/INTERESSI	TOTALE
STANZIAMENTO	453,5	150	603,5
IMPEGNI ASSENTI	411	265,8	676,8
IMPEGNI IN CORSO	30,5	1	31,5
DISPONIBILITA' EFFETTIVA	0	0	0
FONDI NECESSARI PER COMPLETARE IL PIANO MERCATI	471,5	149	620,5

15 sono stati approvati i decreti ministeriali di approvazione del piano generale di intervento e di emissione di contributi dei piani mercati.

In 11 mercati sono stati espressi i contributi d'interesse per l'assecurazione ordinaria del contributo di capitale di carenza di disponibilità.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DI LEGGE 121/87 - ART. 3 - OTTIES (ASSISTENZA TECNICA) (Cap 8045)

STANZIAMENTI 340 mlrd

PROGETTI PRESENTATI 3.796

PROGETTI APPROVATI 1.488 230 mlrd

PROGETTI RESPINTI 446

Resultano, quindi, ancora da sottoporre al parere del Nucleo di valutazione 1862 progetti che comporterebbero un contributo stimato in circa 290 miliardi a fronte di disponibilità per 48 mlrd circa.

Proprio in considerazione della sproporzione fra disponibilità e risorse necessarie a soddisfare le richieste, i termini di presentazione dei progetti sono stati chiusi il 25.10.191, per cui anche il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio non è più operante.

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE
STATO ATTUAZIONE LEGGE PLURIENNALE DI SPESA

SETTORE MINERARIO

La legge 30 luglio 1990 n.221 "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria" che ha cessato la sua operatività con il 1991 aveva provveduto a rifinanziare per il triennio 1989, 1990 e 1991 la legge 752/82 e le leggi successive sulla politica mineraria al fine di non interrompere gli interventi già avviati.

La normativa in oggetto aveva introdotto importanti novità ed aveva recepito integralmente le indicazioni formulate dalla CEE, alla quale il testo di d.dl era stato notificato ai sensi degli artt.92 e 93 del trattato.

In particolare la legge n.221 prevedeva disponibilità finanziarie per i seguenti nuovi oggetti:

- contributi in conto capitale alle società che ripristinino le situazioni ambientali danneggiate da programmi di ricerca o di coltivazione;
- agevolare il prepensionamento dei lavoratori minerari nei bacini in crisi;
- agevolare i corsi di formazione professionale per i lavoratori minerari fuoriusciti dalle unità in

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

crisi e da riconvertire in altre attività.

Il piano finanziario autorizzato dalla legge (50 mld per il 1989, 50 per il 1990 e 148 per il 1991) è stato così ripartito secondo le assegnazioni di bilancio:

	1990	1991	1992
Ricerca di base	10	5,7	8
Ricerca operativa		10	15
Ricerca all'estero		65	35
Attività sostitutive	40,5	27	55
Ripiano perdite	45,5	37	32
Ambiente	4	3	5
Totale	100	147,7	150

Con il 1991 sono pertanto terminate le assegnazioni finanziarie per il settore minerario (solo per il 1992 è stato previsto, in legge di bilancio un rifinanziamento indicato in tabella).

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge	21 febbraio	1989	n. 83
legge	29 luglio	1991	n. 394 (cvs. D.L. 251/81)
legge	24 aprile	1990	n. 100
Legge	20 ottobre	1990	n. 304
legge	9 gennaio	1991	n. 19

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L. 21 FEBBRAIO 1989, n. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Questa legge ha costituito, a stralcio, la L. 240/81, relativamente alle disposizioni in favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese. Tali organismi hanno come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione delle imprese produttive e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a questi specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Come già previsto dalla L. 240/81, ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 33/89 possono essere concessi dal ministero contributi finanziari annuali; particolari agevolazioni sono previste per i consorzi all'export costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e per quelli di recente costituzione.

I contributi fanno carico allo stanziamento iscritto al Cap. 1012 dello stato di previsione della spesa del Ministero; tale stanziamento è stato previsto dalla legge 33/89 in 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, '90 e '91 (art. 6).

La concessione dei contributi avviene attraverso la consultazione di un apposito Comitato Tecnico (art. 4) costituito con D.M. 22 marzo 1989.

Le disposizioni di legge hanno trovato applicazione con il decreto ministeriale 5.6.1989, modificato con successivi decreti del 23.11.'89, 12.2.'90 e 18.3.'91; con essi si è provveduto a fissare i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, nonché a stabilire i criteri di quantificazione dei contributi. Le norme sono state, da ultimo, raccolte nel D.M. 25 marzo 1992, pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.'92. Si è stabilito il principio dell'intervento privilegiato in favore dei consorzi che abbiano base maggioritaria industriale o artigiana, o siano di nuova formazione nel Mezzogiorno, o dotati di strutture stabili in Paesi extra-CEE, oppure particolarmente attivi sui mercati esteri, o dotati di una propria struttura operativa.

I dati a consuntivo 1988 - ultimo anno di operatività della L. 240/81 per i consorzi export - indicavano un impegno totale di Lit. 23 miliardi circa a fronte di 257 domande di contributo accolte.

Nel 1989 la gestione del nuovo meccanismo di legge ha dato luogo alla concessione di 275 contributi riconosciuti ad altrettanti consorzi con l'assorbimento totale degli stanziamenti in bilancio. Anzi,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la necessità di ricondurre il totale dei contributi riconoscibili entro limitate disponibilità ha reso necessario operare un abbattimento generalizzato del 14,7% degli importi.

Nel 1980, a fronte di 500 domande pervenute, si è dato luogo a 269 contributi, riconosciuti dal Ministero ed altrettanti consorzi.

Al fine di rientrare nei limiti dei mezzi finanziari disponibili (25 miliardi di lire), si è reso necessario operare - come per l'anno precedente ed in percentuale superiore (21%) - un abbattimento generalizzato sugli importi di contributo erogabili ai consorzi in base alla legge.

Nel 1981 sono state accolte n. 303 domande (sulle 319 pervenute) e sono stati concessi altrettanti contributi.

Per il 1981 si è potuto disporre di uno stanziamento aggiuntivo di lire 3 miliardi, oltre ai 25 previsti dalla legge 63/79, ma i fondi si sono dimostrati ugualmente insufficienti, con il conseguente abbattimento generalizzato sui contributi del 15,5%.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 281.

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

All'art. 2 si prevedono finanziamento a tasso agevolato da concedere alle imprese a fronte dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE; tali finanziamenti vengono concessi dal Mediocredito Centrale al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto, sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni di carattere promozionale. Il Ministero ha competenze solo all'interno della procedura, ma non ripiega direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

L'art. 10 della legge stabilisce contributi per i consorzi agro-alimentari e turistici; gli stanziamenti dell'apposito capitolo sono effettuati dalla legge finanziaria.

I dati nel triennio 1980-89-90 sono i seguenti: per il 1980 n. 17 contributi concessi, a fronte delle istanze pervenute, per un importo complessivo di Lit. 644.254.095 (stanziamento Lit. 1 miliardo); nel 1989 n. 18 contributi concessi, a fronte di altrettante istanze, per un importo complessivo di 655.647.035 (stanziamento Lit. 1 miliardo); per il 1990 contributi concessi per un totale di Lit. 445.031.035 (sulle

stanziamento di Lit. 1 miliardo), in favore di 13 consorzi.

Il limitato ricorso negli esercizi citati alle provvidenze di cui si tratta andava ricercato essenzialmente sia nel breve periodo di tempo in cui si poteva usufruire del contributo (un triennio), sia nell'ancoraggio del contributo stesso alle spese del personale, peraltro entro al limite massimo del contributo stesso fissato in Lit. 40 milioni.

Con la legge 20 ottobre 1990, n. 304, all'art. 4, sono stati estesi ai consorzi agricoli e turistici i più favorevoli criteri di quantificazione del contributo stabiliti dalla L. 83/'89 nei riguardi dei consorzi export.

Si aggiunge che, con D.M. 18 marzo 91 sono state stabilite le direttive ed i criteri di valutazione delle richieste di contributo e che, con apposita Circolare emanata all'inizio dell'anno è stato fissato al 15 maggio il termine per la presentazione delle domande.

Nell'anno 1991, sono pervenute al Ministero 31 domande di contributo; di queste, ne sono state approvate 27 e si è dovuto operare un taglio lineare del 5,6% sui contributi allo scopo di rientrare nei limiti imposti dall'apposito stanziamento in bilancio (Lit. 2 miliardi sul Cap. 1614).

LEGGE 20 OTTOBRE 1990, N. 304

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni

La legge in oggetto prevede, in sintesi, tre strumenti volti a sostenere le nostre esportazioni mediante l'incentivazione delle imprese.

In particolare, si tratta di:

- 1) Un rifinanziamento del fondo rotativo della legge n. 394/81, che consente di concedere finanziamenti agevolati a fronte di progetti di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari.

La stessa legge, al fine di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico, ha disposto che i programmi devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

- 2) Istituzione di un nuovo strumento di promozione dei prodotti agro-alimentari sui mercati extracomunitari.

A tal fine è prevista la possibilità di concedere contributi, tramite l'ICE, alla realizzazione di progetti-pilota volti a consolidare la commercializzazione all'estero di prodotti agro-alimentari italiani.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La legge ha avuto la prima applicazione con l'emanazione del D.M. 20 giugno 1991.

La legge ha raccolto un largo favore presso le imprese agro-alimentari, incentivate da tale strumento ad investire nel miglioramento della fase di commercializzazione del prodotto tipico italiano sui mercati esteri.

Unico forte limite della legge è lo stanziamento, limitato a soli due anni (1991-1992) e l'importo (Lit. 4,5 miliardi), assolutamente insufficiente ad accogliere progetti, pur molto validi.

Nel 1991, infatti, su 116 domande ne sono state accolte solo 23. Il complessivo contributo di Lit. 4,5 miliardi, da concedere esclusivamente sulla base dell'avanzamento delle realizzazioni programmate, essendo rapportato mediamente al 30% della spesa globale, dovrebbe attivare investimenti in strutture ed attività promozionali per oltre 13 miliardi.

Nell'accoglimento delle domande sono stati privilegiati i Consorzi in quanto, con le limitate disponibilità finanziarie, si è cercato di soddisfare più imprese.

- 3) L'art. 3 della stessa legge n. 304/90 ha istituito un ulteriore strumento di sostegno della proiezione internazionale delle imprese: la possibilità di finanziamento agevolato, a valere sul fondo rotativo della legge n. 394/81, delle spese da sostenere per la predisposizione dell'offerta di partecipazione a gare indette in Paesi extracomunitari.

Con il D.M. 13 febbraio 1992 sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei finanziamenti, limitati complessivamente a 50 miliardi di lire.

- 4) Degli strumenti previsti dalla predetta legge n. 304/90, resta da attuare l'art. 5, che prevede un'agevolazione fiscale in favore delle società miste, partecipate dalla Simest S.p.A. (legge 24 aprile 1990, n. 100), nonché di quelle da costituire o costituire dal 1° gennaio 1990.

Per l'attuazione è prevista l'emanazione di un Decreto Interministeriale del Ministro del Commercio con l'Estero, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro degli Affari Esteri.

LEGGE 24 APRILE 1990, N.100

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

In applicazione della legge 24 aprile 1990, n.100 - istitutiva di una Società finanziaria per azioni, avente lo scopo di incentivare la formazione di società miste all'estero da parte di imprese italiane - è stata costituita in data 5 giugno 1991 la SIMEST SpA - Società italiana per le imprese miste all'estero, con sede in Roma.

Per la sottoscrizione del capitale sociale, previsto inizialmente in lit. 98 miliardi - di cui 50 riservati allo Stato, nel corso del 1991 si è utilizzata la disponibilità residua nel capitolo 7561 per l'anno finanziario 1990 e mantenuta in bilancio quale residuo di stanziamento.

L'operazione di sottoscrizione, per quanto concerne questo Ministero, è stata così effettuata:

- con D.M. 22 marzo 1991 è stato disposto l'impiego ed il pagamento dei tre decimi del capitale sociale sottoscritto dal Ministro del Commercio con l'Estero, eseguito con versamento di lit.15 miliardi in data 8.5.1991, presso la dipendenza di Roma Bissolati della BNL, sulla base di apposito ordinativo di pagamento della Tesoreria provinciale - Sezione di Roma;
- con successivo decreto del Ministro del Commercio con l'Estero, datato 6 settembre 1991, è stato disposto l'impegno ed il pagamento dei restanti sette decimi del capitale sociale sottoscritto, effettuato con versamento di lit.35 miliardi, presso la filiale di Roma Bissolati della BNL.

Quanto allo stanziamento di 100 miliardi di lire di competenza dell'anno 1991, relativo all'aumento di capitale sociale previsto dall'art.1, comma 5 della legge 100/90, si fa rilevare che lo stesso non è stato utilizzato, essendo slittati i termini per la sottoscrizione dell'aumento stesso: al 29.2.1992 per l'esercizio del diritto di opzione ed al 30.6.1992 per il completamento dell'aumento in questione.

Conseguentemente è stata segnalata la necessità di utilizzare nel 1992 la disponibilità di lit.100 miliardi, che residua sul capitolo 7561 per l'anno finanziario 1991,

chiedendone il mantenimento in bilancio quale residuo di stanziamento.

Per opportuna informazione, si precisa comunque che - nel rispetto dei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione della SIMEST SpA con delibera del 13 novembre 1991 - questo Ministero ha provveduto a sottoscrivere la propria quota di aumento del capitale sociale, ammontante a lit.100 miliardi.

Infatti, con DM. 3 febbraio 1992, è stato disposto l'impegno ed il pagamento dei tre decimi della quota sottoscritta, versando la somma di lit.30 miliardi in un conto corrente intrattenuto dalla SIMEST SpA presso il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Roma.

Quanto alle attività realizzate dalla SIMEST stessa, il bilancio di esercizio - chiuso il 31.12.1991 - evidenzia i seguenti risultati:

- 150 richieste di partecipazione in Paesi quali la Russia, Ucraina, Repubbliche Baltiche, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Romania, ecc.
- 60 progetti in fase istruttoria
- 2 progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione, riguardanti la partecipazione in società miste in Ungheria e Russia, rispettivamente nel settore della ceramica e della meccanica di precisione.

Sempre dal primo bilancio di esercizio risulta che nel primo trimestre 1992 sono stati definiti ulteriori 8 progetti riguardanti la Cecoslovacchia (1), la Polonia (1), l'Ungheria (4), la Russia (1) e l'Ucraina (1), mentre, al 2 aprile 1992, risultano approvati altri 2 progetti.

Il totale delle iniziative deliberate ammonta, pertanto, a 12, per un importo complessivo di investimenti fissi a regime di circa 500 miliardi di lire, con un impegno finanziario globale della SIMEST di circa 14 miliardi di lire.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

Con la legge 9 gennaio 1991, n.19 il Ministro del Commercio con l'Estero è stato autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.A. di Roma la somma di Lit. 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone, prevista all'art. 2, comma 1 della stessa legge.

La legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 ha successivamente autorizzato l'Amministrazione regionale Friuli-Venezia Giulia a costituire la menzionata Società, denominata "Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.A.".

Con decreto del Ministro del Tesoro n. 124692 del 21 maggio 1991, è stato istituito nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1991, il capitolo 7552 con uno stanziamento di Lit. 10 miliardi sia in termini di competenza che di cassa, per il versamento in favore della SIMEST S.p.A. del citato contributo straordinario.

Con successivo decreto del Ministro del Commercio con l'Estero, datato 28 novembre 1991, è stato disposto l'impegno ed il pagamento in favore della richiamata SIMEST dei tre decimi del contributo straordinario in parola, pari a lit. 3 miliardi, effettuato con versamento presso la filiale di Roma EUR della Banca Manusardi & C. S.p.A., sulla base di apposito ordinativo di pagamento della Tesoreria provinciale - sezione di Roma.

In considerazione del non completato processo di costituzione della menzionata FINEST S.p.A., si precisa infine che si è provveduto a segnalare la necessità di utilizzare la disponibilità di lit. 7 miliardi, residua nel citato capitolo n. 7552 per l'anno finanziario 1991, chiedendone il mantenimento in bilancio quale residuo di stanziamento.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge	9 gennaio	1962	n. 1 e succ. mod.
Legge	14 agosto	1971	n. 41 e
	14 febbraio	1985	n. 31 e
	11 marzo	1988	n. 67
Legge	14 agosto	1982	n. 598 modif. e integr. da
Legge	26 luglio	1984	n. 396
Legge	14 agosto	1982	n. 599 e
	22 marzo	1985	n. 111
Legge	14 agosto	1982	n. 600 integr. con
Legge	11 dicembre	1984	n. 848
Legge	31 dicembre	1982	n. 979 e succ. integr.
Legge	11 dicembre	1984	n. 848
Legge	12 giugno	1985	n. 295 (a integr. L. 259/76 e L. 122/85)
Legge	19 novembre	1987	n. 471 e
	19 luglio	1988	n. 278
Legge	23 dicembre	1988	n. 543
Legge	14 giugno	1989	n. 234 (a integr. L. 259/76 e L. 122/85)
Legge	9 gennaio	1991	n. 19 art. 5/2 c.

LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(ULTIME LEGGI DI MODIFICA O DI RIFINANZIAMENTO: 10.6.1982,
N. 361; 11.12.1984, N. 848; 12.6.1985, N. 295; 28.2.1986,
N.41; 22.12.1986, N. 910; 11.3.1988, N. 67 e 14.6.1989,
N. 234)

Norme per l'esercizio del credito navale

(Capitolo 7541)

La legge 9.1.1962, n. 1 e le successive modificazioni ed integrazioni prevedono la concessione di contributi semestrali sulle operazioni di credito navale per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili.

Sino alla legge 63/1980 lo Stato concorreva agli oneri derivanti all'impresa mediante la corresponsione di un contributo di interesse per la durata non eccedente i quindici anni. Dalla legge 361/82 il contributo ha assunto la figura di contributo in conto capitale e viene erogato in rate semestrali per un periodo non eccedente i dodici anni.

I contributi previsti dalle leggi predette gravano sul capitolo 7541.

Su detto capitolo nel 1991 è stata impegnata, con riferimento ai limiti d'impegno previsti dalle singole leggi, la somma di f. 13,42 miliardi in aggiunta agli impegni degli anni precedenti e sono stati effettuati pagamenti per ca. 701 miliardi di lire.

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599 (ART. 16) E LEGGE 22 MARZO 1985,
N. 111 (ART. 8)

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

(Capitolo 7544)

Nel corso del 1991, per quanto concerne il contributo previsto dall'art. 8 della legge 22 marzo 1985, n. 111, per investimenti la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1984 e da ultimarsi entro il 31 dicembre 1989, sono stati emanati provvedimenti di approvazione di programmi di investimento e di concessione del relativo contributo per un importo di £. 8,93 miliardi ed effettuati pagamenti per £. 2,94 miliardi.

Relazione sulle leggi pluriennali di spesa per la Difesa del Mare 1991.

Dalla data della sua istituzione, in virtu' della legge 979/82, l'Ispettorato Centrale per la Difesa del mare ha ricevuto complessivamente 732 miliardi, ripartiti sugli esercizi '83, '84, '85, '86, '87, '88, '89, '90 e '91; cioe' circa 80 miliardi per anno mediamente.

Cio' premesso va peraltro sottolineato che la legge 31.12.1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare non costituisce legge di spesa pluriennale essendo invece legge di spesa permanente.

Essa difatti demanda alla legge finanziaria l'adeguamento degli stanziamenti annui per gli adempimenti e i compiti cui essa e' istituzionalmente preordinata, e cioe':

- organizzazione e funzionamento dei servizi;
- interventi di prevenzione, controllo e lotta all'inquinamento marino;
- vigilanza e soccorso in mare;
- vigilanza al di la' del limite esterno del mare territoriale;
- attuazione delle iniziative volte alla protezione e valorizzazione del mare e delle sue risorse, attraverso l'istituzione e l'esercizio delle riserve marine.

Nell'anno finanziario 1990 sono venuti ad esaurimento gli stanziamenti triennali previsti per gli interventi a tutela dell'ambiente marino dall'art. 17 della legge finanziaria 67/88. Da allora, si e' venuta a determinare l'attestazione della spesa finalizzata alla tutela del mare e delle coste marine negli stretti limiti degli stanziamenti di anno in anno iscritti in bilancio senza possibilita' alcuna di considerare le effettive esigenze programmatiche relative all'attuazione dei compiti sopraindicati.

La legge finanziaria 1992 ha previsto in Tab./C un accantonamento annuo di Lit 70.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1992/1993/1994 da ripartire sui soli capitoli di bilancio 2554-2556-8022 e 7601 (quest'ultimo peraltro gestito dall'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto per gli specifici compiti istituzionali del Corpo).

Concretamente, nella Tab./17 di bilancio, l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare ha quindi avuto a disposizione complessivamente soli 60 miliardi, cosi' ripartiti:

- Capitolo 2554 : 20 miliardi
- Capitolo 2556 : 7 miliardi
- Capitolo 8022 : 33 miliardi

60 miliardi

La recente legge 28 febbraio 1992 n. 220 ha assegnato all'Ispettorato Centrale Difesa Mare Lit 240 miliardi nel triennio 92/94, in ragione di Lit 80 miliardi annui, da destinare alle finalita' di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 979/82 nonche'

per la progettazione e realizzazione di impianti a terra di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere e chimichiere.

Tali stanziamenti sono stati assegnati, con decreto del Ministro del Tesoro, conformemente alle previsioni di cui all'art. 8 della legge 220/92, ai Capitoli di bilancio 8022 e 8051 rispettivamente in misura di 50 e 30 miliardi annui.

I 150 miliardi nel triennio 92/94 saranno interamente destinati a coprire gli oneri dei servizi di antinquinamento e monitoraggio delle acque costiere e alturiere, assegnati con contratto in data 12.6.1992 alla Societa' Consortile Castalia-Ecolmar a seguito dell'espletamento delle formalita' di gara relative all'appalto-concorso a suo tempo indetto con avviso pubblicato sulla G.U. 11.8.1990 foglio annunci economici.

Malgrado il positivo apporto dato dalla citata legge 220/92 (che peraltro solo ora attribuisca fondi gia' accantonati nella finanziaria 1990), a fronte delle molteplici incombenze assegnate dalla legge 979/82 all'Ispettorato Centrale Difesa Mare, si deve registrare la tuttora persistente grave carenza di fondi non soltanto per quanto concerne la spesa in conto capitale e quindi gli investimenti, ma anche per quanto concerne la spesa di parte corrente connessa alla gestione di servizi fondamentali e quindi assolutamente irrinunciabili.

Dalla data della sua istituzione, l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare ha provveduto, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 979, ad avviare le azioni di programma che il Legislatore ha enunciato negli art. 2, 3, 4, e 31 della legge stessa. Si e', cioe', da un lato disposto per l'immediato avviamento di progetti, dall'altro si sono attivati studi necessari ad impostare la politica di piano indicata nell'art. 1 della legge stessa. Per quanto riguarda i singoli progetti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 lettera a), si e' attivata una rete di monitoraggio che sulla base di campionamenti specifici in punti individuati lungo la costa marina della penisola e delle Isole maggiori, ha consentito di disporre di dati omogenei sullo stato di salute del mare al di la' delle 2 miglia dalle linee di base della costa.

I dati di cui sopra sono stati rilevati da unita' navali convenzionate che hanno assicurato altresì capacita' di vigilanza e intervento in caso di inquinamento delle acque del mare, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta.

E' stato attivato con tutte le Regioni costiere Adriatiche, ed e' in via di estensione, con talune regioni tirreniche, il monitoraggio della fascia marina sottocosta (entro le due miglia).

Sono state installate e sono tuttora in corso di sperimentazione, da parte del Centro Pilota Difesa Mare del Ministero della Marina Mercantile, 5 boe oceanografiche che consentono il rilevamento automatico di parametri fisici e chimici significativi delle acque marine nonche' di dati correntometrici e meteomarini; boe che peraltro dovrebbero altresì assicurare, grazie all'individuazione di speciali indicatori, la rilevazione automatica di dati microbiologici interessanti il mare. Al riguardo e' prevista

la possibilita' di avviare la realizzazione di una rete automatica nazionale di rilevamento, cosi' come stabilito dall'art. 2 lettera a) della legge 979/82, qualora si disponga del necessario finanziamento.

Per quanto riguarda i progetti di cui all'art. 2 lettera b) della legge 979/82, sono state rese operative presso i nuclei navali Difesa Mare della "Guardia Costiera" otto motovedette in funzione vigilanza e soccorso da 30 metri.

Sono stati ordinati, e sono gia' in servizio 12 aerei Piaggio DL166 in funzione polivalente (ricerca soccorso e servizio ecologico marittimo), mentre si e' avviata la fornitura dei mezzi logistici necessari per l'operativita' degli aerei stessi ivi compresi gli oneri per la manutenzione e l'assistenza tecnico logistica.

Sono in corso di consegna 4 elicotteri Agusta AB412. Gli elicotteri sono stati ordinati anche in relazione all'entrata in servizio delle prime unita' di vigilanza d'altura, realizzate dalla Fincantieri in base a quanto previsto nella lettera c) dell'art. 2 legge 979/82 ai fini della istituzione, di intesa con il Ministero della Difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale.

Si e' altresì rafforzata la capacita' operativa delle Capitanerie di Porto aumentando la mobilita' dei nuclei terrestri della Difesa del Mare attraverso l'acquisto di automezzi, e con dotazioni di bilancio specifiche per tali Nuclei in ogni esercizio a far data dal 1987, dall'altro ad avviare il programma istitutivo delle 20 aree marine protette indicato in prima attuazione dal Legislatore dell'art. 31 della legge sulla Difesa del Mare.

Si e' provveduto a finanziare studi conoscitivi richiesti dalla Consulta per il Mare nonche' un programma di bioacustica marina e di mappatura della Posidonia in diverse regioni marittime; programma che dovrebbe trovare completamento quanto prima possibile per poter disporre di un quadro completo delle aree sensibili lungo le coste della Penisola e delle Isole, anche al fine di una politica mirata alla salvaguardia e al potenziamento delle risorse ittiche.

Ulteriori spese sono state affrontate per le indagini ricognitive necessarie all'impostazione del Piano Generale di Difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino previsto all'art. 1 della legge 979/82.

I programmi sopraindicati hanno peraltro tutti risentito della carenza di finanziamenti e hanno pertanto avuto solo parziale attuazione.

In particolare, su 24 aerei a media autonomia in versione servizio ecologico marittimo e ricerca e soccorso previsti, se ne sono realizzati attualmente solo 12; mentre dei 25 elicotteri in programma, sono in consegna, come gia' detto, soltanto 4.

Anche per quanto riguarda le unita' di vigilanza d'altura, previste dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 979/82, se ne sono potute realizzare solo 4 sulle previste 12.

La spesa necessaria per il completamento delle linee programmatiche, volte a rafforzare in via di urgenza, la componente ricerca e soccorso, la vigilanza in funzione antinquinamento e, in genere, i servizi di istituto propri del Ministero della Marina Mercantile, si aggira su almeno 700 miliardi. A tale spesa dovrebbe peraltro aggiungersi quella relativa alla realizzazione di primi segmenti del sistema automatico di controllo del traffico marittimo da terra (VTS), sistema la cui urgenza e' apparsa in tutta la sua drammatica evidenza in occasione del sinistro che ha interessato le acque marittime di Livorno; fermo restando in ogni caso il necessario adeguato rafforzamento degli stanziamenti di parte corrente inerenti ai servizi di supporto, gestione e manutenzione dei mezzi finora acquisiti i cui oneri sono pesantissimi, specialmente per quanto attiene le spese di gestione della componente aerea.

Da quanto precede, emerge l'esigenza di un congruo rifinanziamento della legge 979, per gli anni 93/99, considerato che gli stanziamenti attualmente disponibili per l'esercizio 1992 non consentono neanche di assicurare la copertura degli impegni gia' in corso.

Al riguardo deve in particolare sottolineare che i progetti nell'ambito delle azioni di programma di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 non hanno possibilita' di sviluppo se non vengono disposti i finanziamenti necessari e rischiano, pertanto, di essere anche vanificate le iniziative gia' assunte se non vengono portate al completo, programmato compimento.

Da quanto precede resta comunque escluso il finanziamento dei progetti consequenziali all'approvazione del Piano Generale di Difesa del Mare e delle Coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, in fase di concertazione da parte del Ministero della Marina Mercantile e del Ministero dell'Ambiente.

Si rende pertanto indispensabile, la presentazione di una legge pluriennale di spesa che, con uno stanziamento di almeno 2.000 miliardi in sette anni consenta di portare avanti e concludere i programmi impostati secondo le linee tracciate dall'art. 2 della legge 979/82, comprendo, altresì, i rilevanti oneri di gestione connessi allo svolgimento dei servizi una volta istituiti nella loro completezza.

Si tratta di una dotazione finanziaria che tiene conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica rappresentate dal Ministero del Tesoro e intende sottolineare l'esigenza di dare concretezza alla politica di difesa del mare; politica che rappresenta non solo la pura e semplice tutela dell'ambiente marino ma anche il perseguimento di obiettivi socio-economici di primaria importanza quali la tutela e lo sviluppo della pesca marittima, del turismo-balneare e del turismo nautico nonche' di tutte le attivita' economiche che esaltano la valorizzazione della "risorsa mare".

Puo' affermarsi, senza tema di smentita, che con il rifinanziamento della legge 31.12.1982, n. 979, si promuovono investimenti ad altissima ricaduta sotto il profilo socio-economico; investimenti, pertanto, da considerare di carattere assolutamente prioritario. L'alternativa altrimenti resta quella di procedere, invece che secondo i criteri di programmazione tracciati dalla legge 31.12.1982 n. 979 e le linee di pianificazione dalla stessa auspicata, con la politica degli interventi di emergenza, certamente, per la loro stessa natura e impostazione, non destinati a soddisfare quelle esigenze di politica di settore che restano alla base di ogni sana visione economica della spesa pubblica.

LEGGE 11 DICEMBRE 1984, N. 848 - (TITOLO I^o)

Provvidenze per l'industria armatoriale

(Capitolo 7546)

Il titolo I^o della legge soprandicata prevede l'erogazione anticipata di rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino entro il 31 dicembre 1985 investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni e della legge 10 giugno 1982, n. 361.

Nel corso del 1991 gli impegni assunti ammontano a L. 42,15 miliardi riferiti a 3 decreti di concessione del contributo ed autorizzazioni di pagamento pari a L. 53 miliardi ca.

LEGGE 22 MARZO 1985, N. 111 -

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.

(Capitolo 7543)

La legge n. 111/1985 prevede contributi ai cantieri nazionali per il periodo 1° luglio 1984- 31 dicembre 1986 per costruzioni, trasformazioni e modificazioni di unità oltre 1000 T.S.L.

L'Aiuto previsto è pari al 25%, 15% e 11% del prezzo contrattuale rispettivamente per i grandi, medi e piccoli cantieri.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno è prevista una maggiorazione rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

Per le commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo le aliquote contributive possono essere aumentate del 20%.

Detta legge prevede inoltre l'attualizzazione del contributo, tenuto conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 8 mesi per i cantieri minori.

In applicazione della legge n. 111/85, nel corso del 1991 sono stati emanati provvedimenti di contribuzione per £. 249,3 miliardi e pagati £. 357,3 miliardi.

CAPITULO 7581

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n. 41

LEGGE 14 MARZO 1988, n. 67

LEGGE 30 GENNAIO 1991, n. 34

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'articolo 39 della Legge 979/82.

Autorizza risorse articolo 13 comma 10 legge 41.

Autorizza risorse articolo 17 comma 45 legge 67.

Autorizza risorse articolo 1 legge 34.

1. L'articolo 13 comma 10 della legge 28.1.1986 n. 11 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.6.1985 del Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche, di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12.1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare.

L'articolo 17 comma 45 ha autorizzato nel triennio 1988/90 un ulteriore stanziamento di £. 150.000.000.000 per la realizzazione del citato programma quadriennale.

La legge 34/91 ha stanziato ulteriori 120 miliardi ripartiti in ragione di 20 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 modificati dalla tabella F come segue:

<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>
35 miliardi	35 miliardi	50 miliardi

Per l'attuazione del programma è stato seguito, come è noto, il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato articolo 39 della legge 979/82.

Il rapporto concessorio originato da una Convenzione quadro con la Società Itabo S.p.A. - Società per la realizzazione di programmi integrati - ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al citato programma, compreso tutto quel che risulta necessario per la completa fruizione delle opere, affidando ad idonee imprese di costruzione, secondo la normativa vigente, l'esecuzione dei relativi lavori.

L'oggetto della concessione comprende anche l'acquisizione delle aree e degli edifici o parti di edificio che eventualmente occorrono per la realizzazione dei previsti interventi.

La convenzione prevede una durata novennale della concessione, decorrente dalla data della stipula del relativo atto.

Per la disciplina del rapporto concessorio viene fatto espresso rinvio alle norme generali in tema di concessioni di cui alla Legge 24.6.1929 n. 1137, nonchè, per quanto non espressamente previsto dall'atto convenzionale, al Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

I pagamenti effettuati nel 1° semestre 1992 ammontano complessivamente a lire 13.073.000.000 ripartiti in ragione di lire 1.022.000.000 di provenienza 1987, di lire 5.704.000.000 di provenienza 1988, di lire 2.231.000.000 di provenienza 1989, di lire 3.686.000.000 di provenienza 1990 e di lire 430.000.000 di provenienza 1991.

Il motivo dei pagamenti in conto residui è dovuto ai tempi necessari per la realizzazione delle opere (mediamente 24 mesi) con pagamenti ripartiti per stati di avanzamento a fronte di impegni presi all'atto della stipula dei singoli disciplinari concernenti la costruzione o la ristrutturazione delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile.

Pertanto man mano che la legge procederà nella sua attuazione sicuramente aumenteranno i pagamenti.

Ancora una volta tuttavia occorre sottolineare che l'attuazione della legge in oggetto sta proseguendo con celerità per merito della procedura amministrativo-contabile instaurata da questa Amministrazione.

A tal proposito, durante il primo semestre 1992 sono stati presi i seguenti ulteriori impegni che hanno intaccato anche le quote del 1993 e del 1994:

- D.M. allineamento prezzi ai sensi art. 8 L. 741/81 Delemare Palinuro;
- D.M. atto aggiuntivo per sede Compamare Catania (2° perizia);
- D.M. progetto esecutivo Trieste con modificazione impegno spesa;
- D.M. progetto esecutivo Delemare Savalletri;
- D.M. progetto massima Delemare Maratea.

Si prevede in questo 2° semestre di pagare, sia in conto residui che in conto esercizio, l'importo di lire 35 miliardi circa.

CAPITOLO 7601

Trattasi di normale capitolo di bilancio iscritto nella categoria XI denominato "ACQUISTO DI MEZZI NAUTICI DA ISCRIVERE NEI QUADRI DEL NAVIGLIO E DELLE RELATIVE DOTAZIONI" inserito nella tabella C all'accantonamento "LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979, Disposizioni per la difesa del Mare".

Nel 1° semestre 1982 sono stati effettuati pagamenti per lire 5.450.299.036, di cui lire 4.969.159.036 in conto residui mediante mandati a fronte di vari contratti stipulati da questa Amministrazione; sono stati presi impegni per lire 7.775.460.000 di cui 2.929.778.727 residui con conseguenti pagamenti per lire 481.140.000 E.P. 1992 pari al 10% dell'importo, quale anticipo sui lavori del contratto 15.4.1992 Rep. 9/92.

Nel 2° semestre 1992 si prevede di pagare, sia in conto residui che in esercizio, la somma complessiva di lire 5 miliardi a cui dovrà essere aggiunta la spesa effettuata in periferia tramite i Comandanti di Porto-Funzionari Delegati.

CAPITOLO 7602

Legge 14 marzo 1988, n. 67.

Autorizza risorse articolo 24 comma 22 L.F. 67/88

Nel primo semestre 1992 non sono stati effettuati pagamenti.

Nel 2° semestre 1992 si prevede di pagare in conto residui la somma di £. 2.500.000.000.

LEGGE 21.12.1988, N. 543

Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna

Sul Capitolo 7801 sono iscritti i fondi per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.

La legge autorizzava la spesa di Lit. 60 miliardi, in ragione di 20 miliardi annui per il triennio 1989-91, per la costruzione di opere nei due porti idonee a potenziare il loro ruolo di terminal marittimi per i traffici intermodali.

I fondi sono stati, nel corso degli anni, riassegnati nel seguente modo:

- Anno 1989 20 miliardi interamente impegnati nel 1990 con
- Anno 1990 10 miliardi il contratto stipulato con la SAPIR per la realizzazione di opere nel porto di Ravenna
- Anno 1991 10 miliardi per i quali è stata richiesta la conservazione in conto residui con conseguente impegno entro il 1992
- Anno 1992 10 miliardi
- Anno 1993 10 miliardi

LEGGE 14 GIUGNO 1989, N.234 - ART.2

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali

(Capitolo 7553)

La legge 14 giugno 1989, n.234, all'art.2, prevede contributi ai cantieri nazionali per il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1990 per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni di unità superiori a 1.000 T.S.L.-

Nel corso del 1991 sono stati emanati 19 decreti di impegno per nuove costruzioni pari a L. 182,23 miliardi e 22 decreti di impegno per attività di trasformazione, pari a L.34,87 miliardi e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti complessivi per L. 163 miliardi circa.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, N.234 - ART.6

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

(Capitolo 7554)

L'art.6, primo e secondo comma, della legge 14 giugno 1989, n.234, prevede la concessione di un contributo pari, rispettivamente, al 40% ed all'80% degli importi relativi ad investimenti programmati in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica.

Nel 1991 sono stati approvati piani di investimento per L.34,16 miliardi.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, N.234 - ART.7

Provvidenze a favore delle imprese cantieristiche di
demolizione

(Capitolo 7555)

L'art.7 della legge 14 giugno 1989, n.234 prevede la concessione di contributi per la demolizione di naviglio alle imprese navalmeccaniche di settore per il periodo 1.1.1987-31.12.1991.

A tale titolo sono stati emessi nel 1991 n.18 decreti di impegno per L.15 miliardi circa ed effettuati pagamenti pari a L.13 miliardi.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n.234 - ART.9

Norme per l'esercizio del credito navale

(Capitolo 7557)

L'art.9 della legge 14 giugno 1989, n.234 prevede la concessione di un contributo, alle imprese armatoriali, pari all'incremento al tasso OCSE di quello nazionale, per ridurre gli oneri derivanti dagli interessi di finanziamenti per la costruzione e trasformazione di navi mercantili.

Nel corso del 1991 sono stati emanati n.84 decreti di concessione per L.51,65 miliardi annui per la durata di 8 anni e mezzo e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti per L.41,13 miliardi.

LEGGE 14 GIUGNI 1989, N.234 - ART.4, COMMA 7

Provvidenze per il rimborso degli oneri R.I.Na. alle imprese
cantieristiche ed armatoriali

(Capitolo 7560)

L'art.4, settimo comma, della legge 14 giugno 1989, n.234 concerne il rimborso in misura non superiore al 70% stabilita annualmente con decreto del Ministro della Marina Mercantile, delle spese sostenute dai cantieri e dalle società armatrici per visite effettuate dal R.I.Na. negli anni 1989, 1990 e 1991.

Nel 1991 sono stati emanati n.142 decreti di impegno per circa 900 milioni di lire.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234 (ART. 17) CHE INTEGRA LE LEGGI 259/1976 E 122/1985

Contributi per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore navale a favore del Centro Studi di Tecnica Navale (CETENA)

(Capitolo 7562)

Per i contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi triennali concernenti l'attività del CETENA la legge n. 234/89 assegna la somma complessiva di f. 61,2 miliardi, di cui f. 41,2 miliardi nel 1989 e f. 20 miliardi nel 1991.

Nel 1991, a seguito dell'approvazione del programma di ricerca con delibera del CIPI in data 26.7.1990, è stato completato l'impegno parziale di L. 41,2 miliardi, già assunto nel 1990, con il residuo impegno di L. 20 miliardi, così come previsto dallo stanziamento di cui all'art. 17 della legge n. 234/89.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 - ART. 5/2 c

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della coo-
perazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giu-
lia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe

L'art. 5 della citata legge prevede la corresponsione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia per la realizzazione delle spese di trasferimento nonché per l'acquisizione delle aree e delle attrezzature funzionali allo scopo.

Il contributo straordinario è stato previsto in Lit. 5.000 milioni, suddivisi in Lit. 3.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e Lit. 2.000 milioni per l'anno finanziario 1992.

A tutt'oggi non si è potuto procedere all'impegno delle somme stanziato in quanto il prescritto decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministri dei LL.PP., Marina Mercantile, Industria e Commercio, Trasporti e Commercio con l'estero, non è stato emanato.

LEGGE 14/8/1971, N. 822 - LEGGE 22.12.1979, N.681

Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste

L'Ente Autonomo del Porto di Trieste è stato istituito con legge n. 589/67. Gli artt. 1 e 4 di tale legge stabilivano rispettivamente la durata dell'ente in 30 anni e l'ammontare del contributo annuo da parte dello Stato fissato all'epoca in f. 1,5 miliardi.

Le leggi 822/71 e 681/79 hanno elevato, in tempi diversi il contributo a carico dello Stato, il quale attualmente ammonta a f. 4,6 miliardi annui, interamente erogati a tutto il 1991.

Il contributo di cui alla legge citata è stato erogato nel primo semestre dell'anno 1992 nella misura del 50% dell'intero ammontare, giusta disposizione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 30.12.1988, n. 545.

Per quanto si riferisce alla durata dell'Ente, e quindi del contributo, si sottolinea che con D.P.R. n. 714 del 2 ottobre 1978 è stata abrogata la norma che fissava la scadenza all'anno 1996 e pertanto nel quadro riepilogativo - colonna "Durata" - è stata evidenziata l'indicazione "illimitata".

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 N.41

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

La legge 17 febbraio 1982 n.41 ha stabilito che gli interventi nei diversi settori della pesca marittima (contributi per la ricerca scientifica e tecnologica, mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore nonché contributi per le attività promozionali) siano effettuati sulla base di "piani nazionali della pesca e dell'acquacoltura" a cadenza triennale.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla citata legge 41/82, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'art.35, approvato col D.M. 1 febbraio 1983, la legge 31/1985 e la legge 67/88 hanno disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del primo piano nazionale", relativo al triennio 1984/1986, approvato col D.M.14 agosto 1985, per il secondo piano nazionale, approvato col D.M. 4 agosto 1988 e per il terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20.1.90 ed adottato con D.M.15.1.91.

Secondo le previsioni dei sopracitati "piani", la dotazione complessiva è stata ripartita nel bilancio del Ministero della Marina Mercantile con assegnazione ai sottoelencati Capitoli di spesa:

Capitolo 8557 - contributo straordinario per l'impianto dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (la spesa è stata completata ed il Capitolo esaurito).

Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per le spese di impianto del predetto Istituto.

Capitolo 8558 - contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche nel settore della pesca marittima, che comportano lunghi tempi per le procedure di classificazione, decisione, assegnazione e realizzazione.

Capitolo 8559 - somma da corrispondere al Fondo centrale per il credito peschereccio.

L'intera disponibilità è man mano versata sul conto corrente infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo centrale per il credito peschereccio, che è oggetto di gestione fuori bilancio.

Capitolo 8560 - contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi a fondo perduto sugli investimenti nel settore della pesca marittima.

Capitolo 8561 - contributi per l'organizzazione di campagne e iniziative promozionali per la pesca marittima.

Lo stanziamento è stato impegnato nel corso del 1° semestre 1992 per lo svolgimento della 1ª fase di una campagna promozionale articolata in due fasi.

Capitolo 3522 - spese per il funzionamento degli organi collegiali.

Lo stanziamento è utilizzato per l'erogazione del compenso spettante ai membri dei Comitati di cui agli artt. 3 e 23 della legge 41/82.

Capitolo 3540 - spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca.

Lo stanziamento, utilizzato per il funzionamento del sistema di statistiche della pesca per gli anni 1992 e 1993, è scaturito dalla rimodulazione della disponibilità finanziaria del III piano nazionale della pesca, eseguita con D.M. 18.3.92 pubblicato sulla G.U. n. 143 del 19.6.92.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
- LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
- D.L. 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO CON
MODIFICHE, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181
- LEGGE 22 DICEMBRE 1989, N. 408 E D.L. 28 DICEMBRE
1989, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICHE, NELLA
LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38
- LEGGE 7 FEBBRAIO 1991, N. 42
- LEGGE 28 DICEMBRE 1991, N. 421
- DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1992, N. 2

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986).

L'art. 11, 10° comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986) ha autorizzato il conferimento al Comitato di Liquidazione del Patrimonio E.A.G.A.T. della somma di L.75 miliardi - iscritta al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali ed interamente erogata in ragione di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 - allo scopo di consentire il ripianamento delle perdite pregresse e far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché avviare un piano di investimenti per assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore.

Con la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (Legge finanziaria 1990), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art. 11, 10° comma, della legge 41/1986 - il conferimento al Comitato di Liquidazione di L. 10 miliardi, con iscrizione al sopracitato capitolo 7543. Tale importo è stato erogato nel 1990.

Con la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Legge finanziaria 1991), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/1986 - il conferimento al Comitato di Liquidazione di L. 10 miliardi, con iscrizione al sopracitato capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Tale importo è stato erogato nei primi mesi del 1991.

Infine, con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/86 - il conferimento al Comitato di Liquidazione di L. mldi 10 per il 1992, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Detto importo è stato erogato nei primi mesi del 1992.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988).

a) L'art. 15, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67, ha disposto conferimenti ai fondi di dotazione dell'I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M., per complessivi L. 105 miliardi, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, al fine di concorrere - con le modalità e nelle proporzioni di cui all'art. 14, 10° comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ossia per le quote di competenza - all'ulteriore aumento, per L. 210 miliardi, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Nel corso del 1989 e nei primi mesi del 1990 sono state erogate ai tre Enti le quote di competenza relative agli stessi anni, iscritte al capitolo 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, che si aggiungono alla quota di competenza del 1988, erogata nello stesso anno. Pertanto, l'intero stanziamento previsto dall'art. 15 della legge 67/1988 è stato erogato.

b) Con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge

finanziaria 1992), tabella D - con iscrizione al capitolo 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali - l'art. 15, comma 1, della legge 67/1988 è stato rifinanziato con il conferimento, per l'anno 1992, ai fondi di dotazione dell'I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M. di complessivi L. mldi 50 per concorrere, con le citate modalità e proporzioni, all'ulteriore aumento del capitale sociale della Gepi S.p.A.

In attuazione della suddetta legge finanziaria, nel marzo 1992, per ragioni di compatibilità con l'importo unitario delle azioni GEPI (L. 10.000), sulla somma complessiva spettante di L. 50 miliardi, è stato conferito al fondo di dotazione di ciascuno dei tre Enti delle partecipazioni statali (I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M.) l'importo di L. 16.666.660.000, con un residuo complessivo di L. 20.000.

c) A norma del comma 13 del citato art. 15, è stata autorizzata la spesa di L. 100 miliardi, suddivisa in L. 25 miliardi per il 1988, L. 30 miliardi per il 1989 e L. 45 miliardi per il 1990, per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità. I sopraddetti importi, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo di legge, possono essere erogati agli Enti di gestione o a società per azioni con partecipazione diretta o indiretta degli stessi, a titolo di contributo per la realizzazione di progetti predisposti dagli Enti ed approvati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Lo stanziamento previsto per il 1988, di L. 25 miliardi, iscritto al capitolo 7548, con decreto del Ministro delle Partecipazioni Statali n. 17137/51 del 23 dicembre 1988 è stato impegnato in conto residui 1988.

Ai sensi del D.L. 30 dicembre 1988, n. 545, decaduto e poi ripresentato con D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 - con decreto del Ministro del Tesoro n. 107835 del 6 febbraio 1989 - lo stanziamento nello stesso capitolo, per il 1989, di L. 30 miliardi, è stato ridotto a L. 17,5 miliardi, ossia del 50% dello stanziamento residuo del 1988. Lo stanziamento, così ridotto, non essendo stato erogato nel 1989 per mancanza dei presupposti, è stato impegnato in conto residui 1989.

Lo stanziamento previsto per il 1990, di L. 45 miliardi, con legge 27 dicembre 1989 n. 407 (Legge Finanziaria 1990), è stato così ripartito: L. 25 miliardi per il 1990 e L. 20 miliardi per il 1991. Nel frattempo è stata disposta la reiscrizione nelle competenze del 1990 dell'importo di L. 12,5 miliardi corrispondente alla riduzione apportata allo stanziamento iniziale del 1989.

Cosicché, per il 1990, era prevista l'erogazione dell'importo di L. 80 miliardi, costituito dai residui 1988 e 1989 per complessive L. 42,5 miliardi e dallo stanziamento di competenza di L. 37,5 miliardi determinato come sopra.

In tale anno è stato erogato l'importo complessivo di L. 1.536.848.410, come segue:

- L. 486.848.410 quale prima rata dei contributi

- riconosciuti per la realizzazione del CISI di Taranto;
- L. 1.050.000.000 quale seconda rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Taranto.

Residuava, quindi, la somma di L. 78.463.152.590.

Della massa di L. 98.463.151.590 spendibile per il 1991 (residui L. 78.463.152.590 + competenza L. 20.000.000.000), al 28 giugno 1991, data della precedente comunicazione a codesto Ministero, risultava erogato l'importo complessivo di L.3.721.612.970, come segue:

- L. 1.380.812.970 quale terza rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Taranto;
- L.2.340.800.000 quale prima rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Napoli.

Rimaneva, quindi, ancora da erogare la somma di L. 94.741.538.620.

Su tale rimanenza, alla data del 22 giugno 1992, risultava erogata la somma di L. 7.873.838.620, come segue:

- L. 700.000.000 alla S.P.I. (Finanziaria I.R.I.), quale prima rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Catania;
- L. 3.282.338.620 alla SPI quale quarta rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Taranto;
- L. 3.373.000.000 all'E.F.I.M. quale prima "tranche" della prima rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Cosenza;

- L. 518.500.000 all'E.F.I.M. quale seconda "tranche" della prima rata dei contributi riconosciuti per la realizzazione del CISI di Cosenza.

Alla suddetta data, quindi, rimaneva ancora da erogare la somma di L. 87.867.700.000.

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1989, n. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

a) Con l'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modifiche, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è stato istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione", con dotazione complessiva di 660 miliardi, in ragione di L. 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da erogarsi per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende I.R.I. nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione e sviluppo imprenditoriale della S.P.I. S.p.A. (controllata dall'I.R.I.), di cui all'art. 5 dello stesso decreto-legge, come sopra modificato.

Lo stanziamento previsto per il 1989 è stato iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per tale anno conservato nel 1990.

Sulla massa di L. 660 miliardi spendibile nel 1990 (residui L. 330 miliardi + competenza L. 330 miliardi), al 28 giugno 1991, era stata erogata a favore dell'I.R.I. la somma complessiva di L. 317.353.500.000, come segue:

- L. 112.050.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per varie iniziative;
- L. 5.750.000.000 per anticipazione 50% del contributo riconosciuto per l'iniziativa ATITECH denominata Centro Revisione MD80 e proposta da ATI-ALITALIA;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 3.550.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per le iniziative denominate ITALIMPIANTI SUD e M.G.S. proposte da Italimpianti;
- L. 19.500.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa TITANIA proposta da ILVA;
- L. 1.750.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa SOVIS S.S.M. proposta da SOFIN/SOVIS;
- L. 1.250.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa AU.MAN. proposta da ITALIMPIANTI;
- L. 2.500.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata CENTRO PER LA PRODUZIONE DI SOFTWARE PER TELECOMUNICAZIONI proposta da STET/TELESOFT
- L. (10.900.000.000 + 6.600.000.000) per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa proposta da ITALIMPIANTI per la bonifica e la valorizzazione dell'area di Campi (GE);
- L. 200.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa proposta da SOFIN/SOVIS e denominata: SERVIZI PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI;
- L. 1.050.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa proposta da ITALIMPIANTI e denominata M.G.S.;
- L. 1.750.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa proposta da ILVA per la realizzazione del Centro di Servizio Inossidabile;
- L. 3.500.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa proposta da ILVA e

- denominata ITO;
- L. 250.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata BIOSENSORI proposta da IRITECH e denominata MONITECH;
 - L. 5.000.000.000 per anticipazione 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata BIOSENSORI, proposta da IRITECH;
 - L. 875.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa S.S.M. proposta da SOFIN/SOVIS;
 - L. 2.500.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata BIOSENSORI proposta da IRITECH;
 - L. 968.250.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa proposta da ALENIA, già AERITALIA, denominata SPACE SOFTWARE ITALIA;
 - L. 2.500.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa proposta da IRITECH e denominata EXPLOSAFE EUROPA;
 - L. 2.875.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa proposta da ATI/ALITALIA e denominata ATITECH;
 - L. 5.000.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa BSE proposta da ILVA;
 - L. 3.150.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa TUBIFICIO DI TERNI proposta da ILVA;
 - L. 5.500.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per il CENTRO LAVORAZIONE LAMIERE proposto da ILVA;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- L. 500.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per il LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI INFORMATICHE INNOVATIVE proposto da FINSIEL/DATASIEL;
- L. 1.250.000.000 per anticipazione del 25% del contributo riconosciuto per l'iniziativa STET/TELESOFT;
- L. 500.000.000 per anticipazione del 50% del contributo riconosciuto per il CENTRO ILVA SVILUPPO E FORMAZIONE INFORMATICA;
- L. 375.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata SAMANTA, proposta da ALENIA.
- L. (13.270.000.000+ 40.590.000.000) per contributi e prefinanziamenti riconosciuti per le iniziative comprese dal I° PIANO SEMESTRALE SPI;
- L. 3.000.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata CSM di Genova, proposta da ILVA;
- L. 3.000.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata CSM di Taranto, proposta da ILVA;
- L. 11.500.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata UNITA' DI SVILUPPO N/PRODUZIONI, proposta da ILVA;
- L. 6.000.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata CSM di Terni, proposta da ILVA;
- L. 1.250.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata EXPLOSAFE EUROPA, proposta da IRITECH;
- L. 9.750.000.000 per anticipazione del 25% dei

- contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata TITANIA, proposta da ILVA;
- L. 8.325.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata PRODUZIONI MECCANICHE AUTOMATIZZATE AVIO-MOTORISTICHE e proposta da ALENIA;
 - L. 1.250.000.000 per anticipazione del 50% dei contributi riconosciuti per la iniziativa denominata RECUPERO METALLI DA FUMI E POLVERI (ILSERV) ILVA;
 - L. 968.250.000 per il saldo dei contributi riconosciuti per l'iniziativa SPACE SOFTWARE ITALIA, proposta da ALENIA;
 - L. 1.575.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata TUBIFICIO DI TERNI, proposta da ILVA;
 - L. 3.330.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata W.E.S.T., proposta da ALENIA;
 - L. 7.927.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa denominata INCREMENTO CAPACITA' DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUTTURE AUTOMATICHE CHIUSE PER VELIVOLI COMM.LI, proposta da ALENIA;
 - L. 4.025.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per le iniziative ALENIA denominate REVISIONE MOTORI E COMPONENTI VELIVOLI COMM.LI, nonchè REVISIONE ACCESSORI MOTORI AVIO.

Rimaneva, quindi, da erogare, alla stessa data, la somma di L. 342.646.500.000.

Di tale residua somma, alla data del 12 marzo 1992, risultava egato all'I.R.I. l'importo complessivo di L. 78.956.750.000, come segue:

- L. 8.750.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa ITALIMPIANTI concernente la bonifica e la valorizzazione dell'area di Campi;
- L. 51.367.000.000 per prefinanziamenti e contributi riconosciuti per le iniziative comprese nel terzo piano sem.le SPI;
- L. 875.000.000 per il saldo dei contributi riconosciuti per l'iniziativa S.S.M., proposta da SOFIN/SOVIS;
- L. 250.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa FINSIEL nominta LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI INFORMATICHE, proposta da ALENIA;
- L. 9.663.250.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per la iniziativa ALENIA denominata CENTRO AUTOMATIZZATO PER STRUTTURE APERTE PER VELIVOLI COMMERCIALI;
- L. 5.776.500.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa ALENIA denominata CENTRO LAVORAZIONE SOTTOASSIEMI AERONAUTICI;
- L. 525.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa ITALIMPIANTI denominata M.G.S.;
- L. 250.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa ILVA denominata CENTRO SVILUPPO E FORMAZIONE INFORMATICA;
- L. 625.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi

- riconosciuti per l'iniziativa ILVA-ILSERV;
- L. 875.000.000 per anticipazione del 25% dei contributi riconosciuti per l'iniziativa ILVA-INOX.

Conseguentemente, rimaneva da erogare, alla stessa data la somma di L. 263.689.750.000.

b) Con la legge 31 dicembre 1991 n. 415 (legge finanziaria 1992), tab. D, l'art. 7 della legge 181/1989 di conversione del D.L. 120/1989 è stato rifinanziato con lo stanziamento, per il 1992, al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, dell'importo di L. 50 miliardi.

Nessuna erogazione è stata finora autorizzata su quest'ultimo stanziamento.

LEGGE 22 DICEMBRE 1989 N. 408 E DECRETO LEGGE 28 DICEMBRE 1989, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38.

"Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle Partecipazioni Statali per il 1988" e "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie"

L'art. 2 della legge 22 dicembre 1989, n. 408, per consentire agli Enti delle Partecipazioni Statali (I.R.I., E.N.I., E.F.I.M., E.A.M.O.) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi 1988-1991, ha autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di L. 100 miliardi, da ripartire su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del C.I.P.E., per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli Enti.

L'art. 27, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ha autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione, dell'E.A.M.O. e del Comitato di Liquidazione dell'E.A.G.A.T., per la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti Enti, della somma di L. 50 miliardi, per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del C.I.P.E., per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai

predetti programmi aggiuntivi.

Lo stanziamento di L. 100 miliardi è stato iscritto in aumento al capitolo 7565 per sola competenza nel 1989 e conservato per il 1990, anno in cui è stata autorizzata la cassa per L. mldi 50.

Lo stanziamento di L. mldi 50 è stato iscritto in aumento al capitolo 7566 per il 1989 e conservato per il 1990 e il 1991, anno in cui è stata autorizzata anche la cassa.

La delibera del CIPE in data 20 dicembre 1991 ha disposto che la somma complessiva di L.mil.di 150 di cui alle sopracitate leggi n. 408/1989 e n. 38/1990 sia destinata all'attuazione del programma aggiuntivo proposto dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per la reindustrializzazione dell'area siderurgica di Taranto;

Con la successiva delibera del CIPI alla stessa data, al punto 2, lett. B, sono specificamente individuate le tredici iniziative facenti parte del suddetto programma aggiuntivo e viene precisato che le stesse costituiscono un'integrazione del programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989 n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989 n. 181;

Il Ministro del Tesoro - ai sensi dell'art.27 della legge 31 dicembre 1991 n.416 e su richiesta avanzata dal Ministero delle Partecipazioni Statali con nota n.11112/51/92 del 26 febbraio 1992, concernente variazioni compensative

alle dotazioni di cassa dei capitoli 7565 e 7566 del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 1992 - con decreto n.119992 del 7 aprile 1992, ha apportato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per l'anno finanziario 1992, le seguenti variazioni in termini di cassa: "Categoria XIII: in diminuzione: cap. n.7566 - Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione, ecc. L. 100.000.000.000; in aumento: cap. n.7565 - Conferimento al fondo di dotazione dell'I.R.I., ecc. L. 100.000.000.000";

L'importo di L. 150 miliardi è stato erogato all'I.R.I. nel mese di giugno del corrente anno.

LEGGE 7 FEBBRAIO 1991, N. 42

Interventi a favore degli Enti delle partecipazioni statali.

Con l'art. 1 della legge 7 febbraio 1991 n. 42, per consentire agli Enti di gestione, all'EAMO e al Comitato Liquidazione EAGAT la realizzazione di programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991, è stato autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli stessi di L. 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, da ripartire con delibera del CIPE.

Lo stanziamento complessivo di 200 miliardi, iscritto al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il 1991, non è stato finora erogato, non essendo stata adottata, al riguardo, alcuna delibera da parte del CIPE.

LEGGE 28 DICEMBRE 1991, N. 421

Rifinanziamento di interventi in campo economico

L'art. 3, 1° comma, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, ha autorizzato la spesa di L.mldi 100, per l'anno 1991, per consentire all'I.M.I., all'E.F.I.M., all'E.N.I. e all'I.R.I. di concorrere, con le modalità previste dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1984 n. 887, all'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Il Ministro del Tesoro con decreto n. 117198 del 10 marzo 1992, ancora in fase di registrazione alla Corte dei Conti, ha apportato sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per l'anno 1992, la variazione in aumento al capitolo 7562, in termini di competenza e di cassa, per complessivi L.miliardi 50.

Quindi, il suddetto importo non è stato ancora erogato.

DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1992 N. 2, REITERATO CON DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1992 N. 192, CON DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1992 N. 271 E CON DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1992 N. 322.

Interventi urgenti a favore dell'I.R.I. e dell'E.F.I.M.

L'art. 1, lettera a) del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 2 ha disposto il conferimento di L. miliardi 210 al fondo di dotazione dell'I.R.I. per l'anno 1991, di cui L. miliardi 100 da destinare alla RAI-TV.

Lo stesso art. 1, alla lettera b) del medesimo decreto-legge ha disposto, altresì, il conferimento al fondo di dotazione dell'E.F.I.M., per lo stesso anno, di L. miliardi 190.

I suddetti importi, iscritti per competenza e per cassa rispettivamente ai capitoli 7560 e 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per l'anno 1992, sono stati entrambi corrisposti nei primi mesi del 1992.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge	17 maggio	1983	n. 217
Legge	6 marzo	1987	n. 65
Legge	30 dicembre	1988	n. 556
Legge	30 dicembre	1989	n. 424
Legge	25 agosto	1991	n. 284

LEGGE 17 MAGGIO 1983 N. 217

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

La legge autorizza (articolo 13) contributi da conferire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché per favorire l'ammmodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanza.

Per il triennio 1983 - 1985 sono state autorizzate spese per 300 miliardi, così ripartiti:

1983	1984	1985
50 miliardi	125 miliardi	125 miliardi

La legge finanziaria 1986 (L.29 febbraio 1986 n.41) ha provveduto a rifinanziare la legge 217/83, autorizzando per il triennio 1986 - 1988 spese per ulteriori 538 miliardi, così ripartiti:

1986	1987	1988
130 miliardi	200 miliardi	208 miliardi

Nel 1987 lo stanziamento è stato ulteriormente incrementato di lire 15 miliardi, destinati ai comuni colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel luglio ed agosto di tale anno, dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1987 n.470.

Per l'anno 1990 i contributi sono stati determinati in 200 miliardi, di cui 100 miliardi autorizzati dalla legge 424/1989 e 100 miliardi assegnati dall'articolo 22 della legge 192/1990.

Le predette risorse finanziarie vengono iscritte sul capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il 70% del fondo viene ripartito annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica istituito dall'articolo 2 della legge, secondo i seguenti criteri:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- a) 1/3 in base alla popolazione;
b) 1/3 in base alla superficie;
c) 1/3 in base all'indice di utilizzazione del patrimonio turistico.

Il restante 70% del fondo viene ripartito annualmente, in base agli stessi criteri, tra le Regioni che comprendono aree del Mezzogiorno.

I fondi complessivamente devoluti al Mezzogiorno sono stati i seguenti:

1983	20 miliardi	su 50	= 40%
1984	70 miliardi	su 100	= 50%
1985	50 miliardi	su 125	= 40%
1986	72 miliardi	su 130	= 55,7%
1987	111,43 miliardi	su 200	= 55,7%
1988	111,22 miliardi	su 200	= 55,6%
1990	121,28 miliardi	su 220	= 55,1%

LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65 E LEGGE 21 MARZO 1989, N. 92

Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione e completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico

La legge prevede un intervento finanziario pubblico straordinario per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione e completamento degli impianti sportivi sia destinati ai campionati mondiali di calcio 1990, sia invece utilizzati per i campionati delle diverse discipline sportive, sia solo alla promozione delle attività sportive.

Il sesto comma dell'art.1 stabilisce la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati del mondo del 1990. Vengono stanziati 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 30 per il 1989, disponibili sul capitolo 7541.

Il comma 1-bis dell'art. 2, parzialmente modificato dall'art. 15, comma 7, della legge finanziaria n. 67/88, autorizza limiti di impegno di lire 90 miliardi dal 1988 e di ulteriori 105 miliardi dal 1989, trasferiti al 1990 dalla legge n. 541/88 tabella A. per la concessione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di mutui ventennali a totale carico dello Stato a favore:

- a) dei comuni per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990;
- b) dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane e delle province per la realizzazione di strutture polifunzionali.

Gli stanziamenti sono disponibili sul capitolo 7544.

La legge 289/89 ha autorizzato un ulteriore limite di 86 miliardi a partire dal 1990.

Il comma 1-ter, invece, autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali ai soggetti di cui alla legge n. 50/83 per la realizzazione di strutture polifunzionali. Sono stanziati 5 miliardi annui dal 1987 al 1996, disponibili sul capitolo 7542, aumentati di ulteriori 5 miliardi, a decorrere dal 1989, dall'articolo 15, comma 8, della legge finanziaria n.67/88.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La legge 287/1989 ha autorizzato per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa di lire 4 miliardi per i succetti mutui.

Il comma 2, infine, stanziava 15 miliardi per l'anno 1987, disponibili sul capitolo 7547, per la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50%, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n. 1295/87.

Poiché la Corte Costituzionale, con sentenza 517/87, ha riconosciuto l'illegittimità di alcuni articoli della legge n. 65, si è dovuto attendere l'approvazione della legge n. 92/88, che ha adottato norme per l'adeguamento alla precetta sentenza, per dare applicazione pratica alla legge stessa.

Con decreto 22 maggio 1987, modificato con decreto 1 febbraio 1988, si è comunque provveduto ad approvare il piano finanziario per la concessione ai comuni di mutui ventennali destinati all'adeguamento degli impianti da utilizzare durante i mondiali del 1990 (cap. 7544).

Con decreto 20 giugno 1987, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, si è approvato il piano di riparto dei contributi in conto capitale ai comuni interessati ai mondiali di calcio del 1990 (cap. 7541).

Con D.P.R. 20 febbraio 1988 si è costituito il Comitato per il coordinamento della programmazione dell'impiantistica sportiva (successivamente soppresso dall'art. 3 del decreto legislativo n. 418/89).

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988, sentito il precetto Comitato, si sono approvati i programmi relativi al 1987, per la concessione: 1) dei mutui in conto capitale cui all'art. 2 co. 2 (cap. 7543); 2) dei mutui ventennali, concessi dalla cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 2 comma 1 e 1-bis per le finalità di cui all'art. 1 comma 1 lettere b) e c) (cap. 7544); 3) dei mutui decennali, concessi dall'Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 2 comma 1-ter (cap. 7542).

Con D.M. 30 luglio 1988 si è provveduto alla regolamentazione delle modalità di erogazione dei contributi, rendendo possibili i conseguenti adempimenti contabili e i primi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge, sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere b) e c), si applica la riserva del 40% a favore del Mezzogiorno.

Sull'approvazione del terzo programma di finanziamenti — necessariamente evocato il conflitto tra la legge n.65 del 4.7.1987 e successive modificazioni che si proponeva — pur con le limitazioni di una legge speciale — una nazionale ridistribuzione degli impianti sportivi sul territorio nazionale attraverso il meccanismo di mutui con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato e le sopraggiunte disposizioni limitative della spesa degli Enti locali.

Detto programma, approvato con D.M. 11.4.1991, pur essendo riferito all'anno 1989, e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solamente il 19.7.1991, quasi in coincidenza con la legge 12.7.1991 n.202 recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

Tale legge, pur nell'ottica di un doveroso contenimento della spesa, ha imposto alla Cassa Depositi e Prestiti — gia' designata quale prevalente Istituto finanziatore dell'impiantistica sportiva — limiti di indebitamento spesso inconciliabili con le riconosciute esigenze del programma di finanziamenti approvato con il ricordato D.M. 11.4.1991 in attuazione della legge 65/1987.

Nell'art.14 della legge n.202/1991, ha consentito di attivare, in alternativa, altri canali di credito in quanto apparentemente incompatibile col sistema di contribuzione statale che la legge n.209 del 7.8.1989, modificativa della legge n.65/1987, aveva introdotto in sostituzione del precedente sistema di ammortamento dei mutui con oneri a totale carico dello Stato.

Solamente la legge 30.12.1991 n.412, con l'art.27, ha sciolto i dubbi interpretativi che avevano sino ad allora ostacolato le numerose iniziative adottate per pervenire, di concerto con il Ministro del Tesoro, all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art.14 della legge n.202/1991 che covra' regolamentare tale via alternativa di accesso al credito e consentire quindi l'operativita' del terzo programma di finanziamenti a sostegno dell'impiantistica sportiva.

L'effetto frenante delle predette circostanze appare evidente dal raffronto tra l'ammontare degli investimenti sinora complessivamente autorizzati mediante mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, quantificabili circa in lire 2.227,246 miliardi e la situazione dei mutui gia' accessi ed in corso di ammortamento aggiornata al 31 dicembre 1991.

Da tale situazione emerge infatti che nell'Italia del Nord sono stati attivati mutui per complessive lire 525,071 miliardi mentre nell'Italia meridionale ed insulare il totale scende a lire 367,394 miliardi per un totale nazionale di lire 892.465 miliardi, quindi inferiore alla meta' degli investimenti autorizzati.

LEGGE 7⁰ DICEMBRE 1988 N. 556

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

E' proseguita l'attuazione amministrativa dalla legge 556/1988 recante una serie di misure urgenti e straordinarie per la immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse anche ai campionati mondiali di calcio.

Il provvedimento e' cosi' articolato:

a) art. 1-2 nuovi interventi dello Stato per lo sviluppo di strutture turistiche e ricettive;

b) art. 3 agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera per il finanziamento al settore turistico;

c) art. 4 interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva e al finanziamento di progetti FIO per informatizzare le iniziative di sviluppo turistico;

d) art. 5 proroga del regime delle agevolazioni al turismo straniero e motorizzato al 31.12.1991 (le misure previste dalla legge 192/86 sono scadute il 31.12.1989) e miglioramenti del sistema promozionale.

L'articolo 1 eroga 442 miliardi nel triennio 1988 - 90, di cui 21 miliardi come limite d'impegno annuo a decorrere dal 1989, cosi' ripartiti:

1988	100 miliardi
1989	146 miliardi
1990	196 miliardi

Almeno il 40% di tali somme e' riservato ai territori del Mezzogiorno.

Con D.M. pubblicato sulla G.U. n.10 del 13.1.1989, il Ministro per il Turismo d'intesa con il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica (art. 2 L. 217/83 ed ora soppresso ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 419 del 16 dicembre 1989) ha individuato le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione dei fondi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il 70% dei fondi e' erogato a favore delle Regioni e Province autonome mentre il 30% e' riservato ad iniziative di carattere nazionale direttamente finanziate dallo Stato.

I progetti vengono valutati da una apposita commissione tecnica (art. 1 comma 2) presieduta dal Ministro per il Turismo.

Le spese per tale commissione sono di 100 milioni per il 1989 e di 100 milioni per il 1990 stanziati sul capitolo 1535.

I progetti per iniziative di interesse nazionale devono essere presentati entro 90 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto al Ministero del Turismo.

L'intervento a favore dei progetti approvati suc' consistere in:

a) contributi in conto capitale pari al 35% del costo dell'investimento;

b) contributi in conto interessi pari al 5,50% annuo dell'ammontare complessivo dei mutui di importo non superiore al 75% del costo dell'investimento per 20 semestralita'.

Per il finanziamento dei contributi in conto capitale e' stato istituito il capitolo 7545 con i seguenti stanziamenti: 1989: 100 miliardi, 1989 125 miliardi, 1990 175 miliardi.

Per il finanziamento dei contributi in conto interessi e' stato istituito il capitolo 7546 con uno stanziamento (limite annuo di impegno) di 21 miliardi dal 1989 in poi.

Con D.M. 30.12.1989, in G.U. del 5.1.1990, il Ministro del Tesoro (art. 1 comma 5 lettera b) ha provveduto ad individuare gli istituti di credito autorizzati a svolgere le operazioni di mutuo.

Le agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera comportano soltanto la garanzia dello Stato per il rischio del cambio (per variazioni eccedenti il 7%) e non sono previsti oneri finanziari.

L'articolo 4 della legge (comma 2) autorizza la spesa di 4 miliardi a decorrere dal 1989 per il finanziamento degli interventi diretti alla realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva in vista dei mondiali.

A tale scopo la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nel 1988 ai comuni e al CONI, per i lavori dello Stadio Olimpico di Roma, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato.

Nel 1991 l'amministrazione ha provveduto a trasferire alle Regioni i fondi relativi ai progetti da finanziare ad eccezione di Toscana, Campania e Val d'Aosta che non sono state in grado di trasmettere la documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

Si e' poi provveduto alla revoca dei progetti non andati a buon fine (il cui numero e' risultata peraltro contenuta nel 10% circa di quelli ammessi alle agevolazioni) ed alla riassegnazione a favore di altri aventi diritto.

Per quanto riguarda i progetti a carattere nazionale (localizzati nelle aree in cui hanno avuto luogo i Campionati mondiali di calcio), i sedici progetti per i quali e' intervenuta la stipula delle convenzioni sono in fase di realizzazione ed alcuni risultano in fase di ultimazione.

Si e' proceduto pertanto alla liquidazione dei relativi stati di avanzamento lavori.

LEGGI 30 DICEMBRE 1989 N. 424

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno 1989 nel mare Adriatico

La legge 424/89 ha stanziato 245 miliardi al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dal fenomeno delle mucillagini con gravi e pesanti contraccolpi sull'economia delle località rivierasche.

Con D.M. del 16 marzo 1990 e' stata ripartita la somma di 204 miliardi (cap. 7548) sotto forma di contributi in conto interessi, in forma attualizzata, per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 217/1983 e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica, che vengano completate entro il 30 giugno 1991. Trattasi di mutui di durata decennale. Le somme assegnate alle Regioni sono state ripartite secondo i parametri previsti dall'art. 3 del D.F.C.M. 14 febbraio 1990.

Con Decreto Ministeriale, sempre in data 16 marzo 1990, sono stati assegnati alle dette Regioni costiere 30 miliardi (cap. 7549) per la concessione di contributi ai comuni, alle province e agli enti pubblici e privati per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale, connesse all'attività turistica.

Tutte le regioni beneficiarie degli interventi a sostegno delle attività economiche hanno provveduto a trasmettere il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche ed una valutazione di impatto ambientale relativo agli interventi previsti dalla legge in questione.

L'art. 2, comma 5, della legge finanziaria 405/1990 ha discosto per il 1991 un nuovo apporto per 20 miliardi.

La legge 25 agosto 1991 n. 284, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 424/89, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 20 miliardi.

L'art. 8 della legge 3 luglio 1991 n. 195 ha previsto per il 1992 (40 miliardi) e per il 1993 (50 miliardi) il rifinanziamento degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 217/1983 nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 424/1989.

LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 284

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche

La legge 284/91 ha stanziato 22 miliardi al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle Regioni Liguria e Toscana.

Con D.M. del 13 novembre 1991 la suddetta somma (cap. 7552) e' stata ripartita sotto forma di contributi in conto interessi, in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della 217/1983 e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con D.P.C.M.

Trattasi di mutui di durata decennale. Le somme assegnate alle Regioni sono state ripartite secondo i parametri previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 14 ottobre 1991.

FONDI FIC 1989

Con delibera CIPE del 19 dicembre 1989 sono stati ammessi a finanziamento, tra gli altri, dei progetti di investimento riguardanti l'informatizzazione e lo sviluppo del settore turistico, proposti dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il primo e' finalizzato alla costituzione del Centro Nazionale Informazioni per il Turismo (CNIT), che fornira' i necessari elementi conoscitivi per migliorare il sistema turistico.

Il secondo, denominato "Costa Verde Ionica - Sistema integrato strutture e servizi", mira alla realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale in zone di forte richiamo turistico.

" C.N.I.T. "

Con D.M. n. 129931 e' stato istituito, per l'esercizio 1990, il capitolo 7522 "interventi per la realizzazione del C.N.I.T.", con l'assegnazione di L. 75.735.000.000, finanziata con fondi FIC nell'ambito della riserva sugli stessi fondi del 1989 di L. 80.000.000.000, di cui all'art. 4, comma IV, del D.L. 4/11/1988 n. 465 convertito nella legge 30/12/1988 n. 556.

Ai sensi delle leggi sopra richiamate e della procedura stabilita dalla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989, l'Amministrazione ha indetto una gara per l'affidamento in concessione della realizzazione e prima gestione del progetto di costituzione del C.N.I.T.

Con parere n. 448 dell'8 maggio 1991, il Consiglio di Stato, nel reiterare l'avviso sfavorevole sul lotto "A" del progetto in esame relativamente alla utilizzazione del Palazzo della Civiltà e del Lavoro, già espresso con il parere n. 753 del 21 novembre 1990, ha, viceversa, invitato l'Amministrazione, in ordine alla realizzazione di cui al lotto "B", ad acquisire i pareri del Dipartimento della

Funzione Pubblica e del Provveditorato Generale dello Stato sullo schema di contratto con il Consorzio S.UN.SE.T., aggiudicatario della gara sopra richiamata.

Adeguandosi a tale parere l'Amministrazione ha trasmesso il suddetto schema e tutti gli atti al medesimo connessi ai su richiamati organi ed ha comunicato all'Ente EUR il definitivo parere negativo del Consiglio di Stato.

In data 21 novembre 1991 il Dipartimento della Funzione pubblica ha trasmesso copia del parere favorevole espresso dalla Commissione per il coordinamento dell'informatica nella Pubblica Amministrazione nella seduta del 21 ottobre 1991.

In data 21 dicembre 1991 il Provveditorato Generale dello Stato, ha comunicato il proprio avviso favorevole in ordine al progetto in questione.

In data 27 novembre 1991 e' stato stipulato l'atto aggiuntivo alla convenzione redatta in data 11 luglio 1990 con il consorzio S.UN.SE.T., con il quale si e' provveduto a recepire le indicazioni del Consiglio di Stato.

In particolare:

- 1) sono stati annullati gli articoli della convenzione in cui erano contenuti riferimenti al lotto "A" del progetto;
- 2) sono state accolte le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il parere n. 753/90 in ordine ai riferimenti normativi al D.M. 9 febbraio 1980 (art. 6, lettera b);
- 3) all'art. 17, il comma e' stato previsto l'obbligo per il concessionario di recepire le eventuali varianti che il Provveditorato Generale dello Stato ed il Dipartimento della Funzione Pubblica dovessero richiedere.

In data 18 dicembre 1991 la Corte dei Conti ha registrato i decreti di approvazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo stipulati con il Consorzio S.UN.SE.T. per la realizzazione del C.N.I.T.

"COSTA VERDE JONICA"

I fondi stanziati ammontano a L. 55 miliardi di cui L. 24.822 milioni come prima assegnazione che sono stati iscritti sul cap. 7551 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in quanto assegnatario dei fondi stessi.

I rapporti tra il Ministero del Turismo e dello Spettacolo e il Consorzio Volontario per la valorizzazione turistica del litorale tarantino occidentale (esecutore del progetto) sono stati regolamentati con la convenzione n. 7 di repertorio approvata con D.M. 16/E/90 registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 1990 reg. 6 foglio 206.

La consegna dei lavori e' avvenuta nei termini fissati dalla delibera CIPE (120 gg. dalla data di pubblicazione della delibera stessa sulla G.U.).

L'ultimazione dei lavori, a norma della Convenzione, avrebbe dovuto aver luogo entro i 270 giorni successivi, ma detto termine non e' stato rispettato in quanto i lavori per la realizzazione del progetto sono stati oggetto di "inibizione" con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali datato 21/6/1991: detto decreto e' stato a sua volta annullato con successivo provvedimento datato 19/12/1991.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Relazione non pervenuta

MINISTERO DELL'AMBIENTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

relazione sullo stato di attuazione delle leggi
pluriennali di spesa

Legge 441/87 - Bonifica aree tramite regioni - Realizzazione mappe discariche - Contributo c/c imprese - Predisposizione Piano Nazionale ricerca in materia di smaltimento rifiuti - Programma raccolta differenziata rifiuti -

I piani di bonifica delle aree inquinate sono stati finanziati tramite decreti d'impegno che hanno utilizzato i fondi provenienti dai precedenti esercizi finanziari. Ad ogni Regione è stato attribuito uno stanziamento, come risulta dall'elenco allegato. I decreti prevedono l'erogazione di un anticipo a inizio lavori pari al 50% dell'importo concesso e i successivi pagamenti a stato di avanzamento lavori. Lo stato dei pagamenti è a tutt'oggi in fase di realizzazione in quanto i destinatari dei finanziamenti, ovvero le Regioni, non hanno ancora presentato, in molti casi, le relative dichiarazioni dell'avvenuto inizio lavori e ciò impedisce, a causa delle eccezioni sollevate dall'Organo di Controllo, l'erogazione degli anticipi previsti in decreto. Sono da evidenziare tra l'altro problemi procedurali relativi al vaglio dello stato di avanzamento lavori da parte delle Commissioni di vigilanza che contribuiscono a determinare l'esiguità dei finanziamenti effettivamente erogati.

Per quanto concerne la realizzazione della mappa delle discariche sono state stipulate con la società Castalia delle FP.SS due Convenzioni. I fondi attribuiti dalla legge sono stati interamente utilizzati. La somma di £2,37 mld è stata riscritta nell'anno 1992 e si prevede di saldarne l'importo in corso d'anno.

Il finanziamento alle imprese che realizzano impianti di smaltimento rifiuti finalizzati al recupero di energia è avvenuto tramite decreti d'impegno con l'utilizzazione degli stanziamenti previsti in bilancio; anche in questo caso il finanziamento si realizza a stato di avanzamento lavori e attualmente l'erogazione è subordinata all'esame delle Commissioni di collaudo.

Il piano nazionale di Ricerca in materia di smaltimento rifiuti è stato attuato tramite convenzioni stipulate sia con soggetti privati che con enti pubblici (C.N.R., E.N.E.A ecc...). Il piano si è esaurito nell'anno finanziario 1990 e la maggior parte degli importi essendo perenti possono essere erogati solo a seguito di una complessa prassi amministrativa che rallenta lo stato di attuazione dei pagamenti.

Per quanto concerne i contributi assegnati ad Enti pubblici per finanziare la raccolta differenziata dei rifiuti e

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La ripartizione finanziaria dei materiali recuperati, sono stati assunti impegni formali con lo stanziamento globale ed il titolo dell'importo di 41,1 mld. con la legge 471/88 destinata alle attività di servizio delle Amministrazioni di Comunità, ed il bilancio iscritto nell'esercizio finanziario 1989. In tal caso è prevista l'accorpione di un anticipo ad inizio lavori e dei successivi pagamenti è stato di avanzamento dei lavori medesimi.

Legge 477/88 - Salvaguardia idroreale dell'area metropolitana di Cagliari d'intesa con la Regione Sardegna - Finanziamento progetti per difesa idrogeologica e assetto bacino Flumendosa.

Per quanto concerne l'area metropolitana di Cagliari è stato indetto un appalto-concorso aggiudicato dal Comitato Orientativo, costituito da soggetti pubblici e privati. L'intero importo previsto dalla legge è stato impegnato. Per problemi procedurali non si è proceduto ai relativi pagamenti.

Per il finanziamento dei progetti destinati alla difesa idrogeologica del bacino di Flumendosa sono stati assunti impegni formali per 40 mld. con decreto di trasferimento alle Regioni.

Legge 305/89 - Riduzione carico dei nutrienti versati in mare.

Le tranches dei finanziamenti relativa all'anno 1989 è stata erogata con ordinanza del Ministro dell'Ambiente. I fondi relativi all'anno 1990 sono stati ripartiti con il piano triennale per la tutela dell'Ambiente relativo alla legge 305/89. Tale ripartizione è contenuta nella successiva delibera C.I.P.E./1990.

I fondi relativi all'anno 1990 sono stati gestiti ed impegnati con il F.I.T.A. tramite decreti di finanziamento alle Regioni.

Per quanto concerne i fondi 1991, pari a 364 mld di residui di stanziamento, dovranno essere gestiti con identica procedura in corso di perfezionamento.

Legge 305/89 - Programmazione triennale per la tutela dell'Ambiente

I fondi provenienti dagli esercizi 89' e 90' sono stati formalmente impegnati secondo i vari programmi d'intervento previsti dalla delibera C.I.P.E.⁸⁹. In particolare sono stati impegnati i fondi relativi al programma NOC, programmi d'intervento da destinare alla nuova occupazione, come risulta dal prospetto allegato, tramite decreti di trasferimento alle regioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto concerne la spesa per interventi urgenti di depurazione dei piani di risanamento dei bacini dell'Adriatico ecc. previsti dall'art. 9 sono stati impegnati ed erogati tutti gli stanziamenti relativi all'anno 1989 nell'ambito del Programma triennale per la tutela dell'Ambiente - programma D.E.A.C. contenuto nella delibera C.I.P.E. tramite finanziamenti alle Regioni. Lo stanziamento relativo all'anno 1991 sarà ripartito con il successivo piano triennale in corso di perfezionamento.

La tranche relativa al finanziamento delle iniziative per la tutela del Mediterraneo pari a 1 mlrd di lire è stata impegnata nell'ambito di un decreto relativo all'attuazione della legge 57/90 sull'istituzione dell'autorità dell'Adriatico che destina complessivamente la somma di 41 mlrd di lire proveniente dai precedenti esercizi con finanziamenti a soggetti privati, la cui procedura deve essere ancora avviata.

Per quanto concerne le spese per l'avvio e lo completamento del Sistema informativo e di monitoraggio Ambientale sono stati impegnati i fondi relativi agli stanziamenti disposti dalla legge 67/88, pari a 74.874 milioni nonché - relativamente alle quote di trasferimenti a favore delle Regioni - sono stati impegnati 53.998 milioni tramite le intese di programma sottoscritte al termine dell'esercizio finanziario 1991. I residui della legge 305/89 di provenienza 1989/90 (15.000 milioni) e di provenienza 1991 (5.000 milioni) non sono stati impegnati. Attualmente sono pertanto disponibili, a legislazione vigente, i soli residui di lettera F di provenienza 91 per i quali la deliberazione del C.I.P.E. dovrà definire le modalità di spesa.

Per quanto riguarda il programma I.N.F.E.A. ex legge 305/89 sono state impegnate lire 7.317 milioni per trasferimenti alle Regioni e agli enti di cui all'accordo di programma con il Ministero della Pubblica Istruzione. Tale somma è stata impegnata al termine dell'esercizio finanziario 1991 a valere sulla quota del programma INFCEA 1989/90 pari a 9.500 milioni. Relativamente alle quote 1991 pari a lire 13.000 milioni (12300 milioni disponibili quali residui lettera F sul cap 8001 e 700 milioni a carico del capitolo 7001) nonché allo stanziamento 1992 (refinanziamento della legge 305/89) pari a lire 7.000 milioni la deliberazione del C.I.P.E. dovrà stabilire le modalità di spesa.

Si segnala al riguardo che la legge sull'editoria stabilisce la possibilità di ricorso alla trattativa privata per l'affidamento della realizzazione delle campagne d'informazione.

A livello complessivo di applicazione della legge si segnala che la utilizzazione dei fondi 91' e 92' è comunque subordinata al preventivo riallineamento dei capitoli di bilancio al deliberato del C.I.P.E.

Legge 396/90 - Contributo straordinario al Comune di Roma per la lotta all'inquinamento.

La spesa è interamente vincolata alle intese tra amministrazioni statali ed enti locali. Si segnala in proposito la complessità delle procedure.

Si stanno prendendo gli opportuni provvedimenti amministrativi al fine di rendere attuabile la spesa.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA e numero d'ordine degli interventi	LEGGE di spesa	CAPITOLO DI SPESA da utilizzare	IMPORTO complessivo programma
SMAR: 1,2,3,4	L. 441/87 art. 1 ter	Ministero del Tesoro	(*)
DEAC: 17,18,19,20	L. 119/87 art. 5	Ministero del Tesoro	(**)
DEAC: da 9 a 16	L. 305/89 art. 8	7712 R	18.800
SINA 1	L. 305/89 art. 13	7951 R	3.300
NOC da 1 a 23	L. 305/89 art. 9	7104 R	62.000
SMAR: 5,6,7,8,9 DEAC: da 1 a 8 DERISP: 1,2 SINA: 1	L. 305/89 art. 6	7705 R	23.700 44.600 12.300 9.200 89.800
		TOTALE IMPORTO DA TRASFERIRE	173.900 91.200

(*) La somma di 36.500 milioni è finanziabile attraverso il meccanismo dei mutui della Cassa DD.PP.

(**) La somma di 15.000 milioni è finanziabile attraverso il meccanismo dei mutui della Cassa DD.PP.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Regioni/provincie autonome	PROGRAMMA GENERALE DFAC				PROGRAMMA GENERALE SMIAR						
	L. 30/89, art. 6 (50%) - cap. 7703		L. 30/89, art. 8, cap. 7712		L. 28/89, cap. 7708		L. 30/89, art. 6 (20%)				
	TOTALE	1989	1990	TOTALE	1989	1990	TOTALE	TOTALE			
1) Piemonte	7,300	1,279	6,021			76,900	84,200	0,521	2,379	2,900	
2) Valle d'Aosta						6,600	6,600				
3) Lombardia	38,800	6,800	32,000			110,630	149,430	2,818	12,882	15,700	
4) Bolzano (prov. autonoma)						12,100	12,100				
5) Trentino (prov. autonoma)						11,800	11,800				
6) Veneto	14,500	2,541	11,959			16,900	31,400	1,041	4,739	5,800	
7) Friuli Venezia Giulia						41,710	41,710				
8) Liguria	7,200	1,262	5,938			5,700	12,900	0,521	2,379	2,900	
9) Emilia Romagna	29,000	5,083	23,917			35,500	64,500	2,082	9,518	11,600	
10) Toscana *				49,110	5,088	44,022		49,110			
11) Umbria				14,880	1,531	13,349		14,880			
12) Marche				0,800	0,083	0,717		0,800			
13) Lazio				42,200	4,285	37,915		42,200			
14) Abruzzo				6,100	0,631	5,469		6,100			
15) Molise				2,099	0,216	1,883		2,099			
16) Campania	44,600	7,816	36,784	18,800	1,944	16,856		63,400	3,231	14,769	18,000
17) Puglia	11,600	2,033	9,567					11,600	0,826	3,774	4,600
18) Basilicata											
19) Calabria	5,800	1,017	4,783					5,800	0,413	1,887	2,300
20) Sicilia	11,600	2,033	9,567					11,600	0,826	3,774	4,600
21) Sardegna	5,800	1,017	4,783					5,800	0,413	1,887	2,300
Totale regioni	174,200	30,288	143,912	131,989	13,779	118,210	317,850	628,029	12,691	58,009	70,704
Da ripartire **	17,800	3,120	14,680	0,211	0,181	0,118		66,371	1,389	5,991	7,394
Min. Ambiente ***				10,800	1,120	9,680		44,400			
TOTALE	194,000	34,408	160,000	145,000	15,000	130,000	396,000	741,000	14,000	64,000	78,000

Valori in MILLIARDI di lire

* compresi 4 miliardi per il bacino sperimentale del Serchio.

** compresi 10 miliardi per il bacino sperimentale dell'Azienda Pesca sulla L. 28/89

*** compresi 8 miliardi per Ministeri Pian. Ambientale e M. Mediobanario

(1) dei 29,6 miliardi del Ministero dell'Ambiente, 4 miliardi sono a valere sui residui dell'esercizio finanziario 1989.

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Università

Legge	14 maggio	1981	n. 219
Legge	26 aprile	1983	n. 130 (Fondi FIO)
Legge	27 dicembre	1984	n. 730 (Fondi FIO)
Legge	22 dicembre	1984	n. 887 Fondi FIO)
Legge	25 giugno	1985	n. 331 e succ. integraz.
Legge	1 dicembre	1986	n. 879
Legge	22 dicembre	1986	n. 910 (Fondi FIO)
Legge	11 marzo	1988	n. 67 art. 17/16c./43c.
Legge	29 luglio	1991	n. 234 art. 5/2c.

Legge 14.5.1981, n. 219, e successive

Interventi nei territori colpiti dal sisma

Le leggi indicate in oggetto hanno previsto:

- A) per le Università di Napoli e Salerno e per l'Istituto Universitario Orientale di Napoli: finanziamenti per la riparazione dei danni causati dal terremoto;
- B) per le Università di Napoli e di Salerno: interventi per il completamento della sede;
- C) per l'Università della Basilicata: interventi per la realizzazione della sede.

In attuazione di tali leggi il CIPE ha deliberato finanziamenti sia con i fondi di bilancio, sia mediante ricorso a mutui della Banca Europea per gli investimenti; nel periodo 1981-91, è stato complessivamente assegnato ed erogato l'importo di 450,98 miliardi (v. allegato A).

X₁ x x x x

Inoltre la legge 28.10.1986 n. 730, all'art. 6, decimo comma, ha assegnato all'Università di Salerno, "per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la Facoltà di Ingegneria", un contributo speciale di 14 miliardi per il periodo 1987-88, a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14.5.1981, n. 219, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nel 1988 (v. allegato B).

Il decreto legge 26.1.1987, convertito in legge con modificazioni, nella legge 27.3.1987, n.120, ha destinato tale importo alla "realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno".

E' in corso il completamento dell'iter per la costituzione del centro interuniversitario e sulla base delle esigenze rappresentate dall'Università di Salerno è stato erogato l'importo di 7 miliardi.

x x x x x

Non sono previste erogazioni di fondi nel corso del 1992

Legge 14-5-1981 (n. 219) e successive modificazioni
 Elenco delle delibere cipe con importi totali e per singola istituzione

Delibere	Importo	anno	Istituzioni minoritarie	(in milioni)		
(1) 7-8-81	44.000	1700	81) Mus. Napoli (costruzione)	36.090		
(2) 29-7-82			1100	" Salerno (ric.ne)		5.485
			12) D. M. Oc. Napoli (ric.ne)	2.425		
(3) 29-7-82	20.000	-	22) Mus. Salerno (mar. op.)	16.000	} progr. 82	
			" Napoli (mar. op.)	4.000		
(4) 22-12-82	13.000	-	23) " Basilicata (mar. op.)	10.000	} progr. 83	
			" Napoli (mar. op.)	3.000		
(5) 28-11-85	67.743.634	14250	24) " Napoli (ric.ne)	34.000	} progr. 84	
				" Basilicata (m. op.)		22.000
				" Salerno (ric.ne)		1.900
				" Salerno (m. op.)		9.843.634
(6) 15-4-86	60.000	-	25) " Napoli (ric.ne)	7.800	} progr. 85	
				" Napoli (m. op.)		12.200
				" Salerno (m. op.)		20.000
				" Basilicata (m. op.)		20.000
(7) Legge 28-10-86	14.000	7000-26)	" Salerno			
m 730, art. 6		1400-27)				
(8) 8-4-87	166.250	1345	28) " Napoli (ric.ne)	8.300	} progr. 87	
				" Napoli (m. op.)		31.700
				" Salerno (ric.ne)		6.450
				" Salerno (m. op.)		66.800
				" Basilicata (m. op.)		53.000
(9) 2-5-1989	30.000	-	" Salerno			
(10) 11-1-1990	50.000	-	" Salerno			

Legge 25.6.1985 n.331, art. 2

Finanziamenti a favore della Università "Tor Vergata" - Roma.

1) la legge 25.6.1985 n.331, art.2, ha stazionato, per il periodo 1985-88 l'importo di 260 miliardi così ripartito:

1985	20 miliardi
1986	80 "
1987	80 "
1988	80 "

2) La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziaria 1991) alla tabella D (rifiinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in c/capitale) ha previsto un ulteriore stanziamento di 50 miliardi per il 1991 per interventi di cui al richiamato art.2 della legge 331/85.

3) Per i medesimi fini, la legge 31.12.1991 n.415 (legge finanziaria 1992) alla tabella D ha previsto un ulteriore stanziamento di 100 miliardi per il 1992.

x x x x

Sulla G.U. del 22.1.1986 è stato pubblicato l'avviso di gara (con procedura comunitaria) relativo all'affidamento in concessione di costruzione, secondo quanto previsto dalla legge 5 aprile 1979, n.122 (art.7), della realizzazione della nuova sede della Seconda Università di Roma-Tor Vergata.

La convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione delle opere è stata firmata il 7 ottobre 1987 tra l'Università ed un consorzio di 18 imprese, con capo fila la Vianini Lavori S.p.A.

Il concessionario-costruttore ha presentato il progetto di massima dell'intero intervento.

Il progetto esecutivo della facoltà di medicina e chirurgia con annesso policlinico è stato approvato ed i lavori dovrebbero essere ultimati entro il corrente 1992.

Per quanto riguarda la realizzazione della facoltà di ingegneria il progetto esecutivo è stato approvato ed i lavori sono in corso.

Per la facoltà di giurisprudenza il relativo progetto è in fase di invio al C.T.A. presso il Provveditorato alle CO.PP. per il Lazio ai fini dell'esame e della successiva approvazione.

Relativamente a tali interventi l'Università ha già acquisito la dichiarazione di conformità da parte del Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 24.7.1977 n.616.

Per i lavori di adattamento della sede della facoltà di scienze, attualmente utilizzata per la facoltà di economia e commercio, il relativo progetto è stato approvato ed i lavori inizieranno non appena la facoltà di economia e commercio si trasferirà nella propria sede definitiva, in corso di ultimazione.

Per quanto riguarda la facoltà di lettere ed il rettorato è in corso la elaborazione dei relativi progetti.

- 1) Per quanto riguarda i fondi di cui al punto 1) (art.2 legge 331/ in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, è stato erogato, al 31.12.1991, l'intero stanziamento di 260 miliardi.
- 2) Per quanto concerne i 50 miliardi di cui al punto 2 (L.F. 1991 Tab.D), in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato nel corrente esercizio.
- 3) Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3 (L.F.1992) si prevede che, in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, nel corrente esercizio, venga erogato l'importo di 50 miliardi.

Legge 25.6.1985, n. 331 - art. 1 -

Legge 22.12.1986, n. 910 - art. 7 - ottavo comma -

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

La legge n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-88 l'importo di 700 miliardi, per interventi urgenti di edilizia universitaria così ripartito:

1985	80	miliardi
1986	220	"
1987	220	"
1988	180	"

La legge ha espressamente previsto che gli stanziamenti devono prioritariamente essere destinati agli interventi necessari per rendere le strutture edilizie universitarie esistenti e i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, nonché al completamento, a livello di lotte funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6.3.1976, n. 50.

Ad integrazione di tali fondi l'art. 7, ottavo comma, della legge 22.12.1986, n. 910 ha stanziato, per gli stessi fini, ulteriori 950 miliardi così ripartiti:

1987	100	miliardi
1988	300	"
1989	550	"

La legge 24 dicembre 1988 n. 541 (legge finanziaria 1989), alla Tabella A, ha rideterminato gli importi da iscrivere in bilancio nella misura di 492,5 miliardi per il 1989 e 57.500.000.000 per il 1990.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pertanto per il combinato disposto delle predette norme la situazione degli stanziamenti è la seguente:

(in miliardi)			
esercizio	L.331	L.910	Totale
1985	80	-	80
1986	220	-	220
1987	220	100	320
1988	150	300	480
1989	-	492,5	492,5
1990	-	57,5	57,5
	700	950	1.650

Il Ministero ha provveduto con vari decreti a ripartire l'importo complessivo di L. 1.650 miliardi; per l'edilizia generale e dipartimentale si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976, n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Sulla base delle relative assegnazioni le Università e le altre istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi.

I fondi necessari vengono messi gradualmente a disposizione delle istituzioni universitarie, mediante ordini di accreditamento, mediante mandati (nel caso di Collegi universitari) sulle contabilità speciali, specificamente aperte per l'edilizia universitaria presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, sulla base delle richieste formulate dalle istituzioni stesse in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa.

Risulta effettivamente erogato, al 31.12.1991, un importo complessivo di L. 1.546,245 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

(dati in miliardi)	
1985	58,790
1986	68,047
1987	282,671
1988	153,103
1989	572,082
1990	250,118
1991	150,432
	1.546,245

La realizzazione degli interventi finanziati con le predette leggi ha presentato caratteri di notevole complessità in quanto le Università hanno, tra l'altro, dovuto individuare, anche su espressa indicazione del Ministero, quelle soluzioni atte a consentire la realizzazione degli interventi per la "messa a norma" (vanno ricordati, tra gli altri, quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quelli previsti dalla legge n. 318/84 sulla prevenzione incendi, che detta precise scadenze temporali per gli adempimenti, per la cui inosservanza prevede sanzioni penali) nella maniera più idonea e snella possibile, tenendo conto, nel rispetto della vigente normativa, della esigenza di economizzare i costi degli interventi stessi.

Al riguardo il Ministero ha esplicitamente ricordato alle Università che "la messa a norma, mantenendo ferma l'attuale utilizzazione delle strutture, può in molti casi essere in contrasto con la sopra ricordata esigenza di economicità, e una opportuna revisione degli attuali criteri di utilizzazione e di destinazione delle stesse può portare alla individuazione di più idonee soluzioni" (ad esempio cambio di destinazione di un edificio storico destinandolo a facoltà umanistiche, rispetto a precedente destinazione a facoltà scientifiche, per eccessiva onerosità degli interventi necessari a mantenerne la preventiva destinazione).

Quanto detto, ha consentito di individuare soluzioni tendenti alla razionalizzazione ed ha portato alla elaborazione di programmi i cui interventi devono ritenersi in rapporto di reciproca integrazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di "messa a norma", contribuendo tutti gli interventi, in via diretta o mediata, al raggiungimento degli obiettivi stessi; ciò non ha tra l'altro potuto consentire il già difficile esercizio della facoltà di revoca dei finanziamenti.

La soluzione dei problemi operativi innanzi ricordati, ha comportato un ridotto ritmo di impiego dei fondi; essendo ormai tali complessi problemi superati è da ritenere che il ritmo di impiego dei fondi stessi subirà una notevolissima accelerazione.

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 387 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-91-92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, la successiva legge 29.12.1990 n. 405 - legge finanziaria 1991 -, e da ultimo, la legge 31.12.1991, n.415 - legge finanziaria 1992 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi relativi agli anni 1991, '92 e '93 rispettivamente in 300, 100 e 700.

In relazione alla rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1991 i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-92, risultano determinati nel modo seguente:

(in miliardi)

1990	550
1991	300
1992	100
1993	700
	<hr/>
	1.650

Una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno ha destinato, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, a valere sui predetti fondi l'importo di 550 miliardi:

106,918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443,082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili, e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni e, per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziata dalla legge n. 50.

Risulta effettivamente erogato, al 31.12.1991, un importo complessivo di 759.004.000.000, di cui 286.000.000.000 nel modo seguente per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE 19.12.1989 - punto 21:

(dati in miliardi)

195) Università di Ancona	
Ristrutturazione caserma Villarey	
fac. economia	18.000
- Università di Cagliari	
Poli-clinico - I lotto (vedasi prog.n.172)	23.000
196) Università di Genova	
Dipartimento matematica - Valletta Puggia	12.000
197) Università dell'Aquila	
Ampliamento ristrutturazione ingegneria	
Roio	22.000
198) Università di Padova	
Facoltà agraria	17.000
199) Università di Palermo	
Compl. didattico a Parco d'Orleans	9.000
200) Università di Parma	
Compl. biotecn.pluridip. - I lotto	
Fac. farmacia	12.680
201) Università di Parma	
Compl. biotecn.pluridip. - facoltà ingegneria	10.680
202) Università di Parma	
Compl. biologico - III lotto fac.medicina e	
chirurgia	14.680
203) Università di Pavia	
Compl. Polo Cravino - dip.mat. sc. Terra,	
centro calc.	22.000
204) Università di Perugia	
Nuova sede fac.ingegneria - I lotto	14.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

205) Università di Pisa	
Sede dip. fisica inform. matem. ist. astronomia	
(edifici B ed E)	22.000
206) Università di Roma Tor Vergata	
Sede fac. economia e commercio	42.000
207) Politecnico di Torino	
Rifunzionali. fac. ingegneria	11.000
208) Università di Trento	
Pistr. polo umanistico	8.000
209) Università di Trieste	
Mod. padiglioni compr. S. Giovanni	11.000
210) Università di Udine	
Facoltà di agraria, ingegneria, scienze	20.000
	<hr/>
	286.000

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le esigenze complessive per l'edilizia, rilevate sulla base delle certificazioni rese dai legali rappresentanti delle istituzioni universitarie, al 30.12.1989, ammontano ad oltre 13.700 miliardi.

Tale importo si riferisce per 2000 miliardi ad interventi per rendere le strutture edilizie ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, per 1.700 miliardi a completamenti, a livello di lotti funzionali, di opere già finanziate con precedenti leggi, e per 10.000 miliardi per nuovi lotti funzionali e nuove opere.

Si riportano, di seguito, le esigenze di tutte le singole istituzioni universitarie:

Istituzioni	(dati in mili.)
Università ANCONA	162,793
" BARI	391,119
" BASILICATA	188,000
" BOLOGNA	379,300
" BRESCIA	81,500
" CAGLIARI	687,074
" CALABRIA	607,370
" CAMERINO	117,607
" CASSINO	460,190
" CATANIA	349,000
" CHIETI	312,086
" FERRARA	91,700
" Firenze	213,876
" GENOVA	336,155
" L'AQUILA	126,208
" LECCE	112,736
" MACERATA	37,525
" MESSINA	292,578
" MILANO	766,500
Politec. MILANO	305,500
Università MODENA	136,345

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Università MOLISE	178,500
" NAPOLI	960,425
Ist.Navale NAPOLI	1,100
Ist.Orient.NAPOLI	33,465
Università PADOVA	372,740
" PALERMO	168,100
" PARMA	192,283
" PAVIA	318,190
" PERUGIA	263,886
" PISA	230,820
" REGGIO CALABRIA	403,900
" ROMA La Sapienza	645,994
" ROMA Tor Vergata	760,740
" SALERNO	53,250
" SASSARI	165,850
" SIENA	241,427
" TORINO	1.062,000
Politec. TORINO	65,543
Università TRENTO	101,328
" TRIESTE	373,950
" TUSCIA	65,500
" UDINE	306,913
" VENEZIA	122,040
Ist.Arch. VENEZIA	56,000
Università VERONA	52,500

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Univ. Stran. PERUGIA	37,430
Sc. Norm. Sup. PISA	28,693
ScUola Sup. Perf. PISA	7,978
ISEF ROMA	6,160
Sc. Ling. e Cult. It. Stran. SIENA	6,090
Sc. Int. Sup. Studi Avan. TRIESTE	1,400
Oss. Astrof. ARCETRI	18,500
" Astron. BOLOGNA	4,769
" Astron. CAPODIMONTE	2,519
Staz. Astron. CARLOFORTE	1,796
Oss. Astrof. CATANIA	4,450
" Astron. COLLURANIA	4,200
" Vesuviano ERCCLANO	27,500
" Astron. MILANO	0,750
" Astron. PADOVA	11,900
" " PALERMO	15,200
" " PINO TORINESE	2,263
" " ROMA	5,220
" " TRIESTE	5,700
Colleg. Univ. BORROMEO (PV)	6,512
" " DON N. MAZZA (PD)	15,000
" " GHISLIERI (PV)	19,300
" " R. EINAUDI (TO)	33,700
Fondazione RUI (RM)	26,200
" SANDRA BRUNI (PV)	6,600
" S. e E. MATTEI (PV)	6,827
I.P.E. (NA)	15,500
Fond. Com. D. TARDINI (RM)	7,135

 13.709,128

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A fronte di tale quadro esigenziale è stato fatto convergere, nel settore dell'edilizia universitaria, un pacchetto di interventi per un ammontare complessivo, nel triennio 1990/92 (ora rimodulato nel quadriennio 1990-93) di 2.336,953 miliardi, di cui 1.650 gravano sui fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 236,953 su quelli del Bilancio e 450 su quelli del Ministero per il Mezzogiorno.

La deliberazione adottata dal C.I.P.E. in data 19.12.1989, per la ripartizione del F.I.C., unitamente all'intesa di programma per il potenziamento della rete universitaria meridionale tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno, nonché gli stanziamenti previsti per il quadriennio 1990/93 dalle leggi finanziarie hanno rappresentato gli strumenti operativi del predetto intervento.

Per quanto riguarda i fondi del MURST (cap. 7303), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, ottavo comma, della legge 22.12.1988 n. 910, la legge finanziaria 1990 ha previsto nella tabella C, stanziamenti per 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi 29.12.1990 n. 405 - legge finanziaria 1991 - e 31.12.1991 - legge finanziaria 1992 -, alla tabella C, hanno rideeterminato gli importi relativi agli anni 1991, '92 e '93 rispettivamente in 300, 100 e 700 miliardi.

Tali importi sono stati interamente ripartiti ed i relativi decreti registrati alla Corte dei conti.

La rimodulazione dell'importo relativo al 1992 (da 550 a 100 miliardi) disposta dalla legge finanziaria '92 ha determinato notevolissimi problemi alle istituzioni universitarie per l'attuazione degli interventi; si deve tener conto, in particolare, che dei 1.650 miliardi relativi al quadriennio 1990-93, ben 996,094 sono stati destinati alla realizzazione di progetti immediatamente eseguibili come segue:

	centro-nord	sud
In attuazione della delibera CIPE 12.12.1989 (F.I.C. 1989)	446,094	106,918
" " dell'intesa di programma		443,082
	<hr/>	<hr/>
	446,094	550,000

Ciò premesso e considerata, tra l'altro, anche la ridotta disponibilità di cassa su tale capitolo per l'anno 1992, il Ministero, per migliorare la situazione,

ha richiesto una variazione compensativa di cassa (che è stata concessa); ulteriore disponibilità di cassa, pur nella limitata entità della competenza determinata dalla predetta rimodulazione, viene di

onesta in sede di bilancio di assestamento.

In relazione a quanto sopra e attese le esigenze di pagamento delle Università connesse agli impegni contrattuali, al fine di evitare il determinarsi di ritardi nei pagamenti con conseguenti oneri aggiuntivi, l'interruzione dei lavori con aumenti nei costi e ritardi nella disponibilità di strutture edilizie tanto necessarie per l'ordinato funzionamento delle Università, si ritiene di dover richiamare l'attenzione sulla estrema necessità per il 1992, almeno della conferma dell'importo di 700 miliardi (importo peraltro già ripartito con DD.MM. registrati alla Corte dei conti) e di almeno 700 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

In relazione a quanto sopra nella tabella C allegata al d.d.l. relativo alla legge finanziaria 1993 dovrebbe essere previsto per ciascuno degli anni 1993-'94 e '95 un importo di almeno 700 miliardi annui.

A fronte dei 700 miliardi per il '93 la relativa previsione di cassa è dell'importo di 650 miliardi; tale importo si riferisce tutto alla competenza '93 in quanto - in relazione alle previsioni formulate in sede di assestamento al bilancio '92 - nel corso del 1992 si prevede di erogare l'intero importo dei finanziamenti maturati.

Legge 18.2.1986, n. 41 - art. 14 -

Legge 22.12.1986, n.910 - art. 5 -

Legge 11.3.1988, n.67 - art. 17 -

Fondo investimenti e occupazione FIO 1986

La legge 28 febbraio 1986 n.41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art.5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art.17, hanno complessivamente stanziato l'importo di 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

(in milioni)

- | | |
|--|--------|
| 47- <u>Politecnico di Torino:</u>
ampliamento dei Dipartimenti
del Politecnico di Torino. Sede di
corso Duca degli Abruzzi n. 24 | 18.557 |
| 48- <u>Consorzio per l'incremento degli
studi e delle ricerche degli Istituti
di Fisica dell'Università di Trieste:</u>
ampliamento e completamento della
sede del Centro internazionale di
fisica teorica di Trieste | 12.000 |

49 - <u>Università di Padova:</u> completamento del complesso pluridipartimentale di biologia della Università di Padova	14.843
50 - <u>Università di Palermo:</u> completamento edifici di chimi ca e fisica - Palermo	12.844
51 - <u>Università di Pavia:</u> completamento edifici per il dipartimento genetica-ingegneria - Pavia	25.121
52 - <u>Università di Sassari:</u> costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari	39.710
53 - <u>Università della Calabria-Cosenza:</u> costruzione primo quadrante Univer sità degli studi della Calabria	26.031
54 - <u>Università dell'Aquila:</u> dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616
55 - <u>Università di Brescia:</u> edificio per dipartimenti e strut ture didattiche della facoltà di Ingegneria di Brescia	20.340

- 56 - Università di Milano:
Unità - Laboratorio interdiscipli-
nare tecnologie avanzate 48.403
- 57 - Università di Firenze:
nuovo polo scientifico della
Università di Firenze a Sesto
Fiorentino 113.753
- 58 - Università di Bologna:
realizzazione degli edifici desti-
nati al complesso polifunzionale
scientifico e per servizi generali
di Ateneo - Bologna 22.694
- 59 - Istituto Universitario Navale di Napoli:
realizzazione del complesso edilizio
destinato alla seconda sede dell'Istitu-
to universitario navale da realizzare
nel centro direzionale di Napoli 47.008
- 60 - Università "La Sapienza" di Roma:
realizzazione del complesso informatico
dell'Università degli studi "La Sapien-
za" di Roma 46.000
- 61 - Università di Napoli:
realizzazione delle nuove sedi di scien-
ze matematiche, fisiche, naturali ed eco-
nomia e commercio (IV lotto) - Universi-
tà di Napoli 39.749

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

62 - <u>Politecnico di Torino:</u> restauro e valorizzazione del Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino	8.983
63 - <u>Università di Trento:</u> ristrutturazione del polo unani stico dell'Università di Trento	18.600
64 - <u>Università di Genova:</u> realizzazione sede dipartimento di chimica in Genova - località Valletta Puggia	30.101
65 - <u>Università di Modena:</u> restauro e riutilizzazione dell'edi ficio monumentale denominato "Foro Boario"	10.543
66 - <u>Università di Torino:</u> facoltà di Economia e commercio (lotto funzionale)	16.783
12b - <u>Università di Bologna:</u> il sistema integrato dei musei biblioteche e laboratori stori co-scientifici nell'area univer sitaria di Bologna: Palazzo Poggi-Ca' Malvezzi	21.400

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le istituzioni universitarie hanno già appaltato i lavori e questo Ministero, al 31.12.1991, ha erogato le seguenti somme:

	(in milioni)
Prog.n.47 - Politecnico di Torino	5.255
" " 48 - Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste	12.000
" " 49 - Università di Padova	10.587
" " 50 - " " Palermo	9.151
" " 51 - " " Pavia	18.918
" " 52 - " " Sassari	28.131
" " 53 - " della Calabria-CS	26.031
" " 54 - " dell'Aquila	23.367
" " 55 - " di Brescia	20.340
" " 56 - " " Milano	43.577,194
" " 57 - " " Firenze	17.105
" " 58 - " " Bologna	16.187
" " 59 - Ist.Univ.Navale di Napoli	20.050
" " 60 - Università di Roma La Sapienza	19.620
" " 61 - " " Napoli	26.653
" " 62 - Politecnico di Torino	2.544
" " 63 - Università di Trento	18.600
" " 64 - " " Genova	14.839
" " 65 - " " Modena	6.008
" " 66 - " " Torino	10.565
" "12/b- " " Bologna	6.060
	<hr/>
	355.598,194

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Bilancio e del Tesoro per consentire alle Università la prosecuzione dei lavori.

F.I.O. 1989 -

L'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2000 miliardi, successivamente ridotto a 1500 (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.1989 n. 130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e cioè "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse...nonchè per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di 1500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede progettuali per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art. 17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n. 67 consente al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n.13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento dei seguenti progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate:

(dati in milioni)

- 1- sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31°, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - (punto 1 della deliberazione CIPE)
- 25) ECOTEKNE - Centro univ.sc.econ.e tecniche
Univ. Lecce..... 77.351
- 26) Ist. elettr. naz. Galileo Ferraris -
sedi lab. e uffici..... 40.640

117.991

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2-	sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n.64 - fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - (punto 16)	
170)	Completamento facoltà ingegneria Bari.....	38.969
171)	ISIBARI - Ist.sc.informazioni Univ.Bari.....	25.000
172)	Policlinico Università di Cagliari-I lotto (vedasi integrazione finanziamento di cui al successivo punto 21 a valere sulla legge n.910/1986.....	13.000
173)	Compl.Complesso Università di Chieti - Colle dell'Ara.....	64.486
174)	Compl.fac.veterinaria Università di Messina.....	44.613
175)	II stralcio fac.architettura Università di Reggio Calabria.....	67.360
		258.428
3-	sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 - i fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - per il triennio 1990-92 (punto 21)	
195)	Ristr.caserma Villarey fac.economia Università di Ancona.....	28.901
	- Policlinico Università di Cagliari - I lotto (vedasi progetto n.172)	47.310
196)	Dipartimento matematica Genova-Valetta Puggia.....	23.441
197)	Ampl.ristr.fac.ingegneria Università dell'Aquila-Roio	41.608
198)	Facoltà agraria Università di Padova.....	34.100
199)	Compl.didattico a Parco d'Orleans Univ.Palermo.....	18.000
200)	Compl. biotecn.pluridip.-I lotto fac.farmacia Univ.Parma.....	25.354
201)	Compl. biotecn.pluridip.-facoltà ingegneria Univ.Parma.....	21.200
202)	Compl.biologico-III lotto fac.med.e chirurgia Univ.Parma.....	29.343
203)	Compl. Polo Cravino - dip.mat.sc.Terra,centro calc. Univ.Pavia.....	42.620
204)	Nuova sede fac.ingegneria Università di Perugia- I lotto.....	26.400
205)	Sede dip.fisica,inform.matem.ist.astronomia (EDIFICI B ed E) Univ.Pisa.....	40.289

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

206) Sede fac.ec. e comm. II Università di Roma.....	79.640
207) Rifunzional.fac.ingegneria Politecnico di Torino...	19.440
208) Ristr. polo umanistico Università di Trento.....	15.503
209) Mod.padiglioni compr. S.Giovanni Università di Trieste.....	19.688
210) Facoltà di agraria,ingegneria,scienze (Udine).....	40.175
	553.012

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE le istituzioni interessate hanno provveduto all'apertura dei cantieri nei termini temporali previsti dalla delibera stessa e i lavori sono in corso.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 1, questo Ministero ha erogato le seguenti somme, pari alle assegnazioni sinora disposte da parte del Ministero del Bilancio e del Tesoro:

25) Univ. Lecce	34.909.000.000
26) Istituto Elet.Naz."G.Ferraris" - Torino	18.341.000.000

Per i progetti di cui al punto 2 - ammessi a finanziamento sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero dell'intero importo di 258,428 miliardi e questo Ministero ha erogato, su richiesta delle istituzioni universitarie interessate, le seguenti somme:

170) Univ. Bari	31.793.800.000
171) " Bari	20.000.000.000
172) " Cagliari	14.000.000.000
173) " Chieti	52.346.000.000
174) " Messina	36.000.000.000
175) " Reggio Calabria	54.000.000.000
	208.139.800.000

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 3, gravando gli stessi sui fondi stanziati sul capitolo 7303 del bilancio del Ministero dell'Università in attuazione della legge 910/86,

L'importo delle relative erogazioni è compreso in quello delle erogazioni complessive disposte su tale capitolo, alla cui relazione si fa rinvio.

Con deliberazione in data 31.1.1992, il CIPE ha autorizzato il finanziamento di 21 miliardi a favore del progetto n. 131 - Piano parcheggi - Università La Sapienza - Roma, a suo tempo già ammesso a finanziamento con delibera CIPE 19.12.1989 per l'importo di 35.953.000.000.

Per tale progetto-finanziato con i fondi del Ministero del Bilancio - il Ministero del Tesoro ha recentemente provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero del complessivo importo di 21 miliardi.

Legge 1.12.1986, n. 879, art. 11 -

Finanziamento a favore dell'Università di Udine

La legge 1.12.1986, n. 879, all'art. 11, ha stanziato la somma di 2.120 miliardi nel periodo 1986-91 di cui 114 miliardi a favore dell'Università di Udine per l'attuazione dei programmi di edilizia universitaria nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche, (di cui 67 miliardi per le esigenze della Facoltà di Medicina) e 6 miliardi a favore del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1986	5.000.000.000
" 1987	15.000.000.000
" 1988	17.000.000.000
" 1989	17.000.000.000
" 1990	18.000.000.000
" 1991	27.000.000.000
" 1992	21.000.000.000

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in corso e al 31.12.1991 è stato già erogato l'importo complessivo di 98 miliardi.

Considerato lo stato di attuazione del programma, si prevede che nell'anno 1992 debba essere erogato il residuo importo di 22 miliardi.

Legge 1.12.1986 n. 879, art. 31 -

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona

La legge 1.12.1986 n. 879, all'art. 31, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, per il periodo 1987-1991, la somma di L. 35.000.000.000, per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'Università di Ancona.

Le relative quote, tenute conto anche delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1987	3.000.000.000
" 1988	8.000.000.000
" 1989	3.000.000.000
" 1990	8.000.000.000
" 1991	8.000.000.000
" 1992	5.000.000.000

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare e tale realizzazione è in corso di avanzata esecuzione.

Questo Ministero ha erogato al 31.12.1991 la somma di lire 30.000.000.000 e considerato lo stato di attuazione del programma, si prevede che nel corso del 1992 debba essere erogata la residua somma di 5 miliardi.

Legge 11.3.1988 n. 67 - art. 17 comma 12 -

Finanziamento a favore dell'Università di Venezia

La legge 11.3.1988 n. 67, art. 17, comma 12, ha previsto uno stanziamento di 25 miliardi per interventi di risanamento e restauro conservativo e adattamento di edifici siti nel centro storico destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca ed a quelle di supporto.

Le relative quote, tenuto conto delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1988	5.000.000.000
" 1989	5.000.000.000
" 1990	12.000.000.000
" 1991	3.000.000.000

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare per il complessivo importo di 25.000.000.000.

La realizzazione delle opere è in corso e al 31.12.1991 il Ministero ha erogato l'importo di 15.000.000.000.

Considerato lo stato di attuazione del programma, non si prevedono erogazioni nel corso dell'anno 1992.

Legge 11.3.1988 n.67 - Art. 17 comma 43 -

Contributo straordinario a favore dell'Università della Calabria

La legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, comma 43, ha previsto, in favore dell'Università della Calabria, un contributo straordinario di 6.100 miliardi.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni apportate dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1988	50.000.000.000
" 1989	25.000.000.000
" 1990	15.000.000.000
" 1991	10.000.000.000

L'Università ha formulato il programma delle opere da realizzare e al 31.12.1991 è stato erogato l'importo complessivo di 6.000.000.000.

La realizzazione delle opere è in corso e, considerato lo stato di attuazione delle opere, nel 1992 si prevede l'erogazione del residuo importo di 6 miliardi.

Legge 19.7.1991 n. 234, art.5, 2° comma.

Interventi a favore della libera Università di Urbino

La legge 19.7.1991 n. 234, all'art.5, 2° comma, ha previsto l'assegnazione alla libera Università di Urbino della somma di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

L'importo di 10 miliardi relativo al 1992 è stato già erogato; anche nel 1993 si prevede la completa erogazione dei 10 miliardi relativi allo stesso anno.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESADI COMPETENZA DELL'A.N.A.S.

-:-:-:-

Viabilità Statale -Programma Triennale 1979-1981

La legge 21 dicembre 1978, n. 843, ha autorizzato l'A.N.A.S. ad attuare un programma costruttivo, nel triennio 1979-1981, prevedendo uno stanziamento di 2.500 miliardi.

Tale stanziamento, con le leggi 30.3.1981, n. 119, 7.8.1982, n. 526, 22.12.1984 n. 887, 3.10.1985, n. 526 e 22.12.1986, n. 910, è stato successivamente aumentato a complessivi 5.187,80 miliardi.

Il piano in questione ha stentato a decollare per tutta una serie di motivi che, qui di seguito, vengono sinteticamente ricordati:

- a) - la necessità di corredare i progetti dei numerosi nulla-osta ed autorizzazioni richiesti dalle leggi vigenti;
- b) - il sistema licitativo introdotto dalla legge n. 584/1977 che ha reso laborioso l'espletamento delle gare d'appalto per la necessità di esperire apposita istruttoria sulle offerte cosiddette "anomale";
- c) - l'exasperata conflittualità che ha reso assai difficoltoso il momento esecutivo dei lavori per le opposizioni esercitate, oltre che da privati espropriandi, anche da Enti locali e le organizzazioni sorte a difesa dei beni ambientali.

Conseguenza di tale stato di fatti è stato lo scivolamento dei tempi esecutivi del Piano di cui trattasi e, ovviamente, la lievitazione delle previsioni economiche iniziali che erano state formulate alla fine del 1978.

A fine 1991, comunque, il programma in argomento può dirsi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti nel 1991, pari a miliardi 142,78, hanno fatto salire

il totale degli impegni a miliardi 5.185,79 che corrispondono alla percentuale del 99,96.

Quanto ai pagamenti, nel corso del 1991 sono ammontati a miliardi 233,53 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 4.579,11 corrispondenti al la percentuale dell'88,30.

Infine, al termine del 1991, deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 608,69 miliardi, di cui miliardi 606,67 di residui propri e miliardi 2,02 di residui di stanziamento.

Programma per il completamento funzionale di arterie nell'area della ex Cassa per il Mezzogiorno.

L'art. 29/a della legge n. 146/1980 ha previsto una spesa di miliardi 998 nel periodo 1981/1984 per l'attuazione del programma in questione.

Anche nel corso del 1991, sia pure con lentezza, l'A.N.A.S. ha continuato la realizzazione di tale programma che ora può dirsi praticamente attuato.

Infatti gli impegni assunti nel 1991 ascendono a 156,09 miliardi che portano il totale a 937,80 miliardi corrispondenti alla percentuale del 93,96.

Nel corso del 1991 si sono, poi, registrati pagamenti per 73,88 miliardi che fanno salire il totale a complessivi 680,88 miliardi che corrispondono alla percentuale del 72,60.

A fine 1991 vanno registrati residui per un totale di 317,12 miliardi di cui miliardi 256,92 di residui propri e miliardi 60,20 di residui di stanziamento.

Esecuzione opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.

L'art. 10 -comma 5 - della legge n. 119/1981 ha previsto, nell'area metropolitana di Napoli ed in Calabria, un programma di interventi per 220 miliardi nel periodo 1981/1983.

Anche il programma in questione, che, peraltro, è progredito in maniera difficoltosa per gli ostacoli incontrati nell'area metropolitana di Napoli, può dirsi

praticamente attuato in quanto gli impegni, già alla fine del 1990, risultano completamente assunti.

Nel corso del 1991 si sono registrati pagamenti per 30,33 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 186,40 corrispondenti alla percentuale dell'84,72.

I residui propri risultanti alla fine del 1991 ammontano, in conseguenza di quanto sopra precisato, a 33,60 miliardi.

Programma stralcio 1982-1987 del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione.

La legge 12.8.1982, n. 531, autorizzava il Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a predisporre un piano decennale di investimenti per la viabilità di grande comunicazione.

Con gli articoli 4 e 6 della legge suindicata, in attesa della definizione del Piano decennale, è stato previsto un piano stralcio comprensivo di talune opere che interessano gli itinerari Grosseto-Livorno, Orte-Cesena e L'Aquila-Teramo ed è stata autorizzata la spesa di 1.242 miliardi.

Anche tale programma può dirsi praticamente attuato in quanto, già alla fine del 1990, risultano assunti impegni per 1.241,39 miliardi che fanno salire il totale a complessivi 1.075,53 miliardi che corrispondono alla percentuale dello 86,63.

Alla fine del 1991 si registrano residui per un totale di 166,47 miliardi di cui miliardi 165,86 di residui propri e miliardi 0,61 di residui di stanziamento.

Programma Triennale 1985/1987 ed il primo stralcio attuativo del Piano decennale.

In attesa dell'approvazione e della adozione del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla citata legge n. 531/1982, con legge n. 526/1985 l'A.N.A.S. fu autorizzata a varare un programma straordinario di interventi sulla base della delibera CIPE intervenuta nel marzo 1985 sul Piano decennale in questione proposto dall'A.N.A.S. stessa.

Tale programma venne denominato Programma Triennale 1985/1987, da finanziare con la disponibilità di 5.000 miliardi indicata dall'art. 6 della suindicata legge n. 526/1985, elevata successivamente a 7.200 miliardi per l'apporto della legge finanziaria 1986.

Il Piano decennale venne, poi, approvato con decreto n. 257 del 30.5.1986 sulla base di quanto prescritto dall'art. 2 della legge e in conformità dei pareri espressi dal CIPE e dalle Commissioni permanenti del Parlamento.

Il Piano stesso avrebbe dovuto realizzarsi in quattro stralci, di cui il primo di durata annuale e gli altri di durata triennale.

Il Primo stralcio attuativo 1987 è risultato quindi essere il piano di raccordo tra il programma triennale 1985/1987 ed il Piano Decennale, segnalandosi per un'opzione finalizzata sugli interventi programmati delle grandi direttrici longitudinali e trasversali del Paese.

Ai fini dell'esecuzione e del rendiconto i due programmi possono quindi ritenersi un unico fatto operativo, essendo reciprocamente correlati al completamento del medesimo disegno di rete.

Tali programmi devono ritenersi, in pratica, completamente attivati anche se alcuni interventi, tuttora in fase di definizione progettuale troveranno capienza nel Piano Triennale 1991/1993.

Infatti, a fronte dell'autorizzazione di spesa a tutto il 1991 di 8.140 miliardi, nel corso del 1991 sono stati assunti impegni per 2.827,57 miliardi che hanno fatto salire il totale a miliardi 7.637,44 che corrispondono alla percentuale dell'82,40.

Nel 1991 i pagamenti sono ammontati a 1.514,84 miliardi che portano il totale a 4.123,29 miliardi corrispondenti alla percentuale del 53,98.

Al 31 dicembre 1991 si registrano residui per un totale di 4.016,71 miliardi di cui miliardi 3.514,15 di residui propri e miliardi 502,56 di residui di stanziamento.

Programma Triennale 1991-1993.

Il Programma Triennale 1991-1993 costituisce il terzo stralcio attuativo del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla legge n. 531/1982 ed è stato approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 21 marzo 1991.

Nel formulare il Programma Triennale 1991-1993 è stata ripresa una strategia organica di programmazione che ha confermato il rigore di un quadro attuativo complessivo e rende possibile, altresì, anche il completamento di taluni interventi già previsti nel Piano Triennale 1985-1987 e nel 1° stralcio attuativo del Piano decennale, nonché la realizzazione delle ulteriori opere previste dalla legge n. 531/1982 concernenti il proseguimento funzionale dell'azione migliorativa avviata con i suddetti programmi.

Il Piano Triennale 1991-1993 postula un fabbisogno complessivo di 24.000 miliardi con modulazione della spesa fino al 1995, mediante ricorso in tutto o in parte al mercato del credito, a mezzo di mutui, così come previsto dalla legge finanziaria 1991.

Peraltro tale importo è stato elevato a 27.000 miliardi in base a suggerimenti espressi dalle Commissioni parlamentari.

La ripartizione è la seguente:

- maggiori costi relativi a progetti esaminati: L. 500 miliardi;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie, recupero manutentorio: L. 4.000 miliardi;
- direttrice primaria fuori quota L. 4.200 miliardi;
- potenziamento viabilità statale e interventi su strade provinciali: L. 16.000 miliardi;
- autostrade in concessione: L. 2.300 miliardi.

I criteri di riparto generale ricalcano quelli già adottati nei precedenti Piani. In particolare, per il riparto di L. 16.000 miliardi, valgono i coefficienti generali del Piano Decennale approvato dal CIPE col rispetto della riserva del

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

40% a favore delle aree del mezzogiorno. Previa ampia consultazione degli Organi locali, la individuazione degli interventi è avvenuta tenendo in particolare considerazione i seguenti criteri: realizzazione di varianti esterne e di tangenziali agli abitati, pedemontane, completamento di itinerari di particolare importanza, razionalizzazione della rete esistente.

A fronte di tali necessità, le risorse finanziarie -riferite al quadriennio 1991-1994 - poste a disposizione dell'A.N.A.S. dalla legge finanziaria 1991, possono così riassumersi:

	<u>Legge Finanziaria 1991</u>	<u>Mutui</u>	<u>TOTALE</u>
1991	847	2.000	2.847
1992	1.600	2.000	3.600
1993	600	2.000	2.600
1994	403	2.000	2.403
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.450	8.000	11.450

L'impegnabilità delle predette somme nel corso del 1991, è la seguente:

	<u>Legge Finanziaria 1991</u>	<u>Mutui</u>	<u>TOTALE</u>
1991	847	2.000	2.847
1992	1.300	—	1.300
1993	550	—	550
1994	403	—	403
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totale impegnabile:	3.100	2.000	5.100
Mutui da stipulare:			6.000
			<hr/>
		T O T A L E:	11.100
			<hr/> <hr/>

La differenza tra le risorse disponibili nell'arco temporale 1991-1994 e quelle effettivamente impegnabili nel medesimo arco temporale, è dovuta al limite di impegnabilità (50% delle quote degli anni 1992 e successivi) imposto dalla legge finanziaria 1991.

Alla data del 31.12.1991 le somme impegnate sul quadriennio 1991-1994 dalla A.N.A.S. per la realizzazione del Piano Decennale sono le seguenti:

<u>IMPEGNI DEFINITIVI</u>	<u>IMPEGNI PROVVISORI</u>	<u>PROG. APP.</u>
3.497	5.265	740

Si rammenta che ai sensi della legge n. 181 del 21.4.1962, art. 5, l'ANAS è autorizzata ad impegnare - fino a tre esercizi successivi a quello di competenza - le somme autorizzate.

Ciò rende possibile una reale programmazione delle risorse disponibili con criteri di economicità, in base ai quali i finanziamenti su ogni singolo lavoro vengono calibrati in base ad un piano finanziario che tiene conto del tempo contrattualmente stabilito per l'esecuzione nonché del programma del lavoro.

Occorre inoltre precisare che gli impegni provvisori si tramuteranno in impegni definitivi, allorquando le risorse finanziarie relative ai mutui da stipulare saranno effettivamente disponibili. E' altresì necessario precisare che i lavori inseriti nel piano decennale possono trovare copertura finanziaria, nella necessità di reperire nuove risorse, anche sul cap. 709 per il quale è prevista nel triennio 1992-1994 una dotazione complessiva di L. 5.052 miliardi destinata alla gestione ordinaria dell'A.N.A.S.-

Da quanto sopra emerge chiaramente che a fronte di una disponibilità complessiva di 5.100 miliardi sono stati assunti impegni definitivi per 3.497 miliardi.

Quanto poi agli impegni provvisori ammontanti a 5.265 miliardi, si farà fronte con le risorse derivanti dal ricavato dei mutui ancora da stipulare per complessivi 6.000 miliardi, nonché con le risorse ordinarie di bilancio pari, nel triennio 1992-1994, a complessivi 5.052 miliardi iscritti al cap. 709 il cui stanziamento annuale per legge non può essere inferiore a quello dell'anno immediatamente precedente.

Programma di interventi per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Il programma di interventi per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, previsto dalla legge finanziaria 1987 (art. 7 - comma 15 - lettera d) può definirsi in fase di avanzata esecuzione.

Infatti, a fronte dell'autorizzazione di spesa di 850 miliardi, nel corso del 1991 sono stati assunti impegni per 311,57 miliardi che hanno fatto salire il totale a 737,39 miliardi corrispondenti alla percentuale dell'86,75.

Nel 1991 si sono registrati pagamenti per 209,46 miliardi che portano il totale a 475,12 miliardi che corrispondono alla percentuale del 64,13.

Alla fine del 1991 i residui ammontano complessivamente a miliardi 374,88 di cui miliardi 263,04 di residui propri e miliardi 111,84 di residui di stanziamento.

Programma di interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

La legge 29 maggio 1989, n. 205, che ha convertito con modificazioni il D.L. 1° aprile 1989, n. 121, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 627 miliardi per la realizzazione di opere stradali ed autostradali di competenza dell'A.N.A.S. finalizzate ad esigenze di sicurezza e di fluidità del traffico sugli itinerari di collegamento a servizio delle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990.

Il Programma in questione, a fine 1991, è in via di esaurimento atteso che nel corso di detto anno sono stati assunti impegni per 234,44 miliardi che hanno fatto salire il totale a 673,94 miliardi corrispondenti alla percentuale del 96,69.

Nel 1991 si sono registrati pagamenti per 304,09 miliardi che portano il totale a 597,41 miliardi che corrispondono alla percentuale dell'88,64.

Al 31 dicembre 1991 i residui ammontano a 99,59 miliardi di cui miliardi 76,53 di residui propri e miliardi 23,06 di residui di stanziamento.

MINISTERO DEI TRASPORTI

ENTE FERROVIE DELLO STATO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- (509) Legge 27 aprile 1962, n. 211
- (511) Legge 27 luglio 1967, n. 635
- (513) Legge 25 ottobre 1968, n. 1089
- (515) Legge 9 marzo 1973, n. 52
- (517) Legge 9 agosto 1974, n. 369
- (516) Legge 14 agosto 1974, n. 377
- (519) Legge 8 agosto 1977, n. 546
- (520) Legge 18 agosto 1978, n. 503
- (526-527) Legge 12 febbraio 1981, n. 17; L.130/83; L.887/84
- (528) Legge 22 dicembre 1980, n. 874
- (530) Legge 26 aprile 1983, n. 130
- (531) Legge 10 maggio 1983, n. 189
- (534) Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- (536) Legge 1° dicembre 1986, n. 879
- Legge 22 dicembre 1986, n. 910
- (537) D.I. 48/T.Bis/87

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI IN ESECUZIONE DEI PIANI
POLIENNALI DI INVESTIMENTO ED IN APPLICAZIONE DI SPECIFICHE LEGGI
RELATIVE A LAVORI IN CONTO PATRIMONIALE DELL'ENTE F.S.

LEGGE 27 APRILE 1962, n. 211 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONIRinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.Parte Prima

Con la legge 27/4/62, n. 211, l'ex Azienda F.S. fu autorizzata a predisporre un piano decennale di interventi per l'importo presunto di 1.500 miliardi di lire, da realizzare in due fasi, ciascuna della durata di un quinquennio. Inoltre, per la realizzazione della prima fase di tale piano, l'ex Azienda F.S. è stata autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 800 miliardi di lire con pagamenti ripartiti in vari esercizi finanziari, a partire da quello del 1962/63 e fino a quello del 1966/67.

Con la legge 6/8/67, n. 688 è stato approvato un finanziamento stralcio di 150 miliardi di lire per l'esecuzione di un programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase quinquennale del Piano decennale di rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato, con pagamenti ripartiti nei tre esercizi finanziari 1967 - 1968 e 1969.

Con la legge 28/3/68, n. 374 è stato autorizzato un secondo finanziamento stralcio di 100 miliardi di lire in conto della suindicata fase, con pagamenti ripartiti in tre esercizi finanziari 1969 - 1970 e 1971.

Con la legge 25/10/68, n. 1089 è stato approvato l'ulteriore importo di 450 miliardi di lire a completamento del Piano decennale, con pagamenti ripartiti tra gli esercizi finanziari dal 1968 al 1972.

Il piano decennale 1962/72 venne impostato su tre ordini di interventi, precisamente:

- a) interventi di riclassamento, diretti ad eliminare per quanto possibile gli arretrati di manutenzione e di rinnovamento degli impianti e dei mezzi di esercizio al fine di riportare il sistema ferroviario ad uno standard accettabile di efficienza, pregiudicato dalla prolungata insufficienza degli stanziamenti ordinari di bilancio in conto manutenzione e rinnovamento;
- b) interventi di adeguamento rivolti ad adeguare i diversi settori aziendali alle esigenze in atto ed ai livelli di traffico già raggiunti;
- c) interventi di potenziamento diretti ad incrementare la capacità di trasporto in funzione dei prevedibili sviluppi di traffico ipotizzati nel decennio di attuazione del Piano.

Parte seconda

Si conferma quanto espresso al 31/12/87, significando in particolare che le residue disponibilità vengono utilizzate per pagamenti di revisione.

I lavori risultano ultimati da tempo mentre al 31/12/91 le spese consunte ammontano a 1.481,6 miliardi di lire, pari al 98,77% delle somme stanziato.

LEGGE 27 LUGLIO 1967, N.635 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONIAutorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil Sur Roya-VentimigliaParte Prima

Con la legge 27/7/67, n. 635 le Ferrovie dello Stato sono state autorizzate a spendere 5 miliardi di lire per la ricostruzione della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese, con stanziamenti ripartiti nei tre esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968.

Con la legge 30/6/71, n.510 è stata autorizzata una ulteriore spesa di 1.700 milioni di lire con ripartizione dei pagamenti tra gli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Con la legge 12/5/75, n. 158 è stato disposto un ulteriore finanziamento di 12 miliardi di lire, con ripartizione degli stanziamenti tra gli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Con la legge 25/1/1979, n. 33 è stato disposto un ulteriore finanziamento di 16.000 milioni di lire, con ripartizione degli stanziamenti tra gli esercizi finanziari 1978 e 1979.

Finalità delle varie leggi è stata ovviamente quella di ripristinare la ferrovia, in gran parte ricadente in territorio francese, per preminenti ragioni di carattere sociale delle popolazioni della Valle del Roya e dell'Alto Cuneense.

Parte seconda

L'avvio dei lavori di ricostruzione della linea ha subito notevoli ritardi in conseguenza della necessità di conseguire preventivi accordi a livello tecnico fra le Ferrovie italiane e francesi ed accordi intergovernativi fra l'Italia e la Francia, soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, il regime fiscale ed il contributo della Francia.

Il ritardo nella conclusione delle trattative, accompagnato dalle progressive svalutazioni del potere di acquisto della moneta, ha comportato il ricorso a successivi provvedimenti legislativi per finanziamenti aggiuntivi ed integrativi.

I lavori di ripristino della sede sono ultimati e la linea è stata aperta al traffico il 6 ottobre 1979.

Le spese consunte al 31/12/91 ammontano a 32,91 miliardi di lire, pari al 94,85% delle somme stanziare.

LEGGE 25 OTTOBRE 1968, N. 1089 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30.8.1968, n. 918 recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.

Parte prima

Con la legge 25/10/68, n. 1089, l'ex Azienda F.S. è stata autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, per opere riguardanti la costruzione di nuovi collegamenti ferroviari, con pagamenti ripartiti tra gli esercizi finanziari dal 1969 al 1973.

Il provvedimento aveva essenzialmente lo scopo di elevare in modo consistente la potenzialità di circolazione sulla Roma-Firenze, ossia nel tratto più lungo ed impegnativo della dorsale fondamentale Milano-Napoli, eliminando una "strozzatura" che condiziona notevolmente la fluidità dei traffici fra i mercati settentrionali nazionali ed esteri e le estreme regioni meridionali del Paese, consentendo nel contempo di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza.

Con la legge 5/8/75, n. 409 è stato concesso un finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze.

Parte seconda

La svalutazione monetaria non ha consentito di portare a termine il provvedimento con i 400 miliardi stanziati con le succitate leggi.

Per completare l'opera, escludendo ovviamente il tratto di sottoattraversamento della città di Firenze, al momento della compilazione del Programma Integrativo delle F.S. fu stimata necessaria una ulteriore occorrenza finanziaria dell'ordine di 315 miliardi (200 miliardi per nuove opere e 115 miliardi per rifinanziamento di opere già programmate), stanziata con legge 12 febbraio 1981, n. 17 in aggiunta ai complessivi 100 miliardi, destinati nel frattempo allo scopo in conto dei finanziamenti accordati con la legge n. 52/1973 (Piano Ponte) e n. 377/1974 (Programma di Interventi Straordinari).

Alla data del 31 dicembre 87 gli appalti erano già stati totalmente affidati.

I lavori relativi alla costruzione della 1^a fase Direttissima Roma-Firenze risultano da tempo ultimati, mentre al 31/12/91 le spese consunte ammontano a 395,38 miliardi di lire pari al 98,85% delle somme stanziare.

Si precisa che la linea è interamente attivata - anche con finanziamenti a carico di altre leggi -, in particolare il tratto Arezzo-Montevarchi è stato attivato con l'orario estivo 1990 mentre l'ultimo tratto in corso, Montevarchi-Figliene è stato attivato con l'orario estivo 1992.

LEGGE 9 MARZO 1973 N. 52

Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete F.S.

Parte prima

Con la legge 9/3/73; n. 52 l'ex Azienda F.S. è stata autorizzata ad eseguire un piano di opere per l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete, per un importo di 400 miliardi di lire, con pagamenti ripartiti tra gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975.

Tale Piano è stato finalizzato all'attuazione di circoscritti, urgenti interventi agli impianti ed ai mezzi di esercizio in attesa dell'approvazione del secondo Programma Economico Nazionale nel quale si sarebbe dovuto inquadrare il più vasto ed organico piano pluriennale delle Ferrovie.

Più in dettaglio lo stanziamento di 400 miliardi autorizzato con la legge n. 52/1973 era destinato:

- a) alla realizzazione di impianti e mezzi di esercizio interessanti i servizi per pendolari ed i servizi merci;
- b) alla costruzione di opere, impianti e mezzi di esercizio per il completamento della seconda fase del Piano Decennale;
- c) alla attuazione di particolari progetti relativi ad impianti specifici del mezzogiorno;
- d) al proseguimento dei lavori di quadruplicamento della Roma-Firenze;
- e) al potenziamento di mezzi di trazione e del parco ed all'ammodernamento degli impianti fissi della rete;
- f) all'ammodernamento ed al miglioramento ambientale dei posti di lavoro;
- g) al potenziamento delle linee di collegamento della rete ferroviaria italiana con le confinanti reti ferroviarie europee nonché delle linee a servizio dei maggiori porti.

Parte seconda

Non è stato possibile raggiungere completamente gli obiettivi previsti dal Piano in conseguenza del diminuito potere di acquisto della moneta, tant'è che buona parte dei provvedimenti originariamente contemplati a carico del Piano in questione si è dovuta successivamente stralciare trovando collocazione nel successivo Programma di Interventi Straordinari di cui alla legge n. 377/1974, mentre col Finanziamento Integrativo (legge 503/78) hanno trovato copertura le revisioni prezzi.

In atto l'attuazione del Programma è completata sia per quanto attiene agli interventi al Parco del materiale rotabile che per quanto concerne il settore degli Impianti fissi.

Le spese consunte al 31/12/91 ammontano a 386,20 miliardi di lire pari al 96,55% delle somme stanziare.

LEGGE 9 AGOSTO 1974, N. 369

Realizzazione di un collegamento ferroviario fra Firenze e l'aeroporto di Pisa.

Parte prima

Con la legge in parola è stato operato uno storno del finanziamento di 8 miliardi già riservato, ai sensi della legge n. 111/1971, alla costruzione dell'aeroporto di Firenze, destinandolo invece alla realizzazione di un efficiente collegamento ferroviario fra la Stazione di Firenze S.M.N. e l'aeroporto di Pisa.

Parte seconda

Nel corso del 1983 è stato completato il collegamento ferroviario della stazione di Pisa C.le con l'aeroporto, dopo l'ottenimento, a seguito di laboriose trattative, del benestare sul progetto da parte dei vari Enti interessati.

Al 31.12.1987 i lavori relativi al suaccennato collegamento risultavano ultimati.

Le spese consunte al 31/12/91 ammontano a 7,52 miliardi di lire pari al 94,00 delle somme stanziaste.

LEGGE 14 AGOSTO 1974, N. 377

Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle F.S.Parte prima

Con la legge 14/8/74, n. 377, l'ex Azienda F.S. è stata autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 2000 miliardi di lire per interventi nel settore degli impianti fissi e del materiale rotabile, con pagamenti ripartiti nei vari esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

Il finanziamento si prefiggeva l'obiettivo di migliorare l'assetto del sistema ferroviario nazionale mediante:

- l'adeguamento delle strutture portanti del sistema ferroviario nazionale alle previsioni di sviluppo del traffico attraverso il potenziamento delle direttrici fondamentali longitudinali e trasversali;
- l'organico ammodernamento dalle linee meridionali ed insulari nonché dei collegamenti con le Isole, per adeguarli alle esigenze e prospettive di sviluppo delle aree interessate;
- la necessaria ristrutturazione delle tratte e dei nodi interessati dai traffici pendolari;
- il rafforzamento delle strutture attinenti al traffico merci, comprese quelle necessarie per i collegamenti con i principali porti;
- l'adeguamento delle strutture interessate dal traffico internazionale;
- il riclassamento delle linee complementari;
- l'ammodernamento del parco del materiale rotabile;
- l'ammodernamento degli impianti per la manutenzione e riparazione del materiale mobile;
- il miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del personale;
- l'adozione delle tecniche più avanzate nei vari settori di attività aziendale ai fini del conseguimento di una maggiore efficienza e produttività.

Parte seconda

Trattandosi di obiettivi assai impegnativi e da conseguire non soltanto mercè i finanziamenti accordati con la legge n. 377/1974, bensì anche con i successivi finanziamenti da accordare per l'attuazione di un organico Piano Poliennale, si ritiene necessario impostare l'utilizzo dello stanziamento di 2000 miliardi secondo un "programma di opere" con stanziamenti correlati in funzione dei singoli interventi previsti.

I noti eventi congiunturali intervenuti immediatamente dopo l'emanazione della legge hanno determinato un drastico ridimensionamento del programma di opere, e quindi degli obiettivi conseguibili.

In atto l'attuazione del programma si può considerare completata e liquidata per quanto attiene agli interventi al Parco del materiale rotabile. Per quanto attiene al settore degli impianti fissi, già al 31 dicembre 1987 le opere risultavano appaltate per la loro totalità.

Le spese consunte al 31/12/91 ammontano a 1913,70 miliardi di lire pari al 95,69% delle somme stanziare.

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976.

Parte prima

Con la legge 546/77, l'ex Azienda autonoma F.S. fu autorizzata ad assumere impegni di spesa per 150 miliardi di lire per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea Ferroviaria Udine-Tarvisio, con pagamenti suddivisi in cinque anni dal 1978 al 1982.

Con la legge 11.11.82, n. 828, furono presi altri provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpita dal terremoto del 1976, assegnando all'ex Azienda F.S. un ulteriore stanziamento di miliardi 300 per il periodo 82/85.

La finalità degli interventi previsti è quella di aumentare la potenzialità della linea per adeguarla ai maggiori volumi di traffico previsti non solo nel settore viaggiatori ma soprattutto in quello merci, al fine di soddisfare la domanda di trasporto di carbone che proviene dall'Austria e da altri paesi del Centro Europa.

Parte seconda

Al 31 dicembre 1991, risultano approvate proposte di spesa per 450 miliardi e spese consunte ammontano a 396,30 miliardi di lire pari al 88,07% delle somme stanziare.

LEGGE 18 AGOSTO 1978, N.503

Finanziamento integrativo di 1.665 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile e degli impianti di sicurezza e segnalamento dell'Azienda F.S., per il completamento delle tre nuove Officine di Grande Riparazione programmate nel Mezzogiorno.

Parte prima

Con la legge in parola l'ex Azienda F.S. fu autorizzata ad assumere impegni fino a 1.665 miliardi, ripartiti fra tre diversi settori di intervento, con pagamenti suddivisi tra gli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Tale finanziamento fu destinato, per legge, al proseguimento dell'azione intrapresa per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, degli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento, nonché per il completamento delle tre nuove Officine di Grande Riparazione del materiale rotabile già programmate a Saline Joniche, San Nicola di Melfi e Nola.

Il finanziamento è sostanzialmente diretto ad ovviare alla crisi congiunturale delle imprese che operano nel settore delle costruzioni di rotabili ferroviari e nel settore delle apparecchiature elettromagnetiche.

Parte seconda

Sono state affidate tutte le commesse per le forniture inerenti al potenziamento del Parco Materiale rotabile ed i lavori per due delle tre Officine G.R. (Saline Joniche e San Nicola di Melfi), mentre l'attuazione del programma concernente gli impianti tecnologici, sia come impegni di spesa assunti contabilmente, sia come appalti affidati che come lavori eseguiti, ha raggiunto la quasi totalità delle somme disponibili.

Le spese consunte al 31/12/91 ammontano al 1637,30 miliardi di lire pari al 98,34% delle somme stanziare.

Si specifica, in particolare, che l'O.G.R. di S. Nicola di Melfi e quella di Saline sono state ultimate e rese operanti.

LEGGE 12 FEBBRAIO 1981, N. 17

Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.

Parte prima

Con la legge in parola, in attesa del nuovo piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, da definirsi nell'ambito della elaborazione del piano generale dei trasporti, l'ex Azienda F.S. è stata autorizzata a dare esecuzione, nel periodo 1980-85, ad un programma integrativo di interventi per l'importo complessivo di 12.450 miliardi di lire, con pagamenti ripartiti negli esercizi finanziari dal 1980 al 1985.

Il finanziamento, suddiviso in una parte concernente Impianti fissi e navi traghetto per 8.950 miliardi, ed una parte riguardante il parco del materiale rotabile per 3.500 miliardi, si prefigge l'obiettivo di migliorare l'assetto del sistema ferroviario nazionale mediante:

- il finanziamento integrativo occorrente per le opere e le forniture già previste nei precedenti programmi di investimenti straordinari ferroviari;
- avvio a soluzione dei più impellenti problemi dell'esercizio ferroviario;
- superamento delle insufficienze strutturali che limitano la integrazione fra le linee meridionali ed insulari e quelle del Centro-Nord;
- creazioni di itinerari alternativi, riqualificazione organica delle trasversali appenniniche e recupero di efficienza sulla rete complementare e secondaria;
- esecuzione di opere necessarie per la tutela delle acque dall'inquinamento in base alle leggi 319/76 e 650/79;
- potenziamento dei collegamenti con i porti e miglioramento delle linee ai valichi di confine onde definire le relazioni dell'intero bacino mediterraneo con il Nord Italia e l'Europa, ed assicurare la razionalizzazione ed integrazione della rete nazionale al sistema ferroviario europeo;
- adeguamento del parco del materiale rotabile e degli impianti fissi, delle stazioni, delle navi traghetto, delle rampe di accesso e dei porti;
- avvio degli interventi più urgenti per la protezione della rete ferroviaria nelle zone soggette a dissesto idrogeologico per quanto di propria competenza e per il miglioramento o la soppressione dei passaggi a livello;
- realizzazione della elettrificazione della rete ferroviaria della Sardegna.

Con la legge finanziaria 1983 del 26.04.1983 n. 130, l'importo complessivo del Programma Integrativo è stato elevato di 6.400 miliardi di lire passando da 12.450 a 18.850 miliardi, di cui 13.550 miliardi per gli impianti fissi e 5.300 miliardi per il materiale rotabile.

Con la legge finanziaria 22.12.1984, n. 887, l'importo complessivo del Programma Integrativo è stato elevato di 15.900 miliardi passando da 18.850 a 34.750 miliardi di cui 28.050 miliardi per gli impianti fissi e 6.700 miliardi per il materiale rotabile.

Le suddette maggiori disponibilità di 6.400 e 15.900 miliardi vengono così ripartite:

- anno 1984	miliardi	950
- anno 1985	miliardi	1.150
- anno 1986	miliardi	4.300
- anno 1987	miliardi	3.000
- anno 1988	miliardi	3.000
- anno 1989 e successivi	miliardi	9.900

Parte seconda

Il programma di utilizzo del finanziamento di 12.450 miliardi è stato approvato con D.M. 1881 del 10 settembre 1981.

Lo svolgimento dei lavori è stato sin dall'inizio condizionato dall'incertezza dei rifinanziamenti accordati con le citate leggi nella prima parte, e quindi, dalla disponibilità globale dei fondi per l'avvio e per prosecuzione delle opere programmate.

Inoltre numerose difficoltà e sensibili ritardi si sono avuti sia in fase di progettazione che di avvio lavori, per gli ostacoli e gli indugi frapposti dagli Enti Locali sul merito delle soluzioni progettuali da adottare, peraltro con notevoli aumenti dei costi delle singole opere.

In alcuni casi permangono tutt'ora disaccordi che impediscono l'avvio di opere anche di notevole importanza, infatti permangono tutt'ora diversità di vedute sulle scelte progettuali di opere di notevole importanza per cui sono in corso trattative allo scopo di definire soluzioni accettabili.

Per il settore materiale rotabile si precisa invece che l'aliquota assegnata di 6.700 miliardi risulta, al 31.12.1990 quasi totalmente utilizzata e la relativa fornitura di mezzi di trazione e materiale viaggiatori e merci immessa in circolazione.

Al 31.12.1991 le spese consunte ammontano a 23.348 miliardi di lire pari al 67.20% delle somme stanziare e risultano appaltati lavori per 28.400 miliardi.

In data 30 aprile 1990 è stato approvato dalle autorità politiche, con D.I. n. 49T, il "Piano di Ristrutturazione per il Risanamento e lo Sviluppo" dell'Ente F.S., il quale ha recepito tutte le più importanti opere previste nel citato D.M. 1881/81 e renderà possibile l'utilizzazione dei residui finanziamenti per il completamento delle opere già avviate.

Nel corso dell'anno 1991, a seguito della definizione del "Contratto di Programma" tra Ente F.S. e Ministero dei Trasporti sono stati approvati con Delibere AS/751, AS/891 ed AS/966, tre programmi di attuazione interventi finalizzati al riclassamento potenziamento ed ammodernamento delle linee per opere e forniture previste dalla legge 17/81 e successive integrazioni per un importo di circa 1567 miliardi.

LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Parte prima

A seguito degli eventi sismici del novembre 1980, fu emanato il Decreto-Legge 26 novembre 1980 n. 776, convertito in Legge 22 dicembre 1980 n. 874.

L'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, chiese nell'aprile del 1981, in base all'art. 15 bis di detta legge, la concessione di un finanziamento a carico del prestito BEI per 85 miliardi di lire per far fronte alla copertura del fabbisogno finanziario relativo ai lavori di prima sistemazione degli impianti ferroviari danneggiati dal sisma.

Di detto prestito furono concessi finanziamenti per 35,6 miliardi nel 1981, 29 miliardi nel 1982 e 20 miliardi nel 1984.

Per far fronte alla seconda fase dei lavori, l'ex azienda F.S. chiese nel 1983 un ulteriore finanziamento BEI di 72 miliardi di lire autorizzato con DM Trasporti n. 655 del 18 marzo 1983 e nel 1986 fu concesso un ulteriore finanziamento di 21 miliardi di lire.

I principali interventi cui la cessata Azienda ha dovuto far fronte, hanno comportato l'esecuzione dei seguenti lavori:

- demolizione di fabbricati pericolanti e ripristino di altri lievemente danneggiati, nonché sistemazione di fabbricati sia di servizio che per alloggi, ricadenti nella città di Napoli;
- consolidamento e rafforzamento di numerosi ponti;
- interventi di ripristino, consolidamento e rafforzamento di alcune gallerie;
- sistemazione di tratti di linea in trincea mediante costruzione di gabbionate o disaggio massi pericolanti;
- ricostruzione di alcuni muri di contenimento gravemente danneggiati;

Inoltre, per far fronte alle impellenti necessità di servizio e per l'alloggiamento provvisorio del personale rimasto senza tetto, di cui è indispensabile la presenza nell'ambito degli impianti in esercizio, furono installati dei prefabbricati previa realizzazione dei relativi sedimi.

Le linee interessate dai citati primi interventi sono:

Avellino-Rocchetta, Avellino-Benevento, Sicignano-Lagonegro,
Napoli-Potenza, Cassino-Napoli, Formia-Napoli, Canello-Torre A.,
Salerno-Mercato S.S., Codola-Nocera, Bivio Canello-Avellino
Grotti-Bivio-Nocera, Foggia-Napoli, Foggia-Potenza,
Potenza-Metaponto, Metaponto-Gioia del Colle.

Parte seconda

Alla data del 31.12.1991 sono stati eseguiti lavori per 100.85 miliardi circa.

Inoltre sono stati effettuati pagamenti per complessivi circa 100.85 miliardi pari al 100% circa delle somme erogate.

Peraltro, a seguito del sisma suindicato, l'ex Azienda FS si attivò immediatamente utilizzando propri fondi per far fronte ai più urgenti interventi volti sia a salvaguardare l'incolumità delle persone sia a riattivare, seppure in via provvisoria, l'esercizio delle linee ferroviarie colpite dal sisma.

Alla data del 31/12/91 i lavori sono da considerarsi in gran parte ultimati o in via di ultimazione.

Spese per il completamento della linea Paola-Cosenza

(Fondo F.I.O. 1982)

Parte prima

Con deliberazione del 12 novembre 1982, il CIPE ha approvato i progetti di investimento da finanziare con le disponibilità del Fondo Investimenti e Occupazione - FIO - previste dalla legge 7 agosto 1982, n. 526, per gli interventi infrastrutturali o sul territorio per l'agricoltura di competenza statale e regionale.

Tra i progetti approvati è risultato incluso quello relativo ai lavori di completamento della linea ferroviaria Paola-Cosenza, lavori che sono stati trasferiti dalla competenza del Ministro dei LL.PP. a quella dell'Azienda FS ai sensi dell'art.22 della legge 12 febbraio 1981 n. 17.

Il finanziamento ammonta a complessivi 151 miliardi e su di esso gravano le somme necessarie per:

- 1) completamento dei lavori e pagamento della Revisione prezzi di n. 4 appalti, trasferiti dal Min. LL.PP. alla competenza delle ferrovie per un importo di £ 62.896.000.000;
- 2) nuovi appalti per un importo totale di £ 60.449.000.000 comprensivi della percentuale di imprevisti e degli accantonamenti per Revisione prezzi, necessari per il completamento delle opere civili e l'esecuzione degli impianti tecnologici;
- 3) fornitura di materiale per un importo di £ 17.678.000.000;
- 4) espropri, trasporti e spese generali per £ 9.977.000.000.

Perfezionati gli adempimenti per il conferimento della somma al Ministero dei Trasporti, sono stati tempestivamente affidati i lavori per il completamento delle opere civili e l'esecuzione degli impianti tecnologici di cui al precedente punto 2).

Parte seconda

Al 31 dicembre 1990 le proposte di spesa approvate già esaurivano l'intero finanziamento di 151 miliardi, mentre i lavori sono stati tutti appaltati.

Inoltre sono stati effettuati pagamenti per complessivi circa 149 miliardi pari al 99% dello stanziamento accordato.

Le due bretelle di collegamento della linea Paola-Cosenza con le linee Battipaglia-Reggio e Sibari-Cosenza sono state completate.

Peraltro si ritiene utile evidenziare un maggior fabbisogno di 8 miliardi per far fronte ad esigenze di liquidazione di lavori nonché revisione prezzi e composizione di vertenze, insorte durante l'esecuzione dei lavori da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.

LEGGE 10 MAGGIO 1983, n. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle
linee ferroviarie dello Stato

Parte prima

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'ex Azienda FS è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché di migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 miliardi di lire.

Il Piano dovrà essere realizzato in due fasi: la prima della durata di tre anni e la seconda di sette; il tutto fermo restando gli interventi di cui all'articolo 1 lettera i) della legge 12 febbraio 1981, n. 17 (Programma Integrativo).

Nel primo triennio il piano doveva tener conto delle prioritarie esigenze dell'esercizio ferroviario ed essere approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma FS.

I manufatti sostitutivi o le deviazioni stradali, di cui all'art. 1 della legge 189, nonché quelli di cui al 1° e 2° comma dell'art. 12 della legge 17/1981, dovranno essere commisurati alle caratteristiche della viabilità esistente e tali da garantire la stessa capacità di traffico.

Nella prima fase (1983-1986) l'ex Azienda FS è stata autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della somma di 480 miliardi di lire, nel limite di 150 miliardi di lire per gli anni 1983 e 1984, di 30 miliardi di lire per l'anno 1985 e di 150 miliardi per l'anno 1986. La rimanente somma di miliardi 1.220 con la legge 22.12.86 n. 910 è stata suddivisa in 150 miliardi per ognuno degli anni 1987, 1988 e 1989 e i restanti 770 miliardi negli anni 1990 e successivi.

Parte seconda

Al 31 dicembre 1991 risultano appaltati lavori per 613,10 miliardi.

Inoltre sono stati effettuati pagamenti per complessivi 327,50 miliardi pari al 26% degli stanziamenti accordati ammontanti a 1230 miliardi di lire.

Nel corso dell'anno 1991 è stato approvato con Delibera A.S.891 un programma di soppressione P.L. sull'intero territorio per un importo di 88 miliardi.

Per quanto concerne la situazione delle soppressioni dei P.L. risulta che dei 12.250 passaggi a livello esistenti alla data di avvio del piano decennale, si è giunti a 9.904 unità al 31.12.1991, di cui 99 soppressi nell'anno 1991; ulteriori 700 unità circa saranno eliminati con il completo utilizzo dei fondi erogati a carico della citata legge 189/1983.

In merito all'andamento dei lavori, il vincolo contenuto nella citata legge 189/83 che impone di commisurare le opere sostitutive alle caratteristiche della viabilità esistente al fine di garantire la medesima capacità di traffico, comporta in genere delle conflittualità con i titolari degli attraversamenti (quasi sempre i Comuni), che chiedono la realizzazione di opere commisurate ai piani di sviluppo della viabilità comunale; ne conseguono trattative lunghe e difficili, nonché laboriose ricerche, da parte dei Comuni stessi, dei maggiori finanziamenti occorrenti.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n. 41

Programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione
tecnologica del materiale rotabile

Parte prima

Con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'Ente FS è stato autorizzato a predisporre un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile, per una spesa complessiva di 3.000 miliardi di lire, ripartiti nel triennio 1987 - 1989 con un limite massimo di spesa di 1.400 miliardi per il 1987 e 800 miliardi per anno nel 1988 e 1989.

Tale programma è sostanzialmente diretto a coprire le occorrenze di materiale rotabile al 1990, secondo la previsione di sviluppo del traffico ipotizzata nel Piano Generale Trasporti (viaggiatori e merci).

Con delibera dell'Ente FS si è fissato in una misura non inferiore al 35% del monte-ore lavorative la quota da destinare alle imprese operanti nel mezzogiorno.

Parte Seconda

Alla data del 31 dicembre 1991 le forniture risultano commissionate per 2749 miliardi di lire.

Inoltre sono stati effettuati pagamenti per complessivi 2317 miliardi pari al 77% degli stanziamenti accordati ammontanti a 3000 miliardi di lire.

Nel corso del 1991 le consegne del materiale rotabile sono proseguite regolarmente; le forniture dei carri e delle carrozze sono pressochè ultimate, mentre quelle delle locomotive e delle elettritrici sono già iniziate e saranno ultimate rispettivamente nel 1° semestre e nel 2° semestre 1992.

L'ultimazione di tutte le consegne è prevista entro il 2° semestre 1992 per le locomotive. Pertanto il programma in oggetto sarà praticamente concluso entro il 1992.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, n° 879
LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910

Attuazione di un programma nazionale per l'Alta Velocità sulla
direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, nonché attuazione
di un programma di adeguamento funzionale nella rete meridionale
e Programmi di ammodernamento nella Regione
Friuli Venezia Giulia

Parte prima

Nel dicembre 1986 la legge 910 (finanziaria 1987) ha "assunto a carico del bilancio di Stato in ragione di 10.000 miliardi di lire l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonché l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare" ed al raddoppio della linea ferroviaria Pontebba-Confine di Stato della linea Udine-Tarvisio.

La copertura finanziaria dell'intero importo veniva sancita dalla suddetta legge con contributo per cassa da parte del Tesoro mediante un piano pluriennale.

Le successive leggi finanziarie hanno modificato il programma originario in correlazione alla carenza di risorse del bilancio dello Stato riducendo e/o azzerando di volta in volta i contributi programmati

Con legge n° 385/90 l'Ente veniva autorizzato a contrarre mutui per i residui 8.900 miliardi del programma d'investimento nel triennio 90-92 al fine di accelerare l'attuazione di tale programma fondamentale per il risanamento e sviluppo del settore ferroviario.

Il programma in oggetto si configura come un progetto innovativo, integrato e multidisciplinare che, negli obiettivi strategici dell'Ente nel medio periodo dovrà permettere una più incisiva presenza del settore ferroviario sul mercato del trasporto viaggiatori e merci.

L'alta velocità è un "sistema" integrato nella attuale rete ferroviaria italiana ed interconnesso con essa destinato a fornire un trasporto di massa, soprattutto in classe economica, con riduzione dei tempi medi di percorrenza ed aumento della qualità ed affidabilità.

Nell'impostazione progettuale la parola "sistema" sta ad indicare la globalità degli aspetti (nuove linee + impianti + servizi + organizzazione + treni) e non già l'unico aspetto della velocità elevata.

A tal fine sono necessari importanti interventi infrastrutturali ed organizzativi che si possono così individuare:

- Costruzione di tre nuove linee con standard europei (250 - 300 Km/h) tra Napoli e Roma, tra Firenze e Bologna, tra Bologna e Milano; tra Battipaglia e Napoli si utilizzerà la costruenda linea a monte del Vesuvio, opportunamente adeguata, e tra Roma e Firenze la linea "Direttissima", già con caratteristiche di alta velocità.
- Costruzione di una flotta di treni con elevati standard quantitativi ed adeguate caratteristiche.
- Interventi infrastrutturali per l'inserimento delle nuove linee nei nodi interessati.
- Sviluppo di sistemi innovativi per la gestione della circolazione treni e per la manutenzione del sistema.
- Attuazione di strategie di marketing mirate al nuovo prodotto-servizio offerto.

La reale portata del sistema consiste nella sua impostazione di "rete" e nella scelta strategica di potenziare l'asse centrale restituendogli adeguata capacità di trasporto.

Ciò permette la velocizzazione diffusa sulla rete fondamentale mediante la redistribuzione del traffico tra le nuove linee AV e le linee esistenti interconnesse e costituisce un punto di congruenza dei numerosi interventi di potenziamento infrastrutturali previsti dai programmi in corso di esecuzione.

L'aumento della potenzialità dovuto alle nuove infrastrutture permette lo spostamento del traffico viaggiatori a medio-lunga distanza sulle nuove linee AV, liberando potenzialità residue di notevolissima importanza per lo sviluppo dei servizi merci e viaggiatori locali e interregionali.

Parte seconda

Alla data del 31 dicembre 1991 sono stati appaltati lavori per 1253 miliardi.

Alla stessa data sono stati effettuati pagamenti per complessivi 921 miliardi.

Per quanto riguarda le nuove linee ad alta velocità il Contratto di programma stipulato tra Ministro dei Trasporti e l'Ente F.S. nel gennaio del '90 prevede l'obbiettivo strategico di dotare il Paese di una rete di collegamenti ad Alta Velocità dando priorità alla linea Milano-Napoli, e Torino-Venezia

La linea Milano-Napoli, che rappresenta solo il 4,8 della rete ferroviaria nazionale, assorbe da sola il 19% dell'intero traffico passeggeri.

La linea Torino-Venezia è ubicata in un bacino di utenza che movimentata circa il 65% dell'intero volume di trasporto in Italia ed inoltre l'asse Torino Venezia rappresenta, all'interno del sistema europeo, il collegamento ideale tra occidente e oriente complessivamente la grande "T" attraversa otto aggregazioni urbane in cui si concentra oltre il 30% della popolazione del paese.

Il finanziamento del Sistema Alta Velocità sarà effettuato ricorrendo al capitale privato per circa il 60%, mentre lo Stato provvederà al restante 40%, nonchè sopporterà gli oneri per interessi durante la costruzione ed il periodo di avviamento.

Per consentire il rapido avvio del sistema Alta Velocità, considerato il grave ritardo accumulato dal Paese, è stato necessario emanare un'apposita Legge (98/1991) con la quale le Ferrovie Italiane sono state autorizzate a partecipare ad attività imprenditoriali tramite Società aventi per fine la progettazione e la costruzione del sistema Alta Velocità, con fondi rinvenienti dal mercato e dall'Ente F.S. e che saranno recuperati attraverso lo sfruttamento economico delle linee.

Alla originale impostazione finanziaria del Progetto Alta Velocità ha fatto seguito l'innovativo rapporto contrattuale con i costruttori del sistema, mediante l'utilizzo di una figura giuridica e con una struttura contrattuale denominata "Turn KEY Job". Sono stati così notevolmente accorciati i tempi pre-contrattuali, saranno fissati i costi a forfait e non a misura, saranno determinati i tempi di consegna delle opere con un contestuale sistema di premi e penalità.

Il presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica, nonchè il controllo e l'alta sorveglianza della fase esecutiva sono stati affidati alla Società "ITALFERR-SISTAV S.p.A."

L'esercizio tecnico del sistema sarà riservato in via esclusiva alle Ferrovie dello Stato, la costituenda TAV-CO S.p.A. curerà la commercializzazione dei servizi dell'Alta Velocità.

Definito l'iter normativo e legislativo, il 19 luglio 1991 fu costituita la TAV S.p.A. il cui capitale sociale, pari a 100 miliardi di lire, è stato sottoscritto per circa il 60% da soggetti di diritto privato italiani ed esteri ed il 7 agosto 1991 L'Ente Ferrovie dello Stato ha attribuito alla spesa TAV la concessione per la progettazione, la costruzione e lo sfruttamento economico delle linee ad Alta Velocità Milano-Napoli e Torino-Venezia, nonché la concessione per la progettazione esecutiva e la costruzione per l'adeguamento dei nodi e della tratta Firenze-Roma.

Ultimata la Fase pre-contrattuale ed ottenuti i pareri dei vari organi interessati, il 24 settembre 1991 è stata stipulata la Convenzione tra l'Ente Ferrovie dello Stato e la TAV; nella stessa data è stato firmato il Contratto con l'ITALFERR-SISTAV, mentre il 15 ottobre 1991 sono stati stipulati i contratti con FIAT, IRI, ed ENI in qualità di General Contractors per la realizzazione delle sei tratte sulle linee Milano-Napoli e Torino-Venezia.

Le progettazioni di massima di tutte le linee e per l'adeguamento dei nodi all'Alta velocità saranno disponibili ed approvate dall'Ente F.S. entro il primo semestre 1992.

Entro lo stesso termine la TAV disporrà anche della Progettazione Esecutiva della linea Milano-Napoli contestualmente al parere del Ministero dell'Ambiente relativo alla valutazione di Impatto Ambientale.

Contemporaneamente è stata definita la flotta di treni con elevati standards quantitativi per le linee ad alta velocità. Una prima trince di 30 elettrotreni verrà commissionata entro i primi mesi del 1992.

DECRETO INTERMINISTERIALE 5 marzo 1987, n. 48/T BIS**Attuazione di un programma poliennale di investimenti****Parte prima**

Il MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTRO DEL TESORO ha approvato un programma poliennale di investimenti dell'Ente FS valutato complessivamente in lire 41 mila miliardi.

L'Ente FS può realizzare gli investimenti previsti nel programma, nei limiti delle risorse che sarà possibile individuare, con cadenza triennale, nel quadro delle complessive compatibilità del bilancio dello Stato in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, lettera c) della legge 17 maggio 1985, n. 210.

In aggiunta a dette risorse l'Ente può destinare alle medesime finalità il ricavato dei appositi mutui da contrarre dall'Ente stesso compatibilmente con le possibilità di copertura dei relativi oneri di ammortamento, per capitale e interessi, derivanti dal minor disavanzo realizzato in ciascun anno rispetto alla misura del disavanzo per l'anno 1987.

Parte seconda

Con legge n. 67/1988 (finanziaria 1988) è stato accordato all'Ente FS un finanziamento di 3.000 miliardi per l'attuazione di un Programma Poliennale d'Investimenti.

Con Delibera n. 471 del 20/10/88 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente FS ha approvato il programma di utilizzo del suddetto stanziamento.

In tale programma furono previste anche opere contemplate nel Programma Pluriennale approvato con D.I. 48/T bis 5/3/87.

In particolare le suddette opere sono:

- Raddoppio tratto S.Filippo del Mela ed Patti della linea Palermo Messina;
- Linea Verona-Bologna: completamento opere della sede stradale tra Nogara-Verona Cà Di David;
- Linea Verona-Brennero: Costruzione di 2 varianti in galleria;
- Linea a Monte del Vesuvio: completamento funzionale della tratta Bivio Sarno-Casoria;

- Linea Firenze-Prato: completamento funzionale tratto S.M.N.-Castello compreso il P.R.F. di Firenze R. con nuovo A.C.E.I. ed opere di raccordo;
- Linea DD.ma Roma-Firenze: lavori per la costruzione della sede, degli impianti d'armamento e di attrezzaggio tecnologico del tratto Arezzo Sud-Figline Valdarno nonché per l'Impianto di blocco automatico tra Chiusi e Firenze S.M.N. e per il rinnovo dell'impianto di sicurezza e segnalamento della stazione di Arezzo;
- Scalo di Marcianise: realizzazione del nuovo scalo (1^a fase);
- Linea Bologna-Lecce: Raddoppio tratto S. Vito Lanciano-Casalbordino;
- Linea Firenze-Empoli: quadruplicamento della sede a d. b.;
- Cervignano: realizzazione del nuovo scalo;
- Bologna S. Donato: Potenziamento dello scalo;
- completamento del collegamento tratto Roma S. Pietro-Maccarese.

Con leggi n. 541/88 e n.407/89 (rispettivamente finanziaria 1989 e finanziaria 1990) sono stati accordati ulteriori finanziamenti per 6.000 miliardi di lire, da destinare ugualmente all'attuazione del programma Poliennale di investimenti.

Alla data del 31 dicembre 1991 risultano appaltati lavori per 6.298,10 miliardi ed eseguite opere per 1.683,70 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione degli investimenti si osserva che sulla base di quanto dispone la legge n. 67/88 ed i successivi D.L. 25.03.89 N. 109, reiterato con D.L. 29.05.09 N. 195 è stato elaborato in seno all'Ente FS un "Piano di ristrutturazione per il Risanamento e lo Sviluppo" articolato secondo criteri di redditività degli investimenti e successivamente ricalibrato a seguito delle linee di indirizzo indicate dall'Autorità politica.

Tale Piano riconsidera tutti gli interventi precedentemente previsti nei vigenti Piani di investimento, ivi compresi i provvedimenti inseriti nel Programma Poliennale di Investimenti approvato con Decreto n. 48 T bis del 05.03.87, ed è stato approvato in data 30.4.1990 con DI n. 48 T.

A seguito di tale approvazione è stata avviata un'attività pianificatoria e valutativa allo scopo di individuare, nel rispetto degli obblighi di efficienza ed economicità dell'Ente FS, gli investimenti più urgenti e necessari al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- A - Integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocità ed ai valichi.
- B - Ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale ed insulare.
- C - Adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalità di passeggeri e merci.
- D - Rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali, soprattutto al fine di velocizzare il traffico sull'attuale rete.
- E - Recupero della rete di interesse locale.
- F - Manutenzione e ammodernamento tecnologico del parco rotabile.

Contemporaneamente gli interventi sono stati raggruppati nelle seguenti tre categorie in base alla loro redditività:

- Alta velocità
- Interventi con oneri a carico dello Stato per i soli costi di investimento
- Interventi con oneri a carico dello Stato per i costi di investimento e di esercizio - fasi funzionali -

Nelle more di elaborazione ed approvazione del suddetto Piano di Risanamento, sono stati proseguiti tutti i lavori in corso, nell'ambito delle disponibilità contrattuali approvate per ciascun intervento.

In data 23.01.1991 è stato sottoscritto un "Contratto di Programma" tra Ente FS e Ministro dei Trasporti nell'intento di dotare le FS di un adeguato strumento operativo nell'ottica più generale del riequilibrio del sistema dei trasporti. Tale contratto prevede, nell'arco temporale 1991-1992, affidamenti di nuove opere, impianti e mezzi per 32.000 miliardi e contabilizzazioni di lavori per 20.000 miliardi.

Nel quadro degli interventi previsti dal P.R.R.S. di cui al D.I. 48T ed in conformità al Contratto di Programma, sono stati approvati una serie di programmi di interventi così suddivisi:

- 1) Con delibera AS 630 del 30/08/1990 è stato approvato il programma relativo ad una prima fase di interventi finalizzati al conseguimento di economie di personale per una spesa di lire 530,926 miliardi nonché un programma relativo ad una prima fase di interventi per la revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico di interesse locale per una spesa complessiva di lire 204,88 miliardi.
- 2) Con delibera As 751 del 18/01/1991 è stato approvato un secondo gruppo organico di interventi per un importo complessivo di 903,6019 miliardi.
- 3) Con Delibera As 891 del 14/06/1992 è stato approvato un terzo gruppo organico di interventi per un importo complessivo di lire 7063 miliardi.
- 4) Con delibere As 966 del 31/07/1991 è stato approvato un gruppo di interventi da eseguirsi in concessione di prestazione integrate per un importo complessivo di lire 1664,250 miliardi.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
E AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni

Legge	10 febbraio	1982	n. 39 e succ. integr.
Legge	22 dicembre	1984	n. 887
Legge	11 febbraio	1991	n. 43

Azienda di Stato per i Servizi Telefonici

Legge	7 giugno	1975	n. 227
Legge	14 maggio	1981	n. 220
Legge	10 febbraio	1982	n. 39
Legge	28 febbraio	1986	n. 41

Relazione sull'attuazione delle leggi pluriennali di spesa per l'anno 1992 con proiezioni per l'anno 1993 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
(Legge 227/1975 - Legge 39/1982 - Legge 220/1981 - Legge 41/1986)

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in attuazione del programma di sviluppo dei propri servizi per il triennio 1992-1994, ha proseguito a dare esecuzione alle leggi pluriennali di spesa per il riassetto della rete telefonica.

Mentre per le prime tre leggi di che trattasi non vi sono disponibilità sulla competenza del corrente anno 1992 per cui verrà dato cenno più avanti, si tratterà qui di seguito della legge 41/86 il cui stanziamento - per il 1992 - è di 500 miliardi.

Il movimento finanziario per l'anno 1992 (alla data del 30.6.91) è stato di circa 67 miliardi.

Peraltro a carico dello stanziamento di competenza 1992 erano stati assunti nel 1991, a seguito di autorizzazione inserita nella legge di bilancio 1991, 315 miliardi, per cui gli impegni complessivi ammontano a 382 miliardi.

Entro il 31.12.92 era previsto l'impegno degli ulteriori 118 miliardi: l'ammontare complessivo di tale tipo di investimenti doveva - di conseguenza - raggiungere i 500 miliardi.

Tale previsione è, però, subordinata alla eventuale "deroga" della "sospensiva di cui all'art. 4 del DL 11 Luglio 1992, n. 333 (comma 3 del citato art. 4).

L'ammontare dei pagamenti, è risultato, al 30.6.92 di circa 358 miliardi: entro il 31.12.92 si prevede che raggiungerà complessivamente i 650 miliardi.

Anche tale previsione è però subordinata alla eventuale "deroga" della "sospensiva" di cui all'art. 4 del DL 11 luglio 1992, n. 333 (comma 3 del citato art. 4).

Interventi di carattere straordinario sono stati caratterizzati da:

- ampliamento ed adeguamento della Rete telefonica nazionale mediante posa di cavi in fibra ottica, fornitura in opera di multiplatori e di sistemi di linea e numerizzazione della rete in ponti radio;
- costituzione di un nodo per commutazione di traffico ISDN presso il Centro di Napoli;
- sistema automatico di misura per circuiti analogici;
- completamento centro di Telecomunicazioni di Cagliari.

Entro il 31.12.92 é previsto - come precisato - l'impegno di altri 118 miliardi.

Tali opere sono finalizzate a completare il piano complessivo di interventi sulla RTN; a tale scopo il cap. 550 dello stato di previsione della spesa dell'ASST é stato dotato per il 1993 - per ulteriori straordinari - di 200 miliardi di lire.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, n° 220

Con la legge 11.12.1952 n° 2529, successivamente prorogata, con opportune modificazioni ed integrazioni, fino alla legge 14.5.1981 n° 220 è stata avviata l'istituzione del servizio telefonico pubblico nelle Frazioni di Comuni, nei rifugi montani e nei nuclei abitati, con spesa a totale carico dello Stato.

In applicazione dei suddetti provvedimenti sono stati completamente realizzati n. 23 lotti, con 17.653 impianti già collegati.

E' in corso di realizzazione il 24° lotto i cui lavori sono a tutt'oggi eseguiti al 90%.

Quanto sopra per dotare di posto telefonico pubblico altrettante località, la maggior parte delle quali, dislocate in zone isolate di campagna ed a quote medio alte sul livello del mare.

LEGGE 7 GIUGNO 1975, n° 227 e
LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, n° 39

La legge 7.6.1975, n° 227 ha consentito la utilizzazione dei 220 miliardi di lire previsti di cui 200 miliardi per forniture, lavori ed opere destinate al miglioramento della rete telefonica e 20 miliardi di lire per la costruzione di alloggi da destinare in locazione semplice al personale telefonico.

Le forniture, i lavori e le opere in questione sono stati tutti realizzati.

La legge 10.2.1982, n° 39 ha autorizzato l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari per un importo di 400 miliardi, di cui 300 per il riassetto della rete e 100 per l'acquisto e costruzione di alloggi per il personale (i primi sono stati tutti utilizzati).

Per quanto riguarda la costruzione di alloggi per il personale in servizio previsti nel periodo 1982-1987, il programma ha subito i necessari adattamenti anno per anno in considerazione delle continue difficoltà per il reperimento delle aree nelle varie sedi.

A modifica degli iniziali stanziamenti previsti nell'esennio di attuazione è intervenuta la modulazione introdotta nella legge finanziaria 1984 secondo il seguente prospetto:

1982	5 miliardi
1983	20 "
1984	30 "
1985	20 "
1986	20 "
1987	30 "

per un totale di 125 miliardi

Tale variazione di stanziamenti non ha comunque comportato modifiche al piano di costruzione, stante la disponibilità finanziaria dei primi due anni non impegnata per la difficoltà di reperimento di aree.

Dall'esecuzione dei lavori per la realizzazione dei nuovi 1150 alloggi di servizio previsti dal piano conseguono indubbi benefici effetti sul piano occupazionale e, di conseguenza, economici su tutte le zone interessate alle opere stesse.

Inoltre, la realizzazione del congruo numero di alloggi di servizio previsti in aggiunta ai 261 realizzati con il finanziamento della legge 7

giugno 1975, n. 227 e già assegnati ai dipendenti dell'ASST, comporta di certo vantaggi sul piano sociale con riflessi positivi sull'andamento del servizio.

Per i maggiori oneri occorrenti per la realizzazione degli insediamenti di cui sopra, la legge 41/86 ha autorizzato maggiori spese per 25 miliardi per l'anno 1987 (5+25=30) e per 40 miliardi per l'anno 1988 (importo complessivo 165 miliardi).

Si allegano due prospetti: il primo relativo all'iniziale programma di costruzione, il secondo concernente gli insediamenti abitativi realizzati e ordinati al 30.6.1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA COSTRUZIONE ALLOGGI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
 DA FINANZIARE CON LA LEGGE 10.2.1982, n.39
 (miliardi di lire a prezzi 1982)

	Numero Alloggi	1982	1983	1984	1985	1986	1987
					..		
					..		
ANCONA	28	2,4	-	-	-	-	-
BARI	42	-	-	3,7	-	-	-
BOLOGNA	35	-	-	-	-	-	3,0
CAGLIARI	32	-	-	-	-	2,7	-
CATANIA	30	-	-	-	2,6	-	-
CATANZARO	44	-	3,8	-	-	-	-
FIRENZE	28	-	-	-	-	2,4	-
GENOVA	42	-	3,7	-	-	-	-
MESSINA	30	-	-	-	2,6	-	-
MILANO	28	-	-	-	-	2,4	-
NAPOLI	100	-	-	-	8,7	-	-
NAPOLI	97	-	-	-	-	8,4	-
PADOVA	24	-	2,1	-	-	-	-
PALERMO	30	-	2,6	-	-	-	-
PERUGIA	14	-	-	-	1,2	-	-
PESCARA	30	2,6	-	-	-	-	-
PISA	24	-	2,1	-	-	-	-
POTENZA	32	-	-	-	2,8	-	-
ROMA	180	-	15,7	-	-	-	-
ROMA	182	-	-	15,8	-	-	-
TORINO	28	-	-	-	-	-	2,4
TRIESTE	14	-	-	-	1,2	-	-
VENEZIA	42	-	-	-	-	-	3,6
VERONA	14	-	-	-	1,2	-	-
TOTALE	1.150	5,0	30,0	19,5	20,3	15,9	9,0

La presente tabella si riferisce all'iniziale programma di costruzione e alla relativa ripartizione annuale di spesa.

Il programma potrà subire variazioni in funzione dell'ammontare annuale degli stanziamenti che verranno autorizzati con le leggi finanziarie e del reperimento delle aree.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI DALLA
 LEGGE 10.02.1982. N.39 - 27 DICEMBRE 1983 N.730 - 28 FEBBRAIO 1985, N.41
 22 DICEMBRE 1985, N.910-11 MARZO 1988, N.67-LEGGE 11 FEBBRAIO 1991 N.43
 (miliardi di lire)

SETTORI	Disponibilità maturata (L. 39/82) (L. 43/91)	IMPEGNI ASSUNTI													
		31.12.82	31.12.83	31.12.84	31.12.85	31.12.86	31.12.87	31.12.88	31.12.89	31.12.90	31.12.91	30.06.92	TOTALE		
-Meccanizzazione corr. e pacchi (519)	652+ (260)	37,4	39,2	71,0	76,0	49,0	45,0	117,4	199,4	6,9	10,7	6,9	658,9		
-Automazione servizi ammv. contabili (520)	218+ (150)	---	16,8	31,2	26,2	29,8	16,9	61,0	32,1	1,0	0,2	1,9	219,9		
-Rete telex (521)	380	47,8	54,9	59,5	20,3	50,5	23,9	19,0	15,9	0,1	5,0	---	296,9		
-Centri radio (522)	55	---	---	0,1	19,5	5,0	10,3	1,6	9,4	6,9	1,7	---	54,5		
Edif.															
-Meccanizzazione corr. e pacchi (523)	996+ (190)	27,5	101,9	131,2	66,1	79,3	242,1	257,1	17,1	40,0	36,7	18,3	999,3		
-Uff. di sett. (524)	460	---	---	136,1	29,5	52,1	104,2	33,3	4,6	60,1	8,2	7,4	435,5		
-Uff. postali (526)	1354+ (100)	---	119,2	130,9	273,1	230,5	216,7	279,4	97,7	5,5	0,2	30,9	1.384,1		
-Edil. abitat. (525)	710	---	62,1	165,5	114,6	87,1	126,2	53,4	20,1	11,3	31,8	16,9	689,0		
-Trasporti (527)	196+ (25)	19,1	11,1	10,5	8,1	46,3	43,8	29,8	3,3	9,5	11,5	---	193,0		
-Att. scient. (528)	75+ (10)	0,3	4,4	3,1	10,4	8,9	7,4	17,5	13,4	3,2	6,4	1,9	76,9		
-Risanamento uffici postali (530)	150+ (40)	---	---	---	---	2,6	9,0	16,1	30,3	43,9	3,1	2,1	107,0		
-Completamento rete posta elettr. (532)	(20)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	---	10		
-Sviluppo servizi di Telematica pubblica (533)	(20)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
-Automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale (534)	(180)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	180	180		
-Ricondizionamento funzionale patrimonio edilizio (535)	(110)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	6.351	124,1	411,6	739,1	643,8	641,1	845,5	865,6	443,3	189,1	123,5	266,3	5.305,0		

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

Con la legge 22 dicembre 1984, N. 887 titolo V, art. 8 l'Amministrazione p.t. è stata autorizzata a disporre di anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, sui fondi dei conti correnti postali, per l'importo complessivo di 5.000 miliardi di lire nel periodo 1985 - 1994, per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Stato di attuazione:

Stanziamento: 5.000 miliardi di lire

Disponibilità maturate: anno 1985	£. 200	miliardi
" 1986	" 200	"
" 1987	" 200	"
" 1988	" 200	"
" 1989	" 200	"
" 1990	" 200	"
" 1991	" 200	"
" 1992	" 200	"

TOTALE	£.1.600	miliardi
--------	---------	----------

Impegni al 31.12.1985:	£. -	miliardi
" " 31.12.1986:	" 98,7	"
" " 31.12.1987:	" 169,9	"
" " 31.12.1988:	" 125,6	"
" " 31.12.1989:	" 133,5	"
" " 31.12.1990:	" 88,7	"
" " 31.12.1991:	" 213,2	"
" " 30. 6.1992:	" 7,1	"

TOTALE

£.836,7	miliardi
---------	----------

Nel 1° semestre 1991 sono stati acquistati sistemi di antenne ed apparati radiotrasmittenti per le stazioni radiocostiere p.t..

Si è provveduto alla sostituzione delle unità a disco e memoria nella centrale elettronica di Bari e sono state fornite n. 5.000 telestampanti elettroniche.

Si è provveduto alla fornitura del progetto relativo al potenziamento e sviluppo dei servizi telegrafici e telematico.

Fornitura ed opere richieste per la realizzazione della Centrale Elettronica di Roma Inviolatella.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI INTERVENTI STRAORDINARI AL 30 GIUGNO 1992

LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, n. 39 - 27 DICEMBRE 1983, n. 730 -
22 DICEMBRE 1984, n. 887 - 28 FEBBRAIO 1986, n. 41 -
22 DICEMBRE 1986, n. 910 - 11 MARZO 1988, n. 67 -

1) LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, n. 39 e successivi rifinanziamenti

Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.

Con la legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per un importo complessivo di 2.750 miliardi di lire da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.

Successivamente, l'Amministrazione stessa, avvalendosi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 39, ha provveduto ad una valutazione delle ulteriori necessità finanziarie per il completamento dei programmi. Da questa valutazione è scaturita una maggiore occorrenza di 781 miliardi per cui l'importo complessivo è stato elevato, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, a 3.531 miliardi di lire.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con la legge finanziaria per l'esercizio 1986 (28 febbraio 1986, n. 41) questo importo è stato ulteriormente elevato di 988 miliardi di lire, portando lo stanziamento complessivo a 4.519 miliardi di lire.

La legge finanziaria 1987 (22 dicembre 1986, n. 910) ha ulteriormente elevato l'ammontare complessivo, sempre ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 39/82, di 670 miliardi di lire.

Con la legge finanziaria 1988 (11 marzo 1988, n. 67), lo stanziamento è stato incrementato di 57 miliardi di lire per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica (L. 7 miliardi) e per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro (L. 50 miliardi).

Il finanziamento complessivo fornito dalla legge 39/82 è pertanto di L. 5.246 miliardi.

Gli stanziamenti per i singoli settori di intervento sono i seguenti:

- lire 652 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
- lire 218 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo - contabili nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
- lire 380 miliardi per il completamento e la integrazione della rete telex e trasmissione dati;
- lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- lire 996 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze, dei pacchi e per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
- lire 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
- lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- lire 1.354 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sedi di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
- lire 196 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta nonché delle relative infrastrutture;
- lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo della attività scientifica;
- lire 150 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

LEGGE 11.2.91, N.° 43

Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica.

Con la legge 11 febbraio 1991, n.° 43 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzati al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonché al potenziamento dei servizi di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

L'importo complessivo degli interventi è di lire 1.105 miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

Lo stanziamento complessivo, già autorizzato dalla legge 24 dicembre 1988, n.° 541 (legge finanziaria 1989) è destinato ai seguenti settori di intervento:

- a) al potenziamento del sistema informativo di gestione aziendale e dei servizi di bancoposta anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi, per L. 150 miliardi, di cui L. 70 miliardi per l'anno 1990;
- b) al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali, per L. 20 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;
- c) allo sviluppo dei servizi di telematica, per L. 20 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;
- d) alla ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento e il completamento degli impianti di meccanizzazione, per L. 260 miliardi, di cui L. 120 miliardi per l'anno 1990;
- e) alla automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi, per L. 180 miliardi, di cui L. 80 miliardi per l'anno 1990;
- f) alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento, ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, per L. 190 miliardi, di cui L. 90 miliardi per l'anno 1990;
- g) alla costruzione o ristrutturazione di sedi di Uffici Principali, Locali e delle Direzioni Provinciali nelle località ove tale esigenza risulti accertata anche in funzione del potenziamento dei servizi di istituto, per L. 100 miliardi, di cui L. 40 miliardi per l'anno 1990;

- h) al ricondizionamento funzionale del patrimonio edilizio per assicurare, nel tempo, la continuità dei servizi ed il mantenimento degli standards qualitativi degli ambienti di lavoro e degli spazi riservati agli utenti, per L. 110 miliardi, di cui L. 50 miliardi per l'anno 1990;
- l) all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada, nonché delle relative infrastrutture, per L. 25 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;
- l) al potenziamento ed allo sviluppo dell'attività scientifica, per L. 10 miliardi, di cui L. 5 miliardi per l'anno 1990;
- m) al risanamento delle sedi e degli impianti degli uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, per L. 40 miliardi, di cui L. 20 miliardi per l'anno 1990.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stato di attuazione:

- a) Impianti di meccanizzazione della rete delle corrispondenze e dei pacchi(cap 519)

L.39

Disponibilità maturate:	anno 1982	£. 60	miliardi
	" 1983	" 45	"
	" 1984	" 60	"
	" 1985	" 60	"
	" 1986	" 50	"
	" 1987	" 45	"
	" 1988	" 115	"
	" 1989	" 217	"

 £. 652 miliardi

L.43

Disponibilità maturate:	anno 1990	£. 120	miliardi
	anno 1991	£. 140	miliardi

 TOTALE £. 260 miliardi

Impegni al 31.12.1982:	£. 37,4	miliardi
" " 31.12.1983:	" 39,2	"
" " 31.12.1984:	" 71,0	"
" " 31.12.1985:	" 76,0	"
" " 31.12.1986:	" 49,0	"
" " 31.12.1987:	" 45,0	"
" " 31.12.1988:	" 117,4	"
" " 31.12.1989:	" 199,4	"
" " 31.12.1990	" 6,9	"
" " 31.12.1991	" 10,7	"
" " 30. 6.1992	" 6,9	"

TOTALE

 658,9 miliardi

I finanziamenti della legge sono stati utilizzati per il completamento degli impianti meccanizzati per le corrispondenze di Napoli Ferrovia, Roma III, Milano Roserio, Bologna, Napoli, Pescara, Roma Fiumicino, Venezia, Bari e Torino Reiss Romoli e per i centri operativi di Modena e Ravenna e l'impianto pacchi di Napoli.

Dopo la realizzazione della rete di preesercizio di Posta Elettronica è in corso di completamento la I^a e II^a fase della rete stessa.

Nell'anno 1990 sono continuati i lavori per il completamento dei centri corrispondenze di Torino Via Nizza, Brescia, Palermo, Verona, Padova, Genova Brignole, Firenze, Bolzano, Messina, Salerno, e dei centri pacchi di Milano Scalo Farini, Firenze, Ancona ed il centro operativo di Cuneo e sono iniziati i lavori per il centro operativo di Trieste.

b) Automazione dei servizi amministrativo - contabili e dei servizi di bancoposta (cap520).

L. 39/82

Disponibilità maturate:	anno 1982	£. 10,0	miliardi
	" 1983	" 20,0	"
	" 1984	" 20,0	"
	" 1985	" 26,5	"
	" 1986	" 31,5	"
	" 1987	" 15,0	"
	" 1988	" 61,0	"
	" 1989	" 34,0	"

TOTALE	£. 218,0 miliardi
--------	-------------------

L. 43/91

Disponibilità maturata	anno 1990	£. 70 miliardi
	" 1991	£. 80 miliardi
TOTALE		£. 150 miliardi

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Impegni	al 31.12.1982:	£.	-	miliardi
"	" 31.12.1983:	"	18,8	"
"	" 31.12.1984:	"	31,2	"
"	" 31.12.1985:	"	26,2	"
"	" 31.12.1986:	"	29,8	"
"	" 31.12.1987:	"	16,9	"
"	" 31.12.1988:	"	61,0	"
"	" 31.12.1989:	"	32,1	"
"	" 31.12.1990:	"	1,8	"
"	" 31.12.1991:	"	0,2	"
"	" 30. 6.1992:	"	1,9	"

 TOTALE £. 219,9 miliardi

c) Rete telex e trasmissione dati (cap 521)

Disponibilità maturate:	anno 1982	£.	50	miliardi
	" 1983	"	53	"
	" 1984	"	71	"
	" 1985	"	56	"
	" 1986	"	41	"
	" 1987	"	20	"
	" 1988	"	49	"
	" 1989	"	40	"
	" 1990	"	-	"
TOTALE		£.	380	miliardi

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Impegni al 31.12.1982:	£. 47,8 miliardi
" " 31.12.1983:	" 54,9 "
" " 31.12.1984:	" 59,5 "
" " 31.12.1985:	" 20,3 "
" " 31.12.1986:	" 50,5 "
" " 31.12.1987:	" 23,9 "
" " 31.12.1988:	" 19,0 "
" " 31.12.1989:	" 15,9 "
" " 31.12.1990:	" 0,1 "
" " 31.12.1991:	" 5,0 "
" " 30. 6.1992:	" - "
TOTALE	£. 296,9 miliardi

Sono in attività le Centrali di Milano II, Brescia, Parma, Verona, Catania, Venezia, e Pescara, mentre sono in fase di installazione le Centrali di Bolzano, Bologna, Cagliari e Milano

III.

Per gli impianti telex sono state ordinate le Centrali di Perugia, Como, Catanzaro e Pisa.

Per gli impianti di teletex sono in attività quelli di Milano, Torino, Roma, Bari, Catania, Palermo, Firenze e Bologna, sono stati installati gli impianti di Genova e Napoli e sono stati ordinati quelli di Milano, Verona e Venezia. Per gli impianti a commutazione di pacchetto sono in attività le Centrali di Firenze, Milano-Torino (modem), Roma, Milano, Torino, Napoli, Venezia, Genova e Bologna.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d)	Centri radio p.t. (cap 522)		
	Disponibilità maturate: anno 1982	£.	5 miliardi
	" 1983		9 "
	" 1984		8 "
	" 1985		10 "
	" 1986		9 "
	" 1987		5 "
	" 1988		4 "
	" 1989		5 "
			<hr/>
	TOTALE	£.	55 miliardi
	Impegni al 31.12.1982:	£.	- miliardi
	" " 31.12.1983:	"	- "
	" " 31.12.1984:	"	0,1 "
	" " 31.12.1985:	"	19,5 "
	" " 31.12.1986:	"	5,0 "
	" " 31.12.1987:	"	10,3 "
	" " 31.12.1988:	"	1,6 "
	" " 31.12.1989:	"	9,4 "
	" " 31.12.1990:	"	6,9 "
	" " 31.12.1991:	"	1,7 "
	" " 30. 6.1992:	"	- "
			<hr/>
	TOTALE	£.	54,5 miliardi

Sono stati acquistati materiali per l'automazione della gestione del traffico radiomarittimo, sistemi di antenna ed apparati radiotrasmettenti e parti di ricambio per sistemi operativi radiotelefonici CM 8500 per le stazioni radiocostiere p.t. e sistemi di alimentazione elettrica per la stazione radiocostiera di Bari.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e) Edifici per gli impianti di meccanizzazione e per i servizi operativi (cap 523)

L. 39/82

Disponibilità maturate:	anno 1982	£.	90,0	miliardi
	" 1983	"	85,0	"
	" 1984	"	90,0	"
	" 1985	"	129,5	"
	" 1986	"	73,5	"
	" 1987	"	188,0	"
	" 1988	"	275,0	"
	" 1989	"	65,0	"

TOTALE £. 996,0 miliardi

L.43/91

Disponibilità maturate:	anno 1990	£.	90	miliardi
	anno 1991	£.	100	miliardi

TOTALE £. 190,0 miliardi

Impegni al 31.12.1982:	£.	29,5	miliardi
" 31.12.1983:	"	101,9	"
" 31.12.1984:	"	131,2	"
" 31.12.1985:	"	66,1	"
" 31.12.1986:	"	79,3	"
" 31.12.1987:	"	242,1	"
" 31.12.1988:	"	237,1	"
" 31.12.1989:	"	17,1	"
" 31.12.1990:	"	40,0	"
" 31.12.1991	"	36,7	"
" 30. 6.1992		18,3	

TOTALE £. 999,3 miliardi

Con i finanziamenti previsti dalla richiamata legge n.39/1982 a tutt'oggi sono stati completati gli edifici di Torino corrispondenze, Napoli corrispondenze e pacchi, Pescara corrispondenze, Milano Musocco, Roma S. Lorenzo, Firenze e Roma Tor Sapienza corrispondenze e pacchi.

Sono stati ultimati i lavori nelle sedi operative di Pesaro, Modena, Terni, Lecce, Siracusa, La Spezia, Reggio Emilia, Teramo, Ravenna, Mantova, Salerno e Pistoia.

Sono in corso i lavori nelle sedi operative di Pisa, Ancona (Pacchi), Firenze (Pacchi), Bolzano, Massa, Enna, Trieste, Lucca, Livorno, Cuneo, Sondrio, Potenza e l'Aquila.

E' prevista la consegna dei lavori nelle sedi di Genova, Imperia, Novara, Viterbo, Rovigo e Bergamo.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

f) Edifici per gli uffici di settore e di quartiere (cap524).

Disponibilità maturate: anno 1982	£.	30	miliardi
" 1983	"	65	"
" 1984	"	77	"
" 1985	"	71	"
" 1986	"	68	"
" 1987	"	85	"
" 1988	"	34	"
" 1989	"	30	"
" 1990	"	-	"
TOTALE	£.	460	miliardi

Impegni al 31.12.1982:	£.	-	miliardi
" " 31.12.1983:	"	-	"
" " 31.12.1984:	"	136,1	"
" " 31.12.1985:	"	29,5	"
" " 31.12.1986:	"	52,1	"
" " 31.12.1987:	"	104,2	"
" " 31.12.1988:	"	33,3	"
" " 31.12.1989:	"	4,6	"
" " 31.12.1990:	"	60,1	"
" " 31.12.1991:	"	8,2	"
" " 31. 6.1992:	"	7,4	"

TOTALE £.435,5 miliardi

Sono stati realizzati i Centri di Milano Ovest, Firenze San Salvi, Roma Trullo, Bologna Roveri, Roma Fiumicino, Firenze Novoli, Torino Nord, Torino Ovest, Roma Laurentino, Bologna Borgo Panigale, Roma Acilia, Roma Aurelio e Roma Prima Porta.

Sono in corso di realizzazione i Centri di Bologna Corticella, Milano Est, Napoli Barra San Giovanni e Palermo Sperone.

Sono di prossima realizzazione i Centri di Napoli Fuorigrotta, Roma Osteria del Curato, Roma Don Bosco, Roma Belsito, Genova Sampierdarena, Roma Ostia Stella Polare e Roma Tor Pignattara.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

g) Alloggi di servizio (cap 525)

Disponibilità maturate: anno 1982	£. 100,0	miliardi
" 1983	" 120,0	"
" 1984	" 80,0	"
" 1985	" 167,5	"
" 1986	" 142,5	"
" 1987	" 50,0	"
" 1988	" 50,0	"
" 1989	" -	"

 TOTALE £. 710,0 miliardi

Impegni al 31.12.1982:	£. -	miliardi
" " 31.12.1983:	" 62,1	"
" " 31.12.1984:	" 165,5	"
" " 31.12.1985:	" 114,6	"
" " 31.12.1986:	" 87,1	"
" " 31.12.1987:	" 126,2	"
" " 31.12.1988:	" 53,4	"
" " 31.12.1989:	" 20,1	"
" " 31.12.1990	" 11,3	"
" " 31.12.1991	" 31,8	"
" " 30. 6.1992	" 16,9	"

 TOTALE £. 689,0 miliardi

Sono stati ultimati gli edifici per gli alloggi di servizio a Mantova, Roma, Saronno (VA), Cremona, Vercelli, Volpiano (TO), Vicenza, Udine, Pordenone, Belluno, Terni, Modena, Macerata, Grosseto, Matera, Chieti, Taranto, Massa, Lecce, Latina, Pavia, Pesaro, Reggio Emilia, Ravenna, Gorizia, Pistoia, Ferrara, Piacenza, Roma Casal dei Pazzi, Roma Rebibbia, Lamezia Terme, Catanzaro, Firenze, Lodi (MI), S. Giuliano Milanese (MI), Bussero (MI), Savona, Trento, Como, Teramo, Rieti, Macchia d'Isernia, Frosinone, Benevento, Campobasso, Assemini (CA), Parma, Forlì, Perugia, Messina, Reggio Calabria, Imperia, Brindisi, Pisa, Viterbo, Roma Settecamini, Quinto Romano e Pescara per complessive 2.986 unità abitative.

Sono in corso di realizzazione altri 26 edifici per complessive 1.499 unità abitative.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

h) Edifici per uffici postali ubicati in Comuni non capoluogo di provincia (cap 526)

L. 39/82

Disponibilità maturate: anno 1982	£.	100	miliardi
" 1983	"	150	"
" 1984	"	150	"
" 1985	"	320	"
" 1986	"	261	"
" 1987	"	150	"
" 1988	"	128	"
" 1989	"	95	"
		<hr/>	
TOTALE	£.	1.354	"

L. 43/91

Disponibilità maturate:	anno	£.	40	miliardi
	anno	£.	60	miliardi
			<hr/>	
	TOTALE	£.	100	miliardi

Impegni al 31.12.1982:	£.	-	miliardi
" " 31.12.1983:	"	119,2	"
" " 31.12.1984:	"	130,9	"
" " 31.12.1985:	"	273,1	"
" " 31.12.1986:	"	230,5	"
" " 31.12.1987:	"	216,7	"
" " 31.12.1988:	"	279,4	"
" " 31.12.1989:	"	97,7	"
" " 31.12..1990	"	5,5	"
" " 31.12.1991:	"	0,2	"
" " 30. 6.1992:	"	30,9	"
		<hr/>	

TOTALE £. 1384,1 miliardi

Sono stati realizzati 764 uffici postali e sono in corso di realizzazione 148 nuovi uffici.

i)	Trasporti (cap 527)		
	L. 39/82		
	Disponibilità maturate: anno 1982	£.	20 miliardi
	" 1983	"	20 "
	" 1984	"	25 "
	" 1985	"	33 "
	" 1986	"	38 "
	" 1987	"	30 "
	" 1988	"	20 "
	" 1989	"	10 "
	TOTALE	£.	196 miliardi
	L.43/91		
	Disponibilità maturata: anno 1990	£.	10 miliardi
	anno 1991	£.	15 miliardi
	TOTALE	£.	25 miliardi
	Impegni al 31.12.1982:	£.	19,1 miliardi
	" " 31.12.1983:	"	11,1 "
	" " 31.12.1984:	"	10,5 "
	" " 31.12.1985:	"	8,1 "
	" " 31.12.1986:	"	46,3 "
	" " 31.12.1987:	"	43,8 "
	" " 31.12.1988:	"	29,8 "
	" " 31.12.1989:	"	3,3 "
	" " 31.12.1990:	"	9,5 "
	" " 31.12.1991:	"	11,5 "
	" " 30. 6.1992:		
	TOTALE	£.	193,0 miliardi

Nel corso del 1990 sono stati acquistati 565 autoveicoli di vario tipo.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1)	Attività scientifica (cap 528)		
	L. 39/82		
	Disponibilità maturate: anno 1982	£. 5,0	miliardi
	" 1983	" 12,0	"
	" 1984	" 12,0	"
	" 1985	" 13,5	"
	" 1986	" 10,5	"
	" 1987	" 5,0	"
	" 1988	" 5,0	"
	" 1989	" 5,0	"
	" 1990	" 7,0	"
	TOTALE	£. 75,0	miliardi
	L. 43/91		
	Disponibilità maturate: anno 1990	£. 5	miliardi
	anno 1991	£. 5	miliardi
	TOTALE	£. 10	miliardi
	Impegni al 31.12.1982:	£. 0,3	miliardi
	" 31.12.1983:	" 4,4	"
	" 31.12.1984:	" 3,1	"
	" 31.12.1985:	" 10,4	"
	" 31.12.1986:	" 8,9	"
	" 31.12.1987:	" 7,4	"
	" 31.12.1988:	" 17,5	"
	" 31.12.1989:	" 13,4	"
	" 31.12.1990:	" 3,2	"
	" 31.12.1991:	" 6,4	"
	" 30. 6.1992:	" 1,9	"
	TOTALE	£. 76,9	

Sono continuati gli investimenti nel campo delle ricerche relative ai dispositivi elettronici ed ottici, ai cavi ottici ed ai sistemi numerici sincroni e per la creazione di una Banca Dati Normative utilizzando supporti ottici per la memorizzazione di documenti.

Hanno avuto anche notevole impulso le ricerche relative alla metrologia elettrica, ottica e di tempo e frequenza.

Sono state acquistate apparecchiature per la ricezione in diversità d'angolo e per il sistema di misura per le tratte sperimentali.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

m) Risanamento uffici postali (cap 530)

L. 39/82

Disponibilità maturate: anno 1986	£.	20	miliardi
" 1987	"	20	"
" 1988	"	30	"
" 1989	"	30	"
" 1990	"	50	"
TOTALE	£.	150	miliardi

L. 43/91

Disponibilità maturata:	anno 1990	£.	20
	anno 1991	£.	20
	TOTALE	£.	40
Impegni al 31.12.1986:		£.	2,6 miliardi
31.12.1987:		"	9,0 "
31.12.1988:		"	16,1 "
31.12.1989:		"	30,3 "
" 31.12.1990:		"	43,8 "
" 31.12.1991:		"	3,1 "
" 30. 6. 1991:		"	2,1 "
TOTALE		£.	107,0 miliardi

Sono stati eseguiti interventi negli uffici di Roma San Silvestro (adeguamento legge 818/84), Trieste adeguamento norme antincendio.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n) Completamento rete di posta elettronica (cap 532)

L. 43/91

Disponibilità maturate :	anno	1990	£. 10
	anno	1991	£. 10

20

Impegni al 31.12.1990	£. - miliardi
" " 31.12.1991	£. 10 miliardi
" " 30. 6 1992	£. - miliardi

TOTALE	£. 10 miliardi
--------	----------------

Sono state realizzate opere relative alla variante della seconda e terza fase del progetto nazionale di posta elettronica.

o) Sviluppo servizi telematica pubblica (cap 533)

L.43/91

Disponibilità maturate	anno	1990	£. 10 miliardi
	anno	1991	£. 10 miliardi

TOTALE	£. 20 miliardi
--------	----------------

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Impegni assunti al	31.12.1990	£. - miliardi
"	"	"
"	31.12.1991	£. - miliardi
"	"	"
"	30. 6.1992	£. - miliardi
		<hr/>
	TOTALE	£. - miliardi

p) Automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale postale (cap 534)

L.43/91

Disponibilità maturate	anno 1990	£. 80 miliardi
	anno 1991	£.100 miliardi
		<hr/>
	TOTALE	£.180 miliardi

Impegni assunti al	31.12.1990	£. - miliardi
"	"	"
"	31.12.1991	£. - miliardi
"	"	"
"	30/ 6.1992	£.180 miliardi
		<hr/>
	TOTALE	£.180 miliardi

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E' iniziata la realizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione centralizzata, della rete meccanizzata nonchè di un sistema per la misura continua della qualità del servizio.

q) Ricondizionamento funzionale patrimonio edilizio (cap 535)

Disponibilità maturata	anno 1990	£. 50 miliardi
" "	anno 1991	£. 60 miliardi
	TOTALE	£.110 miliardi
Impegni assunti al 31.12.1990		£. - miliardi
" " " 31.12.1991		£. - miliardi
" " " 30. 6.1992		£. - miliardi
	TOTALE	£. - miliardi

RELAZIONE

**SULLO STATO DI UTILIZZO DELLE RISORSE ATTRIBUITE CON LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO
NEL MEZZOGIORNO**

(ai sensi dell'articolo 15, legge n. 468 del 1978)

INDICE

- Premessa

- Situazione al 31 dicembre 1991
 - a) Provenienza delle risorse
 - b) Ripartizione
 - c) Utilizzo (impegni e spese)
 - d) Agevolazioni

- Attività svolte dall'Agenzia nel 1991
 - a) Liquidità
 - b) Risorse
 - c) Utilizzo (impegni e spese)
 - d) Iniziative produttive
 - e) Provvedimenti emanati nell'anno

- Situazione al 30 giugno 1992
 - a) Liquidità dell'Agenzia
 - b) Copertura di oneri
 - c) Risorse da utilizzare
 - d) Impegni e spese
 - e) Agevolazioni
 - f) Provvedimenti emanati nel semestre

- Nota di aggiornamento

- Enti di promozione
 - a) FIME
 - b) INSUD
 - c) FINAM
 - d) FORMEZ
 - e) IASM

PREMESSA

La presente relazione adempie ad una norma della vigente legislazione. Essa segue, per possibili confronti, lo schema predisposto negli anni precedenti e consente di conoscere il quadro programmatico e di attuazione, in termini finanziari, dell'intervento straordinario, di esaminare la reale destinazione delle risorse, di valutare le capacità di impegno e di spesa in rapporto alle disponibilità annuali, di verificare l'eventuale carattere di aggiuntività all'intervento ordinario, di calcolare il contributo degli apporti comunitari rispetto alle necessità, di constatare l'esaurimento dei fondi messi a disposizione per l'integrazione territoriale delle aree meridionali e, infine, in vista della predisposizione della legge finanziaria 1993, di considerare l'opportunità di proroga e di rifinanziamento della legge organica d'intervento n. 64 del 1° marzo 1986 ed entro quali limiti.

1. L'art. 15, comma 2, della legge 468/78 afferma: La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalle relazioni programmatiche dei settori nonché da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza il Ministro competente deve valutare se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.

2. Le leggi pluriennali di spesa, come specificato nelle precedenti relazioni, sono le seguenti: L. 623/59; L. 853/71; L. 183/76; DPR 902/76; L. 651/83; L. 64/86; L. 113/86. Esclusa l'ultima, che ha per oggetto il piano straordinario per l'occupazione giovanile, le altre norme riguardano l'intervento straordinario nei territori meridionali. La L. 183/76 ed il DPR 902/76 prevedono interventi anche in alcune aree del Centro-Nord.

3. Le risorse finanziarie rese disponibile dalle leggi elencate risultano impegnate ed utilizzate meno parte di quelle rivenienti dalle leggi 64 e 113 del 1986. Con il programma triennale di sviluppo (PTM) dei territori meridionali 1990-92 e con disposizioni successive,

infatti, anche le risorse della legge 64/86 sono state totalmente programmate ed impegnate ad eccezione, per quanto attiene alle somme impegnate, di parte di quelle attribuite all'Agenzia del Mezzogiorno. La utilizzazione delle disponibilità delle due leggi del 1986, in attuazione di norme diverse, è oggetto di analisi della presente relazione.

4. I dati successivamente proposti sono ricavati dai programmi triennali approvati dal CIPE, da leggi dello Stato e dalla documentazione predisposta dall'Agenzia. Essi consentono di determinare lo stato di attuazione dei provvedimenti di programmazione, di impegno e di spesa delle somme indicate dalle leggi 64 e 113 del 1986 alle date del 31.12.91 e 30.6.1992.

5. L'esaurimento negli ultimi due anni di fondi stanziati nel 1959 e negli anni seguenti, appare opportuno ricordarlo, è conseguenza dei disposti degli artt. 25, 26 e 32 del T.U. 218/78 e 18 c.2 della legge 64/86. In applicazione di tale norme, gli apporti finanziari provenienti dalle diverse leggi emanate in date successive affluiscono via via in un unico fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato e ne defluiscono acquisendo un carattere "indifferenziato". Conseguentemente le spese, che hanno quasi sempre cadenza pluriennale, non riducono fino al suo totale esaurimento il fondo assegnato da una singola legge, ma possono intaccare, appunto perchè pluriennali, le risorse di più leggi successive le quali hanno perso la loro "individualità" una volta versate in un unico fondo. Se l'arco temporale fra impegno e pagamento è ampio, l'imputazione della singola spesa allo specifico stanziamento di legge appare, in tal modo, certamente difficoltoso se non impossibile.

6. I dati successivamente riportati sono in miliardi di lire, se non diversamente indicato. L'asterisco (*) rimanda all'uguale argomento affrontato nella relazione dello scorso anno.

SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1991

a - Provenienza delle risorse

1. All'attuazione dell'intervento straordinario ed aggiuntivo si è provveduto, per il periodo 1985-1993, con uno stanziamento finanziario di 120.000 mld. (L. 64/86), successivamente ridotto a 119.922 mld. per il minore apporto di 78 mld., rispetto alla previsione di spesa, al piano straordinario per l'occupazione giovanile (L. 113/86).

2. La dotazione della L. 64/86 è stata aumentata, nel 1991, di 950 mld., disposti dalla legge 405/90 (Finanziaria 1991), e di 497 mld. rivenienti da fondi comunitari. La disponibilità complessiva ammonta quindi a 121.369 mld.:

- Apporto L. 64/86	119.922.0
- Integrazione Finanziaria 1991	<u>950.0</u>
Totale	120.872.0
- Contributi FERS netti	<u>497.0</u>
<u>Risorse complessive</u>	121.369.0 =====

b - Ripartizione delle risorse

1. Le delibere del CIPE, di approvazione dei PTM 85-87, 87-89, 88-90 e 90-92, e del CIPI, di approvazione e revisione di contratti di programma, e le altre leggi dello Stato, hanno determinato la seguente distribuzione programmatica delle risorse al netto di revoche e rivenienze:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Somme attribuite all'Agenzia per interventi propri e per trasferimenti alle regioni e ad altri organismi	84.989.2
- Somme gestite dall'Agenzia per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (L.113/86)	622.0
- Somme assegnate ad altre Amministrazioni e da queste autonomamente gestite	<u>37.666.1</u>
Totale interventi programmati	123.277.3
- Risorse complessive	<u>121.369.0</u>
<u>Ecceденza di programmazione</u>	<u>1.908.3</u> =====

2. Il deficit di programmazione è dovuto, principalmente, agli oneri derivanti da specifici interventi previsti da provvedimenti emanati in date successive a quella (Del. CIPE 29.3.90 di aggiornamento del programma triennale 1990-92) dell'integrale programmazione delle risorse della L. 64/86.

3. Appare opportuno ricordare, inoltre, che (*):

- Il MISM, con provvedimento urgente 6.12.90, ha autorizzato lo storno di 3.245.5 mld. dalle disponibilità previste dai PTM per contratti, intese ed accordi di programma e reindustrializzazione delle zone siderurgiche in crisi (L. 181/89) da utilizzare per la concessione di incentivi finanziari alle iniziative industriali "a domanda". Queste ultime avevano registrato un consistente incremento in conseguenza della Decisione CEE 88/318 che disponeva la cessazione delle agevolazioni, al 31/12/90, alle iniziative ubicate nelle provincie di Ascoli Piceno e di Roma e di modifica dell'intensità per quelle localizzate in provincia di Frosinone.

- Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con ordinanze emesse nel corso degli anni 1990 e 1991, ha chiesto una partecipazione finanziaria, pari a 131 mld., per affrontare le emergenze idriche nelle regioni Basilicata (8,0 mld.), Campania (n. 3 per 42,9 mld.), Sardegna (32,6 mld.) e Sicilia (32,5 mld.) e l'emergenza scolastica nella regione Basilicata (15 mld.). L'onere relativo è stato posto a carico della legge 64/86. Per apportare le necessarie variazioni di bilancio, come avvenuto lo scorso anno per il provvedimento concernente l'emergenza idrica della regione Puglia (*), sarà emanata una specifica disposizione.

3. Le risorse attribuite all'Agenzia in via programmatica, ammontano a 85.611,2 mld. (84.989,2 + 622). e derivano da:

a) Provvedimenti emanati fino al 31.12.90 (*)		84.687,2
b) Provvedimenti approvati nel 1991		924,0
Contratto di programma ENI	723,6	
Contratto di programma FIAT	200,0	
Contratto di programma IBM-SEMEA	80,7	
Riduzione contratto ITALGRANI	- 80,3	_____
<u>Totale programmazione (a + b)</u>		85.611,2

4. Le risorse affidate ad altre amministrazioni, e da queste autonomamente gestite, assommano a 37.666,1 mld. e risultano destinate come segue:

a) Provvedimenti emanati fino al 31.12.90 (*)		37.540,0
b) Provvedimenti emanati nel 1991		126,1
Sostegno all'occupazione (LC 169/91)	6,1	
Avversità atmosferiche (DL 347/91)	120,0	_____
<u>Totale (a + b)</u>		37.666,1
		=====

c - Utilizzo delle risorse

1. La somma effettivamente amministrata dall'Agenzia, a valere sulle leggi 64/86, 113/86 e 405/90 (Finanziaria 1991) ed al netto degli apporti comunitari e dell'eccedenza di programmazione, ammonta a 83.205,9 mld. (120.872,0 - 37.666,1). Tale somma risulta impegnata per 67.174,8 mld. e da impegnare per 16.031,1 mld. L'attribuzione delle risorse per tipologia di intervento è la seguente:

Somme impegnate

- <u>Interventi propri dell'Agenzia</u>		54.457,1
a) Piani annuali di attuazione (PAA)	36.640,0	
b) Occupazione giovanile (L. 113/86)	110,6	
c) Piano dei completamenti	17.706,5	
- <u>Interventi di altri (trasferimenti)</u>		12.717,7
a) Programmi regionali di sviluppo (PRS) ed Azioni organiche (AO) affidate alle Regioni	10.352,7	
b) Altri organismi	2.365,0	
Totale impegni		67.174,8
- <u>Somme da impegnare</u>		16.031,1
a) Piano completamenti	1.315,7	
b) Piani annuali.	14.203,9	
c) Occupazione giovanile	511,5	
<u>Totale generale</u>		83.205,9
		=====

2. L'esistenza di somme da impegnare non è incoerente con un deficit di programmazione. Il CIPE, infatti, ha approvato una serie di programmi fra loro coordinati per ognuno dei quali ha indicato, in via previsionale, le risorse necessarie per la sua attuazione. Con il trascorrere degli anni, alcuni dei singoli fondi hanno registrato una piena utilizzazione (per esempio, il fondo per le attività produttive) in conseguenza della realizzazione dei progetti considerati dal programma originario, registrando, anche, una insufficienza di disponibilità. Altri programmi, invece, non si sono ancora completamente trasformati in progetti esecutivi o in realizzazioni per cui i fondi destinati a detti programmi risultano parzialmente utilizzati (per esempio, i fondi per i progetti strategici, per l'azione organica 2 e di rotazione degli Istituti di credito, nonché, a livello regionale, il fondo per la cooperazione giovanile).

- Spese. A fronte delle somme impegnate (67.174,8 mld.) sono stati effettuati versamenti per 34.057,8 mld. così articolati:

- Interventi propri Agenzia (spese)		28.360,4
a) Piani annuali di attuazione	16.921,4	
b) Occupazione giovanile (L. 113/86)	62,7	
c) Piano completamenti	11.376,3	
- Interventi di altri (trasferimenti)		5.697,4
a) Regioni (PRS e AO)	4.464,0	
b) Altri organismi	1.233,4	
<u>Totale spese e trasferimenti</u>		<u>34.057,8</u> =====

1. Dai dati esposti emerge che gli impegni risultano pari all'80,7% delle risorse finanziarie amministrare dall'Agenzia per interventi propri e per trasferimenti e le spese rappresentano il 50% degli impegni assunti. Il dettaglio degli impegni, delle spese e dei trasferimenti per singole attività può essere ricavato dalla tabella esposta a pag. 22 con l'avvertenza che la spesa esposta per le azioni organiche, gli incentivi industriali ed il piano dei completamenti si riferisce anche ad interventi pregressi.

d - Agevolazioni finanziarie

1. L'Agenzia per il Mezzogiorno, nel periodo 1980 - 1991, ha deliberato la concessione di incentivi (contributi in conto capitale e contributi in conto interesse sui mutui agevolati) a 26.574 iniziative industriali le quali hanno effettuato investimenti in opere murarie, macchinari e scorte per 42.494 mld. (valori correnti) ed impiegato 219.543 persone. I contributi in conto capitale ammontano a 14.299 mld. e quelli in conto interessi a 7.013 mld. Questi ultimi hanno consentito agli Istituti di credito a medio termine abilitati di erogare finanziamenti agevolati per un totale di 12.086 mld. Il complesso delle somme affidate dall'Agenzia al sistema industriale meridionale, per la realizzazione di nuovi impianti e per l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione, la ristrutturazione e la riconversione di impianti preesistenti, ammonta quindi a 21.312 mld. (14.299 + 7.013). L'importo non comprende le agevolazioni deliberate per la locazione finanziaria in agricoltura e per i servizi reali.

2. La definizione delle esigenze finanziarie per il proseguimento dell'intervento straordinario deve tenere presente le domande per l'ottenimento degli incentivi finanziari, proposti dalla legge 64 del 1986, avanzate dal settore produttivo. La situazione al 31.12.91 si prospetta come segue:

Industria - Le richieste di agevolazioni, in corso di istruttoria presso l'Agenzia e gli Istituti, risultano, in totale, 10.875. L'importo degli investimenti corrispondenti è valutato in 34.361 mld., ovvero 3,2 mld., in media, per singola iniziativa. Le domande esistenti presso l'Agenzia - in precedenza valutate dalle Banche abilitate - riguardano 6301 iniziative (di cui 1126 esaminate e

sospese) comportanti investimenti pari a 13.155 mld. e l'occupazione di 46.166 addetti. Le proposte in esame presso gli Istituti di credito abilitati sono 4574 e prevedono l'investimento di 21.206 mld..

Agricoltura - Le 5077 domande complessive avanzate dagli imprenditori agricoli, relative alla concessione in locazione finanziaria agevolata di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarano investimenti pari a 381 mld.. Il valore medio del contratto di leasing è di circa 75 mil.. L'Agenzia ha in corso di istruttoria 4402 domande (321 mld. di investimenti) e le società di leasing 675 domande (60 mld.).

Servizi reali - Le domande in corso di istruttoria sono in totale, 1.271 e riguardano servizi per un costo stimato di 277 mld., equivalente a poco più di 218 mil., in media, per prestazione. L'Agenzia ha in esame 448 richieste (costo dei servizi pari a 164 mld.), e gli Istituti 448 (113 mld.)

ATTIVITA' SVOLTE DALL'AGENZIA NEL 1991

a - Liquidità dell'Agenzia

1. Il Ministro del Tesoro ha disposto, con decreto del 31 gennaio 1990, di aumentare il limite dei prelievi mensili, con inizio 1° gennaio 1991, da 450 mld., fissati nel 1983, a 580 mld., entro il limite massimo di 7.000 mld. l'anno.

2. I versamenti previsti per l'Agenzia, nello stato di previsione delle spese per il 1991, ammontano a 3.327 mld. al netto di variazioni. Gli accantonamenti previsti per 126,1 mld. sono andati in conto residui.

3. L'Agenzia, nel corso del 1991, ha completamente utilizzato i versamenti effettuati dal Ministero del Tesoro per la copertura delle spese per interventi propri e per trasferimenti, registrando una sofferenza di pagamenti per progetti istruiti ma non deliberati. Le disponibilità di fine esercizio nel conto di tesoreria si sono ridotte, infatti, al livello minimo.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b - Risorse

1. Le disponibilità finanziarie 1991 dell'Agenzia, derivanti dalla L.64/86, dalla finanziaria '91 e da altre fonti (CEE, FIO, proventi vari), al netto di revoche e riduzioni, ammonta globalmente a 24.630,4 mld. così ripartiti:

a) Programmi triennali		21.961,0
- Piani annuali	21.395,6	
- Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	565,0	
- Fondi CEE	0,4	
b) Occupazione giovanile		580,1
c) Piano completamenti		2.089,3
<u>Totale (a + b + c)</u>		<u>24.630,4</u> =====

c - Utilizzo delle risorse

- Impegni. Nel corso del medesimo anno, l'Agenzia ha assunto impegni per interventi propri e per trasferimenti per un totale di 8.035,6 mld. così ripartiti:

a) Interventi propri		7.220,2
- Piano completamenti	795,1	
- Piani annuali	4.807,7	
- Dotazioni vincolate	1.617,4	
b) Occupazione giovanile (L.113/86)		68,6
c) Trasferimenti (al netto di rivenienze)		746,8
- Regioni (PRS e AO)	135,0	
- Incentivi e contributi	260,1	
- Riduzione contributi agricoli unificati	373,2	
<u>Totale (a+b+c)</u>		<u>8.035,6</u> =====

1 - I piani annuali comprendono, in prevalenza, le infrastrutture e relativi oneri di gestione e gli incentivi alle attività produttive. Le dotazioni vincolate sono costituite da impegni poliennali per l'attuazione di programmi contrattati di investimento (accordi, contratti ed intese di programma), agevolazioni tariffarie, FIO, CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) ed altre attività.

2. Gli impegni più consistenti, assunti dall'Agenzia per interventi propri, riguardano le infrastrutture (2.792 mld.), la contrattazione programmata (1.027 mld.), gli incentivi industriali (984 mld.). Quest'ultima voce ha constatato una riduzione del 17% rispetto al 1990, malgrado lo smobilizzo autorizzato di 287 mld. di somme a disposizione del CIPE da destinare agli incentivi. La carenza di mezzi finanziari non ha consentito l'approvazione di domande già istruite per circa 1.820 mld. di contributi in conto capitale ed in conto interessi (1.637 mld. di incentivi alle imprese industriali e 183 alle aziende artigiane).

3. Gli impegni per trasferimento fondi ad Amministrazioni diverse hanno notato una contrazione del 44% circa a causa delle ridotte disponibilità finanziarie. Si è mantenuto al medesimo livello annuale la riduzione dei contributi agricoli unificati comunque già in sofferenza.

- Somme da impegnare. A fine esercizio 1991, le risorse disponibili per nuovi impegni ammontano a 16.594,8 mld. (24.630,4 - 8.035,6):

- Piano completamenti	1.315,7
- Piani annuali	14.767,6
- Occupazione giovanile	<u>511,5</u>
<u>Totale</u>	16.594,8 =====

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Spese. I versamenti effettuati dall'Agenzia risultano pari a 8.266,6 mld. in tale modo distribuiti:

a) Interventi propri (spese)		7.115,7
- Piano completamenti	2.073,1	
- Piani annuali	4.599,6	
- Dotazione vincolata	442,6	
- Fondi CEE	0,4	
b) Occupazione giovanile (L. 113/86)		39,5
c) Trasferimenti (al netto di rivenienze)		1.111,4
- Regioni (PRS e A0)	642,2	
- Incentivi e contributi	157,9	
- Riduzione contributi agricoli unificati	332,8	
		<hr/>
<u>Totale (a + b + c)</u>		8.266,6

1 - L'andamento della spesa ha mostrato un decremento del 5,9% rispetto al 1990 dovuto alle infrastrutture (- 13%), ai completamenti (- 3,4%), ed ai trasferimenti al altre Amministrazioni (- 53,5%). Positivo il settore produttivo che ha fatto registrare incrementi interessanti, in particolare gli incentivi industriali (1.957 mld., + 33%), la ricerca scientifica (686 mld., + 116%) e le iniziative contrattate (229 mld., + 42%). Nel complesso, comunque, l'arretrato di pagamenti a fine esercizio è risultato di 2.351,4 mld. (1.600 mld. per interventi propri e 751 mld. per trasferimenti) ai quali devono aggiungersi 249 mld. per mancati trasferimenti alle regioni per l'attivazione di programmi regionali di sviluppo e dell'azione organica relativa alle zone interne.

d - Iniziative produttive

- Caratteristiche. Le attività economiche qui considerate, intraprese o realizzate nei territori meridionali nel corso del 1991, sono costituite da iniziative industriali (comprese quelle attuate in locazione finanziaria), servizi reali e centri di ricerca applicata. Si tratta di iniziative produttive a "domanda" proposte dalle imprese diretta-

mente all'Agenzia e da questa finanziate, ove ne ricorrano i presupposti, attraverso provvedimenti di concessione degli incentivi previsti dalla L. 64/86.

- Agevolazioni. I provvedimenti approvati dall'Agenzia sono stati 1765 corrispondenti ad un impegno finanziario di 1.745,8 mld., costituito da contributi in conto capitale (1.235,1 mld.) e da contributi in conto interessi (510,7 mld.). Questi ultimi concessi a fronte di finanziamenti agevolati (869,2 mld.) erogati dagli Istituti di credito. Il complesso dei contributi (1.745,8 mld.) è suddiviso come segue: settore industriale (1.440 mld., 82%), locazione finanziaria di impianti e macchinari (132 mld., 8%), centri di ricerca (153 mld., 9%), servizi reali (20 mld., 1%). Gli incentivi finanziari erogati hanno consentito di realizzare investimenti per 3.311,7 mld. e di occupare 13.288 nuove unità lavorative. Come già riportato, al termine del 1991, l'esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni alle attività produttive non ha reso possibile la copertura di provvedimenti, per pratiche istruite e non deliberate, pari a 1.820 mld.

- Dimensioni. Nel settore industriale sono state realizzate 857 impianti per un capitale investito di 2.801 mld. così ripartito: Piccola industria, 712 impianti per 635 mld.; Media industria, 123 per 900 mld.; Grande industria, 22 per 1.266 mld.. Le altre attività localizzate nel Mezzogiorno riguardano: i centri di ricerca (n. 7 strutture per un valore di 220 mld.); i servizi reali (114 per 35 mld.); la locazione finanziaria di impianti e macchinari (787 iniziative nel complesso per un totale investito di 787 mld.).

- Tipologia. Gli ampliamenti di attività esistenti risultano in maggioranza sia come numero (1209 iniziative) che come capitale investito (1.215 mld.). Seguono i nuovi impianti (452 per 1.194 mld.), gli ammodernamenti (96 per 857 mld.), le riattivazioni (7 per 33 mld.) e le ristrutturazioni (1 per 14 mld.). Il totale è rappresentato da 1765 iniziative con investimenti complessivi pari a 3.312 mld..

- Occupazione. Gli addetti impiegati (13.288) riguardano prevalentemente i nuovi stabilimenti (9.101 addetti) e gli ampliamenti (3.280). La Campania ha assorbito 3.756 unità precedendo nell'ordine, la Puglia (2.715), l'Abruzzo (2.459), la Sicilia (2.223), e, quindi, le rimanenti regioni (2.135).

- Ubicazione. Il maggior numero di iniziative si è localizzato in Campania (500) e Puglia (416). Seguono Abruzzo (244), Sicilia (222), Calabria (126), Sardegna (122), Lazio (59), Basilicata (47), Molise (28) e Toscana (1).

- Investimenti. In termini di risorse investite si ha la seguente classifica: Campania (773 mld.), Abruzzo (653), Puglia (615), Sicilia (485), Molise (299), Lazio (198), Calabria (107), Sardegna (92), Basilicata (90).

- Settori. I 1765 provvedimenti adottati dall'Agenzia riguardano, in prevalenza, i comparti meccanico (345 iniziative per un totale di 1.277 mld. investiti), alimentare (393 per 406 mld.), materiali da costruzione (168 per 269 mld.) e materie plastiche (102 per 171 mld.). Seguono gli altri comparti.

- Altre attività. L'Agenzia, inoltre, ha erogato contributi per 22 mld. approvando 202 richieste di servizi reali, avanzate da aziende locali, del costo totale di 36 mld.. Alle aziende agricole, le quali hanno acquisito in locazione finanziaria macchinari ed attrezzature, sono stati concessi contributi in c/o canoni per 14 mld. corrispondenti a 363 domande comportanti investimenti per 29 mld..

e - Provvedimenti adottati nel 1991.

Nel corso dell'anno 1991 sono stati emessi i seguenti provvedimenti a carico e/o in attuazione della legge 64/86:

1 - Norme di attuazione

- DPCM 20 maggio 1991 - Procedure per l'attuazione dei programmi integrati mediterranei.

- Decreto MISM 27 maggio 1991 - Acquisizione di servizi reali da parte di imprese agricole.

- Del. CIPE 30 maggio 1991 - Definizione, coordinamento e finanziamento di programmi operativi cofinanziati dalla Comunità europea.

- Del. CIPE 30 luglio 1991 - Adozione di procedure per l'attuazione dei programmi ammessi alle agevolazioni della Comunità europea.

2 - Strumenti di intervento coordinato

- Del. CIPI 15.01.1991 - Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la società ENI.

- Del. CIPE 15.01.1991 - Intesa di programma: Formazione di quadri tecnici ed amministrativi nel Mezzogiorno (Progetto Strategico RIPAM - Riqualficazione della Pubblica Amministrazione Meridionale).

- Intesa di programma 12.03.1991: Riassetto territoriale delle zone interne della Sicilia centro-occidentale (Progetto Strategico).

- Del. CIPI 12.03.1991 - Stanziamento per l'insediamento FIAT nell'area industriale di S. Nicola di Melfi.

- Intesa di programma 28.03.1991: Riassetto territoriale delle zone interne della Sardegna centrale (Progetto Strategico).

- Del. CIPE 30.05.1991 - Centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia in scienze biomediche in Campobasso.

- Del. CIPI 18.04.1991 - Contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Società IBM-SEMEA.

- Del. CIPI 18.04.1991 - Secondo contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo FIAT.

- Del. CIPI 8.10.1991 - Integrazioni e modificazioni del contratto di programma della società Italgrani Spa.

- Del. CIPE 8.10.1991 - Integrazione dello stanziamento per l'insediamento FIAT nell'area industriale di S. Nicola di Melfi.

- Del. CIPI 4.12.1991 - Contratto di programma fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il gruppo SNIA-BPD.

3 - Altri provvedimenti

- L.C. 31/1991: Provvedimenti contro la siccità 1989-90.
- Ordinanza n.2111/22.03.91 del Ministro per il coordinamento della protezione civile per l'emergenza idrica nella Regione Campania.
- L.C. 169/91 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno all'occupazione.
- D.L. 347/91 - Interventi in zone colpite da avversità atmosferiche. (Reiterato con modificazioni).

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1992

a - Liquidità dell'Agenzia

1. I versamenti eseguiti dal Tesoro, gli altri fondi disponibili e le economie realizzate nel 1991 si sono complessivamente dimostrati insufficienti, come notato in precedenza, a coprire tutte le richieste di pagamento avanzate ed accolte, in fase istruttoria, nel corso dell'anno.
2. Il Ministro del Tesoro, riconosciuta l'insufficienza dei versamenti, ha coerentemente aumentato i limiti di prelievo annuo da 7.000 mld. a 8.000 mld. per il 1992.
3. La legge 415/91 (Finanziaria 1992) ha stanziato la somma di 5.556,4 mld., ridotta a 5.407 mld. per successive variazioni di bilancio determinate dall'introduzione di specifiche norme di spesa. Tale disponibilità, che potrà subire ulteriori modificazioni in negativo, non appare adeguata nemmeno per la copertura delle spese dell'Agenzia per gli interventi propri, come si è verificato nel 1991, se non si sfruttano tutte le possibilità finanziarie attualmente esistenti.

4. La medesima legge finanziaria ha previsto, nel fondo globale, nuove risorse destinate nel 1992 al Mezzogiorno pari a 2.125 mld. di cui 2.000 mld. quale accantonamento negativo collegato ai risultati dei condono fiscale. Detto importo, nella sua misura minima (125 mld.) o massima (2.125 mld.), si renderà disponibile solo dopo l'approvazione, da parte del Parlamento, del provvedimento di spesa ad esso relativo.

5. Il Governo, conseguentemente, ha presentato il DL 21 gennaio 1992 n.14 con il quale propone, tra l'altro, l'utilizzazione delle somme impegnabili (11.825 mld.), accantonate nel fondo globale per il triennio 1992-94, per il finanziamento di attività produttive e di progetti strategici e per la copertura di sgravi contributivi. Il Decreto, reiterato, è decaduto. (v. nota di aggiornamento, pag. 23).

b - Copertura di oneri ed impegni

Durante gli anni trascorsi e, in particolare, nel corso del 1991,

- sono stati impegnati e/o spesi fondi vincolati della L. 64/86 per fare fronte a specifiche necessità (fondi che, quindi, devono essere totalmente o parzialmente reintegrati);

- sono stati predisposti ex novo o sono venuti a scadenza progetti o programmi di investimento il cui costo deve trovare copertura in nuove risorse finanziarie;

- sono state emesse delle disposizioni derivanti da improvvise emergenze i cui oneri non hanno trovato capienza nelle esaurite disponibilità della L. 64/86.

La situazione che si presenta agli inizi del 1992 (valori correnti) è la seguente:

1 - Impegni a carico del fondo di rifinanziamento della L. 64/86

a) Contrattazione programmata	<u>4.317,8</u>
- Contratto di programma FIAT	2.900,0
- Contratto di programma SNIA-BPD	740,0
- Contratto di programma BARILLA	359,0
- Contratto di programma PIAGGIO	318,8

1. Altri oneri sono previsti per la realizzazione delle infrastrutture indicate nel secondo piano progettuale della FIAT (195 mld.) e per l'attuazione di interventi in zone danneggiate da avversità atmosferiche (DL 194/92; 50 mld.). Nei capitoli precedenti (pag.4 e 5) sono state fornite le opportune informazioni in merito all'eccedenza di programmazione, al reintegro delle risorse vincolate dal CIPE per interventi programmati ed alle somme richieste dalla Protezione civile per emergenze idriche e scolastiche.

2 - Impegni per Progetti Strategici

- Intesa di programma Parchi Tecnologici	400,0
- Intesa di programma zone interne Sardegna centrale	350,0
- Intesa di programma trasporti rapidi di massa	1.200,0
- Collegamento ferroviario Palermo-Punta Raisi	<u>80,0</u>
<u>Totale</u>	2.030,0 =====

1 - Gli oneri relativi alle intese per Parchi Tecnologici e Sardegna centrale sono a carico del fondo Progetti Strategici di 4.300 mld. istituito dai PTM 1988-90 e 1990-92; gli oneri afferenti le intese per trasporti di massa e collegamento ferroviario sono a carico del fondo di 10.000 mld. previsto dal decreto di rifinanziamento.

c - Risorse da utilizzare

Il quadro previsionale dei mezzi finanziari utilizzabili dall'Agenzia per pagamenti e trasferimenti, se resi totalmente disponibili con l'adozione degli opportuni provvedimenti, è così composto:

- Stanziamento di bilancio 1992 (al netto di variazioni ed accantonamenti)	5.407,0
- Disponibilità di Tesoreria al 1.1.92	228,5
- Risorse FERS (stima)	560,0
- Stanziamento di fondo globale	2.125,0
<u>Totale</u>	<u>8.320,5</u> =====

1. La somma di 2.125 mld., accantonata nel fondo globale per il 1992, è stata ridotta di un importo pari a 300 mld. iscritto, sempre per il 1992, su capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (v. nota di aggiornamento a pag. 23).

2. Nel corso del semestre sono stati revocati il contratto di impresa Noel Penny Turbines (43,0 mld.) ed alcuni finanziamenti per opere e studi senza convenzione a valere sul 1° e 2° piano di attuazione (39,2 mld.). L'ammontare relativo, pari a 82,2 mld., può essere utilizzato per nuovi impegni. Altre somme per complessivi 649 mld., rivenienti da fonti diverse, sono state poste a disposizione del CIPE per ogni opportuna decisione in merito alla loro destinazione.

3. L'Agenzia, infine, vanta un credito di 304,9 mld. verso il Tesoro per mancato versamento sullo stanziamento della legge 651/83.

d - Impegni e spese dell'Agenzia

1 - Durante la prima metà del corrente anno, l'Agenzia ha assunto impegni per 1.964,2 mld. e sostenuto spese, esclusivamente per interventi propri, per 2.985 mld.

2 - Gli impegni prevalenti riguardano i progetti contrattati (581 mld.), i completamenti (330 mld.), le azioni organiche (213 mld.) e, per quanto concerne gli interventi di competenza di altre amministrazioni, il cofinanziamento di progetti comunitari e della cooperazione giovanile (593 mld.).

3 - I versamenti effettuati riguardano principalmente gli incentivi industriali (923 mld.), le azioni organiche (811 mld.) ed i completamenti (711 mld.).

e - Agevolazioni alle attività produttive

1 - I 61 provvedimenti di concessione di incentivi industriali, deliberati dall'Agenzia nel primo semestre del 1992, consentono di avviare investimenti per 500 miliardi e di impiegare 873 addetti. I contributi in conto capitale ammontano a 201 mld. e quelli in conto interesse a 109 mld. Questi ultimi relativi a finanziamenti agevolati, pari a 145 mld., erogati dal sistema bancario .

2 - Nello stesso periodo sono stati emessi 20 provvedimenti di concessione di contributi per l'acquisizione di servizi reali (1,6 mld. a fronte di un costo dei servizi di 2,4 mld.) e 34 provvedimenti per contributi in conto canoni relativi alla locazione finanziaria in agricoltura per un valore di 1,3 mld. corrispondenti ad investimenti pari a 2,4 mld.

f - Provvedimenti adottati nel semestre

1 - Norme di attuazione

- Del. CIPE 25 e 31 marzo 1992 - Azione organica n.2 del 3° PAA - Finanziamento del centro di ricerca di scienze dell'invecchiamento (CESI) presso l'Università di Chieti.

- Del. CIPE 31 marzo 1992 - Revoca finanziamenti per opere e studi inclusi nel 1° e 2° piano annuale di attuazione.

- Del. CIPE 31 marzo 1992 - Regione Sicilia - Revoca e riutilizzo di finanziamento del 2° e 3° PAA.

2 - Strumenti di intervento coordinato

- Decreto MISM 3 febbraio 1992. Direttive per l'applicazione dell'intesa di programma per la promozione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici nelle aree meridionali.
- Del. CIPE 25.03.1992 - Intesa di programma fra il MISM ed il Ministro dell'Università per i parchi tecnologici (presa d'atto).
- Del. CIPI 25.03.1992 - Contratto di programma fra il MISM e la società BARILLA S.p.A.
- Del. CIPI 25.03.1992 - Revoca del contratto di impresa con la società NOEL PENNY TURBINES LTD.
- Del. CIPE 25.03.1992 - Intesa di programma fra il MISM ed il Presidente della Regione Sardegna (presa d'atto).
- Del. CIPE 31.03.1992 - Intesa di programma per il trasporto rapido di massa e collegamento ferroviario Palermo-Punta Raisi.
- Del. CIPI 24.06.1992 - Contratto di programma fra il MISM ed il gruppo PIAGGIO VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A.

3 - Altri provvedimenti

- D.L. 3/1992 - Interventi in zone colpite da avversità atmosferiche. (Sostituisce con modificazioni il DL 347/91. Reiterato).
- D.L. 14/92 - Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate (Prevede anche il rifinanziamento dell'intervento straordinario. Reiterato).

Impegni - Spese - Trasferimenti a tutto il 1991

Interventi propri Agenzia

<u>Titolo</u>	<u>Impegni</u>	<u>Spese</u>
a) <u>Agenzia</u>	<u>36.640,0</u>	<u>16.921,4</u>
- Azioni Organiche e FIO	18.773,4	6.450,0
- Incentivi industriali	12.562,5	7.362,6
- Contratti, intese ed accordi di programma e legge 181/89	2.260,0	559,3
- Partecipazioni, conferimenti e fondi di rotazione	1.421,7	954,7
- Progetti strategici	5,9	1,8
- Agevolazioni tariffarie	68,3	51,6
- Spese funzionamento Agenzia e MISM	1.548,2	1.541,4
b) <u>Occupazione giovanile (L. 113/86)</u>	<u>110,6</u>	<u>62,7</u>
c) <u>Piano dei completamenti</u>	<u>17.706,5</u>	<u>11.376,3</u>
Totale interventi propri (a+b+c)	54.457,1 =====	28.360,4 =====

Interventi Regioni ed altre Amministrazioni

<u>Titolo</u>	<u>Impegni</u>	<u>Trasferimento fondi</u>
a) Regioni (PRS e A0)	10.352,7	4.464,0
b) <u>Altri organismi</u>	<u>2.365,0</u>	<u>1.233,4</u>
- Incentivi agricoli	245,1	219,9
- Agevolazioni fiscali e contributive	1.333,3	960,2
- Cofinanziamento CEE e progetti cooperazione giovanile	221,6	10,5
- Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	565,0	42,8
Totale trasferimenti (a+b)	12.717,7 =====	5.697,4
<u>TOTALE IMPEGNI E VERSAMENTI</u>	<u>67.174,8</u> =====	<u>34.057,8</u> =====

- NOTA DI AGGIORNAMENTO

1 - Il Governo, constatato l'esaurimento sul piano programmatico dei fondi disposti dalla L. 64/86, ha emanato il DL 21 gennaio 1992, n. 14 col quale ha stanziato, tra l'altro, nuove risorse per il finanziamento delle attività produttive, di specifici progetti strategici e delle agevolazioni per la riduzione del costo del lavoro (sgravio di oneri sociali). Il decreto, ripresentato senza modificazioni (237/92 e 293/92), è decaduto.

2 - Il Governo, in sostituzione, ha presentato due diversi provvedimenti:

a) - DL 14 agosto 1992, n. 363 di rifinanziamento dell'intervento straordinario il quale prevede:

- Fondo di 14.000 mld. per il finanziamento delle attività produttiva;

- Fondo di 10.000 mld., costituito da prestiti di 3.000 mld. per ciascun anno del triennio 1992-94 e di 1.000 mld. per il 1995, per il finanziamento dei progetti strategici (acqua, ricerca scientifica, ambiente, sistemi territoriali, turismo, beni culturali, industria agroalimentare);

- Concessione di agevolazioni finanziarie, calcolate "in equivalente di sovvenzione netta", secondo criteri comunitari, e diversamente articolate per territorio e settore economico;

- Rivenienza di risorse per 1.200 mld., previste per la concessione di contributi agli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità europea, da utilizzare per il finanziamento di attività produttive nel triennio 1992-94.

- Riproposizione e/o riprogrammazione di risorse dei fondi strutturali comunitari da destinare al cofinanziamento di interventi diversi.

b) - DL 21 luglio 1992, n. 345 il quale prevede, fra l'altro, le risorse per la copertura di sgravi contributivi e la modificazione della durata delle agevolazioni per nuovi assunti in soprannumero. Il decreto è stato ripresentato (DL 383/92).

3 - Le somme, disposte dai due decreti, da utilizzare nel triennio 1992-94 per il finanziamento di attività produttive (7.250 mld.), per il pagamento di interessi su mutui (1.350 mld.) e per la copertura dello sgravio degli oneri sociali (4.725 mld.), sono state accantonate, per un uguale importo, nel fondo globale istituito dalla legge finanziaria 1992.

Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno

FIME

Il bilancio della Società chiude al 31 dicembre 1991 con un utile netto di 7,425 miliardi, a fronte di un capitale sociale di £. 225 miliardi, ed un patrimonio netto di £. 277,6 miliardi.

Alla stessa data risultavano in portafoglio 60 società della quali: 6 controllate (tra queste per importanza vanno ricordate la FIME Leasing e la FIME Factoring); 54 collegate, che comprendono anche partecipazioni nella quali la FIME è presente per quote inferiori al 20%.

Nel 1990 l'attività di apporto di capitali di rischio ha registrato un incremento netto di L. 14,3 miliardi, quale saldo tra variazioni in aumento (sottoscrizioni ed acquisti) e variazioni in diminuzione (vendite e svalutazioni).

Sempre nell'esercizio l'attività di assistenza finanziaria alle partecipate ha fatto registrare un ulteriore aumento di £. 194,6 miliardi, praticamente assorbito dalle società controllate, ricalcando per entità e destinazione quanto già avuto modo di riscontrare per il precedente esercizio 1990.

Al dicembre 1991 dal bilancio risultano:

- attività di partecipazione: £. 128,7 miliardi, di cui £. 49,8 mdi in società controllate, £. 40,2 mdi in società collegate e £. 38,7 in altre società (nelle quali la quota FIME è inferiore al 20%);
- finanziamenti: £. 729,7 miliardi, di cui verso controllate £. 706,8 mdi, verso collegate £. 10,1 e £. 12,8 mdi verso altre società.

Il 1991 conferma la tendenza già rilevata nei più recenti esercizi circa la netta prevalenza nell'ambito del gruppo FIME delle attività di locazione finanziaria. Da qui il ricorso ad un ulteriore indebitamento della Capo gruppo (passato dai 532,7 mdi di fine 1990 ai 638,8 mdi di fine 1991) per fornire provvista alla FIME Leasing, in aggiunta ai mezzi finanziari che detta società si procura direttamente sul mercato dei capitali.

INSUD

Il bilancio dell'esercizio 1991 registra un utile netto di £. 2,4 miliardi, rispetto ad un capitale di £. 376,3 mdi, versato per £. 297,2 mdi.

Nel corso del 1991 l'ammontare delle partecipazioni in portafoglio è diminuito di L. 20 miliardi in conseguenza soprattutto della cessione di quota parte del pacchetto VALTUR per L. 25,4 miliardi. In aumento invece per circa 6 miliardi gli interventi finanziari a favore delle società partecipate.

Circa l'attività in essere, il bilancio al 31.12.1991 evidenzia la seguente consistenza:

- partecipazioni: £. 116,9 miliardi, di cui £. 110,5 mdi verso società controllate e collegate, £. 5,9 mdi verso altre società (la quota contabilizza gli apporti di capitale largamente di minoranza, effettuati dalla INSUD) e £. 0,5 miliardi verso conorzi.

- crediti: £. 55,8 miliardi verso le società controllate e collegate. Risultano poi ulteriori crediti per L. 62,5 mdi nei confronti delle società cedute nonché degli acquirenti di tali società.

Alla data del 31.12.1991 il portafoglio era costituito da 33 partecipazioni, di cui 12 di controllo, 11 collegate 7 con quote inferiori al 15% e 3 a carattere consortile.

La società ha continuato l'azione di diversificazione dell'offerta turistica, basata su nuove formule ricettive. Nel corso dell'anno è stata acquisita una sovvenzione globale CEE per £. 133 miliardi, da destinare al finanziamento di specifiche linee di catene alberghiere.

FINAM

L'esercizio 1991 registra una nuova perdita di £. 19,3 miliardi che va ad aggiungersi a quella risultante dal precedente esercizio di £. 18,9 miliardi. Pertanto alla chiusura del 1991 la perdita complessiva ammonta a £. 38,2 miliardi. Sul perdurare di una situazione gestionale pesantemente negativa hanno influito da un lato le ulteriori perdite e svalutazioni effettuate sulla base degli apprezzamenti assunti dagli amministratori anche con riferimento alle iniziative di contenzioso in atto che ha raggiunto non indifferenti livelli di complessità a seguito di azioni poste in essere in passato, dall'altro per l'effetto di stallo in cui si trova la società, impegnata esclusivamente, come già si è avuto modo di segnalare lo scorso anno, in una attività di smobilizzo che peraltro ha sinora incontrato talune difficoltà non pervenendo quindi a compimento nei tempi ipotizzati.

In termini bilancistici al 31 dicembre scorso la società contabilizzava partecipazioni per £. 77,9 miliardi e finanziamenti concessi alle partecipate per £. 148,1 miliardi.

Dette poste trovavano contropartita in fondi di accantonamento a vario titolo per £. 143,7 miliardi, che peraltro tengono conto anche delle valutazioni del rischio a fronte di fidejussioni, garanzie prestate e contenzioso in atto.

FORMEZ

Istituzionalmente l'Ente è impegnato nella assistenza formativa alle Regioni ed all'apparato pubblico locale e nei servizi alle imprese nonché nel sostegno all'Università ed alla ricerca scientifica applicata.

Con riferimento a tali attività, il conto consuntivo 1991 presenta i seguenti risultati:

Risorse: i conferimenti nell'anno sui fondi dell'intervento straordinario sono stati pari a 79 mdi, di cui 19 mdi vincolati a specifiche attività, che aggiunti alle disponibilità residue alla fine del precedente esercizio e ad altre entrate per un importo complessivo di £. 27,4 mdi, hanno fatto ascendere a £. 106,4 le complessive risorse disponibili per l'esercizio 1991.

Impegni: risultano pari a £. 78,8 mdi, di cui 35,2 mdi per le attività ed il rimanente per le spese di gestione, del personale ed altre. Va precisato che l'attività operativa oltre che con affidamenti esterni viene attuata anche con impiego delle risorse professionali interne.

Residua quindi una disponibilità di L. 27,6 mdi che trova impiego nel corrente esercizio, dovuta soprattutto alla ritardata approvazione del bilancio preventivo 1991 da parte dell'Assemblea dei soci dell'Ente; ritardo che non ha consentito di avviare in tempo utile le iniziative a suo tempo programmate.

Oltre all'attività istituzionale il FORMEZ attua altri interventi specificatamente attribuiti tra i quali per entità e rilevanza vanno ricordati quelli afferenti l'Azione Organica n. 2 (sostegno all'innovazione) che nel 1991 si sono tradotti in impieghi per £. 52 mdi.

IASM

L'attività propria dell'Istituto è rivolta a fornire servizi informativi agli operatori italiani ed esteri; servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese e promozione di nuove iniziative; consulenza ed assistenza tecnica agli enti locali soprattutto nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale.

Relativamente alle attività istituzionali, il conto consuntivo dello IASM per l'esercizio 1991, si riassume come segue:

Risorse: il conferimento per l'esercizio a valere sui fondi dell'intervento straordinario è stato pari a £. 60 mdi. Considerati gli ulteriori proventi (quote sociali, interessi, avanzi, ecc.), il complesso delle risorse è ammontato a £. 67,2 mdi.

Impieghi: risultano pari a £. 42,4 mdi, di cui 11,8 mdi per le attività ed il restante per le spese di funzionamento dell'Ente.

Anche per lo Iasm vale la notazione riportata per il Formez relativamente al diretto coinvolgimento della struttura dell'Istituto nell'attuazione degli interventi.

Anche per lo IASM si è verificato a fine esercizio un avanzo di L. 24,8 mdi, dovuto alla ritardata approvazione del programma di attività dell'esercizio. L'avanzo è stato utilizzato per la parziale copertura delle attività relative al corrente anno 1992.

All'attività istituzionale va aggiunta quella afferente le gestione speciali affidate all'Istituto. Nel corso del 1991 per gli interventi a fronte del FESR e dell'Azione Organica n. 2 l'Istituto ha erogato rispettivamente £. 53,8 mdi e £. 15,6 mdi.

